

959522

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 1

N.52/88 + 51/85 + 43/87 R.G.

N.91/90 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI ASSISE DI APPELLO
SEZIONE PRIMA
PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovanta il giorno dieci del mese di dicembre, in Palermo

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO SEZIONE PRIMA

riunitasi in camera di consiglio all'udienza del 12 novembre 1990 e così composta:

Dott. Vincenzo Palmegiano	Presidente
" Libertino Alberto Russo	Consigliere relatore
Sig. Francesco Teresi	Giudice popolare
" Giuseppe Gino Sveglia	" "
" Vincenzo Ragi	" "
" Adriana Casubolo	" "
" Rosario Salvaggio	" "
" Vincenzo Neglia	" "

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Aliquo' e con

la presenza del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Croce, con l'assistenza del collaboratore di cancelleria Sig. Giuseppe Billitteri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- 1) ABBATE Giovanni di Antonino, nato a Palermo il 9.3.1927, ivi res. Via Messina Marine n.533.
Arrestato il 29.5.84; agli arr. dom. dal 3.8.87;
Scarcerato il 16.12.1987.


LIBERO - ASSENTE

- 2) ABBATE Mario di Salvatore, nato a Palermo il 26.8.1962, ivi res. Via G. Alagna - Vicolo Sacramento n.2 edif.B
Arrestato il 29.9.84; agli arr. dom. dal 14.5.86; (M.C. 323/84; M.C. 315/85); Scarcerato il 22.12.1988.
Nuovo arr. dom. dal 9.8.89; revoca arr. dom. imponendo obbligo di dimora il 31.1.90

LIBERO - PRESENTE

- 3) ABBENANTE Michele di Ignazio, nato a Cinisi il 10.12.1941, dom.to in Via Galileo Galilei n.38 - Palermo.
Arrestato il 21.10.1982; scarcerato il 17.4.85;
riarrestato il 9.11.85; scarcerato il 23.7.86; detenuto per altro a Teramo.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE



- 4) ADELFIGO Francesco di Salvatore, nato a Palermo il 24.3.1941, ivi dom.to Via Strarrabba n.19 - Palermo.
Arrestato il 12.1.83; scarcerato il 15.3.88; detenuto per altro a Teramo.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

- 5) ADELFIGO Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il 28.10.1938.
Arrestato il 3.3.1990; detenuto a Palermo.

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

- 6) ADELFIGO Mario di Salvatore, nato a Palermo il 24.1.1957, ivi res.te Via Villagrazia n.455/D (dom. el.)
Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 12.4.1985.

LIBERO - ASSENTE

- 7) ADELFIGO Salvatore di Salvatore, nato a Palermo il 15.11.1927 ed ivi res.te in Via Villagrazia n.455/D

LIBERO - PRESENTE

- 8) AGATE Mariano fu Epifanio, nato a Mazara del Vallo il 19.5.1939.
Detenuto dal 4.10.1984; (M.C. 323/84); presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO - ASSENTE - RINUNZIANTE

9) ALAIMO Rosolino di Silvio, nato a Valledlunga Pratameno il 27.11.1939; res.in Caltanissetta Via Don Minzoni 168. Detenuto dal 28.2.1984; in liberta' provvisoria dal 19.4.1984.

LIBERO - CONTUMACE

10) ALBERTI Gerlando fu Giovanni, nato a Palermo il 18.9.1927.

Detenuto dal 12.8.1982; scarcerato il 18.12.1987, detenuto per altro a Volterra.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

11) ALBERTI Gerlando Jr. fu Santo, nato a Palermo il 18.10.1947,ivi res.te Via Nazionale 115/B Falconara (ME) Arrestato il 12.1.1987; arr. dom. 9.9.1988; scarcerato il 2.5.1989.

LIBERO - ASSENTE

12) ALFANO Paolo Giuseppe di Pietro, nato a Palermo il 12.4.1953.

Arrestato il 12.3.1983; (O.C. 59/82; M.C. 372/82; O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 373/83; O.C. 274/83; O.C. 289/83; M.C. 323/84); scarcerato il 9.3.1989 Via Messina Marine n.274.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

13) ALIOTO Gioacchino di Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1953.

Arrestato il 20.8.1985; scarcerato il 17.12.1988; dom. el. Salita Santa Romana n.9 Palermo. (Ord. 329/89 del 14.7.89). Arrestato il 18.2.1990 detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

14) ALTADONNA Francesco Salvatore di Salvatore, nato a Carini il 4.10.1943; dom. el. Via Veneto n.13 - Carini.

Arrestato il 20.8.1981; lib.provvisoria 5.11.1981; Riarrestato in regime di arr. dom. il 29.9.1984; scarcerato il 5.4.1985.

LIBERO - ASSENTE

15) AMATO Federico fu Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932; dom. el. Via Mariano D'Amelio n.19 - Palermo.

Arrestato il 10.2.1983; in liberta' provv. 21.4.1983.

LIBERO - PRESENTE

16) ANSELMO Vincenzo fu F.sco Paolo, nato a Palermo il 14.8.1940.

Latitante, (O.C. 237/84).

LATITANTE - CONTUMACE

17) ARCOLEO Vincenzo di Emanuele, nato a Palermo il 24.8.1952.

Detenuto dall'01.10.1984; scarcerato il 29.9.1986.

Latitante per altro.

LATITANTE PER ALTRO - CONTUMACE

18) ARGANO Filippo fu Filippo, nato a Palermo l'01.8.1930 ed ivi res.te in Via Alongi n.13, gia' Via della Conciliazione n.43.

Arrestato il 12.7.1982; scarc. 15.7.1982. Riarrestato il 4.1.1984; scarcerato il 24.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

19) ARGANO Gaspare fu Filippo, nato a Palermo il 22.8.1931 ivi res.te Via Michele Cipolla n.72.

Arrestato il 12.7.1982; scarc. 15.7.1982, riarrest. il 15.2.1988; arr. domic. 9.10.1990 (M.C. 170/84, M.C. 323/84).

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

20) BADALAMENTI Emanuele Vito fu Salvatore, nato a Cinisi il 21.4.1934, ivi res.te in Via F. Orlando n.102.

Arrestato il 29.9.1984; agli arr. domic. dal 22.10.1985.

Scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

21) BAGARELLA Calogero fu Salvatore, nato a Corleone il
14.1.1935.

Latitante (M.C. 323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

22) BAGARELLA Leoluca Biagio fu Salvatore, nato a Corleone
il 3.2.1942.

Detenuto dall'8.10.1984; scarcerato il 18.12.1987;
detenuto per altro a Spoleto.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

23) BALDI Giuseppe di Pietro, nato a Palermo il 23.12.1938.

Detenuto dal 19.3.1985; scarcerato il 23.4.1988; dom.
el. Passaggio dei Picciotti n.2 - Palermo.

LIBERO - PRESENTE

24) BATTAGLIA Antonino fu Fedele, nato a Palermo il 14.9.1944

Arrestato il 17.2.1984; agli arr. domic. il 10.1.1986;
riarrest. l'8.5.1987; scarc. il 16.12.1987, Viale A.
Carreca n.2 (dom.el.)

LIBERO - CONTUMACE

25) BATTAGLIA Giuseppe fu Fedele, nato a Palermo il
18.11.1938, ivi res.te Via Giuseppe Dali' n.18.

Arrestato il 20.9.1984; agli arr. domic. dal 28.1.1986.
Scarcerato il 16.1.1990 (M.C. 237/83; M.C.373/83;
M.C. 71/84; M.C.323/84).

LIBERO - PRESENTE

26) BELLIA Giuseppe di Giovanni, nato a Catania il 28.3.1954; resid.te Via Cibali n.16 int.1 Roma.
Arrestato il 25.11.1983; scarcer. il 14.12.1984.

LIBERO - CONTUMACE

27) BIONDO Salvatore di Giacomo nato a Palermo il 28.2.1955;
ivi resid.te Vicina Gubbellina n.6.
Arrestato il 16.12.1981; in lib. provvisoria 12.2.1982.

LIBERO - CONTUMACE

28) BISCONTI Antonino fu Pietro, nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'11.4.1934, ivi resid.te in Via Kennedy n.32.
Arrestato il 13.12.1984; agli arresti domiciliari dal 21.10.1985; scarcerato il 16.12.1987.


LIBERO - ASSENTE

29) BISCONTI Ludovico fu Pietro, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 2.1.1927; dom. el. Via Leonardo da Vinci n.394/D Palermo.
Arrestato il 29.9.1984; scarcerato il 24.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

30) BISCONTI Pietro di Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'11.4.1954, dom. el. Via Albiri n.5.
Arrestato il 7.6.1986; agli arr. domic. dal 10.11.1987; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE



31) BONANNO Armando di Francesco, nato a Palermo il
12.8.1941.

Detenuto dall'1.7.1981; scarcerato il 17.3.1983.

Latitante (M.C.163/83; O.C.286/83; M.C.323/84).

LATITANTE CONTUMACE

32) BONANNO Francesco di Giovanni, nato a Palermo il
13.11.1953.

Latitante; (M.C.280/84; M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

33) BONANNO Luca di Antonino, nato a Palermo il 2.10.1951.
Detenuto dal 9.10.1984; agli arr. domic. il 24.4.1986;
in liberta' dal 13.4.1989 (M.C. 323/84; M.C.315/85) in
via Frejus n.114 Torino.

LIBERO - ASSENTE

34) BONICA Marcello di Pietro, nato a Catania il 13.10.1946;
dom. el. Villaggio S. Agata zona D/76.

Arrestato il 3.4.1984; dal 20.8.85 agli arresti
domiciliari; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

35) BONO Alfredo fu Tommaso, nato a Palermo il 20.1.1936.
Detenuto dall'8.10.1984 (M.C.323/84) - in atto c/o Casa
Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

36) BONO Giuseppe Primo fu Tommaso, nato a Palermo il 2.1.1933.

Detenuto dal 4.10.1984 (M.C.323/84; M.C.58/85) in atto ristretto a Fossombrone.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

37) BONURA Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27.3.1942.

Detenuto dal 28.7.1982; scarcerato il 18.12.1987; dom. el. Via Ausonia n.33 Palermo.

LIBERO - PRESENTE

38) BRAZZO' Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 7.3.1931; ivi res.te Via Pietro D'Asaro n.45.

Arrestato il 28.4.1984; agli arr. dom. il 31.5.1984; lib. provvisoria l'8.8.1984.

LIBERO - CONTUMACE

39) BRONZINI Alessandro Umberto di Giovanni, nato a Palermo il 12.2.1948, ivi res.te Via S. Lorenzo n.214.

Detenuto dal 10.6.1983; (M.C.237/83; M.C.323/84); Scarcerato il 6.6.1989.

LIBERO - PRESENTE

40) BRULLO Vito di Giovanni, nato a Chiaramonte Gulfi il 12.1.1941; res. Via Corsica n.54-Francofonte (Siracusa).

Arrestato il 18.7.1983; lib. provvisoria 6.8.1983.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

41) BRUNO Francesco di Antonino, nato a Isola delle Femmine (PA) il 27.5.1951.

(O.C. 189/81; M.C.2/82; M.C.323/84); arrestato il 22.10.1990 in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

42) BRUSCA Bernardo fu Emanuele, nato a S. Giuseppe Jato il 9.9.1929.

Arrestato il 25.11.1985; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85); arr. osped. dal 22.2.1988; dal 24.11.1988 arr. dom. Contrada Feotto - S. Giuseppe Jato.

ARRESTI DOMICILIARI ASS. RINUNZIANTE

43) BRUSCA Giovanni di Bernardo, nato a S. Giuseppe Jato il 20.2.1957; ivi rs.te Via Falde n.70 (Contrada Feotto).

Arrestato il 29.9.1984; scarcerato l'8.3.1985.

LIBERO - ASSENTE

44) BUFFA Francesco di Giovanni, nato a Palermo il 2.1.1951.

Arrestato l'11.3.1987; (M.C.361/84); 11.4.1990 arresti domiciliari in Via I. Nievo n.4 Palermo.

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

45) BUFFA Vincenzo di Giovanni, nato a Palermo il 22.10.1938

Arrestato il 17.12.1985; (M.C.361/84); in atto detenuto a Termini Imerese.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE

46) BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938 Viale Croce Rossa n.206.

Arrestato il 3.5.1988 (M.C.323/84; M.C.58/85); arr. osped. dal 23.5.1988; arr. domic. dal 5.1.1989. Nuov. Det. dal 27.1.1990; arr. domic. dal 27.4.1990.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

47) CALAMIA Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 19.1.1929; dom. el. Via Portella della Ginestra n.25-PA.

Arrestato il 25.10.1984; agli arr. domic. il 10.6.1987; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

48) CALO' Giuseppe fu Leonardo, nato a Palermo il 30.9.1931.

Arrestato il 29.3.1985; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85, in atto detenuto c/o Ospedale Civico di Palermo.

DETENUTO OSPEDALE - RINUNZIANTE

49) CAMPANELLA Attilio fu F.sco Paolo, nato a Palermo il 6.7.1934; residente Via Fulvio Testi n.34 - Milano.

Arrestato il 31.5.1985; arr. domic. dal 6.8.1985; (M.C.409/84).

ARRESTI DOMICILIARI CONTUMACE





50) CAMPANELLA Calogero di Vincenzo, nato a Catania il 6.12.1952 ed ivi res.te in Via della Scogliera n.18. Arrestato il 24.7.1982; scarcerato il 18.12.1987.

LIBERO CONTUMACE

51) CAMPOREALE Antonio fu Antonino, nato a Palermo il 6.8.1920; ivi res.te Via Agnelli n.9. Arrestato il 29.9.1984; arr. domic. il 22.1.1985; lib. provvis. 28.10.1985. Detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

52) CANCELLIERE Domenico fu Nicola, nato a Palermo il 16.12.1959, dom.el. Via Cristoforo Colombo n.24 Palermo. Arrestato l'8.2.1983; arr. domic. dal 27.1.1987; scarcerato il 18.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

53) CANCELLIERE Leopoldo fu Nicola, nato a Palermo il 26.9.1958, ivi res.te in Via Colombo n.24. Arrestato l'8.2.1983; scarcerato il 20.12.1986.

LIBERO - CONTUMACE - PRESENTE

54) CANNIZZARO Francesco fu Sebastiano, nato a Catania il 24.4.1937 dom. c/o Pensione "Touring" Via Principe Amedeo n.2 Roma. Arrestato il 25.11.1983; scarcerato il 10.12.1988.

LIBERO - CONTUMACE

SECRET

55) CANNIZZARO Umberto fu Sebastiano, nato a Catania il 24.4.1937 dom. el. Residenza Candia-Via Candia n.135 Roma.

Arrestato il 25.11.1983; (O.C.1135/83; O.C.1169/83; M.C.323/84; arr. osped. dal 23.12.1988; scarcerato il 23.8.1989.

LIBERO - CONTUMACE

56) CAPIZZI Benedetto fu Gioacchino, nato a Palermo il 28.6.1944 ed ivi res.te (dom. el.) in Via Belmonte Chiavelli n.234 .

Detenuto dal 4.10.1984; agli arr. osped. il 16.12.1986; scarcerato il 29.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

57) CARUSO Vincenzo di Francesco Paolo, nato a Palermo il 22.4.1930; dom. el. Viale Regione Siciliana n.3965 angolo Via Belmonte Chiavelli.

Costitutosi il 12.3.1989; il 25.7.1990 agli arresti domiciliari; (O.C.276/83; O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.323/84.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE RINUNZIANTE

58) CASELLA Giuseppe fu Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942; ivi res.te in Via Tricomi n.4.

Arrestato il 12.7.1982; arr. domic. 24.7.1984; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE



59) CASTELLANA Giuseppe fu Enrico, nato a Palermo il 7.9.1922; ivi res.te Via Conte Federico Baglio S. Spirito n.68.

Arrestato il 25.10.1984; arr. domic. 31.1.1985; Scarcerato il 28.12.1985.

DECEDUTO IL 28.2.1990

60) CASTIGLIONE Francesco fu Giosue', nato a Bronte il 7.10.1934; res.te Via Marchese di Roccaforte n.18 Palermo.

Arrestato il 28.4.1984; arr. domic. 31.5.1984; in lib. provvis. 8.8.1984.

LIBERO - ASSENTE

61) CASTIGLIONE Girolamo fu Gaetano, nato a Palermo il 10.1.1954, ivi res.te (dom.el.) in Via Brancaccio n.2/m piano 5°.

Detenuto dal 3.3.1984; scarcerato il 10.4.1986; riarrestato il 9.4.1988 (M.C.48/87); scarcerato il 15.4.1989.

LIBERO - PRESENTE

62) CATALANO Onofrio di Antonino, nato a Ciminna l'1.1.1936. Latitante (M.C.164/84; M.C.323/84; M.C.1268/83 R.G. P.M. del 12.7.84).

LATITANTE - CONTUMACE



63) CHIANG Wing Keung, nato a Hong Kong l'1.12.1955.
Latitante (M.C.326/83).

LATITANTE - CONTUMACE

64) CHIARACANE Giuseppe fu Santo, nato a Misilmeri
l'1.5.1908; res.te Via Sperone n.2/0 - Palermo.
Arrestato in regime di arr. domic. il 25.10.1984.
Scarcerato l'8.11.1985.

DECEDUTO IL 6.11.1988

65) CHIARACANE Salvatore di Giuseppe, nato a Palermo il
7.8.1946, ivi res.te Via Sperone n.2/0.
Arrestato il 4.1.1984; agli arresti domiciliari dal
30.4.1984; riarrestato il 25.10.1984; arr. domic. dal
21.10.1985; Scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

66) CHIMERA Vittorio di Francesco, nato a Roma il 12.1.1941;
ivi res.te Via Dello Scalo S. Lorenzo n.61.
Arrestato il 25.11.1983; arresti domic. 15.12.1984.
Scarcerato il 24.5.1985.

LIBERO - CONTUMACE

67) CILLARI Antonino di Gaspare, nato a Palermo l'1.6.1948.
dom. el. Via Ercole Bernabei n.51 Palermo.
Detenuto dal 3.10.1984; M.C.323/84; O.C.237/84.
Scarcerato l'1.4.1989; .

LIBERO - ASSENTE



68) CILLARI Gioacchino di Gaspare, nato a Palermo il 26.4.1951.

Detenuto dal 3.10.1984; M.C.323/84; O.C.237/84; scarcerato il 18.3.1989; rimane detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

69) CIRIMINNA Salvatore fu Giovan Battista, nato a Palermo il 24.8.1918; residente Via Mazzini n. 20 - Camerano. Arrestato in regime di arr. domic. dal 29.9.1984. Scarcerato l'11.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

70) CIULLA Cesare di Pietro, nato a Palermo il 30.4.1955. Detenuto dal 28.10.1984; scarcerato il 18.12.1987. Latitante per altro.

LATITANTE PER ALTRO - CONTUMACE

71) CIULLA Giovanni di Pietro, nato a Palermo il 10.8.1958. Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

72) CIULLA Giuseppe di Pietro, nato a Palermo il 28.2.1937. Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84).

DECEDUTO IL 12.8.1990

~~959540~~

73) CIULLA Salvatore di Pietro, nato a Palermo il 21.2.1950.
Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 18.12.1987; in
atto detenuto per altro a Milano.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

74) CLEMENTE Antonino Maria di Filippo, nato a Palermo il
31.3.1955; dom. el. Via Messina Marine n.811/C.
Arrestato il 19.1.1985; lib. provvis. l'11.2.1985.

LIBERO - PRESENTE

75) COLIZZI Anna di Luigi, nata a Corsano (Lecce) il
5.6.1955; res.te Via F.lli Garrone n.73/9 Torino.
Arrestata il 22.3.1984; lib. provvis. il 28.4.1984.

LIBERO - CONTUMACE

76) CONDORELLI Domenico di Pasquale, nato a Catania il
7.11.1942; dom.el.in Gavorano Via Matteotti 12 (Grosseto)
Arrestato il 18.6.1982; scarcerato il 22.5.1985.
Nuovamente detenuto dal 22.11.1985; (M.C.315/85,
M.C.323/84); Scarcerato il 4.1.1989.

LIBERO - CONTUMACE

77) CONTORNO Antonino fu Vincenzo, nato a Palermo il
4.2.1915; res.te Via Cassia n.1856 - Roma; irreperibile;
arrestato in regime di arr. domic. l'11.10.1984;
Liberta' provvisoria il 27.11.1984.

LIBERO - CONTUMACE

78) COPPOLA Giacomo fu Salvatore, nato a Partinico il 5.8.1932, ivi residente in Via Emma n.123.
Arrestato il 29.9.1984; agli arr. domic. dal 14.4.1986.
Scarcerato l'8.5.1986.

LIBERO - ASSENTE

79) CORALLO Giovanni fu Giovan Battista, nato a Palermo il 18.8.1930; domic. el. Via G. Zappala' n.26 Palermo.
Arrestato il 29.9.1984; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

80) CORONA Orazio fu Pasquale, nato a Palermo il 9.4.1932, ivi residente in Via Carmelo Lazzaro n.17 piano 2° int.5.
Arrestato il 12.6.1984; arr. domic. 24.4.1986;
scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

81) COSTANTINO Antonino di Agostino, nato a Palermo il 5.1.1945; domic. el. Via Liberta' n.102 PA.
Arrestato l'1.6.1983; (M.C.237/83; M.C.323/84);
scarcerato il 31.5.1989 - nuovamente detenuto dal 2.4.1990 a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE



82) CRISTALDI Salvatore di Gaetano, nato a Catania il 28.5.1957.

Arrestato il 24.7.1982; scarcerato il 4.1.1989 -
domicil. el. Via Etnea n.60 Gravina di Catania; sogg.
obbl. dal 14.6.1990 in Catania Via Regina Bianca n.123.

LIBERO - CONTUMACE

83) CRISTALDI Venerando di Gaetano, nato a Catania il 16.11.1952 e res.te in Via Etnea n.60/P Gravina di Catania.

Detenuto dal 29.10.1982; agli arr. domic. il 14.5.1986;
nuovamente detenuto dal 13.6.1987; dal 12.9.1987 agli
arr. domic.; libero dal 16.2.1989; nuovamente agli arr.
domic. dall'11.8.1989; scarcerato il 7.9.1989.

LIBERO - CONTUMACE

84) CROCE Alfredo fu Vincenzo, nato a Palermo l'1.1.1946 ivi res.te in Via Corrado Barbagallo n.12.

Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 22.1.1985.

LIBERO - ASSENTE

85) CROCE Domenico fu Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936, ivi res.te (Dom.el.) in Via Conte Federico n.193/B.

Arrestato il 15.10.1984; scarcerato il 26.3.1986.

DECEDUTO il 9.9.1990

86) CROCE Giorgio fu Vincenzo, nato a Palermo il 3.11.1942,
ivi res.te in Via Conte Federico n.193/B.

Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 22.11.1985.

LIBERO - ASSENTE

87) CUCINA Luigi Antonio di Giuseppe, nato a Palermo il
18.1.1961; ivi res.te Via Tommaso Natale n.5.

Arrestato il 20.8.1984; in lib. provv. 19.9.1984.

LIBERO - CONTUMACE

88) CUCUZZA Salvatore di Pietro, nato a Palermo il
15.7.1947.

Arrestato il 19.9.1983; (O.C.170/82; M.C.343/82;
M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.58/85); in atto presso la
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

89) CUSIMANO Giovanni fu Cosimo, nato a Palermo il
26.5.1949.

Arrestato il 20.8.1984; (O.C.40/83; M.C.323/84); in atto
presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

90) CUSIMANO Pietro fu Giacomo, nato a Palermo l'8.8.1914;
ivi res.te Via Ciaculli n.175.

Arrestato in regime di arr. dom. il 2.11.1984.

Scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE



91) DAINOTTI Giuseppe fu Gaetano, nato a Palermo il 18.2.1950, ivi res.te (Dom.el.) in Via Altofonte n.97. Arrestato il 14.1.1983; scarcerato il 17.7.1985; riarrestato il 9.11.1985; scarcerato il 9.4.1986.

LIBERO - ASSENTE

92) D'AMICO Baldassare di Agostino, nato a Partinico il 2.8.1956, ivi res.te Via Geraci n.12. Arrestato il 10.2.1983; in lib. provv. il 22.2.1983.

LIBERO - ASSENTE

93) D'ANGELO Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ivi res.te (Dom.el.) in Via S.35 n.28. Arrestato l'1.6.1983; scarcerato il 10.4.1986.

LIBERO - ASSENTE

94) D'ANGELO Mario fu Vittorio, nato ad Alessandria d'Egitto il 18.2.1945; res.te in Via S.S. Apostoli n.15 - Frascati (Dom.el.) c/o Avv. Maria Causarano del foro di Roma. Arrestato il 18.11.1983; agli arr. dom. dal 24.12.1984; scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

95) D'ANGELO Salvatore di Giuseppe, nato a Palermo il 18.5.1938, ivi res.te Via Pecori Giraldi n.32.

Arrestato il 10.12.1985; (M.C.361/84) agli arr. dom. dal 10.11.1987.

Scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

96) DATTILO Sebastiano di Pietro, nato ad Alessandria d'Egitto il 25.6.1923; D.D. Via Fabio Gori n.89 - Ostia Antica.

Arrestato il 25.11.1983; scarcerato il 16.12.1987 .

LIBERO - ASSENTE

97) DAVI' Salvatore di Filippo, nato a Palermo il 3.1.1948. Detenuto dal 3.10.1984; scarcerato il 25.7.1986; in atto detenuto per altro presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNZIANTE

98) DE RIZ Pietro Luigi fu Luigi, nato a Polcenigo il 4.7.1938; res. (Dom.el) Via della Purificazione n.77 Roma.

Detenuto dal 25.11.1983; lib. provv. 27.11.1984; detenuto per altro a Paliano.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

99) DE SIMONE Antonino di Virgilio, nato a Termini Imerese il 26.10.1936, res.te in Via Dell'Orsa Maggiore n.122 Palermo.

Arrestato il 25.10.1984; arr. dom. dall'8.6.1987; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

100) DI CACCAMO Benedetto di Domenico, nato a Palermo il 22.2.1943; Dom. el. Largo VF 1 n.10 PA.

Arrestato il 20.4.1987; scarcerato il 16.12.1987; .

LIBERO - CONTUMACE

101) DI CARLO Andrea fu Salvatore, nato ad Altofonte il 10.7.1945.

Latitante (M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

102) DI CARLO Giulio fu Salvatore, nato ad Altofonte il 10.1.1935 e res.te a Palermo in Via Val Di Mazzara n.22.

Detenuto dal 29.9.1984; scarcerato il 24.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

103) DI FEDE Francesco di Lorenzo, nato a Palermo il 18.9.1946, ivi res.te Corso dei Mille n.1403.

Arrestato il 5.11.1984; scarcerato il 22.11.1985.

LIBERO - PRESENTE



104) DI FEDE Lorenzo di Francesco, nato a Palermo il 10.3.1925, ivi residente in Corso dei Mille - Roccella - Fondo Tasca n.5.

Arrestato il 21.2.1985; arr. dom. dal 23.4.1986; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

105) DI FRESCO Onofrio di Marcello, nato a Cefala' Diana il 24.11.1957.

Arrestato il 25.3.1985; (M.C.237/83; M.C.323/84); 11.8.1990 arr. dom. Via Giuseppe Li Bassi, 86 Palermo.

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

106) DI GAETANO Giovanni fu Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.1938; dom. el. Via Gaspare Mignosi n.61 Palermo.

Arrestato il 21.8.1985; (M.C.237/83; M.C.323/84); scarcerato il 21.8.1990; detenuto per altro a Trapani.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

107) DI GIACOMO Giovanni di Gaetano, nato a Palermo il 18.7.1954 ed ivi res.te in Via Corradino di Svevia n.21.

Arrestato il 14.1.1983; scarcerato il 3.3.1989.

LIBERO - ASSENTE

108) DI GIUSEPPE Pietro fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.11.1934, ivi res.te (Dom. El.) Via Palomes n.9.

Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 9.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

~~959548~~

109) DI GREGORIO Francesco di Gaetano, nato a Palermo il 9.10.1957, ivi res.te in Via Falsomiele n.63/D; arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 25.11.1985.

Detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - CONTUMACE

110) DI GREGORIO Gaetano fu Stefano, nato a Palermo l'1.12.1916; ivi res.te (Dom.El.) Via Falsomiele n.63/D. Arrestato in regime di arr. dom. il 25.10.1984; scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

111) DI GREGORIO Salvatore di Vito, nato a Catania il 7.3.1949; ivi res.te (Dom.El.) Via dei Sanguinelli n.29. Arrestato il 12.7.1983; lib. provv. 6.8.1983.

LIBERO - CONTUMACE

112) DI LEO Vincenzo di Rosalia, nato a Palermo l'1.5.1955. Arrestato il 29.11.1984; (O.C.278/84); in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

113) DI MARCO Salvatore di Vittorio, nato a Palermo il 19.7.1956 ed ivi rs.te in Via Pigafetta n.12. Arrestato il 6.1.1984; scarcerato il 12.1.1988.

ARRESTI DOM. PER ALTRO - ASSENTE RINUNZIANTE

Sy *ll*

114) DI PACE Giovanni di Luigi, nato a Palermo il 30.7.1931;
domiciliato in Contrada Pozzo Bollente - Vittoria.
Arrestato il 24.10.1984; arr. dom. 27.4.1985.
Scarcerato il 3.2.1986.

LIBERO - ASSENTE

115) DI PACE Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il
20.1.1942; ivi res.te Via Chiavelli Cortile Colnago n.6.
Arrestato il 23.12.1983; lib. provv. dal 23.5.1984

LIBERO - ASSENTE

116) DI PASQUALE Giovanni fu Luigi, nato a Palermo
1.1.1934, ivi res.te Via Sirio n.1, eletto dom. c/o
Avv. R. Russo; arrestato il 15.5.1985; arr. dom.
24.4.1986; in liberta' dal 4.10.1988.

LIBERO - PRESENTE

117) DI PIERI Pietro fu Angelo, nato a Palermo il 21.3.1926,
ivi res.te (Dom. El.) Via Buonriposo n.66.
Arrestato il 25.10.1984; arr. dom. 6.10.1987; scarcerato
il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

118) DI SALVO Nicola di Girolamo, nato a Palermo il 5.7.1938.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.59/82,
M.C.372/82, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

959550

119) DI TRAPANI Diego fu Nicola, nato a Palermo il 25.5.1936,
Contrada Cipollazza -Cinisi (Dom.el.) oppure Corso
Umberto n.70 Cinisi.

Arrestato il 29.9.84; Scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - ASSENTE

120) DI TRAPANI Giovan Battista fu Salvatore, nato a Palermo
il 27.3.1935; ivi res. Via Resuttana Colli 560 (dom.el.).
Arrestato l'8.2.1983; lib. provv. 17.2.1983. Riarrestato
il 29.9.84, lib. provv. 14.11.84. ?

LIBERO -ASSENTE

121) DURANTE Samuele fu Antonino, nato a Palermo il 5.7.1960,
residente in via La Somme n.5 Cagliari.

Detenuto dal 26.6.84, scarc. 20.7.84.

LIBERO - CONTUMACE

122) ENEA Antonio di Giovanni, nato a Palermo il 13.5.1935 ed
ivi domiciliato in via Dello Spirito Santo n.16 piano I
presso la sorella Enea Francesca.

Detenuto dal 3.10.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

123) ENNA Vittorio di Antonino, nato a Palermo il 26.6.1941
ivi res. Piazza Generale Cascino n.26.

Detenuto dal 25.10.84; agli arresti domiciliari dal
10.11.87; scarcerato il 22.1.90.

LIBERO - PRESENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



124) FAIA Salvatore fu Santo, nato a Palermo il 22.1.1951.
Dom.el. Corso del Mille n.893 PA.
Arrestato il 14.8.85; scarcerato il 17.12.88.

LIBERO - ASSENTE

125) FALDETTA Luigi di Vincenzo, nato a Casteltermini il
20.7.1938 residente a Palermo in via P. D'Asaro n.3
(Dom.el) c/o studio Avv. A. D'Arle.
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 16.11.85.

LIBERO - PRESENTE

126) FARAONE Nicola di Giuseppe, nato a Palermo il 30.6.1954;
Dom. el. Via Fratelli Garrone 73/Q Torino c/o Colizzi
Immacolata; Detenuto dal 7.2.84; Arr. Dom. 6.4.85;
(M.C.32/84; M.C.323/84).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

127) FASCELLA Antonino fu Antonino, nato a Palermo
l'8.9.1932, ivi res. via del Segugio 10.
Arrestato il 30.5.87; agli arresti domiciliari dal
10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

128) FASCELLA Francesco fu Antonino, nato a Palermo il
6.10.1938, ivi residente in via G. Campisi n.24.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 10.2.84; riarrestato
l'1.3.84, scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

~~959552~~

959552

129) FASCELLA Pietro fu Antonino, nato a Palermo il 10.4.1935
ed ivi residente in via dello Spinone n.1.
Detenuto dal 28.7.82; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

130) FAVUZZA Giovanni di Girolamo, nato a Palermo il 4.10.1930
ivi residente in Via Conte Federico-Fondo Inzerillo n.44.
Arrestato il 25.10.84; scarcerato il 22.11.85.

LIBERO - ASSENTE

131) FAZIO Ignazio di Salvatore nato a Palermo il 9.2.1957
ivi residente in Via Sperone n.2/E.
Arrestato il 24.5.83; arr. dom. dal 21.10.1985;
scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

132) FAZIO Salvatore di Giovan Battista, nato a Palermo il
4.7.1927, res.te in via dello Sperone n.2/E - Palermo.
Arrestato il 27.1.82; arr. osped. dal 18.12.86;
scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

133) FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940
ivi residente Via S. Cappello n.26 Palermo (Dom.el.).
Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 16.4.86.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

134) FEDERICO Giuseppe di Girolamo, nato a Palermo il 21.4.1934 ivi residente in Via S.41 n.6.

Arrestato l'1.6.83; agli arresti domiciliari dal 4.6.1983; scarc. il 28.12.85.

LIBERO - CONTUMACE

135) FERRERA Antonino di Salvatore, nato a Catania il 22.1.1950, domicilio eletto c/o Avvocato Valerio

Vianello con studio in via Tito Ombroni n.65 Roma,

arrestato il 25.11.83; scarc. 27.1.87.

LIBERO - PRESENTE

136) FERRERA Francesco di Salvatore, nato a Catania il

4.11.1935. Latitante (O.C. 1135/83, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

137) FICARRA Giuseppe fu Nicolò, nato a Palermo il 24.7.1921;

ivi res. Via Ammiraglio Persano n.4.

Arrestato il 29.9.84, arr. dom. dal 24.11.84, lib.

provv. 15.1.85.

LIBERO - ASSENTE

138) FIDANZATI Antonio fu Guglielmo, nato a Palermo il 5.5.1938.

Arrestato l'1.2.83, scarc. il 20.2.89. Dom. el. Via

Cardinale Lualdi n.24 Palermo. Riarrestato il 23.5.90 in

atto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

959554

139) FIDANZATI Gaetano fu Guglielmo, nato a Palermo il 6.9.1935, ivi dom.to Via S.Vincenzo dei Paoli 15 piano 6. Detenuto dall'8.8.82; scarco. il 26.1.87. LATITANTE (M.C.612/85 Trib.Lib. 10.02.88).

LATITANTE - CONTUMACE

140) FIDANZATI Giuseppe fu Guglielmo, nato a Palermo il 25.5.1940.

Arrestato il 9.1.84; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; O.C.6547/81), in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

-141) FIDANZATI Stefano fu Guglielmo, nato a Palermo il 23.9.1948 ivi re.te via Papa Gregorio Magno n.12.

Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84); agli arresti dom. il 2.5.89; nuovamente detenuto dal 26.1.90 in atto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

142) FILIPPONE Gaetano Umberto fu Salvatore, nato a Palermo il 24.9.1934, ivi residente Via Aurelio Drago n.3.

Arrestato il 29.9.84, scarco. 25.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



959555

143) FINAZZO Emanuele di Giuseppe, nato a Cinisi il 18.2.1936; ivi res. Via S. Badalamenti 90, oppure in Contrada Uliveto Case Vecchie n.4.

Arrestato il 27.11.83, arr.dom. 13.6.84; scarc. 27.5.85.

LIBERO - ASSENTE

144) FIORENZA Vincenzo di Cristofaro, nato a Palermo il 7.3.1924; ivi res. Via Eugenio l'Emiro n.24.

Arrestato il 24.10.84; scarc. 11.5.85. Riarrestato in regime di arr. dom. 9.11.85; (O.C.237/84; M.C.315/85).

Scarcerato il 23.3.89.

LIBERO - PRESENTE

145) GAETA Giuseppe di Santo, nato a Termini Imerese il 20.10.1935, ivi residente Via Vittorio Amedeo n.12.

Arrestato il 29.9.84; arr. dom. il 4.8.86; scarcerato l'8.1.88.

LIBERO - ASSENTE

146) GAGLIANO Luigi di Salvatore, nato a Catania il 16.8.1911; ivi res. Via Sergio Forte n.26.

Arrestato il 28.2.84; lib. provv. 2.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

~~959556~~

959556

147) GAMBINO Giacomo Giuseppe di Vincenzo, nato a Palermo il 21.5.1941 ed ivi residente in S. Minutilla n.13 Città Giardino.

Arrestato il 14.10.86; (M.C.323/84; O.C.237/84) agli arr. domiciliari dal 21.4.88; nuov. det. dal 27.1.90; arr. dom. dal 27.4.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

148) GAMBINO Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il 29.6.1933. Dom. el. Via G. Amato Polero n.11 Palermo. Detenuto dall'1.6.83; scarcerato il 16.1.90; in atto presso la Casa Circondariale di Spoleto per altro.


DET. PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

149) GAMMINO Gioacchino fu Giuseppe, nato a Desio il 23.12.1960; ivi residente in Via Garibaldi n.277. Arrestato il 24.10.84; agli arr. dom. dal 2.8.85; lib. provv. il 29.4.86.

LIBERO - CONTUMACE

150) GARIFFO Carmelo Salvatore Antonio di Leoluca, nato a Corleone l'11.8.1958 domiciliato in via Aspromonte n.51 piano 11 int.52 Palermo; dom. el. c/o Avv. ti M. Clementi e D. Canzoneri. Arrestato il 28.4.84; arr. dom. 8.6.87; scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - PRESENTE



151) GELARDI Mario fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.6.1923;
ivi res. (Dom.el.) Via della Resurrezione n.94.
Arrestato l'8.2.1983; scaric. 11.6.1983. Riarrestato il
29.9.84; agli arr. dom. dal 17.11.84; scarcerato il
29.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

152) GERACI Antonino detto Nenè fu Gregorio, nato a Partinico
il 2.1.1917, ivi residente (Dom.el.) in Via Pisa n.35.
Arrestato il 29.9.84; arr. dom. l'11.6.86; scarcerato il
17.12.88; nuovamente agli arr. dom. il 17.5.89;
scarcerato il 27.2.90.

LIBERO - CONTUMACE

153) GIACALONE Filippo fu Giuseppe, nato a Palermo il
24.7.1926.
Latitante (M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

154) GIULIANO Salvatore di Giuseppe, nato a San Vito dei
Normanni il 29.3.1945. Residente in Palermo in Via
Messina Marine n. 531 (Dom. el.).
Arrestato il 4.1.84; scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - ASSENTE

155) GIUSTOLISI Antonietta fu Giuseppe, nata a Catania il 28.5.1928; ivi residente Via Ferlito n.62 oppure in via San Francesco La Rena n.37/A - Villaggio Campo di Mare. Arrestata il 25.11.83; scarcerata il 14.8.85.

LIBERA - CONTUMACE

156) GRADO Gaetano fu Giovanni, nato a Palermo l'8.3.1943. Arrestato il 26.5.89 (M.C.44/84, M.C.323/84). In atto detenuto c/o Casa Circondariale di Vasto.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE-CONTUMACE

157) GRADO Giacomo fu Giovanni, nato a Palermo il 5.6.1952, ivi residente in Via I. Nievo n.14; elett. dom. presso l'Avv. Ernesto D'Angelo. Arrestato il 28.7.84; arr. dom. 4.11.85; lib. provv. 24.4.86.


LIBERO - CONTUMACE

158) GRADO Salvatore fu Giovanni, nato a Palermo il 2.1.1946. Arrestato il 26.5.89 (O.C.169/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.133/83, M.C.323/84) detenuto a Cagliari.

DETEN. PER ALTRO-ASSENTE-RINUNZIANTE CONTUMACE

159) GRADO Vincenzo fu Giovanni, nato a Palermo l'11.2.1941. Detenuto dal 7.8.82, (M.C.57/81; M.C.133/83; O.C.169/82; M.C.343/82, M.C.323/84), scarcerato l'1/8/89; sogg. obbligato a Besano (VA) Via XXIV Maggio n.12.

LIBERO - ASSENTE



160) GRAVIANO Benedetto fu Michele, nato a Palermo il
15.7.1958, ivi dom. via Conte Federico n.60/G.
Arrestato il 20.9.84; agli arr. domiciliari il
4.11.1988; scarcerato il 21.2.89.

LIBERO - ASSENTE

161) GRAVIANO Filippo fu Michele, nato a Palermo il
27.6.1961. D.D. in via Conte Federico n.60/G Palermo.
Arrestato il 21.8.85; arr. dom. dal 6.10.88; scarcerato
il 21.8.90.

LIBERO - ASSENTE

162) GRAVIANO Giuseppe fu Michele, nato a Palermo il
30.9.1963.
Latitante (M.C. 361/84).

LATITANTE - CONTUMACE

163) GRAZIANO Salvatore Giuseppe di Domenico, nato a Palermo
il 20.3.1950, ivi residente in via Sferracavallo n.46
c/o i genitori (Dom. el.).
Detenuto dal 28.2.83; scarcerato il 17.7.86.

LIBERO - CONTUMACE

164) GRAZIOLI Sergio di Guido, nato a Roma il 2.1.1941 ivi
elett. dom. in via Natale Del Grande n.12.. Arrestato
il 16.1.86; scarcerato il 14.7.90.

LIBERO - ASSENTE

~~959560~~

165) GRECO Francesco fu Giuseppe, nato a Palermo il 18.1.1921; ivi res. (Dom.el.) Via Siracusa n.14.
Arrestato il 25.10.84; agli arr. dom. 2.2.85; scarco: 1'8.11.85.

LIBERO - PRESENTE

166) GRECO Giovanni fu Salvatore, nato a Palermo l'1.1.1956.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.162/84, M.C.323/84). ???

LATITANTE - CONTUMACE

167) GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954
elett. dom. in Palermo Via Croce Verde n.461 presso la madre Castellana Rosaria Assunta.
Arrestato l'8.3.83; arr. dom. 24.12.83; scarco. 24.7.84; riarrestato il 29.9.84; scarco. 3.9.85. Riarr. in regime di arr. domic. il 12.11.85; scarcerato il 21.1.88.

LIBERO - ASSENTE

168) GRECO Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 18.1.1958, ivi elett. dom. in Via Croceverde Giardini n.451.
Arrestato il 9.7.86; arr. dom. dall'8.9.89 (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84).

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE





169) GRECO Giuseppe Giovanni fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952.

Latitante (M.C.274/81, O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.275/83, O.C.278/83, O.C.279/83, O.C.285/83, M.C.319/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, M.C.162/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85, M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

170) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922; res.(Dom.el) Via Buonarroti n.19 - Villabate (Palermo). Arrestato il 13.1.84; arr. dom. dal 26.7.84. Scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

171) GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 6.6.1938 Arrestato il 12.7.82; scarc. 31.5.83. Riarrestato il 12.4.84 (M.C.237/83, O.C.90/84, M.C.164/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.237/84, M.C.97/85), in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

172) GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.5.1924. Arrestato il 20.2.86; (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.319/83, M.C.373/83, M.C.372/83, M.C.111/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85); Detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

173) GRECO Nicolo' di Vincenzo, nato a Palermo il 2.1.1950.
Latitante (M.C.361/84).

LATITANTE - CONTUMACE

174) GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83,
M.C.319/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84,
M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85).

LATITANTE - CONTUMACE

175) GUTTADAURO Giuseppe fu Francesco, nato a bagheria il
18.8.1948.

Arrestato il 13.1.84; arr. dom. dal 9.7.84 in Aspra -
Via Fiume d'Italia n.5 (Dom. el.) oppure Via dei Cosmi
n. 15 Palermo. Scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - PRESENTE


176) IERNA Michele di Salvatore, nato a Catania il 2.5.1949,
(Dom. el.) Via Scaldara Cortile Todaro n.7 Catania.
Arrestato il 25.11.83; scarc. 13.8.85.

LIBERO - CONTUMACE

177) IERNA Salvatore di Michele, nato a Catania il 18.6.1929
ivi res. in Via Ferlito n.10. (Dom. el.) in Via S.
Giuseppe La Rena n.37/A Catania.

Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 6.9.88.

LIBERO - CONTUMACE



178) IGNOTO Francesco di Sebastiano, nato a Palermo
l'1.1.1949; ivi res. (Dom. eletti) Via Serradifalco 32
oppure c/o i genitori Corso dei Mille Croceverde-
Giardini n.1461.

Arrestato il 24.10.84; arresti domiciliari 19.7.85;
scarc. l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

179) INCHIAPPA Giovan Battista di Rosario, nato ad Altofonte
il 20.2.1951, ivi res.te (Dom. el.) Viale E n.2.

Detenuto dal 28.1.1982; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

180) INGRASSIA Ignazio di Andrea, nato a Monreale il
18.11.1950.

Latitante. (M.C.361/84).

LATITANTE - CONTUMACE

181) INSINNA Loreto fu Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno
il 5.8.1942 ivi residente in Via 4 Novembre n.3.

Arrestato il 5.4.84; lib. provv. il 24.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

182) LABRUZZO Mario fu Carmelo, nato a Palermo il 25.8.1928;
ivi residente (Dom. el.) Via Oreto Nuova 391.

Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 3.7.84; scarcerato
l'8.11.85.

LIBERO - PRESENTE

183) LA MANTIA Gaspare fu Matteo, nato a Palermo il 23.7.1922; ivi res. (Dom. el.) Vicolo Castellaccio 2. Arrestato in regime di arr. dom. il 25.10.84; scarcerato l'11.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

184) LA MANTIA Matteo di Gaspare, nato a Palermo il 22.7.1947; ivi res. (Dom. el.) Largo Giuliana n.2. Arrestato il 25.10.84; arresti domiciliari 26.4.85; scarcerato l'11.11.85.

LIBERO - ASSENTE

185) LA MANTIA Salvatore di Benedetto, nato a Palermo il 5.6.1932, ivi residente in Via Conte Federico n.212. Arrestato il 25.10.84; scarc. il 29.11.85.

LIBERO - PRESENTE

186) LA MOLINARA Guerino di Giuseppe, nato a Giulianova (TE) il 24.9.1934; ivi res. Via Trieste 120. Arrestato il 13.7.83; scarc. 20.7.85; riarrestato il 9.11.85; (M.C.315/85); in atto detenuto a Spoleto.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE

187) LA ROSA Angelo fu Filippo nato a Palermo il 18.6.1938; residente Via Frosinone 10 - Cisterna di Latina. Arrestato il 25.2.85; arresti dom.ri 3.5.85; scarcerato il 16.12.87,

LIBERO - ASSENTE

959565

~~SECRET~~

188) LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il
22.5.1957 ed ivi residente in Via Ciaculli n.251.

Arrestato il 18.1.83; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

189) LA ROSA Giovannifu Emanuele, nato a Palermo il
30.9.1937.

Arrestato il 24.12.83; lib. provv. 11.2.84; riarrestato
il 2.3.85; (M.C.76/85); arr. dom. 24.10.88; scarcerato
il 2.3.90.

Dom. el. Via Gibilrossa n.7/B Palermo.

LIBERO - ASSENTE

190) LAURICELLA Calogero di Antonino, nato a Cinisi il
10.3.1943.

Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84, M.C.1268/83 R.G. P.M.
del 12.7.84).

LATITANTE - CONTUMACE

191) LA VARDERA Pietro fu Pietro, nato a Palermo il
15.10.1933.

Detenuto dall'11.3.85; (M.C.76/85); scarcerato il
14.3.90; dom. el. Via S. 35 n,50 Palermo; detenuto per
altro presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

192) LEGGIO Francesco Paolo di Francesco, nato a Corleone il 28.8.1938 residente in Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana Medicina (Bologna).

Arrestato il 3.3.86; arresti domiciliari l'8.5.86; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

193) LEGGIO Giuseppe di Francesco, nato a Corleone il 3.1.1935. Res.te in Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana in Medicina (Bologna) in atto a Casteldaccia Via Costantino n.2.

Arrestato il 31.12.84; (M.C.361/84) agli arresti domiciliari dal 10.11.87. In libertà il 9.3.89.

IRREPERIBILE.

LIBERO - ASSENTE

194) LEGGIO Leoluca di Francesco, nato a Corleone il 15.2.1928. Res.te Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana - Medicina (Bologna).


Arrestato il 19.6.85; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

195) LEGGIO Luciano fu Francesco Paolo, nato a Corleone il 6.1.1925.

Detenuto dal 9.10.84; scarcerato il 16.12.1987; detenuto per altro a Nuoro.

DET. PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE



196) LEGGIO Salvatore di Francesco, nato a Corleone il 16.2.1932; res.te Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana - Medicina (Bologna).

Arrestato il 25.10.84; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

197) LICCIARDELLO Giuseppe di Giuseppe, nato a Catania l'1.7.1929; res. in Via Chiuzza n.13 Viagrande (CT).

Arrestato il 24.7.82; scarc. 22.9.83.

LIBERO - ASSENTE

198) LIPARI Giovanni fu Giuseppe, nato a Palermo il 23.11.1928 ivi res.te Via Molara n.158.

Arrestato il 29.9.84; arr. osped. 15.5.87, nuovamente detenuto dal 4.7.87; M.C.323/84) agli arresti ospedalieri dal 4.11.87; nuovamente detenuto dal 4.8.88; arr. osp. dal 14.12.88; agli arresti domiciliari dall'1.4.89.

ARRESTI DOMICILIARI - CONTUMACE - PRESENTE

199) LIPARI Giuseppe di Arturo, nato a Campofiorito il 14.4.1935 residente in Palermo Via Aquileia n.5. (Dom. el.) c/o studio Avv. S. Riela.

Arrestato il 27.11.83; scarcerato il 19.11.85.

LIBERO - PRESENTE

959568

200) LO CASCIO Gaspare di Giovanni, nato a Palermo il 12.11.1963, ivi residente in Via Belmonte Chiavelli n. 244.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

201) LO CASCIO Gaspare fu Giuseppe, nato a Palermo il 11.9.1942.

Arrestato il 7.6.87; (M.C.237/83; M.C.323/84); detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

202) LO CASCIO Giovanni fu Giuseppe, nato a Palermo il 25.8.1926; ivi res. Via del Segugio 10.

Arrestato il 12.7.82; arresti domiciliari 10.7.84; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - PRESENTE

203) LO CASCIO Giuseppe di Giovanni, nato a Palermo il 21.5.1960, ivi res. Via Belmonte Chiavelli n.16.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

204) LO CASCIO Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 4.8.1961, ivi res. Via del Segugio n.10 c/o i genitori. Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

205) LO IACONO Andrea fu Francesco, nato a Palermo il 7.7.1917; ivi res. (Dom. el.) Via Giorgio Arcoleo 12 c/o Barone Rosa. Arrestato il 29.9.84; arresti domiciliari 30.11.84; lib. provv. il 26.6.86.

LIBERO - PRESENTE

206) LO IACONO Antonino di Andrea, nato a Palermo il 14.10.1947. Arrestato il 7.3.85; (M.C.361/84) in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

207) LO IACONO Giovanni di Francesco, nato a Palermo il 26.7.1924, ivi res. Via Villa Sperlinga n.3 - Palazzo CEA. Arrestato il 29.9.84; arr. dom. il 26.6.86; scarcerato l'8.1.88.

LIBERO - PRESENTE

208) LO IACONO Pietro di Francesco, nato a Palermo il
19.8.1927.

Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82;
M.C.237/83; M.C.372/83; M.C.373/83; M.C.111/84;
M.C.323/84); in atto presso la casa Circondariale
di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

209) LOMBARDO Giovanni fu Rosario, nato a Palermo il
6.8.1938, res. Via Peschiera n.15 NERVIANO (MI).

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal
10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

210) LOMBARDO Sebastiano fu Salvatore, nato a Palermo il
12.2.1937, ivi res.te Corso dei Mille n.1060.


Arrestato il 29.9.84; agli arresti domiciliari dal
10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

211) LO MEO Costantino fu Rosolino, nato a Palermo il
28.10.1937, ivi res.te Via E. L'Emiro n.11.

Arrestato il 29.8.84; arr. dom. l'8.5.86; in libertà dal
4.10.88.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

212) LO PRESTI Salvatore fu Tommaso, nato a Palermo il 3.5.1943, ivi res. (Dom. el.) Via Ferdinando Firmaturi n.2/A (dom. el.).

Arrestato il 17.10.84; arr. dom. il 25.3.87; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

213) LO VERDE Giovanni fu Benedetto, nato a Palermo il 10.8.1939.

Arrestato il 18.4.83; scarc. 24.9.84; riarrestato il 29.9.1984; (M.C.323/84) scarcerato l'8.6.90; dom. el. Via G. Pagano 40 Palermo.

LIBERO - PRESENTE

214) LUCCHESI Antonino di Giovanni, nato a Palermo il 5.10.1950 ivi residente in Via Alcide De Gasperi n.189.

Arrestato il 26.4.84; lib. provv. 29.5.84; riarrestato il 19.6.87; agli arr. dom. il 3.2.89; in libertà dall'11.5.90.

LIBERO - PRESENTE

215) LUCCHESI Giuseppe di Giovanni, nato a Palermo il 2.9.1958.

Arrestato l'1.4.90 (M.C.237/83; M.C.323/84) in atto c/o la casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

216) LUPU Faro Maria di Vincenzo, nato a Cirisi il 14.8.1957
ivi residente in Via Imbriani 142.

Arrestato in Svizzera 7.9.84; estradato in Italia
7.9.84, per i soli reati di cui ai capi 13 e 22
dell'O.R.G. (M.C.164/84; M.C.323/84); agli arresti
ospedalieri dal 23.8.89; arresti domiciliari dal
14.7.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

217) LUPU Giuseppe di Vincenzo, nato a Palermo il 22.9.1943;
ivi res. Via L. Palomes n.10 (Dom. el.).

Arrestato il 12.7.82; lib. provv. 5.6.84; sogg. obbl. in
Via Fiume n.8 Cadeo.

LIBERO - CONTUMACE

218) MADONIA Francesco fu Antonino, nato a Palermo il
31.3.1924.

Detenuto dall'1.7.81; scarso il 13.11.82; riarrestato il
6.5.87; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85);
arr. ospedalieri dal 16.02.89; nuov. detenuto dal
26.5.89; agli arresti ospedalieri dal 31.7.89 in atto
detenuto per altro reparto detenuti Ospedale Civico
Palermo.

ARRESTI OSPED. DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

219) MADONIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 25.4.1954.

Detenuto dall'1.7.81; scarcerato 17.3.83; riarrestato il 6.5.87; (M.C.163/83; M.C.280/84; M.C.323/84) in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

220) MADONIA Salvatore Mario di Francesco, nato a Palermo il 16.8.1956.

Detenuto dal 22.4.82; scarc. il 17.3.83; nuovamente detenuto dal 6.10.84; scarcerato il 24.12.87; latitante (M.C.29/85 C. ASS.).

LATITANTE - CONTUMACE

221) MAGLIOZZO Tommaso fu Francesco, nato a Palermo il 1.5.1933. Dom. el. Via Olmo n.44/B Martellago Venezia. Arrestato il 29.9.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87. Scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

222) MAGLIOZZO Vittorio di Francesco, nato a Palermo il 2.7.1939 ivi residente in Corso Calatafimi 631. Arrestato il 23.10.1985; (M.C.323/84); arresti osp. dall'8.2.88; arr. dom. 4.11.88; scarcerato il 23.10.90.

LIBERO - PRESENTE

223) MANGANO Vittorio di Salvatore, nato a Palermo il 18.8.1940, ivi residente in Via Petralia Sottana n.23. Detenuto dal 30.9.1984 (M.C.323/84); arresti osp. dal 22.1.88; arresti dom. dal 5.1.89; nuov. det. dal 27.1.90; arr. dom. dal 27.4.90; in liberta' con obblighi dal 18.6.90.

LIBERO - PRESENTE

224) MANGIONE Antonino di Santi, nato a Palermo il 18.12.1955, ivi residente in Via G. Cirrincione n.61. Arrestato il 28.5.84; arr. dom. dal 21.10.88, scarcerato il 16.12.88.

LIBERO - PRESENTE

225) MANISCALCO Salvatore fu Francesco Paolo, nato a Palermo il 13.12.41. Latitante (O.C.285/83, O.C.288/83, M.C.33/84, M.C.71/84; M.C.76/84, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

226) MANNINO Angelo di Paolo, nato a Palermo il 22.5.1945, ivi residente in Via E. Tricomi n.6/b. Arrestato l'1.6.83; arr. dom. dal 20.5.86; (M.C.237/83; M.C.323/84); scarcerato il 23.3.89.

LIBERO - ASSENTE

227) MARCHESE Antonino di Vincenzo, nato a Palermo
il 11.3.1957.

Arrestato il 13.8.83; (O.C.170/82; M.C.343/82;
M.C.237/83; O.C.279/83; M.C.71/84; M.C.175/84;
M.C.42/85; M.C.323/84; M.C.163/84) in atto presso la
Casa Circondariale di Trapani.

DETENUTO - PRESENTE

228) MARCHESE Filippo di Gregorio, nato a Palermo
il 11.9.1938.

Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83,
M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, O.C.273-274-275-277-
278-279 -280 -281-282-283-284-285-289-290/83, M.C.33/84,
M.C.278/84, M.C.274/81, M.C.162/84, O.C.26/82,
M.C.77/82, M.C.319/83, M.C.323/84, M.C.418/84,
M.C.58/85, M.C.42/85, M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

229) MARCHESE Giuseppe di Vincenzo, nato a Palermo il
12.12.1963.

Detenuto dal 28.1.82; scarcerato il 4.3.80, in atto
detenuto per altro c/o Casa Circondariale di Trapani.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

230) MARCHESE Mario di Domenico, nato a Monreale il 01.01.39.

Arrestato il 29.4.89 (M.C.361/84) in atto detenuto c/o
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

231) MARCHESE Rosario di Salvatore, nato a Palermo il 4.3.1945.

Arrestato il 24.10.84; arresti dom. 28.10.85- Via V.53 (gia' Via Valenza) n.13 Palermo; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - ASSENTE

232) MARCHESE Salvino di Salvatore, nato a Palermo il 18.3.52; ivi residente in Via V.53 n.13.

Arrestato il 24.10.84; arresti dom. 28.10.85; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - ASSENTE

233) MARCHESE Santo di Domenico, nato a Monreale il 20.8.40, ivi residente in Via Valle del Fico n.41 Villaciambra Monreale.

LIBERO - ASSENTE

234) MARCHESE Vincenzo di Gregorio, nato a Palermo il 11.1.25, ivi residente in Via Galletti n.247.

Arrestato il 10.12.85; arr. dom. 22.5.86; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - CONTUMACE

235) MARCHESE Francesco fu Michele, nato a Palermo il 18.6.40.

Arrestato il 28.2.85; scarcerato il 17.12.88, latitante (M.C. 52/88 del 13.4.89).

LATITANTE - ASSENTE

Handwritten marks:
A large handwritten number '7' is written above a signature that appears to be 'M. G.' or similar. To the right of the signature, the word 'ill' is written vertically.

236) MARINO MANNOIA Francesco di Rosario, nato a Palermo il 5.3.51. Detenuto dal 22.1.85; (M.C.323/84); arresti domiciliari dal 19.3.90 El.Dom. c/o Dirigente Nucleo Centrale Anticrimine di Roma- Direzione Centrale Polizia Criminale Via dell'Arte n.91 Roma.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE RINUNZIANTE

237) MARSALONE Rocco di Giuseppe, nato a Palermo il 6.10.50, ivi residente in Via Villagrazia n.59.
Arrestato l'11.3.86; arresti dom. dal 6.6.89; scarcerato il 16.12.89.

LIBERO - PRESENTE

238) MARSALONE Salvatore Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo l'1.1.53, ivi El.Dom. in Via Villagrazia n.59/4.
Arrestato il 17.2.84; scarcerato l'11.9.84; nuov. det. dal 25.10.84; arresti dom. dal 9.8.89; scarcerato l'1.6.90.

LIBERO - PRESENTE

239) MARTELLO Biagio di Giuseppe, nato a Palermo il 14.8.38. Detenuto dal 6.10.84; scarcerato il 14.1.88; dom. el. c/o Pensione Giulia Ustica.

LIBERO - CONTUMACE

240) MARTELLO Mario di Giuseppe, nato a Palermo il 12.2.46,
ivi residente Via Delle Canarie n.16.
Arrestato il 29.9.84; Arr.dom. dal 25.5.86.
Scarcerato il 14.1.88.

LIBERO - ASSENTE

241) MARTELLO Ugo di Giuseppe, nato a Ustica il 24.2.40 el.
dom. in Via delle Canarie n.16 Palermo oppure in Via
Nino Bixio n.37 Milano.
Detenuto dal 6.10.82; scarcerato il 25.3.87.

LIBERO - ASSENTE

242) MASSA Giuseppe di Gerarda, nato a Battipaglia il 5.3.51,
Arrestato il 13.7.83; lib. provv. 27.9.83.
Domicilio eletto in Roma - Via Palestro n.87; detenuto
per altro a Sala Consilina.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNZIANTE

243) MATRANGA Giovanni di Demetrio, nato a Piana Degli
Albanesi il 23.9.45, residente Via Comacchio n.3 Milano
(Dom.El.). Arrestato il 23.10.82; arresti dom. 5.3.85;
scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

244) MATRANGA Giovanni fu Saverio, nato a Piana Degli
Albanesi l'1.2.53, el. dom. Via Volontari del Sangue 46
Palermo. Arrestato il 24.10.83; scarcerato il 12.12.88.

LIBERO - ASSENTE



245) MAUGERI Nicolo' di Giovanni, nato a Catania il 5.11.45,
Arrestato il 27.5.83; scarcerato il 19.11.88. Dom.El.
Via Federico del Pino n.12 CT.

LIBERO - ASSENTE

246) MELI Giacomo fu Marco, nato a Palermo il 30.4.57, ivi
residente in Via del Bassotto n.1 scala D, piano 1°
Palermo.
Arrestato il 9.1.82; lib. provv. 25.1.82.

LIBERO - CONTUMACE

247) MESSINA Eduardo fu Girolamo, nato a Palermo il 15.3.20,
ivi residente Via Falsomiele n.83/A.
Arrestato il 25.10.84; arr. dom. 10.1.85; scarcerato il
16.12.87.

LIBERO - CONTUMACE

248) MESSINA Pietro di Salvatore, nato a Palermo il 27.4.50,
residente Via Boccaccio n.11 - S. Colombano al Lambro -
Milano.
Arrestato il 20.8.84; lib. provv. 19.9.84; detenuto per
altro Casa Reclusione di Opera (MI)

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

249) MIGLIARA Carmela di Salvatore, nata a Joppolo Giancaxio
il 9.3.44; residente a Caltanissetta in Via Don Minzoni
n.168.

LIBERO - CONTUMACE

250) MILANO Nicolo' di Nunzio, nato a Palermo il 25.11.27,
ivi residente in Via F. Lucchini n.10 (Dom.El.).
Arrestato l'8.11.84; arr. dom. 25.3.86. (M.C.323/84);
nuov. detenuto dal 27.1.90; arresti dom. dall'11.4.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

251) MILANO Nunzio di Nicolo', nato a Palermo il 26.8.49, ivi
residente in Via Pietro D'Asaro n.3.
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

252) MILANO Salvatore di Nicolo', nato a Palermo il 13.11.53,
ivi elet. dom. in Via F. Letteri n.6.
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

253) MINARDO Giovanni di Ignazio, nato a Palermo il 19.4.56,
ivi residente in Corso dei Mille n.893 (Dom.El.).
Detenuto dal 3.3.84; scarcerato il 10.4.86.

LIBERO - PRESENTE

254) MINEO Settimo di Giovanni, nato a Palermo il 28.11.38,
ivi residente in Via Giovanni Di Cristina n.6 c/o studio
Avv. C. Cordaro (Dom.El.).
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - PRESENTE

255) MISTRETTA Filippo di Francesco, nato a Palermo il 30.6.44, dom.to in Via delle Cliniche n.15 elett. dom. c/o Avv.ti S. Gallina Montana e G. Zarcone. Arrestato il 25.10.84; Arr. osp. 8.8.86; arr. dom. 9.9.86; in liberta' dal 2.12.89.

LIBERO - PRESENTE

256) MISTRETTA Rosario di Francesco, nato a Palermo il 23.10.47, ivi res.te C.so Tukory n.8 (Dom.El.). Arrestato il 13.4.84; arr. dom. 27.6.87; in liberta' dal 5.4.88.

LIBERO - PRESENTE

257) MONDINO Michele fu Giovanni, nato a Palermo l'1.1.44. Detenuto dall'8.10.84; scarcerato il 16.12.87; detenuto per altro a Favignana.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

258) MONTALTO Giuseppe di Salvatore, nato a Villabate l'11.1.59. Latitante (M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

259) MONTALTO Salvatore di Francesco, nato a Villabate il 3.4.36. Arrestato il 7.11.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.58/85) dal 26.1.89 agli arr. osp.; ospedale civico di Palermo rep. Medicina Generale.

ARRESTI OSPEDALIERI - ASSENTE RINUNZIANTE

260) MOTISI Ignazio di Giuseppe, nato a Palermo il 1.1.34 ed
ivi residente in Via Delle Azzorre n.4.

LIBERO - ASSENTE

261) MURABITO Concetto di Isidoro, nato a Catania il 14.9.55;
residente in Via Vittorio M. Butera n.5 Roma.
Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 4.12.84.

LIBERO - ASSENTE

262) MUTOLO Gaspare di Vito, nato a Palermo il 5.2.40 ,
dom.to in Via Torre Marina n.32 Gavorrano (GR)
Arrestato il 18.6.82; scarcerato il 6.9.88.


LIBERO - CONTUMACE

263) MUTOLO Giovanni di Vito, nato a Palermo il 17.3.48 ivi
residente in Viale della Resurrezione n.39 c/o Arduino
Marcello.
Arrestato il 13.7.83; arr. dom. 16.5.84; riarr. il
25.3.87; arr. dom. 30.3.87. (M.C.326/83, M.C.323/84).

ARRESTI DOMICILIARI CONTUMACE

264) NANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il
4.11.35, ivi residente in Via E. Ravenna n.54 (Dom.El.).
Arrestato il 12.7.82; scarcerato il 28.4.84; riarr. il
25.10.84; arr. dom. il 14.5.86; scarcerato il 27.5.86.

LIBERO - PRESENTE



959583

959583

265) NANIA Filippo di Francesco, nato a Partinico il 2.6.28,
ivi domiciliato in Via Liberta' n.26 (Dom.El.).
Arrestato il 9.4.84; scarcerato il 29.4.86.

LIBERO - ASSENTE

266) NAPOLI Stefano fu Giuseppe, nato a Palermo il 30.3.33,
ivi residente Via Salvatore Cappello n.26.
Arrestato il 10.2.83; lib. provv. 23.5.83; riarrest.
l'1.3.84; lib. provv. il 18.7.84.

LIBERO - ASSENTE

267) Vincenzo fu Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.04, ivi
res.te Via Pesca n.28. Arrestato il 29.9.84 ed in pari
data agli arr. domic.; scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

268) OLIVERI Giovanni fu Domenico, nato a Villafrati il
21.3.45, dom.to in Via Giafar nn.191-193 Palermo.
Arrestato il 24.10.85; agli arr. osp. dall'1.2.89; agli
arr. dom. dal 23.3.89; in liberta' dal 14.7.90.

LIBERO - PRESENTE

269) PACE Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 24.12.31,
ivi residente in Via Ciaculli n.407/A c/o il suocero La
Rosa Giuseppe.
Arrestato il 2.3.85; arr. dom. l'11.12.85; scarcerato il
2.5.89 (M.C.76/85).

LIBERO - PRESENTE

270) PACE Stefano di Francesco, nato a Palermo il 16.7.37,
ivi residente in Fondo Pecoraro n.24.
Arrestato il 12.7.82; scarcerato il 24.12.82; riarrest.
il 29.9.84; scarcerato il 28.12.87.

LIBERO - PRESENTE

271) PACE Vincenzo Rosolino di Francesco, nato a Palermo il
15.7.35, ivi residente in Via Falsomiele n.84.
Arrestato il 12.7.82; scarcerato il 24.12.82; riarrest.
il 29.9.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

272) PALAZZOLO Paolo di Francesco Paolo, nato a Cinisi il
29.11.37.
Latitante (M.C.253/83).

LATITANTE - CONTUMACE

273) PALAZZOLO Saverio fu Francesco Paolo, nato a Cinisi il
27.1.48, residente in Via Dante Alighieri n.5 Torretta.
Arrestato il 27.11.83; arr. dom. 18.5.84; scarcerato
il 1.4.85.

LIBERO - CONTUMACE

274) PALMOS Fotios di Epaminondas, nato a Soartohori Lefkada
(Grecia) il 22.9.43.
Latitante (M.C.389/83).

LATITANTE - CONTUMACE



275) PATRICOLA Stefano fu Francesco, nato a Palermo il
18.1.54.

Latitante (M.C.237/83; M.C.273/83, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

276) PEDONE Michelangelo fu Salvatore, nato a Palermo il
20.2.44. Detenuto dal 28.2.83, scarcerato il 18.12.87;
Dom. El. Via Fattori n.14 Palermo.

LIBERO - ASSENTE

277) PERINA Giovanni fu Alvise, nato a Castel d'Azzano (VE)
1.1.7.45.

Arrestato il 28.5.84; scarcerato il 18.12.87; detenuto
per altro presso la Casa Circondariale di Pescara.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

278) PILO Giovanni di Giuseppe, nato a Palermo l'11.3.37, ivi
residente Viale Italia n.35.

Arrestato il 29.9.84; arr. osp. 7.8.86; arr. dom.
24.9.86; scarcerato il 31.12.87.

LIBERO - CONTUMACE

279) PIPITONE Angelo Antonino di Antonino, nato a Carini il
30.8.43 ivi dom.to in c.da Dominici.

Arrestato l'11.4.87; (O.C.253/83; M.C.323/84); arr. osp.
dal 10.3.89; arr. dom. dal 10.8.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

280) PIPITONE G. Battista di Antonino, nato a Carini il 24.7.49, ivi residente in Via del Cinghiale n.2.
Arrestato il 27.4.84; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - ASSENTE

281) PIPITONE Vincenzo di Antonino, nato a Torretta il 5.2.56 residente in Carini Contrada Giummarro S.S. 113 km.28,500.
Arrestato il 17.6.84; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 18.12.87.


LIBERO - ASSENTE

282) PRESTIFILIPPO Giovanni fu Francesco, nato a Palermo il 28.5.21, ivi residente in Via Croce Verde Giardini n.447.
Arrestato il 2.2.86; arr. dom. 16.3.87; (M.C.323/84; M.C.361/84; M.C.79/85).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

283) PRESTIFILIPPO Giovanni fu Girolamo, nato a Palermo il 29.3.1927. Arrestato il 18.3.86; scarcerato il 16.12.87, Dom.El. Piazzetta Cinà n.1 Pa.

LIBERO - ASSENTE



284) PRESTIFILIPPO Girolamo di Giovanni, nato a Palermo il 4.5.59, ivi residente P.tta Cina' n.1 in fondo alla Via Giardina a Croce Verde (dom.el.).

Arrestato il 25.10.84; scarcerato il 5.4.85; riarrest. il 9.11.85; arr. dom. il 29.8.87; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - PRESENTE

285) PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco di Giovanni, nato a Palermo il 9.12.1956. Arrestato il 2.2.86; scarcerato 9.10.90 Via Croce Verde Ciaculli 447 Palermo (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84 e M.C.79/85).

LIBERO - ASSENTE

286) PRESTIFILIPPO Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.50.

Arrestato il 18.1.84; liber. provv. 10.2.84; arrest. il 18.6.89 (M.C.361/84); dal 25.7.90 arr. dom. Corso dei Mille n.1507 (Croceverde).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

287) PRESTIFILIPPO Salvatore fu Francesco, nato a Palermo l'8.4.33.

Arrestato il 18.6.89 (M.C.361/84) in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

288) PROCIDA Salvatore di Giorlando, nato a Palermo il 7.3.45.
Arrestato il 7.2.84; (M.C.32/84; M.C. 323/84); arr. dom.
dal 24.2.90 in Via Del Pascolo n.50 Nichelino (TO).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

289) PROFETA Salvatore fu Vincenzo, nato a Palermo il 4.9.45,
residente in Via Guadagna Vicolo Buonafede n.6-PA.
Scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - ASSENTE

290) PROVENZANO Bernardo fu Angelo, nato a Corleone il
31.1.33.

Latitante (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83;
O.C.253/83; M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85;
M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

291) PROVENZANO Salvatore fu Angelo, nato a Corleone il
16.3.1941. Arrestato il 25.12.83; scarcerato il
30.12.87; Dom.El. Cortile Colletti n.2 Corleone.

LIBERO - ASSENTE

292) PULLARA' Giovan Battista fu Santo, nato a S. Giuseppe
Jato il 21.7.43.

Detenuto dal 28.7.82 (O.C.170/82; M.C.343/82;
M.C.273/83; O.C.286/83; M.C.323/84) in atto presso la
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE



293) PULLARA' Ignazio di Santo, nato a S: Giuseppe Jato il
13.4.1946.

Latitante (M.C.274/81; O.C.170/82; M.C.343/82;
M.C.237/83; M.C.162/84, M.C.323/84; M.C.418/84;
M.C.58/85).

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

294) RACCUGLIA Cosmo di Pietro, nato a Palermo l'8.5.1928
residente in Ficarazzi Via Europa n. 9.

Arrestato il 4.1.84; arr. osped. 10.9.86; (O.C. 284/83;
O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.71/84; M.C. 278/84; M.C.
323/84); arrest. domic. 30.3.1990.

DECEDUTO il 29.9.1990

295) RANCADORE Giuseppe di Domenico, nato a Trabia
il 11.9.1925, ivi residente Contrada Salina di S.
Onofrio.

Arrestato il 28.5.85; Arr.Dom. 29.11.85; Scarcerato il
16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

296) RANDAZZO Giuseppe fu Vincenzo, nato a Carini il
19.11.1930; dom. el. in Via Don Luigi Sturzo s. n.
Carini.

Arrestato il 20.8.81; lib.provv. 5.11.81; riarr. il
27.11.83; arr. dom. 4.4.84; scarcerato il 28.3.85.

LIBERO - CONTUMACE

297) RANDAZZO Salvatore fu Salvatore, nato a Palermo il 13.4.1930, ivi residente Via Amm. Rizzo n.59.
Arrestato il 29.8.84; arr. dom. il 6.5.86; in liberta' dal 5.10.88.

LIBERO - ASSENTE

298) RANDAZZO Vincenzo Vito di Antonino, nato a Cinisi l'8.3.1939 - Via Salvo Giuliano n.4. Milano.

LIBERO - CONTUMACE

299) RAPISARDA Giovanni fu Alfio, nato a Catania il 22.1.1940.
Arrestato il 10.11.83; (O.C. 1135/83; O.C. 1169/83), dal 15.4.89 agli arresti dom. via Valle Allegra n.40 Gravina di Catania.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

300) RICCOBONO Rosario fu Lorenzo, nato a Palermo il 10.2.1929.

Latitante (O.C. 170/82; M.C. 343/82, M.C. 237/83, O.C. 40/83, M.C. 319/83, M.C. 323/84, M.C. 418/84, M.C. 58/85).

LATITANTE - CONTUMACE

301) RIELA Saverio fu Salvatore, nato a Catania il 23.5.1913; ivi residente via Policastro 53/A.
Arrestato l'1.12.83; arr. dom. il 20.9.84, scarcer. l'11.2.85.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials



302) RIINA Giacomo fu Salvatore, nato a Corleone il 10.11.1908 residente in Budrio (Bo) via Bondioli n. 5. Arrestato il 25.10.84; arr. dom. 12.12.85; scarcerato il 15.1.88.

LIBERO - ASSENTE

303) RIINA Salvatore fu Giovanni, nato a Corleone il 16.11.1930.

Latitante (O.C. 170/82, M.C. 343/82, M.C. 237/83; M.C. 319/83, M.C.323/84, M.C. 418/84, M.C. 58/85, M.C. 97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

304) RIZZA Salvatore di Angelo, nato a Caltanissetta il 4.9.1932; ivi residente in Via Chiarosi 12. Arrestato il 28.2.84; lib. provv. 19.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

305) RIZZUTO Salvatore di Salvatore, nato a Montelepre il 18.9.1936, res.te in Palermo via Liberta' 108 (dom.el.). Arrestato il 9.10.84; scarcerato il 9.4.86. Latitante.

LATITANTE -ASSENTE

306) ROMANO Pietro di Luigi, nato a Palermo il 12.11.1919; ivi residence via Fichidindia n. 53. Arrestato il 24.10.84; agli arresti domiciliari 10.1.85; scarcerato l'8.11.85.

LIBERO -CONTUMACE

307) ROTOLO Antonino di Giuseppe, nato a Palermo il 3.1.1946.
Arrestato il 29.3.85; (M.C. 323/84); arr. dom. dal
23.11.88 - Viale Michelangelo n.450 - Via Ur 1 n. 7
Palermo; 1.9.89 arr. osped.; dal 10.7.90 arresti
domiciliari.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

308) ROTOLO Salvatore di Damiano, nato a Palermo l'8.10.1956.
Arrestato il 3.4.83; (M.C. 237/83; M.C. 372/83; O.C.
274/83; O.C. 279/83; O.C. 281/83; O.C. 282/83; O.C.
283/83; O.C. 284/83; O.C. 285/83; O.C. 273/83; O.C.
289/83; M.C. 71/84; M. C. 323/84; M.C. 23/85; M.C.
58/85; M.C. 69/85) in atto presso la casa Circondariale
di Palermo.


DETENUTO - PRESENTE

309) SALAMONE Antonio fu Francesco, nato a S. Giuseppe Jato
il 12.2.1918.
Detenuto dal 5.10.84; (M.C. 323/84) arr. dom. dal
23.12.88; dd. Via Raffaello Sanzio n. 9 Pa.
Revoca arresti dom. il 30.1.89. - Latitante.

LATITANTE - CONTUMACE

310) SALERNO Luigi di Giuseppe, nato a Palermo il 7.2.1947,
ivi residente via Giacomo Alagna n. 67.
Arrestato il 3.5.85; arr. dom. 8.6.87. Scarcerato il
16.12.87.

LIBERO - PRESENTE





311) SALVO Ignazio fu Luigi, nato a Salemi il 27.5.1931.
Arrestato il 12.11.84; arr. dom. 28.10.1985 p.zza
Vittorio Veneto n.3 -Palermo. (M.C. 390/84) in liberta'
dal 30.10.89.

LIBERO - CONTUMACE

312) SANTAPAOLA Benedetto di Vincenzo, nato a Catania il
4.6.1938.
Latitante (M.C. 388/82, M.C. 319/83, M.C. 378/82, O.C.
195/82).

LATITANTE - CONTUMACE

313) SAVOCA Carmelo di Giuseppe, nato a Catania il
13.12.1943;ivi residente Via Marchese di Casalotto n.14.
Detenuto dal 25.11.83; scarcerato il 5.1.85.

LIBERO - ASSENTE

314) SAVOCA Giuseppe di Gaetano, nato a Lampedusa il 10.9.1934
Arrestato il 20.9.84; (O.C. 288/83; M.C. 33/84; M.C.
58/85; M.C. 323/84); arr. osped. dal 14.12.88; 10.8.90
arresti domiciliari in Via Messina Marine 600 Palermo.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

315) SAVOCA Salvatore fu Francesco, nato a Palermo il
16.11.1934; ivi res. Via Fondo Tinnirello n. 7 (dom el.).
Arrestato il 12.7.82; agli arr. dom. 10.1.85; scarcerato
il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

316) SAVOCA Vincenzo di Luigi, nato a Palermo il 20.5.1931.
Arrestato il 6.7.84; scarcerato il 27.9.84, dom. elet.
Via XII Gennaio 1/G Palermo.


LIBERO -CONTUMACE

317) SCADUTO Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il
29.3.1948. Dom. elet. Via N. Garzilli n. 28 Palermo.
Arrestato il 29.9.84; arr. dom. il 21.1.88; scarcerato
il 29.9.88.

LIBERO - ASSENTE

318) SCAGLIONE Salvatore fu Alfio, neo a Palermo il 6.4.1940.
Latitante (M.C. 323/84, M.C. 58/85, M.C. 97/85).

LATITANTE - CONTUMACE



319) SCAVONE Gaetano di Giuseppe, nato a Palermo il 10.9.1930; ivi residente Via Messina Marine n. 321 I piano.

Arrestato il 29.9.84; agli arr. dom. 18.1.85; riarr. il 18.4.86; arr. dom. 7.6.86; scarcerato il 14.1.88, riarrestato il 2.3.88 (M.C. 61/88 Corte Ass.); ?arr. dom. il 23.3.88; scarcerato il 22.1.90.

LIBERO - ASSENTE

320) SCIARABBA Calcedonio fu Giusto, nato a Misilmeri il 8.7.1914; residente Via Lancia di Brolo 98 - Palermo (dom elet.).

Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 10.1.85; scarcerato il 16.12.1987.

DECEDUTO IL 14.8.1990

321) SCIARABBA GIUSTO fu Giuseppe, nato a Palermo il 16.12.1932, dom.to in Via Grasso n.6. Borgo San Dalmazzo.

LIBERO - ASSENTE

322) SCRIMA Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27.8.1942.

Arrestato il 14.10.88 (M.C. 323/84) in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Sulmona.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

323) SENAPA Pietro di Carmelo, nato a Palermo il 17.10.1949.
Arrestato il 20.12.83; (M.C. 237/83; M.C. 372/83; O.C.
274/83; O.C. 279/83; O.C. 280/83; O.C. 283/83; O.C.
285/83; O.C. 286/83; O.C. 290/83; M.C. 278/84; M.C.
323/84); in atto detenuto c/o Casa Circondariale di
Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

324) SERRA Carlo di Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il
4.1.1936; res.te Via Tuscolana 1064 - Roma (dom.el.).
Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 13.8.85. Nuovamente
detenuto dal 22.11.85; scarcerato il 20.5.87; riarr. il
18.12.87; scarcerato il 4.1.89.

LIBERO - ASSENTE

325) SINAGRA Antonio di Salvatore, nato a Palermo il
31.7.1959.
Detenuto dal 16.1.84; (O.C. 275/83; O.C. 284/83; O.C.
285/83; O.C. 288/83; O.C. 289/83; M.C. 33/84; M.C.
71/84; M.C. 278/84; M.C. 302/84; M.C. 323/84; M.C.
27/85; M.C. 69/85), in atto detenuto c/o la casa
Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

326) SINAGRA Francesco Paolo di Antonino, nato a Palermo il
6.9.1938 ivi residente in via Giacomo Alagna n. 14.
Arrestato l'8.11.84; scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

327) SINAGRA Vincenzo di Salvatore, nato a Palermo il
14.11.1952.

Detenuto dal 9.6.83; (M.C. 237/83; M.C. 272/83; M.C.
372/83; O.C. 274/83; O.C. 275/83; O.C. 277/83; O.C.
279/83; O.C. 281/83; O.C. 282/83; O.C. 283/83; O.C.
284/83; O.C. 285/83; O.C. 289/83; M.C. M.C.33/84; M.C.
71/84; M.C. 227/84; M.C. 278/84; M.C. 323/84; M.C.
42/85) in atto detenuto c/o Casa Circondariale di
Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

328) SINAGRA Vincenzo di Antonino, nato a Palermo l'1.1.1956.

Detenuto dal 3.2.84; (O.C. 272/83; O.C. 279/83; O.C.
285/83; O.C. 284/83; O.C. 283/83; O.C. 274/83; O.C.
288/83; O.C. 289/83; M.C. 71/84; M.C. 278/84;
M.C.323/84; M.C. 42/85) in atto detenuto c/o la Casa di
Reclusione di Paliano.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE

329) SORCE Vincenzo fu Biagio, nato a Palermo il 14.10.1928.

Arrestato il 25.7.89 (M.C. 323/84) in atto detenuto c/o
la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

330) SORESI Giuseppe fu Natale, nato a Borgetto l'11.11.1935,

ivi residente in Via Rubino n. 33 (dom. ele.).

LIBERO - ASSENTE

331) SORESI Natale di Giuseppe, nato a Borgetto il 20.1.1959, ivi residente in via Rubino n. 33 (dom. elet.)

Arrestato il 9.4.84; scarcerato il 29.7.86.

LIBERO - PRESENTE

332) SPADARO Antonino di Tommaso, nato a Palermo il 12.11.1960, e ivi residente in Via Lincoln n. 19 eletto dom. c/o Avv. Catouigno.

Detenuto dal 16.1.84; arr. dom. 28.10.1985; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

333) SPADARO Francesco di Giuseppe, nato a Palermo il 7.12.1958.


Detenuto dal 28.7.82; (O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 323/84; M.C. 278/84; O.C. 286/83; O.C. 280/83; O.C. 290/83; M.C. 33/84; O.C. 288/83) in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

334) SPADARO Francesco di Tommaso, nato a Palermo il 16.10.1962.

Arrestato il 16.11.85; scarcerato il 16.12.1987 rimane per altro detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

~~SECRET~~

959599

335) SPADARO Giuseppe fu Antonino, nato a Palermo il 18.3.1929, e ivi residente in Via Notarbartolo n. 26. Arrestato il 30.3.84; scaric. il 16.4.84. Nuovamente detenuto dal 29.9.84; agli arresti domic. dal 21.10.1985; scarcerato il 15.1.88.

LIBERO - PRESENTE

336) SPADARO Tommaso di Antonino, nato a Palermo il 20.8.1937. Arrestato il 20.6.83; (O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C.373/83; M.C. 319/83; M.C. 323/84) in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

337) SPADARO Vincenzo fu Antonino, nato a Palermo il 2.1.1925. Arrestato il 4.5.88 (O.C. 170/82; M.C. 343/82, M.C. 237/83, M.C. 278/84; M.C. 323/84). In atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

338) SPINA Giuseppe di Raffaele, nato a Palermo il 7.11.1957, e ivi residente in Via Lancia di Brolo n.85 Palermo. Detenuto dal 25.10.84; arr. ospedalieri dal 10.6.88; scarcerato il 10.2.89; detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

339) SPINA Raffaele di Calogero, nato a Palermo il 19.9.1923;
e ivi residente in Via Lancia di Brolo n. 85 (dom. el.).
Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 10.12.84;
scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

340) SPINONI Giuseppe fu Antonino, nato a Borgo S. Giacomo il
18.6.1937, domiciliato in Via Roma n. 14 - Comun Nuovo
(Bergamo) domicilio eletto c/o lo studio dell'avv.
Giovanni Natoli - Palermo.
Arrestato il 12.12.82; in liberta' provv. dal 20.9.83.

LIBERO - CONTUMACE

341) SPITALIERI Rosario fu Salvatore, nato a Palermo il
22.11.1952. Latitante (O.C. 169/82; M.C. 237/83; M.C.
164/84; M.C. 323/84; M.C. 343/82).

LATITANTE - CONTUMANCE

342) TAGLIAVIA Pietro di Gioacchino, nato a Palermo il
3.1.1925 e ivi residente in Via Pigafetta n. 33.
Arrestato il 4.1.84; arr. domic. dal 21.10.1985;
scarcerato l'8.1.88.

LIBERO - PRESENTE

343) TAORMINA Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il
21.7.1961 e ivi residente Vicolo schifaudo n. 10.
Arrestato il 2.6.83; scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - PRESENTE

344) TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924;
ivi residente via Pacinotti n. 34.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti ospedalieri il
24.11.84; arresti domiciliari 5.12.84; libertà
provvisoria il 28.10.86.

LIBERO - CONTUMACE

345) TERESI Carlo fu Giovanni, nato a Palermo il 3.1.1925 ed
ivi residente in via Brasca n.6/b (dom.el.) Palermo.

Arrestato il 25.10.84; arresti domiciliari dal 21.10.85;
scarcerato il 16.12.87.

DECEDUTO IL 18.2.1990

346) TERESI Francesco di Giovan Battista, nato a Palermo il
14.10.1930 ed ivi residente in via Maestri del Lavoro
n.50 (dom.el.).

Arrestato il 24.10.84; scarcerato il 25.11.85.

LIBERO - PRESENTE

347) TERESI Giovanni fu Giovanni, nato a Palermo il 20.7.1932
ed ivi domiciliato in via Villagrazia n.189.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari il
21.5.85; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - ASSENTE

348) THEODORU Cristos di Vasilios, nato a Marfovunion di
Kardits il 21.3.1938. Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

349) TINNIRELLO Antonino di Lorenzo, nato a Palermo il 25.12.1961 ed ivi residente in via S. Cappello n.26 (dom.el.)

LIBERO - ASSENTE

350) TINNIRELLO Benedetto di Antonino, nato a Palermo il 5.1.1926 ed ivi residente in via Funaioli n.11.
Arrestato il 2.9.82; agli arresti domiciliari 12.4.85; (O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 373/83; M.C. 323/84); scarcerato il 10.2.89; nuovamente agli arresti domiciliari dal 9.8.89; scarcerato il 30.8.89.


LIBERO - CONTUMACE - PRESENTE

351) TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.
Latitante (M.C. 237/83; M.C. 281/83; M.C. 71/84; M.C. 109/84; M.C. 175/84; M.C. 323/84).

LIBERO - CONTUMACE

352) TINNIRELLO Giuseppe fu Antonino, nato a Palermo il 6.6.1936 ed ivi residente in via Fichidindia n. 45.
Arrestato il 12.7.82; scarcerato l'8.2.83. Nuovamente detenuto dal 29.9.84; arresti domiciliari 24.4.86; scarcerato il 25.7.86.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

353) TINNIRELLO Lorenzo fu Antonino, nato a Palermo il 6.12.1938 ed ivi residente in via S. Cappello n.26 scala A.

Arrestato il 25.7.84; scarcerato il 10.10.90.

LIBERO - PRESENTE

354) TINNIRELLO Vincenzo fu Giuseppe, nato a Palermo il 1.10.1951 ed ivi domiciliato in via L.Einaudi n.61 c/o Anzalone.

Arrestato il 13.1.1984; scarcerato il 28.4.84; riarrestato il 9.11.85; arresti domiciliari il 25.6.86; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

355) TORRISI Orazio di Emilio, nato a Catania il 30.11.1952 ed ivi residente in via Monza n.7.

Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 11.2.85; riarrestato il 9.11.85; scarcerato il 16.11.85; detenuto per altro in semilibertà a Bronte.

DET. PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

356) TOTTA Gennaro di Giuseppe, nato a Milano il 30.8.1942; ivi residente Via San Paolino n. 16.; dom. elett. c/o avv. A. Brighina via Marconi n. 10 Varese.

Arrestato il 28.7.82; in libertà provv. dal 22.2.83.

357) TRAPANI Nicolò di Sebastiano, nato a Palermo il 27.3.1935, residente in Via Damiano Chiesa n.2. Catania (dom. el.).

Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 25.7.86.

LIBERO - ASSENTE

358) ULIZZI Giuseppe fu Antonino nato a Palermo l'11.3.1914; domiciliato in Via Saliceto n.6 piano 2° - Bologna.

Arrestato in regime di arresti domiciliari il 29.9.84; scarcerato l' 8.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

359) URSO Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 20.5.1959 e ivi residente in Via Agnetta n.133.

Arrestato il 25.3.85; dal 2.5.89 agli arresti dom.; in liberta' dal 9.2.90.

LIBERO - PRESENTE

360) VARA Ciro fu Giovanni, nato a Valledlunga Pratameno il 5.7.1949 e ivi residente in Via Nazionale n.26.


Arrestato il 19.3.1984; in liberta' provv. 19.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

361) VARRICA Carmelo di Vincenzo nato a Messina il 21.5.1953.

Libero domicilio eletto in Milano - Via Washington n. 94 - presso la madre Norella Giovanna.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

362) VARRICA Franco di Vincenzo, nato a Pagliara il 13.12.1957; domiciliato in Via Washington n. 94 - Milano.

Arrestato il 29.5.84; agli arresti dom. 10.1.85; scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

363) VASSALLO Andrea Salvatore di Giovanni, nato a Altofonte il 26.1.1932 res.te in Via Liberta' n.116 - Palermo.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti dom. dal 21.10.85; scarcerato il 12.11.85.

LIBERO - ASSENTE

364) VERNENGO Antonino fu Cosimo, nato a Palermo il 4.2.1937 e ivi residente in Piazza Ponte Ammiraglio n.6.

Arrestato il 22.9.83; scarcerato il 10.7.89.

LIBERO - PRESENTE

365) VERNENGO Cosimo di Giuseppe, nato a Palermo il 3.12.1956 e ivi res.te in Via Barone Scala n.23.

Arrestato il 25.3.85; agli arresti domiciliari il 16.6.89; nuovamente detenuto dal 26.10.89 (ord.25.10.89 n. 3/88); scarcerato il 25.3.90.

LIBERO - ASSENTE

366) VERNENGO Giuseppe fu Cosimo, nato a Palermo il 5.1.1935 e ivi residente in Via Ponte Ammiraglio n.7.

Arrestato il 6.5.80; scarcerato l'8.5.80; riarrestato il 27.6.84; arr. ospedallieri 29.7.86; scarcerato l'8.1.88.

LIBERO - ASSENTE

367) VERNENGO Giuseppe fu Giovanni, nato a Palermo il 29.11.1940, ivi residente Via Volontari Italiani del Sangue 29 - Pa.

Detenuto dal 22.2.83; arr. osped. 26.2.87; (O.C. 59/82; M.C. 372/82; M.C. 323/84) scarcerato il 6.4.89.

LIBERO - ASSENTE

368) VERNENGO Luigi di Giuseppe, nato a Palermo il 24.7.1958, eletto domicilio in Via Ponte Ammiraglio n.7.

Arrestato il 24.10.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

369) VERNENGO Pietro fu Cosimo, nato a Palermo l'8.1.1943.

Arrestato il 29.6.86; (O.C. 59/82; O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 373/83; M.C. 372/83; O.C. 279/83; M.C. 111/84; M.C. 418/84; M.C. 58/85; M.C. 323/84; M.C. 319/83; M.C. 372/82).

Dal 21.12.88 arr. osped.; in atto detenuto per altro c/o reparto detenuto Ospedives Palermo.

ARRESTI OSPED. DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

959607

059605

370) VERNENGO Ruggero fu Giovanni, nato a Palermo il 11.9.1955
e ivi eletto dom. in Via del Visone n.12.
Detenuto dal 28.7.82; scarcerato il 5.9.1990.

LIBERO - ASSENTE

371) VESSICHELLI Antonio fu Gaetano, nato a Pago Veiano il
9.7.1942; domiciliato in Corso Savona n.132 - frazione
Banducchi - Moncalieri.
Arrestato il 7.2.84; agli arresti dom. 13.6.84; (M.C.
32/84; M.C. 323/84).

ARRESTI DOMICILIARI CONTUMACE

372) VIOLA Giuseppe di Leonardo, nato a Partinico il
26.8.1945; ivi residente in Via Alighieri n.22. (dom.
elet.).
Arrestato il 10.2.83; lib. provv. 23.5.83.

LIBERO - CONTUMACE

373) VITALE Gregorio di Mario, nato a Palermo il 6.3.1949.
Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

374) VITALE Paolo di Francesco, nato a Palermo il 26.9.1937;
ivi residente in Via Emanuele Viola n.2.
Arrestato il 16.12.81; lib. provv. 12.2.1982.

LIBERO - CONTUMACE

375) VITRANO Arturo fu Francesco, nato a Palermo il
27.4.1930.

Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

376) ZANCA Carmelo fu Pietro, nato a Palermo il 21.6.1933.
Latitante (M.C. 237/83; M.C. 323/84; O.C. 170/82; M.C.
343/82; M.C. 111/84; M.C. 372/83; M.C. 373/83; M.C.
319/83).

LATITANTE - CONTUMACE

377) ZANCA Emanuele di Damiano, nato a Palermo l'1.8.1948 e
ivi residente in Corso dei Mille n.919/N.


LIBERO - CONTUMACE

378) ZANCA Giovanni di Cosimo, nato a Palermo il 31.1.1941 e
ivi residente in Via S. 35 n. 30.
Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 17.5.89.

LIBERO - ASSENTE

379) ZANCA Giovanni fu Pietro, nato a Palermo il 24.9.1939 e
ivi eletto domicilio in Via Alberto Mario n.34.
Detenuto dall' 1.6.83; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE



380) ZANCA Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il 14.11.1940 e ivi residente in Via Federico Ferrari Orsi n.90.

Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 5.6.89.

LIBERO - ASSENTE

381) ZANCA Onofrio fu Pietro, nato a Palermo il 12.12.1942 e ivi residente in Via dell'Orsa Minore n. 59.

Arrestato il 15.9.84; agli arr. dom. il 10.11.88; scarcerato il 16.1.90.

LIBERO - PRESENTE

382) ZANCA Pietro fu Pietro, nato a Palermo il 23.1.1931 e ivi residente Corso dei Mille n. 362. (dom.elett.).

Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 10.4.86.

LIBERO - PRESENTE

383) ZANCA Pietro di Cosimo, nato a Palermo il 24.9.1938 e ivi residente in Via Brancaccio n. 67.

Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 10.5.84; riarrestato il 5.6.84; scarcerato il 10.4.86.

LIBERO - ASSENTE

384) ZANCA Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 30.9.1947 e ivi residente in Via Serraglio Vecchio n. 28.

Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 24.4.86; scarcerato il 16.12.1987

LIBERO - CONTUMACE

385) ZARCONE Giovanni fu Giosue', nato a Palermo il
18.10.1936, residente in Pieve Emanuele Via
Zandonai n.12/2.

Arrestato il 17.2.84; scarcerato il 18.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE


386) ZERBETTO Alessandro fu Antonio, nato a Padova il
18.7.1950, ivi domiciliato Riviera San Benedetto n.51
c/o Sieva Beatrice (dom. el.). detenuto dall'11.8.82;
arr. dom. 7.12,83; scarc. 23.4.85.

LIBERO - CONTUMACE

387) ZITO Benedetto di Salvatore, nato a Torretta il
29.7.1951.

Arrestato il 16.3.89 (M.C. 164/84; M.C. 323/84) in atto
detenuto a Palermo.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the bottom right corner of the page.

Appellanti Greco Michele e Marchese Filippo nonché il P.M. ed il P.G. avverso la Sentenza della Corte di Assise di Palermo del 17.11.1984 (procedimento riunito n.51/85).

Appellanti il P.M., Martello Ugo e Randazzo Vincenzo Vito avverso la Sentenza della Corte di Assise di Palermo del 25.3.1987 (procedimento riunito n.43/87).

Appellanti, altresì, il P.M. ed il P.G. nonché tutti gli altri imputati (ivi compresi Greco Michele e Marchese Filippo), come meglio appresso specificato e per i reati di cui all'elenco che segue, avverso la Sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16.12.1987 con la quale:

1) ABBATE Giovanni

E' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 e per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Appellante imputato, P.M., P.G..

2) ABBATE Mario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

3) ABBENANTE Michele

E' stato condannato per tutti i reati ascrittigli (capi 17, 40, 42, 43 della rubrica) unificati per continuazione, alla pena di anni 10 e 50 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.M., P.G.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

4) ADELFINO Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere (Art.90) per i reati di cui ai capi 13 e 22 (Sentenza Tribunale di Palermo del 25/2/85 irrevocabile il 13/3/87).

E' stato assolto per il reato di cui al capo 89 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

5) ADELFINO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere (art. 90) sentenza del Tribunale di Palermo del 25/02/85 irrevocabile il 13/03/87 per i reati di cui ai capi 13 e 22.

E' stato assolto per insufficienza di prove dal reato di

cui al capo 89.

Appellante imputato, P.M., P.G..

6) ADELFINO Mario

E' stato assolto per i reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove e per i reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

7) ADELFINO Salvatore

E' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 e 89.

Appellante imputato, P.M., P.G..


8) AGATE Mariano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 22 e 180 milioni di multa, alla interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiatione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

9) ALAIMO Rosolino

E' stato assolto dal reato di cui al capo 428 per insufficienza di prove.



Appellante imputato, P.G.

10) ALBERTI Gerlando nato a Palermo il 18.9.1927.

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, esclusa l'aggravante di cui all'art.416 comma 3 C.P., alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere (Art. 90) per i reati di cui ai capi 13 e 22 (Sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12/2/85).

E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

11) ALBERTI Gerlando Jr. nato a Palermo il 18.10.1947.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 15 e 30 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

959616

12) ALFANO Paolo Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati fra loro per continuazione; (nel capo 22 assorbito il capo 45); 275, 280, 281, 284, 285, 367, 368 unificati per continuazione al capo 10; 394 e 395 unificati al capo 22, alla pena di anni 17 e 120 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto per i reati di cui ai capi 372 e 373 per insufficienza di prove e per i reati di cui ai capi 303 e 304 per non aver commesso il fatto.


Appellante imputato, P.G..

13) ALIOTO Gioacchino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344, 345 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e 3 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto per i reati di cui ai capi 1, 10, 369 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

14) ALTADONNA Francesco Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 383, 450 unificati per continuazione, alla pena di anni 4 di reclusione e 4 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Condonati anni 2 di reclusione e 4 milioni di multa.

Appellante imputato, P.G..

15) AMATO Federico

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 11 (648 C.P.), e 420 unificati per continuazione, alla pena di anni 4 di reclusione e 4 milioni di multa, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Condonati anni 2 di reclusione e 4 milioni di multa.

Appellante imputato, P.G.

16) ANSELMO Vincenzo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 38, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e L.30 milioni di multa.

Appellante imputato, P.M., P.G..

17) ARCOLEO Vincenzo

959618

E' stato assolto per i reati di cui ai capi 1 e 10 per
insufficienza di prove

Appellante imputato, P.M., P.G..

18) ARGANO Filippo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10
unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di
reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e legale durante l'espiazione della pena,
all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di
un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta'
vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G.

19) ARGANO Gaspare

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10
unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di
reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e'
stata disposta a pena espiata l'assegnazione ad una casa
di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di
sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non
inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22, da 150



a 152, da 188 a 191 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

20) BADALAMENTI Emanuele Vito

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G.

21) BAGARELLA Calogero

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

22) BAGARELLA Leoluca Biagio

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, alla
pena di anni 6 di reclusione, interdizione perpetua dai
pubblici uffici e legale durante l'espiazione della
pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la
durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della
libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 10, 13 e 22
per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M. P.G..

23) BALDI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere (art.90) per i reati di cui ai capi 13 e 22 (Sentenza Corte Appello Firenze del 7/5/86 irrevocabile il 5/4/87).

Appellante imputato, P.G..


24) BATTAGLIA Antonino

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10, per insufficienza di prove e per i reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

25) BATTAGLIA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e dai reati di cui agli artt. 648 ed 81 cpv C.P. cosi' modificato il capo 313 ed unificato al capo 10, alla pena di anni 6 di reclusione e 2 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, alla assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della



liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13,22,46 per
insufficienza di prove e per reati di cui ai capi 314,
315, 316 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

26) BELLIA Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 20, alla
pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 25 milioni di
multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la
durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata ,
la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un
tempo non inferiore ad 1 anno.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 9 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

27) BIONDO Salvatore

E' stato condannato per il reato di cui al capo 134,
alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

28) BISCONTI Antonino

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

959622

30) BISCONTI Ludovico

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art.18 L.646/82, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..


30) BISCONTI Pietro

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

31) BONANNO Armando

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 (in esso assorbito il capo 5), 10 unificati per continuazione e 406 unificato al capo 10, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta'

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.M., P.G..

32) BONANNO Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

33) BONANNO Luca

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

34) BONICA Marcello

E' stato condannato per il reato di cui al capo 20, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 25 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 9 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..


35) BONO Alfredo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

36) BONO Giuseppe Primo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art.75 comma 3 L. 685/75) e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 23 di reclusione e 200 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, alla assegnazione ad

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Appellante imputato, P.G..

37) BONURA Francesco

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad un casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Appellante imputato, P.M., P.G..

38) BRAZZO' Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 10 (art.648 C.P.) alla pena di anni 2 di reclusione e 6 milioni di multa. Pena interamente condonata.
Appellante imputato.

39) BRONZINI Alessandro Umberto

E' stato condannato per il reato di cui al capo 22, alla pena di anni 8 di reclusione e 12 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura

di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo 13 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

40) BRULLO Vito

E' stato condannato per il reato di cui al capo 427, alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.


Appellante imputato.

41) BRUNO Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, da 131 a 133 unificati al capo 10, con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 25 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, la assegnazione ad un casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 2 di reclusione e L. 4 milioni di multa.

Appellante imputato, P.M., P.G..



42) BRUSCA Bernardo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art.75 comma 3 L.685/75) e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 23 di reclusione e 200 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai i reati di cui ai capi 153, 154, 155, 218, 219, per non aver commesso il fatto e dai restanti reati ascrittigli capi 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 262, 263, 264, 265, 266, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

43) BRUSCA Giovanni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, e 10 per insufficienza di prove e dei reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

44) BUFFA Francesco


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

45) BUFFA Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e da 101 a 105 unificati al capo 10, alla pena di anni 15 di reclusione e 1 milione di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

959629

46) BUSCEMI Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M. , P.G..

47) CALAMIA Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

48) CALO' Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art.75 comma 3 L. 685/75) e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 23 di reclusione e 200 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura

959630

di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 153, 154, 155, 218, 219, per non aver commesso il fatto e dai restanti reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

49) CAMPANELLA Attilio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione e 18 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

50) CAMPANELLA Calogero

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..



959631

51) CAMPOREALE Antonio

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

52) CANCELLIERE Domenico

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 132, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

53) CANCELLIERE Leopoldo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

54) CANNIZZARO Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (in esso assorbito il capo 17) e 22 (in esso assorbiti i capi 40 e 51) unificati fra loro per continuazione, 9 (esclusa l'aggravante di aver

costituito l'associazione) unificato al capo 10 per continuazione, 20 unificato per continuazione al capo 22, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..


55) CANNIZZARO Umberto

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, 9 (esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione) unificato per continuazione al capo 10, 20 unificato per continuazione al capo 22, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

56) CAPIZZI Benedetto

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici



uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere (art. 90) per i reati di cui ai capi 13 e 22 sentenza del Tribunale di Palermo 25/2/85 (irrevocabile il 13/3/87).

E' stato assolto dal reato di cui al capo 89 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

57) CARUSO Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 365 e 366 unificati per continuazione al capo 10, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

58) CASELLA Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1 modificato negli artt. 648, 81 cpv. C.P., alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e L. 3 milioni di multa

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 10, 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

59) CASTELLANA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e L. 10 milione di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

DECEDUTO

60) CASTIGLIONE Francesco


E' stato condannato per il reato di cui al capo 10 (art. 648 C.P.) alla pena di anni 2 di reclusione e 6 milioni di multa.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

61) CASTIGLIONE Girolamo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344, e



345 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

62) CATALANO Onofrio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

63) CHIANG WING keung

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 17 e 40 unificati ai reati di cui agli artt.71 e 74 L.685/75 Sentenza Corte Appello di Roma del 04/10/86 irrevocabile il 29/09/87, unificati per continuazione, alla pena di anni 2 di reclusione e L.10 milioni di multa.

Appellante imputato, P.G..

959636

64) CHIARACANE Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

DECEDUTO

65) CHIARACANE Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati fra loro per continuazione, 406 unificato per continuazione al capo 10, con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ed e' stata disposta a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno.

Condonati anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato.


66) CHIMERA Vittorio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 387, 452, 453 unificati per continuazione, alla pena di anni 2 e 6 mesi di reclusione e 5 milioni di multa.

Condonati anni 2 di reclusione e 1.400.000 di multa.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 44 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

959637

67) CILLARI Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, nonche' per i reati di cui ai capi 22 e 37 unificati per continuazione ai reati di cui agli artt. 71 e 74 L.685/75 per i quali e' stato giudicato con Sentenza del Tribunale di Palermo del 25/02/85 irrevocabile il 13/03/87, alla pena di anni 8 di reclusione e L.3 milioni di multa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed dalla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 (art.90) Sentenza Tribunale Palermo 25/02/85 irrevocabile il 13/03/87.

Appellante imputato, P.M., P.G..

68) CILLARI Gioacchino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, nonche' per i reati di cui ai capi 22, 33, e 37 unificati ai reati di cui agli artt.71 e 74 L. 685/75 per i quali e' stato giudicato con Sentenza del Tribunale di Palermo 25/02/85 irrevocabile il 13/03/87, alla pena di anni 8 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante

l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 (art.90) Sentenza Tribunale di Palermo 25/02/85 irrevocabile il 13/03/87.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 39 per insufficienza prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

69) CIRIMINNA Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 (escluse le aggravanti di cui agli artt.416 comma 3^ C. P. e 416 bis comma 2^ C.P.) unificati per continuazione; alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante Imputato, P.G..

70) CIULLA Cesare

E' stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 13 e 22 (Art.90) Sentenza Corte di Appello di Milano del 01/02/85 irrevocabile il 22/01/86

[Handwritten signature and initials]

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

71) CIULLA Giovanni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P. G..

72) CIULLA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e 13, alla pena di anni 13 di reclusione e L. 50 milioni di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 22 (art.90) Sentenza Corte di Appello di Milano del 01/02/85 irrevocabile il 22/01/86.

Appellante imputato, P.M., P.G..

DECEDUTO

73) CIULLA Salvatore

E' stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 13 e 22 (art.90) Sentenza Corte Appello di Milano del 01/02/85 irrevocabile il 22/01/86.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

74) CLEMENTE Antonino Maria

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 401 esclusa l'aggravante 61 n.2 c.p., perche' estinto per amnistia.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 416 per insufficienza di prove.

Appellante imputato.

75) COLIZZI Anna

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 440 perche' estinto per amnistia.

Appellante imputato.

76) CONDORELLI Domenico

E' stato condannati per i reati di cui ai capi 1, 13 e 22 unificati gli ultimi due per continuazione ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, alla pena di anni 15 di reclusione e L. 50 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed aalla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

C. S. M.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

77) CONTORNO Antonino

E' stato condannato per il reato di cui al capo 13 (artt. 648 ed 81 C.P.), alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione di e 2 milioni di multa.

Condonati anni 2 di reclusione e 2 milioni di multa.

E' stato dichiarato doversi procedere per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 1963 (Art. 90) (Sentenza Corte Assise Appello di Catanzaro del 28/12/1973 irrevocabile il 12/05/1975). E' stato assolto dal reato di cui al capo 1, commesso dal 63 in poi, e dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

78) COPPOLA Giacomo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

79) CORALLO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 4 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per

anni 5, ed e' stata disposta a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad anni 1.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

80) CORONA Orazio

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

81) COSTANTINO Antonino

E' stato condannato per i capi di cui 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta'vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui 1 e 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

82) CRISTALDI Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione ed in essi rispettivamente assorbiti i capi 17 e 40, alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa, all'interdizione

ca *M*

perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta', vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dal reato di cui al capo 1 per insufficienza di prove e dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

83) CRISTALDI Venerando

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 18 L. 646/82, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

84) CROCE Alfredo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

85) CROCE Domenico

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di

reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, alla assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

DECEDUTO il 9.9.90.

86) CROCE Giorgio

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

87) CUCINA Luigi Antonio


E' stato condannato per il reato di cui al capo 431, alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

88) CUCUZZA Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e da 101 a 105 unificati per continuazione al capo 10, alla pena di anni 18 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di



sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

89) CUSIMANO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 16 di reclusione e L. 90 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

90) CUSIMANO Pietro

E' stato assolto per i reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

91) DAINOTTI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 10 di reclusione e 50 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la

espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore di tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

92) D'AMICO Baldassare

E' stato condannato per il reato di cui al capo 11, gia' modificato nel reato di cui all'art. 648 C.P., con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 2 milioni di multa e con il beneficio della sospensione condizionale della pena per anni cinque.

Appellante imputato.


93) D'ANGELO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 101 a 105 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

94) D'ANGELO Mario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 44 e 49 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione e 18 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato.

95) D'ANGELO Salvatore

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato. P.M., P.G..

96) DATTILO Sebastiano

E' stato condannato per il reato di cui al capo 20, unificato per continuazione ai reati di cui alla Sentenza Corte di Appello Reggio Calabria 30/05/86 irrevocabile il 15/05/87, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e L. 2 milioni di multa.

Appellante imputato, P.G..

97) DAVI' Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e'

stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 1, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Appellante imputato, P.G..

98) DE RIZ Pietro Luigi

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 20 e 52 unificati per continuazione ai resti di cui agli artt. 71 e 74 L. 685/75, Sentenza Corte Appello Roma del 04/10/86 irrevocabile il 29/09/87; alla pena di anni 10 di reclusione e 3 milioni di multa.

Appellante imputato, P.G..

99) DE SIMONE Antonino

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

100) DI CACCAMO Benedetto

E' stato condannato per il reato di cui all'art. 378 ultimo comma C.P. cosi' modificati i capi 1 e 10, alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

101) DI CARLO Andrea

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

102) DI CARLO Giulio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' sta disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 1 e la misure di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

103) DI FEDE Francesco

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

appellante imputato, P.G..

104) DI FEDE Lorenzo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

105) DI FRESCO Onofrio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.


Appellante imputato, P.M., P.G..

106) DI GAETANO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

959651

insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

107) DI GIACOMO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione (escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3^o C.P. e 416 bis comma 2 C.P.) 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art.75 comma 3^o L. 685/75 e 22 unificati per continuazione e in quest'ultimo assorbito il capo 37, alla pena di anni 16 di reclusione e lire 90 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 1, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.
Appellante imputato, P.G..

108) DI GIUSEPPE Pietro

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.
Appellante imputato, P.G..

109) DI GREGORIO Francesco

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.
Appellante imputato, P.G.

110) DI GREGORIO Gaetano

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante P.G..

111) DI GREGORIO Salvatore

E' stato condannato per il reato di cui al capo 427,
alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato, P.G..


112) DI LEO Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 31 e 362
unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di
reclusione e lire 40 milioni di multa, all'interdizione
perpetua dai pubblici uffici e legale durante
l'espiazione della pena, ed e' stata disposta. a pena
espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata
per un tempo non inferiore a 3 anni.

Appellante imputato, P.G..

113) DI MARCO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi da 313 a
322; 327, 328, 330, 334, 335, 336, 344, 345, 347, 348,
350 e 351 unificati per continuazione, con la
concessione delle circostanze attenuanti, ritenute
equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di
anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa,



all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 349 per mancanza di querela.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

114) DI PACE Giovanni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

115) DI PACE Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 381, alla pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad 1 anno.

Condonati anni 2 di reclusione e 10 milioni di multa.

Appellante imputato.

116) DI PASQUALE Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 1, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

117) DI PIERI Pietro

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.


Appellante imputato, P.M., P.G..

118) DI SALVO Nicola

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13, 22, 363, 364, 394, 395 unificati per continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..



959655

119) DI TRAPANI Diego

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

120) DI TRAPANI Giovan Battista

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

121) DURANTE Samuele

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 413 e 414 unificati per continuazione, alla pena di anni 4 di reclusione e lire 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Appellante imputato.

122) Enea Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione e 13, alla pena di anni 12 di reclusione e lire 60 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 1, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni. E' stato assolto dal reato di cui al capo 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..


123) ENNA Vittorio

E' stato condannato per il reato di cui al capo 37, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e L. 10 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni. E' stato assolto dal reato di cui al capo 13 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

124) FAIA Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi da 313 a 316, e 332 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione e L. 2 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a



pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 352, 353 e 354 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

125) FALDETTA Luigi

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' statam disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

126) FARAONE Nicola

E' stato condannato per i reati di cui ai capi m13 e 22 unificati per continuazione alla peena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

127) FASCELLA Antonino

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P. M., P.G..

128) FASCELLA Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10, unificati per continuazione, e da 313 a 316, unificati fra loro per continuazione con il capo 10, alla pena di anni 9 di reclusione e lire 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e alla misura di sicurezza della liberta'vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

129) FASCELLA Pietro

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli



959659

per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

130) FAVUZZA Giovanni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

131) FAZIO Iganzio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10
unificati per continuazione, alla pena di anni 6 e mesi
6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e legale durante l'espiazione della pena,
all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di
un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta'
vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 337 e 338
perche' il fatto non sussiste.

Appellante imputato, P.M., P.G..

132) FAZIO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10
unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di
reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e legale durante l'espiazione della pena,
all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di
un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta'
vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

133) FEDERICO Domenico

E' stato condannato per i reati di cui 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 270, 271 e 272 per non aver commesso il fatto.


Appellante imputato, P.G..

134) FEDERICO Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

135) FERRERA Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, 9 (esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione) unificato al capo 10, 20, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta a pena



espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Appellante imputato, P.G..

136) FERRERA Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, 9 esclusa l'aggravante di avere costituito l'associazione ed unificato al capo 10, 20, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Appellante imputato, P.G..

137) Ficarra Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove e per i capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

138) FIDANZATI Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, all'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

139) FIDANZATI Gaetano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3° C.P. e 416 bis comma 2° C.P., 13 unificato il capo 19, e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 22 di reclusione e 180 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
Appellante imputato, P.G..

140) FIDANZATI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, e alla misura di sicurezza



959663

della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

141) FIDANZATI Stefano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

142) FILIPPONE Gaetano Umberto

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

143) FINAZZO Emanuele

E' stato condannato per il reato di cui al capo 10, gia' modificato negli artt. 81 e 648 C.P., alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 4 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di

anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata la misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad 1 anno.

Condonati anni 2 di reclusione e 4 milioni di multa..

Appellante imputato.

144) FIORENZA Vincenzo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 37, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 13 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

145) GAETA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3° C.P. e 416 bis comma 2° C.P., alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

959665

146) GAGLIANO Luigi

E' stato condannato per il reato di cui al capo 428, alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato, P.G..

147) GAMBINO Giacomo Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione e in quest'ultimo assorbito il capo 38, alla pena di anni 18 di reclusione e lire 160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 356 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

148) GAMBINO Giuseppe

E' stato condannato per i capi di cui 1 e 10 unificati per continuazione, 406 unificato al capo 10, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 89 per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

149) GAMMINO Gioacchino

E' stato condannato per il reato di cui al capo 33, alla pena di anni 3 di reclusione e 9 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed e' stata disposta a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore a 1 anno.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 35 perche' il reato non sussiste.


Appellante imputato, P.G..

150) GARIFFO Carmelo Salvatore Antonio

E' stato condannato per il reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P. cosi' modificati i capi 1 e 10, alla pena di anni 4 di reclusione e lire 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per la durata non inferiore ad anni 1.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..



959667

151) GERALDI Mario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, già unificati e modificati negli artt. 81 e 648 C.P., alla pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed é stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore a 1 anno.

Appellante imputato.

152) GERACI Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e per il reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P. così modificati i capi 13 e 22 ed unificato al capo 10, alla pena di anni 12 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 153, 154, 155, 218, 219, per non aver commesso il fatto, e dai restanti reati per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

153) GIACALONE Filippo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato.

154) GIULIANO Salvatore


E' stato condannato per il reato di cui al capo 332, alla pena di anni 6 di reclusione e 2 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, da 313 a 316 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

155) GIUSTOLISI Antonietta

E' stata assolto dai reati di cui ai capi 9, 20 e 50 per insufficienza di prove.

Appellante P.M., P.G.



959669

156) GRADO Gaetano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
Appellante imputato, P.M., P.G..

157) GRADO Giacomo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

158) GRADO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante

l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

159) GRADO Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

160) GRAVIANO Benedetto

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.



E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

161) GRAVIANO Filippo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

162) GRAVIANO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

959672

163) GRAZIANO Salvatore Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 397, nonché per i reati di cui agli artt. 648 ed 81 C.P., così modificati i capi 13 e 22, alla pena di anni 5 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

164) GRAZIOLI Sergio


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 20 e 51, unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.M., P.G..

165) GRECO Francesco

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..



959673

166) GRECO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 247, 248 unificati al capo 10, alla pena di anni 15 di reclusione e 1 milione di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

167) GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

168) GRECO Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 18.1.1958

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

169) GRECO Giuseppe Giovanni fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 63 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 118 a 120, da 137 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 191, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, da 255 a 260, 265, 266, 398, 399 unificati al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 153 a 155, 218, 219, per non aver commesso il fatto, e dei restanti reati di cui ai capi 57, 58, 59, 68, 69, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123,



131, 132, 133, 135, 136, 249, 250, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

170) GRECO Ignazio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

171) GRECO Leonardo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 22 di reclusione e L. 180 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

172) GRECO Michele

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 83 a 90, da 95 a 105, da 137 a 140, da 145 a 149, da 153 a 159, da 161 a 166, da 173 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 260 e 265, 266, 398, 399 unificati al capo 10, alla pena dell'ergastolo a L. 200 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potestà di genitore; pubblicazione ed affissione.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 218 e 219 per non aver commesso il fatto e da tutti gli altri reati di cui ai capi 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 135, 136, 150, 151, 152, 237, 238, 249, 250, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272 per insufficienza di prove tranne per i reati di cui ai capi 374-375 per nullità ordinanza rinvio a giudizio e decreto di citazione.

E' stato assolto dal reato di cui al capo E del procedimento penale N.51/85 del R.G.C.A. riunito al presente per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

173) GRECO Nicolò

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici



uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

174) GRECO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, tranne per i reati di cui ai capi 374, 375 per nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

175) GUTTADAURO Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

176) IERNA Michele

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 9, 20, 50, esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione, unificati per continuazione, alla pena di anni 5 di reclusione e L. 30 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

177) IERNA Salvatore


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 9, 20, 50, esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione, unificati per continuazione, alla pena di anni 5 di reclusione e L. 30 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

178) IGNOTO Francesco

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..



179) INCHIAPPA Giovan Battista

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

180) INGRASSIA Ignazio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 e 40 milioni di multa.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

181) INSINNA Loreto

E' stato condannato per il reato di cui al capo 428, alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

182) LABRUZZO Mario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di
reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed
e' stata disposta a pena espiata, l'assegnazione
ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e
la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un
tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

183) LA MANTIA Gaspare

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

184) LA MANTIA Matteo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

185) LA MANTIA Salvatore

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

186) LA MOLINARA Guerino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 17 e 40,
unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di

[Handwritten signature and initials]

reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.M., P.G..

187) LA ROSA Angelo

E' stato assolto da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

188) LA ROSA Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

189) LA ROSA Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3°

C.P. e 416 bis comma 2° C.P., unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

190) LAURICELLA Calogero

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

191) LA VARDERA Pietro

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10, unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di

Handwritten signature and initials

un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere (Art. 90) per i reati di cui ai capi 13, 22, Sentenza Corte di Appello di Firenze del 7/5/86, irrevocabile il 5/4/87.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

192) LEGGIO Francesco Paolo

E' stato assolto da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

193) LEGGIO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

194) LEGGIO Leoluca

E' stato assolto da tutti i reati ascrittigli per

insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

195) LEGGIO Luciano

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 24/5/74 (Art.90), Sentenza Corte Appello di Milano del 19/12/79 irrevocabile il 2/4/82.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 1 commesso dal 25.5.74, e dai reati di cui ai capi 10, 13, e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

196) LEGGIO Salvatore

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

197) LICCIARDELLO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 451 e 7, art. 378 C.P., unificati per continuazione, alla pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Condonati anni 2 di reclusione e 10 milioni di multa.

Appellante imputato.

959685

198) LIPARI Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati tra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

199) LIPARI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

200) LO CASCIO Gaspare di Giovanni, nato a Palermo il 12.11.1963.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

201) LO CASCIO Gaspare fu Giuseppe, nato a Palermo
l'11.9.1942.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10,
13 e 22, unificati tra loro per continuazione, alla pena
di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa,
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale
durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una
casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura
di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non
inferiore a tre anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

202) LO CASCIO Giovanni

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, alla
pena di anni 5 di reclusione, all'interdizione perpetua
dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della
pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la
durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della
liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non
aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 13, 22
per insufficienza di prove.

Condonati anni 2 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

203) LO CASCIO Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22
per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

204) LO CASCIO Salvatore

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

205) LO IACONO Andrea

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

206) LO IACONO Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati tra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

207) LO IACONO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

208) LO IACONO Pietro

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 13, esclusa l'aggravante di cui all'art. 75 comma 3^a L.685/75, e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 81, 82, 89, 91, 101, 102, 103, 104, 105, per insufficienza di prove,

[Handwritten signatures]

e dai restanti reati per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

209) LOMBARDO Giovanni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto,

Appellante imputato, P.M., P.G..

210) LOMBARDO Sebastiano

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

211) LO MEO Costantino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

212) LO PRESTI Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficinezza di prove.

Appellante imputato, P.G..


213) LO VERDE Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

214) LUCCHESI Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà



vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22, 331, per insufficienza di prove.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

215) LUCCHESI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 81, 82, da 101 a 105 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 10 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto, nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante P.G..

216) LUPO Faro Maria

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

217) LUPO Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, art.648 C.P., alla pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Appellante imputato.

218) MADONIA Francesco


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, in esso assorbito il capo 5, e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, capi da 70 a 73 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto, nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per insufficienza di prove, capi 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 169, 170, 171, 172, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266.

Appellante imputato, P.M., P.G..

219) MADONIA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10



unificati per continuazione, ed assorbito nel capo 1 il capo 5, alla pena di anni 7 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

220) MADONIA Salvatore Mario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, ed assorbito nel capo 1 il capo 5, alla pena di anni 7 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni .E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

221) MAGLIOZZO Tommaso

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 per insufficienza di prove.

222) MAGLIOZZO Vittorio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..


223) MANGANO Vittorio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione e 70 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13, Art.90, Sentenza Corte Appello Palermo del 20/12/84 irrevocabile il 14/12/85. E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

224) MANGIONE Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 348, 350,



351, unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione e 2 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13, Art.90, Sentenza Corte Appello Palermo del 20/12/84 irrevocabile il 14/12/85.

E' stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 349 per mancanza di querela.

Appellante imputato, P.M., P.G..

225) MANISCALCO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, da 188 a 191, 326 unificati per continuazione al capo 10, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 25 di reclusione e 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati anni 2 di reclusione e 4 milioni di multa. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

226) MANNINO Angelo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, per insufficienza di prove.


Appellante imputato, P.M., P.G..

227) MARCHESE Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, ed assorbiti nei capi 1, 13, 22 rispettivamente i capi 4, 15, 23, per i reati di cui ai capi 196, 197, 198, 200, 201, e da 358 a 361 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 339, 340, 341 per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 212 e 213 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

228) MARCHESE Filippo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, nel capo 1 assorbito il capo 5, nel capo 22 assorbito il capo 54, da 64 a 73, da 92 a 94, da 101 a 114, da 124 a 128, 135, 136, 150, 151, 152, da 177 a 180, da 188 a 193, 195, 196, 199, 214, 215, 218, 219, da 225 a 231, da 280 a 302, da 305 a 322, 342, 343, 355, 379, 380, 400 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto, nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 57 a 59, da 89 a 91, da 115 a 120, da 129 a 130, da 137 a 140, 156, 157, da 181 a 185, da 209 a 213, 259, 260, da 270 a 272, per insufficienza di prove, e dai restanti reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

E' stato assolto dal reato di cui al capo E del proc. pen. n.51/85 R.G.C.A. riunito al presente per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

229) MARCHESE Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, e da 150 a 152 unificati per continuazione, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto

nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove, e dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

230) MARCHESE Mario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.


Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22, 89 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

231) MARCHESE Rosario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà



vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

232) MARCHESE Salvino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

233) MARCHESE Santo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

234) MARCHESE Vincenzo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, per insufficienza di prove.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non

aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

235) MARINO Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi da 313 a 319 e 332 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 320, 321, 322 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..


236) MARINO MANNOIA Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

237) MARSALONE Rocco

E' stato condannato per il reato di cui al capo 13,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

alla pena di anni 4 e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 22, art. 90, Sentenza del Tribunale di Palermo del 25/2/85 irrevocabile il 13/3/87.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

238) MARSALONE Salvatore Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 22, 404, 405 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13, Art.90, Sentenza Corte Appello Palermo del 16/11/83 irrevocabile il 18/1/85.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

239) MARTELLO Biagio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

240) MARTELLO Mario


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

241) MARTELLO Ugo

Sentenza Corte di Assise di Palermo del 25.03.1987 -
procedimento riunito N.43/87 -.



E' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 secondo comma Legge 22.12.1975 N.685 (capi 1 e 13 della originaria rubrica) e perchè il fatto non sussiste dai reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71, 74 n.2 e 5 I^o e II^o cpv. Legge 22.12.1975 N.685 (capi 10 e 22 della originaria rubrica).

242) MASSA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 384, 385 unificati per continuazione, alla pena di anni 3 di reclusione e 9 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Condonati anni 2 di reclusione, e 9 milioni di multa.

Appellante imputato.

243) MATRANGA Gioacchino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13, 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiatione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

244) MATRANGA Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati tra loro per continuazione, (assorbito nel capo 22 il capo 47) e per il reato di cui al capo 273 unificato al capo 10, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..


245) MAUGERI Nicol 

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati tra di loro per continuazione ed assorbiti nel capo 13 il capo 17 e nel capo 22 il capo 40, alla pena di anni 17 di reclusione e L. 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libert  vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

246) MELI Giacomo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 160,



alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

247) MESSINA Eduardo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

248) MESSINA Pietro

E' stato condannato per il reato di cui al capo 431, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Condonati anni 2 di reclusione.

Appellante imputato.

249) MIGLIARA Carmela

E' stata assolta dal reato di cui al capo 428 per insufficienza di prove.

Appellante imputato.

250) MILANO Nicolò

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati tra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e L. 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura

di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

251) MILANO Nunzio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

252) MILANO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..



253) MINARDO Giovanni

E' stato condannato per il reato di cui al capo 332, alla pena di anni 4 di reclusione e 1 milione di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1. Condonati mesi 6 di reclusione e 1 milione di multa.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 e da 313 a 316 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

254) MINEO Settimo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

255) MISTRETTA Filippo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante

l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

256) MISTRETTA Rosario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.


Appellante imputato, P.M., P.G..

257) MONDINO Michele

E' stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 13 e 22, Art. 90, Sentenza Corte di Appello di Palermo 11.11.86 irrevocabile il 16.06.87.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

Handwritten signatures in black ink, consisting of a large, stylized signature on the left and a smaller, more compact signature on the right.

258) MONTALTO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, da 83 a 88 unificati per continuazione al capo 10, con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 25 di reclusione e 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Appellante imputato.

259) MONTALTO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, da 83 a 88 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e L. 10 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potestà di genitore; pubblicazione ed affissione. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Appellante imputato, P.M., P.G..

260) MOTISI Ignazio

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per

insufficienza di prove, e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

261) MURABITO Concetto

E' stato condannato per il reato di cui al capo 20, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1. E' stato assolto dal reato di cui al capo 9 per insufficienza di prove.


Appellante imputato, P.M., P.G..

262) MUTOLO Gaspare

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 13 e 22, unificati per continuazione gli ultimi due, ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, alla pena di anni 16 di reclusione e L. 90 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

263) MUTOLO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22, unificati per continuazione ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

264) NANGANO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

265) NANIA Filippo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3° C.P. e 416 bis comma 2° C.P., unificati per

continuazione, alla pena di anni 8- di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

266) NAPOLI Stefano


E' stato condannato per il reato di cui al capo 329 e per il reato di cui agli artt. 648 ed 81 C.P. così modificato il capo 11 ed unificati per continuazione, alla pena di anni 5 di reclusione e 15 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati anni 1 di reclusione e 5 milioni di multa.

Appellante imputato.

267) NICOLETTI Vincenzo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 , 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

959713

269) OLIVERI Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e per il reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P., cosi modificati i capi 13 e 22 e unificato per continuazione al capo 10, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.M., P.G..

269) PACE Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato P.G.

270) PACE Stefano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici

uffici, e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

271) PACE Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.


Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

272) PALAZZOLO Paolo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 10, art. 648 C.P., alla pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.



Condonati anni 2 di reclusione e 10 milioni di multa.

Appellante imputato.

273) PALAZZOLO Saverio

E' stato condannato per il reato di cui al capo 10, art.648 C.P., alla pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Condonati anni 2 di reclusione e L. 10 milioni di multa.

Appellante imputato.

274) PALMOS Fotios

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 17, 40 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

275) PATRICOLA Stefano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22, 47 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..


276) PEDONE Michelangelo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 13, alla pena di anni 5 di reclusione e L. 30 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

277) PERINA Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 26 unificati per continuazione (attenuanti generiche), alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

959717

Appellante imputato, P.G..

278) PILO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificato per continuazione, e del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P. cosi' modificati i reati di cui ai capi 13 e 22 ed unificato per continuazione al capo 10, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

279) PIPITONE Angelo Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 75 comma 3 L:685/75) e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e L. 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

280) PIPITONE G.Battista

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10,

modificati nei reati di cui agli artt. 81 cpv. 648 C.P., alla pena di anni 4 di reclusione e L. 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

281) PIPITONE Vincenzo


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, modificati nei reati di cui agli artt. 81 cpv. 648 C.P., alla pena di anni 4 di reclusione e L. 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

282) PRESTIPILIPPO Giovanni fu Francesco, nato a Palermo il 28.5.1921

E' stato condannato per i reati di cui capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e L.120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale



durante l'espiiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 147 a 149, 398 e 399 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

283) PRESTIFILIPPO Giovanni fu Girolamo, nato a Palermo il 29.3.1927.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

284) PRESTIFILIPPO Girolamo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

285) PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione e dai reati di cui agli artt. 648. 81 cpv. C.P. cosi' modificati i reati di cui ai capi 13 e 22 ed unificati al capo 10, alla pena di anni 8 di reclusione e L.3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non

inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 398, 399 per insufficienza di prove.

Appellante imputato , P.M.,P.G..

286) PRESTIFILIPPO Nicola

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

287) PRESTIFILIPPO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, more complex signature.

288) PROCIDA Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

289) PROFETA Salvatore

E' stato condannato per il reato di cui al capo 1, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per anno uno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al capo 89 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

290) PROVENZANO Bernardo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 60 a


62, da 64 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 121 a 123, da 131 a 133, da 137 a 140, da 145 a 149, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 266 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 153, 154, 155, 218, 219, per non aver commesso il fatto, e dai restanti reati ascrittigli, capi 68, 69, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 135, 136, 150, 151, 152, 237, 238, 249, 250 per insufficienza di prove. Appellante imputato, P.M., P.G..

291) PROVENZANO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, alla assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

292) PULLARA' Giovan Battista

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, e per i reati di cui ai capi 89, 406 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e L. 200 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potestà di genitore; pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 81, 82 e 91 da 101 a 105 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

293) PULLARA' Ignazio

E' stato condannato per i capi 1, in esso assorbito il capo 5 e 10 unificati per continuazione, e per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione anche ai reati di cui agli artt. 71 e 75 legge 685/75 per i quali è stato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85 irrevocabile il 13.3.87, alla pena di anni 10 di reclusione e 50 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 89 per insufficienza di prove e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

294) RACCUGLIA Cosmo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 195, da 313 a 316, 332, 333, 346, 379 e per il reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P. così modificato il reato di cui al capo 400 ed unificati per continuazione al capo 10, alla pena di anni 12 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..


295) RANCADORE Giuseppe

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

296) RANDAZZO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 383 e 450 unificati per continuazione, alla pena di anni 4 di reclusione e 4 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà



vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Condonati anni 2 di reclusione e 4 milioni di multa.

Appellante imputato, P.G..

297) RANDAZZO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

298) RANDAZZO Vincenzo Vito

E' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica istruttoria, procedimento penale n.43/87 riunito al presente.

299) RAPISARDA Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 20, 44 e 49 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e 12 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dal reato di cui al capo 9 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

300) RICCOBONO Rosario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 202 a 208 unificati al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione. E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 153 a 155, 218, 219 per non aver commesso il fatto e dai restanti reati ascrittigli per insufficienza di prove.


Appellante imputato, P.G..

301) RIELA Saverio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 9, esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione, 20, unificati per continuazione agli artt. 71 e 74 legge 685/75 giudicati con sentenza Corte Appello di Reggio Calabria del 30.5.86 irrevocabile il 15.5.87, alla pena di anni 5 di reclusione e 30 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.M., P.G..

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

302) RIINA Giacomo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

303) RIINA Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 60 a 62, da 64 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 121 a 123, da 131 a 133, da 137 a 140, da 145 a 149, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 187, da 201 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 266 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 153 a 155, 218 e 219, per non aver commesso il fatto e dai restanti reati ascrittigli, capi 68, 69, 79, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 135, 136, 150, 151, 152, 237, 238, 249, 250 per insufficienza di

prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

304) RIZZA Salvatore

E' stato condannato per il reato di cui al capo 428 alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

305) RIZZUTO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..


306) ROMANO Pietro

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

307) ROTOLO Antonino

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art.75 comma 3 L.685/75) e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di



multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

308) ROTOLO Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 150 a 152, da 188 a 195, 199, 214, 215, 218, 219, da 280 a 285, 342, 343, 346, 393 e 401 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e L. 200 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potestà di genitore; pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 74, 75, 141, 142, 235, 236, 249, 250 per insufficienza di prove e dai restanti reati per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

309) SALAMONE Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 75 comma 3 L.685/75) e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di una anno, ed alla

misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

310) SALERNO Luigi

E' stato assolto dal reato di cui al capo 39 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

311) SALVO Ignazio


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 417 per insufficienza di prove. Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

312) SANTAPAOLA Benedetto

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (in esso assorbito il capo 17) e 22 unificati fra loro per continuazione, da 202 a 208, da 225 a 231 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto nonchè decaduto dalla potestà di genitore, pubblicazione



959731

ed affissione.

Appellante imputato, P.G..

313) SAVOCA Carmelo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 20, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L. 40 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad un anno.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 9 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

314) SAVOCA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 22 di reclusione e 180 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

315) SAVOCA Salvatore

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

316) SAVOCA Vincenzo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

317) SCADUTO Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3° C.P. e 406 e 416 bis comma 2° C.P., con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 4 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno.


E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

E' stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

318) SCAGLIONE Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 75 comma 3 L.685/75) e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 23 di reclusione e L. 200 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

959733

legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 153 a 155, 218 e 219 per non aver commesso il fatto e dai restanti reati per insufficienza di prove, capi 60, 61, 62, da 64 a 73, da 79 a 89, da 91 a 105, da 115 a 123, da 131 a 133, da 135 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, - 249 - 250, da 255 a 264.

Appellante P.M., P.G..

319) SCAVONE Gaetano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

320) SCIARABBA Calcedonio

E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto, e dai reati di cui ai capi 1,

13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

DECEDUTO.

321) SCIARABBA Giusto

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G.


322) SCRIMA Francesco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3^o C.P. e 416 bis comma 2^o C.P., alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiatione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

323) SENAPA Pietro

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 124 a 128, da 150 a 152, da 188 a 191, da 196 a 198, 200, 201, 406 unificati per continuazione al capo 10, alla pena

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

dell'ergastolo e L. 200 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potestà di genitore; pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 135, 136 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

324) SERRA Carlo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 20, 44 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 9 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

325) SINAGRA Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, da 280 a 283, da 313 a 322, 324, 325, 327, 328, 330, da 332 a 336, da 339 a 341, 344, 345, 347, 393 tutti unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e L. 10 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e

legalmente e decaduto dalla potestà di genitore;
pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 337, 338 per
non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

326) SINAGRA Francesco Paolo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 323 e 329
unificati per continuazione, alla pena di anni 5 di
reclusione e 15 milioni di multa.

Condonati anni 1 di reclusione e 5 milioni di multa.

Appellante imputato.

327) SINAGRA Vincenzo di Antonino, nato a Palermo l'1/1/1956.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10
unificati per continuazione, da 150 a 152, da 188 a 195,
199, da 280 a 283, da 313 a 322, 324, 325, 327, 328,
330, da 332 a 336, da 339 a 347, 393 unificati al capo
10, con la concessione delle attenuanti generiche
ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, alla
pena di anni 21 di reclusione e 10 milioni di multa,
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale
durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una
casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura
di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non
inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 337 e 338 per
non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'S. Sinagra' and the initials are 'll'.

328) SINAGRA Vincenzo di Salvatore, nato a Palermo il 14/11/1952.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, 199, 214, 215, da 280 a 285, da 313 a 328, 330, 332, da 334 a 336, da 339 a 341, da 344 a 347, 393 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e L. 200 milioni di multa, ed è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potestà di genitore; pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 74 a 78, da 115 a 117, 129, 130, 141, 142, 235, 236, per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 303, 304, 337, 338 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

329) SORCE Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

330) SORESI Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 13, alla pena di anni 5 di reclusione e 30 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiatione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

331) SORESI Natale

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..


332) SPADARO Antonino

E' stato condannato per i reati di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P. cosi' modificati i capi 13 e 22, alla pena di anni 4 di reclusione e L. 10 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, ed e' stata disposta, a pena espiata, la misura di liberta' vigilata per la durata non inferiore ad anni 1.

Condonati anni 2 di reclusione e L. 10 milioni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

333) SPADARO Francesco di Giuseppe, nato a Palermo il 7/12/1958.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, da 124 a 128 e 406 unificati per continuazione al capo 10, alla pena dell'ergastolo e L. 10 milioni di multa, ed e' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla podesta' di genitore; pubblicazione ed affissione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 135 e 136 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

- Appellante imputato, P.M., P.G..

334) SPADARO Francesco di Tommaso, nato a Palermo il 16/10/1962.

E' stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 13 e 22 (art. 90) sentenza Corte di Appello di Firenze 07/05/86 irrevocabile il 5/04/87.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

335) SPADARO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

336) SPADARO Tommaso


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 (escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3^o C.P. e 416 bis comma 2^o C.P.) 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 22 di reclusione e L. 180 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 270, 271 e 272 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

337) SPADARO Vincenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 comma 3^o C.P. e 416 bis comma 2^o C.P., 13 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 75 comma 3 L.685/75) e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 17 di



reclusione e 120 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 127, 128, 270, 271 e 272, per insufficienza di prove. Appellante imputato, P.G..

338) SPINA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 29 e 38 unificati per continuazione ai reati di cui agli artt. 71 e 74 L. 685/75 per i quali è stato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo del 25/02/85 irrevocabile il 13/03/87, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L. 25 milioni di multa, all'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura di libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni 1. Appellante imputato, P.G..

339) SPINA Raffaele

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una

casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

340) SPINONI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi da 443 a 449 unificati per continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato.


341) SPITALIERI Rosario

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

342) TAGLIAVIA Pietro

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

343) TAORMINA Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

344) TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12/2/1924.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

345) TERESI Carlo (cl. 25)

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

346) TERESI Francesco

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

347) TERESI Giovanni

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22
per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

348) THEODORU Cristos

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 17, 40 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

349) TINNIRELLO Antonino

E' stato condannato per il reato di cui al capo 342 alla
pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.


E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato
di cui al capo 343 perchè estinto per amnistia.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per
insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

350) TINNIRELLO Benedetto

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

unificati per continuazione, e per il reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.P. così modificati i capi 13 e 22 ed unificati per continuazione al capo 10, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 270, 271 e 272 per insufficienza di prove.
Appellante imputato, P.G..

351) TINNIRELLO Gaetano

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e per il reato di cui agli artt. 648 e 81 cpv C.P. così modificati i capi 13 e 22 ed unificati al capo 10, alla pena di anni 9 di reclusione e 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
E' stato assolto dai reati di cui ai capi 214, 215, da 270 a 272, da 339 a 341, per insufficienza di prove.
Appellante imputato, P.M., P.G..

352) TINNIRELLO Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10

unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G..

353) TINNIRELLO Lorenzo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 278 e da 339 a 343 unificati per continuazione al capo 10, alla pena di anni 10 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 235 e 236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 337 e 338 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G..

354) TINNIRELLO Vincenzo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G..

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Tinarello', is located in the bottom right corner of the page.

355) TORRISI Orazio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 9, esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione, 20, unificati agli artt. 71 e 74 legge 685/75 con sentenza Corte Appello Reggio Calabria del 30/5/86 irrevocabile il 15/5/87, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 2 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.
Appellante imputato, P.M., P.G..

356) TOTTA Gennaro

E' stato condannato per il reato di cui al capo 13, con la concessione delle attenuanti ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 14 milioni di multa.
Appellante imputato, P.G..

357) TRAPANI Nicolò

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 9 (esclusa l'aggravante di aver costituito l'associazione) e 20 unificati per continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 2 milioni di multa, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 1.

Appellante imputato, P.M., P.G..

358) ULIZZI Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

359) URSO Giuseppe


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G..

360) VARA Ciro



E' stato condannato per il reato di cui al capo 428 alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

361) VARRICA Carmelo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 388 già modificato nell'art. 378 c. 1 e 2 C.P., alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Condonati anni 2 di reclusione.

Appellante imputato.

362) VARRICA Franco

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 10 già modificati ed unificati negli artt. 81 e 378 c. 1 e 2 C.P., alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Condonati anni due di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

363) VASSALLO Andrea Salvatore

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, con la concessione delle circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni 4 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ed è stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad anni 1.

Condonati anni 1 di reclusione.

Appellante imputato, P.G..

364) VERNENGO Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, alla pena di anni 16 di reclusione e L. 90 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.M., P.G..

365) VERNENGO Cosimo


E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G.

366) VERNENGO Giuseppe fu Cosimo, nato a Palermo il 5/1/1935.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 (in esso assorbito il 5) e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, all'interdizione

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Vernengo', is written at the bottom right of the page.

perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G.

367) VERNENGO Giuseppe fu Giovanni, nato a Palermo il 29/11/1940.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, 394 e 395 unificati per continuazione al capo 22, alla pena di anni 18 di reclusione e L.160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, alla assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Appellante imputato, P.G.

368) VERNENGO Luigi

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di

un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati anni 1 di reclusione.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G.


369) VERNENGO Pietro

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, da 150 a 152 unificati per continuazione al capo 10, 394 e 395h unificati al capo 22, alla pena dell'ergastolo e L.200 milioni di multa, ed e' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente e decaduto dalla potesta' di genitore; pubblicazione ed affissione. E' stato assolto dai reati di cui ai capi da 270 a 272, 275 per insufficienza di prove e dai restanti reati per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G.

370) VERNENGO Ruggero.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 13 e 22 unificati per continuazione gli ultimi due, alla pena di anni 14 di reclusione e L.70 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.



E' stato assolto dal reato di cui al capo 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G.

371) VESSICHELLI Antonio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G.

372) VIOLA Giuseppe

E' stato condannato per il reato di cui al capo 11 gia' modificato nell'art.648 C.P., alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e 2 milioni di multa.

Condonati anni 2 di reclusione e 2 milioni di multa.

Appellante imputato.

373) VITALE Gregorio

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Appellante P.M., P.G.

374) VITALE Paolo

E' stato condannato per il reato di cui al capo 134 alla pena di anni 2 di reclusione.

Pena interamente condonata.

Appellante imputato.

375) VITALE Arturo

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G.


376) ZANCA Carmelo

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 unificati fra loro per continuazione, 275 unificato per continuazione al capo 10, alla pena di anni 18 di reclusione e 160 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 74, 75, 141, 142, 235, 236, da 270 a 272, 372, 373, per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.M., P.G.

377) ZANCA Emanuele

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G.

378) ZANCA Giovanni di Cosimo, nato a Palermo il 31/1/1941.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 tra loro unificati e 22, alla pena di anni 14 di reclusione e L.12 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Condonati mesi 6 di reclusione.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 13 per insufficienza di prove.

Appellante imputato, P.G.

379) ZANCA Giovanni fu Pietro, nato a Palermo il 24/9/1939.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, e per il reato di cui al capo 279 unificato al capo 10, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G.

380) ZANCA Giuseppe

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 22 e 406 unificati per continuazione al capo 10, alla pena di anni 15 di reclusione e L.30 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto.


Appellante imputato, P.G.

381) ZANCA Onofrio

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, all'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 74, 75, 235 e 236 per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G.



382) ZANCA Pietro fu Pietro, nato a Palermo il 23/1/1931.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati per continuazione, 275 unificato per continuazione al capo 10, alla pena di anni 9 di reclusione e L. 3 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed e' stata disposta, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno, e la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Appellante imputato, P.G.

383) ZANCA Pietro di Cosimo, nato a Palermo il 24/9/1938.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove. E' stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 274, esclusa l'aggravante 424 cpv. c.p., estinto per amnistia. Appellante imputato, P.M., P.G.

384) ZANCA Salvatore

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 e 275 per insufficienza di prove. Appellante imputato, P.G.

385) ZARCONI Giovanni

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e L.40 milioni di multa, all'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 per non aver commesso il fatto.

Appellante imputato, P.G.

386) ZERBETTO Alessandro

E' stato condannato per il reato di cui al capo 13, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e L.14 milioni di multa.


Appellante imputato, P.G.

387) ZITO Benedetto

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 unificati per continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 40 milioni di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi, 1, 10 per non avere commesso il fatto.

Appellante imputato, P.M., P.G.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

(Elenco imputazioni come da Sentenza di primo grado)

Procedimento riunito n. 43/87:

(Sentenza Corte Assise Palermo 25.3.1987)

Ugo MARTELLO e Vincenzo RANDAZZO

per i medesimi reati indicati ai sottoelencati capi 1-10-13-22, con le seguenti aggravanti: -Ugo MARTELLO art. 416 comma 4° e 5° C.P., art. 75 L.685/75 comma 4° e 5°; Vincenzo Vito RANDAZZO art. 416 comma 3°, 4° e 5° C.P. e art. 7 L. 575/65, art. 416 bis 4° e 6° comma C.P. e art. 7 L.575/65, art. 75 L. 685/75 commi 4° e 5°.

Procedimento riunito n.51/85:

(Sentenza Corte Assise Palermo 17.11.1984)

Michele GRECO e Filippo MARCHESE


del reato di cui agli artt. 575, 577, 110 C.P. per avere, con premeditazione, cagionato la morte di Pietro MARCHESE, dando mandato di ucciderlo ai correi detenuti nella casa circondariale di Palermo dove appunto il Marchese veniva accolteggiato il 25.2.1982.

Procedimento n. 52/88:

(Sentenza Corte Assise Palermo 16.12.1987)

CAPO - 1


Giovanni ABBATE, Mario ABBATE, Francesco ADELFIGIO, Giovanni ADELFIGIO, Mario ADELFIGIO, Salvatore ADELFIGIO, Mariano AGATE, Gerlando ALBERTI n.18/9/1927, Gerlando ALBERTI n.18/10/1947, Paolo ALFANO, Gioacchino ALIOTO, Vincenzo ARCOLEO, Filippo ARGANO, Gaspare ARGANO, Emanuele Vito BADALAMENTI, Calogero BAGARELLA, Leoluca Biagio BAGARELLA, Giuseppe BALDI, Antonino BATTAGLIA, Giuseppe BATTAGLIA, Antonino BISCONTI, Ludovico BISCONTI, Pietro Bisconti, Armando BONANNO, Francesco BONANNO, Luca BONANNO, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Francesco BONURA, Alessandro Umberto BRONZINI, Francesco BRUNO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Francesco BUFFA n.2/1/1952, Vincenzo BUFFA, Salvatore BUSCEMI n.28/5/1938, Giuseppe CALAMIA, Giuseppe CALO', Calogero CAMPANELLA, Antonino CAMPOREALE, Domenico CANCELLIERE, Leopoldo CANCELLIERE, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Benedetto CAPIZZI, Vincenzo CARUSO, (Giuseppe CASELLA), Giuseppe CASTELLANA, Girolamo CASTIGLIONE, Onofrio CATALANO, Giuseppe CHIARACANE, Salvatore CHIARACANE, Antonino CILLARI, Gioacchino CILLARI, Salvatore CIRIMINNA, Cesare CIULLA, Giovanni CIULLA, Giuseppe CIULLA, Salvatore CIULLA, Domenico CONDORELLI, Antonino CONTORNO, Giacomo COPPOLA, Giovanni CORALLO, Orazio CORONA, Antonino COSTANTINO n.5/1/45, Salvatore CRISTALDI, Venerando CRISTALDI, Alfredo CROCE, Domenico CROCE, Giorgio Croce, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CUSIMANO, Pietro CUSIMANO, Giuseppe DAINOTTI, Giuseppe D'ANGELO, Salvatore D'ANGELO, Salvatore DAVI', Antonino DE SIMONE, (Benedetto DI CACCAMO



959761

n.22/2/1943), Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Francesco DI FEDE, Lorenzo DI FEDE, Onofrio DI FRESCO, Giovanni DI GAETANO, Giovanni DI GIACOMO, Pietro DI GIUSEPPE, Francesco DI GREGORIO, Gaetano DI GREGORIO, Salvatore DI MARCO, Giovanni DI PACE, Giovanni DI PASQUALE, Pietro di PIERI, Nicola DI SALVO, Diego DI TRAPANI, Giovan Battista DI TRAPANI, Antonino ENEA, Salvatore FAIA, Luigi FALDETTA, Nicola FARAONE, Antonino FASCELLA, Francesco FASCELLA, Pietro FASCELLA, Giovanni FAVUZZA, Ignazio FAZIO, Salvatore FAZIO n.4/7/27, Domenico FEDERICO, Giuseppe FEDERICO, Antonino FERRERA, Francesco Augusto FERRERA, Giuseppe FICARRA, Antonino FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe FIDANZATI, Stefano FIDANZATI, Gaetano FILIPPONE, Giuseppe GAETA, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe GAMBINO, (Carmelo GARIFFO), (Mario GELARDI), Antonino GERACI n.2/1/1917, Filippo GIACALONE, Salvatore GIULIANO, Gaetano GRADO, Giacomo GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO, Benedetto GRAVIANO, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Salvatore GRAZIANO, Francesco GRECO, Giovanni GRECO, Giuseppe GRECO n.2/3/1954, Giuseppe GRECO n.4/1/1952, Giuseppe GRECO n.18/1/1952, Ignazio GRECO, Leonardo GRECO, Michele GRECO, Nicolò GRECO n.2/1/1950, Salvatore GRECO n.7/7/1927, Giuseppe GUTTADAURO, Francesco IGNOTO, Giovan Battista INCHIAPPA, Ignazio INGRASSIA, Mario LABRUZZO, Gaspare LA MANTIA, Matteo LA MANTIA, Salvatore LA MANTIA, Antonino LA ROSA n.22/5/1957, Angelo LA ROSA n.18/6/1938, Giovanni LA ROSA, Carlo LAURICELLA, Pietro LA VARDERA, Francesco Paolo LEGGIO, Giuseppe LEGGIO, Leoluca LEGGIO, Luciano LEGGIO, Salvatore LEGGIO, Giovanni LIPARI,

Giuseppe LIPARI, Gaspare LO CASCIO n.12/11/1963, Gaspare LO CASCIO n.11/9/1942, Giovanni LO CASCIO, Giuseppe LO CASCIO, Salvatore LO CASCIO, Andrea LO IACONO, Antonino LO IACONO, Giovanni LO IACONO, Pietro LO IACONO, Giovanni LOMBARDO, Sebastiano LOMBARDO, Costantino LO MEO, Salvatore LO PRESTI, Giovanni LO VERDE, Antonino LUCCHESI, Giuseppe LUCCHESI, (Giuseppe LUPU), Francesco MADONIA, Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Salvatore Mario MADONIA, Tommaso MAGLIOZZO, Vittorio MAGLIOZZO, Vittorio MANGANO, Salvatore MANISCALCO, Angelo MANNINO, Antonino MARCHESI, Filippo MARCHESI, Giuseppe MARCHESI n.12/12/1963, Mario MARCHESI, Rosario MARCHESI, Salvino MARCHESI, Santo MARCHESI, Vincenzo MARCHESI, Francesco MARINO, Francesco MARINO MANNOIA, Rocco MARSALONE, Salvatore Giuseppe MARSALONE, Biagio MARTELLO, Mario MARTELLO, Giovanni MATRANGA, Nicolo' MAUGERI, Eduardo MESSINA, Nicolo' MILANO, Nunzio MILANO, Salvatore MILANO, Giovanni MINARDO, Settimo MINEO, Filippo MISTRETTA, Rosario MISTRETTA, Michele MONDINO, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Ignazio MOTISI, Gaspare MUTOLO, Giovanni MUTOLO, Giuseppe NANGANO, Filippo NANIA, Vincenzo NICOLETTI, Giovanni OLIVERI, Giuseppe PACE, Stefano PACE, Vincenzo Rosolino PACE, Stefano PATRICOLA, Michelangelo PEDONE, Giovanni PILO, Angelo Antonino PIPITONE, (Giovan Battista PIPITONE), (Vincenzo PIPITONE), Giovanni PRESTIFILIPPO n.28/5/1921, Giovanni PRESTIFILIPPO n.29/3/1927, Girolamo PRESTIFILIPPO, Giuseppe Francesco PRESTIFILIPPO, Nicola PRESTIFILIPPO, Salvatore PRESTIFILIPPO, Salvatore PROCIDA, Salvatore PROPETA, Bernardo PROVENZANO, Salvatore PROVENZANO, Giovan Battista PULLARA',




Ignazio PULLARA', Cosmo RACCUGLIA, Giuseppe RANCADORE,
Salvatore RANDAZZO, Rosario RICCOBONO, Giacomo RIINA,
Salvatore RIINA, Salvatore RIZZUTO, Pietro ROMANO, Antonino
ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Antonio SALAMONE, Ignazio SALVO,
Benedetto SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA, Salvatore SAVOCA,
Vincenzo SAVOCA n.20/5/1931), Giovanni SCADUTO, Salvatore
SCAGLIONE, Gaetano SCAVONE, Calcedonio SCIARABBA, Giusto
SCIARABBA, Francesco SCRIMA, Pietro SENAPA, Antonino SINAGRA,
Vincenzo SINAGRA n.1/1/1956, Vincenzo SINAGRA n.14/11/1952,
Vincenzo SORCE, Giuseppe SORESI, Natale SORESI, Antonino
SPADARO, Francesco SPADARO n.7/12/58, Francesco SPADARO
n.16/10/62, Giuseppe SPADARO, Tommaso SPADARO, Vincenzo
SPADARO, Raffaele SPINA, Rosario SPITALIERI, Pietro
TAGLIAVIA, Giovanni TAORMINA, Carlo TERESI n.12.2.1924, Carlo
TERESI n.3.1.1925, Francesco TERESI, Giovanni TERESI,
Antonino TINNIRELLO, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano
TINNIRELLO, Giuseppe TINNIRELLO, Lorenzo TINNIRELLO
n.6.12.1928, Vincenzo TINNIRELLO, Giuseppe ULIZZI, Giuseppe
URSO, (Franco VARRICA), Andrea Salvatore VASSALLO, Antonino
VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO n.5/1/1935,
Giuseppe VERNENGO n.29.11.1940, Luigi VERNENGO, Pietro
VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Antonio VESSICHELLI, Gregorio
VITALE, Arturo VITRANO, Carmelo ZANCA, Emanuele ZANCA,
Giovanni ZANCA n.31/1/1941, Giovanni ZANCA n.24.9.1939,
Giuseppe ZANCA, Onofrio ZANCA, Pietro ZANCA n.24/9/1938,
Pietro ZANCA n.23/1/1931, Salvatore ZANCA, Giovanni ZARCONE,
Benedetto ZITO.

1) Del delitto di cui all'art.416 C.P. per avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" o per risultare, comunque, stabilmente inseriti nella predetta associazione, allo scopo di commettere delitti contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale, contro il patrimonio, nonche' di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di traffico di armi e di valuta.

Con le aggravanti di cui ai commi 4^ e 5^ per avere scorso in armi le campagne e le pubbliche vie e per essersi associati in numero superiore a 10.

Con la aggravante, altresì', del comma 3^ per gli imputati:

Gerlando ALBERTI fu Giovanni Giuseppe BONO, Francesco BONURA, Bernardo BRUSCA, Salvatore BUSCEMI fu Giovanni, Giuseppe CALO', Salvatore CIRIMINNA, Giovanni CORALLO, Salvatore CUCUZZA, Giovanni DI GIACOMO, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe FIDANZATI, Antonino GERACI fu Gregorio, Filippo GIACALONE, Giuseppe GRECO di Nicolo', Michele GRECO, Giovanni LA ROSA, Luciano LEGGIO, Pietro LO IACONO, Francesco MADONIA, Filippo MARCHESE, Salvatore MONTALTO, Ignazio MOTISI, Filippo NANIA, Antonino Angelo PIPITONE, Bernardo PROVENZANO, Rosario RICCOBONO, Salvatore RIINA, Antonino ROTOLO, Antonio SALAMONE, Benedetto SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA, Giovanni SCADUTO, Salvatore SCAGLIONE, Francesco SCRIMA, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO; per avere diretto l'associazione

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

ed organizzazione mafiosa.

Con l'aggravante, infine, dell'art.7 L.31/5/1965 n. 575
sostituito dall'art.18 L.13/9/1982 n.646 per gli imputati:

Francesco ADELPIO, Gerlando ALBERTI fu Giovanni, Gerlando
ALBERTI di Santo, Gioacchino ALIOTO, Vincenzo ARCOLEO,
Emanuele Vito BADALAMENTI, Calogero BAGARELLA, Leoluca Biagio
BAGARELLA, Armando BONANNO, Alfredo BONO, Bernardo BRUSCA,
Giuseppe CALO', Calogero CAMPANELLA, Benedetto CAPIZZI,
Gioacchino CILLARI, Salvatore CIRIMINNA, Giacomo COPPOLA,
Venerando CRISTALDI, Salvatore CUCUZZA, Salvatore DAVI',
Antonino DE SIMONE, Andrea DI CARLO, Giovanni DI GIACOMO,
Giovan Battista DI TRAPANI, Salvatore FAIA, Ignazio
FAZIO, Gaetano FILIPPONE, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Filippo
GIACALONE, Gaetano GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO,
Giuseppe GRECO fu Nicola, Leonardo GRECO, Mario LABRUZZO,
Luciano LEGGIO, Giovanni LIPARI, Pietro LO IACONO,
Salvatore LO PRESTI, Antonino LUCCHESI, Francesco MADONIA,
Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Tommaso MAGLIOZZO, Vittorio
MANGANO, Filippo MARCHESI, Vincenzo MARCHESI, Mario
MARTELLO, Giovanni MATRANGA, Nicolo' MILANO, Giovanni
MINARDO, Filippo MISTRETTA, Ignazio MOTISI, Gaspare MUTOLO,
Giovanni MUTOLO, Vincenzo NICOLETTI, Giovanni PILO, Angelo
Antonino PIPITONE, Giovan Battista PIPITONE, Salvatore
PROFETA, Bernardo PROVENZANO, Ignazio PULLARA', Rosario
RICCOBONO, Salvatore RIINA, Salvatore RIZZUTO, Antonino
ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Antonio SALAMONE, Giuseppe SAVOCA,

Salvatore SAVOCA, Vincenzo SAVOCA n.20/5/1931, Gaetano SCAVONE, Calcedonio SCIARABBA, Francesco SCRIMA, Pietro SENAPA, Antonino SINAGRA, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SORCE, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Raffaele SPINA, Rosario SPITALIERI, Pietro TAGLIAVIA, Giuseppe TINNIRELLO, Giuseppe ULIZZI, Antonino VERNENGO, Giuseppe VERNENGO di Cosimo, Pietro VERNENGO, Ruggero VERNENGO e Arturo VITRANO trattandosi di persone gia' sottoposte a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo ed altre localita' in territorio italiano ed estero fino al 29 settembre 1982.

Con la sentenza di 1^ grado dal presente capo sono stati assorbiti i capi 4 e 5;

Per Calogero CAMPANELLA - Francesco CANNIZZARO - Domenico CONDORELLI - Salvatore CRISTALDI - Nicolo' MAUGERI - Gaspare MUTOLO - Giovanni MUTOLO.

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 7.

Per Salvatore GRADO - Vincenzo GRADO

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 3.

1-SUB) Mario GELARDI:

del reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P., cosi' unificati e modificati i capi 1 e 10 dell'epigrafe, per aver con piu'

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi un profitto, ricevuto denaro proveniente dai delitti contestati a Francesco MADONIA, Michele GRECO e Giovan Battista DI TRAPANI.

In Palermo nel 1976 e successivamente.

1-SUB) Giuseppe LUPO:

del reato di cui all'art.648 C.P., così modificato il capo 1 dell'epigrafe, perché, per procurarsi un profitto, riceveva denaro proveniente dai delitti contestati a Filippo MARCHESE, impiegandolo nella gestione di un bar nella piazza Torrelunga.

In Palermo sino al luglio 1982.

1-SUB) Franco VARRICA:

del reato di cui agli artt.81 e 378 comma 1° e 2° C.P., così unificati e modificati i capi 1 e 10 dell'epigrafe, per aver aiutato Gaetano BADALAMENTI, Vincenzo RANDAZZO e Faro RANDAZZO, imputati di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorità, nascondendo i RANDAZZO, favorendo i contatti dei medesimi col BADALAMENTI e compiendo svariate altre attività che consentivano ai predetti la prosecuzione della consumazione dei delitti ad essi contestati.

In Milano ed in altre localita', in Italia ed all'estero, fino al maggio 1984.

1)-SUB:

Per Giuseppe CASELLA il presente capo 1) con la sentenza di 1° grado e' stato modificato nel reato di cui agli artt.81 cpv. 648 C.P..

Per Carmelo GARIPFO, Giovan Battista PIPITONE e Vincenzo PIPITONE i capi 1 e 10 con la sentenza di 1° grado sono stati modificati nel reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P..

Per Benedetto DI CACCAMO i capi 1 e 10 sono stati modificati nel reato di cui agli artt.81 cpv e 378 C.P..


2) OMISSIS

CAPO-3

(Salvatore GRADO), (Vincenzo GRADO):

IL PRESENTE CAPO 3 E' STATO UNIFICATO AL CAPO 1

3) Del reato di cui agli artt.416 C.P. e 1 D.L. 4/3/76 n.31, per avere in correita' con Carlo KOFLER, deceduto, e con altre persone identificate e da identificare, e comunque in piu' di 10 persone, organizzato un'associazione volta a commettere piu' reati tra quelli di cui all'art.1 D.L. n.31/76, relativi all'esportazione illegittima di valuta in relazione al traffico di stupefacenti.



Accertato in Trento dal 1978 al gennaio 1981.

CAPO - 4) (con la sentenza di 1^ grado e' stato assorbito nel capo 1)

Antonino MARCHESE:

4) Del reato di cui all'art. 416 p.p. e ult. comma C.P. per essersi associato con Antonino GIOE', Leoluca Biagio BAGARELLA, Melchiorre SORRENTINO, Vincenzo BAVETTA, Francesco DI CARLO, Giulio DI CARLO, Andrea DI CARLO, Salvatore LO NIGRO, Giuseppe LO NIGRO, Giuseppe CUSIMANO, Giacomo BENTIVEGNA, Rosario ANSELMO, Gregorio AGRIGENTO, Giuseppe AGRIGENTO, Giacomo RIINA, Giuseppe LEGGIO, Benedetto CAPIZZI, Salvatore BRUCCOLERI, Vincenzo MARCHESE, Lorenzo NUVOLETTA, ed ignoti, allo scopo di commettere piu' delitti.

In Palermo ed Altofonte sino al 6 febbraio 1980.

CAPO - 5) (con la sentenza di 1^ grado e' stato assorbito nel capo 1)

Filippo MARCHESE, Francesco MADONIA, Salvatore MADONIA, Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Armando BONANNO, Ignazio PULLARA', Giuseppe VERNENGO n.5/1/1935:

5) Del delitto di cui all'art.416 p.p. e ult. p.p. C.P., per essersi, allo scopo di commettere piu' delitti, associati tra loro e con ignoti nonche' con Giovanni GRECO, Rosario SPITALIERI, Giuseppe GRECO, Girolamo MONDELLO e Pietro MARCHESE, gia' rinviati a giudizio per lo stesso delitto con ordinanza del 27/10/1979 del G.I. di Palermo, nonche' con Antonino GIOE', Leoluca BAGARELLA, Melchiorre SORRENTINO, Francesco DI CARLO, Giulio DI CARLO, Andrea DI CARLO, Giuseppe LO NIGRO, Giacomo BENTIVEGNA, Gregorio AGRIGENTO, Giuseppe AGRIGENTO, Giacomo RIINA, Benedetto CAPIZZI, Salvatore BRUCCOLERI, Vincenzo MARCHESE e Lorenzo NUVOLETTA, gia' rinviati a giudizio per lo stesso delitto con ordinanza del 24/6/1981 del G.I. di Palermo, formando un'associazione di tipo mafiosa.

In Palermo sino al giugno 1981.

6) OMISSIS

CAPO- 7)

Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Calogero CAMPANELLA, Salvatore CRISTALDI, Nicolo' MAUGERI, Giovanni MUTOLO, Francesco CANNIZZARO, (Giuseppe LICCIARDELLO):

7) Del reato di cui all'art.416 C.P., per essersi associati tra loro al fine di commettere piu' delitti.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

In Palermo, Catania e Roma ed altre localita' sino al 7/6/1982.

Con l'aggravante della scorreria in armi e del numero degli associati superiore a dieci.

IL PRESENTE CAPO DI IMPUTAZIONE E' STATO UNIFICATO AL CAPO 1)

7 - SUB) Giuseppe LICCIARDELLO

Del reato di cui all'art.375 C.P., cosi' modificato il capo 7 dell'originaria epigrafe, per avere in Catania, dopo che il 16 luglio 1982 era stato commesso in Palermo l'omicidio di Alfio FERLITO ad opera, tra gli altri, degli appartenenti all'associazione per delinquere capeggiata da Benedetto SANTAPAOLA, aiutato costui e gli altri appartenenti all'associazione ad eludere le investigazioni delle autorita', cui poneva notizie false in ordine agli autori dell'omicidio ed all'attivita' dell'associazione.


8) OMISSIS

CAPO - 9)

Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Antonino FERRERA, Francesco Augusto FERRERA, Antonietta GIUSTOLISI, Michele IERNA, Salvatore IERNA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Carmelo SAVOCA, Carlo SERRA, Orazio TORRISI, Nicolo' TRAPANI, Saverio RIELA:

9) Del delitto previsto e punito dall'art.416 C.P. perche', in numero non inferiore a dieci persone, si associavano al fine di commettere piu' delitti contro il patrimonio (ricettazione), contro la persona (omicidi, attentati omicidi, lesioni, violenze private, minacce), contro il monopolio dei tabacchi (contrabbando di t.l.e.), di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, contro l'economia pubblica (esportazione di valuta, illecita costituzione di beni all'estero), associazione che tutti costituivano e che Giuseppe FERRERA dirigeva ed organizzava.

In Roma ed altre localita' italiane sino al 30/11/1983.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the bottom right corner of the page.

CAPO - 10)


Giovanni ABBATE, Mario ABBATE, Francesco ADELFIGIO, Giovanni ADELFIGIO, Mario ADELFIGIO, Salvatore ADELFIGIO, Mariano AGATE
Gerlando ALBERTI n.18/9/1927, Gerlando ALBERTI n.18/10/1947, Paolo ALFANO, Gioacchino ALIOTO, Vincenzo ARCOLEO, Filippo ARGANO, Gaspare ARGANO, Emanuele Vito BADALAMENTI, Calogero BAGARELLA, Leoluca Biagio BAGARELLA, Giuseppe BALDI, Antonino BATTAGLIA, Giuseppe BATTAGLIA, Antonino BISCONTI, Ludovico BISCONTI, Pietro BISCONTI, Armando BONANNO, Francesco BONANNO, Luca BONANNO, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Francesco BONURA, (Giuseppe BRAZZO'), Alessandro Umberto BRONZINI, Francesco BRUNO, Bernardo BRUSCA, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Francesco BUFFA n.2/1/1951, Vincenzo BUFFA, Salvatore BUSCEMI n.28/5/1938, Giuseppe CALAMIA, Giuseppe CALO', Calogero CAMPANELLA, Antonio CAMPOREALE, Domenico CANCELLIERE, Leopoldo CANCELLIERE, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Benedetto CAPIZZI, Vincenzo CARUSO, Giuseppe CASELLA, Giuseppe CASTELLANA, Francesco CASTIGLIONE, Girolamo CASTIGLIONE, Onofrio CATALANO, Giuseppe CHIARACANE, Salvatore CHIARACANE, Antonino CILLARI, Gioacchino CILLARI, Salvatore CIRIMINNA, Cesare CIULLA, Giovanni CIULLA, Giuseppe CIULLA, Salvatore CIULLA, Domenico CONDORELLI, Antonino CONTORNO, Giacomo COPPOLA, Giovanni CORALLO, Orazio CORONA, Antonino COSTANTINO n.5/1/1945, Salvatore CRISTALDI, Venerando CRISTALDI, Alfredo CROCE, Domenico CROCE, Giorgio Croce, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CUSIMANO, Pietro CUSIMANO,

Giuseppe DAINOTTI, Giuseppe D'ANGELO, Salvatore D'ANGELO, Salvatore DAVI', Antonino DE SIMONE, (Benedetto DI CACCAMO n.22/2/1943), Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Francesco DI FEDE, Lorenzo DI FEDE, Onofrio DI FRESCO, Giovanni DI GAETANO, Giovanni DI GIACOMO, Pietro DI GIUSEPPE, Francesco DI GREGORIO, Gaetano DI GREGORIO, Salvatore DI MARCO, Giovanni DI PACE, Giovanni DI PASQUALE, Pietro DI PIERI, Nicola DI SALVO, Diego DI TRAPANI, Giovan Battista DI TRAPANI, Antonino ENEA, Salvatore FAIA, Luigi FALDETTA, Nicola FARAONE, Antonino FASCELLA, Francesco FASCELLA, Pietro FASCELLA, Giovanni FAVUZZA, Ignazio FAZIO, Salvatore FAZIO n.4/7/1927, Domenico FEDERICO, Giuseppe FEDERICO, Antonino FERRERA, Francesco Augusto FERRERA, Giuseppe FICARRA, Antonino FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe FIDANZATI, Stefano FIDANZATI, Gaetano FILIPPONE, (Emanuele FINAZZO) Giuseppe GAETA, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe GAMBINO, (Carmelo GARIFFO), (Mario GELARDI), Antonino GERACI n.2/1/1917, Filippo GIACALONE, Salvatore GIULIANO, Gaetano GRADO, Giacomo GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO, Benedetto GRAVIANO, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Salvatore GRAZIANO, Francesco GRECO, Giovanni GRECO, Giuseppe GRECO n.2/3/1954, Giuseppe GRECO n.4/1/1952, Giuseppe GRECO n.18/1/1958, Ignazio GRECO, Leonardo GRECO, Michele GRECO, Nicolo' GRECO n.2/1/1950, Salvatore GRECO n.7/7/1927, Giuseppe GUTTADAURO, Francesco IGNOTO, Giovan Battista INCHIAPPA, Ignazio INGRASSIA, Mario LABRUZZO, Gaspare LA MANTIA, Matteo LA MANTIA, Salvatore LA MANTIA, Antonino LA ROSA n.22/5/1957, Angelo LA ROSA n.18/6/1938, Giovanni LA

Handwritten signatures and initials.

ROSA, Calogero LAURICELLA, Pietro LA VARDERA, Francesco
 Paolo LEGGIO, Giuseppe LEGGIO, Leoluca LEGGIO, Luciano
 LEGGIO, Salvatore LEGGIO, Giovanni LIPARI, Giuseppe LIPARI,
 Gaspare LO CASCIO n.12/11/1963, Gaspare LO CASCIO
 n.11/9/1942, Giovanni LO CASCIO, Giuseppe LO CASCIO,
 Salvatore LO CASCIO, Andrea LO IACONO, Antonino LO IACONO,
 Giovanni LO IACONO, Pietro LO IACONO, Giovanni LOMBARDO,
 Sebastiano LOMBARDO, Costantino LO MEO, Salvatore LO PRESTI,
 Giovanni LO VERDE, Antonino LUCCHESI, Giuseppe LUCCHESI,
 Francesco MADONIA, Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Salvatore
 Mario MADONIA, Tommaso MAGLIOZZO, Vittorio MAGLIOZZO,
 Vittorio MANGANO, Salvatore MANISCALCO, Angelo MANNINO,
 Antonino MARCHESI, Filippo MARCHESI, Giuseppe MARCHESI
 n.12/12/1963, Mario MARCHESI, Rosario MARCHESI, Salvino
 MARCHESI, Santo MARCHESI, Vincenzo MARCHESI, Francesco
 MARINO, Francesco MARINO MANNOIA, Rocco MARSALONE, Salvatore
 Giuseppe MARSALONE, Biagio MARTELLO, Mario MARTELLO, Giovanni
 MATRANGA, Nicolo' MAUGERI, Eduardo MESSINA, Nicolo' MILANO,
 Nunzio MILANO, Salvatore MILANO, Giovanni MINARDO, Settimo
 MINEO, Filippo MISTRETTA, Rosario MISTRETTA, Michele MONDINO,
 Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Ignazio MOTISI,
 Gaspare MUTOLO, Giovanni MUTOLO, Giuseppe NANGANO, Filippo
 NANIA, Vincenzo NICOLETTI, Giovanni OLIVERI, Giuseppe PACE,
 Stefano PACE, Vincenzo Rosolino PACE, (Paolo PALAZZOLO),
 (Saverio PALAZZOLO), Stefano PATRICOLA, Michelangelo PEDONE,
 Giovanni PILO, Angelo Antonino PIPITONE, (Giovanni Battista
 PIPITONE), (Vincenzo PIPITONE), Giovanni PRESTIFILIPPO
 n.28/5/1921, Giovanni PRESTIFILIPPO n.29/3/1927, Girolamo

PRESTIFILIPPO, Giuseppe Francesco PRESTIFILIPPO, Nicola
PRESTIFILIPPO, Salvatore PRESTIFILIPPO, Salvatore PROCIDA,
Salvatore PROFETA, Bernardo PROVENZANO, Salvatore PROVENZANO,
Giovan Battista PULLARA', Ignazio PULLARA', Cosmo RACCUGLIA,
Giuseppe RANCADORE, Salvatore RANDAZZO, Rosario RICCOBONO,
Giacomo RIINA, Salvatore RIINA, Salvatore RIZZUTO, Pietro
ROMANO, Antonino ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Antonio SALAMONE,
Ignazio SALVO, Benedetto SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA,
Salvatore SAVOCA, Vincenzo SAVOCA n.20/5/1931, Giovanni
SCADUTO, Salvatore SCAGLIONE, Gaetano SCAVONE, Calcedonio
SCIARABBA, Giusto SCIARABBA, Francesco SCRIMA, Pietro SENAPA,
Antonino SINAGRA, Vincenzo SINAGRA n.1/1/1956, Vincenzo
SINAGRA n.14/11/1952, Vincenzo SORCE, Giuseppe SORESI, Natale
SORESI, Antonino SPADARO, Francesco SPADARO n.7/12/1958,
Francesco SPADARO n.16/10/1962, Giuseppe SPADARO, Tommaso
SPADARO, Vincenzo SPADARO, Raffaele SPINA, Rosario
SPITALIERI, Pietro TAGLIAVIA, Giovanni TAORMINA, Carlo TERESI
n.12/2/1924, Carlo TERESI n.3/1/1925, Francesco TERESI,
Giovanni TERESI, Antonino TINNIRELLO, Benedetto TINNIRELLO,
Gaetano TINNIRELLO, Giuseppe TINNIRELLO, Lorenzo TINNIRELLO
n.6/12/1938, Vincenzo TINNIRELLO, Giuseppe ULIZZI, Giuseppe
URSO, (Franco VARRICA), Andrea Salvatore VASSALLO, Antonino
VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO n.5/1/1935,
Giuseppe VERNENGO n.29/11/1940, Luigi VERNENGO, Pietro
VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Antonio VESSICHELLI, Gregorio
VITALE, Arturo VITRANO, Carmelo ZANCA, Emanuele ZANCA,
Giovanni ZANCA n.31/1/1941, Giovanni ZANCA n.24/9/1939,
Giuseppe ZANCA, Onofrio ZANCA, Pietro ZANCA n.24/9/1938,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Pietro ZANCA n.23/1/1931, Salvatore ZANCA, Giovanni ZARCONI,
Benedetto ZITO.

10) Del delitto di cui agli artt.112 n.1 e 416 bis C.P., per aver fatto parte all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" o per risultare, comunque, stabilmente iscritti nella predetta associazione, in numero superiore a cinque persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita e la incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio, nonché il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di traffico di armi e di valuta e comunque per realizzare profitti o vantaggi ingiusti.

Con le aggravanti di cui al 4° e 6° comma per aver fatto parte di una associazione armata e per aver finanziato attività economiche, assunte con la intimidazione, con il profitto proveniente da delitti.

Con la aggravante, altresì del comma 2° per gli imputati:

Gerlando ALBERTI fu Giovanni; Giuseppe BONO; Francesco BONURA; Bernardo BRUSCA; Salvatore BUSCEMI fu Giovanni; Giuseppe CALO'; Salvatore CIRIMINNA; Giovanni CORALLO; Salvatore CUCUZZA; Giovanni DI GIACOMO; Gaetano FIDANZATI; Giuseppe GAETA; Antonino GERACI fu Gregorio; Filippo

GIACALONE; Giuseppe GRECO di Nicolo'; Michele GRECO; Giovanni LA ROSA; Luciano LEGGIO; Pietro LO IACONO; Francesco MADONIA; Filippo MARCHESE; Salvatore MONTALTO; Ignazio MOTISI; Filippo MANIA; Angelo Antonino PIPITONE; Bernardo PROVENZANO; Rosario RICCOBONO; Salvatore RIINA; Antonino ROTOLO; Antonino SALAMONE; Benedetto SANTAPAOLA; Giuseppe SAVOCA; Giovanni SCADUTO; Salvatore SCAGLIONE; Francesco SCRIMA; Tommaso SPADARO; Vincenzo SPADARO; per avere diretto l'associazione mafiosa.

Con la aggravante, infine dell'art. 7 L. 31/5/1965 n.575 sostituito dall'art.18 L. 13/9/1982 n. 646 per gli imputati:

Francesco ADELPIO, Mariano AGATE Gerlando ALBERTI fu Giovanni, Gerlando ALBERTI fu Santo, Paolo ALFANO, Gioacchino ALIOTO, Vincenzo ARCOLEO, Emanuele Vito BADALAMENTI, Calogero BAGARELLA, Leoluca Biagio BAGARELLA, Giuseppe BATTAGLIA, Ludovico BISCONTI, Armando BONANNO, Luca BONANNO, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Calogero CAMPANELLA, Antonino CAMPOREALE, Benedetto CAPIZZI, Girolamo CASTIGLIONE, Onofrio CATALANO, Gioacchino CILLARI, Salvatore CIRIMINNA, Cesare CIULLA, Giuseppe CIULLA, Salvatore CIULLA, Giacomo COPPOLA, Venerando CRISTALDI, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CUSIMANO, Salvatore DAVI', Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Onofrio DI FRESCO, Giovanni DI GAETANO, Giovanni DI GIACOMO, Nicola DI SALVO, Giovan Battista DI TRAPANI, Antonino ENEA, Salvatore FAIA, Pietro FASCELLA, Ignazio FAZIO, Salvatore FAZIO, Domenico FEDERICO,

Francesco Augusto FERRERA, Giuseppe FICARRA, Antonino FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Gaetano FILIPPONE, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Filippo GIACALONE, Gaetano GRADO, Giacomo GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO, Salvatore GRAZIANO, Giovanni GRECO, Giuseppe GRECO di Salvatore, Giuseppe GRECO fu Nicola, Leonardo GRECO, Michele GRECO, Nicolo' GRECO, Salvatore GRECO fu Giuseppe, Mario LABRUZZO, Antonino LA ROSA, Luciano LEGGIO, Giovanni LIPARI, Gaspere LO CASCIO n.11/9/1942, Giovanni LO CASCIO, Pietro LO IACONO, Salvatore LO PRESTI, Giovanni LO VERDE, Francesco MADONIA, Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Tommaso MAGLIOZZO, Vittorio MANGANO, Filippo MARCHESE, Vincenzo MARCHESE, Francesco Marino MANNOIA Salvatore MARSALONE, Biagio MARTELLO, Mario MARTELLO, Giovanni MATRANGA, Nicolo' MILANO, Giovanni MINARDO, Salvatore MONTALTO, Gaspere MUTOLO, Giovanni MUTOLO, Giuseppe NANGANO, Filippo NANIA, Vincenzo NICOLETTI, Giovanni OLIVERI, Michelangelo PEDONE, Giovanni PILO, Angelo Antonino PIPITONE, Giovan Battista PIPITONE, Vincenzo PIPITONE, Giovanni PRESTIFILIPPO n.28/5/1921, Giuseppe Francesco PRESTIFILIPPO, Salvatore PROFETA, Bernardo PROVENZANO, Giovan Battista PULLARA', Ignazio PULLARA', Rosario RICCOBONO, Salvatore RIINA, Salvatore RIZZUTO, Antonino ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Antonio SALAMONE, Benedetto SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA, Salvatore SAVOCA, Vincenzo SAVOCA n.28/5/1931, Giovanni SCADUTO, Gaetano SCAVONE, Calcedonio SCIARABBA, Francesco SCRIMA, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SORCE, Francesco SPADARO n.7/12/1958, Giuseppe SPADARO, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Raffaele SPINA,

Rosario SPITALIERI, Pietro TAGLIAVIA, Carlo TERESI di Antonio, Giovanni TERESI, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano TINNIRELLO, Giuseppe TINNIRELLO, Lorenzo TINNIRELLO fu Antonino, Giuseppe ULIZZI, Antonino VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO di Giovanni, Giuseppe VERNENGO di Cosimo, Pietro VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Arturo VITRANO, Carmelo ZANCA, Onofrio ZANCA; trattandosi di persone già sottoposte a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo ed altre località in territorio italiano ed estero dal 29.9.1982 in poi.

Per Giuseppe BATTAGLIA con la sentenza di 1° grado al capo 10) e' stato unificato il capo 313 come modificato.

Per Cosmo RACCUGLIA con la sentenza di 1° grado al capo 10) e' stato unificato il capo 400) come modificato.

Per Antonino VERNENGO e Pietro VERNENGO


AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 11.

Per Michele GRECO e Salvatore GRECO (cl.27)

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 12.

Per Franco VARRICA e Mario GELARDI

IL PRESENTE CAPO E' STATO MODIFICATO AL CAPO 1) E MODIFICATO (VEDI SUB CAPO 1)



10 - SUB)

Per Benedetto DI CACCAMO i capi 1 e 10 sono stati modificati nel reato di cui agli artt.81 cpv e 378 C.P..

Per Carmelo GARIFFO, Giovan Battista PIPITONE e Vincenzo PIPITONE i capi 1 e 10 con la sentenza di 1° grado sono stati modificati nel reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P.

10 - SUB Giuseppe BRAZZO' E Francesco CASTIGLIONE

Del reato di cui all'art. 648 C.P., così modificato il capo 10) dell'originaria epigrafe, perché quali soci della ITAL-Costruzioni S.r.l., al fine di procurare a se' e ad altri un profitto, ricevevano da Palazzolo Saveria Benedetta, a titolo di corrispettivo della cessione di alcune quote sociali, la somma di lire dieci milioni provenienti da attività illecite poste in essere da Bernardo PROVENZANO, da cui la convivente Palazzolo l'aveva ricevuta.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/83.

10 - SUB) Emanuele FINAZZO

Del reato di cui agli artt.81 cpv 648 C.P. così modificato il capo 10) dell'originaria epigrafe, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a se e ad altri ingiusto profitto, riceveva dal Gaetano BADALAMENTI e da altre persone allo stesso collegate somme di denaro provenienti da attività illecite poste in essere dai BADALAMENTI e dagli altri affiliati alla famiglia

mafiosa di Cinisi, che impiegava nell'acquisto di azioni dalle società S.p.A. SIFAC, S.p.A. Sicula Calcestruzzi e S.p.A. Calcestruzzi.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 29/11/63.

10 -SUB) Paolo PALAZZOLO e Saverio PALAZZOLO

Del reato di cui all'art.648 C.P., così modificato il capo 10) dell'originaria epigrafe, perché ricevevano da Bernardo PROVENZANO e da altri componenti della cosca mafiosa allo stesso facente capo, somme di denaro provenienti da attività illecite poste in essere dai predetti.


In provincia di Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/83.

CAPO - 11)

(Federico AMATO), (Antonino VERNENGO), (Pietro VERNENGO), (Stefano NAPOLI), (Giuseppe VIOLA), (Baldassare D'AMICO):

11) Del reato di cui all'art.416 bis C.P., per essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo dell'associazione mafiosa di cui facevano parte, e della condizione di assoggettamento e di omertà che da essa derivava, per realizzare profitti per sé ingiusti quali - tra l'altro - la costituzione della Enologica Galeazzo S.p.A..

Con l'aggravante di avere finanziato quest'ultima

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

attività' con il profitto di delitti.

In Palermo fino ad epoca anteriore e prossima al febbraio 1983.

11 - SUB) Stefano NAPOLI

del reato di cui agli artt. 81 e 648 C.P. così' modificato il capo 11 con la Sentenza di 1° grado.

11 - SUB) Federico AMATO, Baldassare D'AMICO, Giuseppe VIOLA:

Del reato di cui all'art. 648 C.P., così' modificato il capo 11), perché' il Federico AMATO, assumendo la carica di amministratore, il D'AMICO ed il VIOLA assumendo la fittizia qualità' di soci nella Enologica Galeazzo S.p.A. si intromettevano per far ricevere ed occultare ad Antonino VERNENGO ed altri, effettivi proprietari della società', ingenti profitti provenienti da delitti, che così' venivano impiegati in attività' apparentemente lecite.

In Palermo fino ad epoca anteriore e prossima al febbraio 1983.

Per Pietro VERNENGO e Antonino VERNENGO

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 10).

(Michele GRECO), (Salvatore GRECO nato il 7.7.27):

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 10.

12) Del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P., per essersi

associati tra loro, con tale Michele, Pietro SCARPISI, Vincenzo RABITO, Ghassan BOU CHEBEL, Salvatore ROSANO, Leonardo LA GRASSA ed altri non ancora identificati, per commettere, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, piu' delitti di traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti.

Con l'aggravante per Michele GRECO e Salvatore GRECO di avere promosso e finanziato l'associazione stessa e per tutti di avere nella propria disponibilita' armi da guerra e comuni da sparo.


In Palermo, Milano ed altre localita' del territorio nazionale ed estero dai primi del 1983 ad oggi.

CAPO - 13)

Giovanni ABBATE, Francesco ADELFIGIO, Giovanni ADELFIGIO, Mario ADELFIGIO, Salvatore ADELFIGIO, Mariano AGATE Gerlando ALBERTI n.18/9/1927, Gerlando ALBERTI n.18/10/1947, Paolo ALFANO, Filippo ARGANO, Gaspare ARGANO, Leoluca Biagio BAGARELLA, Giuseppe BALDI, Antonino BATTAGLIA, Giuseppe BATTAGLIA, Ludovico BISCONTI, Pietro Bisconti, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Francesco BONURA, Alessandro Umberto BRONZINI, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA Salvatore BUSCEMI n.28/5/1938, Giuseppe CALAMIA, Giuseppe CALO', Attilio CAMPANELLA Calogero CAMPANELLA, Domenico CANCELLIERE, Leopoldo CANCELLIERE, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Benedetto CAPIZZI,

Giuseppe CASELLA, Onofrio CATALANO, Antonino CILLARI,
Gioacchino CILLARI, Cesare CIULLA, Giovanni CIULLA, Giuseppe
CIULLA, Salvatore CIULLA, Domenico CONDORELLI, (Antonino
CONTORNO), Giovanni CORALLO, Antonino COSTANTINO n.5/1/1945,
Salvatore CRISTALDI, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CUSIMANO,
Giuseppe DAINOTTI, Antonino DE SIMONE, Benedetto DI CACCAMO
n.22/2/1943, Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Onofrio DI
FRESCO, Giovanni DI GAETANO, Giovanni DI GIACOMO, Giovanni DI
PACE, Pietro DI PIERI, Nicola DI SALVO, Antonino ENEA,
Vittorio ENNA, Nicola FARAONE, Antonino FASCELLA, Francesco
FASCELLA, Pietro FASCELLA, Salvatore FAZIO n.4/7/1927,
Antonino FERRERA, Francesco Augusto FERRERA, Giuseppe
FICARRA, Antonino FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe
FIDANZATI, Stefano FIDANZATI, Vincenzo FIORENZA, Giacomo
Giuseppe GAMBINO, Giuseppe GAMBINO, Carmelo GARIFFO,
(Antonino GERACI n.2/1/1917, Filippo GIACALONE, Gaetano
GRADO, Giacomo GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO,
Benedetto GRAVIANO, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO,
Salvatore GRAZIANO, Giovanni GRECO, Giuseppe GRECO
n.2/3/1954, Giuseppe GRECO n.4/1/1952, Giuseppe GRECO
n.18/1/1958, Leonardo GRECO, Michele GRECO, Nicolo' GRECO
n.2/1/1950, Salvatore GRECO n.7/7/1927, Giovan Battista
INCHIAPPA, Ignazio INGRASSIA, Antonino LA ROSA n.22/5/1957,
Calogero LAURICELLA, Pietro LA VARDERA, Francesco Paolo
LEGGIO, Giuseppe LEGGIO, Leoluca LEGGIO, Luciano LEGGIO,
Salvatore LEGGIO, Giovanni LIPARI, Gaspare LO CASCIO
n.12/11/1963, Gaspare LO CASCIO n.11/9/1942, Giovanni LO
CASCIO, Giuseppe LO CASCIO, Salvatore LO CASCIO, Andrea LO

IACONO, Antonino LO IACONO, Giovanni LO IACONO, Pietro LO IACONO, Giovanni LOMBARDO, Sebastiano LOMBARDO, Salvatore LO PRESTI, Giovanni LO VERDE, Antonino LUCCHESI, Giuseppe LUCCHESI, Faro LUPO, Francesco MADONIA, Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Salvatore Mario MADONIA, Tommaso MAGLIOZZO, Vittorio MAGLIOZZO, Vittorio MANGANO, Salvatore MANISCALCO, Angelo MANNINO, Antonino MARCHESE, Filippo MARCHESE, Giuseppe MARCHESE n.12/12/1963, Mario MARCHESE, Rosario MARCHESE, Salvino MARCHESE, Santo MARCHESE, Vincenzo MARCHESE, Francesco MARINO MANNOIA, Rocco MARSALONE, Salvatore Giuseppe MARSALONE, Biagio MARTELLO, Mario MARTELLO, Gioacchino MATRANGA, Giovanni MATRANGA, Nicolo' MAUGERI, Eduardo MESSINA, Nicolo' MILANO, Nunzio MILANO, Salvatore MILANO, Filippo MISTRETTA, Rosario MISTRETTA, Michele MONDINO, Salvatore MONTALTO, Ignazio MOTISI, Gaspare MUTOLO, Giovanni MUTOLO, Filippo NANIA, (Giovanni OLIVERI), Stefano PACE, Vincenzo Rosolino PACE, Stefano PATRICOLA, Michelangelo PEDONE, Giovanni PERINA, Giovanni PILO, Angelo Antonino PIPITONE, Giovan Battista PIPITONE, Vincenzo PIPITONE, Giovanni PRESTIFILIPPO n.28/5/1921, Giovanni PRESTIFILIPPO n.29/3/1927, Girolamo PRESTIFILIPPO, (Giuseppe Francesco PRESTIFILIPPO), Nicola PRESTIFILIPPO, Salvatore PRESTIFILIPPO, Salvatore PROCIDA, Bernardo PROVENZANO, Salvatore PROVENZANO, Giovan Battista PULLARA', Ignazio PULLARA', Cosmo RACCUGLIA, Giuseppe RANCADORE, Rosario RICCOBONO, Giacomo RIINA, Salvatore RIINA, Antonino ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Antonio SALAMONE, Benedetto SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA, Salvatore SAVOCA, Vincenzo SAVOCA



n.20/5/1931, Giovanni SCADUTO, Salvatore SCAGLIONE, Gaetano SCAVONE, Calcedonio SCIARABBA, Giusto SCIARABBA, Francesco SCRIMA, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA n.14/11/1952, Giuseppe SORESI, Natale SORESI, Antonino SPADARO, Francesco SPADARO n.7/12/1958, Francesco SPADARO n.16/10/1962, Giuseppe SPADARO, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Pietro TAGLIAVIA, Carlo TERESI n.12/2/1924, Carlo TERESI n.3/1/1925, Giovanni TERESI, (Benedetto TINNIRELLO), Gaetano TINNIRELLO, Gennaro TOTTA, Giuseppe URSO, Antonino VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO n.5/1/1935, Giuseppe VERNENGO n.29/11/1940, Luigi VERNENGO, Pietro VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Antonio VESSICHELLI, Gregorio VITALE, Carmelo ZANCA, Giovanni ZANCA n.31/1/1941, Giovanni ZANCA n.24/9/1939, Giuseppe ZANCA, Onofrio ZANCA, Giovanni ZARCONE, Alessandro ZERBETTO, Benedetto ZITO:

13) Del delitto di cui all'art.75 - 2^a comma L.22/12/1975 n.685, per essersi associati allo scopo di commettere delitti di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Con le aggravanti di cui al comma 4^a e 5^a per essersi associati in numero superiore a 10 persone e per aver fatto parte di una associazione armata.

Con la aggravante altresì del comma 3^a per gli imputati:

Gerlando ALBERTI fu Giovanni, Giuseppe BONO, Francesco BONURA, Bernardo BRUSCA, Salvatore BUSCEMI fu Giovanni,

Giuseppe CALO', Giovanni CORALLO, Salvatore CUCUZZA,
 Giovanni DI GIACOMO, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe GAETA,
 Antonino GERACI fu Gregorio, Filippo GIACALONE, Giuseppe
 GRECO di Nicolo', Michele GRECO, Giovanni LA ROSA, Salvatore
 LA ROSA, Luciano LEGGIO, Pietro LO IACONO, Francesco MADONIA,
 Filippo MARCHESE, Salvatore MONTALTO, Ignazio MOTISI, Filippo
 NANIA, Carmelo PEDONE, Filippo PEDONE, Angelo Antonino
 PIPITONE, Bernardo PROVENZANO, Rosario RICCOBONO, Salvatore
 RIINA, Antonino ROTOLO, Antonio SALAMONE, Benedetto
 SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA, Giovanni SCADUTO, Salvatore
 SCAGLIONE, Francesco SCRIMA, Tommaso SPADARO, Vincenzo
 SPADARO, per aver diretto l'associazione.

In Palermo ed in altre localita' del territorio italiano ed
 estero dal 1977 in poi.

Per Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Salvatore CRISTALDI,
 Nicolo' MAUGERI, Giovanni MUTOLO, Francesco CANNIZZARO e
 Benedetto SANTAPAOLA con la sentenza di 1^ grado il capo 17)
 e' stato assorbito nel capo 13).

Per Paolo ALFANO, Nicola DI SALVO, Giuseppe VERNENGO (cl.40),
 e Pietro VERNENGO.

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 16

Per Antonino FIDANZATI, e Gaetano FIDANZATI.

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 19

Handwritten signature and initials, possibly 'V. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

Per Michele GRECO, e Salvatore GRECO (NATO NEL 1927)

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 21.

13 - SUB)

Per Antonino GERACI, Giovanni OLIVERI, Giovanni PILO, Francesco Giuseppe PRESTIFILIPPO e Benedetto TINNIRELLO con la Sentenza di 1° grado i capi 13 e 22 sono stati modificati nel reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 C.P. (commesso il 29.9.1984) ed unificato al capo - 10.

Per Salvatore GRAZIANO con la sentenza di 1° grado i capi 13 e 22 sono stati modificati nel reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 C.P.

13 - SUB) Antonino CONTORNO:

Del reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P., cosi' modificato il capo 13), perche' con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto per se' o per gli altri, riceveva da Benedetto CAPIZZI, Antonino CONTORNO e Giacomo GRADO assegni di conto corrente portanti somme di denaro provenienti da attivita' illecite poste in essere dai detti CAPIZZI e GRADO ed in particolare dal traffico delle sostanze stupefacenti, cui i predetti erano dediti.

In Palermo tra il 15.11.78 ed il 22.11.79.

14) OMISSIS

CAPO - 15) (con la sentenza di 1° grado e' stato assorbito nel capo 13).

Antonino MARCHESE:

15) Del reato di cui all'art.75 c. 2°, 4° e 5° legge 22/12/1975 n.685 per essersi associato con Antonino GIOE', Leoluca BAGARELLA, Melchiorre SORRENTINO, Vincenzo BAVETTA, Francesco DI CARLO, Giulio DI CARLO, Andrea DI CARLO, Salvatore LO NIGRO, Giuseppe LO NIGRO, Giuseppe CUSIMANO, Giacomo BENTIVEGNA, Rosario ANSELMO, Gregorio AGRIGENTO, Giuseppe AGRIGENTO, Giacomo RIINA, Giuseppe LEGGIO, Benedetto CAPIZZI, Salvatore BRUCCOLERI, Vincenzo MARCHESE, Ignazio NUVOLETTA, ed ignoti, allo scopo di commettere piu' delitti volti allo spaccio di sostanze stupefacenti, tenendo armi occultate nell'abitazione del MARCHESE.

In Palermo ed Altofonte sino al 6 febbraio 1980.

CAPO-16)

(Nicola DI SALVO), (Paolo ALFANO), (Pietro VERNENGO),
(Giuseppe VERNENGO n.29/11/1940):

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 13)

16) Del delitto di cui all'art.75 L.22.12.1975 n.685, per essersi associati tra loro e con ignoti, al fine di commettere piu' delitti riguardanti la produzione, detenzione e traffico di stupefacenti, tra cui in particolare morfina

base ed eroina.

In Palermo l'11.2.1982.

CAPO-17)

(Gaspare MUTOLO), (Domenico CONDORELLI), Calogero CAMPANELLA,
(Salvatore CRISTALDI), (Nicolo' MAUGERI), Michele ABBENANTE,
Keung CHIANH WING, Guerino LA MOLINARA, (Giovanni MUTOLO),
Fotios o Frankiscos PALMOS, (Francesco CANNIZZARO),
(Benedetto SANTAPAOLA), Theodoru CRISTOS:

17) Del reato di cui all'art.75 L.22.12.1975 n.685, per essersi associati a loro al fine di porre in vendita, distribuire, acquistare, cedere, trasportare, importare ed illecitamente detenere sostanze stupefacenti.

In Palermo, Catania e Roma ed altre localita' in epoca anteriore e fino al 7 giugno 1982.

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'associazione armata.

Per Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Salvatore CRISTALDI, Nicolo' MAUGERI, Giovanni MUTOLO, Francesco CANNIZZARO e Benedetto SANTAPAOLA con la sentenza di 1° grado il capo 17) e' stato assorbito nel capo 13).

18) OMISSIS

959792

CAPO-19)

(Antonino FIDANZATI), (Gaetano FIDANZATI):

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 13.

19) Del reato di cui all'art.75 L.22.12.1975 n.685 per essersi associati ad altri che non si nominano per esigenze di cautela processuale, al fine di commettere piu' delitti, tra quelli di cui all'art.71 L.685/75.


Con l'aggravante del numero delle persone (piu' di dieci) e della presenza tra i partecipanti di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

In Trento, Verona, Milano ed altre localita' tra il 1978 ed il 1982.

CAPO-20)

Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Sebastiano DATTILO, Pietro Luigi DE RIZ, Antonino FERRERA, Francesco Augusto FERRERA, Antonietta GIUSTOLISI, Sergio GRAZIOLI, Michele IERNA, Salvatore IERNA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Carmelo SAVOCA, Carlo SERRA, Orazio TORRISI, Nicolo' TRAPANI, Saverio RIELA:

20) Del reato di cui all'art.75 L.685/75, perche', in numero non inferiore a dieci persone, si associavano al fine di



commettere piu' delitti fra quelli previsti dalla legge 685/75 (importazione, acquisto, trasporto, vendita e cessione di quantita' anche ingenti di sostanze stupefacenti denominate eroina, cocaina, ed hashish), associazione che tutti costituivano e che il Giuseppe FERRERA dirigeva ed organizzava.

In Roma ed altre localita' italiane ed estere fino al 22.11.1983.

(Michele GRECO), (Salvatore GRECO n.7/7/1927):

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 13)


21) Del delitto p. e p. dall'art.75 p.p., 4[^] e 5[^] comma legge 22.12.1975 n.685, per essersi associati tra loro, nonche' con tale Michele, Pietro SCARPISI, Vincenzo RABITO, Bou Chebel GHASSAN, Salvatore ROSANO, Leonardo LA GRASSA, Claudio RUSSO, Adelchi VERNIZZI, Abdel Azizi AFIFI ed altre persone allo stato non identificate, ed in numero superiore a dieci, per commettere, disponendo di armi da guerra e comuni da sparo, piu' delitti di acquisto, detenzione e spaccio internazionale di sostanze stupefacenti.

In Palermo, Milano ed altre localita', del territorio nazionale ed estero nei primi mesi dell'anno 1983 e successivamente fino ad oggi.

959794

CAPO 22)


Giovanni ABBATE, Francesco ADELFO, Giovanni ADELFO, Mario ADELFO, Salvatore ADELFO, Mariano AGATE, Gerlando ALBERTI n.18/9/1927, Gerlando ALBERTI n.18/10/1947, Paolo ALFANO, Filippo ARGANO, Gaspare ARGANO, Leoluca Biagio BAGARELLA, Giuseppe BALDI, Antonino BATTAGLIA, Giuseppe BATTAGLIA, Ludovico BISCONTI, Pietro BISCONTI, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Francesco BONURA, Alessandro Umberto BRONZINI, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI n.28/5/1938, Giuseppe CALAMIA, Giuseppe CALO', Calogero CAMPANELLA, Domenico CANCELLIERE, Leopoldo CANCELLIERE, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Benedetto CAPIZZI, Giuseppe CASELLA, Onofrio CATALANO, Antonino CILLARI, Gioacchino CILLARI, Cesare CIULLA, Giovanni CIULLA, Giuseppe CIULLA, Salvatore CIULLA, Domenico CONDORELLI, Giovanni CORALLO, Antonino COSTANTINO n.5/1/1945, Salvatore CRISTALDI, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CUSIMANO, Giuseppe DAINOTTI, Antonino DE SIMONE, Benedetto DI CACCAMO n.22/2/1943, Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Onofrio DI FRESCO, Giovanni DI GAETANO, Giovanni DI GIACOMO, Giovanni DI PACE, Pietro DI PIERI, Nicola DI SALVO, Antonino ENEA, Nicola FARAONE, Antonino FASCELLA, Francesco FASCELLA, Pietro FASCELLA, Salvatore FAZIO n.4/7/27, Antonino FERRERA, Francesco Augusto FERRERA, Giuseppe FICARRA, Antonino FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe FIDANZATI, Stefano FIDANZATI, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe GAMBINO, Carmelo GARIFFO, Antonino GERACI n.2/1/1917, Filippo GIACALONE, Gaetano GRADO, Giacomo



GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO, Benedetto GRAVIANO,
Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Salvatore GRAZIANO,
Giovanni GRECO, Giuseppe GRECO n.2/3/1954, Giuseppe GRECO
n.4/1/1952, Giuseppe Giovanni GRECO n.18/1/1958, Leonardo
GRECO, Michele GRECO, Nicolo' GRECO n.2/1/1950, Salvatore
GRECO n.7/7/1927, Giovan Battista INCHIAPPA, Ignazio
INGRASSIA, Antonino LA ROSA n.22/5/1957, Calogero LAURICELLA,
Pietro LA VARDERA, Francesco Paolo LEGGIO, Giuseppe LEGGIO,
Leoluca LEGGIO, Luciano LEGGIO, Salvatore LEGGIO, Giovanni
LIPARI, Gaspare LO CASCIO n.12/11/1963, Gaspare LO CASCIO
n.11/9/1942, Giovanni LO CASCIO, Giuseppe LO CASCIO,
Salvatore LO CASCIO, Andrea LO IACONO, Antonino LO IACONO,
Giovanni LO IACONO, Pietro LO IACONO, Giovanni LOMBARDO,
Sebastiano LOMBARDO, Salvatore LO PRESTI, Giovanni LO VERDE,
Antonino LUCCHESI, Giuseppe LUCCHESI, Faro LUPU, Francesco
MADONIA, Giuseppe MADONIA n.25/4/1954, Salvatore Mario
MADONIA, Tommaso MAGLIOZZO, Vittorio MAGLIOZZO, Vittorio
MANGANO, Salvatore MANISCALCO, Angelo MANNINO, Antonino
MARCHESI, Filippo MARCHESI, Giuseppe MARCHESI n.12/12/1963 ,
Mario MARCHESI, Rosario MARCHESI, Salvino MARCHESI, Santo
MARCHESI, Vincenzo MARCHESI, Francesco MARINO MANNOIA, Rocco
MARSALONE, Salvatore Giuseppe MARSALONE, Biagio MARTELLO,
Mario MARTELLO, Gioacchino MATRANGA, Giovanni MATRANGA,
Nicolo' MAUGERI, Eduardo MESSINA, Nicolo' MILANO, Nunzio
MILANO, Salvatore MILANO, Filippo MISTRETTA, Rosario
MISTRETTA, Michele MONDINO, Salvatore MONTALTO, Ignazio
MOTISI, Gaspare MUTOLO, Giovanni MUTOLO, Filippo NANIA,
(Giovanni OLIVERI), Stefano PACE, Vincenzo Rosolino PACE,

Stefano PATRICOLA, Michelangelo PEDONE, (Giovanni PILO),
Angelo Antonino PIPITONE, Giovan Battista PIPITONE, Vincenzo
PIPITONE, Giovanni PRESTIFILIPPO n.28/5/1921, Giovanni
PRESTIFILIPPO n.29/3/1927, Girolamo PRESTIFILIPPO, (Giuseppe
Francesco PRESTIFILIPPO), Nicola PRESTIFILIPPO, Salvatore
PRESTIFILIPPO, Salvatore PROCIDA, Bernardo PROVENZANO,
Salvatore PROVENZANO, Giovan Battista PULLARA', Ignazio
PULLARA', Cosmo RACCUGLIA, Giuseppe RANCADORE, Rosario
RICCOBONO, Giacomo RIINA, Salvatore RIINA, Antonino ROTOLO,
Salvatore ROTOLO, Antonio SALAMONE, Benedetto SANTAPAOLA,
Giuseppe SAVOCA, Salvatore SAVOCA, Vincenzo SAVOCA
n.20/5/1931, Giovanni SCADUTO, Salvatore SCAGLIONE, Gaetano
SCAVONE, Calcedonio SCIARABBA, Giusto SCIARABBA, Francesco
SCRIMA, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA n.14/11/1952,
Giuseppe SORESI, Natale SORESI, Antonino SPADARO, Francesco
SPADARO n.7/12/1958, Francesco SPADARO n.16/10/1962, Giuseppe
SPADARO, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Pietro TAGLIAVIA,
Carlo TERESI n.12/2/1924, Carlo TERESI n.3/1/1925, Giovanni
TERESI, (Benedetto TINNIRELLO), Gaetano TINNIRELLO, Giuseppe
URSO, Antonino VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO
n.5/1/1935, Giuseppe VERNENGO n.29/11/1940, Luigi VERNENGO,
Pietro VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Antonio VESSICHELLI,
Gregorio VITALE, Carmelo ZANCA, Giovanni ZANCA n.31/1/1941,
Giovanni ZANCA 24/9/1939, Giuseppe ZANCA, Onofrio ZANCA,
Giovanni ZARCONE, Benedetto ZITO:

22) Del delitto di cui agli artt.81 cpv C.P., 71 e 74 nn.2 e
5 e 1^ e 2^ cpv L.22.12.75 n.685, per avere senza



autorizzazione, in numero superiore a tre persone, in concorso tra loro e quali membri dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", in esecuzione del medesimo disegno criminoso, trasportato, importato, acquistato, distribuito e posto in vendita quantita' ingenti di sostanze stupefacenti, facendo uso delle armi per conseguire il profitto e l'impunita'.

In Palermo ed in altre localita' del territorio italiano ed estero dal 1977 in poi.

Con la sentenza di 1° grado nel presente capo sono stati assorbiti i capi 23)-45)-54)

Per Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Salvatore CRISTALDI, Nicolo' MAUGERI, Giovanni MUTOLO e Francesco CANNIZZARO il capo 40) e' stato assorbito nel capo 22).

Per Salvatore GRAZIANO con la sentenza di 1° grado i capi 13) e 22) sono stati modificati nel reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P.

Per Giovanni MATRANGA con la sentenza di 1° grado il capo 47) e' stato assorbito nel capo 22);

Per Paolo ALFANO, Nicola DI SALVO, Giuseppe VERNENGO (cl. 1940), Pietro VERNENGO AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 34)

Per Giovanni DI GIACOMO con la sentenza di 1° grado nel presente capo e' stato assorbito il capo 37; per Giuseppe Giacomo GAMBINO il capo 38; per Francesco CANNIZZARO il capo 51.


22 - SUB)

Per Antonino GERACI, Giovanni OLIVERI, Giovanni PILO, Giuseppe Francesco PRESTIFILIPPO e Benedetto TINNIRELLO con la sentenza di 1° grado i capi 13 e 22 sono stati modificati nel reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P. (commesso il 29.9.1984) ed unificato al capo - 10.

CAP0 - 23) (con la sentenza di 1° grado e' stato assorbito nel capo 22).

Antonino MARCHESE:

23) Del reato di cui agli articoli 110, 112 n.1 C.P., 71 legge 22/12/1975 n.685, per avere in concorso con Antonino GIOE', Leoluca Biagio BAGARELLA, Melchiorre SORRENTINO, Vincenzo BAVETTA, Francesco DI CARLO, Giulio DI CARLO, Andrea DI CARLO, Salvatore LO NIGRO, Giuseppe LO NIGRO, Giuseppe CUSIMANO, Giacomo BENTIVEGNA, Rosario ANSELMO, Giuseppe AGRIGENTO, Giacomo RIINA, Giuseppe LEGGIO, Benedetto CAPIZZI, Salvatore BRUCCOLERI, Vincenzo MARCHESE, Lorenzo NUVOLETTA, e ignoti, illecitamente detenuto otto sacchetti del peso di gr.500 circa ciascuno contenenti cloridrato di eroina, sostanza stupefacente, con le aggravanti previste dall'art.74



comma 1^ e 2^ e comma 2^ L. 22/12/1975 n.685, essendo il fatto commesso da piu' di tre persone in concorso tra loro e facendo parte di una associazione per delinquere, nonche' riguardando ingenti quantita' di stupefacenti.

Accertato in Palermo il 7/7/1979.

24) OMISSIS

25) OMISSIS

CAPO - 26)

Giovanni PERINA:

26) Del reato di cui agli artt.81 cpv e 71 legge n.685 del 1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, acquistato o comunque ricevuto non modiche quantita' di sostanze stupefacenti, segnatamente eroina, da Antonino GRADO ed Rodolfo AZZOLI.

In Milano e Verona durante l'anno 1979.

27) OMISSIS

28) OMISSIS

CAPO - 29)

Giuseppe SPINA:

29) Del reato di cui agli artt. 71 e 74 L. n.685/1975, per aver illegalmente detenuto e ceduto al fine di farne commercio a Ignazio FLORENZA, gia' rinvitato a giudizio il 21.9.1983 e deceduto in Palermo il 19.10.1984, ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (gr.500 di cocaina).

In Palermo e Bagheria in epoca antecedente e prossima al 31.12.1981.


30) OMISSIS

CAPO - 31)

Vincenzo DI LEO:

31) Del reato di cui agli artt.81 C.P., 71 e 74 n.2 Legge n.685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e trasportato per conto di Salvatore LOMBARDO e Salvatore CONIGLIO, gia' rinvitati a giudizio con sentenza del G.I. di Palermo del 21.9.1983, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (circa 1 Kg. di eroina).

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 21.12.1981.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CAPO - 32)

Attilio CAMPANELLA:

32) Del reato di cui agli artt.81 C.P., 71 e 74 n.2 legge 685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di farne commercio ingenti quantita' di sostanze stupefacenti (diversi chili di eroina e cocaina).

Con l'aggravante di aver fatto parte di una associazione per delinquere.

Accertato in Palermo ed in Milano dal 1979 al 1981.

CAPO - 33)

Gioacchino CILLARI, Gioacchino GAMMINO:

33) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 72 legge n.685 del 1975, per avere il Cillari ceduto al Gammino una modica quantita' di sostanza stupefacente (circa gr.1 di eroina) come campione in prova di una maggiore quantita' di droga che il Gammino aveva intenzione di acquistare.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 25.1.1982.

959802

CAPO - 34)

(Nicola DI SALVO), (Paolo ALFANO), (Pietro VERNENGO),
(Giuseppe VERNENGO n.29/11/1940):

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 22)

34) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71 e 74 comma 1°
n.2 e cpv legge n.685/1975, per avere, in concorso tra loro e
con ignoti, in piu' di 3 persone, senza autorizzazione,
prodotto, fabbricato e detenuto sostanze stupefacenti
(eroina).

In Palermo l'11.2.1982.

CAPO - 35)

Gioacchino GAMMINO:

35) Del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 L.
n.685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, illegalmente detenuto e ceduto a persone
non identificate ingenti quantitativi di hashish.

In Palermo, Milano e Desio fino al 13 febbraio 1982.

36) OMISSIS



CAPO - 37)

Antonino CILLARI, Gioacchino CILLARI, (Giovanni DI GIACOMO), Vittorio ENNA, Vincenzo FIORENZA:

37) Del reato di cui agli art.110 e 81 cpv, 71 e 74 legge n.685 del 1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e trasportato a Milano per farne commercio ingente quantita' di sostanza stupefacente del tipo eroina.

In Palermo e Milano in epoca antecedente e prossima al 13.2.1982 e successivamente.

Per Giovanni DI GIACOMO con la sentenza di 1° grado il presente capo e' stato assorbito nel capo 22.

CAPO - 38)

(Giuseppe Giacomo GAMBINO), Giuseppe SPINA, Vincenzo ANSELMO:

38) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71 e 74 legge 22.12.1975 n.685, per avere il GAMBINO illegalmente detenuto e successivamente ceduto allo SPINA ed all'ANSELMO per farne commercio ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (diversi chilogrammi di eroina e cocaina).

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 13.2.1982 e successivamente.

Per Giuseppe Giacomo GAMBINO il presente capo e' stato
assorbito nel capo 22.

CAPO - 39)

Gioacchino CILLARI e Luigi SALERNO:


39) Del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 legge n.685 del 1975, per avere il Cillari, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e ceduto al Salerno per farne spaccio al dettaglio ingenti quantitativi di eroina.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al febbraio 1982 e successivamente.

CAPO - 40)

(Gaspare MUTOLO), (Domenico CONDORELLI), Calogero CAMPANELLA, (Salvatore CRISTALDI), (Nicolo' MAUGERI), Michele ABBENANTE, Chiang WING KEUNG , Guerino LA MOLINARA, (Giovanni MUTOLO), Fotios o Frankiscos PALMOS, Theodoru CRISTOS, (Francesco CANNIZZARO):

40) Del reato di cui agli artt.112,110, C.P., 71 e 74 n.2 legge 22.12.1975 n.685, per avere, agendo in concorso tra loro, in numero superiore a cinque persone e quali componenti di una associazione per delinquere, posto in vendita,



distribuito, acquistato, ceduto, trasportato, importato
illecitamente e detenuto sostanze stupefacenti.

In Palermo, Catania, Roma ed altre localita' in epoca
anteriore e sino al 7 giugno 1982.

Per Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Salvatore CRISTALDI,
Nicolo' MAUGERI, Giovanni MUTOLO, e Francesco CANNIZZARO il
capo 40 e' stato assorbito nel capo 22.

41) OMISSIS

CAP I - 42), 43)

Michele ABBENANTE:

42) Del reato di cui agli artt. 110 e 81 C.P., 71 e 74 legge
22.12.1975 n.685,perche' in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, in piu' occasioni importava in Italia ed in
Inghilterra e comunque deteneva illecitamente: nel luglio
1982 Kg.4,5 circa di sostanza stupefacente denominata eroina;
nell'ottobre 1982 Kg.9 circa di analoga sostanza importata in
Italia.

43) Del reato di cui all'art. 1 D.L. 4:3:1976 e succ.
modif., perche' esportava senza debita autorizzazione fuori
dal territorio dello stato almeno lire 80.000.000.

Accertato in Roma il 21.X.1982.

CAPO - 44)

Vittorio CHIMERA, Mario D'ANGELO, Giovanni RAPISARDA, Carlo Serra:

44) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 C.P., 71 e 74 Legge n.685/1975, perchè, in concorso tra loro ed in numero non inferiore a 3, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e vendevano a terze persone sostanze stupefacenti (cocaina).

In Roma fino all'ottobre 1982.

CAPO - 45) (con la sentenza di 1° grado è stato assorbito nel capo 22)

(Paolo Alfano)

45) Del reato di cui all'art.71 L.n.685/1975, per avere illecitamente detenuto e posto in vendita quantità imprecisate di cocaina per l'importo di circa 300.000.000 di lire.

In Palermo dal 1981 all'11/3/1983.



CAPO - 46)

Giuseppe BATTAGLIA:

46) Del reato di cui all'art.71 L.685/1975, per avere illegalmente detenuto quantità imprecisate di eroina.

In Palermo dal 1981 all'11.3.83.

CAPO - 47)

(Giovanni MATRANGA), Stefano PATRICOLA:

47) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P., 71 L.685/1975, per avere in concorso, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto a tali Paluzzu e maurizio e comunque detenuto una quantità imprecisata di eroina.

In Palermo dal 1981 al marzo 1983.

Per Giovanni MATRANGA con la sentenza di 1° grado il capo 47)
è stato assorbito nel capo 22)

48) OMISSIS

CAPO - 49)

Mario D'ANGELO, Giovanni RAPISARDA:

49) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 71, 74 cpv. L.685/1975 perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e vendevano ingente quantità di sostanza stupefacente (Kg.5,000 circa di hashish).

In Roma fino all'aprile 1983.

CAPO - 50)


Antonietta GIUSTOLISI, Michele IERNA, Salvatore IERNA:

50) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 C.P., 71 e 74 n.1 Legge n.685/1975, perchè, in concorso tra loro ed in numero non inferiore a 3, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e vendevano sostanza stupefacente (cocaina) a Mario CAPUANO e Giuseppe CORDARO.

In Roma fino all'aprile 1983.

CAPO - 51)

(Francesco CANNIZZARO), Sergio GRAZIOLI:

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

51) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71 e 74 cpv. L.685/1975, perchè in concorso tra loro acquistavano a fine di vendita ingente quantitativo di sostanze stupefacente (Kg.1) da John Vittorio Castillo alias José Alberto MENDOZA.

Per Francesco CANNIZZARO il presente capo è stato assorbito nel capo 22.

In Roma nel giugno 1983.

CAPO - 52)

Pietro Luigi DE RIZ:

52) Del reato di cui agli artt.71 e 74 cpv. Legge 685/1975, perchè in concorso con Sergio GRAZIOLI, illegalmente deteneva gr. 700 circa della sostanza stupefacente indicata al precedente capo.

In Roma nel giugno 1983.

53) OMISSIS

CAPO - 54) (con la sentenza di 1° grado è stato assorbito nel capo 22).

(Filippo MARCHESE)

54) Del reato di cui all'art. 71 legge 22.XII.1975 n.685, per aver detenuto gr. 900 circa di eroina insieme a sostanza da taglio e bilance per farne commercio.

In Palermo sino al 4 gennaio 1984.

55) OMISSIS

56) OMISSIS

CAP I - 57);58);59)


Filippo MARCHESE e Giuseppe GRECO di Nicolò:

57) Del reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P., per avere in concorso tra loro, mediante colpi da arma da fuoco, cagionato con premeditazione la morte di Salvatore BUSCEMI.

In Palermo il 5.4.1976.

58) Del reato di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei a cagionare la morte di Giuseppe BUSCEMI, che riportava soltanto lesioni, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo il 5.4.1976.



59) Del reato di cui agli artt. 110, C.P., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 5.4.1976.

CAP I - 60);61);62)

Salvatore RIINA, Bernardo Provenzano, Michele GRECO, Salvatore GRECO n.7/7/1927, Bernardo BRUSCA, Salvatore Scaglione, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n.2/1/1917, Francesco MADONIA, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

60) Del reato di cui agli artt. 110, 112, n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone e con premeditazione, cagionato la morte di Giuseppe DI CRISTINA contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 30.5.1978.

61) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone ed al fine di commettere il reato di cui al capo 60, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco.

In Palermo il 30.5.1978.

62) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 624, 625 n.2, e 61 C.P., perchè, al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo 60, agendo in concorso tra loro e con ignoti, si impossessavano mediante effrazione della autovettura targata PA-489544 di proprietà di Giuseppe SCAGLIONE che la aveva lasciata parcheggiata nella pubblica via.

In Palermo il 23.3.1978.

CAPO - 63)


Giuseppe GRECO di Nicolò:

63) Del delitto di cui agli artt. (110) e 336 C.P., per avere, (in concorso tra loro), mediante telefonata anonima, minacciato di morte il Dirigente della Squadra Mobile di Palermo Dott. Giorgio Boris GIULIANO, per costringerlo ad omettere atti del proprio ufficio.

In Palermo il 29.4.1979.

CAPI - 64);65);66);67)

Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giuseppe GRECO di Nicolò, Giovanni SCADUTO, Filippo MARCHESE, Francesco MADONIA,



Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

64) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.10 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone, cagionato la morte del Dott. Giorgio Boris GIULIANO mediante l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 21/7/1979.

65) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed al fine di commettere il reato di cui al capo 64), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un'arma da fuoco corta.

In Palermo il 21/7/1979.

66) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 611, in relazione all'art. 339 C.P., per avere, in concorso ed in più di cinque persone, mediante scritto anonimo, usato grave minaccia nei confronti di Giovanni SIRACUSA per costringerlo a tacere quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio del Dott. Giorgio Boris GIULIANO e quindi a commettere il reato di favoreggiamento ed il reato di falsa testimonianza.

In Palermo il 20/8/1979.

67) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 336 in relazione all'art. 339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone, usato, mediante scritto anonimo, minaccia grave nei confronti del Dott. Bruno CONTRADA, all'epoca Dirigente della Criminalpol regionale e della Squadra Mobile di Palermo, per costringerlo ad omettere atti del proprio ufficio.

In Palermo il 20/8/1979.


CAP I - 68);69)

Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giuseppe GRECO di Nicolo', Giovanni SCADUTO, Filippo MARCHESE, Francesco MADONIA, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

68) Del reato di cui all'art. 575 in relazione all'art. 577 C.P., per avere mediante colpi di arma da fuoco corta, con premeditazione cagionato la morte di Vittorio FERDICO.

In Palermo l'11/8/1979.

69) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed al fine di commettere il reato di cui al capo 68), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un'arma



corta da fuoco.

In Palermo l'11/8/1979.

CAPI - 70);71);72);73) OMISSIS

CAPI - 74);75)

Carmelo ZANCA, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA di Salvatore,
Onofrio ZANCA:

74) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro, in più di cinque persone, agendo con premeditazione, cagionato la morte di Giovanni AMBROGIO al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo l'11.3.1981

75) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, perchè, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 74).

In Palermo l'11.3.1981.

CAPI - 76);77);78)

Vincenzo SINAGRA di Salvatore:

76) Del reato di cui agli artt. 575, 577 n.3, per avere, con premeditazione, cagionato la morte di Diego GENNARO contro il quale esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 12.4.1981.

77) Del reato di cui agli artt. 61 n.2 C.P., 10, 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il reato di omicidio di cui al capo 76), illegalmente detenuto arma da fuoco corta.


In Palermo il 12.4.1981.

78) Del reato di cui agli artt. 61 n.2 C.P., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il reato di cui la capo 76), illegalmente portato in luogo pubblico arma da fuoco corta.

In Palermo il 12.4.1981.

CAPI - 79);80)

Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Rosario RICCOBONO,



Francesco MADONIA, Antonino GERACI n.2.1.1917, Ignazio MOTISI,
Leonardo GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927:

79) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti e in più di cinque persone, cagionato la morte di Giuseppe SIRCHIA e di Giacomo GAMBINO e compiuto atti idonei diretti a cagionare la morte di Maria Filippa SIRCHIA, contro i quali esplodevano numerosi colpi di rivoltella e di fucile da caccia.

In Palermo il 22.5.1978.

80) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974, n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone ed al fine di commettere il reato di cui la capo 79), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco.

In Palermo il 22.5.1978.

CAP I - 81);82)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO,

Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA,
Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', G.
Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA,
Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Giuseppe LUCCHESI, Ignazio
MOTISI:

81) Del delitto di cui agli artt. 112, 575, 577 n.3 C.P.,
per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in
numero superiore a cinque persone, cagionato la morte di
Stefano BONTATE, all'indirizzo del quale esplodevano numerosi
colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il
fatto con premeditazione.

In Palermo 23.4.1981.

82) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 61 n.2 C.P.,
10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra
loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque
persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso,
detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi da
fuoco comune e da guerra e relative munizioni, al fine di
commettere il delitto di cui al capo 81).

In Palermo il 23.4.1981.

CAPI - 83);84);85);86);87);88)

Michele GRECO, salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore



RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Giuseppe MONTALTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

83) Del delitto di cui agli artt. 112, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, cagionato la morte di Salvatore INZERILLO, all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo l'11.5.1981.

84) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv. 61 n.2 C.P., 10 e 12 L. 14.10.1974, n. 497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente un fucile mitragliatore AK47 e relative munizioni, al fine di commettere i delitti di cui ai capi 83) e 87).

In Palermo l'11.5.1981.


85) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi comuni da sparo, al fine di eseguire i delitti di cui ai capi 83) e 87).

In Palermo il 10 e 11.5.1981.

86) Del delitto di cui agli artt. 112, 61 n.2, 624 e 625 n.2 e 7 C.P., per essersi, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, impossessati di un autofurgone Renault - Saviem tg. PA-513987, che sottraevano, previa effrazione, alla TESCO s.r.l. che lo deteneva parcheggiato sulla pubblica via; commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo 83).

In Palermo tra il 10 e 1'11.5.1981.

87) Del delitto di cui agli artt. 112, 635 p.p. e cpv. n.1 e 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, danneggiato la vetrina di esposizione della gioielleria di Giuseppe CONTINO, sita nella Via Ricasoli di Palermo, esplodendo contro di essa numerosi colpi di arma da fuoco, e commettendo il fatto con violenza e minaccia nei confronti delle guardie giurate



Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO.

In Palermo il 10.5.1981.

88) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 56, 575, 576 n.1 in relazione all'art. 61 n.2, e 61 n.10 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l'impunità del delitto di cui al capo 87), esploso contro le guardie giurate Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO numerosi colpi di arma da fuoco, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo il 10.5.1981.

CAPO - 89)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI n.2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n.28.5.1938, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Mario MARCHESE, Francesco ADELFIGIO, Giovanni ADELFIGIO, Salvatore

ADELFIG, Giuseppe GAMBINO, Salvatore PROFETA, Benedetto
CAPIZZI, Pietro FASCELLA, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

89) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 575, 577 n.3
C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in
numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del
medesimo disegno criminoso, cagionato, con modalità allo
stato non accertate, la morte di Girolamo TERESI, di Giuseppe
DI FRANCO, di Salvatore FEDERICO e di Angelo FEDERICO,
commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo in epoca successiva al 26.5.1981.

CAPO - 90)

Michele GRECO, Salvatore Greco n. 7.7.1927, Salvatore
RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO,
Giuseppe GRECO di Nicolò:

90) Del reato di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv., 411 C.P.,
per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in
numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del
medesimo disegno criminoso, soppresso i cadaveri di Girolamo
TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore FEDERICO e Angelo
FEDERICO.

In Palermo in epoca successiva al 26.5.1981.



CAP I - 91);92);93);94)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

91) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 575, 577 n.3 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Emanuele D'AGOSTINO, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo in epoca successiva al 26.5.1981.

92) Del delitto di omicidio volontario aggravato (artt. 110, 575, 577 primo comma n.3 C.P.) per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti e con premeditazione, cagionato la morte di Francesco DI NOTO, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 9.6.1981.

93) Del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere illegalmente detenuto armi comuni da sparo.

In Palermo il 9.6.1981.

94) Del reato di cui agli artt. 110 e 61 n.2 C.P., 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, al fine di commettere il delitto di omicidio di cui al capo 92), illegalmente portato in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 9.6.1981.

CAP1-95);96);97);98);99);100)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

95) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 e 605 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al

successivo capo 96), privato della libertà personale, Vincenzo SEVERINO e Salvatore SEVERINO.

In Palermo anteriormente al 28.5.1981.

96) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone cagionato, con modalità allo stato non accertate la morte di Vincenzo SEVERINO e Salvatore SEVERINO.

In Palermo anteriormente al 28.5.1981.

97) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, ed in numero superiore a cinque persone, soppresso i cadaveri di Vincenzo SEVERINO e Salvatore SEVERINO al fine di occultare il delitto di omicidio.

In Palermo anteriormente al 28.5.1981.

98) Del delitto di omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577 n.3 C.P., 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P.), per avere, agendo con premeditazione, in concorso tra di loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, cagionato la morte di Ignazio Gnoffo, esplodendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 15.6.1981.

99) Del delitto di tentato omicidio (artt. 81 cpv.: 110, 112 n.1, 56, 575 C.P.), per avere posto in essere, in concorso tra di loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Carmela PILLITTERI, contro la quale esplodevano colpi di arma da fuoco che le cagionavano lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15, senza conseguire l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà; e ciò in esecuzione del medesimo disegno criminoso comprendente il delitto di cui al capo precedente.

In Palermo il 15.6.1981.

100) Del delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone (artt. 110, 112 n.1 C.P.), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco, al fine di eseguire i delitti di cui ai capi 98) e 99).

In Palermo il 15.6.1981.

CAPITOLI - 101);102);103);104);105)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA,

Antonino GERACI fu' Gregorio, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n.28.5.1938, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Vincenzo BUFFA, Giuseppe D'ANGELO, Giuseppe LUCCHESI, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

101) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 56, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei, consistenti nell'esplosione all'indirizzo di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA numerosi colpi di arma da fuoco e da guerra, diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte.

In Palermo il 25.6.1981.

102) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10 e 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente un fucile mitragliatore AK47 e relative munizioni, al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente dell'imputazione.

In Palermo il 25.6.1981.

103) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi comuni da sparo al fine di eseguire il delitto di cui al capo 101).


In Palermo il 25.6.1981.

104) Del delitto di cui agli artt. 112, 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.P. per essersi in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo 101) dell'imputazione, impossessati della moto tg. PA 97908, che sottraevano previa effrazione a Vincenzo COGA che l'aveva in sosta sulla pubblica via.

In Palermo il 18.4.1981.

105) Del delitto di cui agli artt. 112, 61 n.2, 490 C.P. per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed al fine di assicurarsi l'impunità del delitto di cui al capo 101) dell'imputazione, distrutto la targa della moto PA 97908.

In Palermo tra il 18.4 e il 25.6.1981.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

CAPI - 106);107);108);109);110);111)

Filippo MARCHESE, (Angelo BAIAMONTE, pos. stralciata):

106) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro, cagionato con premeditazione la morte di Domenico INGRASSIA, che attingevano con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 31.7.1981.

107) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 e 110 C.P., 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente armi da fuoco al fine di commettere il delitto di cui la capo 106).

In Palermo il 31.7.1981.

108) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81, 110 C.P., 10 e 12 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il delitto di cui al capo 106).

In Palermo il 31.7.1981.

109) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P., per avere privato della libertà personale Giacomo SPARACELLO.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

110) Del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, con modalità allo stato non accertate, la morte di Giacomo SPARACELLO.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

111) Del delitto di cui agli artt. 110, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, soppresso il cadavere di Giacomo SPARACELLO al fine di occultare il delitto di omicidio in danno del predetto.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.


CAP I - 112);113);114}

Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO di Nicolò', Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA:

112) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2. 81, 605 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo 113), privato della libertà personale Maurizio LO VERSO e Giovanni FALLUCCA.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

113) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.4, 81,



575, 577 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone e con premeditazione, cagionato, strangolandoli crudelmente, la morte di Maurizio LO VERSO e Giovanni FALLUCCA.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

114) Del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1, 411 C.P. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone riunite, soppresso i cadaveri di Maurizio LO VERSO e Giovanni FALLUCCA, al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

CAP I - 115);116);117)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n.7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro Vernengo, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n.2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

115 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577

n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone riunite, cagionato con premeditazione la morte di Giovanni DI FAZIO contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Ficarazzi il 9.8.1981.

116) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il delitto di cui al capo 115).


In Ficarazzi il 9.8.1981.

117) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n.1 C.P., 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro in numero superiore a cinque persone, detenuto illegalmente armi comuni da sparo, al fine di commettere il delitto di cui al capo 115).

In Ficarazzi il 9.8.1981.

CAPI - 118);119);120);121);122);123)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA,
Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe



GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Salvatore SCAGLIONE, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n.2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n.28.5.1938, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

118) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 605 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone ed al fine di commettere il reato di cui la capo seguente, privato della libertà personale Stefano PECORELLA e Giuseppe INZERILLO.

In Palermo nella prima metà del mese di agosto 1981.

119) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone, cagionato, con modalità allo stato non accertate, la morte di Stefano PECORELLA e Giuseppe INZERILLO.

In Palermo nella prima metà del mese di agosto 1981.

120) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in più di cinque persone, soppresso i cadaveri di Stefano PECORELLA e Giuseppe INZERILLO al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo nella prima metà del mese di agosto 1981.

121) Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone e con premeditazione, cagionato la morte di Antonino BADALAMENTI, contro il quale esplodevano diversi colpi di arma da fuoco.


In Carini il 19.8.1981.

122) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, 112 n.1 c.p., 10 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed al fine di commettere il delitto di cui al capo 121), detenuto illegalmente armi comuni da fuoco.

In Carini il 19.8.1981.

123) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed al fine di commettere il delitto di cui al capo 121), portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Carini il 19.8.1981.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

CAP I-124);125);126)

Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA, Francesco SPADARO n.7.12.1958:

124) Del reato p. e p. dagli artt.110, 605, 61 n.2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo al fine di commettere reato di cui al capo seguente, privato della liberta' personale Gioacchino TAGLIAVIA.

In Palermo a decorrere dal 28.8.1981.

125) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.4, 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato, strangolandolo crudelmente, la morte di Gioacchino TAGLIAVIA.

In Palermo a decorrere dal 28.8.1981.

126) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, 411 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, soppresso il cadavere di Gioacchino TAGLIAVIA, al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dal 28.8.1981.

CAP I 127);128).

Vincenzo SPADARO, Pietro SENAPA, Francesco SPADARO n.7.12.1958,
Filippo MARCHESE:

127) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, cagionato la morte di Orazio FIORENTINO mediante colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 6.9.1981.

128) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, detenuto illegalmente e portato abusivamente in luogo pubblico un'arma da fuoco al fine di commettere il reato di omicidio di Orazio FIORENTINO.

In Palermo il 6.9.1981.


CAP. 129); 130).

Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA di Salvatore:

129) Del reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, il primo quale mandante ed il secondo quale esecutore materiale, cagionato la morte di Giuseppe FINOCCHIARO mediante colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 24.9.1981.

130) Del reato di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere agendo in concorso tra



loro e con ignoti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 129), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 24.9.1981.

CAP1-131);132);133).

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Francesco BRUNO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

131) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite cagionato la morte di Stefano GALLINA, contro cui esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto con premeditazione.

In Carini, l'1.10.1981.

132) Del reato p. e p. dagli artt. 10, 112 n.1 C.P., 56, 575,

- 316 -

577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro, in piu' di cinque persone riunite, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Maria SIMONETTA, contro cui esplodevano colpi di arma da fuoco, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla loro volonta'.

In Carini, l'1.10.1981.


133) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco al fine di commettere i reati di cui ai capi 131) e 132) della rubrica.

In Carini, l'1.10.1981.

CAPO-134

Salvatore BIONDO, Paolo VITALE:

134) Del reato di cui all'art.378 C.P. per avere, dopo l'omicidio di Stefano GALLINA e senza aver partecipato al medesimo, aiutato Francesco BRUNO ad eludere le investigazioni dell'autorita', affermando ai CC. che li interrogavano di essere stati insieme a lui verso le ore 13,30 del 1° ottobre 1981.



In Palermo in epoca successiva e prossima al 1° ottobre 1981.

CAP1-135);136).

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Pietro SENAPA, Francesco SPADARO n. 7.12.1958, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

135) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato mediante colpi di arma da fuoco, la morte di Francesco PATRICOLA, per l'abietto motivo di punirlo per non avere fatto uccidere il proprio figlio.

In Palermo il 2.10.1981.

136) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite,

detenuto illegalmente ed abusivamente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di eseguire il delitto di cui al capo 135).

In Palermo il 2.10.1981.

CAP I 137);138);139);140)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

137) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite e con premeditazione, cagionato la morte di Pietro MANDALA' contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 3.10.1981.

138) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 perche', agendo in

concorso tra di loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' di cinque persone riunite, detenevano illegalmente ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il delitto di cui al capo 137).

In Palermo 3.10.1981.

139) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite e con premeditazione, cagionato la morte di Emanuele MAZZOLA al cui indirizzo esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 5.10.1981.

140) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 1 14 L. 14.10.1974 n. 497 perche', in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente tenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da fuoco, al fine di commettere il delitto di cui al capo 139).

In Palermo il 5.10.1981.

CAPI - 141); 142;

Carmelo ZANCA; Salvatore ROTOLO; Vincenzo SINAGRA di Salvatore

141) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, con premeditazione, la morte di Agostino CALABRIA esponendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 9.10.1981.

142) Del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv, 110, c.p., 10, 12, 14 L. 14.10.1974 n. 497 perche', in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 141), illegalmente detenevano ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da fuoco.


In Palermo il 9.10.1981.

143) OMISSIS

144) OMISSIS

CAPI - 145) ; 146)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolò', Bernardo PROVENZANO, Bernardo



959843

BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI
n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JIACONO, Salvatore
MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938,
Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA,
Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio
MOTISI, Leonardo GRECO:

145) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577
n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti,
agendo in piu' di cinque persone riunite e con
premeditazione, cagionato la morte di Giovanni MAFARA contro
il quale esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 14.10.1981.

146) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110,
112 n. 1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 perche',
agendo in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del
medesimo disegno criminoso, in numero superiore a cinque
persone riunite, detenevano illegalmente e portavano
abusivamente in luogo pubblico armi comuni da sparo corte al
fine di commettere il reato di cui al capo 145).

In Palermo il 14.10.1981.

CAPI - 147); 148); 149);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2. 1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO JACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n.

28.5.1938, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Giovanni PRESTIFILIPPO n. 28.5.1921:

147) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112, n.1, 605 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' di cinque persone riunite, privato dalla liberta' personale Francesco MAFARA e Antonino GRADO.

In Palermo a decorrere dal 14.10.1981.

148) Del delitto p.e p. dagli artt. cpv., 110, 112 n. 1 575, 577 n. 3 c.p., perche', agendo in concorso tra di loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' di cinque persone riunite, cagionavano la morte, con modalita' ancora da accertare, di Francesco MAFARA e Antonino GRADO.

In Palermo il 14.10.1981.



149) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n.1, 411 c.p., per avere, agendo in concorso tra di loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in numero superiore a cinque persone riunite, soppresso i cadaveri di Francesco MAFARA e Antonino GRADO per occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dal 14.10.1981.

CAP1 - 150); 151); 152);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Pietro SENAPA, Gaspare ARGANO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Antonio SINAGRA, Pietro LO JACONO e Giuseppe MARCHESE n. 12.12.1936:

150) Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 605 c.p., per avere, in concorso di piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al successivo capo 151), privato della liberta' personale Antonino RUGNETTA.

In Palermo l'8.11.1981.

151) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577, 61 n. 4 c.p., per avere in concorso di piu' di cinque persone, agendo con premeditazione cagionato, strangolandolo crudelmente, la morte di Antonino RUGNETTA.

In Palermo il giorno 8.11.1981.

152) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P., per essersi impossessati, in concorso di piu' di cinque persone, dell'auto targata PA-619110 sottraendola mediante effrazione al proprietario Angelo ZACCONE che l'aveva parcheggiata nella pubblica via.

In Palermo l'8.11.1981.

CAPI - 153); 154); 155);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI fu Gregorio, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

153) Del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 605 c.p. per avere, agendo in concorso tra di loro e con ignoti, in piu' di

cinque persone riunite, privato della liberta' personale
Salvatore DI GREGORIO.

In Palermo a decorrere dal 4.1.1982.

154) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3
c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in
piu' di cinque persone riunite, cagionato, con modalita' ancora
da accertare, la morte di Salvatore DI GREGORIO.

In Palermo a decorrere dal 4.1.1982.

155) Del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n.1, 411 c. p.,
perche', agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu'
persone riunite, sopprimevano il cadavere di Salvatore DI
GREGORIO al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dal 4.1.1982.

CAP I -156); 157);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA,
Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe
GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA,
Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n.
2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco
BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA',
Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe

BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

156) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575 e 577 n.3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato la morte di Francesco Paolo TERESI all'indirizzo del quale esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo l'8.1.1982.

157) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 pcv, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, perche', agendo in concorso tra loro e con ignoti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riuniti in piu' di cinque persone, detenevano illegalmente ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 156).

In Palermo l'8.1.1982.

CAPI - 158); 159).

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA',

Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

158) Del reato di cui agli artt. 110. 112 n. 1, 575 e 577 n. 3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti tra loro, agendo in piu' di cinque persone riunite e con premeditazione, cangionato la morte di Michele IENNA, attingendolo in varie parti del corpo con numerosi colpi di arma da fuoco.

IN Palermo l'8.1.1982.

159) Del reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110. 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.X.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente ed abusivamente portato in luogo pubblico armi da fuoco comuni al fine di commettere il reato di cui al capo 158).

In Palermo l'8.1.1982.

CAPO - 160)

Giacomo MELI:

160) Del reato di cui all'art. 378 c.p., per avere, dopo che fu commesso l'omicidio di Michele IENNA, aiutato gli autori del medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorita',

rifiutandosi, allorché veniva assunto a sommarie informazioni testimoniali dal personale della Squadra Mobile, di fornire alcun elemento utile alla identificazione dei suddetti, nonostante si fosse trovato presente nel locale dello Ienna al momento del delitto.


In Palermo il 9.1.1982.

CAP 161); 162;

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

161) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 2, 575 e 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, cangionato con premeditazione la morte di Antonino GRADO all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo 9.1.1982.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

162) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n.2. 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, al fine di commettere il delitto di cui al capo 161), detenuto e portato abusivamente in luogo pubblico armi da fuoco corte.

In Palermo 9.1.1982.

CAPITOLI 163); 164).

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

163) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575 577 n.3. c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, cagionato, con premeditazione, la morte di Giovanni DI FRESCO all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco a canna corta.

In Palermo il 9.1.1982.

164) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, perche', in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenevano illegalmente e portavano abusivamente in luogo pubblico armi da fuoco canna corta al fine di commettere il reato di cui al capo 163).

In Palermo il 9.1.1982.

CAPI - 165); 166);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO:

165) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 c.p. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, cagionato con premeditazione la morte di Ignazio D'AGOSTINO, al cui indirizzo esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo l'11.1.1982.

166) Del reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 c.p. 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente ed abusivamente portato in luogo pubblico armi da fuoco a canna corta al fine di commettere il reato di cui al capo 165).

In Palermo l'11.1.1982.

167) OMISSIS

168) OMISSIS.

CAPI - 169); 170); 171); 172).

Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA

Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

169) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.2 575, 577 c.p.,

per avere, agendo in concorso tra loro, con ignoti e con Michele GRECO, Filippo MARCHESE, Gaetano LO PRESTI, Pietro SORBI, Giuseppe GAMBINO e Giuseppe LOBOCCHIARO, già rinviiati a giudizio con ordinanza del G.I. di Palermo del 3.1.1984 mediante reiterati colpi di coltello, cagionato, agendo con premeditazione, la morte di Pietro MARCHESE.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 nn.5 e 11 c.p., per avere, approfittato della superiorita' numerica, del luogo dell'agguato e della convivenza carceraria.

In Palermo il 25.2.1982.


170) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577, 61 n.5 e 7 c.p., per avere, nelle stesse circostanze, in concorso tra loro, con premeditazione e mediante colpi di coltello, compiuto atti idonei diretti e cagionare la morte di Domenico CAMPORA, ferendolo gravemente.

In Palermo il 25.2.1982.

171) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 697 c.p., per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato nella Casa Circondariale due coltelli a scatto.

In Palermo il 25.2.1982.

172) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 c.p., 4 L. 18.4.1975 n. 110, per avere in cocorso tra loro illegalmente



portato nella Casa Circondariale un coltello da innesto ed un punteruolo.

In Palermo il 25.2.1982.

CAP I - 173); 174)

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolò, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

173) del reato di cui agli artt. 110 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, con premeditazione, cagionata la morte di Francesco DI FRESCO contro il quale esplodevano diversi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 12.3.1982.

174) Del reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato

illegalemente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 173).

In Palermo il 12.3.1982.

CAP I - 176); 176); 177); 178); 179); 180);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di NICOLO', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

175) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575 e 577 n.3 c.p., per avere, in cocorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone ed agendo con premeditazione, cagionato la morte di Francesco MANDALA', attingendo con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 5.4.1982.

176) Del reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in

esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 175).

In Palermo il 5.4.1982.

177) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, con premeditazione, cagionato la morte di Salvatore SPITALIERI contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 15.4.1982.

178) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 177).

In Palermo il 15.4.1982.

179) Del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 7 e 61 n. 2 c.p., per essersi, in concorso e per commettere il reato di cui al capo 177), impossessati dell'A 112 tg. PA - 640395, che sottraevano mediante effrazione a PIAZZA GIOVANNI BATTISTA

che la deteneva nella pubblica via.

In Palermo il 15.4.1984.

180) Del reato di cui agli artt. 110, 61 e n.2 e 424 in relazione all'art. 423 c.p., per avere, in concorso, allo scopo di danneggiarla, e così assicurarsi l'impunita' del reato di cui al capo 177), appiccato il fuoco incendiandola all'autovettura tg. PA - 640395 di PIAZZA GIOVANNI BATTISTA.

In Palermo il 15.4.1982.

CAPI - 181); 182);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

181) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, cagionato la morte di Pietro ROMANO, all'indirizzo del quale esplodevano alcuni colpi di arma da fuoco corta.

In Baranzate di Bollate il 15.3.1982.

182) Del reato di cui agli artt. 61 n. 2 81 cpv, 110 e 112 n. 1 c.p., 10, 12 e 14 legge 10.X 1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere il reato di cui al capo 181).

In Baranzate di Bollate il 15.3.1982.

CAPITOLI 183); 184); 185);

Michele GRECO, Salvatore GRECO n. 7.7.1927, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI n. 2.1.1917, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI n. 28.5.1938, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

183) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, con premeditazione, cagionato la morte di Antonino SPICA, contro il quale esplodevano alcuni colpi di arma da fuoco.

Accertato in Milano il 15.4.1982.

184) Del reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 183).


Accertato in Milano il 15.4.1982.

185) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2 e 411 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, occultato il cadavere di Antonino SPICA, al fine di occultare il delitto di omicidio di cui al capo 183).

Accertato in Milano il 15.4.1982.

CAP I -186); 187);

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:



186) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone cagionato con premeditazione la morte di Salvatore CORSINO, deceduto a seguito delle numerose ferite di arma da fuoco riportate.

In Palermo il 17.4.1982.

187) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 legge 14.10.1984 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco, al fine di commettere il reato di cui al capo 186).

In Palermo il 17.4.1982.

CAPITOLI - 188); 189); 190); 191).

Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO di Nicolò, Salvatore ROTOLO, Pietro SENAPA, Antonio SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Salvatore MANISCALCO, Gaspare ARGANO, Vincenzo SINAGRA di Antonino:

188) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 605 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al

capo 189), privato della liberta' personale Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO.

In Palermo il 26.5.1982.

189) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 e 577 n.3, 61 n.1 e 4, 81 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, con premeditazione, cagionato, strangolandoli crudelmente, la morte di Rodolfo BUSCEMI e di Matteo RIZZUTO.



In Palermo il 26.5.1982.

190) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 624, 625 n.2, 5 e 7 c.p., per essersi impossessati in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone al fine di commettere il reato di cui al capo 189), di una Fiat Ritmo sottraendola mediante effrazione al proprietario che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Palermo il 26.5.1982.

191) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81, 61 n.2 e 411 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, soppresso i cadaveri di Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO, al fine di occultare il suddetto delitto di omicidio.

In Palermo il 26.5.1982.



CAP I -192); 193);

Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore ROTOLO:

192) DEL delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 e 605 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo 193), privato della liberta' personale Antonino MIGLIORE.

In Palermo il 2.6.1982.

193) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.4 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, agendo con premeditazione, cagionato, strangolandolo crudelmente, la morte di Antonino MIGLIORE.

In Palermo il 2.6.1982.

CAP I 194);

Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA di Salvatore , Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore ROTOLO.

194) Del reato di cui agli artt.110 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro,

illegalmente portato in luogo pubblico ed abusivamente detenuto armi da sparo.

In Palermo il 2.6.1982.

CAPO 195)

Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore ROTOLO, Cosmo RACCUGLIA:

195) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 e 411 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, soppresso il cadavere di Antonino MIGLIORE al fine di occultarne l'omicidio.


In Palermo 2.6.1982.

CAPO - 196)

Filippo MARCHESE, Antonino MARCHESE, Pietro SENAPA:

196) Del reato di cui agli artt. 110, 605, 61 n.2 c.p., per avere, in concorso tra loro, al fine di ucciderlo, privato della liberta' personale Carmelo LO IACONO.

In Palermo il 6.6 1982.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the individuals mentioned in the text, located at the bottom right of the page.

959865

CAPI - 197); 198)

Antonino MARCHESE, Pietro SENAPA:

197) Del reato p.e p.dagli artt. 110, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato la morte di Carmelo LO IACONO, per l'abietto e futile motivo di impedirne la fuga.

In Palermo il 6.6.1982.

198) Del reato p.e.p. dagli artt. 61 n.2, 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo 197), illegalmente detenuto ed abusivamente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Palermo il 6.6.1982.

CAPO - 199)

Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Salvatore ROTOLO:

199) Del reato p e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 411 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, soppresso il cadavere di Carmelo LO IACONO, al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo il 6.6.1982.

CAPI - 200); 201)

Antonino MARCHESE, Pietro SENAPA:

200) Del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 575, c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo al fine di occultare il reato di sequestro di persona che essi stavano consumando, cagionato la morte di Antonino PERI al cui indirizzo esplodevano colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 6.6.1982.

201) Del reato p.e.p. dagli artt. 61 n.2., 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, perche', in concorso tra loro e con ignoti, illegalmente detenevano ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 200).

In Palermo il 6.6.1982.

CAPI - 202); 203); 204); 205); 206); 207); 208).

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Benedetto SANTAPAOLA, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO:

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized on the left, and one smaller and simpler on the right.

959867

202) Del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv, 112, 61 n.1, 61 n.10, 575, 577 nn.3 4 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte dei Carabinieri Silvano FRANZOLIN, Salvatore RAITI e Luigi DI BARCA, nonche' di Alfio FERLITO e di Giuseppe DI LAVORE, all'indizirro dei quali esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione e per motivi abietti.

In Palermo il 16.6.1982.

203) Del reato di cui agli artt. 112, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 10, 12 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente n.2 fucili mitragliatori AK 47 e munizioni da guerra, al fine di commettere i delitti di cui al capo 202) dell'imputazione.

In Palermo il 16.6.1982.

204) Del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, tra cui un fucile cal.12, al fine di eseguire i delitti di

cui al capo 202) dell'imputazione.


In Palermo il 16.6.1982.

205) Del reato di cui agli artt. 112, 61 n.2, 81 cpv c.p., 9 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, introdotto nello Stato armi da guerra ed in particolare n.2 fucili mitragliatori AK47 di fabbricazione sovietica e relative munizioni, al fine di commettere i delitti di cui al capo 202) dell'imputazione.

Accertato in Palermo il 16.6.1982.

206) Del reato di cui agli artt. 112, 61 n.2, 81 cpv, 624, 625 nn.2 e 7 c.p., per essersi, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, impossessati, al fine di trarne profitto e di commettere i delitti di cui al capo 202) dell'imputazione, dell'autovettura Alfetta 2000 targata PA - 535065 e dell'autovettura BMW targata VE - 441585 sottraendole rispettivamente, previa effrazione, a Cillari Giovanni e Nicolosi Michele, che le detenevano parcheggiate nella pubblica via.

In Palermo il 28.12.1981 e tra il 25 ed il 27.3.1982.



207) Del delitto di cui agli artt. 112, 61 n.2, cpv, 424 in relazione all'art. 423 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, incendiato allo scopo di danneggiarle e di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 202), le autovetture Alfetta 2000 targata PA - 535065 e BMW targata VE - 441585.

In Palermo il 16.6.1984.

208) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 482 in relazione al 476 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, al fine di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 202), contraffatto la targa posteriore dell'autovettura BMW targata VE - 441585.

In Palermo il 16.6.1982.

CAPI - 209); 210); 211)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato il 4.1.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA,

Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:


209) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Salvatore GRECO, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco a canna corta.

In Palermo il 21.7.1982.

210) Del reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto con premeditazione atti idonei, consistenti nell'esplodere numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Angela GRECO e Giuseppe GRECO, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei predetti.

In Palermo il 21.7.1982.

211) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmete in luogo pubblico armi comuni da fuoco al fine di commettere i reati

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

di cui ai capi 209) e 210).

In Palermo il 21.7.1982.

CAPI - 212); 213)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (4.1.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Antonino MARCHESE:

212) Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Giacomo CINA', all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco corta e lunga.

In Palermo il 24.7.1982.

213) Del delitto p.e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1074 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone

riunite, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo corte e lunghe al fine di commettere il delitto di cui al capo 212).

In Palermo il 24.7.1982.

CAPI - 214); 215)


Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Salvatore ROTOLO, Gaetano TINNIRELLO:

214) Del delitto di cui dagli artt. 110, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, il Filippo MARCHESE, quale mandante, Vincenzo SINAGRA e Salvatore ROTOLO quali esecutori e Gaetano TINNIRELLO, quale collaboratore cagionato, con premeditazione, la morte di Pietro RAGONA al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 27.7.1982.

215) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 10, 12 e 14 l. 14.10.74 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco.

In Palermo il 27.7.1982.



216) OMISSIS

217) OMISSIS

CAPI - 218); 219)

Filippo MARCHESE, Salvatore ROTOLO, Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

218) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n.3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, mediante colpi di arma da fuoco e con premeditazione, la morte di Paolo GIACCONE.

In Palermo l'11.8.1982.

219) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente e portato abusivamente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il delitto

di cui al capo 218).

In Palermo l'11.8.1982.

220) OMISSIS

221) OMISSIS

222) OMISSIS


223) OMISSIS

224) OMISSIS

CAPI - 225); 226); 227); 228); 229); 230); 231)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Benedetto SANTAPAOLA, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

225) Del reato p. e p. dagli artt. 112, 81 cpv, 575, 577 n.3 e 4 in relazione agli artt. 61 n.1. e 61 n.10 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

disegno criminoso, cagionato la morte di Carlo Alberto DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo, di Emanuela SETTI CARRARO e di Domenico RUSSO, Agente di P.S., all'indirizzo dei quali esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione e per motivi abietti.

In Palermo il 3.9.1982, con morte di Russo D. il 15.9.1982.

226) Del delitto p. e p. dagli artt. 112, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 10 e 12 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente n.2 fucili mitragliatori AK47 e munizioni da guerra, al fine di commettere i delitti di cui al capo 225) dell'imputazione.

Accertato in Palermo il 3.9.1982.

227) Del delitto p. e p. dagli artt. 112, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, illegalmente armi comuni da sparo tra cui un fucile cal.12, al fine di eseguire i delitti di cui al capo 255) dell'imputazione.

Accertato il Palermo il 3.9.1982.


228) Del delitto di cui agli artt. 112, 61 n.2 , 81 cpv c.p., e 9 L. 14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, introdotto nello Stato armi da guerra ed in particolare n.2 fucili mitragliatori AK47 di fabbricazione sovietica e relative munizioni al fine di commettere i delitti di cui al capo 225) dell'imputazione.

Accertato in Palermo il 16.6.1982.

229) Del delitto p. e p. dagli artt. 112, 61 n.2, 81 cpv, 624, 625 n.2 e 7 c.p., per essersi, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, impossessati, al fine di trarne profitto e di commettere il delitto di cui al capo 225) dell'imputazione, dell'autovettura FIAT 132 tg. PA - 505161, dell'autovettura BMW tg. PA 594049 e della moto Suzuki tg. PA 102153, sottraendole rispettivamente previa effrazione a Orazio CAMPO, Giusto LO VERDE e a Ubaldo FAZZAGLIA che le tenevano parcheggiate nella pubblica via.

In Palermo 21.1., 22.1. e 23.3.1982.

230) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv, 424 in relazione all'art. 423 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

incendiato allo scopo di danneggiarle e di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 225) dell'imputazione, le autovetture FIAT 132 tg. PA - 505161 e BMW tg. PA - 594049.

In Palermo il 3.9.1982.

231) Del delitto p. e p. dagli artt. 112, 61 n.2, 81 cpv, 482 in relazione all'art. 476 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 225) dell'imputazione, contraffatto le targhe delle autovetture FIAT 132 tg. Pa - 505161 e BMW tg. PA - 594049.

In Palermo accertato il 3.9.1982.

CAP I 232); 233); 234)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

232) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 605, 61 n.2 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone privato della liberta' personale Benedetto BUSCETTA e Antonino BUSCETTA.

In Palermo l'11.9.1982.

233) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 575, 577 n.3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone e con premeditazione, cagionato la morte di Benedetto BUSCETTA e Antonino BUSCETTA.

In Palermo l'11.9.1982.

234) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 411 e 61 n.2 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti in piu' di cinque persone, al fine di assicurarsi l'impunita' dai reati di cui ai capi 232) e 233), occultato i cadaveri di BUSCETTA Antonino e Benedetto.

In Palermo l'11.9.1982.

CAPITOLI 235); 236)

Carmelo ZANCA, Salvatore ROTOLO, Onofrio ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO (nato il 6.12.1938), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952):



235) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, cagionato con premeditazione la morte di Gaetano SCALICI esplodendo all'indirizzo del medesimo numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 19.10.1982.

236) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110 c.p., 10 e 12 e 14 L 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco corte al fine di commettere il delitto di cui al capo 235) dell'imputazione.

In Palermo il 19.10.1982.

CAPI - 237); 238)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

237) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 575, 577

n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, ed in numero superiore a cinque persone, cagionato, con premeditazione, la morte dell'Agente di P.S. Calogero ZUCCHETTO al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 14.11.1982.

238) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 61 n.2 c.p., artt. 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente portato e detenuto armi comuni da sparo, al fine di commettere il delitto di cui al capo 237).

In Palermo il 14.11.1982.

CAP I - 239); 240)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:



959881

239) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Giuseppe GENOVA, Antonio D'AMICO, e Orazio D'AMICO che attingevano con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 26.12.1982.

240) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 239).

In Palermo il 26.12.1982.

CAPI -241); 242)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni

CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

241) Del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 81 cpv c.p., per avere, in concorso tra di loro e con ignoti, agendo in piu' persone riunite, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Gaspare FICANO e Michele FICANO, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.


In Palermo il 26.12.1982.

242) Del reato p e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 10 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 241) dell'imputazione.

In Palermo il 26.12.1982.

CAPITOLI - 243); 244); 245); 246)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni



SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

243) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato con premeditazione, la morte di Paolo AMODEO contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 27.12.1982.

244) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di eseguire il reato di cui al capo 243) dell'imputazione.

In Palermo il 27.12.1982.

245) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Benedetto BUSCETTA e Vincenzo BUSCETTA.

In Palermo il 29.12.1982.

246) Del reato p. e p. dagli art. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c. p., 10, 12 e 14 L 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 245).

In Palermo il 29.12.1982.

CAPITOLI 247); 248)

Giovanni GRECO:

247) Del reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso con Giuseppe ROMANO, ora defunto, compiuto atti idonei, consistenti nell'esplosione colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Giuseppe GRECO (nato il 4.1.1952), diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del predetto.

In Palermo il 25.12.1982.

248) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2. 81 cpv, 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso con Giuseppe ROMANO, ora defunto, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 247) dell'imputazione.

In Palermo il 25.12.1982.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, while the one on the right is a smaller, more compact cursive mark.

CAP I - 249); 250)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Salvatore ROTOLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO:

249) Del reato p.e. p. dagli art. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Giovanni BENFANTE, esplodendo all'indirizzo del medesimo numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 5.2.1983.

250) Del reato p.e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 10, 12 e 14 L 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenute e portate illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 249) dell'imputazione.

In Palermo il 5.2.1983

251) OMISSIS

252) OMISSIS

253) OMISSIS


254) OMISSIS

CAPI - 255); 256)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato il 7.7.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato il 2.1.1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato il 28.5.1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Giuseppe CALO':

255) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 e n.1, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' persone riunite, cagionato la morte di Calogero BELLINI, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo il 16.3.1983.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

256) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2 81 cpv, 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo, al fine di commettere il reato di cui al capo 255) dell'imputazione.

In Palermo il 16.3.1983.

CAP1-257); 258

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato nel 1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato nel 1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato nel 1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Giuseppe CALO':

257) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere con premeditazione cagionato la morte di Giovanni AMODEO al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 16.3.1983.

258) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 257) dell'imputazione.


In Palermo il 16.3.1983.

CAP1-259); 260)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato nel 1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolò', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato nel 1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato nel 1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Giuseppe CALO':

259) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Vincenzo PESCO al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 17.3.1983.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

260) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il delitto di cui al capo 259) dell'imputazione.

In Palermo il 17.3.1983.

CAP1-261); 262); 263); 264)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato nel 1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato nel 1917), Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI (nato nel 1938), Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Giuseppe CALO', Andrea DI CARLO:

261) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, cagionato, con premeditazione e mediante esplosione di colpi di rivoltella cal.38 la morte di Silvio BADALAMENTI.

In Marsala il 2.6.1983.

262) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 e 113 comma 5[^] L. 24.11.1981 n.689, per avere, in concorso tra di loro e con ignoti, in numero superiore a cinque, detenuto abusivamente ed illegalmente portato in luogo pubblico una rivoltella cal.38 e relative munizioni.


In Marsala il 2.6.1983.

263) Della contravvenzione di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 697 1[^] comma C.P., 14 2[^] comma della L. 14.10.1974 n.497 e 113 4[^] comma della legge n.689 del 1981 per avere, agendo in concorso tra di loro, detenuto abusivamente un numero imprecisato di munizioni per rivoltella cal.38.

In Marsala 2.6.1983.

264) Della contravvenzione di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1 e 703- 2[^] comma C.P., per avere, in concorso tra di loro e con ignoti, al fine di eseguire il reato di cui al capo 261) dell'imputazione, sparato con una rivoltella in una pubblica via, ove vi era concorso di persone, senza licenza della autorità.

In Marsala il 2.6.1983.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

959891

CAP1-265); 266)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato nel 1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO di Nicolo', Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI (nato nel 1917), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Leonardo GRECO; (quest'ultimo limitatamente all'omicidio Francesco SORCI e al capo 266).

265) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Antonino SORCI, Carlo SORCI e Francesco SORCI all'indirizzo dei quali esplodevano diversi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 12.4 ed il 5.6.1983.

266) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in più persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, in tempi diversi, armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 265) dell'imputazione.

In Palermo il 12.4. ed il 5.6.1983.

267) OMISSIS

268) OMISSIS

269) OMISSIS

CAP1-270); 271); 272)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (nato nel 1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano TINNIRELLO, Domenico FEDERICO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952):


270) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10 L.497/1974 per avere in concorso detenuto illegalmente sostanze esplosive.

In Palermo il 6.5.1983.

271) Del reato di cui agli artt.110 e 61 n.2 C.P., 12 L.497/1974, per avere in concorso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 272) portato in luogo pubblico l'esplosivo di cui al capo 270).

In Palermo il 6.5.1983.

272) Del reato di cui agli artt. 110, 635 e 61 n.7 C.P. per avere, in concorso, reso inservibili mediante l'impiego dell'esplosivo summenzionato alcuni macchinari della fabbrica di manufatti di cemento di proprietà di Vincenzo CALZETTA,



cagionandogli un danno patrimoniale valutabile in circa 200.000.000 di lire.

In Palermo il 6.5.1983.

CAPO-273)

Giovanni MATRANGA:

273) Del reato di cui agli artt.10 e 14 L.497/1974 per avere illegalmente detenuto armi corte da fuoco (pistole e rivoltelle).

Accertato in Palermo nel 1983.

CAPO-274)

Pietro ZANCA (nato nel 1938):

274) Del reato di cui agli artt.110, 424 e 423 C.P., per avere, (in concorso) ed allo scopo di danneggiarla, appiccato il fuoco incendiandola alla baracca di Giovanni AMBROGIO.

Accertato in Palermo nel 1983.

CAPO-275)

Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA, Paolo ALFANO, Pietro ZANCA (nato nel 1931), Salvatore ZANCA:

275) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 629 cpv. C.P. per avere, in concorso riuniti in più persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto, con violenza e minaccia, Stefano CALZETTA a consegnare loro mensilmente la somma di lire 300.000, così conseguendone ingiusto profitto con danno patrimoniale per la persona offesa.

Accertato in Palermo nel 1983.

276) OMISSIS

277) OMISSIS

CAPO-278)


Lorenzo TINNIRELLO (nato nel 1931):

278) Del reato di cui agli artt.635 cpv. e 625 n.7 C.P., per avere, forandone i pneumatici, danneggiato l'autovettura di Gaetano SCALICI.

Accertato in Palermo nel marzo 1983.

CAPO-279)

Giovanni ZANCA (nato nel 1939):

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Zanca' and another illegible signature.

279) Del reato di cui agli artt. 635 cpv. n.3 e 625 n.7 C.P., per avere, forandone i pneumatici, danneggiato l'autovettura di tale SPARACINO impiegata presso l'esattoria SATRIS.

Accertato in Palermo nel marzo 1983.

CAP1-280); 281)

Filippo MARCHESE, Antonino SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Salvatore ROTOLO, Paolo ALFANO:

280) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro in numero superiore a cinque persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, illegalmente detenuto materie esplodenti.

In Palermo nel 1982-1983.

281) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra di loro ed in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, portato in luogo pubblico ed in tempo di notte ordigni esplosivi.

In Palermo nel 1982-1983.

CAP1-282); 283)

Filippo MARCHESE, Antonio SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Salvatore ROTOLO:

282) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 5 e 7, 635 C.P., per avere, approfittando del tempo di notte, al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato, in concorso tra loro, il primo quale mandante e gli altri quali esecutori, il negozio sito in via Lincoln 146 di proprietà di Giovanni BARONE, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entità nonchè contemporaneamente danneggiato le autovetture Fiat 128 tg. PA-336134 DI Antonino BUTTIGLIERI, Fiat 127 tg. PA-333120 di Vincenzo BUTTIGLIERI ed i furgoni Fiat 850 tg. PA-197636 e PA-476999; per avere, analogamente, danneggiato il negozio di ceramiche sanitarie sito in via San Sabatini di proprietà di Simone D'Amico e Pasquale La Franca causando del pari un grave danno patrimoniale e per aver contestualmente danneggiato l'autovettura BMW 316 tg. PA-612123 di proprietà di Giacinto Gennari; per avere analogamente danneggiato l'autosalone di Onofrio Antonino Calderone sito in via Diaz 47/A nonchè alcune autovetture ivi esposte per la vendita causando al proprietario un rilevante danno patrimoniale.

In Palermo il 30.7. ed il 10.8.1982.



283) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 56, 110, 629 C.P. per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia attuale con i reati di cui al capo 282), compiuto atti idonei ed in modo non equivoco a costringere Giovanni BARONE, Pasquale LA FRANCA, Simone D'AMICO e Onofrio Antonino CALDERONE a pagare indebite somme di denaro per ottenere la "protezione" dei rispettivi esercizi commerciali.

In Palermo, nel luglio e agosto 1982.

CAP1-284); 285)

Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Salvatore ROTOLO, Paolo ALFANO:

284) del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5, 7, 110, 635 C.P., per avere, in tempo di notte, al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato, mediante l'esplosione di tre ordigni, le strutture murarie dell'edificio sito in via Messina Montagne 8 sede della ditta Max Majer Duco S.p.a., causando ai titolari della stessa un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 31.7.1982.

285) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 110, 629 C.P. per avere, mediante minacce telefoniche e con l'attentato di cui al capo 284), posto in essere, in concorso tra loro, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il titolare

della Ditta Max Majer Duco - sede in Palermo - a pagare l'ingente indebita somma di lire 100.000.000 senza riuscire nell'intento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo nel luglio 1982.

CAP1-286); 287); 288); 289); 290); 291); 292); 293); 294);
295); 296); 297); 298); 299); 300); 301); 302)

Filippo Marchese:

286) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono i titolari della gioielleria sita in Via Favier 4, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i medesimi a pagare l'ingente somma di lire 200.000.000 al fine di procurarsene ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra l'8 ed il 20.7.1982.

287) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv, 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono Angelo MORELLO, posto in essere atti idonei diretti in modo

Handwritten signature and initials, possibly 'M. Marchese' and 'il'.

non equivoco a costringere il predetto a pagare l'ingente somma di lire 50.000.000, al fine di procurarsene ingente ed ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra maggio ed il 16.6.1982.

288) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2 e 5, 110, 424 p.p. e 425 n.4 C.P., per avere, in concorso con ignoti, agendo di notte al fine di commettere il delitto di estorsione, appiccato il fuoco alla saracinesca dell'edificio do Salvatore MORELLO sito in via Buonriposo 65, sede dei calzaturifici BABY SHOE e BABY BRUMMEL, al solo scopo di danneggiarli facendo sorgere il pericolo di un incendio.

In Palermo il 17.6.1983.

289) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2 e 5, 110, 635 p.p. C.P., per avere, operando in concorso con ignoti in tempo di notte al fine di commettere il delitto di estorsione, reso in parte inservibile, mediante l'esplosione di un ordigno, la centralina di erogazione del gas della S.P.A. Salerno Poligrafica, con sede in via Corleone n.4 e la tettoia in eternit ad essa relativa.

In Palermo il 7.7.1982.

290) Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n.7, 110, 629 p.p.

C.P., per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce telefoniche, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Antonino SALERNO a pagare una ingente somma di lire 200.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo però nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.



In Palermo il 19.7.1982.

291) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 5 e 7, 110, 635 p.p. C.P., per avere, operando in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, distrutto mediante l'esplosione di un ordigno la cabina di dosaggio della S.p.a. Calcestruzzi, sita in via Ducrot 17, causando alla stessa un danno patrimoniale di rilevante entità.

In Palermo l'11.7.1982.

292) Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n.7, 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce telefoniche, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Giovanni PINI a pagare l'ingente somma di lire 300.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo però nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo il 12.7.1982.



293) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono i titolari della GANGE S.P.A., posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i medesimi a pagare la ingente somma di lire 250.000.000 al fine di procurarsene ingente ed ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra il 12.7 ed il 28.8.1982.

294) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5 e 7, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, operando in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, distrutto la S.P.A. GANGE mediante l'esplosione di due ordigni, causando ai titolari della predetta società un danno patrimoniale di rilevante entità.

In Palermo il 13.7 e 28.8.1982.

295) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.7, 110, 635 p.p. C.P., per avere, mediante l'esplosione di un ordigno, distrutto due furgoni del deposito PARMALAT sito in via

Ingham n.7 nonché danneggiato altri cinque furgoni con la merce in essi contenuta causando al titolare del deposito Emanuele TRAPANI un danno patrimoniale di rilevante entità.


In Palermo il 17.7.1982.

296) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciando ripetutamente a mezzo telefono Umberto GANGE, posto in essere, in tempi diversi, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere lo stesso a pagare la ingente somma di lire 200.000.000, al fine di procurarsene il rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo, però, nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra giugno e luglio 1982.

297) Del delitto p. e p. dagli artt.2, 5 e 7, 110, 635 p.p. C.P. per avere, in concorso con ignoti, operando in tempo di notte al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato le strutture murarie della Ditta ferramenta GANGE S.p.a. sita in Corso dei Mille 11, mediante l'esplosione di un ordigno, causando ai titolari della stessa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Palermo il 28.7.1982.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'L. M.', and the signature on the right is a more compact, cursive name, possibly 'M. U.'.

298) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.5, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, operando in tempo di notte ed in concorso con ignoti, mediante esplosione di un ordigno, causato danni alle strutture murarie del negozio sito in via Lincoln 58 di proprietà di Giovanni CANNIZZARO, nonché contemporaneamente danneggiato la Renault tg. PA-500717 e la Fiat 127 tg. PA-570780, posteggiate nei pressi del predetto negozio.

In Palermo il 31.7.1982.

299) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2., 5 e 7, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P. per avere, in concorso con ignoti ed operando di notte, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, al fine di commettere il delitto di cui al capo 300) danneggiato, mediante l'esplosione di tre ordigni, le strutture murarie dell'edificio sito in via Messina Montagna n.8, sede della Ditta MAX MAJER DUCO S.p.a., causando ai titolari della stessa un danno patrimoniale di rilevante entità.

In Palermo il 4.8. e 13.12.1982.

300) Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n.7. 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P. per avere, in concorso con ignoti e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono Vito RICOTTA responsabile per Palermo della Ditta MAX MAJER DUCO S.p.a., posto in

essere, in tempi diversi, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto a pagare la ingente somma di lire 100.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra il 31.7 ed il 4.11.1982.

301) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5 e 7, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti ed operando di notte, danneggiato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante l'esplosione di un ordigno, le strutture murarie di un negozio di biancheria sito in via Serraglio Vecchio n.2 di proprietà di Salvatore DUMAS, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entità, nonché per avere contestualmente danneggiato le autovetture Renault 14 tg. PA-463663, Fiat 127 tg. PA-535115, A 112 tg. PA-585922, Fiat 850 tg. PA-232446.

In Palermo l'1.8.1982.

302) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 81 cpv., 110, 423, 425, 635 C.P. per avere, in concorso con ignoti, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appiccato, in tempi diversi, fuoco al deposito del pastificio APICE di Sebastiano VITRANO, sito in via F. Da Colla, causando la distruzione di Kg.300 di pasta e, successivamente, causato danni all'edificio ove ha sede la



predetta società mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo il 23 e 31.8.1982.

CAP1-303); 304)

Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Salvatore
ROTOLO, Paolo ALFANO:

303) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 5 e 7, 110, 635
p.p. C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti,
operando in tempo di notte ed al fine di commettere il
delitto di estorsione, danneggiato le strutture murarie
nell'officina "rettifica motori" di Andrea DOMINICI, sita in
via dei Picciotti 30, nonché due autofurgoni che si trovavano
all'interno di essa, causando allo stesso un danno
patrimoniale di rilevante entità.

In Palermo il 24.8.1982.

304) Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n.7, 110, 629 p.p.
C.P. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, mediante
minacce telefoniche, posto in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco a costringere Andrea DOMINICI, titolare
dell'officina "rettifica motori", a pagare l'ingente somma di
lire 200.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed
ingiusto profitto, non riuscendo però nell'intento per cause

indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo il 28.9.1982.

CAP1-305); 306); 307); 308); 309); 310); 311); 312)

Filippo MARCHESE:

305) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 110, 423, 425 n.4 C.P. per avere, operando in tempo di notte, cagionato l'incendio al deposito di legname della falegnameria "Palermo legno" S.n.c. sita in via Cataldo Pontuda 38.


In Palermo il 26.8.1982.

306) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 C.P., per avere, in concorso con ignoti, danneggiato le strutture murarie del capannone industriale di Antonino SPATAFORA, sito in via S. Corleone, mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo il 19.8.1982.

307) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 p.p. C.P., per avere danneggiato l'edificio in cui ha sede la S.r.l. "GIDIESSE TOJOTA" di Pietro GIANNO, sita in via Messina Montagna n.18, mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo il 31.8.1982.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one larger and more stylized, and another smaller one to its right.

308) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.5, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, agendo di notte ed in concorso con ignoti, appiccato il fuoco alla porta di ingresso dell'abitazione di Pietro BELLOMO, sita in via Imperatore n.24, al solo scopo di danneggiarla, facendo sorgere il pericolo di incendio e successivamente per avere danneggiato, mediante l'esplosione di un ordigno, la porta di ingresso di un deposito di materiale edile di proprietà del predetto Pietro BELLOMO, sito in via Messina Montagna.

In Palermo l'1.9.82 e 7.4.1983.

309) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 110, 635 p.p. C.P. per avere, agendo di notte ed in concorso con ignoti, causato danni al magazzino in costruzione di Francesco FONTANA, sito a Portella di Mare, Via Nazionale 1, mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo, il 2.9.1982.

310) Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, posto in essere, in tempi diversi, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Salvatore MANCINO a pagare la ingente somma di lire 200.000.000, al fine di di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo nell'intento

per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra il 16.12.1982 e 31.1.1983.

311) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2 e 7, 110, 635 p.p. C.P. per avere, in concorso con ignoti, al fine di commettere il delitto di estorsione mediante esplosione di un ordigno, danneggiato le strutture murarie della fabbrica di Natale SPINNATO, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entità.

In Palermo il 14.1.1983.

312) Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n.7, 81 cpv, 110, 629 p.p. C.P. per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo di telefono Natale SPINNATO, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il medesimo a pagare l'ingente somma di lire 200.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Palermo tra il novembre 1982 ed il 17.1.1983.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a large, stylized signature, possibly 'M. M.', and the one on the right is a smaller, more compact signature, possibly 'M.'.

959909

CAP I - 313);314);315);316)

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore,
Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino
ALIOTO, Giovanni MINARDO, Salvatore GIULIANO, Cosmo
RACCUGLIA, Salvatore DI MARCO, Francesco FASCELLÀ, Francesco
MARINO, (Giuseppe BATTAGLIA), Filippo MARCHESE, Salvatore
FAIA:

313) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 628 p.p. e cpv. 2°
n.1 C.P., per essersi impossessati al fine di trarne
ingiusto profitto in concorso tra loro, agendo i primi nove a
l'ultimo quali esecutori materiali e gli altri come
concorrenti esterni, riuniti, travisati ed armati e ponendo
le vittime in stato di incapacità di agire, di un anello con
pietra rossa, di una vera di lire 8.000 e della Fiat 127
targata PA-594854, sottraendoli con violenza e minaccia a
Paolo Salvatore BATTAGLIA, di lire 400.000 circa,
sottraendole analogamente a Francesco TESTA, di una
collanina, di una vera, di un anello e di lire 12.000,
sottraendoli analogamente a Maria PIZZO, di un autocarro Fiat
682 targato PA-440803 con rimorchio targato PA-4261,
sottraendolo analogamente a Gaetano MARABETI, di 95
televisori, 72 lavatrici, 6 frigoriferi e 6 congelatori,
caricati sul predetto autotreno e di proprietà della Ditta
ZANUSSI, con ciò arrecando alle vittime un grave danno
patrimoniale.

In Palermo il 12.12.1981.

Per Giuseppe BATTAGLIA con la sentenza di 1° grado il presente capo 313 è stato modificato nel reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 C.P. ed unificato al capo 10.

314) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 614 p.p. e ultimo comma C.P., per essersi introdotti con violenza ed in armi nel domicilio di Francesco TESTA al fine di eseguire il reato di rapina di cui sopra.


In Palermo il 12.12.1981.

315) Del reato di cui agli artt. 110 e 605 C.P. per avere in concorso fra loro privato della libertà personale Paolo BATTAGLIA, Maria PIZZO e Francesco TESTA, lasciandoli chiusi legati ed imbavagliati dopo averli rapinati.

In Palermo il 12.12.1981.

316) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L. 2.10.1967 n.895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in tempo di notte armi da sparo (rivoltella) al fine di commettere il suddetto reato di rapina.

In Palermo il 12.12.1981.

The block contains two handwritten signatures. One is a large, stylized signature at the bottom center, and the other is a smaller, more compact signature to its right.

CAPI - 317);318);319)

959911

Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore DI MARCO, Francesco MARINO, Filippo MARCHESE:

317) Del reato di cui agli artt. 110, 628 p. p. e cpv 2° n.1 e 2 C.P., per essersi al fine di trarne ingiusto profitto, agendo in concorso tra loro, i primi 6 quali esecutori materiali e gli altri come concorrenti esterni, riuniti, travisati ed armati e ponendo le vittime in stato di incapacita' di agire, impossessati dell'autocarro targato Pa - 557146 carico di generi di monopolio, che, sotto la minaccia delle armi, sottraevano a Vincenzo BALSAMO e Giuseppe BALSAMO, con loro grave danno patrimoniale.

In Palermo il 16.4.1982.

318) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L.2.10.1976 n.895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo al fine di commettere il suddetto delitto di rapina.

In Palermo il 16.4.1982.

319) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81, 605 C.P., per avere, in concorso fra loro ed in piu' di

cinque persone, con piu' azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, privato della liberta' personale Vincenzo BALSAMO e Giuseppe BALSAMO, lasciandoli legati dopo averli rapinati.

In Palermo il 16.4.1982.


CAP I - 320); 321); 322)

Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE , Giocchino ALIOTO, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore DI MARCO, Salvatore ROTOLO, Francesco MARINO, Filippo MARCHESE:

320) Del reato di cui agli artt. 110, 628 1^ parte e cpv 2^ nn.1 e 2, 61 n.7 C.P. per essersi, al fine di trarne ingiusto profitto, agendo in concorso tra loro, i primi 7 quali esecutori materiali e gli altri come concorrenti esterni, agendo riuniti ed armati e ponendo le vittime in stato d'incapacita' di agire, impossessati dell'autocarro targato PA - 557146 carico di generi di monopolio, sottraendolo con la minaccia delle armi a Vincenzo BALSAMO e Giuseppe BALSAMO con loro grave danno patrimoniale.

In Palermo il 18.6.1982.

321) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L. 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni, per avere



portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo al fine di commettere il suddetto delitto di rapina.

In Palermo il 18.6.1982

322) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 605 C.P., per avere, in concorso tra loro ed in piu' di cinque persone, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privato della liberta' personale Vincenzo BALSAMO e Giuseppe BALSAMO, lasciandoli legati dopo averli rapinati.

In Palermo il 18.6.1982.

CAPO - 323)

Francesco Paolo SINAGRA:

323) Del reato di cui agli artt. 648, 81 C.P., per essersi reso acquirente di ingenti quantitativi di generi di monopolio sapendoli provenienti da delitto (rapina).

In Palermo poco dopo il 16.4.1982 ed il 18.6.1982.

CAPI - 324); 325)

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Girolamo CASTIGLIONE,
Giacchino ALIOTO, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio
SINAGRA:

324) del reato di cui agli artt. 110, 628 p.p. e cpv 2° n.1 e 61 n.7 C.P. per essersi, al fine di procurarsi ingiusto profitto, agendo in concorso, riuniti ed armati, impossessati dell'autocarro targato PA - 173496 e del suo carico di scarpe e collettame, sottraendolo con la minaccia delle armi a Luigi QUADRINI e cagionato alla vittima un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 29.7.1982.

325) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L. 2.10.1967 n.895, e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico ed in tempo di notte armi da sparo al fine di commettere il delitto di rapina.

In Palermo il 29.7.1982.

CAPO - 326)

Salvatore MANISCALCO:

326) Del reato di cui all'art. 648 C.P. per essersi reso acquirente di un ingente quantitativo di scarpe e merce varia sapendole provenienti da delitto (rapina).

In Palermo il 29.7.1982.



959915

CAPI - 327); 328)

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Salvatore di MARCO, Girolamo CASTIGLIONE:

327) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 5, 61 n.7 C.P., per essersi, in concorso tra loro, i primi 7 quali esecutori materiali, impossessati, al fine di trarne profitto, di gioielli di valore complessivo di oltre 60 milioni e di una pistola cal. 38, sottraendoli previa apertura con chiave adulterina della saracinesca della gioielleria di Salvatore BRACCO, cui cagionavano un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 24.7.1982.

328) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P., 4 L. 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo fra cui una pistola sottratta a Salvatore BRACCO.

In Palermo il 24.7.1982.

CAPO - 329)

Francesco Paolo SINAGRA, Stefano NAPOLI:

329) Del reato di cui agli artt. 648 e 110 C.P. per essersi resi acquirenti di un notevole quantitativo di gioielli sapendoli provenienti da delitto (furto).


In Palermo poco dopo il 24.7.1982.

CAPO - 330)

Girolamo CASTIGLIONE, Salvatore DI MARCO, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Antonio SINAGRA:

330) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 n.2 e 5, 61 n.7 C.P., per essersi, al fine di trarne profitto, in concorso tra loro, i primi 6 come esecutori materiali, impossessati di numerosi orologi in metallo ed oro, sottraendoli dall'orologeria di Francesco PISANO, dove penetravano praticando un buco nella parete del retrobottega e cagionato alla vittima un danno di oltre 40 milioni; nonche' di preziosi ed orologi sottraendoli con analoghe modalita' dalla gioielleria di Giuseppa TURCO e Gaspare BARRALE, cui cagionavano un danno di oltre 20 milioni.

In Palermo nella notte tra il 4 e 5 luglio 1982 e nella notte tra l'8 ed il 9 luglio 1982.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

CAPO - 331)

Antonino LUCCHESI:

331) Del reato di cui agli artt. 648, 81 C.P. per essersi reso acquirente di notevoli quantitativi di orologi e preziosi sapendoli provenienti da delitto (furto).

In Palermo poco dopo il 5.7.1982 e dopo il 9.7.1982.

CAPO - 332)

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA, Salvatore GIULIANO, Francesco MARINO, Girolamo CASTIGLIONE, Giocchino ALIOTO, Giovanni MINARDO, Cosmo RACUGLIA, Salvatore FAIA:

332) Del reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 e 5, per essersi in concorso tra loro, agendo i primi 8 come esecutori materiali, impossessati di un notevole quantitativo di vino imbottigliato sottraendolo dal deposito di via Messina Marine di Edoardo PIRAINO.

In Palermo nella notte tra il 9 ed il 10.12.1981.

CAPO - 333)

Vicenzo SINAGRA di Antonino, Antonio SINAGRA, Cosmo

RACCUGLIA:

333) Del reato di cui agli artt. 110, 629 e 56 C.P., per avere, in concorso tra loro, compiuto atti idonei diretti a farsi corrispondere indebitamente denaro dal titolare di un deposito di vini di Via Messina Marine, Edoardo PIRAINO, dicendogli che doveva pagare la protezione della mafia.


In Palermo in epoca antecedente e prossima al 9.12.1981.

CAPI - 334); 335); 336);

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Girolamo CASTIGLIONE, Salvatore ROTOLO, Gioacchino ALIOTO, Salvatore DI MARCO, Antonio SINAGRA:

334) Del reato di cui agli artt. 110, 628 p.p. e cpv 2^ C.P., per essersi in concorso tra loro e mediante minaccia con armi impossessati della somma di lire 1.200.000 circa sottraendola dagli Uffici della Frontocredito S.r.l. sita in questa via Emerico Amari.

In Palermo nella prima meta' del 1982.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

335) del reato di cui agli artt. 605, 110, 112 n.1 C.P., per avere, in concorso tra loro, privato della liberta' personale impiegati e clienti dell'Ufficio della Pronto Credito S.r.l., rinchiudendoli in uno sgabuzzino dopo aver consumato la rapina.

In Palermo nella prima meta' del 1982.

336) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il reato di cui sopra, detenuto e portato illegalmente armi in luogo pubblico.

In Palermo nella prima meta' del 1982.

CAP1 - 337); 338);

IGNAZIO Pazio, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA, Lorenzo TINNIRELLO fu Antonino:

337) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 582, 585 C.P. per avere, in concorso tra loro, i primi 3 quali esecutori materiali, cagionato mediante colpi di arma impropria (bastone) lesioni personali ad un autista di autocorriera.

In Palermo in data anteriore all'agosto 1982.

338) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 4 legge 2.10.1967 n.895 e successive modificazioni per avere illegalmente portato in luogo pubblico armi da fuoco.

In Palermo in data anteriore all'agosto 1982.

CAP1-339);340);341)


Lorenzo TINNIRELLO fu Antonino, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Antonio SINAGRA, Antonino MARCHESE, Salvatore ROTOLO, Gaetano TINNIRELLO:

339) Del reato di cui agli artt.110, 112, n.1, 628 p.p. e cpv. 2^ n.1 C.P., perche', agendo in concorso tra loro, riuniti ed armati, con la minaccia delle armi ed al fine di trarne profitto, si impossessavano della somma di lire 50.000 sottraendola a Benedetto BELLIA, dopo essersi introdotti nel garage della Ditta Pecoraro.

In Palermo il 21.12.1981.

340) Del reato di cui all'art.635 C.P., perche' nelle circostanze di cui al capo che precede danneggiavano, infrangendone i vetri e tagliuzzando i rivestimenti, un pulman della Ditta di autotrasporti di Giorgio PECORARO.

341) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 e 61 n.2 C.P.,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, perche' al fine di commettere i reati di cui ai capi che precedono detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 21.12.1981.

CAP I -342);343)

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Salvatore ROTOLO, Lorenzo TINNIRELLO fu Antonino, Antonino TINNIRELLO di Lorenzo, Filippo MARCHESE:

342) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 610, 339 p.p. C.P., per avere, mediante minacce anonimamente formulate con unita' di disegno criminoso ed in tempi diversi, tentato di costringere Augusto BRAMBILLA, rappresentante della Ditta Cirlo, a lasciare i locali presi in affitto in Palermo nella Via Giafar n.6.

In Palermo il 26.8.1981 e successivamente.

343) Del reato di cui agli artt. 110, 635 cpv. n.3 e 625 n.7 C.P., per avere danneggiato l'autovettura Fiat 131 di proprieta' di Augusto BRAMBILLA che era esposta alla pubblica fede perche' parcheggiata nella pubblica via.

In Palermo il 26.8.1981 e successivamente.

CAP1-334);345)


Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino,
Salvatore DI MARCO, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO,
Antonio SINAGRA:

344) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 628 p.p. e cpv. 2°
n.1 C.P., per essersi, in concorso tra loro, riuniti ed
armati, impossessati, per procurarsi un ingiusto profitto,
della somma di lire 4.925.000 e di titoli che, mediante
minaccia con armi nei confronti di Franco MARCELLINO,
Vincenzo ALBAMONTE e Calogero DI FIORE, sottraevano dagli
uffici della Colibri' S.R.L., nonche' di due anelli d'oro
che sottraevano ad Vincenzo ALBANESE.

In Palermo il 20.2.1982.

345) Del reato di cui agli artt: 110,81 cpv., 61 n.2 C.P., 10,
12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra
loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da
fuoco al fine di commettere il delitto di rapina che
precede.

In Palermo il 20.2.1982.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'M. Sinagra'. The second is a smaller, more compact signature to its right.

CAPO-346)

Vincenzo SINAGRA di Antonino, Vincenzo SINAGRA di Salvatore
Salvatore ROTOLO, Cosmo RACCUGLIA:

346) Del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 C.P., per avere
cagionato a Salvatore MANCA lesioni personali lievi
colpendolo ripetutamente con bastone.

In Palermo il 23/8/1981.

CAPO-347)

Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino,
Salvatore DI MARCO, Antonio SINAGRA:

347) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 7
C.P., per essersi in concorso tra loro impossessati
dell'autovettura Fiat Ritmo tg. PA-507272, sottraendola al
proprietario Pietro VALENTINO, che l'aveva lasciata in sosta
nella pubblica via.

In Palermo il 28/4/1982.

CAP I-348);349);350);351)

Salvatore DI MARCO, Antonino MANGIONE:

348) Del reato di cui agli artt. 110,628 p.p. e cpv. 2° n.1 e 61 n.7 C.P., per essersi, agendo in concorso tra loro e con ignoti, nonche' con Maurizio LO VERSO, Domenico INGRASSIA, Giovanni FALLUCCA (successivamente deceduti), in piu' persone riunite e travisate, impossessati di dispacci speciali contenenti circa lire 740.000.000, che sottraevano con la minaccia delle armi ad alcuni dipendenti dell'Amministrazione Postale (Filippo DI GESU, Leonardo GENNUSA ed altri), alla quale cagionavano un danno patrimoniale di rilevante gravita'.

In Villabate-Ficarazzelli il 24/7/1981.

Salvatore DI MARCO e Antonino MANGIONE:

349) Del reato di cui agli artt. 83 e 590 c.p., cosi' modificato il capo 349 dell'epigrafe, perche' in corso di consumazione dei reati di cui ai capi 348, 350 e 351, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione dei reati medesimi e, precisamente per aver lasciato uno dei correi cadere la pistola della quale era armato, dalla quale partiva un colpo che attingeva Gaetano PALMERI, cagionava a costui lesioni personali guarite in giorni 140 con indebolimento permanente dell'organo della digestione.

In Villabate-Ficarazzelli il 24 luglio 1981.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

959925

350) Del reato di cui agli artt. 110, 605, 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con le persone su indicate, al fine di commettere il reato di rapina, privato della liberta' personale Filippo DI GESU', Leonardo GENNUSA ed altri dipendenti dell'Amministrazione Postale e delle Ferrovie dello Stato.

In Villabate/Ficarazzelli il 24.7.1981.

351) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 7, 61 n.2 C.P., per essersi, al fine di commettere il suddetto reato di rapina, in concorso con le persone su indicate; impossessati della Fiat 124 tg. PA-222885, che sottraevano mediante effrazione a Vincenzo VETRANO che la teneva posteggiata nella pubblica via.

In Palermo il 24.7.1981.

CAP1-352);353);354)

Filippo MARCHESE, Cosmo RACCUGLIA, Salvatore FAIA:

352) Del reato di cui agli artt. 110, 628 p.p. e 2° cpv. nn.1 e 2 e 61 n.7 C.P., perche' in concorso con altri materiali autori, dal RACCUGLIA organizzati, riuniti in piu' persone travisate, tenevano sotto la minaccia delle armi gli



impiegati Ernesto SOMMA, Pietro GIORDANO, Salvatore BONO e Nicola D'AMORE in servizio presso l'ufficio raccomandate di Palermo POSTE FERROVIA e ponendoli in stato di incapacita' di agire, legati con corda e nastro adesivo, si impossessavano della somma di lire 860.000.000 circa in denaro contante e carte valori sottratte dalla cassaforte del predetto ufficio, con grave danno dell'amministrazione postale.

In Palermo il 15.6.1977.

353) Del reato di cui agli artt. 110, 624,625 nn.2 e 7 e 61 n.2 C.P., perche', agendo in concorso tra loro e con ignoti, riuniti in piu' persone, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di rapina suddetto, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano della moto Honda tg. PA- 85724, e altresì della moto Honda tg. PA 81573, sottratte mediante effrazione e con mezzo fraudolento rispettivamente a Giovanni MICELI e Giuseppe LA GRUTTA, mentre si trovavano parcheggiate nella pubblica via.

In Palermo il 13 e 14 giugno 1977.

354) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, illegalmente detenuto quattro pistole automatiche cal.9 con le relative munizioni ed averle illegalmente portate in luogo pubblico al fine di commettere il suddetto reato di rapina (art.61 n.2 C.P.).



959927

In Palermo il 15.6.1977 nonche' precedentemente.

CAPO-355)

Filippo MARCHESE:

355) Del reato di cui all'art.336 in relazione all'art.339 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, mediante comunicazione telefonica anonima, valendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ad organizzazione mafiosa, usato minacce al dr. Paolo PROCACCIANTI, nominato perito d'ufficio nel procedimento penale contro Michele GRECO e numerosi altri imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso e molti altri gravi delitti, allo scopo di costringerlo a compiere atti contrari ai propri doveri.

In Palermo il 14 giugno 1984.

CAPO-356)

Giacomo Giuseppe GAMBINO:

356) Del reato di cui agli artt.81 cpv., 56 e 629 C.P., per aver posto in essere con minaccia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Antonio e Benedetto BUSCETTA a consegnargli somme di denaro a titolo di tangente imposta ai medesimi, titolari della pizzeria New York Place, senza

tuttavia riuscire nell'intento.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al settembre 1982.

357) OMISSIS


CAP1-358);359);360);361).

Antonino MARCHESE:

358) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P., 10 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere in concorso con Antonino GIOE', Leoluca Biagio BAGARELLA, Melchiorre SORRENTINO, Vincenzo BAVETTA, Francesco DI CARLO, Giulio DI CARLO, Andrea DI CARLO, Salvatore LO NIGRO, Giuseppe LO NIGRO, Giuseppe CUSIMANO, Giacomo BENTIVEGNA, Rosasio ANSELMO, Giuseppe AGRIGENTO, Giacomo RIINA, Giuseppe LEGGIO, Benedetto CAPIZZI, Salvatore BRUCCOLERI, Vincenzo MARCHESE, Lorenzo NUVOLETTA, ed ignoti, detenuto nella sua abitazione due rivoltelle calibro 357 magnum ed un fucile a canne mozze.

Accertato in Palermo il 7.7.1979.

359) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P., 3 legge 18/4/1975 n.110, per avere in concorso con Antonino GIOE',

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

Leoluca Biagio BAGARELLA, Melchiorre SORRENTINO, Vincenzo BAVETTA, Francesco DI CARLO, Giulio DI CARLO, Andrea DI CARLO, Salvatore LO NIGRO, Giuseppe LO NIGRO, Giuseppe CUSIMANO, Giacomo BENTIVEGNA, Rosario ANSELMO, Gregorio AGRIGENTO, Giuseppe AGRIGENTO, Giacomo RIINA, Giuseppe LEGGIO, Benedetto CAPIZZI, Salvatore BRUCCOLERI, Vincenzo MARCHESE, Lorenzo NUVOLETTA, ed ignoti, reso piu' agevole l'uso e l'occultamento di un fucile cal.12, aumentandone altresì la potenzialità di offesa, mediante accorciamento delle canne.

Accertato in Palermo il 7.7.1979

360) Del reato di cui agli art. 110, 112 n.1 e 697 C.P. per avere, in concorso con Antonino GIOE', detenuto munizioni per fucile cal.12, per rivoltella cal.38, cal.38 special e cal.37.

Accertato in Palermo il 7.7.1979.

361) Del reato p. e p. dagli artt.110, 81 C.P., 10, 12 e 14 L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con Antonino GIOE', illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una rivoltella marca Taurus Brasil cal.38.

Accertato in Palermo il 7.7.1979.

CAPO-362)

Vincenzo DI LEO:

362) Del reato di cui agli artt.81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una rivoltella.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al gennaio 1982.

CAP1-363);364).

Nicola DI SALVO:

363) Del delitto di cui agli artt.10 - 12 L.14.10.1974 n.497 per avere illegalmente detenuto una pistola cal.357 Magnum e relativo munizionamento.

In Palermo l'11.2.1982.

364) Del reato di cui all'art.23 L.18.4.1975 n.110 per avere detenuto la predetta arma con la matricola abrasa.

In Palermo l'11.2.1982.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

CAP1-365);366).

Vincenzo CARUSO:

365) Del reato di cui all'art.2 L.2.10.1967 n.895 e succ. modif. per avere illegalmente detenuto armi da sparo.

In Palermo fino all'agosto 1982.

366) Del reato di cui agli artt.3 L.18.4.1975 n.110 e 81 C.P. per avere alterato le caratteristiche di varie armi da sparo, mozzandone canne e calci.

In Palermo fino all'agosto 1982.

CAP1 367);368).

Paolo ALFANO:

367) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P., 10-14 L.n.497 del 1974 per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto una rivoltella cal.38 ed una pistola cal.7.65.

In Palermo dal 1981 all'11.3.1983.

368) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P., 12 - 14 L. n.497 del 1974 per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, portato illegalmente in luogo pubblico le armi indicate.

In Palermo dal 1981 all'11 marzo 1983.

CAPO-369.

Gioacchino ALIOTO:

369) Del reato di cui agli artt.110, 12 e 14 L. n.497/74 per avere illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico un'arma da fuoco corta.


In Palermo nel marzo del 1983.

CAPO 370).

Pietro VERNENGO:

370) Del reato p. e p. degli artt.10-14 L. 497/74 per avere illegalmente detenuto due pistole.

In Palermo dal 1981 all'11 marzo 1983.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

371) OMISSIS

CAP1-372);373).

Carmelo ZANCA, Paolo ALFANO:

372) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10-14 L. 497 del 1974 per avere in concorso illegalmente detenuto armi di vario tipo e calibro contenute in una borsa.

In Palermo dal 1981 all'11 marzo 1983.

373) Del reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 12 - 14 L. 497 del 1974 per avere in concorso portato illegalmente in luogo pubblico le armi menzionate.

In Palermo dal 1981 all'11 marzo 1983.

CAP1-374);375).

Michele GRECO, Salvatore GRECO (n.7.7.1927):

374) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10 L. 14.10.1974 n.497, perche', in concorso tra loro, con Pietro SCARPISI, Vincenzo RABITO, con tale Michele e con altre persone allo stato non identificate, detenevano armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali.

In Milano e Palermo nella metà del luglio 1983.

375) Del reato di cui agli artt. 110 C.P., 12 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro, con Pietro SCARPISI, Vincenzo RABITO, con tale Michele ed altri non identificati, illegalmente portato le armi, gli esplosivi ed i congegni micidiali di cui al capo che precede.

In Milano e Palermo nella metà del luglio 1983.

376);377);378) OMISSIS

CAPO-379

Filippo MARCHESE, Cosmo RACCUGLIA:

379) Del reato di cui gli artt. 110 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895 e successive modificazioni, per avere illegalmente detenuto in concorso fra loro e con ignoti, in un magazzino di S.Erasmo Via Ponte di Mare, numerose armi da sparo ed esplosivi.

In Palermo sino al 4.1.1984.

CAPO-380)

Filippo MARCHESE:



380) Del reato di cui all'art. 2 L. 2.10.1967 n.895 e successive modificazioni per avere illegalmente detenuto, in una casa di S.Erasmo Via Ponte di Mare, armi da sparo ed esplosivi.

In Palermo sino al 4.1.1984.

CAPO-381)

Giuseppe DI PACE:

381) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 648 C.P. per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di trarne profitto, intromesso per occultare somme ammontanti ad oltre 130 milioni provenienti dalla attività delittuosa svolta dalla organizzazione criminale facente capo a Tommaso SPADARO, e ciò mediante l'accensione, presso l'Agenzia A di Palermo del Banco di Roma, di cui era dipendente e nell'esercizio delle sue attività, di svariati libretti di deposito a risparmio al portatore, intestati a nomi fittizi ed alimentati con vaglia cambiari del Banco di Sicilia emessi con denaro di pertinenza della suddetta organizzazione, commettendo il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di incaricato di pubblico servizio.

In Palermo il 25.2.1980 ed in epoca anteriore e successiva.

382) OMISSIS

CAPO-383)

Francesco ALTADONNA, Giuseppe RANDAZZO:

383) Del reato di cui agli artt. 110 e 648 C.P., per avere, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevuto denaro, in parte in contanti ed in parte in assegni, provenienti da delitti.

In Palermo fino al 7.3.1980.

CAP1-384);385)

Giuseppe MASSA:

384) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 648 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistato, ricevuto ed occultato ingenti quantità di dollari USA, per un equivalente di oltre lire italiane 300.000.000, provenienti da delitti concernenti un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In Roma sino al settembre 1981.



385) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 1-c 3^a legge 30.4.1976 n.159, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in violazione delle norme valutarie, omesso di cedere entro trenta giorni all'Ufficio Italiano Cambi i dollari USA di cui al precedente capo di imputazione.

In Roma sino al settembre 1981.

386) OMISSIS

CAPO-387)

Vittorio CHIMERA:

387) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarre profitto e pur conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava capi di abbigliamento di provenienza furtiva e truffaldina.

In Roma nel 1983.

CAPO-388)

Carmelo VARRICA:

388) Del reato di cui all'art. 378 comm. 1° e 2° C.P., così modificato l'originario capo 388 dell'epigrafe, per avere aiutato Faro RANDAZZO, imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni della Autorità, consentendo che l'autovettura Mercedes, targata MI-981635, fosse intestata a nome di esso Varrica.

In Milano nel maggio 1983.

389) OMISSIS

390) OMISSIS


391) OMISSIS

392) OMISSIS

CAPO-393)

Vincenzo SINAGRA di Salvatore, Vincenzo SINAGRA di Antonino, Filippo MARCHESE, Salvatore ROTOLO, Antonio SINAGRA:

393) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn.1 e 2 e 61 n.7 C.P., perche', in concorso tra loro, il MARCHESE ed il BAIAMONTE quali mandanti e gli altri quali esecutori materiali, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di gioielli del valore di lire 50.000.000 circa, sottraendoli



dall'abitazione di Giuseppe LA MALFA, nella quale si introducevano previa effrazione di una botola sita nel terrazzo, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita'.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 7 ottobre 1980.

CAP1-394);395)

Nicola DI SALVO, Paolo ALFANO, Pietro VERNENGO, Giuseppe VERNENGO (n.29.11.1940):

394) Del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n.2 C.P. per essersi in concorso tra loro e con ignoti impossessati al fine di trarne profitto, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di un imprecisato quantitativo di energia elettrica, sottraendola all'E.N.E.L. di Palermo, commettendo il fatto mediante uso di mezzo fraudolento.

In Palermo l'11.2.1982.

395) Del reato di cui all'art. 9 cpv. n.2 all. c) R.D. 16.1.1936 n.54 ed art. 20 T.U. 8.7.1924 e succ. mod. per avere in concorso tra loro, e con ignoti, evaso l'imposta erariale sulla energia elettrica di cui al capo che precede.

In Palermo l'11.2.1982.

396) OMISSIS

CAPO-397)

Salvatore GRAZIANO:


397) Del reato di cui agli artt. 110, 61 n.7 e 629 in relazione all'art. 628 cpv. 2^ n.1 C.P., per avere, (in concorso tra loro) riuniti in piu' persone, con fare minaccioso, costretto Giovanni VITALE a convenire la stipula di un compromesso di vendita, ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lui voluto, di due lotti estesi circa 4.000 mq. e dal VITALE posseduto nel fondo Scalea di Palermo, cosi' procurandosi, con grave danno del VITALE medesimo, il relativo ingiusto e rilevante profitto.

In Palermo il 15.10.1982.

CAPO-398);399)

Michele GRECO, Salvatore GRECO (n.7.7.1927), Giuseppe GRECO di Nicolo', Mario Giovanni PRESTIFILIPPO, Giuseppe Francesco PRESTIFILIPPO, Giovanni PRESTIFILIPPO (n.28.5.1921):

398) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 610 in relazione all'art. 339 C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenze e minacce, commesse questa anche con scritti anonimi, costretto



959941

Giuseppe FANALE, Salvatore FARAONE, Vincenzo FARAONE, Pietro BONACCORSO e numerose altre famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni site in Ciaculli.

In Palermo in epoca anteriore e successiva al 3.12.1983.

399) Del reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv. e 424 in relazione all'art. 423 C.P., per avere al fine di danneggiarle e commettere il reato di cui al capo 398) appiccato il fuoco ed incendiato le autovetture Opel Kadett tg. PA-279041 e Fiat 500 tg. PA-316644 rispettivamente di proprieta' di Vincenzo MERLINO e Rosa MERLINO in BONACCORSO.

In Palermo l'1.11.1983.

CAPO-400)

Filippo MARCHESE, (Cosmo RACCUGLIA):

400) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 C.P., per essersi impossessati, in concorso fra loro e con ignoti, della moto targata PA-103381, sottraendola mediante mezzo fraudolento a Giorgio DI FEDE che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Palermo sino al 4.1.1984.

Per Cosmo RACCUGLIA con la Sentenza di 1° grado il capo 400 è stato modificato nel reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 C.P. e unificato al capo 10.

CAPO-401)

Antonino Maria CLEMENTE, Salvatore ROTOLO:

401) Del reato di cui agli artt. 110, 61 n.2 e 477 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro, il CLEMENTE quale Presidente della Delegazione comunale di Settecannoli, su istigazione del ROTOLO, contraffatto la carta di identita' rilasciata al ROTOLO medesimo sotto le false generalita' di Gaspare LA MALFA, e cio' al fine di commettere il CLEMENTE il reato di favoreggiamento di cui al capo 416), ed il LA MALFA per aver richiesto alla suddetta delegazione comunale il rilascio di una carta di identita' a lui intestata, allegando alla relativa richiesta una fotografia riproducente le sembianze del Rotolo, che intendeva favorire.


In Palermo il 7 ottobre 1980.

402);403); OMISSIS

CAPITOLI-404);405)

Salvatore MARSALONE:

404) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 477 e 482 C.P.,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marsalone', is written over the end of the text in the 404) section.

per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, falsificato una patente di guida ed una carta di identità fittiziamente intestate a Ignazio TRIPPODO e riproduttori - nella fotografia su di esse applicata - le sembianze di esso MARSALONE.

Accertato in Palermo il 17.2.1984.

405) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n.2 e 648 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsene profitto e di commettere il reato di cui sub 404), ricevuto la patente di guida e la carta di identità di cui sopra, provenienti rispettivamente dai furti commessi in danno dell'Ufficio Motorizzazione di Cosenza il 14 Nov. 1983 e del Comune di Portici il 18.6.1976.

Accertato in Palermo il 17.12.1984.

CAPO-406)

Francesco SPADARO (n.7.12.1958), Pietro SENAPA, Armando BONANNO, Giuseppe GAMBINO, G. Battista PULLARA', Salvatore CHIARACANE, Giuseppe ZANCA:

406) Del reato di cui agli artt. 110, 374 C.P., per avere, in concorso tra loro, nel corso del procedimento penale a carico di Vincenzo SINAGRA di Antonino, Antonino SINAGRA e

Vincenzo SINAGRA di Salvatore, imputati di omicidio in persona di Diego DI FATTA, al fine di trarre in inganno il perito psichiatra, istigato i predetti imputati ad immutare il proprio stato personale, fingendosi infermi di mente.

In Palermo l'11.8.1982 e successivamente.

407) OMISSIS

408) OMISSIS

409) OMISSIS

410) OMISSIS


411) OMISSIS

412) OMISSIS

CAP1-413);414)

Samuele DURANTE:

413) Del reato di cui all'art. 305 C.P. per avere, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo il 10.12.83, falsamente incolpato Pietro MARCHESE, che sapeva innocente,



del sequestro di Nicolo' DI NORA.

959945

In Cagliari il 10.12.1983.

414) Del reato di cui all'art. 369 C.P. per avere, nel corso dell'interrogatorio di cui sopra, incolpato se' stesso del sequestro di Nicolo' DI NORA, commesso da altri.

In Cagliari il 10.12.1983.

415) OMISSIS

CAPO-416)

Antonino CLEMENTE:

416) Del reato di cui agli artt. 61 n.10 e 378 C.P., per avere, abusando della sua autorita' di Presidente della delegazione comunale di Settecannoli, aiutato Salvatore ROTOLO, mediante il rilascio della falsa carta di identita' di cui al capo 401), a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', essendo il ROTOLO colpito, tra l'altro, da mandato di cattura per omicidio.

In Palermo il 7.10.1980.

CAPO-417)

Ignazio SALVO:

417) Del reato di cui agli artt. 110 e 390 C.P. (così meglio qualificato il reato ascritto), per avere, in concorso tra loro, dopo che fu commesso da Tommaso BUSCETTA il delitto di evasione dalla Casa Circondariale di Torino, aiutato il predetto a sottrarsi alle ricerche della autorità'.

In Provincia di Palermo, negli ultimi mesi del 1980 e nei primi giorni del 1981.


418) OMISSIS

419) OMISSIS

CAPO-420

Federico ANATO:

420) Del reato di cui all'art. 390 C.P. per avere, fuori dall'ipotesi di concorso nel reato, aiutato Antonino MONTELEONE a sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 23.7.1982 per il reato di ricettazione cui era stato condannato dal locale Tribunale.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

959947

In Palermo anteriormente al Febbraio 1983.

421) OMISSIS

422) OMISSIS

423) OMISSIS

424) OMISSIS

425) OMISSIS

426) OMISSIS

CAPO-427)

Salvatore DI GREGORIO, Vito Carmelo BRULLO:

427) Del reato di cui agli artt. 110 e 378 C.P., per avere aiutato in concorso tra loro Nicolo' MAUGERI a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

In Catania il 24.7.1982.

CAPO-428)

Salvatore RIZZA, Ciro VARA, Rosolino ALAIMO, Luigi GAGLIANO,
Loreto INSINNA, Carmela MIGLIARA:

428) Del reato di cui agli artt. 110 e 378 C.P.; per avere,
in concorso tra loro, aiutato Giuseppe MADONIA a sottrarsi
alle ricerche dell'Autorita.

In Caltanissetta, Catania, Valledlunga Pratomeno in
epoca prossima al 21 novembre 1983.

429) OMISSIS

430) OMISSIS

CAPO-431

Pietro MESSINA, Luigi CUCINA:

431) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere,
dopo che Giovanni CUSIMANO aveva commesso il reato di
associazione mafiosa finalizzata al traffico di reati
valutari ed a quello degli stupefacenti e si era dato alla
latitanza, aiutato costui ad eludere le investigazioni ed a
sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.



959949

Accertato in Palermo il 20.8.1984.

432) OMISSIS

433) OMISSIS

434) OMISSIS

435) OMISSIS

436) OMISSIS

437) OMISSIS

438) OMISSIS

439) OMISSIS

CAPO-440)

Anna COLIZZI:

440) Del reato di cui all'art. 372 C.P. per avere, deponendo come teste dinanzi al G.I. di Palermo, affermato il falso, negato il vero e comunque taciuto cio' che sapeva intorno ai rapporti di Nicola FARAONE con Tommaso BUSCETTA e Armando

FRAGOMENI.

In Torino il 23.2.1984.

441) OMISSIS

442) OMISSIS

CAP1-443);444);445);446);447);448);449)

Giuseppe SPINONI:

443) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 372 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deponendo quale teste dinanzi al P.M. di Palermo il 4.10.1982 ed il 14.10.1982, nonché dinanzi al Giudice Istruttore di Palermo il 22.11.1982, l'11.12.1982 ed il 12.12.1982, affermato il falso intorno ai fatti sui quali era interrogato.

In Bergamo, Roma e Palermo nelle date suindicate.

444) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deponendo avanti al P.M. ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, incolpato Nicola ALVARO, che sapeva innocente, del delitto di omicidio aggravato in

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

persona di Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO e Domenico RUSSO.

In Bergamo e Palermo dal 4.10.1982 all'11.12.1982.

445) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deponendo dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, incolpato Pasquale LEMMA e Gerardo LEMMA, che sapeva innocenti, di concorso nel delitto di cui al precedente capo.

In Palermo il 12.12.1982.

446) Del reato di cui all'art. 648 C.P., per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato e comunque ricevuto il modulo in bianco di patente di guida n. 18077605 provenienti dal delitto di furto aggravato consumato da ignoti in data 10.6.1980 presso il P.R.A. di Siracusa.

Accertato in Palermo il 12.12.1982.

447) Del reato di cui all'art. 482 in relazione al 477 C.P., per aver contraffatto o fatto contraffare il modulo in bianco di patente di guida di cui al precedente capo in modo da far falsamente ritenere la predetta patente regolarmente rilasciata in suo favore.

Accertato in Palermo il 12.12.1982.

448) Del reato di cui all'art. 367 C.P., per avere, con denuncia sporta ai Carabinieri di Stezzano il 13.11.1982, affermato falsamente essere avvenuto in suo danno ad opera di ignoti il delitto di tentato omicidio, in modo che potesse essere iniziato un procedimento penale per accertarlo.

In Stezzano (Bergamo) il 13.11.1982.


449) Del reato di cui all'art. 367 C.P., per avere, con denuncia sporta il 26.11.1982 ai Carabinieri di Bergamo, affermato falsamente essere avvenuti in suo danno ad opera di ignoti i reati di minaccia grave e lesioni personali, in modo che si potesse iniziare un procedimento penale per accertarli.

In Bergamo il 26.11.1982.

CAPO-450)

Giuseppe RANDAZZO, Francesco Salvatore ALTADONNA:

450) Del reato di cui all'art. 378 C.P. per aver agevolato gli ignoti autori dell'omicidio di Antonino BADALAMENTI ad eludere le investigazioni dell'Autorita' non rivelando circostanze utili alla identificazione di essi.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly reading 'Randazzo'. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark, possibly reading 'Altadonna'.

959953

In Carini il 20.8.1981.

CAPO-451)

Giuseppe LICCIARDELLO:

451) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. 648 C.P. per aver, al fine di procurarsi un profitto, acquistato, ricevuto ed occultato pellicce, biancheria, cornici, mangianastri, pezzi meccanici di camion e di ricambi d'auto, nastri stereo, capi di vestiario e merce di vario genere proveniente da delitto, pur conoscendone la illegittima provenienza.

In Catania in epoca anteriore e fino al maggio 1982 e successivamente.

CAPI-452);453)

Vittorio CHIMERA:

452) Del delitto p. e p. dagli artt. 292 e 301 D.P.R. 43/73-7 legge 724/1975, perche' sottraeva al pagamento dei diritti doganali Kg. 18,400 di T.L.E..

In Roma 25.11.1983.

453) Del delitto p. e p. dagli artt. 1, 16, 67, 70 D.P.R.
633/72 perche' sottraeva al pagamento dell'I.V.A. i T.L.E.
indicati al capo 452.

In Roma 25.11.1983.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.A smaller handwritten mark or signature in black ink, appearing as a series of connected loops.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 2

P A R T E I

F A T T O E S V O L G I M E N T O

D E L P R O C E S S O

1.1. Le indagini iniziali. - Il presente procedimento costituisce il risultato di numerose indagini giudiziarie concernenti episodi delittuosi verificatisi tra la fine degli anni settanta e fino al 1984, ritenuti accomunati dalla stessa matrice di appartenenza, o di collegamento delle persone accusate, ad associazioni di tipo mafioso e comunque di connessione dei fatti esaminati nell'ambito delle attivita' delle associazioni medesime.

Il processo, che nella fase iniziale constava di 899 volumi riuniti in 299 carpette, prende sostanzialmente le mosse dal rapporto, in data 13 luglio 1982, con il quale la Polizia di Stato e la Legione Carabinieri di Palermo denunciavano Michele GRECO e altre 161 persone ritenute responsabili di associazione mafiosa, di vari omicidi e di molteplici reati connessi.

In detto rapporto, i verbalizzanti concludevano i risultati di un lavoro investigativo risalente all'inizio del 1981 e ne sottoponevano ai giudici le conclusioni, basate sull'analisi di episodi spesso apparentemente inspiegabili, facendo leva sulle rivelazioni di fonti confidenziali rimaste tuttavia riservate; con una puntuale avvertenza, comunque, sulla singolarita' dell'indagine sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso, che, in un contesto di ben note reticenze, quando non di vere e proprie tacite connivenze, sono scarsamente supportate da contributi probatori testimoniali restando affidate ad un criterio ricostruttivo logico e di rielaborazione critica dei fatti obiettivamente accertati.

L'analisi di questi accadimenti, dei quali si dira' in dettaglio per quanto interessa il presente processo, evidenziava, ai margini di consistenti traffici illeciti, occasione di ingenti profitti, l'esplosione di una violentissima faida contrassegnata dalla perpetrazione di omicidi, talvolta clamorosi ed esemplari, talaltra silenziosi (tanto da non essere talvolta neppure ammessi dai prossimi congiunti delle vittime, onde la significativa definizione di "lupara bianca"), tutti realizzati in uno spazio temporale assai ristretto e diretti a colpire per una parte pubblici funzionari rivestenti un ruolo emblematico di impegno dello Stato (con una voluta o solo mediata finalita' di intimidazione diffusa) e per la maggior parte - fatto ancor piu' sintomatico - persone direttamente o indirettamente collegate alle organizzazioni medesime.

Si evidenziava che, dopo una tregua di alcuni anni risalente all'uccisione di Giuseppe DI CRISTINA del marzo 1978 (tregua che aveva fatto supporre l'esistenza di una specie di patto di non belligeranza ispirato allo scopo di tranquillo godimento dei profitti delle attivita' illecite), l'uccisione di Stefano BONTATE nell'aprile 1981 (e forse ancora prima, nel marzo precedente, l'omicidio di Giuseppe PANNO), seguita a brevissima distanza da quella di Salvatore INZERILLO, aveva segnato l'inizio di una lunga serie di omicidi, nella quale gli organi inquirenti individuavano la contrapposizione delle famiglie mafiose per ragioni di egemonia o di contrasti nella partecipazione ai traffici.

Si supponeva in particolare che un gruppo vicino alle



posizioni e agli interessi dei c.d. "corleonesi" (la cui famiglia mafiosa aveva già trovato in Luciano LEGGIO un rappresentante carismatico che, nella condizione carceraria, aveva affidato la reggenza a Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO) si opponesse ad un altro, facente capo agli stessi BONTATE e INZERILLO con i loro alleati.

Nel corso delle indagini successive, durante la formale istruzione, venivano in luce diversi episodi concernenti il traffico di stupefacenti avente base operativa in Palermo e i relativi atti, contenenti significative rivelazioni di imputati (Alessandro ZERBETTO, Gennaro TOTTA, Francesco GASPARINI), venivano allegati al processo.

L'indagine sulla struttura dell'associazione criminosa si arricchiva quindi della volontaria collaborazione di imputati che ne facevano parte; da Stefano CALZETTA a Vincenzo SINAGRA (nato l'1.1.1956) e Salvatore DI MARCO, della c.d. "famiglia" di corso dei mille) e soprattutto, successivamente, di Tommaso BUSCETTA, elemento di punta di una delle "famiglie" mafiose di Palermo, estradato dal Brasile nel luglio 1984, e di Salvatore CONTORNO, aggregato ad altra "famiglia" a quella alleata.

Arricchito di contributi probatori provenienti da altri imputati disposti a collaborare ancorché in connessione con altri procedimenti pendenti (Koh Bak KIN, Pietro DE RIZ, Rodolfo AZZOLI, Sebastiano DATTILO, Giovanni PERINA, Luigi FALDETTA), il processo definiva dunque un contesto ampio e variegato di accadimenti coinvolgenti 707

imputati, pervenendosi alla formulazione di un'accusa di associazione per delinquere semplice (art.416 c.p.) e di tipo mafioso (art.416-bis c.p.) a carico della gran parte di costoro, di numerose imputazioni di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con le relative ipotesi specifiche, di numerose imputazioni di omicidio, con i reati connessi, ed infine di vari capi d'accusa concernenti episodi delittuosi collegati alle attività dell'associazione per delinquere.

Nell'ambito del processo venivano fra l'altro adottate le misure patrimoniali introdotte dalla legge n.646/1982.

Venivano in particolare rinviati a giudizio dinanzi alla corte d'assise di Palermo 476 persone per rispondere delle accuse formulate in 453 capi di imputazione concernenti innanzitutto condotte associative e traffici di sostanze stupefacenti; veniva poi evidenziata una lunga serie di omicidi consumati o tentati ai danni di 103 persone, alcuni inquadrati nell'ambito della faida delle famiglie mafiose (e per questo definiti della guerra di Mafia), altri compresi nelle vicende della cosca di corso dei mille ed altri ancora commessi ai danni di pubblici funzionari (come Boris GIULIANO, commissario di P.S., Emanuele BASILE, capitano dei carabinieri, Calogero ZUCCHETTO, agente di P.S., Paolo GIACCONE, docente di medicina legale, e Carlo Alberto DALLA CHIESA, generale dei carabinieri nominato prefetto di Palermo per un dichiarato impegno delle istituzioni contro la criminalità organizzata; a quest'ultimo episodio veniva collegato, per



connessione probatoria secondo le risultanze istruttorie, l'omicidio di Alfio FERLITO, un detenuto ucciso in territorio di Palermo assieme agli uomini della scorta nel corso di un trasferimento dalla casa circondariale di Enna a quella di Trapani).

Venivano infine formulati diversi capi di imputazione, raggruppati in 51 episodi di reati definiti minori, consistenti in rapine, estorsioni, attentati dinamitardi, danneggiamenti, incendi, lesioni, minacce, furti, ricattazioni, detenzioni di armi e di esplosivi, contrabbando, falso, favoreggiamento, frode processuale, calunnia, falsa testimonianza.

In esito a lungo ed articolato dibattimento, la corte d'assise concludeva il giudizio di primo grado con sentenza del 16 dicembre 1987, depositata il 30 settembre 1988, contro la quale veniva proposta impugnazione dal procuratore della Repubblica, dal procuratore generale e dalla quasi totalita' degli imputati condannati e assolti con formula dubitativa, in base a motivi di doglianza che saranno specificamente esaminati.

1.2. L'associazione per delinquere denominata "cosa nostra" -. Quanto alle imputazioni concernenti i reati di tipo associativo, veniva accertata l'esistenza di una organizzazione criminosa, connotata da una struttura di tipo verticistico e dall'aggregazione di diversi nuclei operativi collegati dal comune intento di perseguire profitti illeciti affermando il predominio con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, addirittura secondo regole di comportamento codificate ed affidate ad una rigorosa osservanza da parte dei consociati.

Specie sulla base delle rivelazioni degli imputati c.d. "pentiti", fonte ritenuta sostanzialmente unica per la conoscenza di fatti e comportamenti coperti dalla piu' assoluta riservatezza, essa stessa regola indefettibile dell'organizzazione, si accertava che tale associazione denominata - secondo definizioni concordemente rivelate in giudizio - "cosa nostra", e' caratterizzata dalla confluenza di varie cellule primarie di aggregazione, denominate "famiglie" e corrispondenti ad un'estensione territoriale limitata ad un quartiere o rione, ovvero ad un centro abitato di ridotte dimensioni, borgata, frazione, paese; che ciascuna di queste "famiglie" tende a darsi un'organizzazione interna diretta da un "rappresentante" o "reggente", assistito da un "sottocapo" e coadiuvato da un "consigliere" (anziana persona di rispetto, degna di affidamento sul piano consultivo), ai quali e' dovuta obbedienza da parte dei consociati (denominati nel



linguaggio del gergo "uomini d'onore") e con il rispetto di precise gerarchie attraverso i "capi-decina". La necessita' di aggregazione ulteriore per la realizzazione di programmi criminosi esulanti dai limiti della zona di influenza (anch'essa oggetto di rigorosa regola da osservare) conduce poi ad un coordinamento di piu' vaste dimensioni attraverso il raggruppamento di piu' "famiglia", che si danno un "capo-mandamento" destinato a rappresentare cumulativamente gli interessi nell'organo centrale di raccordo, costituito dalla "commissione" o "cupola", a sua volta presieduta da un capo di scelta elettiva, ed avente estensione territoriale sostanzialmente provinciale; posto che viene altresì indetta una "commissione" definita "interprovinciale" per la realizzazione di affari eccedenti l'ambito di appartenenza delle famiglie consociate.

Il vincolo associativo, connotato appunto dal rigoroso rispetto delle regole, di riservatezza, di lealta' interna, di competenza territoriale (implicante il divieto di ingerenza negli "affari" ricadenti in altre zone), e suggellato addirittura da un rito di iniziazione (concordemente, sul punto, descritto da BUSCETTA, CONTORNO, MARSALA), viene rafforzato, sia sotto il profilo dell'ordine interno sia nella prospettiva dell'affermazione della forza all'esterno, con uno spietato sistema sanzionatorio portato fino all'estrema eliminazione fisica del trasgressore o dell'avversario al di fuori delle regole; talche' l'effetto intimidatorio trova vieppiu' supporto in ogni azione criminosa dimostrativa (punizioni esemplari o

uccisioni "eccellenti", con scopo di intimidazione generalizzata ma costituenti significativi messaggi anche per gli stessi consociati).

Lo scopo di realizzazione dei profitti ingiusti, talvolta con l'apporto di complacenti contiguita' a livello istituzionale, ma normalmente connotati da una capillare condotta di controllo della zona (con estorsioni specie ai danni del settore imprenditoriale, rafforzate da attentati intimidatori o punitivi), viene rivolto verso ogni risorsa lucrativa, dalle apparentemente innocue speculazioni immobiliari, dove la controparte viene pero' "convinta" all'affare con strumenti diretti o indiretti di persuasione (spesso solo la conosciuta appartenenza alla associazione mafiosa puo' essere bastevole a comprimere la liberta' negoziale), fino ai piu' redditizi traffici, talvolta di ingenti proporzioni, nel settore dei tabacchi (soprattutto prima) e degli stupefacenti.

Dei 364 soggetti chiamati a rispondere delle relative contestazioni, la corte di primo grado riteneva provata l'appartenenza a detta associazione, condannandoli a pene varie, i seguenti imputati: Giuseppe ABBATE, Mario ABBATE, Francesco ADELFO, Giovanni ADELFO, Filippo ARGANO, Gaspare ARGANO, Mariano AGATE, Gerlando ALBERTI (nato nel 1947), Gerlando ALBERTI (nato nel 1927), Leoluca BAGARELLA, Giuseppe BALDI, Giuseppe BATTAGLIA, Ludovico BISCONTI, Armando BONANNO, Francesco BONANNO, Luca BONANNO, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Francesco BONURA, Giovanni BONTATE, Francesco BRUNO, Bernardo BRUSCA, Francesco BUFFA, Vincenzo

BUFFA, Salvatore BUSCEMI, Tommaso BUSCETTA, Gaetano CALISTA, Giuseppe CALO', Calogero CAMPANELLA, Domenico CANCELLIERE, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Benedetto CAPIZZI, Vincenzo CARUSO, Antonino CASELLA, Francesco CASTRONOVO, Giuseppe CASTELLANA, Onofrio CATALANO, Salvatore CATALANO, Salvatore CHIARACANE, Antonino CILLARI, Gioacchino CILLARI, Salvatore CIRIMINNA, Giuseppe CIULLA, Giovanni CORALLO, Venerando CRISTALDI, Domenico CROCE, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CUSIMANO, Giuseppe D'ANGELO, Salvatore DAVI', Benedetto DI CACCAMO, Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Giovanni DI GAETANO, Giovanni DI GIACOMO, Giovanni DI PASQUALE, Diego DI TRAPANI, Antonino ENEA, Salvatore ERCOLANO, Luigi FALDETTA, Francesco FASCELLA, Pietro FASCELLA, Ignazio FAZIO, Salvatore FAZIO, Domenico FEDERICO, Antonino FERRERA, Francesco FERRERA, Giuseppe FERRERA, Giovanni FICI, Carlo FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe GAETA, Giuseppe GALEAZZO, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe GAMBINO, Carmelo GARIFFO, Gaetano GRADO, Antonino GERACI, Filippo GIACALONE, Benedetto GRAVIANO, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Giuseppe GRECO (nato nel 1954), Giuseppe GRECO (nato nel 1958), Giuseppe Giovanni GRECO (nato nel 1952), Ignazio GRECO, Leonardo GRECO, Michele GRECO, Nicolo' GRECO, Salvatore GRECO (nato nel 1933), Salvatore GRECO (nato nel 1927), Giovan Battista INCHIAPPA, Santo INZERILLO, Mario LABRUZZO, Giuseppe LAMBERTI, Salvatore LAMBERTI, Antonino LA ROSA, Giovanni LA ROSA, Pietro LA VARDERA, Giuseppe LEGGIO, Giuseppe LIPARI, Giovanni LIPARI, Andrea LO IACONO, Antonino LO IACONO, Pietro LO IACONO, Giovanni LO

IACONO, Giovanni LO CASCIO, Gaspare LO CASCIO (nato nel 1942), Costantino LO MEO, Salvatore LO PRESTI, Giovanni LO VERDE, Antonino LUCCHESI, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Giuseppe MADONIA, Salvatore MADONIA, Vittorio MAGLIOZZO, Salvatore MANISCALCO, Vittorio MANGANO, Antonino MARCHESI, Filippo MARCHESI, Giuseppe MARCHESI, Mario MARCHESI, Rosario MARCHESI, Salvino MARCHESI, Francesco MARINO MANNOIA, Giovanni MATRANGA, Nicolo' MAUGERI, Salvatore MAZZURCO, Biagio MARTELLO, Mario MARTELLO, Nicolo' MILANO, Nunzio MILANO, Salvatore MILANO, Settimo MINEO, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Giuseppe NANGANO, Filippo NANIA, Giovanni OLIVERI, Giuseppe PACE, Stefano PACE, Vincenzo PACE, Stefano PATRICOLA, Giovanni PILO, Angelo PIPITONE, Giovan Battista PIPITONE, Vincenzo PIPITONE, Giovanni PRESTIFILIPPO (nato nel 1921), Giuseppe PRESTIFILIPPO, Nicola PRESTIFILIPPO, Salvatore PRESTIFILIPPO, Salvatore PROFETA, Bernardo PROVENZANO, Antonino PUCCIO, Pietro PUCCIO, Vincenzo PUCCIO, Giovan Battista PULLARA', Ignazio PULLARA', Cosmo RACCUGLIA, Salvatore RANDAZZO, Rosario RICCOBONO, Giacomo RIINA, Salvatore RIINA, Salvatore RIZZUTO, Antonino ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Domenico RUSSO, Antonino SALAMONE, Ignazio SALVO, Rosario SANSONE, Benedetto SANTAPAOLA, Giuseppe SAVOCA, Giovanni SCADUTO, Salvatore SCAGLIONE, Gaetano SCAVONE, Francesco SCRIMA, Pietro SENAPA, Antonino SINAGRA, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SORCE, Francesco SPADARO (nato nel 1958), Giuseppe SPADARO, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO,



Raffaele SPINA, Rosario SPITALIERI, Pietro TAGLIAVIA, Giovanni TAORMINA, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano TINNIRELLO, Giuseppe TINNIRELLO, Lorenzo TINNIRELLO (nato nel 1938), Giuseppe ULIZZI, Giuseppe URSO, Andrea VASSALLO, Antonino VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO (nato nel 1935), Giuseppe VERNENGO (nato nel 1940), Luigi VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Carmelo ZANCA, Giovanni ZANCA (nato nel 1939), Giuseppe ZANCA, Onofrio ZANCA, Pietro ZANCA (nato nel 1931).

I primi giudici ritenevano, in punto di diritto, la piena autonomia delle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., la cui violazione e' stata contestualmente addebitata agli imputati pur con ambito temporale diverso (essendo la seconda norma entrata in vigore dal 29 settembre 1982), rinvenendo una diversa connotazione delle rispettive condotte tipiche e della stessa obiettivita' giuridica.

Dalle medesime accuse venivano mandati assolti con formula dubitativa Giovanni ABBATE, Mario ADELPIO, Salvatore ADELPIO, Pietro ALFANO, Gioacchino ALIOTO, Baldassare AMATO, Vincenzo ARCOLEO, Emanuele Vito BADALAMENTI, Calogero BAGARELLA, Antonino BATTAGLIA, Giuseppe BERTOLINO, Antonino BISCONTI, Pietro BISCONTI, Giovanni BRUSCA, Giuseppe CALAMIA, Stefano CALZETTA, Antonino CAMPOREALE, Leopoldo CANCELLIERE, Giovanni CANGIALOSI, Girolamo CASTIGLIONE, Giuseppe CHIARACANE, Cesare CIULLA, Giovanni CIULLA, Salvatore CIULLA, Giacomo COPPOLA, Matteo CORONA, Orazio CORONA, Salvatore CRISTALDI, Alfredo CROCE, Giorgio CROCE, Pietro CUSIMANO, Giuseppe DAINOTTI, Salvatore D'ANGELO,

Antonino DE SIMONE, Lorenzo DE VARDO, Francesco DI FEDE,
Lorenzo DI FEDE, Onofrio DI FRESCO, Pietro DI GIUSEPPE,
Francesco DI GREGORIO, Gaetano DI GREGORIO, Salvatore DI
MARCO, Giovanni DI PACE, Pietro DI PIERI, Nicola DI SALVO,
Giovan Battista DI TRAPANI, Salvatore FAIA, Antonino
FASCELLA, Giovanni FAVUZZA, Giuseppe FEDERICO, Giuseppe
FICARRA, Antonino FIDANZATI, Giuseppe FIDANZATI, Stefano
FIDANZATI, Gaetano FILIPPONE, Salvatore GIULIANO, Salvatore
GRADO, Salvatore GRAZIANO, Francesco GRECO, Giuseppe
Giovanni GRECO (nato nel 1952), Salvatore GRECO, Giuseppe
GUTTADAURO, Francesco IGNOTO, Ignazio INGRASSIA, Gaspare LA
MANTIA, Matteo LA MANTIA, Salvatore LA MANTIA, Angelo LA
ROSA, Leoluca LEGGIO, Luciano LEGGIO, Salvatore LEGGIO,
Gaspare LO CASCIO (nato nel 1963), Giuseppe LO CASCIO,
Salvatore LO CASCIO, Giovanni LOMBARDO, Sebastiano LOMBARDO,
Tommaso MAGLIOZZO, Angelo MANNINO, Santo MARCHESE, Vincenzo
MARCHESE, Francesco MARINO, Rocco MARSALONE, Salvatore
MARSALONE, Eduardo MESSINA, Giovanni MINARDO, Antonino
MINEO, Filippo MISTRETTA, Rosario MISTRETTA, Michele
MONDINO, Ignazio MOTISI, Giovanni MUTOLO, Vincenzo
NICOLETTI, Michelangelo PEDONE, Giovanni PRESTIFILIPPO,
Girolamo PRESTIFILIPPO, Giuseppe RANCADORE, Pietro ROMANO,
Mercurio SARDINA, Salvatore SAVOCA, Vincenzo SAVOCA,
Giuseppe SCALIA, Calcedonio SCIARABBA, Giusto SCIARABBA,
Giuseppe SORESI, Natale SORESI, Antonino SPADARO, Francesco
SPADARO, Carlo TERESI (nato nel 1924), Carlo TERESI (nato
nel 1925), Francesco TERESI, Giovanni TERESI, Antonino
TINNIRELLO, Vincenzo TINNIRELLO, Giuseppe VITALE, Arturo

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.


VITRANO, Emanuele ZANCA, Pietro ZANCA (nato nel 1938),
Salvatore ZANCA.

Venivano, infine, assolti con formula piena Gerlando
ALBERTI (nato nel 1927), Francesco Paolo ALDUINO, Leoluca
BAGARELLA, Francesco BONURA, Alessandro BRONZINI, Calogero
CAMPANELLA, Giuseppe CASELLA, Domenico CONDORELLI, Antonino
CONTORNO, Salvatore CONTORNO, Antonino COSTANTINO, Salvatore
CRISTALDI, Nicola FARAONE, Giacomo GRADO, Vincenzo GRADO,
Francesco LA ROSA, Calogero LAURICELLA, Giovanni LO CASCIO,
Vittorio MANGANO, Giuseppe MARCHESE, Gaspare MUTOLO,
Salvatore PROCIDA, Salvatore PROFETA, Domenico RANCADORE,
Calcedonio SCIARABBA, Lorenzo TINNIRELLO (nato nel 1960),
Michelangelo TINNIRELLO, Ruggero VERNENGO, Antonino
VESSICHELLI, Gregorio VITALE, Giovanni ZARCONE, Benedetto
ZITO.

Contro le relative statuizioni venivano proposti
motivi di gravame, oltre a quelli attinenti alla posizione
individuale degli imputati - e che saranno specificamente
esaminati secondo le esigenze sistematiche della presente
sentenza - anche dal pubblico ministero, che evidenziava una
contraddizione nell'aver la corte da una parte sussunto
l'esistenza di una condotta criminosa nella semplice
adesione all'associazione così individuata, e dall'altra
indugiato - nei termini involgenti le singole posizioni -
nella ricerca di specifici riscontri circa il compimento di
fatti delittuosi; oltre che nell'aver ritenuto, nei vari
casi, che la condizione (occasionale o duratura) di
detenzione in carcere dell'associato potesse avere effetto

interruttivo della condotta.

Il procuratore generale lamentava a sua volta l'erronea applicazione del regime della continuazione fra le fattispecie associative. Sul punto convergevano peraltro le concorrenti ed opposte doglianze di parecchi imputati, i quali hanno sostenuto la tesi della specialita' o dell'assorbimento di una norma rispetto all'altra.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature followed by smaller initials.

1.3. Il traffico di stupefacenti -.In ordine al traffico di stupefacenti, veniva accertata l'esistenza di una vasta organizzazione, fiancheggiata dall'associazione mafiosa per i necessari supporti di investimento e di circolazione delle provviste oltre che di copertura nella fase di distribuzione, e connotata da una accurata messa a punto delle varie fasi: dall'approvvigionamento della morfina-base nei luoghi di produzione, alla trasformazione della stessa in eroina, fino alla spedizione nei centri di smistamento ed al riciclaggio dei proventi.

Secondo le conclusioni fatte proprie dai giudici di primo grado, l'approvvigionamento di ingenti quantitativi di morfina-base veniva effettuato dalla Turchia e dalla Thailandia. Quanto alla importazione dalla Turchia, il processo si e' arricchito delle acquisizioni probatorie, raccolte anche in altri procedimenti, attinenti a singoli episodi di commercializzazione di stupefacenti ed idonee alla ricostruzione di un quadro di insieme del vastissimo traffico.

Salah Al Din WAKKAS, Saleh SAMI, Asim AKKAYA, Abdel Rahman CANOUN, Alfonso PASTURA, Maurizio GIALDI, Michele D'ALOISIO, Giovanni PERINA, e soprattutto Alessandro ZERBETTO, Gennaro TOTTA e Rodolfo AZZOLI, avevano con le loro deposizioni evidenziato l'esistenza di una rete di importazione di stupefacenti destinati, attraverso itinerari stradali, ai laboratori siciliani di trasformazione, in cui trovavano spicco le figure di persone accusate di appartenenza all'associazione mafiosa, come i fratelli

GRADO, i MAFARA, Gerlando ALBERTI, Gaetano BADALAMENTI, Luciano LEGGIO (ancorche' detenuto), Stefano BONTATE, Gaetano FIDANZATI e gli stessi Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO, ciascuno dei quali era a vario titolo collegato con le ulteriori zone di smistamento all'estero, specie negli U.S.A..

Paul Edward WARIDEL aveva poi lumeggiato la figura di un altro cittadino turco, residente a Zurigo, Yasar Avni MUSULLULU, fornitore di morfina-base per ingenti quantitativi (per circa quaranta milioni di dollari) destinati a gruppi di trafficanti collegati anche ai catanesi.

L'importazione di morfina dalla Thailandia era risultata affidata al cittadino cinese Koh Bak KIN, il quale riforniva le famiglie mafiose di Rosario RICCOBONO (Partanna Mondello) di Benedetto SANTAPAOLA (Catania). Sul punto le indagini avevano segnato un rilevante traguardo, in primo luogo, con l'arresto nel novembre 1981 di Francesco GASPARINI all'aeroporto di Parigi con kg. 4,500 di eroina proveniente da Bangkok e diretto a Roma, dalle cui successive rivelazioni era stato messo in luce un consistente traffico di importazione di morfina attraverso il predetto KIN e diretto ai laboratori siciliani; in secondo luogo, e soprattutto, con il sequestro avvenuto il 24 maggio 1983 a Suez di kg. 233 di eroina, appunto di origine thailandese, in una nave ("Alexandros"), che era presto risultata destinata ai laboratori siciliani cosi' come rivelato dal GASPARINI che dell'operazione era stato



partecipe.


Lo stesso KIN, peraltro, nel collaborare volontariamente con la giustizia italiana (tanto da chiedere lui stesso di essere qui estradato), aveva confermato le circostanze ed in particolare il collegamento tra le famiglie mafiose palermitane e quelle catanesi per il traffico internazionale di stupefacenti, variamente suffragato da elementi raccolti nelle indagini.

Secondo le risultanze processuali messe in luce dai primi giudici, la morfina così importata affluiva ai laboratori di trasformazione in eroina (la cui gestione risultava affidata alle famiglie mafiose) uno dei quali, per quanto interessa il presente procedimento, era stato rinvenuto nella via Messina Marine di Palermo ed attribuito, in base alle prove acquisite, alla famiglia del VERNENGO (peraltro nell'ambiente noti, almeno quanto ad alcuni di essi, come chimici esperti nella lavorazione della droga).

I primi giudici ritenevano poi completato il quadro probatorio con la raccolta di elementi attestanti le successive fasi della distribuzione degli stupefacenti e del riciclaggio dei proventi; emergendo quanto alla prima, una intensa attività di esportazione di eroina già raffinata, oggetto di specifiche indagini parzialmente confluite nel processo statunitense c.d. di "pizza connection" ed in parte involgenti anche imputati di questo processo; quanto al riciclaggio, le indagini bancarie avevano dimostrato l'esistenza di opportuni canali apparentemente leciti, per fare rientrare, attraverso banche estere ovvero operazioni

finanziarie internazionali, i capitali accumulati, destinati ad essere ulteriormente investiti nel finanziamento di altri traffici e in attivita' imprenditoriali (spesso edilizie) lecite.

Dei 310 imputati rinviati a giudizio per reati concernenti gli stupefacenti (associazione finalizzata al traffico e specifici episodi di commercializzazione), la corte d'assise di primo grado riteneva provata la responsabilita' di Mariano AGATE, Gerlando ALBERTI (nato nel 1947), Paolo ALFANO, Pietro ALFANO, Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Alfredo BONO, Giuseppe BONO, Alessandro BRONZINI, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Attilio CAMPANELLA, Giovanni CANGIALOSI, Francesco CANNIZZARO, Umberto CANNIZZARO, Francesco CASTRONOVO, Onofrio CATALANO, Salvatore CATALANO, Francesco CERTO, Keung Wiang CHIANG, Antonino CILLARI, Gioacchino CILLARI, Giuseppe CIULLA, Domenico CONDORELLI, Antonino CONTORNO, Salvatore CONTORNO, Antonino COSTANTINO, Salvatore CRISTALDI, Giovanni CUSIMANO, Giuseppe DAINOTTI, Baldassare D'AMICO, Sebastiano DATTILO, Carlo DE CARO, Pietro DE RIZ, Lorenzo DE VARDO, Onofrio DI FRESCO, Giovanni DI GIACOMO, Nicola DI SALVO, Antonino ENEA, Vittorio ENNA, Salvatore ERCOLANO, Nicola FARAONE, Antonino FERRERA, Francesco FERRERA, Giuseppe FERRERA, Antonino FIDANZATI, Gaetano FIDANZATI, Giuseppe FIDANZATI, Stefano FIDANZATI, Giuseppe Giacomo GAMBINO, Gioacchino GAMMINO, Francesco GASPARINI, Gaetano GRADO, Giacomo GRADO, Salvatore GRADO, Vincenzo GRADO, Sergio GRAZIOLI, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Leonardo GRECO, Michele GRECO, Salvatore GRECO



(nato nel 1927), Salvatore GRECO (nato nel 1933), Kin Bak KOH, Michele IERNA, Salvatore IERNA, Ignazio INGRASSIA, Giuseppe LAMBERTI, Salvatore LAMBERTI, Guerino LA MOLINARA, Choy Sing LAM, Calogero LAURICELLA, Giovanni LIPARI, Gaspare LO CASCIO (nato nel 1942), Antonino LO IACONO, Pietro LO IACONO, Giovanni LO VERDE, Faro LUPO, Francesco MADONIA, Vittorio MANGANO, Angelo MANNINO, Antonino MARCHESE, Filippo MARCHESE, Francesco MARINO MANNOIA, Rocco MARSALONE, Salvatore MARSALONE, Giocchino MATRANGA, Giovanni MATRANGA, Nicolo' MAUGERI, Salvatore MAZZURCO, Nicola MILANO, Filippo MISTRETTA, Rosario MISTRETTA, Concetto MURABITO, Gaspare MUTOLO, Giovanni MUTOLO, Fotios PALMOS, Michelangelo PEDONE, Giovanni PERINA, Angelo PIPITONE, Francesco POLIZZI, Giovanni PRESTIFILIPPO (nato nel 1921), Salvatore PRESTIFILIPPO, Salvatore PROCIDA, Bernardo PROVENZANO, Giovan Battista PULLARA', Ignazio PULLARA', Giovanni RAPISARDA, Rosario RICCOBONO, Saverio RIELA, Salvatore RIINA, Antonino ROTOLO, Salvatore ROTOLO, Domenico RUSSO, Antonio SALAMONE, Benedetto SANTAPAOLA, Carmelo SAVOCA, Giuseppe SAVOCA, Salvatore SCAGLIONE, Pietro SENAPA, Carlo SERRA, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Giuseppe SORESI, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Giuseppe SPINA, Orazio TORRISI, Gennaro TOTTA, Nicolo' TRAPANI, Antonino VERNENGO, Giuseppe VERNENGO (nato nel 1940), Pietro VERNENGO, Ruggero VERNENGO, Antonino VESSICHELLI, Giuseppe VITALE, Carmelo ZANCA, Giovanni ZANCA (nato nel 1941), Giuseppe ZANCA, Giovanni ZARCONE, Alessandro ZERBETTO, Benedetto ZITO.

Veniva invece pronunciata assoluzione con formula

dubitativa di Salvatore ADELFIGO, Pietro ALFANO, Baldassare AMATO, Filippo ARGANO, Gaspare ARGANO, Giuseppe BATTAGLIA, Ludovico BISCONTI, Pietro BISCONTI, Alessandro BRONZINI, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALAMIA, Domenico CANCELLIERE, Leopoldo CANCELLIERE, Giovanni CANGIALOSI, Vittorio CHIMERA, Gioacchino CILLARI, Giovanni CIULLA, Salvatore CUCUZZA, Antonino DE SIMONE, Lorenzo DE VARDO, Giovanni DI GAETANO, Antonino FASCELLA, Francesco FASCELLA, Salvatore FAZIO, Vincenzo FIORENZA, Carmelo GARIFFO, Charalampos GHEORGULIS, Dimitrios GHEROKUNAS, Benedetto GRAVIANO, Filippo GRAVIANO, Giovanni GRECO, Nicolo'GRECO, G. Battista INCHIAPPA, Santo INZERILLO, Antonino LA ROSA, Francesco Paolo LEGGIO, Giuseppe LEGGIO, Leoluca LEGGIO, Luciano LEGGIO, Salvatore LEGGIO, Gaspare LO CASCIO (cl.1963), Giovanni LO CASCIO, Giuseppe LO CASCIO, Salvatore LO CASCIO, Andrea LO IACONO, Giovanni LO IACONO, Salvatore LO PRESTI, Antonino LUCCHESE, Giuseppe LUCCHESE, Giuseppe MADONIA, Salvatore MADONIA, Tommaso MAGLIOZZO, Salvatore MANISCALCO, Giuseppe MARCHESE, Mario MARCHESE, Rosario MARCHESE, Salvino MARCHESE, Santo MARCHESE, Nunzio MILANO, Salvatore MILANO, Salvatore MONTALTO, Filippo NANIA, Stefano PACE, Vincenzo PACE, Stefano PATRICOLA, G.Battista PIPITONE, Vincenzo PIPITONE, Giovanni PRESTIFILIPPO (cl.1927), Girolamo PRESTIFILIPPO, Salvatore PROVENZANO, Vincenzo PUCCIO, Cosimo RACCUGLIA, Giuseppe RANCADORE, Giacomo RIINA, Salvatore SAVOCA, Giovanni SCADUTO, Gaetano SCAVONE, Calcedonio SCIARABBA, Natale SORESI, Giuseppe SPADARO, Pietro TAGLIAVIA, Carlo TERESI (cl. 1924), Carlo TERESI (cl.1925), Giovanni TERESI,



Giuseppe URSO, Cosimo VERNENGO, Giuseppe VERNENGO (cl.1935),
Luigi VERNENGO, Gregorio Vitale; venivano invece assolti con
formula piena Giovanni ABBATE, Giuseppe ABBATE, Leoluca
BAGARELLA, Antonino BATTAGLIA, Giuseppe BATTAGLIA, Francesco
BONURA, Giovanni BONTATE, Giovanni BRUSCA, Calogero
CAMPANELLA, Antonino CASELLA, Giuseppe CASELLA, Salvatore
BUSCEMI, Giovanni CORALLO, Salvatore CUCUZZA, Benedetto DI
CACCAMO, Andrea DI CARLO, Giulio DI CARLO, Giovanni DI PACE,
Pietro DI PIERI, Giuseppe FICARRA, Giuseppe GAMBINO,
Charalampos GHEORGULIS, Dimitrios GHEROKUNAS, Filippo
GIACALONE, Antonietta GIUSTOLISI, Giuseppe GRECO (cl.1954),
Giuseppe GRECO (cl.1958), Giovanni LOMBARDO, Sebastiano
LOMBARDO, Vittorio MAGLIOZZO, Giuseppe MARCHESE, Vincenzo
MARCHESE, Biagio MARTELLO, Mario MARTELLO, Edoardo MESSINA,
Salvatore MONTALTO, Ignazio MOTISI, Stefano PATRICOLA,
Giusto PICONE, Nicola PRESTIFILIPPO, Vincenzo SAVOCA, Giusto
SCIARABBA, Francesco SCRIMA, Benedetto SPATARO, Cristos
THEODORU, Joannis VENTURIS, Giovanni ZANCA (cl.1939),
Giuseppe ZANCA.

Contro le relative statuizioni proponevano appello
rispettivamente il pubblico ministero, il procuratore
generale e la quasi totalita' degli imputati condannati o
assolti per insufficienza di prove, ciascuno formulando
censure involgenti temi di carattere generale (esclusione o
riconoscimento di aggravanti, concorso tra fattispecie
associative e ipotesi di traffico di stupefacenti), ovvero
afferenti alle singole posizioni e che saranno tutte oggetto
di specifica indagine.

1.4 Gli omicidi rientranti nella c.d. "guerra di mafia" . - L'analisi degli episodi di omicidio raggruppati nella comune matrice della faida tra famiglie mafiose (c.d. "guerra di mafia") veniva compiuta dalla corte di primo grado sulla base delle rivelazioni dei c.d. "pentiti", confrontate con le risultanze obiettive delle varie indagini compiute dalla polizia giudiziaria e con le altre acquisizioni probatorie, e metteva in luce la fondatezza, entro certi limiti, della proposizione accusatoria secondo la quale parecchi di quei delitti rientravano nel contesto di un unico disegno facente capo agli appartenenti all'associazione mafiosa.

Specie attraverso le dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO era stato in realta' evidenziato come anche la soppressione di persone appartenenti all'associazione, o ad essa contigue, obbedisse a regole codificate quali la necessita' di preventiva delibazione nell'ambito della "commissione" o la responsabilizzazione, sul piano ideativo o anche solo esecutivo, della "famiglia" di appartenenza della vittima designata (talvolta sottoposta ad una vera e propria inchiesta nel corso della quale l'inquisito potesse, se necessario, addurre le proprie ragioni); o ancora la partecipazione o il consenso necessario e vincolante del "capo-famiglia" della zona prescelta per l'esecuzione del delitto.

La tesi accusatoria si fondava dunque sulla individuata comunanza di causale per i medesimi fatti delittuosi e tendeva ad attribuirne la responsabilita' ai



prevenuti ritenuti quali ispiratori del disegno complessivo e sostanzialmente individuabili intanto nei componenti la "commissione".

La proposizione veniva pero' disattesa da parte dei giudici di primo grado i quali, nel definire le linee generali della decisione impugnata, osservavano - con il dissenso del pubblico ministero e del procuratore generale appellanti, che hanno espresso specifica doglianza - come un sillogismo di tal genere non potesse adeguatamente collocarsi in un corretto contesto processuale, dove la ricerca della prova non poteva restare esclusivamente affidata ad un pur apprezzabile procedimento empirico di ricostruzione logica tuttavia disancorato da specifici riscontri involgenti le singole posizioni soggettive.

In particolare, secondo la corte, poteva pure ritenersi fondata la tesi della contrapposizione, nell'ambito della "commissione" e dunque delle famiglie mafiose, di un'ala moderata (facente capo a Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO con i loro alleati) e di un'ala piu' oltranzista, risultata poi "vincente" e capeggiata dai "corleonesi" con l'appoggio di altre famiglie; ma nell'individuazione delle specifiche responsabilita' trovava solo credito l'attribuzione degli omicidi ad un "vertice" di questo secondo gruppo di famiglie (i "corleonesi" Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, Michele GRECO in quanto capo della "commissione" e certamente assenziente ad ogni iniziativa, Giuseppe GRECO, nato il 4.1.1952 e detto "scarpuzzedda", spietato e costante esecutore di tutti i

delitti del gruppo), mentre per gli altri si imponeva la prova della effettiva partecipazione alla fase deliberativa o esecutiva, dato il rischio altrimenti di una indiscriminata perseguibilita' per ogni reato attribuito all'associazione, quasi alla stregua di una responsabilita' obiettiva, per il solo fatto cioe' dell'appartenenza alla stessa. Come nel caso di Giuseppe CALO', presumibilmente assenziente ad ogni iniziativa persecutoria nei riguardi degli avversari, ma tuttavia condizionato dalla difficoltà logistica di spostarsi da Roma, dove viveva, per partecipare alle riunioni del consesso.

Per alcuni degli imputati, peraltro, non poteva neppure dirsi provata l'appartenenza alla "commissione", come per Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO; inoltre per Ignazio MOTISI e Antonino GERACI sussistevano perfino consistenti perplessita' di identificazione; Giovanni SCADUTO, infine, pur individuato nelle concordanti affermazioni del BUSCETTA e del CONTORNO per la sua parentela con Michele GRECO, era tuttavia apparso, a cagione della sua giovane eta', un personaggio di spessore non sufficiente a giustificare alcun peso decisionale.

La ricostruzione processuale, facente leva soprattutto sulle affermazioni del BUSCETTA (annoverato tra i "perdenti" nella faida mafiosa e risoltosi a collaborare con la giustizia per una dichiarata perdita di credibilita' degli schemi tradizionali di "cosa nostra"), e collocata altresì sullo sfondo di altri episodi delittuosi, oggetto di separati giudizi, procedeva dall'analisi delle vicende



dell'organizzazione medesima.

Secondo le rivelazioni del BUSCETTA, dunque, negli anni precedenti lo scoppio della "guerra" le famiglie mafiose avevano attraversato un periodo di sbandamento, risalente al noto processo celebratosi a Catanzaro, in esito al quale la gestione comune era rimasta affidata ad un triumvirato composto da Stefano BONTATE (della famiglia di S. Maria di Gesu'), Gaetano BADALAMENTI (della famiglia di Cinisi) e Salvatore RIINA, quest'ultimo quale luogotenente di Luciano LEGGIO (della famiglia di Corleone) in quel periodo detenuto.

Se non che gli eventi erano stati contrassegnati da una serie di accadimenti che avevano messo in luce un perdurante disagio dato che, malgrado la ricostituzione della "commissione" con i vari rappresentanti, sarebbero state assunte alcune iniziative in dispregio delle regole dell'associazione (sequestri di persona e soprattutto omicidi di pubblici funzionari). In questo contesto, nell'anno 1978, nel corso del quale - secondo BUSCETTA - il BADALAMENTI era stato perfino espulso dalla "commissione" (essendone intanto divenuto il capo, carica che sarebbe stata poi assunta da Michele GRECO denominato il "papa" per la sua posizione carismatica), era stato ucciso Giuseppe DI CRISTINA, di Riesi (Caltanissetta). Costui, che gia' l'anno precedente era scampato ad un agguato, era venuto a Palermo dove aveva avuto incontri con Salvatore INZERILLO e Salvatore MONTALTO di contenuto non accertato (dato che la causale da costoro offerta, di trattative per l'acquisto di

camion si era rivelata inconsistente), e la mattina del 30 maggio 1978, uscendo da un edificio di via Leonardo da Vinci, era stato vittima di un assalto mortale a colpi di arma da fuoco.

Da alcuni assegni trovati sul corpo della vittima era stato possibile risalire ad una grossa operazione di reimpiego di denaro (per circa 2.700 milioni) presumibilmente a favore di trafficanti di stupefacenti; sicche' la riunione, alla quale il DI CRISTINA aveva partecipato il giorno precedente, era sembrata significativa della possibile causale della sua soppressione.

Si era poi accertato che il DI CRISTINA qualche mese prima si era determinato a fare alcune confidenze ai carabinieri (non verbalizzate per sua volonta', ma delle quali si era dato atto in un rapporto puntualmente confermato nel processo), rappresentando di essere stato protagonista di uno scontro con la emergente ala oltranzista dell'associazione, facente capo ai "corleonesi" i quali, nel quadro del progettato predominio, avevano preteso e, malgrado il dissenso, realizzato l'uccisione del colonnello dei carabinieri Giuseppe RUSSO.

Osservando che tale causale aveva trovato riscontro nelle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, al quale Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO avrebbero confermato che l'uccisione del DI CRISTINA era stata voluta dai "corleonesi" nel quadro di un piu' vasto programma di eliminazione dei moderati dissenzienti, la corte d'assise giudicava responsabili dei connessi delitti i predetti

959983

Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, mandando assoliti con formula piena: Salvatore GRECO (cl.1927), Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO; e con formula dubitativa: Michele GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Francesco MADONIA.

Qualche giorno prima dell'uccisione del DI CRISTINA, la sera del 22 maggio 1978, era caduto vittima di aggressione armata Giuseppe SIRCHIA, che si accingeva a rientrare in carcere nel regime di semiliberta', assieme alla moglie Giacomina GAMBINO si salvava invece la figlia Maria Filippa SIRCHIA, che si trovava nella stessa auto.

La causale dell'omicidio era stata fatta risalire ai remoti trascorsi del SIRCHIA, il quale peraltro nel 1970 era stato presumibilmente vittima di un analogo attentato fallito in Castelfranco Veneto ad opera di persone (parte delle quali arrestate nel corso delle presunte attivita' preparatorie) delle quali era stata segnalata la partecipazione alla c.d. strage di viale Lazio (avvenuta in Palermo il 10 dicembre 1969); ed a quest'ultimo episodio erano stati in qualche modo anche dal BUSCETTA collegati i delitti per i quali e' processo, essendo stato il SIRCHIA il "vice" di Michele CAVATAIO (una delle persone uccise in quella circostanza) ed autore a sua volta, sempre secondo le rivelazioni del predetto, dell'uccisione del "vice" di Stefano BONTATE, Bernardo DIANA, e su ordine dello stesso.

La tesi accusatoria secondo cui la "commissione" si sarebbe data carico di ratificare assetti cosi' risalenti, appariva tuttavia inconsistente ai giudici di primo grado,

che ne assolvevano con formula dubitativa i presunti componenti, Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Rosario RICCOBONO, Francesco MADONIA, Antonino GERACI, pronunciando altresì formula piena assolutoria nei confronti di Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Salvatore GRECO (cl.1927) non colpiti dal predetto argomento indiziario.

* * * * *

Come si era premesso, il primo episodio che in base alla risultanze processuali attestasse l'inizio della c.d. "guerra di mafia" tra le fazioni contrapposte, era stato l'omicidio di Stefano BONTATE, capo della "famiglia" di S.Maria di Gesu', il quale pur essendo stato in quel periodo - come le indagini avevano tosto rivelato - estremamente guardingo tanto da essersi rifugiato in un casolare, il 23 aprile 1981 all'incrocio tra la via Regione Siciliana e la via Aloi, fermatosi ad un semaforo, veniva fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco. Si era pure accertato che la sua auto era preceduta da quella condotta da Stefano DI GREGORIO, gregario del BONTATE, ma che costui aveva proseguito il percorso (mentre l'auto della vittima era rimasta bloccata al semaforo) tornando poi sul posto dell'agguato troppo tardi. Tanto era stato in particolare rivelato da Salvatore DI GREGORIO (successivamente vittima di omicidio nei termini di cui si dirà) e quindi confermato dalle dichiarazioni del CONTORNO e del BUSCETTA, i quali



avevano concordemente riferito che il BONTATE era stato in effetti vittima di un tranello orditogli con la complicità di alcuno dei suoi alleati; il BUSCETTA aveva inoltre raccontato - per averne avuto confidenza da parte di Antonino SALAMONE (anch'egli rifugiato in Brasile ed in frequenti contatti con il BUSCETTA stesso), di Gaetano BADALAMENTI e di Salvatore INZERILLO, che era stato infatti Pietro LO IACONO (dopo nominato "reggente" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' assieme a Giovan Battista PULLARA') ad avvertire Giuseppe LUCCHESI ("uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli) perché - via radio - venisse impartito l'opportuno segnale per tendere l'agguato.


Sulla base degli elementi acquisiti al processo, i primi giudici attribuivano la responsabilità dell'omicidio al "vertice" del gruppo oltranzista, e cioè al RIINA ed al PROVENZANO, nonché a Giuseppe GRECO ("scarpuzzedda") indicato dalle fonti ricordate come il "killer" entrato in azione anche questa volta, ed infine al LUCCHESI per la sua attività di supporto nell'organizzazione secondo le rivelazioni di BUSCETTA. I primi giudici assolvevano dall'addebito con formula dubitativa Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA'; mentre pronunziavano ampia formula assolutoria per Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO,

Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI.

Tale avvenimento era risultato strettamente collegato, e non solo per ragioni di stretta consecuzione temporale, con il successivo omicidio di Salvatore INZERILLO, consumato l'11 maggio seguente, a sua volta preceduto da un significativo episodio verificatosi poco prima della mezzanotte del giorno precedente, quando due guardie private, Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO, avevano visto un giovane "provare" un fucile mitragliatore (individuato nel micidiale "kalashnikov") sul vetro blindato di una gioielleria (Contino) riuscendo a recuperare solo parte dei bossoli; lo stesso aveva esplosi dei colpi anche contro le due guardie restando incolume, malgrado a sua volta colpito dagli spari di costoro, grazie al giubbotto antiproiettile che probabilmente indossava.

La stessa arma - secondo le successive indagini peritali - era stata dunque utilizzata il giorno seguente per la consumazione dell'omicidio di INZERILLO, il quale si era recato con la sua "Alfetta" blindata (consegnatagli appena il giorno precedente) ad un appuntamento con l'amante in un appartamento di via Brunelleschi restando vittima, all'uscita, di un agguato da parte di un gruppo armato che si era appostato dentro un furgone (rubato la sera prima) opportunamente collocato dentro l'atrio condominiale dell'edificio.

L'accurata preparazione del piano, perfino con la sperimentazione di una delle armi adoperate, la conoscenza dunque del fatto che la vittima si fosse procurata un'auto



959987

blindata (ancorche' non rivelatasi utile, essendo stato l'agguato realizzato mentre l'INZERILLO si accingeva ad entrarvi) nonche' delle abitudini e dei luoghi di frequentazione della stessa, aveva offerto un quadro probatorio idoneo a svelare che gli autori avessero agito con piena cognizione e soprattutto con il decisivo contributo di persone certamente vicine all'INZERILLO.

Era, in questi termini, emersa la posizione di Salvatore MONTALTO, il cui figlio Giuseppe sarebbe stato, secondo le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA (per notizia avutane da Antonino SALAMONE), proprio l'"autista" dell'INZERILLO che quel giorno l'avrebbe accompagnato sul luogo dell'agguato; ed a conferma di questa ipotesi deponeva la circostanza che il MONTALTO, a seguito dell'uccisione (di BONTATE e) di INZERILLO, non solo era rimasto tranquillamente al suo posto dopo l'esplosione della faida (malgrado cioe' l'appartenenza alla famiglia di INZERILLO, i cui componenti sarebbero stati tosto decimati), ma addirittura aveva fatto una altrimenti inspiegabile ascesa nelle gerarchie dell'associazione mafiosa, intanto passando dalla "famiglia" di Passo di Rigano a quella di Villabate, e poi divenendone il capo.

Significativo riscontro era poi costituito dal fatto che in epoca successiva (nell'ottobre 1982) Salvatore MONTALTO era stato visto dagli organi di polizia assieme a Giuseppe GRECO ("scarpuzzedda") ed a Mario Giovanni PRESTIFILIPPO (altro spietato esecutore di omicidi del gruppo, gia' imputato in questo processo e nelle more a sua

volta ucciso), laddove avrebbe dovuto anche in quel momento considerarsi irriducibile avversario di entrambi mentre di fatto era rimasto sotto la protezione dei GRECO di Croceverde-Giardini.

La tesi accusatoria, basata sulle rivelazioni, oltre che del BUSCETTA, di Salvatore CONTORNO, di Gennaro TOTTA e di Stefano CALZETTA, individuava la causale degli omicidi di BONTATE e INZERILLO nella generale strategia, avallata dalla "commissione", di eliminazione dei rappresentanti delle famiglie moderate capaci di opporsi al disegno egemonico dei "corleonesi".

Emblematica, in questo contesto probatorio sostanzialmente avallato dai primi giudici, era la deposizione di Francesco GASPARINI il quale aveva rivelato di avere partecipato (nell'occasione di contatti tenuti con le famiglie mafiose per traffici di stupefacenti) ad una riunione conviviale nella villa di Rosario RICCOBONO tenutasi con certezza il 30 aprile 1981 (e cioè esattamente a cavallo tra i due omicidi), nel corso della quale, fra discorsi vertenti sugli affari comuni, aveva udito commentare l'avvenuta soppressione di una persona denominata "il falco" (appellativo attribuito, secondo emergenze processuali, al BONTATE) con la manifestazione di un progetto di farne fuori un'altra (... "ora pensiamo all'altro").

I primi giudici ritenevano dunque responsabili, dell'omicidio di INZERILLO, oltre a Salvatore e Giuseppe MONTALTO, anche i componenti dell'individuato "vertice" del



gruppo emergente e cioè Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato il 4.1.1952), quest'ultimo ulteriormente individuato nella persona che, come in altre occasioni, aveva fatto uso dello stesso "kalashnikov" sui vetri blindati della gioielleria Contino. La corte assolveva inoltre per insufficienza di prove: Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, e con formula piena: Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Il procedimento logico seguito sul punto e' coerente alle linee generali indicate, permanendo il dubbio circa la responsabilita' diretta degli imputati sicuramente componenti la "commissione", sicche' le doglianze contro le relative statuizioni procedono rispettivamente dalla comprovata responsabilita' di tutti gli esponenti piu' rappresentativi della "cupola" (RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA, oltre a Michele GRECO, assolto dall'omicidio BONTATE) e dalla incongruenza, sotto diverso profilo, del sillogismo accusatorio fondato su un dato di mera appartenenza ad un gruppo di potere.

* * * * *

Pochi giorni dopo, le vicende della "guerra di mafia" avevano registrato un altro avvenimento, subito apparso strettamente collegato ai precedenti fatti delittuosi. Il 26 maggio successivo, infatti, erano contemporaneamente scomparsi Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore FEDERICO e Angelo FEDERICO, tutti legati a Stefano BONTATE per vincoli di parentela (il TERESI), per rapporti di affari (il FEDERICO, nel settore degli appalti) o di contiguita' (il DI FRANCO, infatti fedele accompagnatore ed autista del predetto).

Il TERESI, quel giorno, era uscito da casa (non facendo uso della sua auto) in uno stato di evidente apprensione tanto da raccomandare alla moglie (come emerso dalle indagini) di aver cura dei figli per il caso che gli fosse successo qualcosa non tornando dall'appuntamento (con "amici") al quale era diretto; al punto che la sera stessa i parenti si erano riuniti attorno ai familiari. Anche i FEDERICO erano usciti da casa, con l'auto "A112" di uno dei due (che nel successivo mese di settembre era stata poi rinvenuta nei pressi dell'Ospedale Civico), senza piu' farvi ritorno; come, dal canto suo, il DI FRANCO, la cui auto era stata poi trovata abbandonata nella zona di corso dei Mille.

Sulla scomparsa dei quattro, come di consueto circondata negli ambienti familiari e di lavoro dal piu' assoluto riserbo, erano state acquisite nel processo significative rivelazioni sia da parte di Tommaso BUSCETTA sia da parte di Salvatore CONTORNO. Il primo aveva raccontato (di avere appreso da Antonino SALAMOME) che



costoro si erano recati ad un appuntamento fissato da Giovan Battista PULLARA' e da Pietro LO IACONO (i quali, come si e' detto, sarebbero stati nominati "reggenti" della "famiglia" di S. Maria di Gesu' dopo l'uccisione di Stefano BONTATE) per l'esame della situazione venutasi a creare, ma che questo era stato solo un tranello peraltro acutamente sospettato da Emanuele D'AGOSTINO, un altro dei "convocati", che si era pero' astenuto dall'andare all'appuntamento, restando tuttavia vittima di analoga trappola orditagli da Rosario RICCOBONO e scomparendo infatti poco tempo dopo. Il CONTORNO, a sua volta, aveva riferito che dopo la morte del BONTATE il TERESI era stato controllato nei suoi spostamenti e nei suoi contatti, tanto che Michele GRECO (il capo della "commissione") gli aveva contestato di essersi incontrato con l'INZERILLO (in un luogo ben individuato, e corrispondente al vero, e cioè la sede della "Edilferro" di cui questi era titolare). Anche il CONTORNO, peraltro, sarebbe stato "convocato" dal PULLARA' alla riunione (che sarebbe stata tenuta nella proprieta' di Nino SORCI, "uomo d'onore" della stessa "famiglia") ma, a suo dire, avrebbe "fiutato" il tranello, come inizialmente il D'AGOSTINO. Anzi lo stesso aveva precisato che i quattro (TERESI, i FEDERICO e DI FRANCO), dopo aver confidato di essere sul punto di recarsi all'appuntamento, si erano allontanati tutti a bordo della "A112" di uno dei FEDERICO. Il CONTORNO aveva pure riferito che qualche giorno dopo la scomparsa dei predetti aveva avuto confidato da Mariano MARCHESE che i quattro erano stati eliminati in quella circostanza (ed i loro corpi

erano stati fatti sparire: "lupara bianca") e cioè dopo la riunione-tranello, alla quale erano stati presenti Giovanni e Ignazio PULLARA', Franco ADELFO con un fratello ed un nipote, Giuseppe GAMBINO, Salvatore PROFETA, Benedetto CAPIZZI, Pietro FASCELLA e Giovanni ADELFO. Il CONTORNO aveva precisato che avendo successivamente incontrato in carcere Pietro LO IACONO, costui gli aveva rappresentato di non aver potuto far nulla in quella circostanza per il TERESI, del quale era stato registrato l'incontro con INZERILLO.

Quanto alla scomparsa del D'AGOSTINO, la cui soppressione - fra le reticenze della moglie - dovrebbe collocarsi intorno al successivo mese di luglio, il CONTORNO aveva aggiunto che lo stesso aveva avuto intenzione di nascondersi presso Rosario RICCOBONO per poi espatriare per gli U.S.A..

Nel contesto di queste risultanze, i giudici di primo grado ritenevano raggiunti da prove certe di colpevolezza, quanto all'omicidio dei primi quattro, Michele GRECO e Giovan Battista PULLARA' (condannando il primo anche per il reato di soppressione di cadaveri, dal quale venivano assolti con formule varie gli altri imputati) e assolvevano Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO con formula piena. Assolvevano infine con formula dubitativa Salvatore RIINA,



Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, Mario MARCHESE, Francesco ADELFIGIO, Giovanni ADELFIGIO, Salvatore ADELFIGIO, Giuseppe GAMBINO, Salvatore PROFETA, Benedetto CAPIZZI e Pietro FASCELLA), quanto alla soppressione del D'AGOSTINO i giudici pronunziavano assoluzione per tutti gli imputati rinviati a giudizio (Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA' per insufficienza di prove e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO).

Anche su questi capi della decisione impugnata si accentrano le opposte doglianze del pubblico ministero, del procuratore generale e degli imputati, nei termini che saranno esaminati.

* * * * *


Dopo che, nel frattempo, erano stati soppressi il padre e quattro fratelli di Salvatore INZERILLO (uno dei quali ucciso negli U.S.A.) ed inoltre Calogero DI MAGGIO,

suo zio, oltre a due cugini suoi omonimi, nonché Filippo CHIAZZESE, amico di "Giovannello" GRECO, tutti facenti parte del gruppo (fatti che comunque esulano dall'oggetto del presente processo), il 9 giugno 1981 era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, mentre si trovava in uno stabilimento di conceria di pelli, Francesco DI NOTO, la cui appartenenza all'associazione mafiosa non era sfuggita agli inquirenti per il tenore di vita, per gli investimenti immobiliari e soprattutto per le amicizie con i BONTATE, GRECO, MARCHESE, ed era stata comunque confermata, nel processo, dalle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Sul punto, Stefano CALZETTA (altro imputato "collaboratore" che ha fornito numerose informazioni sul conto della cosca di corso dei Mille) aveva riferito che il DI NOTO era rimasto vittima della sua amicizia con il BONTATE.

Esaminate le possibili causali del delitto, i primi giudici non ritenevano sufficientemente suffragata l'accusa a carico dei componenti la "commissione", quali mandanti del delitto, e pronunciava assoluzione con formula dubitativa a carico di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI.

Coerentemente alle linee generali della decisione, venivano assolti con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio



PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA'.

La corte di primo grado, invece, pronunciava condanna a carico di Filippo MARCHESE, accertando che costui era il "capo" della famiglia di corso dei Mille, nel cui territorio il delitto era stato consumato, sul rilievo che il di lui preventivo assenso sarebbe stato per quella ragione necessariamente imposto da una precisa regola di "cosa nostra".

Pochi giorni dopo l'omicidio del DI NOTO, il 15 giugno 1981 era stato teso un analogo agguato armato ai danni di Ignazio GNOFFO, mentre si trovava a bordo della sua auto in una via di Palermo assieme alla moglie Carmela PILLITTERI, la quale era rimasta soltanto ferita.

Lo stesso giorno era stata pure denunciata la scomparsa di Vincenzo e Salvatore SEVERINO, i quali dalla fine del mese di maggio si erano allontanati da casa senza piu' dare notizie di se'.

Al riguardo il BUSCETTA aveva rappresentato che lo GNOFFO era un "uomo d'onore" legato a BONTATE, che gli aveva consentito di ricostituire la "famiglia" di "Palermo-centro" (sciolta in passato per contrasti con le altre "famiglie") divenendone il capo. Lo GNOFFO, secondo il BUSCETTA, era stato convocato da Giuseppe CALO' su mandato della "commissione", ma aveva ignorato l'invito; onde la sua eliminazione seguita dalla sostituzione al vertice della "famiglia" con un uomo appunto vicino al CALO', Giovanni

CORALLO.

I primi giudici, ritenendo suffragata tale peraltro circostanziata propalazione anche attraverso le dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, che aveva appunto confermato gli stretti rapporti intercorrenti fra lo GNOFFO ed il BONTATE, e sul rilievo poi che i SEVERINO, certamente soppressi, non potevano che essere stati eliminati in quanto amici di INZERILLO e di GNOFFO, pronunziavano condanna per i relativi capi di imputazione a carico di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato nel 1952), quali "vertici" del gruppo emergente, mentre assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Giova ricordare, ai fini dell'inquadramento dei fatti oggetto del presente processo, che era nelle more avvenuto un assai significativo episodio, certamente rivelatore della grave situazione di dissidio tra le "famiglie" mafiose. Infatti, il 12 giugno 1981 erano stati arrestati all'aeroporto di Zurigo, in partenza alla volta del Brasile, Pietro MARCHESE, "Giovannello" GRECO (suo cognato) e Antonino SPICA (figlioccio del primo), assieme alle


rispettive donne dei primi due; laddove poco prima la donna convivente con lo SPICA, Bent Mohammed HAJED HAFIDHA, era stata rapita e violentata da persone alla di lui ricerca, e in appresso, come si dira', Pietro MARCHESE e lo stesso SPICA sarebbero stati uccisi dopo essere stati tenacemente perseguitati.

* * * * *

Nello stesso contesto temporale, e cioè il 25 giugno 1981, si era verificato l'attentato contro Salvatore CONTORNO, al quale era scampato, restando ferito, un bambino di undici anni, Giuseppe FOGLIETTA. Avendo maturato il proposito di collaborare con la giustizia, il CONTORNO aveva rivelato che quella sera al ritorno dalla casa dei genitori, dove aveva incontrato la moglie, il figlio ed il suo amico FOGLIETTA (che aveva insistito per tornare con la sua auto, mentre la moglie ed il figlio erano partiti separatamente), percorrendo il cavalcavia che da via Ciaculli immette sulla via Giafar si era insospettito nell'incontrare Pino D'ANGELO, che infatti non era di quella "zona", ma ancora piu' chiaramente aveva avvertito il pericolo imminente nel vedere che Vincenzo BUFFA, munito di un apparecchio (che poteva essere una rice-trasmittente), stava di vedetta sul terrazzo di casa e che poco piu' avanti, vicino al muro di cinta di un giardino, vi era in agguato Mario PRESTIFILIPPO; ed infatti dalla parte opposta (da un vicolo laterale, ma successivamente precisera': da un garage dell'edificio del

BUFFA) era tosto sbucata una moto guidata da Giuseppe LUCCHESI con a bordo il GRECO detto "scarpuzzedda", il quale aveva sparato con un fucile mitragliatore. Grazie alla prontezza di riflessi il CONTORNO aveva evitato i colpi (mentre il bambino era rimasto ferito) e, secondo il suo racconto, era uscito dall'auto per prepararsi a fronteggiare il secondo assalto da parte degli occupanti della moto che intanto tornavano indietro; con la sua pistola, questa volta, aveva attinto "scarpuzzedda", che era caduto ma rimasto illeso (probabilmente perché munito di giubbotto antiproiettile) ed era stato quindi soccorso dagli altri. Nella circostanza il CONTORNO aveva precisato di avere notato la presenza dentro le rispettive macchine di Filippo MARCHESE e di Salvatore CUCUZZA.

Il racconto, a giudizio della corte di primo grado, trovava riscontro nelle risultanze processuali, essendo stato accertato che era stato utilizzato un "kalashnikov" con raffiche sparate da due direzioni diverse e che inoltre dovevano essere stati esplosi altri colpi, di arma differente, in direzione opposta (fuoco di risposta del CONTORNO). La corte riteneva in particolare, tra le obiezioni della difesa (che anche nel gravame ha insistito nella formulazione delle relative perplessità rinnovando la richiesta di ispezione giudiziale dei luoghi), che la dinamica descritta corrispondeva ad un preciso piano organizzato dalle persone indicate e, collocando il fatto nell'ambito della strategia di eliminazione degli avversari dei "corleonesi", giudicava responsabili dei relativi capi



di imputazione Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (detto "scarpuzzedda"), in quanto ideatori del programma complessivo, nonché Filippo MARCHESE, Salvatore CUCUZZA, Vincenzo BUFFA e Giuseppe LUCCHESE.

Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA' e Giuseppe D'ANGELO venivano assolti con formula dubitativa. Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO erano invece mandati assolti con formula piena.


* * * * *

La mattina del 9 agosto 1981 a Ficcarazzi era stato ucciso, mentre si accingeva ad ormeggiare la barca al ritorno dalla pesca, Giovanni DI FAZIO, ricercato per contrabbando e nella cui abitazione veniva rinvenuta una pistola con matricola abrasa. Su tale delitto, eseguito da un killer giunto a bordo di un motoscafo, nulla era stato acquisito di significativo se non le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) e di Stefano CALZETTA, dalle quali si era tratta l'ipotesi che esso fosse stato determinato dal fatto che l'ucciso era da annoverare tra gli amici fidati di Stefano BONTATE. Il SINAGRA, in particolare, aveva riferito

di avere avuto confidato dal cugino suo omonimo (nato nel 1952 e soprannominato "tempesta") che era stato proprio lui ad eseguire il delitto, descrivendone le modalita', per una vendetta personale.

Nel contesto di tali emergenze, non potendosi con certezza attribuire l'omicidio alla strategia della "guerra di mafia" pur in presenza dell'argomento logico della contiguita' della vittima con il BONTATE (uno dei principali obiettivi di eliminazione fisica da parte della "commissione"), la corte di primo grado pronunciava sentenza assolutoria nei confronti di tutti gli imputati rinviati a giudizio, con formula dubitativa per Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Vincenzo SINAGRA (cl.1952); e con formula piena per Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Nello stesso periodo erano intanto scomparsi Giuseppe INZERILLO, figlio diciassettenne di Salvatore (ucciso l'11 maggio precedente), ed un altro giovane a lui legato, Stefano PECORELLA (fidanzato con la figlia), i quali, secondo le pur reticenti ammissioni dei familiari,



erano usciti da casa per un non meglio precisato viaggio facendo perdere ogni traccia. Per vero, la madre del giovane INZERILLO aveva dichiarato agli inquirenti che lo stesso le avrebbe telefonato dagli Stati Uniti.

Le indagini svolte dagli organi di polizia (compendiate nel citato rapporto del 13 luglio 1982, redatto in base a numerose acquisizioni di fonte confidenziale) avevano pero' concluso che i due giovani sarebbero stati soppressi dopo essere stati sorpresi, proprio nell'agosto 1981, nei pressi dell'hotel "Zagarella" (in localita' S. Flavia) durante lo svolgimento di una riunione di esponenti della mafia e presumibilmente dunque perche' intenti a spiare le mosse.

Anche su questo episodio erano state acquisite rivelazioni degli imputati collaboratori: di BUSCETTA, che avrebbe appreso da Gaetano BADALAMENTI che l'uccisione del figlio di INZERILLO era stata eseguita da Giuseppe GRECO ("scarpuzzedda") con crudelta' (mutilandogli un braccio perche' non servisse a realizzare il proposito di uccidere RIINA) ed allo scopo di soffocarne il disegno di vendetta, e questo alla presenza di Antonino GRADO; di Gennaro TOTTA (uomo vicino ai GRADO per traffici di stupefacenti), che avrebbe appreso appunto da Vincenzo GRADO che lo stesso era stato torturato ed ucciso perche' rivelasse i segreti del padre; ed infine di CONTORNO (anch'egli vicino ed imparentato ai GRADO) che pero', nel riferire i fatti a sua conoscenza, ne aveva attribuito la fonte a "Mimmo" TERESI (in realta' ucciso nel precedente mese di maggio).

I primi giudici, valutando il materiale probatorio, pronunziavano condanna solo nei confronti di Giuseppe GRECO (nato nel 1952) ed assoluzione dubitativa quanto a Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, (possibili ideatori del generale disegno di sterminio); assolvevano infine con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Mentre, nello stesso periodo, veniva registrata la scomparsa di altre persone in qualche modo legate ad INZERILLO (fatti esulanti dal presente processo), la sera del 19 agosto 1981 in una villa di campagna in territorio di Carini (Palermo) ben corazzata e dunque chiaramente destinata ad incontri segreti era stato ucciso a colpi di diverse armi da fuoco Antonino BADALAMENTI. La villa era formalmente intestata a Giuseppe RANDAZZO, ma le indagini avevano tosto rivelato che in realta' era di pertinenza dell'ucciso.

Attraverso le dichiarazioni di BUSCETTA era emerso che fra Antonino BADALAMENTI e suo cugino Gaetano BADALAMENTI, capo della "famiglia" di Cinisi, non correva buon sangue per presumibili ragioni di antagonismo tanto che, quando il

secondo era stato espulso - come si era ricordato - perfino dalla "commissione", il primo non si era fatto scrupolo di ricevere la nomina di "reggente"; e la corte di primo grado, sulla falsariga di tale ipotesi ricostruttiva, giudicava accertato che i mandanti dell'omicidio fossero i "corleonesi" RIINA e PROVENZANO, ispiratori del disegno complessivo, sul verosimile presupposto che gli stessi avessero tentato di stringere una nuova alleanza con il BADALAMENTI, per arrivare appunto al cugino, non ottenendone però, malgrado tutto, una piena adesione fino a tal segno.


Con la condanna dei predetti RIINA e PROVENZANO veniva dunque pronunciata assoluzione con formula dubitativa nei confronti di Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI; con formula piena nei confronti di Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Erano stati poi registrati altri delitti, consumati e tentati, ai danni di persone gravitanti nella zona di Carini o comunque legati al BADALAMENTI ed era stato pure ucciso Calogero PIZZUTO, grosso esponente della mafia amico di Stefano BONTATE (fatti, questi, non rientranti nel

processo), quando, nell'ottobre 1981, la faida aveva fatto un'altra vittima nella persona di Stefano GALLINA, anch'egli vicino al clan di BADALAMENTI.

Verso le ore 13,30 dell'1 ottobre, infatti, il GALLINA si trovava a bordo della sua auto assieme alla moglie Maria SIMONETTA per recarsi, seguito da altri invitati, ad un banchetto nuziale, quando era stato fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco dopo che un'auto, ponendosi trasversalmente, ne aveva bloccato la marcia. Nella immediatezza del fatto, si era trovato a transitare con la sua "Fiat 127" il carabiniere Angelo TAORMINA il quale, resosi conto dell'accaduto e notata la "Giulia" gialla che dopo la manovra repentina di retromarcia si era data alla fuga con a bordo un uomo di 30-35 anni, aveva tentato un inseguimento infruttuoso (per la maggiore potenza dell'altra auto) riuscendo solo ad annotare la targa dell'auto medesima, che era risultata poi nella disponibilita' di Francesco BRUNO. Nelle vicinanze del luogo del delitto era stata rinvenuta una "Giulietta" (risultata rubata) bruciata, mentre l'auto del BRUNO, che si era reso irreperibile, era stata fatta trovare tempo dopo dai parenti del medesimo, risultando che era stata nel frattempo riverniciata.

Dell'omicidio del GALLINA e del tentato omicidio della SIMONETTA i giudici di primo grado giudicavano responsabile in primo luogo il BRUNO (a favore del quale si erano registrate compiacenti dichiarazioni di Paolo VITALE e Salvatore BIONDO tendenti a fornire un alibi rivelatosi pero' inconsistente, tanto che gli stessi venivano



contestualmente perseguiti in questo stesso processo per l'imputazione di cui al capo 134), restando superate, nei termini che saranno esaminati, le perplessità sollevate dalla difesa a proposito delle risultanze peritali sull'auto in sequestro. Venivano, altresì, condannati Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, ritenuti dalla corte i mandanti anche di questi delitti nel quadro della strategia della "guerra di mafia".

Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI venivano invece assolti per insufficienza di prove; mentre Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO venivano assolti con formula piena.


Il 3 ottobre 1981 nella via Conte Federico era stato ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava nella sua auto, benché armato e dopo aver tentato un'inutile fuga, Pietro MANDALA'. Costui, che gli inquirenti avevano indicato come persona dedita alla consumazione di rapine, era parente di Salvatore CONTORNO (figlio del fratello della madre Rosaria MANDALA').

L'ipotesi accusatoria, secondo cui il MANDALA' costituiva in realtà un potenziale punto di riferimento

degli alleati di CONTORNO nella via Conte Federico, zona dei GRECO di Ciaculli, era stata in processo confermata dalle dichiarazioni, oltre che dello stesso CONTORNO, anche di Stefano CALZETTA; ed aveva trovato comunque eloquente riscontro, a giudizio dei primi giudici, nella successiva uccisione di Francesco MANDALA', padre del predetto, e del cugino Ignazio D'AGOSTINO, entrambe avvenute, come si dira', dopo poco tempo.

Appena due giorni dopo, e nella stessa via Conte Federico, era stato poi ucciso Emanuele MAZZOLA colpito da un killer armato giunto a bordo di una moto guidata da un complice ed alla presenza del suocero della vittima, Giovanni DI FRESCO (destinato anche lui ad essere ucciso, come si dira', subito dopo).

Anche questo omicidio, come molti altri oggetto del processo, era apparso del tutto sfornito di una accettabile collocazione causale, posto che la vittima era anche questa volta un oscuro uomo di borgata, la cui eliminazione non poteva essere dunque giustificata se non nel contesto della generale strategia di "terra bruciata" attorno alle persone che gravitavano nell'orbita dei c.d. "perdenti" e che ne costituivano quindi dei potenziali alleati. E difatti il MAZZOLA aveva fatto registrare sul suo conto solo il fatto di essere stato vicino a CONTORNO (accudendo alla cura di animali o, come riferito da CALZETTA, facendo il suo "factotum"); come d'altra parte lo era stato il DI FRESCO, il cui fratello Francesco sarebbe stato destinato a cadere pure vittima della faida.



I primi giudici ritenevano dunque che questi omicidi, come gli altri di cui si dira', potevano inquadrarsi nel comune piano di eliminazione degli avversari dei c.d. "vincenti" (non mancando, come la stessa corte riconosceva, esempi di reazione da parte dell'opposta fazione, come l'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", che sara' piu' avanti ricordato, o come l'uccisione nel gennaio 1982 di Michele GRAVIANO, "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio); e poiche', secondo lo schema decisionale delineato, la responsabilita' di questo doveva attribuirsi ai "vertici", la corte pronunziava condanna nei confronti di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato nel 1952).

Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, venivano assolti con formula dubitativa.


Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO venivano assolti con formula piena.

Mentre negli stessi giorni erano caduti altri uomini ritenuti fiancheggiatori di CONTORNO (ma i fatti esulano dal presente procedimento), il 14 ottobre 1981 due giovani a bordo di una moto appoggiati da un'autovettura avevano fatto irruzione nella sede della "Calcestruzzi Maredolce"

uccidendo, con pistole e fucile a canne mozze, Giovanni MAFARA. Contemporaneamente si erano perse le tracce di Antonino GRADO e di Francesco MAFARA, anch'essi facenti parte della fazione del BONTATE (il GRADO perfino imparentato con il CONTORNO).

Su questi delitti si erano nel processo acquisite informazioni attraverso le rivelazioni di Stefano CALZETTA e di Gennaro TOTTA, che ne avevano confermato l'inserimento nella strategia della "guerra di mafia", e soprattutto del CONTORNO, il quale, precisando di averne avuto notizia tramite un cugino (Calogero BELLINI, che dopo sarebbe stato ucciso, come si dira'), aveva riferito che il GRADO e Francesco MAFARA erano stati convocati ad un appuntamento con Giovanni PRESTIFIPPO a Croceverde-Giardini e, mentre gli stessi erano stati ivi eliminati, gli altri PRESTIFILIPPO con "scarpuzzedda" si erano recati ad uccidere Giovanni MAFARA, così' completando il disegno.

La corte di primo grado giudicava, ma solo in parte, attendibili queste rivelazioni e condannava Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952) oltre ai RIINA e PROVENZANO, assolvendo Giovanni PRESTIFILIPPO dalle imputazioni connesse alla soppressione di Francesco MAFARA e Antonino GRADO per insufficienza di prove. Per tutti e tre gli omicidi, e imputazioni collegate, la corte pronunciava poi assoluzione con formula dubitativa per Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI; e con formula piena per Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro



LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

* * * * *

Nel periodo immediatamente successivo, le vicende della "guerra di mafia" erano state contrassegnate da altri fatti delittuosi (tra i quali l'uccisione il 6 novembre 1981 di Sebastiano BOSIO, un medico ritenuto "colpevole" di avere curato Salvatore CONTORNO) e da rilevanti azioni di polizia, quali il c.d. "blitz di Villagrazia" (il 19 ottobre 1981 la polizia aveva fatto irruzione in una villa ben protetta e dotata di impianti televisivi a circuito chiuso, nella quale erano riunite numerose persone sospettate di appartenenza a "cosa nostra", effettuando diversi arresti e mettendo a punto successive indagini per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti), fatti che avevano costituito oggetto di separati procedimenti.

Intanto, nel pomeriggio dell'8 novembre 1981, era stato rinvenuto nel bagagliaio di un'auto (risultata rubata) abbandonata dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza di via Cavour, dentro un sacco di plastica usato per la raccolta dei rifiuti, il cadavere di Antonino RUGNETTA apparentemente "incaprettato" (con un nodo al collo collegato alle caviglie da parte della schiena in modo da provocare l'autostrangolamento). L'uomo, che - a dire della

moglie - era uscito la mattina con la sua auto (rinvenuta nella via Messina Marine, nei pressi dei "Bagni Virzi") senza piu' fare ritorno, era stato indicato come amico di Salvatore CONTORNO (circostanza confermata in processo anche da Stefano CALZETTA).

Su tale fatto, oggetto di specifiche imputazioni, era stata acquisita una circostanziata rivelazione di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito di essere stato reclutato dal suo omonimo cugino (nato nel 1952 e soprannominato "tempesta") per uccidere un uomo reo di avere aiutato "Coriolano della Floresta" (soprannome attribuito nell'ambiente a Salvatore CONTORNO); secondo il racconto del SINAGRA, costui era stato prelevato dal cugino e da Salvatore ROTOLO (con il finto pretesto di un "affare" di contrabbando, a cui quello si dedicava) e portato in una casa della zona di piazza S.Erasmo dove ad attenderlo vi era, oltre al SINAGRA stesso, Antonino SINAGRA (altro affiliato alla cosca di corso dei Mille), con il compito di legarlo in attesa degli altri. Infatti erano tosto sopraggiunti Pietro VERNENGO, Filippo MARCHESE, Giuseppe MARCHESE, Pietro SENAPA, un uomo di robusta corporatura (non conosciuto di nome dal dichiarante) ed un altro indicatogli come "Giovannello" GRECO (ma dopo riconosciuto in Giuseppe GRECO, nato nel 1952), i quali avevano "interrogato" la vittima, il GRECO addirittura tenendo in mano un blocco di appunti, per conoscere il nascondiglio di "Coriolano"; l'uomo, che non aveva parlato malgrado sottoposto a strangolamento con una corda, era stato poi ucciso ed il suo



960011

cadavere era stato posto dentro il bagagliaio di un'auto che, con una telefonata anonima, era stata fatta trovare dinanzi alla Guardia di Finanza.

La rivelazione di SINAGRA, al di là di inesattezze ritenute non decisive (nei termini che saranno esaminati, involgendo specifiche doglianze della difesa), aveva trovato, a giudizio della corte di primo grado, riscontro nelle risultanze processuali. Il movente del delitto, intanto, appariva in coerente armonia con il tema di fondo della strategia di eliminazione delle persone appartenenti ad un certo gruppo, del quale il CONTORNO faceva parte; il RUGNETTA poi, secondo le risultanze delle indagini di polizia, era effettivamente dedito al contrabbando e la sua auto era stata rinvenuta proprio nei pressi dei "Bagni Virzi", dove SINAGRA aveva detto che i due complici sarebbero andati a prelevarlo; la "camera della morte", che era stata individuata grazie alle indicazioni del "pentito", corrispondeva esattamente ai luoghi descritti; ed infine le risultanze medico-legali avevano dimostrato (contro le perplessità espresse dalla difesa e reiterate in questa sede) che il RUGNETTA era stato ucciso strangolato verosimilmente dopo essere stato a lungo mantenuto in ginocchio.

I primi giudici dichiaravano quindi colpevoli delle relative imputazioni Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Antonio SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Pietro SENAPA e Giuseppe MARCHESE;

assolvevano per insufficienza di prove Gaspare ARGANO (nel quale avrebbe potuto identificarsi la persona robusta descritta dal SINAGRA) e con la stessa formula Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI nei cui confronti l'accusa, fondata sulla mera appartenenza alla "commissione", non appariva adeguatamente sorretta; assolvevano, infine, con formula piena Salvatore GRECO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Pietro LO IACONO.

Dopo che, nelle more, si erano registrati altri episodi delittuosi (omicidi di Gaetano MANDALA', del clan di CONTORNO, e di Giuseppe FINAZZO, del clan di BADALAMENTI) culminati nella c.d. "strage di Bagheria", tutti esulanti dall'oggetto del presente processo, il 4 gennaio 1982 (secondo la denuncia del padre di due giorni dopo) era scomparso Salvatore DI GREGORIO. Era risultato che costui era stato arrestato nell'agosto precedente e scarcerato dopo quattro mesi dopo avere reso circostanziate dichiarazioni agli inquirenti sull'organizzazione delle "famiglie" mafiose, sull'omicidio di Stefano BONTATE (con il quale era pure imparentato) e sui suoi rapporti con Salvatore INZERILLO; era pure emerso che il contenuto di queste rivelazioni era stato contestato a Stefano DI GREGORIO (che, come si e' detto, avrebbe fatto da staffetta al BONTATE il



960013

giorno della sua uccisione) e che la vittima, uscita dal carcere, aveva mostrato un evidente stato di grande apprensione. In particolare, il padre aveva riferito che, il giorno in cui scomparve, il DI GREGORIO era in sua compagnia ma che gli aveva detto che sarebbe mancato solo per pochi minuti.

I primi giudici, con la sentenza impugnata, attribuivano decisivo valore probatorio alla dichiarazione di Salvatore CONTORNO, il quale aveva affermato che il DI GREGORIO si era reso colpevole di aver fatto, nel rivelare alcuni segreti di "cosa nostra", il nome di "don" Michele GRECO (attribuendogli il controllo di una vasta zona) e condannavano costui per le relative imputazioni, assolvendo con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Giovanni SCADUTO. Il 7 gennaio 1982 era stato ucciso Michele GRAVIANO (di cui si e' fatto cenno) ed erano scomparsi i fratelli Luigi e Benedetto LUPO (fatti che costituiscono oggetto di separati procedimenti).

L'8 gennaio 1982, nelle prime ore della mattina, nella via Bonagia e a bordo della sua auto (senza che alcuno avesse assistito al fatto) era stato attinto da colpi di arma da fuoco Francesco Paolo TERESI, il quale era

collegato, fra l'altro nella gestione della "Centralgas", a Stefano BONTATE (la cui moglie figurava tra gli azionisti). Il pomeriggio dello stesso giorno, nel suo esercizio di macelleria, era stato ucciso Michele IENNA ad opera di due sconosciuti a viso scoperto arrivati a bordo di una moto sulla cui identificazione i testimoni presenti (uno di questi, Giacomo MELI, veniva imputato di favoreggiamento) non avevano fornito utili indicazioni; ed era emerso che lo stesso era pero' collegato a CONTORNO per una comune gestione di attivita' di commercio di carni.

Giudicando provata, nel contesto probatorio, la medesima causale connessa all'eliminazione degli avversari del gruppo emergente, la corte di primo grado condannava per questi delitti Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolveva con formula dubitativa, per le ragioni piu' volte ricordate, Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO 'e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO; Filippo MARCHESE veniva assolto con formula dubitativa dall'omicidio del TERESI e con formula piena da quello dello IENNA.

Il giorno successivo, verso mezzogiorno, dentro un laboratorio del teatro "Massimo" in via Conte Federico era stato ucciso a colpi di arma da fuoco Antonino GRADO alla



presenza di testimoni i quali avevano riferito solo che lo stesso aveva cercato inutilmente di prendere un'arma dal cassetto di un tavolo al momento dell'irruzione degli assassini.

Appena qualche ora dopo, verso le ore 15 dello stesso 9 gennaio 1982, era stato eliminato, con la stessa arma con la quale era stato ucciso il giorno prima Francesco Paolo TERESI, Giovanni DI FRESCO, suocero di Emanuele MAZZOLA e, forse involontario, testimone della sua uccisione consumata, come si e' detto, il 5 ottobre 1981.

La mattina del successivo 11 gennaio 1982, in un bar di piazza dei Signori era stato poi ucciso, con sei colpi di pistola calibro 38, Ignazio D'AGOSTINO, un tranquillo pensionato di settantacinque anni, sul cui conto gli inquirenti null'altro avevano trovato che la conoscenza di Giovanni DI FRESCO, il cui nome era scritto nella sua agendina, ed un neppure stretto rapporto di affinita' con Salvatore CONTORNO.


Anche questi tre delitti, altrimenti inspiegabili, erano stati ricondotti nel quadro della strategia di eliminazione degli avversari dei "corleonesi", dato che le vittime erano in maniera assai significativa collegate ai CONTORNO, GRADO e alleati; il figlio del D'AGOSTINO, in particolare, era quel Rosario D'AGOSTINO, uomo di fiducia di Antonino GRADO e Francesco MAFARA (facenti parte del clan dei "perdenti", nel cui ambito, come accertato nel processo, svolgevano un decisivo ruolo nel traffico degli stupefacenti) e che sarebbe stato ucciso il 12 ottobre 1987

al momento della sua scarcerazione.

I primi giudici, dunque, in base al criterio decisionale di cui si e' detto, giudicavano responsabili dei relativi capi di imputazione Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; assolvevano, infine, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Mentre, nei giorni successivi, si era verificata l'uccisione di Giacomo IMPASTATO (nipote di Gaetano BADALAMENTI) nonche', negli Stati Uniti, quella di Pietro INZERILLO (fatto trovare con una banconota in bocca ed una sui genitali, con la chiara simbologia di un uomo da poco assetato di denaro), ed ancora quella di Nicolò PIOMBINO, testimone oculare del primo delitto, tutti fatti esulanti dal processo, il 25 febbraio 1982 era stato ucciso, nella casa circondariale di Palermo, Pietro MARCHESE, che si trovava ivi ristretto dopo il suo arresto, avvenuto nel mese di giugno precedente, nell'atto di espatriare alla volta del Brasile (assieme a "Giovannello" GRECO e Antonino SPICA, nei termini di cui si e' detto).

Per tale delitto si era proceduto separatamente a




carico di Gaetano LO PRESTI, Giuseppe GAMBINO, Giuseppe LO BOCCHIARO (ritenuti, con sentenza divenuta ormai definitiva il 13 novembre 1986, gli esecutori materiali all'interno della struttura carceraria), di Michele GRECO e Filippo MARCHESE (ritenuti i mandanti e la cui posizione e' stata rimessa per connessione dinanzi a questa corte d'assise di appello), nonche' di altri detenuti accusati di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Nel presente processo gli stessi fatti con i relativi capi di imputazione (omicidio aggravato, detenzione di armi, con la sola differenza per le lesioni aggravate in danno di un detenuto, Domenico CAMPORA, qui rubricate come tentato omicidio) venivano contestati a tutti i presunti componenti della "commissione", ritenuta, secondo lo schema accusatorio, l'ispiratrice nella sua collegialita' di tutti i delitti rientranti nella "guerra di mafia".

Nei confronti degli stessi imputati era stata poi formulata accusa per altri due episodi delittuosi a quello connesso, e cioe' l'uccisione di Pietro ROMANO e di Antonino SPICA. Era stato infatti accertato che il secondo, il quale era stato arrestato a Zurigo con Pietro MARCHESE e "Giovannello" GRECO nell'atto di espatriare, al momento della sua scarcerazione aveva trovato rifugio proprio presso il ROMANO in provincia di Milano assieme alla sua convivente Bent Mohamed AYED HAFIDHA (la quale, come si era accennato, era stata rapita e violentata da persone che erano alla ricerca del medesimo dopo la sua fuga da Palermo, che era stata cosi' precipitosa che non si era neppure fermato a

salutare la madre incontrata per strada). Dopo che i due si erano dedicati alla commissione di delitti contro il patrimonio, lo SPICA, avuta notizia dell'uccisione in carcere di Pietro MARCHESE ed avendo appreso in esito ad un viaggio in Sicilia che anche lui correva tuttora serio pericolo, si era apprestato a fuggire all'estero. La mattina del 15 marzo 1982 SPICA e ROMANO erano dunque usciti per ritirare i necessari documenti falsi e, in una strada di Baranzate di Bollate (Milano), erano stati fatti segno di un agguato armato in cui era stato ucciso il ROMANO, mentre lo SPICA era riuscito a salvarsi grazie ad un giubbotto antiproiettile. Ma costui era stato poi trovato morto (il cadavere carbonizzato) il 15 aprile successivo in una discarica di rifiuti in Milano.

I primi giudici ritenevano tali fatti commessi in esecuzione del medesimo programma di eliminazione degli oppositori del gruppo emergente della mafia siciliana e pertanto condannavano, per le imputazioni connesse all'uccisione di Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (nel processo separato venivano condannati come mandanti anche Michele GRECO e Filippo MARCHESE); gli stessi, assieme a Michele GRECO (ma non a Filippo MARCHESE, che in questo processo veniva assolto), venivano ritenuti responsabili anche dell'uccisione del ROMANO e dello SPICA. La corte assolveva da tutte le predette imputazioni, con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Filippo MARCHESE, Antonino GERACI, e con



formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO, Pietro LO IACONO e G. Battista PULLARA' venivano a loro volta assolti dall'omicidio di Pietro MARCHESE.

Lo stesso 15 marzo 1982 era stato nel frattempo ucciso Antonino SCHIFAUDO, zio di Pietro MANDALA', ucciso come si e' detto il 3 ottobre 1981 (non rientrante nel processo), anch'egli ritenuto favoreggiatore di Salvatore CONTORNO; quest'ultimo, era stato a sua volta arrestato il 23 marzo 1982 (decidendo pero' di collaborare solo nell'ottobre 1984).

Intanto, la mattina del 12 marzo 1982, dentro un automezzo dell'azienda della raccolta dei rifiuti, della quale era dipendente, era stato ucciso Francesco DI FRESCO, il cui fratello Giovanni, come si e' ricordato, era stato ucciso il 9 gennaio precedente. Il 5 aprile successivo la stessa sorte era toccata a Francesco MANDALA', padre del Pietro MANDALA' ucciso il 3 ottobre 1981. Ed il 17 aprile a Salvatore CORSINO, raggiunto dai colpi mortali di arma da fuoco dentro il furgone di una scuola privata. Tutti questi delitti, ancora una volta del tutto privi di una diversa spiegazione, erano stati collocati nelle vicende della faida che opponeva i gruppi delle famiglie mafiose; anche questi, infatti, erano accomunati dal fatto che le vittime, per

qualsiasi ragione o in qualsiasi modo, fossero state in contatto con il CONTORNO (parenti, conoscenti, ospiti di costui e dei suoi familiari).

La corte di primo grado, dunque, condannava per tutti i relativi capi di imputazione Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolvendo con la formula del dubbio Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI; e con ampia formula Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO.

* * * * *

La sera del 15 aprile 1982, mentre il portiere dell'edificio di via G.Fumaioli 26 veniva bloccato da un uomo armato, nello spiazzo retrostante era stato ucciso, dentro la sua auto, Salvatore SPITALIERI. Sul conto di costui era emerso in processo che era stato amico di Stefano BONTATE, che il figlio Rosario era stato a sua volta coinvolto in fatti attribuiti alla fazione di Pietro MARCHESE e di "Giovannello" GRECO, e che, come aveva riferito Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), l'attentato nei suoi confronti era stato perfino organizzato, ma non realizzato, una prima volta qualche tempo prima con il furto



di una moto all'uopo occorrente.

In base alle risultanze processuali, e in particolare date le rivelazioni del SINAGRA, che aveva indicato Filippo MARCHESE quale mandante dell'omicidio, i primi giudici addebitavano le imputazioni connesse, oltre che allo stesso MARCHESE, anche ai "vertici" del gruppo emergente, Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, ritenuti gli ideatori del programma complessivo i quali avrebbero, secondo un metodo tipico del sodalizio mafioso, conferito l'"incarico" al MARCHESE stesso. Assolvevano anche in questo caso con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO.


* * * * *

Mentre era avvenuto in Palermo un grave fatto di sangue, noto come la "strage della circonvallazione", di cui si dira' piu' avanti per connessione con altri episodi, il 21 luglio di quello stesso anno 1982 nell'abitazione di via Ciaculli 21 era stato ucciso Salvatore GRECO, padre di "Giovannello". Tre uomini travisati da carabinieri erano entrati dopo aver chiamato per nome la vittima ed avevano

esploso numerosi colpi di arma da fuoco che avevano fra l'altro ferito altri due fratelli del "Giovannello", Angela e Giuseppe GRECO.

Tre giorni dopo, nella stessa via Ciaculli era stato poi ucciso Giacomo CINA' cognato del predetto Salvatore GRECO.

Questi due delitti, sui quali le indagini della polizia nulla avevano potuto concretamente accertare, erano stati riferiti alla strategia di isolamento della fazione dei "perdenti" di cui il "Giovannello" GRECO era stato significativo rappresentante; ed erano stati collegati alla successiva uccisione di Vincenzo PESCO, zio del predetto, il quale il 17 marzo 1983 era stato raggiunto dai colpi mortali mentre si trovava all'interno di una sala da biliardo. Risultandone così rivelata la matrice ed individuata la comune causale, di tutte le relative imputazioni venivano riconosciuti colpevoli Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, e cioè i c.d. "vertici" della fazione emergente. Gli altri imputati rinviati a giudizio venivano invece assolti: Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Francesco MADONIA (quest'ultimo chiamato a rispondere solo dell'omicidio del PESCO) per insufficienza di prove; Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Giuseppe



BONO (imputato dei primi due omicidi) e Antonino MARCHESE (imputato solo dell'omicidio del CINA'), con formula piena.


Nel settembre 1982 era stata altresì denunciata la scomparsa di Benedetto e Antonino BUSCETTA, entrambi figli di Tommaso BUSCETTA (il quale, secondo il suo stesso racconto, fin dal gennaio 1981, dopo avere tentato una mediazione, pur trovandosi in stato di semilibertà, propiziando un incontro in un "Autogrill" dell'autostrada del sole tra Giuseppe CALO', rappresentante della sua "famiglia" di Porta Nuova, Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO prima che venissero eliminati, si era rifugiato in Brasile). I due BUSCETTA, secondo la testimonianza dei familiari, erano entrambi usciti da casa l'11 settembre senza più farvi ritorno; solo Antonino era munito di passaporto (recentemente rinnovato) ed aveva manifestato il desiderio di espatriare. La corte di primo grado riconosceva, sul punto, la fondatezza della tesi accusatoria, secondo la quale entrambi, stando alle rivelazioni del padre, sarebbero stati soppressi (con il consueto schema della "lupara bianca") come indiretta ritorsione nei confronti di costui, del quale era stata palesata la disponibilità a prendere le parti dei perdenti nella "guerra di mafia", nel corso della quale l'obiettivo prioritario sarebbe stato fissato nella eliminazione dei "corleonesi" ed in particolare del RIINA.

Coerentemente, per la ritenuta uccisione dei BUSCETTA, veniva dunque riconosciuta la responsabilità dei "vertici"

Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO. Venivano assolti con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.

Giova precisare che anche in questo periodo si erano registrati altri fatti delittuosi, di cui questo processo non si occupa, ma dei quali era stata individuata una collocazione nell'ambito della faida mafiosa.

Il giorno di Natale del 1982 si era intanto verificato un episodio, ricostruito attraverso le acquisizioni probatorie del processo ed al quale si era attribuita notevole importanza, avendo segnato un momento della riscossa della fazione dei c.d. "perdenti". Infatti quella mattina, secondo le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA e di Stefano CALZETTA, sarebbe stato teso un agguato a Ciaculli con lo scopo di uccidere Giuseppe GRECO (nato nel 1952, detto "scarpuzzedda", uomo di punta dell'opposta fazione). In particolare il CALZETTA aveva riferito di avere raccolto i concitati commenti di Giovanni ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO e Salvatore ROTOLO sulla sparatoria ("tuffiata") di Ciaculli, e di avere appreso da Onofrio ZANCA che quali autori dell'attentato erano stati riconosciuti "Giovannello" GRECO



e Giuseppe ROMANO, detto "l'americano" (perche' si era trasferito negli U.S.A., dove piu' tardi, nel febbraio 1983, sarebbe stato a sua volta ucciso).

A questo fatto, e come immediata reazione, era stata collegata la successiva uccisione di Gaspare e Michele FICANO, avvenuta nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre mentre gli stessi facevano ritorno a casa con le rispettive automobili; era emerso, fra l'altro, che Francesca FICANO, rispettivamente figlia e sorella dei predetti, era "fuggita" con "Giovannello" GRECO e che Gaspare FICANO aveva poco tempo prima confidato al suo medico, Vincenzo AMODEO (figlio di Giovanni AMODEO, sulla cui uccisione si dira' in prosieguo), di nutrire paura per essere loro gli unici rimasti tra le persone vicine al GRECO.

Nel corso della stessa giornata del 26 dicembre 1982, alcuni sconosciuti avevano fatto irruzione nel ristorante-pizzeria "The New York Place", formalmente gestito da Felicia BUSCETTA (figlia di Tommaso), ed avevano ucciso Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, rispettivamente marito e cugini della medesima.

Ed ancora, il giorno successivo due giovani armati, dei quali uno con il volto parzialmente coperto da una sciarpa, giunti a bordo di un'auto rubata con un terzo complice alla guida, avevano colpito a morte Paolo AMODEO dentro un esercizio di salumeria di via Butera 44. Solo piu' tardi, e precisamente dopo l'uccisione di Giovanni AMODEO, fratello della vittima, la vedova aveva rivelato che l'omicidio poteva trovare giustificazione nella amicizia con

"Giovannello" GRECO.

Il 29 dicembre era stata la volta di Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, rispettivamente fratello e nipote di Tommaso BUSCETTA, colpiti a morte dentro il loro esercizio di vetreria di via delle Alpi da due individui entrati come innocui clienti.

Infine, il 16 marzo 1983, era stato ucciso Giovanni AMODEO dentro la salumeria di via Garibaldi 78; il figlio Vincenzo che, come si e' detto, era stato il medico di Gaspare FICANO, aveva confermato che tutti avevano vissuto in stato di grande apprensione tanto che lui stesso se ne stava, nel negozio, di sentinella armato e nascosto dietro alcuni barattoli. Dell'AMODEO era stato allegato che aveva comprato un appartamento dai FEDERICO, si riforniva di benzina dagli ZANCA (cosca di corso dei Mille), ma che soprattutto era grande amico di "Giovannello" GRECO.

Era dunque apparso evidente lo stretto collegamento causale e temporale tra i diversi episodi delittuosi e la corte di primo grado, giudicando per quanto di ragione fondata l'accusa formulata, condannava Giovanni ("Giovannello") GRECO per il tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO. Quanto agli altri delitti, la corte affermava la responsabilita' di Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (in base alla ricostruzione logica piu' volte esaminata), assolvendo Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI per insufficienza di prove e Salvatore GRECO



(cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO e Filippo MARCHESE con formula piena. Questi episodi costituivano infatti, secondo le valutazioni dei primi giudici, oggetto delle doglianze che saranno esaminate in questa sede, la immediata ritorsione per l'attentato subito dallo "scarpuzzedda" (che trovava, in tale contesto, ulteriore riscontro quanto alla sua portata storica), diretta proprio nei confronti degli autori appartenenti alla opposta fazione, ivi compreso il BUSCETTA (che aveva nel processo dichiarato di esservi stato estraneo ma di essere stato coinvolto sol perche' il suo nome era stato fatto circolare nell'ambiente quale possibile complice o mandante del tentato omicidio).

* * * * *

Il 16 marzo 1983 era stato pure ucciso, dentro il suo negozio di piazza Scaffa, Calogero BELLINI, detto "Lillo l'elettricista", imparentato con i CONTORNO e con i GRADO; sul fatto, in ordine al quale le indagini nulla avevano rivelato, era stata acquisita solo una indicazione da parte dello stesso Salvatore CONTORNO, il quale aveva affermato che il BELLINI era stato verosimilmente soppresso per aver dato ospitalita' ad Antonino GRADO.

Ritenendo che anche questo episodio rientrasse nella comune strategia della "guerra di mafia", la corte di primo

grado giudicava colpevoli Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, pronunciando assoluzione dubitativa nei confronti di Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI.

Anche da questo delitto Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO venivano mandati assolti con formula piena.

La sera del 12 aprile 1983 nella via Valenza erano stati uccisi, nella loro auto, Antonino e Carlo SORCI; il primo, secondo concordi rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, era addirittura il "rappresentante" della famiglia di Villagrazia, che si sarebbe alleato con i "vincenti" fin dal tempo, certamente, della eliminazione di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO, i quali, come si era ricordato, sarebbero stati attirati nel tranello con un finto appuntamento d'affari proprio presso il fondo ("baglio") dei SORCI.

Era poi seguita, il 25 giugno successivo, la uccisione anche di Francesco SORCI, cugino di "Nino" e "uomo d'onore" della stessa famiglia, che viveva in stato di latitanza.

In merito a questi episodi i primi giudici attribuivano sicura attendibilita' alla ricostruzione di BUSCETTA, il quale aveva pur dato atto che "Ninu 'u riccu" (tale era il soprannome del piu' illustre dei tre uccisi)



fosse passato dalla parte dell' opposta fazione, tanto da dimostrare nel modo che si e' detto la fedelta' alla nuova alleanza; ma in realta' lo stesso SORCI sarebbe stato in passato protagonista di un "affronto" ai danni di Luciano LEGGIO, leader dei "corleonesi", al quale sarebbe stata negata una somma di denaro da lui pretesa per un affare che il SORCI gestiva nel territorio di Corleone in societa' con un certo capitano DI CARLO, perfino con l'intervento del carismatico Salvatore GRECO (detto "cicchiteddu"), con il risultato quindi che sarebbe stato protetto uno "sbirro".

Anche questi omicidi, dunque, secondo la tesi accusatoria fatta propria dai primi giudici nei termini ripetuti, venivano annoverati nell'ambito della faida, sicche' la responsabilita' veniva attribuita a Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, mentre Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI venivano assolti con formula dubitativa e Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Leonardo GRECO con formula piena.


Infine, il 2 giugno 1983, a Marsala, dove era collettore delle imposte dirette, era stato ucciso Silvio BADALAMENTI, nipote di Gaetano BADALAMENTI che, come si era detto, era stato il capo della "commissione" prima di essere estromesso e perseguitato dal gruppo emergente alleatosi con i "corleonesi".

Silvio BADALAMENTI, pur apparentemente non implicato

In modo diretto negli affari mafiosi, era stato certamente vicino al piu' noto zio, tanto da avere avuto in consegna l'"Alfetta" blindata dello stesso, con la quale era andato a trovare alcuni parenti a Milano (nell'ottobre 1981) e si era un'altra volta (nel marzo 1982) recato in un'officina di Padova per riparazioni, cercando di effettuarne la vendita.

Il delitto, secondo le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, si inseriva dunque nel quadro della eliminazione delle persone vicine a Gaetano BADALAMENTI e doveva essere attribuito all'iniziativa dei "corleonesi" RIINA e PROVENZANO, che costituivano appunto il bersaglio del predetto. Con la condanna di costoro veniva pronunciata assoluzione con formula dubitativa a carico di Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, e con formula piena a carico di Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Andrea DI CARLO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Il quadro della "guerra di mafia" veniva completato, nella ricostruzione processuale, con l'analisi degli episodi connessi al c.d. "esodo da Ciaculli", laddove la contestazione di numerosi fatti di intimidazione ai danni di persone abitanti nella borgata e di non sicura affidabilita' per il gruppo emergente (e che formano oggetto di alcuni dei c.d. reati minori) aveva costituito ulteriore riscontro della complessiva impostazione.



960031

1.5. Gli omicidi di pubblici funzionari ed episodi collegati. - Le vicende della "guerra di mafia", così sintetizzate, erano state in realtà contrassegnate dal contestuale innesto di altri avvenimenti delittuosi che, come si era premesso, avevano colpito anche pubblici funzionari il cui impegno si era in qualsiasi modo misurato con gli interessi dei gruppi mafiosi.

Il primo di questi episodi, fra quelli che rientrano nel presente processo (atteso che per altri, specie ai danni di magistrati, si procedeva separatamente), era stato l'omicidio di Boris GIULIANO, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo. Costui, la mattina del 21 luglio 1979 si era recato nel bar di fronte casa quando era stato colpito alle spalle da una persona armata che poi era fuggita a bordo di un'auto guidata da un complice (rubata e dopo fatta ritrovare non lontano).


Esaminando retrospettivamente le precedenti attività investigative compiute dal funzionario, si era evidenziato che esse avevano poco prima condotto ad importanti risultati nelle indagini sulla criminalità organizzata e sul parallelo traffico di stupefacenti; tanto che il 19 giugno 1979 era stato propiziato il sequestro all'aeroporto di Palermo di due valigie contenenti 500 mila dollari, assieme a magliette di pizzerie americane, attraverso cui era agevole risalire ai rapporti Sicilia-Statì Uniti nel traffico medesimo, dove trovavano collocazione le figure di noti personaggi mafiosi, quali SOLLEMA, BONTATE, BADALAMENTI, MARSALONE, LO IACONO. Il GIULIANO aveva poi

utilmente collaborato alle indagini relative ad una rapina in danno della Cassa di Risparmio, nel corso della quale era stato ucciso il metronotte Alfonso SGROI (fatti dei quali non si occupa il presente processo); ed in esito alle stesse erano stati denunciati "Giovannello" GRECO, Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO e Rosario SPITALIERI, con il sequestro di denaro e di attrezzature utilizzate per rapine. Lo stesso GIULIANO il 28 aprile precedente era stato destinatario di una minaccia telefonica, poi attribuita a Pietro MARCHESE, ed era stato ucciso una settimana dopo che quest'ultimo era stato scarcerato per liberta' provvisoria.

L'11 agosto 1979 Vittorio FERDICO che, in base alle risultanze emerse, aveva fornito utili confidenze agli inquirenti, era stato poi ucciso davanti al suo autolavaggio di corso dei Mille a Palermo.

Nella notte fra il 3 ed il 4 maggio 1980 nel centro di Monreale era stato quindi ucciso Emanuele BASILE, capitano dei carabinieri, mentre si trovava in compagnia della moglie Silvana MUSANTI, che si salvava, e della figlioletta. Per questi fatti si procedeva anche separatamente a carico di Armando BONANNO, Vincenzo PUCCIO e Giuseppe MADONIA, i quali, assolti con formula dubitativa in una prima fase di quel processo, si erano resi irreperibili e successivamente condannati nel giudizio di appello.

In merito a questi delitti, il BUSCETTA aveva rivelato che la soppressione del GIULIANO sarebbe stata decisa dalla "commissione" all'insaputa di BONTATE e INZERILLO, i quali fin da allora avrebbero affermato la loro opposizione alla




linea intransigente del gruppo emergente capeggiato dai "corleonesi"; e che, allo stesso modo, l'uccisione del BASILE sarebbe stata voluta da Salvatore RIINA, che avrebbe ottenuto il consenso della "commissione" nella medesima composizione.

I primi giudici, dando credito a queste affermazioni e sulla base dell'obiettivo riscontro che nei fatti, come altre indagini avevano evidenziato, erano risultati implicati uomini appartenenti a cosche diverse (Ciaculli, corso dei Mille, Corleone, Altofonte, San Lorenzo), attribuivano la responsabilita' degli omicidi, consumati e tentati, e dei reati connessi, ai "vertici" della "commissione". In particolare, condannavano Giuseppe GRECO (nato nel 1952) per concorso in minaccia ai danni del GIULIANO; per le imputazioni relative all'omicidio del medesimo condannavano, oltre allo stesso GRECO, Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, nonche' Filippo MARCHESE in quanto alleato dei predetti nella strategia di terrore posta in essere, assolvendo per insufficienza di prove Michele GRECO (il quale, secondo il BUSCETTA che pero' era convinto della sua colpevolezza, aveva tergiversato a fronte delle contestazioni dei "moderati"), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA e Antonino GERACI; ed ancora assolvendo con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

Quanto all'uccisione del FERDICO, la corte di primo grado affermava la responsabilita' di Filippo MARCHESE, nel

cui territorio il fatto era accaduto e quindi certamente assenziente secondo la regola di "cosa nostra"; assolveva invece Michele GRECO, Salvatore RIINA, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI con formula dubitativa e Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO con formula piena. Quanto, infine, all'omicidio del BASILE, al tentato omicidio della MUSANTI ed ai reati connessi, veniva affermata in questo processo la responsabilita' di Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (nato nel 1952) e Francesco MADONIA (quest'ultimo perche' "controllava" il territorio ed aveva certamente dato il suo benestare); veniva invece pronunciata assoluzione con la formula del dubbio nei confronti di Michele GRECO (per le ragioni dette), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e con formula piena nei confronti di Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

La mattina dell'11 agosto 1982 dentro il recinto del locale Policlinico due giovani a viso scoperto avevano colpito a morte Paolo GIACCONE, docente di medicina legale, e si erano dati alla fuga scavalcando la recinzione. Un teste, Giandomolfo REDINI, aveva notato che i due erano fuggiti a bordo di una moto seguiti da un'auto "di appoggio" (una "Fiat 126" o "Panda") verso la via del Vespro.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Redini' and the initials are 'M'.

960035

Le successive indagini esperite tra i familiari ed i collaboratori del GIACCONE, avevano messo in luce che il docente nei mesi precedenti aveva subito forti pressioni per "ammorbidire" le conclusioni di una perizia (dattiloscopica collegiale) da lui presentata all'autorita' giudiziaria in merito a fatti di omicidio verificatisi il 25 dicembre 1981 (c.d. "strage di Natale" che, come si era prima ricordato, costituisce oggetto di separato procedimento) circa la posizione di Giuseppe MARCHESE che vi risultava coinvolto. In particolare, la moglie Rosamaria PRESTINICOLA aveva riferito che il GIACCONE, il quale in altra occasione aveva ricevuto una minaccia telefonica registrata nella segreteria telefonica («professore Giaccone, non faccia lo spadazza, altrimenti non avra' vita lunga»), aveva pure avuto una concitata discussione telefonica con un non meglio identificato avvocato, al quale aveva detto con tono adirato che le richieste ricevute non erano ammissibili («io non posso ritrattare quello che ho scritto»), aveva detto poi alla moglie il GIACCONE).

Riguardo ai fatti in questione, nel processo era stata acquisita la dichiarazione di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito che proprio l'11 agosto 1982 (da lui ben ricordato perche' quello stesso giorno era stato arrestato per l'omicidio di certo Diego DI FATTA, fatti che hanno formato oggetto di un separato giudizio) mentre, verso le ore 10,30-11, si trovava nella piazza S.Erasmo (ritrovo abituale della cosca di corso dei Mille) in compagnia dell'omonimo cugino, detto "tempesta", e del di lui fratello

Antonio SINAGRA, era sopraggiunto Salvatore ROTOLO a bordo di una "Fiat 126"; poiche' lui sarebbe stato esitante nel partecipare al delitto (contro il DI FATTA) che il gruppo si accingeva a compiere, il "tempesta" lo avrebbe esortato additando ad esempio il ROTOLO che, a suo dire, veniva proprio dall'uccidere un medico all'ospedale. E lo stesso cugino gli avrebbe poi detto, in carcere, che l'ordine di sopprimere il medico era stato impartito da Filippo MARCHESE per una faccenda di impronte digitali di Giuseppe MARCHESE per fatti avvenuti fuori Palermo.

La significativa concordanza, con i fatti obiettivi del processo, dei particolari narrati dal "pentito" induceva dunque la corte di primo grado ad affermare la responsabilita' di Filippo MARCHESE e di Salvatore ROTOLO, mentre tutti gli altri imputati, Michele GRECO, Salvatore GRECO (cl.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Pietro VERNENGO, Salvatore GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, venivano assolti con formula piena.

La sera del 3 settembre 1982 l'auto privata di Carlo Alberto DALLA CHIESA, generale dei carabinieri nominato prefetto di Palermo, e della moglie Emanuela SETTI CARRARO, seguita da una vettura di scorta con a bordo l'agente di polizia Domenico RUSSO, era stata bloccata da due auto



(rubate e subito dopo incendiate) e dalle stesse, nonché da una moto di grossa cilindrata (anche questa rubata e poi bruciata), erano stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco (tra cui, come si accertava, un "kalashnikov") che uccidevano i tre. Era stato riferito dai testimoni escussi che il gruppo omicida aveva seguito le due auto fin dall'uscita dai locali della Prefettura.

Tale episodio era stato, anche sul piano delle indagini, collegato ad un altro fatto di sangue che, come si era prima detto a proposito delle vicende della c.d. "guerra di mafia", era avvenuto il 16 giugno precedente, quando un'auto addetta alla traduzione (dalla casa circondariale di Enna a quella di Trapani) del detenuto Alfio FERLITO era stata intercettata e bloccata sulla circonvallazione di Palermo ed un gruppo di fuoco ne aveva ucciso tutti gli occupanti, e cioè, oltre al FERLITO, l'appuntato Silvano FRANZOLIN, i carabinieri Salvatore RAITI e Luigi DI BARCA, e l'autista Giuseppe DI LAVORE.

Si era, sul punto, accertato che il FERLITO era uno degli esponenti di punta della mafia catanese, il quale era stato protagonista di una spietata contrapposizione con il gruppo capeggiato da Benedetto SANTAPAOLA; ma si era soprattutto accertato che fra le armi utilizzate vi erano due "kalashnikov", uno dei quali sarebbe stato impiegato (secondo risultanze oggetto di specifica indagine processuale), oltre che per i fatti in questione, anche per il tentato omicidio di Salvatore CONTORNO (e del giovane FOGLIETTA), preceduto dalla sparatoria dinanzi alla

gioielleria Contino, e verosimilmente anche per l'omicidio di Stefano BONTATE.

Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che a quel tempo si trovava in Brasile ed aveva raccolto le confidenze di Gaetano BADALAMENTI il quale, commentando i fatti di Palermo che peraltro mostrava di conoscere bene, aveva osservato che questi erano stati realizzati di comune intesa tra i catanesi e i palermitani in un reciproco scambio di favori, gli uni, rappresentati dal gruppo di SANTAPAOLA, per eliminare l'uomo di punta della fazione opposta (a sua volta alleata, anche nei traffici illeciti, con il gruppo dei "perdenti" della mafia palermitana), gli altri ottenendo così' appoggio morale e materiale per la realizzazione di un'impresa rischiosa e clamorosa quale l'uccisione del DALLA CHIESA, che era assunto al ruolo di simbolo dell'impegno dello Stato contro la mafia emergente; e tale strategia non poteva che essere riferita ai "corleonesi" ed ai loro alleati nell'ambito della "commissione" nel nuovo assetto.

Particolarmente significativa, nel contesto dei fatti in esame, era stata perfino la tracotanza dimostrata dagli autori dei misfatti nel conferirvi pubblicità, alla stregua dei modelli del terrorismo, telefonando alla redazione di giornali per annunciare (dopo l'omicidio di Pietro e Salvatore DI PERI del 10 agosto 1981, non oggetto del presente processo) che una certa "operazione Carlo Alberto" era <quasi conclusa> e, successivamente, <conclusa> appunto dopo l'uccisione del prefetto.



Le rivelazioni del BUSCETTA avevano trovato, a giudizio della corte di primo grado, riscontro sia nell'accertata veridicità circa gli incontri tra costui ed il BADALAMENTI (esattamente nella località e nell'albergo indicati), sia nella acquisita prova sulla esistenza, nel gruppo catanese, delle opposte fazioni che avevano visto il FERLITO ed il SANTAPAOLA protagonisti di una sanguinosa faida ed a loro volta rispettivamente alleati, anche negli "affari", l'uno con il gruppo dei c.d. "perdenti" l'altro con i "corleonesi". Il FERLITO, fra le altre risultanze (deposizioni di Antonino SAIA, Salvatore PARISI, Angelo EPAMINONDA), aveva perfino avuto accertati rapporti epistolari nel carcere con Pietro MARCHESE ed aveva poi inviato un messaggio di solidarietà a "Giovannello" GRECO dopo l'uccisione del medesimo.

La tesi accusatoria trovava peraltro sostegno nella considerazione che un'impresa difficile e rilevante come l'uccisione del FERLITO non poteva essere realizzata, in territorio di Palermo, che con il consenso della mafia palermitana; mentre l'uso delle identiche armi (il "kalashnikov" veniva solitamente impiegato personalmente da "scarpuzzedda", che era molto esperto) e perfino le telefonate alla redazione di un giornale di Palermo e di uno di Catania costituivano un significativo messaggio di alleanza.

Per i fatti connessi alla soppressione del FERLITO i primi giudici ritenevano dunque la responsabilità dei "vertici" del gruppo emergente (Michele GRECO, Salvatore

RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO del 1952) della "commissione" palermitana, nonché di Benedetto SANTAPAOLA e di Rosario RICCOBONO, nel cui territorio era stato consumato il fatto; assolvevano con formula dubitativa Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e, secondo il criterio altrove seguito, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO e Leonardo GRECO, quest'ultimo rinviato a giudizio solo per queste imputazioni.

Quanto alle imputazioni concernenti l'omicidio DALLA CHIESA, la corte adottava le stesse statuizioni tranne che per il RICCOBONO, nei cui confronti pronunciava assoluzione con formula dubitativa, e per Filippo MARCHESE, che, assolto - come si è detto - dalla imputazione precedente, veniva condannato (nei termini che saranno esaminati nell'ambito delle questioni devolute a questa corte di appello).

Infine, la sera del 14 novembre 1982, dinanzi al bar di una strada centrale di Palermo era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco l'agente di polizia Calogero ZUCCHETTO, verosimilmente dopo che una telefonata anonima al "113" aveva depistato la "volante" in servizio nella zona con la notizia di un furto in altro luogo e (fatto poi ritenuto emblematico) di una "sparatoria" in via Conte Federico (strada della zona di corso dei Mille). Due testimoni (Romilia EFROSYNI e Antonino VOLUTI) avevano riferito di avere visto che a sparare era stato un giovane alto m.1,75-




1,80, il quale era ripartito a bordo di una macchina con un complice.

Le indagini avviate avevano messo in luce che lo ZUCCHETTO era stato un valido collaboratore del commissario CASSARA' (anche lui vittima di attentato armato) e soprattutto aveva attivamente partecipato alle investigazioni con appostamenti nella zona di Ciaculli, nel corso dei quali, anche grazie alle sue conoscenze personali essendo stato lui stesso originario della zona e conoscendo dunque personalmente molti degli interessati, aveva contribuito all'arresto di pregiudicati. Una volta lo ZUCCHETTO aveva proprio confidato al CASSARA' che Mario Giovanni PRESTIFILIPPO (uno dei piu' spietati "killer" della cosca di Ciaculli, nelle more deceduto), dopo alcuni episodi di arresti a seguito di appostamenti (nei quali l'agente si era ovviamente esposto), gli aveva rivolto con insistenza inquietanti sguardi carichi di sottintesi.

Perfino Stefano CALZETTA aveva riferito che lo ZUCCHETTO sarebbe stato soppresso perche' faceva indagini "per suo conto" a Ciaculli.

Sulla base di tali elementi, la corte di primo grado riteneva evidente che lo ZUCCHETTO fosse stato ucciso per essere divenuto, con l'impiego di personali conoscenze, un investigatore molto pericoloso, e giudicava provata la responsabilita', a parte del PRESTIFILIPPO (nei cui confronti veniva dichiarata l'estinzione di tutti i reati per morte del reo), di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), anche lui ben conosciuto dall'agente e che aveva alle sue dirette

dipendenze proprio il predetto PRESTIFILIPPO. Assolveva con formula dubitativa Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.

Handwritten signature or initials, possibly 'G. M.' or similar, written in black ink.

1.6. Gli omicidi attribuiti alla cosca di corso dei Mille. - Un ulteriore gruppo di omicidi, oggetto delle relative imputazioni con i fatti connessi, era stato accomunato dalla loro realizzazione nell'ambito della zona di corso dei Mille, sulla cui cosca erano stati acquisiti nel processo rilevanti informazioni attraverso la volontaria collaborazione di imputati come Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Stefano CALZETTA e Salvatore DI MARCO, le cui dichiarazioni, associate nell'istruzione a specifici sopralluoghi, avevano consentito perfino l'individuazione di una vera e propria "camera della morte", dove le vittime venivano (spesso torturate e) uccise.

Il primo dei fatti rientranti secondo lo schema accusatorio in questo contesto atteneva alla uccisione di Salvatore BUSCEMI (con il contestuale tentativo di omicidio ai danni di Giuseppe BUSCEMI), il quale era stato raggiunto da colpi mortali a "lupara" dentro un'osteria di via Messina Marine la sera del 5 aprile 1976.

Il SINAGRA aveva dichiarato che suo cugino, portante lo stesso nome (nato nel 1952) e noto con il nomignolo di "tempesta", gli aveva riferito che autori del delitto erano stati Filippo MARCHESE (presto divenuto il capo della cosca) e "Giovannello" GRECO (nome con il quale, come si era poi accertato, egli conosceva la persona che in realta' era Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") e che il BUSCEMI era stato punito perche' faceva il prepotente nei locali pubblici della zona pretendendo di non pagare il conto.

Giudicando pero' insufficienti gli indizi cosi' convergenti sugli imputati MARCHESE e GRECO rinviati a giudizio, la corte di primo grado assolveva entrambi con la formula del dubbio.

L'11 marzo 1981 era stato ucciso, nel suo esercizio di demolizione di auto in piazza Scaffa, Giovanni AMBROGIO. Gli assassini avevano utilizzato una "Fiat 127" chiara.

Le indagini erano state orientate in un primo tempo nella direzione di alcuni affari privati che la vittima aveva avuto con certo Ignazio FIUMEFREDDO, con il quale erano insorti contrasti in ordine all'allevamento di maiali, e sulle indicazioni della vedova, che aveva riferito che quella mattina erano venute due persone, con una "Fiat 127", per questioni di maiali, il FIUMEFREDDO era stato incriminato ma dopo assolto per insufficienza di prove.

Se non che Stefano CALZETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che l'AMBROGIO sarebbe stato ucciso perche' la sua officina era in realta' un osservatorio strategico per i movimenti, in piazza Scaffa, degli ZANCA (noti affiliati alla cosca di corso dei Mille); e cio' coincideva con il contenuto di una telefonata anonima che, nell'immediatezza dei fatti, aveva attribuito proprio a Pietro ZANCA la responsabilita' dell'omicidio. Il CALZETTA aveva pure precisato che l'AMBROGIO, secondo le notizie apprese nell'ambiente, si era dedicato ad autonome iniziative di estorsioni in dispregio del "controllo" della zona da parte degli ZANCA; tanto che gli constava che una



960045

volta un figlio della donna convivente con l'AMBROGIO, Maurizio ARMETTA, era stato fra gli autori di un furto di televisori commesso nella stessa zona e lo aveva indotto a restituire parte della refurtiva; ed un'altra volta aveva nutrito fondati sospetti sul fatto che, per punizione, Pietro ZANCA e Paolo ALFANO (suo uomo di fiducia) avevano provocato un incendio nel magazzino dell'AMBROGIO stesso. Il "pentito" aveva quindi indicato in Salvatore ROTOLO e Vincenzo SINAGRA detto "tempesta" gli autori materiali del delitto.

Osservando tuttavia che gli indizi promananti da tali circostanziate rivelazioni non avevano trovato ulteriore riscontro nel processo, tanto piu' che tante potevano essere state le ragioni del misfatto (come dimostrato dall'episodio del FIUMEFREDDO), i primi giudici pronunziavano assoluzione con formula dubitativa (della quale si dolgono in questa sede solo gli imputati) nei confronti degli imputati rinviati a giudizio Carmelo ZANCA, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Onofrio ZANCA.

La sera del 12 aprile 1981, all'angolo tra la via E. Giafar e la via Conte Federico, era stato quindi ucciso, con colpi d'arma al volto, da tre persone travisate (secondo una informazione giunta solo in forma anonima alla polizia) Diego GENNARO, venditore abusivo di pane.


Per confidenza avutane dal cugino "tempesta", il SINAGRA (nato nel 1956) aveva rivelato che era stato lo stesso a <sparargli in bocca> perche' faceva il confidente

della polizia.

Giudicando genericamente attendibili tali affermazioni, dato che erano risultati corrispondenti alla realta' i particolari riferiti circa la persona dell'ucciso (che effettivamente, come detto dal SINAGRA, aveva anche in passato esercitato il mestiere di venditore di frutti di mare) e in definitiva in ordine alle stesse modalita' del delitto, ma sul rilievo che simili indizi non assumevano un significato univoco e decisivo, la corte di primo grado assolveva con formula dubitativa Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) nei cui confronti l'accusa era stata formulata (ed ora reiterata, con il gravame del pubblico ministero, in questo giudizio di appello).

Il 31 luglio 1981 ignoti assassini, giunti con una "Alfetta 2000" rubata, avevano ucciso Domenico INGRASSIA davanti la sua focacceria di piazza Torrelunga. Tra lo stesso giorno e quello successivo erano pure scomparsi da casa Giovanni FALLUCCA, Maurizio LO VERSO e Giacomo SPARACELLO, le cui rispettive auto erano state poi rinvenute nella stessa zona di corso dei Mille.

In ordine a tali episodi, sui quali nulla le indagini avevano evidenziato se non i poco chiari trascorsi di vita degli interessati, erano state nel processo acquisite circostanziate rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e DI MARCO. Costoro avevano riferito, in modo sostanzialmente concorde (nei limiti che saranno comunque specificamente esaminati ai fini del gravame qui devoluto), che i predetti avevano in



realta' preso parte ad una clamorosa rapina compiuta il 24 luglio 1981 ad un vagone postale presso la stazione ferroviaria di Villabate-Ficarazzelli, con un ingente bottino (dei quali fatti la presente sentenza si occupa in altra parte). Questa era stata pero' organizzata, sulla base di opportune informazioni, da Filippo MARCHESE, al quale l'affare era stato "soffiato" e che se ne era adirato al punto di decretare la punizione dei responsabili. A tale scopo il FALLUCCA e il LO VERSO sarebbero stati attirati da "tempesta" e da Antonio SINAGRA ad un finto appuntamento con il pretesto di organizzare un "lavoro", del quale gli stessi avevano parlato con il DI MARCO (che ovviamente aveva rifiutato di associarsi), ed erano stati condotti alla presenza di Filippo MARCHESE, di Angelo BAIAMONTE (un imputato la cui posizione veniva stralciata in primo grado per ragioni processuali) e (della persona erroneamente indicata dal SINAGRA come "Giovannello", ma che in realta', come piu' volte ricordato, era) Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", e quindi strangolati e buttati in un recipiente pieno di acido perche' dei loro corpi si perdesse traccia. La stessa sorte sarebbe quindi toccata allo SPARACELLO, mentre l'INGRASSIA, che era il parente del certo "Salvatore" che aveva organizzato il colpo poi sottratto al clan di MARCHESE, ospitandone gli autori subito dopo per la spartizione del bottino, sarebbe stato ucciso con l'uso della armi poiche' era un uomo assai corpulento (pesava circa 150 kg.).


Verificata la perfetta simmetria delle fonti

probatorie, la corte d'assise giudicava Filippo MARCHESE responsabile dell'omicidio dell'INGRASSIA e dello SPARACELLO (e dei reati connessi, in concorso con il BAIAMONTE) e lo stesso MARCHESE, in concorso con Antonio SINAGRA e Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), dei reati relativi alla soppressione del LO VERSO e del FALLUCCA, assolvendo da questi ultimi, per insufficienza di prove, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), la cui posizione, con le doglianze degli altri imputati, e' stata devoluta a questa corte con l'appello del pubblico ministero.

Il 28 agosto successivo era poi scomparso da casa (come denunciato dalla madre il 2 settembre 1981) Gioacchino TAGLIAVIA, detto "Ginnetto", sul conto del quale la polizia aveva solo ricevuto, anche in questo caso, una telefonata anonima che attribuiva la responsabilita' del fatto al gruppo MARCHESE-ZANCA.

Il TAGLIAVIA, secondo le notizie fornite dal "pentito" SINAGRA, era stato a sua volta sequestrato ed ucciso, e il suo corpo era stato buttato nell'acido, ad opera di Francesco SPADARO e Pietro SENAPA per volere di Filippo MARCHESE, dopo che "si era montato la testa" commettendo per suo conto rapine ai danni di persone che non dovevano essere disturbate nella zona.

I primi giudici ritenevano compiutamente attendibili tali rivelazioni, qualificate dall'appartenenza del SINAGRA alla cosca medesima ed ulteriormente suffragate dall'accertata veridicita' di molti dei fatti da lui



narrati, attribuendo significativo rilievo anche ai particolari riferiti (quale una preventiva "convocazione", da parte di Filippo MARCHESE, dello zio dell'ucciso Pietro TAGLIAVIA) ed all'eloquente circostanza che la madre aveva denunciato la scomparsa del giovane appena due o tre giorni dopo il suo allontanamento pur sapendo che lo stesso si sottraeva al soggiorno obbligato ed aveva quindi ben motivo per defilarsi. Coerentemente veniva dunque affermata la responsabilita' di Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA e Francesco SPADARO, sulla cui condanna e' stato proposto gravame dinanzi a questa corte d'appello.

Verso le ore 15,30 del 6 settembre 1981, nella via Alloro, due giovani avevano sparato su Orazio FIORENTINO, che si accingeva ad allontanarsi con la sua "motovespa". La figlia Rita, accortasi del fatto, era andata a chiamare i fratelli ma l'uomo era deceduto nel trasporto all'ospedale.


Screditata una possibile causale del delitto, inizialmente individuata in una relazione extraconiugale del FIORENTINO (con una certa Rosalia GENNARO, figlia di quel Diego GENNARO che, come si e' detto, era stato ucciso il 12 aprile precedente), l'accusa era stata fondata sulle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956). Costui aveva riferito che quel giorno si trovava in un bar a Sant' Erasmo (che, secondo altre risultanze processuali, costituiva una specie di quartier generale della cosca, luogo di incontro degli affiliati) quando aveva sentito il suono di "sirene" della polizia; "tempesta", che era con

lui, gli aveva confidato che Francesco SPADARO detto "Peppuccio" e Pietro SENAPA, che erano in quel momento sopraggiunti, avevano appena ucciso il FIORENTINO, ex-contrabbandiere di sigarette, dopo che costui si era rivolto a Vincenzo SPADARO detto "Cece'", "consigliere" della famiglia (carica che era nota anche a Tommaso BUSCETTA, nei termini dallo stesso riferiti), affinche' fosse ammesso nel giro della droga, cosa che era apparsa sgradita al "capo" Filippo MARCHESE, il quale ne aveva invece decretato la morte.

Secondo il racconto del "pentito", il cugino detto "tempesta" gli aveva dato poi incarico di sorvegliare le mosse di uno dei figli dell'ucciso, sul cui conto era stata raccolta la notizia che volesse armarsi per preparare una vendetta.

Anche queste circostanziate rivelazioni venivano giudicate attendibili dai primi giudici, i quali condannavano per i delitti relativi Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA e Francesco SPADARO. Gli stessi giudici assolvevano pero' con formula dubitativa Vincenzo SPADARO, la cui posizione di "consigliere" non giustificava una diretta partecipazione al disegno criminoso.

Le censure rimesse alla cognizione del giudice di appello attengono infatti sia alle condanne pronunziate, delle quali si dolgono gli imputati, sia a quest'ultima assoluzione, oggetto di gravame da parte del pubblico ministero.



Nel tardo pomeriggio del 24 settembre 1981, mentre a bordo della sua auto percorreva la via Messina Marine in compagnia del genero e di due amici, Giuseppe FINOCCHIARO era stato attinto da sette colpi di arma da fuoco sparati da un giovane a bordo di un ciclomotore guidato da un complice.


Anche su questo episodio erano state acquisite utili rivelazioni da parte di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito, descrivendone le modalita' di esecuzione, che l'uccisione del FINOCCHIARO sarebbe stata decretata da Filippo MARCHESE ed eseguita da Vincenzo SINAGRA detto "tempesta".

Giudicando, in questo caso, insufficienti gli elementi indiziari raccolti nel processo, la corte di primo grado assolveva i due imputati MARCHESE e SINAGRA con formula dubitativa (della quale in questa sede si dolgono solo gli imputati medesimi).

Nella stessa via Messina Marine, il 2 ottobre successivo, era stato quindi ucciso "a lupara" Francesco PATRICOLA, anche lui dentro la sua auto. Sul fatto, peraltro avvenuto senza testimoni, le indagini non avevano acquisito nulla in ordine alle possibili causali, al di la' dei precedenti di vita della vittima, se non le rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e CALZETTA, dalle quali era emerso che gli autori sarebbero stati Pietro SENAPA e Francesco SPADARO detto "Pappuccio" su ordine di Filippo MARCHESE, il quale si sarebbe adirato perche' la vittima aveva indotto suo figlio Stefano PATRICOLA a fuggire, mentre il MARCHESE intendeva

"parlargli", ossia interrogarlo sulle persone da lui frequentate tra cui Giuseppe ROMANO detto "l'americano" (colui che, come si era detto in precedenza sarebbe stato poi ucciso negli Stati Uniti l'8 febbraio 1983; in realta' "tempesta" aveva confidato al cugino che il MARCHESE aveva intenzione di uccidere Stefano PATRICOLA per queste ragioni).

Per rispondere dei reati connessi all'uccisione del PATRICOLA erano stati rinviati a giudizio tutti i componenti della presunta "commissione", sul rilievo che il fatto rientrasse nella generale strategia della eliminazione delle persone vicine alla fazione opposta ai "corleonesi" ed ai loro alleati; ma la corte d'assise, con la sentenza impugnata (sul punto, sia dagli imputati che dal pubblico ministero), attribuendo credibilita' alle dichiarazioni dei "pentiti", giudicava responsabile solo Filippo MARCHESE (che il SINAGRA avrebbe personalmente sentito impartire l'ordine di esecuzione del delitto), mentre assolveva con formula dubitativa Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Pietro SENAPA, Francesco SPADARO (cl.1958) e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.



960053

Il 9 ottobre 1981, verso le ore 20,30, dentro il suo bar di piazza Scaffa, era stato ucciso Agostino CALABRIA a colpi d'arma da fuoco. Sul fatto, circondato dalla consueta omertà, era stata raccolta la dichiarazione di Stefano CALZETTA, il quale aveva collocato il fatto nelle faide successive alla uccisione di Stefano BONTATE ed aveva indicato come autori Salvatore ROTOLO e "tempesta", che quella sera, poco prima di sentire gli spari, aveva notato in atteggiamento sospetto; il CALABRIA sarebbe stato, nella considerazione diffusa, un confidente della polizia (ma era stato accertato che in realtà era solo vero che il suo bar fosse frequentato in modo familiare da molti carabinieri), tanto che Carmelo ZANCA aveva potuto far notare allo stesso CALZETTA che <ormai piazza Scaffa era stata ripulita>. Fra l'altro, il CALZETTA aveva raccontato la circostanza (che si era accertata effettivamente vera) che era stato incendiato un punto di vendita in piazza Scaffa, il cui gestore era stato da lui visto conservare tutto precipitosamente subito dopo la sparatoria.

Poiché però il materiale probatorio acquisito restava esclusivamente affidato alle ricostruzioni di CALZETTA, in buona parte frutto di sue personali congetture, i primi giudici ritenevano insufficienti le prove contro gli imputati rinviati a giudizio (i predetti ZANCA, ROTOLO e SINAGRA detto "tempesta"), che venivano quindi assolti con la formula del dubbio, senza che la pronuncia determinasse censure da parte del pubblico ministero (oltre a quelle

degli imputati, che hanno qui reclamato la piena assoluzione nei termini che saranno esaminati).

Mentre, nei termini prima ricordati, le vicende della "guerra di mafia" erano state contrassegnate da numerosi episodi di omicidio, parte dei quali formanti oggetto del presente procedimento, il 27 maggio 1982 era stata denunciata la scomparsa di Rodolfo BUSCEMI e del di lui cognato Matteo RIZZUTO. Le indagini avevano evidenziato che Benedetta RIZZUTO, una sorella di quest'ultimo, avrebbe visto i due in compagnia dei fratelli Antonio e Vincenzo (nato nel 1952) SINAGRA, tanto che gli stessi sarebbero stati pubblicamente accusati dalla donna (che non aveva mai comunque confermato la circostanza, peraltro resa ancor piu' significativa dal fatto che poco dopo era stata fatta esplodere da parte di ignoti una bomba nel bar gestito da Cira BASILE, madre del BUSCEMI).

Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) aveva in proposito rivelato che il predetto suo cugino ("tempesta") gli aveva confidato che il BUSCEMI doveva essere portato nella solita casa di S.Erasmo e che lo stesso, assieme al fratello Antonio, era andato a prelevare con il pretesto di dover eseguire dei lavori da muratore (tale era infatti il mestiere del BUSCEMI); costui non aveva voluto tuttavia separarsi dal cognato che era in sua compagnia, sicche' era stato necessario sopprimere entrambi. Nel riferire i particolari dell'accaduto, positivamente valutati nel processo, il SINAGRA (nato nel 1956) aveva raccontato che i

960055

due avevano lasciato una "Fiat 127" verde nella zona vicino al macello comunale (dove in effetti era stata rinvenuta l'auto corrispondente alla descrizione) e che, giunti nella casa, lui stesso, i cugini SINAGRA, Salvatore ROTOLO e altri, avevano aggredito le vittime legandole e imbavagliandole; Antonio SINAGRA era andato quindi ad avvertire Filippo MARCHESE che era poco dopo sopraggiunto assieme a Pietro SENAPA, Salvatore MANISCALCO, "Giovannello" GRECO (corrispondente secondo il dichiarante, come piu' volte detto, a Giuseppe GRECO nato nel 1952) ed un'altra persona "robusta" con i capelli bianchi. Il MARCHESE ed il GRECO avevano quindi "interrogato" il BUSCEMI contestandogli di avere riscosso "pizzi" (ossia incassato il profitto di estorsioni) nella zona di Villabate e Bagheria senza chiedere il permesso a chi di dovere. Dopo la confessione, corredata dall'indicazione dei complici, l'uomo era stato strangolato ed il suo corpo era stato buttato nell'acido. La stessa sorte era toccata anche al RIZZUTO ed i resti di entrambi erano stati poi messi in sacchi di plastica. Verso sera, infine, utilizzando una "Ritmo" rubata, questi erano stati gettati in mare in un posto conosciuto come molto profondo.

Sempre secondo il racconto del "pentito", nei giorni successivi era stato rintracciato l'uomo, il cui nome era stato fatto dal BUSCEMI, e costui, bloccato da lui stesso, dai cugini SINAGRA e dal ROTOLO ad un passaggio a livello a bordo della sua "127" verde, era stato ancora una volta "interrogato" (in un fondo di via Giafar) e, dopo avere


ammesso i fatti (con il pretesto che gli fosse stato assicurato il consenso di un personaggio influente), strangolato dal MARCHESE e dal SINAGRA e quindi gettato in mare da una barca salpata dall'attracco di un ristorante di Cosmo RACCUGLIA.

Lo stesso imputato, fonte di queste rivelazioni, aveva poi riconosciuto (in fotografia) la persona in questione in Antonino MIGLIORE, che effettivamente il 2 giugno 1982 era uscito da casa con la sua "Fiat 127" verde senza piu' dare notizie di se'.

La circostanziata confessione e chiamata di correo del SINAGRA (nato nel 1956) veniva ritenuta pienamente attendibile dai primi giudici, che pronunziavano condanna nei confronti di Filippo MARCHESE, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Antonino SINAGRA per le imputazioni connesse alla uccisione del BUSCEMI, del RIZZUTO e del MIGLIORE; nonche' nei confronti di Giuseppe GRECO, (nato nel 1952) Pietro SENAPA e di Salvatore MANISCALCO per i primi due delitti e di Cosmo RACCUGLIA per concorso nell'occultamento del cadavere del MIGLIORE. Dalle prime due imputazioni, e reati connessi, veniva invece assolto con formula dubitativa Gaspare ARGANO, sulla cui identificazione, tra le persone partecipanti agli omicidi, era sorta perplessita'.

Di tutte queste statuizioni, come si dira', si dolgono in questa sede gli imputati.

Il 6 giugno 1982 era scomparso Carmelo LO IACONO, il



quale, come aveva riferito la moglie, verso le ore 7 era andato a bordo della sua "Mini-Minor" in una casa a mare con l'intenzione di accudire ad alcuni lavori e con l'intesa che sarebbe tornato a casa verso le ore 9 per prelevare i familiari.

La stessa mattina di domenica, poco dopo le ore 9, la "Mini-Minor" di Antonino PERI, che apriva un piccolo corteo di auto diretto alla cerimonia di prima comunione della sua bambina, era stata tamponata da una vettura dello stesso tipo, con due uomini a bordo, che si era inserita nella fila di macchine, dandosi alla fuga; da quest'ultima, inseguita dal predetto e da altri parenti fino ad una stradella laterale, era poi sceso un uomo armato di pistola il quale, dopo aver fatto fuoco sul PERI, uccidendolo, era fuggito a bordo di una "Fiat 850" che era venuta a trovarsi nelle vicinanze e guidata da un'altra persona.

In merito a questi fatti, sui quali nulla le indagini avevano evidenziato (tranne alcuni non rilevanti contrasti che il PERI aveva avuto con la moglie separata), erano state acquisite in processo significative rivelazioni dello stesso SINAGRA, il quale, dopo aver deciso la propria collaborazione con la giustizia, aveva riferito che una domenica di primavera-estate 1982, verso le ore 10-10,30, suo cugino "tempesta" era venuto a cercarlo per far sparire, come altre volte, un corpo. Lo stesso gli avrebbe confidato che Pietro SENAPA e Antonino MARCHESE avevano sequestrato un abituale frequentatore di piazza Torrelunga, su incarico di Filippo MARCHESE che lo voleva "vivo"; avevano dunque preso

costui con la sua stessa "Mini-Minor" ma nel percorso si erano scontrati con un'auto il cui proprietario li aveva inseguiti; Antonino MARCHESE aveva allora detto al SENAPA di fermarsi ed era sceso ad uccidere l'inseguitore; se non che il sequestrato, in questo frangente, aveva cercato di ribellarsi e per paura che fuggisse il SENAPA lo aveva ucciso dentro la macchina stessa; portato il cadavere al cospetto di Filippo MARCHESE, costui ne aveva ordinato la distruzione con l'acido, ma poiche' l'operazione non era riuscita per la cattiva qualita' del prodotto, loro avevano dovuto provvedere, alla presenza del Filippo MARCHESE, del ROTOLO, di Angelo BAIAMONTE e di un'altra persona di mezza eta', a comporre i resti in un sacco da andare a gettare a mare.

La singolare concordanza di date, orari e particolari della vicenda rendeva, a giudizio della corte di primo grado, del tutto attendibile la fonte esaminata sicche' veniva pronunciata condanna (oggetto di doglianze devolute a questo giudice di appello) a carico di Filippo MARCHESE, Antonino MARCHESE e Pietro SENAPA per il sequestro di persona in danno del LO IACONO; a carico di Antonino MARCHESE e del SENAPA per le imputazioni connesse all'omicidio del medesimo; a carico di Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e del ROTOLO per la soppressione del cadavere; ed a carico di Antonino MARCHESE e del SENAPA per l'omicidio PERI.



Il 27 luglio 1982 Pietro RAGONA era stato rinvenuto, ucciso a colpi d'arma da fuoco, dinanzi al fondo nel quale teneva un allevamento di maiali e quando ancora non era sceso dal motofurgone con il quale era appena arrivato.

Anche su questo fatto delittuoso era stata raccolta esclusivamente la rivelazione del SINAGRA, il quale aveva riferito appunto dell'uccisione di un uomo di 45 anni con un motofurgone abitante nella via Messina Marine (in un punto esattamente indicato e corrispondente al domicilio del RAGONA), al quale la cosca aveva addebitato di avere rubato materiali dai cantieri di Filippo MARCHESE, con il sospetto che fosse pure informatore della polizia. Secondo il SINAGRA, suo cugino "tempesta" gli avrebbe detto che su ordine dello stesso MARCHESE sarebbero dovuti andare ad uccidere quell'uomo e fuggire con il motorino, ma di fronte alla sue perplessita' circa l'idoneita' del mezzo da impiegare per la fuga, il cugino era andato a commettere il delitto in compagnia di Salvatore ROTOLO con una "Fiat 126". Il RAGONA sarebbe stato indicato da Gaetano TINNIRELLO, ma il "tempesta" lo conosceva gia', e l'agguato sarebbe stato teso semplicemente chiamando la vittima per farla fermare.

Le altre risultanze del processo rendevano, a giudizio della corte d'assise, credibile l'intero racconto peraltro circostanziato e corredato di particolari corrispondenti al vero. Era stato infatti accertato che il RAGONA, che era pregiudicato per delitti contro il patrimonio, era stato recentemente licenziato dal cantiere di Gregorio MARCHESE (parente del predetto Filippo MARCHESE) per ragioni


evidentemente pretestuose; e la rottura dei rapporti con il datore di lavoro era stata così drastica che nello stesso periodo il RAGONA era stato costretto a portar via alcuni animali che teneva custoditi in una stalla dello stesso MARCHESE.

Era stato pure accertato che quando era stato attinto dai colpi mortali il RAGONA si accingeva ad uscire dal furgone (tanto si ricavava dall'esame dei fori d'entrata dei colpi inferti) dopo avere inserito il freno a mano.

Tali riscontri venivano giudicati dalla corte medesima non intaccati dalle divergenze (indicate dalla difesa e reiterate in questa sede di gravame, nei termini che saranno esaminati) rispetto alla pur attendibile deposizione di un teste, Rosario SCALIA, appuntato dei carabinieri, il quale aveva riferito che quella mattina aveva udito sei colpi di arma da fuoco (mentre sul luogo del delitto erano stati trovati due bossoli) e, da casa sua, aveva visto una "Fiat 500" allontanarsi dalla zona.

Venivano, dunque, condannati per questi fatti Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Salvatore ROTOLO. Gaetano TINNIRELLO veniva invece assolto con formula dubitativa (sul suo conto convergono le opposte censure del pubblico ministero e della difesa).

Il pomeriggio del 19 ottobre successivo un giovane biondo era entrato in un deposito di prodotti chimici di via S.Cappello (zona corso dei Mille-via Messina Marine) chiedendo del titolare Gaetano SCALICI ed allo stesso

Handwritten signature and initials, possibly 'L. M.' and 'U'.

960061

ordinando due bidoni di acido; uscito con un pretesto, era tornato armato di pistola e dopo averlo ucciso era scappato con una moto guidata da un complice.

Sul conto dello SCALICI Stefano CALZETTA aveva raccontato che costui abitava nello stesso palazzo della famiglia TINNIRELLO e si era fatto notare in passato per il suo pedante interesse circa i movimenti della zona, tanto che una volta aveva avvertito la polizia per aver visto persone sospette da Lorenzo TINNIRELLO (il quale si era vendicato tagliando i pneumatici della sua auto, come da capo di imputazione oggetto del presente processo e per il quale e' intervenuta affermazione di responsabilita' a carico del predetto); ed era insomma conosciuto come <uno che ad ogni minima cosa chiamava lo polizia>. Il delitto, secondo CALZETTA, sarebbe stato eseguito da Salvatore ROTOLO le cui sembianze (nonche' l'atteggiamento sorridente durante il delitto e l'abitudine a portare oggetti d'oro vistosi) corrispondevano a quelle riferite dalla stampa.

Preso atto che la perizia balistica aveva accertato che l'arma usata era una di quelle rinvenute nella "camera della morte", che, secondo le rivelazioni del SINAGRA, erano quelle che venivano adoperate proprio dal ROTOLO e dal "tempesta", ma apprezzando a favore degli imputati rinviati a giudizio l'esito negativo del riconoscimento da parte della vedova dello SCALICI, e considerando che in definitiva le armi in questione erano a disposizione della cosca e dunque avrebbero potuto essere utilizzate da chiunque, la corte di primo grado assolveva Carmelo ZANCA. Salvatore

ROTOLO, Onofrio ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO e Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) per insufficienza di prove.

Su questa statuizione concorrono anche i motivi di gravame del pubblico ministero.

Infine, nella via Regione Siciliana verso le ore 20,30 del 15 febbraio 1983, era stato ucciso dentro l'auto in movimento Giovanni BENFANTE, nei cui confronti erano stati registrati precedenti per furti e contrabbando. La vedova aveva raccontato che quella sera, essendo carnevale, lui aveva insistito per andare ad un veglione da "Sir John" (ritrovo in via Messina Marine) ma al suo rifiuto era uscito da solo telefonandole poco dopo da un posto che non poteva essere il locale da ballo, dato che non aveva sentito rumori, ottenendone un altro rifiuto. Il figlio, Pietro BENFANTE, aveva riferito di questioni insorte con i genitori che avevano osteggiato una sua relazione con Carmela RINELLA, imparentata con Filippo MARCHESE.

Il fatto era stato ricollegato ad una rivelazione di Stefano CALZETTA, il quale aveva raccontato che appunto l'ultima sera di carnevale aveva visto il BENFANTE ai "Bagni Virzi" (ritrovo della cosca e spesso base d'appoggio per attivita' illecite) con Pietro SENAPA, Paolo ALFANO (detto "Pietro 'u zappuni") e Salvatore ROTOLO. Quello voleva andare ad una festa con la moglie e le aveva telefonato inutilmente; il ROTOLO si era fatto riconoscere come autore di qualche misfatto, sottolineando con gesti la sua presumibile impresa. A tarda notte costoro con TINNIRELLO



avevano una copia del giornale appena stampato che leggevano compiaciuti nella parte della cronaca; al che l'ALFANO gli aveva fatto notare la sorte toccata al BENFANTE («'u viristi 'u tignusu?») e da questo aveva insomma capito che mentre ALFANO e SENAPA avevano ucciso un certo LO NIGRO (delitto avvenuto la stessa sera, esulante dal processo) il ROTOLO aveva ucciso il BENFANTE.

Poiche' tali affermazioni non trovavano riscontri ulteriori, i primi giudici ritenevano non fondata l'accusa pronunciando assoluzione con formula dubitativa per Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI e Salvatore ROTOLO; venivano invece assolti con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.


Anche su queste statuizioni sono state formulate censure, fra le altre, da parte del pubblico ministero, potendosi ravvisare nel fatto uno dei delitti collegati alla strategia di eliminazione degli avversari del gruppo dei "vincenti" nella c.d. "guerra di mafia".

1.7. Gli altri capi di imputazione. - Nel presente procedimento venivano inoltre formulati numerosi capi di imputazione (dal capo n.270 al capo n.453), in parte connessi ai fatti costituenti oggetto delle ipotesi esaminate, in parte promananti sul piano probatorio dalle stesse acquisizioni processuali.

Si procedeva, in primo luogo, in ordine ad un attentato dinamitardo ai danni della "Termoblok" di via S.Cappello, il cui titolare era Vincenzo CALZETTA, fratello di Stefano CALZETTA di cui si e' parlato. Poiche' il fatto era avvenuto (il 6 maggio 1983) dopo che quest'ultimo aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia (nel marzo precedente), l'accusa aveva ipotizzato che esso costituisse una ritorsione indiretta. Essendo rimasta tuttavia tale proposizione a livello di mera ipotesi non suffragata da riscontri processuali, i primi giudici assolvevano con formula dubitativa gli imputati che si era supposto fossero animati da sentimenti di vendetta, e cioe' Michele GRECO, Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano TINNIRELLO e Giuseppe GRECO (cl.1952).

Domenico FEDERICO, invece, veniva assolto con formula piena.

Giovanni MATRANGA veniva rinviato a giudizio per detenzione di armi e per tale imputazione condannato dalla corte di primo grado, perche', secondo le rivelazioni di



CALZETTA, deteneva e forniva alla cosca un gran numero di pistole e rivoltelle.


Pietro ZANCA veniva rinviato a giudizio per avere incendiato la baracca di Giovanni AMBROGIO, secondo le rivelazioni di CALZETTA ai margini dell'omicidio di costui (nei termini già ricordati), ma il reato veniva dichiarato estinto per intervenuta amnistia.

Nel contesto delle sue rivelazioni, lo stesso CALZETTA aveva riferito che la spietata cosca di corso dei Mille aveva perfino imposto il pagamento del "pizzo" ai suoi fratelli (per la "Termoblok" di cui si è detto) e che, ma solo grazie all'intervento di Pietro VERNENGO, la somma era stata ridotta, con disappunto di Carmelo ZANCA, a 300 mila lire al mese. Il "pentito" aveva raccontato che le trattative erano state avviate da Paolo ALFANO e che lui stesso si era dato carico di riferire le notizie ai fratelli versando il denaro a Salvatore o a Pietro ZANCA; ed in questo era stato parzialmente smentito da Vincenzo CALZETTA, che aveva ammesso il "pizzo" ma precisando che aveva avuto rapporti solo con il fratello. In base a tali emergenze, la corte condannava Carmelo e Pietro ZANCA assolvendo per insufficienza di prova Pietro VERNENGO (il cui ruolo non ne risultava ben definito) e Salvatore ZANCA (raggiunto solo da un dubbio quanto alla effettiva partecipazione al programma di estorsione).

Come si era detto a proposito dell'omicidio di Gaetano SCALICI, giusta le rivelazioni del CALZETTA, Lorenzo TINNIRELLO veniva condannato per aver forato i pneumatici della di lui autovettura. L'imputato ha proposto anche su questo capo impugnazione.

Ancora, in base alle dichiarazioni del CALZETTA, si era proceduto contro Giovanni ZANCA (nato nel 1939) per danneggiamento aggravato. Costui, infatti, mentre era in compagnia del CALZETTA, si sarebbe recato in via Siracusa a Palermo per forare con un grosso coltello i pneumatici di un'auto ivi parcheggiata ed appartenente a certa SPARACINO, con la quale, secondo la spiegazione da lui stesso fornita, un'amica dello ZANCA aveva avuto contrasti. Poiche' il fatto trovava riscontro nelle risultanze processuali, la corte pronunciava condanna. L'imputato ha proposto appello.

Le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) avevano offerto una spiegazione, oltre che agli omicidi di cui si e' parlato nella parte precedente, anche a numerosi episodi di estorsioni e di atti di intimidazione patiti da commercianti nella zona di corso dei Mille, "controllata" da Filippo MARCHESE e dai suoi uomini fidati. Le vittime venivano avvicinate per il pagamento di una tangente e venivano intimidite con attentati preventivi o successivi anche a scopo punitivo. I fatti oggetto del processo si erano verificati tra luglio e agosto 1982 e, in base alle indicazioni del SINAGRA, che si era lui stesso attribuito la



responsabilita' di alcuni di questi (essendo addetto a collocare gli ordigni esplosivi), i primi giudici condannavano, assieme all'imputato confesso, Filippo MARCHESE, Antonio SINAGRA, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Salvatore ROTOLO per danneggiamento aggravato e tentata estorsione in danno di Giovanni BARONE, Antonino e Vincenzo BUTTIGLIERI, Simone D'AMICO e Pasquale LA FRANCA, Giacinto GENNARI e Onofrio CALDERONE; nonche' gli stessi MARCHESE, ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Paolo ALFANO per gli stessi reati in danno dei titolari della "Max Majer Duco" spa; ed infine tutti quanti i predetti (che hanno proposto appello) per i reati di detenzione e porto di esplosivi.

Filippo MARCHESE, inoltre, veniva condannato per analoghi fatti di estorsione, danneggiamento ed incendio, commessi tra il maggio 1982 ed il gennaio 1983 e connotati dalla identita' di esecuzione (richieste telefoniche di grosse somme di denaro per ottenere "protezione", seguite o precedute da attentati alle sedi commerciali) in danno dei seguenti esercizi: Argenteria DI CRISTOFALO, calzaturifici di Angelo MORELLO, Salerno Poligrafica spa, Calcestruzzi spa, Cereria Gange spa, Depositi Parmalat Alimentari, Ferramenta Gange, abbigliamento di Giovanna CANNIZZARO, Max Majer Duco, deposito biancheria di Salvatore DUMAS, pastificio A.P.I.C.E., Palermo Legno snc, capannone industriale di Antonino SPATAFORA, Gidiesse Toyota di Pietro GIANNO', deposito di materiale edile di Pietro BELLOMO, magazzino di Francesco FONTANA, impresa di Salvatore

MANCINO, fabbrica di Natale SPINNATO.


Anche per queste condanne il MARCHESE ha proposto gravame.

Per altri fatti di estorsione tentata e danneggiamento la corte di primo grado pronunciava assoluzione senza gravame da parte del pubblico ministero.

Verso le ore 22,30 del 12 dicembre 1981 due uomini travisati e armati avevano fatto irruzione nel deposito di autotreni della "Sicil-Pierre" e, dopo avere tramortito e derubato il custode Paolo BATTAGLIA, erano entrati nell'abitazione del titolare Francesco TESTA ed avevano derubato questo e la moglie Maria PIZZO; avevano quindi asportato, con l'ausilio di complici, oltre alla macchina del BATTAGLIA, un autocarro con rimorchio di Gioacchino MARABETI carico di televisori ed elettrodomestici.

Questo episodio era stato raccontato dal "pentito" SINAGRA, il quale, nel precisarne i dettagli (coincidenti con le emergenze delle indagini), aveva confessato che autori, oltre a lui, ne erano stati Francesco MARINO detto "Ciccio" (amico di un basista), il cugino "tempesta", Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, l'"americano" identificato in Salvatore FAIA, Gioacchino ALIOTO detto "piripicchio", un certo MINARDO, Salvatore GIULIANO e Cosmo RACCUGLIA detto "a musca". Giuseppe BATTAGLIA e i fratelli FASCELLA avevano contribuito all'occultamento ed alla liquidazione della merce.

Anche Salvatore DI MARCO, nelle sue confessioni, aveva



ammesso di avervi partecipato (ancorché il suo nome non fosse stato fatto dal SINAGRA) ed aveva confermato che il "colpo" era stato compiuto dai cugini SINAGRA, da Antonio SINAGRA e dai predetti CASTIGLIONE, ALIOTO e FAIA, che aveva provveduto al trasporto della merce, mentre gli utili erano stati divisi (a metà) con Filippo MARCHESE.

Delle relative imputazioni venivano giudicati quindi colpevoli i tre SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO, Cosmo RACCUGLIA, Salvatore DI MARCO, Francesco FASCELLA, Francesco MARINO, Filippo MARCHESE, Salvatore FAIA e Giuseppe BATTAGLIA (condannato per ricettazione).

Il 16 aprile 1982 sulla via Tommaso Natale, in pieno giorno, un camion carico di tabacchi sul quale viaggiavano Vincenzo e Giuseppe BALSAMO, era stato bloccato da un'auto ed alcuni uomini armati e travisati avevano condotto i due in un casolare abbandonato mentre altri complici portavano via il mezzo (rinvenuto vuoto la sera stessa).

Il 18 giugno successivo la rapina era stata ripetuta con analoghe modalità mentre si trovava a bordo del camion solo Vincenzo BALSAMO.

Anche su questi episodi erano state nel processo raccolte le confessioni e le chiamate di correo del SINAGRA e del DI MARCO. L'uno aveva ammesso che la prima volta il camion era stato bloccato da un'auto rubata dal DI MARCO, nella quale c'erano, oltre a loro due, Gioacchino ALIOTO e Girolamo CASTIGLIONE, mentre i fratelli SINAGRA (Antonio e Vincenzo, nato nel 1952) facevano da copertura a bordo di


un'altra macchina; il camion era stato poi guidato dal DI MARCO. Avevano altresì organizzato il colpo Filippo MARCHESE e Francesco MARINO. Alla seconda rapina avrebbe partecipato anche Salvatore ROTOLO.

Il DI MARCO, dal canto suo, aveva confermato le stesse circostanze, con la sola differenza che non avrebbe partecipato il ROTOLO chiamato in correita' dal SINAGRA; e la corte di primo grado, valutate le risultanze, condannava i predetti imputati per i reati di rapina, sequestro di persona e porto di armi, tranne il MARINO ed il ROTOLO che assolveva dai delitti connessi al secondo episodio per insufficienza di prove. Francesco Paolo SINAGRA veniva condannato per ricettazione, date le concordi rivelazioni, sul punto, dei "pentiti".

Su queste statuizioni convergono le doglianze degli imputati nei termini che saranno esaminati.

Durante la notte del 29 luglio 1982 alcuni uomini armati avevano aggredito gli occupanti di un camion parcheggiato al Foro Italico ed intenti a riposare e mentre due di essi avevano portato le vittime lontano, in riva al mare, era stato sottratto tutto il carico di scarpe in danno di Luigi QUADRINI.

Anche su questo fatto erano state raccolte le rivelazioni di SINAGRA, sulle cui confessioni e chiamate in correita' i primi giudici pronunziavano condanna anche nei confronti di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO e Antonio SINAGRA. Francesco



Paolo SINAGRA e Salvatore MANISCALCO venivano invece condannati per ricettazione.

Il 24 luglio 1982 era stato consumato un furto nella gioielleria di Salvatore BRACCO nella centrale via Stabile di Palermo durante la chiusura pomeridiana dell'esercizio.

Le confessioni sostanzialmente concordanti di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) e di Salvatore DI MARCO avevano consentito di individuare le responsabilita' anche di Carlo SCHIAVO, che sarebbe stato l'ideatore del colpo, di Vincenzo (nato nel 1952) e Antonio SINAGRA e di Girolamo CASTIGLIONE, che con i predetti lo avrebbero eseguito, nonche' di Francesco Paolo SINAGRA e Stefano NAPOLI che si sarebbero occupati della ricettazione della merce sottratta. Sicche' i primi giudici pronunziavano le corrispondenti condanne (devolute per il riesame a questa corte di appello), assolvendo Salvatore ROTOLO che era stato indicato dal SINAGRA, in contrasto con le dichiarazioni del DI MARCO, fra gli autori del fatto.


Nella notte fra il 4 e il 5 luglio 1982 ed in quella fra l'8 e il 9 successivi erano stati consumati in Palermo altri due furti connotati dalle identiche modalita' di esecuzione ai danni di gioiellerie, nei cui locali i ladri erano penetrati dopo aver praticato un foro nella parete di attigui esercizi (in entrambi i casi, di barbiere).

Con la stessa dovizia di particolari circa i luoghi, le modalita' ed il bottino, il SINAGRA ed il DI MARCO

(costui tentando una ritrattazione al dibattimento ritenuta inattendibile) avevano riferito di esserne stati gli autori in complicita' con i predetti Vincenzo e Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE e Carlo SCHIAVO (esperto scassinatore); e nei loro confronti la corte di primo grado pronunciava condanna, assolvendo Antonino LUCCHESI, rinviato a giudizio per ricettazione ma non colpito da sicuri elementi di prova.

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1981 era stato perpetrato un furto nel deposito di vini di Edoardo PIRAINO sito nella via Messina Marine, previa effrazione della saracinesca. Costui aveva raccontato di avere da poco iniziato l'attivita' e che subito dopo si erano presentati tre individui (successivamente da lui riconosciuti nei tre SINAGRA) i quali avevano compiuto, malgrado la sua presenza nel deposito, atti di scasso sulla saracinesca manifestando intento estorsivo; si era poi presentato Cosmo RACCUGLIA, che conosceva come abitante nella zona, e questi gli aveva "consigliato" di rivolgersi a "qualcuno", percependo cosi' che veniva imposta una protezione per una somma di 350 mila lire al mese che un vicino avrebbe sentito dire ai tre.

In base alle rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e DI MARCO, che avevano riferito i particolari anche di questo episodio, i primi giudici condannavano i tre SINAGRA, Salvatore GIULIANO, Francesco MARINO, Girolamo CASTIGLIONE, Giocchino ALIOTO, Giovanni MINARDO, Cosmo RACCUGLIA e Salvatore FAIA per il reato di furto aggravato; nonche' Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Antonio SINAGRA e Cosmo

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

RACCUGLIA per il reato di tentata estorsione.

E' stato proposto appello.

Il 5 febbraio 1982 un gruppo di uomini armati avevano consumato una rapina presso la "Prontocredito" srl chiudendo clienti e impiegati in uno sgabuzzino. Anche i particolari di questo episodio delittuoso erano stati rivelati da SINAGRA e DI MARCO: il colpo era stato preparato da Girolamo CASTIGLIONE e mentre DI MARCO si era fermato a parlare con il portiere (accorgendosi, sul posto, di conoscerlo e rivolgendogli dunque minaccia) il primo, con il SINAGRA e Gioacchino ALIOTO erano saliti inosservati.

I primi giudici pronunziavano quindi condanna a carico di tutti i partecipanti indicati e cioe', oltre ai predetti, di Antonio a Vincenzo (nato nel 1952) SINAGRA, assolvendo pero' Salvatore ROTOLO.

Il "pentito" SINAGRA aveva fra l'altro raccontato di una spedizione armata ai danni di un autista di autocorriere, reo di essersi comportato male con le donne, al quale sarebbero state inferte lesioni, ma poiche' il fatto non era stato denunciato e non si era neppure accertata l'identita' della persona offesa, i cinque imputati rinviati a giudizio per la corrispondente imputazione di lesioni aggravate venivano assolti con formula piena.


Il pubblico ministero ha proposto appello reclamando la condanna di Lorenzo TINNIRELLO.

Il 21 dicembre 1981, verso le ore 21,30, alcuni uomini armati avevano fatto irruzione nel garage della ditta Pecoraro e, mentre alcuni tenevano a bada il guardiano Francesco CAPITANO e con minacce derubato Benedetto BELLIA, altri avevano danneggiato un autobus rompendo vetri e sedili.

Secondo le rivelazioni del SINAGRA, il fatto sarebbe stato ordinato da Lorenzo TINNIRELLO, che lavorava nel settore delle autocorriere, ed eseguito dai tre SINAGRA e da Antonino MARCHESE, mentre il primo, assieme a Gaetano TINNIRELLO, avrebbe atteso fuori.

In ordine ai commessi reati di rapina, danneggiamento e porto di armi, la corte d'assise giudicava in base alle risultanze raggiunti da prove certe di colpevolezza tutti i predetti tranne Antonino MARCHESE e Gaetano TINNIRELLO, nei cui confronti non erano stati acquisiti sufficienti riscontri e che venivano dunque assolti con formula dubitativa (dolendosi qui il pubblico ministero quanto all'assoluzione del solo TINNIRELLO).

Un altro episodio narrato dallo stesso SINAGRA concernente fatti da lui commessi in complicita' con gli altri della cosca di corso dei Mille era stata l'intimidazione, che sarebbe stata voluta da Filippo MARCHESE per suo interesse personale, rivolta al rappresentante della ditta "Cirio" affinche' abbandonasse alcuni locali presi in affitto nella zona. Nell'agosto 1981



Augusto BRAMBILLA aveva infatti ricevuto per telefono minacce di un anonimo che gli aveva ingiunto di andarsene via e poco dopo la sua auto era stata danneggiata.

Valutata anche in questo caso l'attendibilita' delle confessioni del SINAGRA, la corte di primo grado condannava, in ordine ai contestati reati di tentata violenza privata e danneggiamento aggravati, oltre allo stesso SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Lorenzo TINNIRELLO, Antonino TINNIRELLO e Filippo MARCHESE.

Il 20 febbraio 1982 tre giovani armati avevano fatto irruzione negli uffici della "Colibri" srl facendosi consegnare denaro e oggetti preziosi dai tre impiegati presenti. Dalle confessioni, quasi del tutto coincidenti (nei termini che saranno esaminati in questo giudizio di appello in base alle doglianze proposte dagli imputati), del SINAGRA e del DI MARCO, i primi giudici traevano prove di colpevolezza per costoro e per i chiamati in correita' Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Girolamo CASTIGLIONE, Giocchino ALIOTO e Antonio SINAGRA.


Il 23 agosto 1981, verso le ore 12,45, mentre era seduto in un bar di via Messina Marine, Salvatore MANCA era stato aggredito da tre persone travisate e armate di bastoni. Poiche' il "pentito" SINAGRA aveva rivelato che quello era stato "punito" (per avere schiaffeggiato pubblicamente Cosmo RACCUGLIA) da lui, dal cugino "tempesta" e da Salvatore ROTOLO, nei confronti di tutti i predetti la

corte pronunciava condanna per lesioni aggravate (il cui riesame e' stato devoluto a questa corte d'appello).

Tra gli altri fatti connessi, era stata formulata imputazione a carico dei tre SINAGRA e di Salvatore DI MARCO per il furto di un'auto ("Fiat Ritmo") sottratta a Pietro VALENTINO nella notte fra il 27 ed il 28 aprile 1982. Tale auto, secondo le rivelazioni del SINAGRA, era stata utilizzata, ed a tal fine rubata, per trasportare i resti di Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO, i quali, come si era prima ricordato, erano stati uccisi e gettati nell'acido perche' colpevoli di avere violato la zona di competenza di Filippo MARCHESE. Per tale reato di furto aggravato veniva pronunciata condanna a carico dei tre SINAGRA e del DI MARCO.

Nelle prime ore della mattina del 24 luglio 1981 un gruppo di malviventi armati aveva compiuto una rapina presso la stazione ferroviaria di Villabate-Ficarazzelli asportando, dopo avere neutralizzato i tre dipendenti dall'Amministrazione delle Poste (Filippo DI GESU', Leonardo GENDUSA e Filippo CAMPORETTO), il capostazione Gaetano PALMERI (quest'ultimo rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco), il capo-treno Matteo PIPITO' e i macchinisti Ignazio PEDI e Giuseppe VARVARA' (fatti scendere dal treno), circa 740 milioni fra denaro e assegni da un vagone postale.

Tale episodio, di rilevante interesse nel processo perche' collegato ad altri fatti delittuosi di cui si e'



parlato, era stato raccontato dai "pentiti" DI MARCO e SINAGRA. Il primo aveva riferito che Giovanni FALLUCCA e Maurizio LO VERSO (della cui soppressione avvenuta il 31 luglio 1981 si era prima detto) gli avevano proposto di partecipare con circa altre sette persone ad una rapina organizzata da un tale Salvatore (cugino di un certo INGRASSIA, venditore di pane con la milza, in realta' erroneamente indicato con il cognome ZARCONE perche' cosi' figurante dall'insegna dell'esercizio intestato alla di lui madre, e anch'egli ucciso nei termini ricordati); costui infatti aveva conosciuto un "basista" alle Poste. Il colpo, secondo il DI MARCO, era stato quindi realizzato, nei termini descritti, oltre che da lui e dai predetti, da un certo Matteo (che aveva poi rivisto all'inaugurazione dell'esercizio della "Palermo Carni"), da tale Carlo, da un uomo soprannominato "'u piluseddu" e da un altro, biondo, che aveva una "500" bianca. Il Salvatore gli aveva poi raccontato che alcune altre persone erano rimaste molto contrariate e dopo aver capito a sua volta la fine toccata a LO VERSO, FALLUCCA e INGRASSIA aveva avvicinato il "tempesta", dandogli la somma di 15 milioni, per giustificarsi e chiedere perdono non essendo stato a conoscenza dei retroscena dell'affare.

Anche SINAGRA aveva raccontato i particolari della vicenda in modo sostanzialmente coincidente e i primi giudici, ritenendo individuati in Matteo CORONA e Antonino MANGIONE ("'u piluseddu") gli altri complici (sopravvissuti) del DI MARCO, pronunciava condanna a carico dei tre in


ordine ai reati contestati ed il cui riesame viene proposto tra i motivi di gravame in questo giudizio.

Con la sentenza impugnata veniva inoltre pronunciata assoluzione con formula dubitativa nei confronti di Filippo MARCHESE, Cosmo RACCUGLIA e Salvatore FAIA in merito alle imputazioni connesse ad una rapina consumata il 15 giugno 1977 nell'ufficio postale presso le Ferrovie dello Stato, quando con la minaccia delle armi era stata sottratta la somma di circa 860 milioni in denaro e valori.

Lo stesso Filippo MARCHESE veniva poi condannato per avere rivolto gravi minacce a Paolo PROCACCIANTI, medico legale incaricato di una perizia sulle sostanze stupefacenti sequestrate nella casa di S.Erasmo.

Giacomo Giuseppe GAMBINO veniva invece assolto con formula dubitativa da una imputazione di tentata estorsione che era stata elevata dopo che Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che costui avrebbe avuto l'impudenza di andare a chiedere il "pizzo" ai suoi figli. Ma la corte di primo grado non giudicava adeguatamente riscontrata l'accusa. Il gravame e' dell' imputato, che reclama la formula piena.

Con la stessa sentenza veniva affermata la responsabilita' di Antonino MARCHESE, Vincenzo DI LEO, Nicola DI SALVO, Vincenzo CARUSO, Paolo ALFANO, Pietro



VERNENGO, Giovanni FICI, Filippo MARCHESE e Cosmo RACCUGLIA per diverse imputazioni di detenzione di armi; e da analoghe accuse venivano assolti con formula dubitativa Gioacchino ALIOTO, Carmelo ZANCA e Paolo ALFANO. I termini delle doglianze contro le rispettive statuizioni saranno esaminate in relazione alla singole posizioni.

Inoltre, Giuseppe DI PACE veniva condannato per ricettazione continuata, per avere contribuito, quale dipendente bancario, ad occultare denaro di provenienza illecita. In relazione ad analoga imputazione veniva invece dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato nei confronti di Giovanni LIISTRO. Condanne venivano pronunziate ancora contro Francesco ALTADONNA, Giuseppe RANDAZZO, Michele MINESI, Giuseppe MASSA e Vittorio CHIMERA. Carmelo VARRICA veniva giudicato responsabile di favoreggiamento personale, per avere aiutato Faro RANDAZZO ad eludere le investigazioni consentendo l'intestazione a suo nome di una autovettura. Le relative doglianze saranno specificamente esaminate con le singole posizioni.

Nelle sue rivelazioni, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) aveva fra l'altro raccontato che una volta Salvatore ROTOLO aveva proposto di andare a commettere un furto a casa di un certo Giuseppe LA MALFA (con lui legato da un lontano rapporto di affinita') sapendo che costui deteneva fucili; a tal fine sarebbe stato chiesto il rituale permesso al "capo" Filippo MARCHESE tramite Angelo BALAMONTE, ma quest'ultimo,

sapendo che il LA MALFA era vicino alle famiglie mafiose, aveva raccomandato di agire con circospezione. Il furto sarebbe stato poi commesso dai tre SINAGRA e dal ROTOLO.


In ordine a questo reato, che non era stato peraltro oggetto di denuncia e che anzi il LA MALFA aveva addirittura negato come storicamente avvenuto, la corte d'assise pronunciava condanna per i predetti SINAGRA e ROTOLO assolvendo il MARCHESE.

Quando, come si era detto nella parte relativa al traffico degli stupefacenti (1.3), era stata scoperta la raffineria di via Messina Marine, si era pure accertata l'esistenza di allacciamenti abusivi di energia elettrica e, per le relative imputazioni, venivano dunque condannati Nicola DI SALVO, Paolo ALFANO, Pietro VERNENGO e Giuseppe VERNENGO.

Salvatore GRAZIANO veniva giudicato responsabile di estorsione aggravata per avere costretto Giovanni VITALE a stipulare il preliminare di compravendita di un fondo a condizioni diverse da quelle volute.

Per queste statuizioni, come per le precedenti, e' stata proposta impugnazione nei termini che saranno esaminati.

Come si era ricordato in precedenza a proposito della c.d. "guerra di mafia" (1.4), le connesse vicende erano culminate in un vero e proprio esodo da Ciaculli imposto con




960081

la violenza a tutti quei dimoranti che, nel clima di terrore che si era instaurato e contrassegnato da reiterati fatti di sangue, non offrivano sufficienti garanzie di fedeltà al gruppo emergente che nella zona aveva un incontrastato centro direzionale. Secondo le acquisizioni processuali ritenute probanti dai primi giudici, i destinatari di questi fatti di intimidazione, consistenti per quel che è dato conoscere (molti casi non sono stati neppure denunciati ma addirittura negati agli interessati) in minacce dirette o indirette, lettere, attentati, incendio di automobili, sarebbero stati Pietro MARCHESE e Salvatore GRECO, rispettivamente cognato e padre di "Giovannello" GRECO, ed ancora Salvatore GRECO detto "cicchiteddu" e suo fratello "Pina" GRECO; quindi Giuseppe FANALE, Salvatore e Vincenzo FARAONE, Pietro BONACCORSO. Molte famiglie si erano allontanate da Ciaculli senza alcuna plausibile ragione e spesso contro ogni logica, e la corte di primo grado attribuiva la responsabilità delle intimidazioni, e dunque delle corrispondenti imputazioni, a Michele GRECO (capo della famiglia, cui era certamente riferita tutta la vicenda), Giuseppe GRECO (nato nel 1952), "braccio destro" del primo nella strategia della "guerra") e Giovanni FICI, che nel processo era risultato possessore di tutte le chiavi per accedere ai numerosi cancelli della zona (costituenti in realtà una fitta rete di protezione). Giuseppe Francesco e Giovanni PRESTIFILIPPO venivano invece assolti con formula dubitativa. Salvatore GRECO (nato nel 1927) veniva assolto con formula piena.

Filippo MARCHESE e Cosmo RACCUGLIA venivano ritenuti responsabili di furto aggravato di una moto in danno di Giorgio DI FEDE. Vi e' appello.

Salvatore ROTOLO, Giovanni FICI e Salvatore MARSALONE venivano condannati per reati di falso; Samuele DURANTE per calunnia e autocalunnia; Salvatore DI GREGORIO, Vito Carmelo BRULLO, Salvatore RIZZA, Ciro VARA, Luigi GAGLIANO, Loreto INSINNA, Pietro MESSINA, Luigi CUCINA, Giuseppe RANDAZZO e Francesco ALTADONNA per favoreggiamento personale; Federico AMATO per procurata inosservanza di pena; Vittorio TESTA e Giuseppe SPINONI per falsa testimonianza (lo SPINONI anche per calunnia, simulazione di reato e altro); Giuseppe LICCIARDELLO per ricettazione e Vittorio CHIMERA per violazioni finanziarie.

Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), dopo avere deciso, come si e' detto, di collaborare a seguito del suo arresto per l'omicidio DI FATTA (coperto da giudicato in altro processo), aveva riferito fra l'altro che suo cugino Antonio SINAGRA, con lui detenuto, gli aveva detto di fingere la pazzia. Nel carcere egli sarebbe stato avvicinato pur nella condizione di isolamento, infatti agevolmente eludibile, anche da Francesco SPADARO (nato nel 1958), il quale gli avrebbe recato un messaggio in tal senso dell'avvocato, Salvatore CHIARACANE (imputato e condannato in questo processo per associazione mafiosa); e lo stesso avrebbero fatto Pietro SENAPA e uno del clan BONANNO (individuato in




Armando BONANNO), con la minaccia che altrimenti gli sarebbe stata tagliata la testa. Secondo il racconto del "pentito", alle sue rimostranze per l'incapacita' di simulare, Giovanni BONTATE gli voleva fare avere una lametta per ferirsi e in altra occasione Giovan Battista PULLARA' lo aveva aiutato a simulare una impiccagione, in cella con il SENAPA e Giuseppe ZANCA, al punto che aveva temuto che lo stessero impiccando veramente. Anche Giuseppe GAMBINO avrebbe preso parte alla istigazione e tutti i predetti venivano condannati dalla corte di primo grado come responsabili del reato di cui all'art.374 c.p..

Le rispettive doglianze saranno esaminate partitamente.

1.8. Le misure patrimoniali. - Con la sentenza impugnata, i primi giudici venivano inoltre chiamati a pronunciare sull'applicazione delle misure patrimoniali a carico degli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., in base alla legge 13 settembre 1982 n.646.

Sul punto, la corte adottava specifiche pronunzie di confisca e di dissequestro di beni, ma lo stesso è superato secondo quanto sarà detto in successivo paragrafo.

Handwritten signature and initials, possibly 'S. H.' and 'U'.

960085

1.9. I processi riuniti. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni ABBATE + 459, di cui si e' fin qui trattato, la corte d'assise aveva provveduto alla separazione, per ragioni processuali, della posizione di Ugo MARTELLO e Vincenzo Vito RANDAZZO, chiamati a rispondere degli stessi reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, nonche' di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di spaccio delle medesime.

Il processo, cosi' stralciato, veniva celebrato dinanzi ad altra sezione della corte d'assise di Palermo che, con sentenza del 25 marzo 1987, assolveva entrambi gli imputati pronunciando formula piena per le imputazioni di associazione mafiosa e di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti del MARTELLO (essendo risultato che costui era detenuto al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice ed inoltre non essendovi la prova di alcuna specifica condotta di commercio di stupefacenti) e formula dubitativa per tutte le altre imputazioni.

Osservava la corte che le risultanze processuali avevano evidenziato, quanto a queste ultime, solo indizi di colpevolezza non rivestiti di un crisma di certezza e comunque in conflitto con emergenze a favore degli imputati, nei termini che saranno esaminati.


Insorgono, contro la decisione, il pubblico ministero, il quale insiste per l'affermazione di responsabilita' (fatta eccezione per l'imputazione di spaccio a carico del MARTELLO), e gli imputati chiedendo formula piena di

assoluzione.

Dinanzi ad altra sezione della corte d'assise di Palermo erano stati poi rinviati a giudizio (assieme ad altri imputati chiamati a rispondere per favoreggiamento personale e falsa testimonianza) Gaetano LO PRESTI, Giuseppe GAMBINO, Giuseppe LO BOCCHIARO, Michele GRECO e Filippo MARCHESE, tutti imputati dell'omicidio di Pietro MARCHESE commesso, come si e' detto nella parte precedente relativa alla c.d. "guerra di mafia", il 25 febbraio 1982.

Con sentenza del 17 novembre 1984, quella corte giudicava i predetti responsabili delle imputazioni ascritte (omicidio in pregiudizio del MARCHESE, lesioni aggravate in danno di Domenico CAMPORA, a sua volta condannato per favoreggiamento e falsa testimonianza, e detenzione di armi), ritenendo i primi tre quali esecutori materiali del delitto all'interno del carcere (in concorso con Pietro SORBI, nelle more deceduto per presunto suicidio) e gli altri quali mandanti. Quanto a questi ultimi (Michele GRECO e Filippo MARCHESE), la corte inquadrava il fatto nella faida tra le famiglie mafiose formulando la conclusione che la soppressione di Pietro MARCHESE rientrasse nella strategia di eliminazione del gruppo avversario ai "corleonesi" e ai loro alleati.

A seguito di gravame proposto dal pubblico ministero e dal procuratore generale i quali, per quanto qui interessa, si dolevano della concessione al GRECO delle attenuanti generiche, nonche' dagli imputati che reclamavano


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

l'assoluzione, la corte d'assise di appello, con ordinanza del 28 novembre 1985, dopo avere dichiarato la nullita' delle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) e Gennaro TOTTA, disponeva la separazione del procedimento a carico di Michele GRECO e di Filippo MARCHESE, definendo il giudizio a carico degli altri; disponeva, altresì, la sospensione del processo così stralciato fino alla definizione del giudizio di primo grado a carico di Giovanni ABBATE + 459. Gli atti venivano quindi rimessi dinanzi a questa corte per connessione.

1.10. Il dibattimento di appello. - Con ordinanza del 15 febbraio 1989, la corte d'assise d'appello ha intanto dichiarato inammissibile l'appello proposto dal procuratore generale e dal procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati John Vittorio CASTILLO, Francesco CERTO, Giuseppe GALEAZZO, Bruno GALLEA, Charalampos GHEORGULIS, Dimitrios GHEROKUNAS, Koh Bak KIN, Santo INZERILLO, Choy LAM SING, Francesco LA ROSA, Faro RANDAZZO, Mercurio SARDINA, Benedetto SPATARO, Joannis VENTURIS, Giuseppe BERTOLINO, Anna IANNI', Francesco Paolo ALDUINO, Lorenzo TINNIRELLO (nato nel 1960) e Michelangelo TINNIRELLO.

Con la stessa ordinanza e' stato altresì dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati Giuseppe BERTOLINO, Francesco CERTO, Bruno GALLEA, Santo INZERILLO, Koh Bak KIN, Benedetto SPATARO, Stefano CALZETTA, Anna IANNI', Giovanni LIISTRO, Michele MINESI, Lorenzo TINNIRELLO (nato nel 1960) e Michelangelo TINNIRELLO.

Con ordinanza del 30 giugno 1989, la corte ha poi separato le posizioni degli imputati Salvatore CATALANO, Giuseppe LAMBERTI, Salvatore MAZZURCO, Lorenzo DE VÁRDO, Giovanni CANGIALOSI, Salvatore GRECO (cl.1933), Francesco CASTRONOVO, Francesco POLIZZI, Giuseppe VITALE, Pietro ALFANO, Salvatore LAMBERTI e Baldassare AMATO, dichiarando, con sentenza emessa in pari data, la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, dal momento che gli stessi erano stati giudicati in contumacia pur essendosi accertato che erano impediti a comparire in quanto o detenuti o vincolati ad obblighi imposti in un processo pendente negli U.S.A..



Nel corso del dibattimento di appello, la corte ha poi proceduto alla separazione di altre posizioni: di Salvatore ERCOLANO e Giuseppe FERRERA, perche' impediti a presenziare al processo per malattia invalidante; di Giuseppe MARCHESE (cl.1963), perche' giudicato per l'omicidio di Antonino RUGNETTA, malgrado minorenni al tempo del fatto; nonche' di tutti gli imputati accusati dell'omicidio del capitano BASILE, in quanto parallelamente pendente, nello stesso grado, il processo contro i presunti autori materiali e data l'evidente necessita' di un simultaneus processus.

Con altra sentenza del 13 novembre 1989, previo ulteriore stralcio, la corte ha poi provveduto a dichiarare l'estinzione dei reati per morte degli imputati Giuseppe ABBATE, Matteo CORONA, Antonino MINEO, Antonino PUCCIO, Pietro PUCCIO, Vincenzo PUCCIO, Domenico RUSSO, Rosario SANSONE e Giuseppe SCALIA.

Nelle more, sono stati acquisiti gli atti del processo romano di "pizza connection", a seguito di pronunzia della Corte di Cassazione sul conflitto sollevato da qualche imputato, ed essendosi rilevato che nelle due diverse sedi giudiziarie si procedeva per gli stessi fatti.


Altre declaratorie di inammissibilita' dell'appello e di estinzione per morte del reo sono quindi intervenute nei confronti degli imputati Salvatore CONTORNO, Domenico RANCADORE e Carlo SCHIAVO.

Intervenuta la legge 19 marzo 1990 n.55, sono state separate le misure patrimoniali, ormai funzionalmente devolute alla cognizione del giudice della prevenzione.

La corte ha quindi proceduto ad una complessa rinnovazione del dibattimento, sulla base delle doglianze formulate dagli appellanti ed al fine di chiarire alcune vicende processuali sulle quali residuavano apparenti contrasti di risultanze. Ma soprattutto, dopo averne acquisito le dichiarazioni rese in separati procedimenti, ha proceduto all'esame, in qualita' di reati connessi, di Antonino CALDERONE, Giuseppe PELLEGRITI e Francesco MARINO MANNOIA, altri tre soggetti che si sono aggiunti ai "collaboratori" c.d. "pentiti". Si e' poi recata all'estero per raccogliere le dichiarazioni di Paul WARIDEL, di Gaetano BADALAMENTI e Tommaso BUSCETTA (ma quest'ultimo, al pari di Salvatore CONTORNO, tradotto in aula dopo il suo arresto in Italia in corso di processo, si e' rifiutato di rispondere alla domande rivoltegli).

Esaurita la discussione, protrattasi per lungo tempo dato il numero elevato di posizioni processuali e di interventi difensivi, la corte si e' ritirata in camera di consiglio all'udienza del 12 novembre 1990, pronunciando la sentenza, con lettura del dispositivo, in data 10 dicembre 1990.

Contestualmente, sono state pronunciate separazioni riguardo alla posizione degli imputati: Alfredo e Giuseppe BONO, Antonio SALAMONE e Antonino ENEA, data la necessita' di ulteriore approfondimento della singolare posizione processuale degli stessi, separatamente tratti a giudizio in altra sede; Leonardo GRECO e Antonino ROTOLO, in considerazione della necessita' di acquisire ulteriori



elementi processuali, e compiere atti peritali, in esito alle vicende del processo svoltosi a Roma e i cui atti sono stati qui rimessi; Michele e Salvatore IERNA, data la contestuale pendenza di un piu' ampio processo dinanzi ai giudici di Catania; ed infine Armando BONANNO, Filippo GIACALONE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Filippo MARCHESE, Rosario RICCOBONO e Salvatore SCAGLIONE, nei cui confronti il processo e' stato sospeso, ex art.89 c.p.p., dato il dubbio sull'esistenza in vita degli stessi.

Handwritten signature or initials, possibly 'L. M.' or similar, written in black ink.

960092

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 3

P A R T E S E C O N D A

Q U E S T I O N I P R E L I M I N A R I

* * * * *

M O T I V I D E L L A

D E C I S I O N E


2.1. Questioni di nullità concernenti il giudizio di appello. - Alcuni difensori hanno eccepito la nullità della composizione di questa corte, sul rilievo dell'inosservanza delle norme relative alla nomina dei suoi componenti (togati).

Il rilievo è sicuramente destituito di fondamento, dal momento che il decreto (nella forma di decreto del Presidente della Repubblica) relativo alla nomina del Presidente della prima sezione della Corte di Assise di Appello è stato ritualmente emanato il 19 dicembre 1988, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 9 novembre 1988 (variazione tabellare per il biennio 1988-1989), a seguito del parere espresso dal consiglio giudiziario il 12 ottobre su proposta del Presidente della Corte di Appello, che il 18 successivo dichiarava la variazione stessa immediatamente esecutiva, e la designazione del consigliere supplente è seguita all'astensione del titolare per incompatibilità; sicchè tutti gli atti compiuti dal collegio, nonché, prima dell'inizio della sessione, dal presidente, rientrano esattamente nelle funzioni derivanti dalla legge.

2.2. - Questioni di nullita' dell'istruzione. -

Numerosi imputati hanno riproposto eccezioni di nullita' degli atti compiuti nell'istruzione formale, gia' formulate in primo grado e disattese dalla corte d'assise con ordinanze emesse nel dibattimento o nella stessa sentenza impugnata. E' stata, in particolare, eccepita la nullita' degli atti di istruzione compiuti da diversi giudici su delega del consigliere istruttore e si e' osservato che questa avrebbe potuto riguardare "singoli" atti e non gia' l'intero procedimento o comunque parte di esso non specificamente contemplato; essendosi venuta a creare, in definitiva, una vera e propria gestione collegiale dell'istruzione, in dispregio - secondo le doglianze difensive - delle regole fondamentali del processo penale.

Osserva la corte che anche tali questioni si appalesano del tutto prive di giuridica consistenza. E' infatti sostanzialmente incontroverso che (come si evince dagli atti) l'istruzione era stata avocata, in conformita' alla legge, dal consigliere istruttore, titolare dell'ufficio, il quale aveva a sua volta delegato il compimento di singoli atti a piu' giudici istruttori. Prescindendo dalle, pur evidenti, ragioni di siffatte scelte interne (difatti rese necessarie dall'eccezionale ampiezza del processo e dall'ingente numero di atti da compiere, materialmente non espletabili a cura di un solo magistrato), non vi e' quindi dubbio che la peculiare vicenda processuale sia stata gestita nel rispetto delle regole formali, le quali hanno del pari assicurato il perseguimento della ratio



legis che, nel sistema del codice di rito allora vigente, era quella di garantire, proprio attraverso l'unicita' della persona fisica del giudice, la coerenza di indirizzo e di valutazione. Se poi il meccanismo messo a punto nell'istruzione ha attuato, come insinuato dalle difese, una sostanziale elusione della regola processuale, anche a cagione della concentrazione nell'attivita' dei singoli giudici istruttori delegati di numerose acquisizioni probatorie, il dato, proprio per il rispetto delle regole formali e sostanziali, non puo' dar luogo a rilievi in qualsiasi modo censurabili sul piano giuridico.

Alcuni imputati (Giuseppe DAINOTTI e altri 10) hanno dedotto che i giudici avrebbero violato il segreto istruttorio, imposto dall'art.307 c.p.p., attraverso la lettura, di cui vien dato atto nei relativi processi verbali, di atti processuali durante l'esame dei c.d. "pentiti", ed hanno dunque eccepito che ne sarebbe derivata nullita'.

La evidente inconsistenza della doglianza scaturisce intuitivamente dal rilievo che il giudice, nel condurre l'istruzione, ha esattamente il dovere di contestare le risultanze processuali, laddove sia necessario procedere a contestazioni imposte dal tenore dell'atto compiuto, gravando su tutti i soggetti del processo il dovere di non divulgare all'esterno il contenuto di atti coperti da segreto istruttorio. E' comunque appena il caso di rilevare che una eventuale inosservanza della regola in esame, fonte di personale responsabilita' per chi vi contravviene, non

puo' mai dar luogo a invalidita' rilevanti sul piano processuale.

Ancora, molti imputati, nel denunciare la concreta difficolta' di una adeguata difesa in relazione all'ingente volume degli incartamenti processuali come risultante dai vari provvedimenti di riunione, si dolgono del fatto che sia stato omesso, in esito alla formale istruzione, il deposito degli atti del processo in originale (essendosi invece provveduto, per affermata esigenza di sicurezza nella conservazione degli atti processuali, al deposito di copie fotostatiche); ed inoltre che alcuni atti, segnatamente i verbali di interrogatorio dei c.d. "pentiti", siano stati depositati in copie non integrali ma private di alcuni brani coperti da "omissis", con conseguente violazione del diritto di difesa data l'impossibilita' di conoscere il testo integrale dell'atto istruttorio.

Le doglianze sono destituite di fondamento. Ed infatti non e' dato individuare il possibile pregiudizio dipendente dal deposito degli atti in sola copia fotostatica, anziche' in originale, che non sia quello connesso all'eventualita' di una alterazione del loro contenuto integrale: eventualita' che, nella sua macroscopica portata, non merita alcuna specifica disamina. E non dissimili valutazioni si impongono quanto alla omissione di brani delle dichiarazioni dei "pentiti" (atti che poi le parti hanno potuto conoscere compiutamente o nel prosieguo o nelle diverse sedi giudiziarie), posto che il pregiudizio difensivo dovrebbe essere collegato alla volontaria eliminazione di

i R
UP

acquisizioni favorevoli agli imputati, in un contesto cioè di illecito inquinamento della metodologia processuale. Laddove, a prescindere dall'intuitivo rifiuto di simili schemi, la insussistenza di qualsiasi insufficienza probatoria è rimasta assorbita nella possibilità della successiva verifica dibattimentale di tutte le acquisizioni.

Infine alcuni imputati (Ludovico e Pietro BISCONTI, Ignazio e Salvatore FAZIO, Giuseppe FEDERICO, e altri) hanno eccepito l'omessa o generica, o comunque insufficiente, contestazione di alcuni capi di imputazione. È stato, in particolare, rilevato come specie nei reati associativi la successiva contestazione attraverso la notifica di mandati di cattura avrebbe dovuto avvenire nei confronti di tutti gli imputati, anche di quelli già formalmente interrogati sul fatto, per rendere possibile la difesa su una condotta che, risultando l'esistenza di altri compartecipi, veniva a configurarsi in modo sostanzialmente diverso.

Taluno (Antonino VERNENGO) ha poi lamentato che il ritenuto assorbimento di un capo per reato associativo in un altro, abbia di fatto violato le regole del contraddittorio.

Sul punto, si osserva che, secondo evidenti regole processuali, la ritualità della contestazione presuppone la specifica e completa indicazione di tutti gli elementi posti a carico dell'imputato e qualificanti la condotta punibile; ciò non implica però che, nei reati associativi, debbano essere puntualmente elencati tutti i soggetti compartecipi del sodalizio, essendo sufficiente il riferimento al

contesto al quale la condotta sia riferibile. Se così non fosse, infatti, si imporrebbe una illogica reiterazione della contestazione non soltanto nel caso di successiva scoperta di altri associati, ma anche in quello di gradata estromissione dall'imputazione di soggetti inizialmente colpiti da indizi. Senza dire che, nel perverso meccanismo logico, resterebbe non correttamente contestata la condotta medesima tutte le volte in cui, nella sede del giudizio, il giudice dovesse pronunciare assoluzione per alcuno dei presunti associati espressamente indicati.

Diversa questione, come in prosieguo si dirà, è quella relativa alla rituale contestazione, in termini di corrispondenza fra la sentenza e l'accusa formulata, nei casi in cui, sulla base di una imputazione enunciata nel rinvio a giudizio, si sia pervenuti all'affermazione dell'esistenza di una diversa ipotesi delittuosa (fra le più comuni, va ricordata quella di ricettazione, come modificazione dell'originaria imputazione di associazione per delinquere o di traffico di stupefacenti, laddove si vedrà come il rispetto della regola di contraddittorio penale sia assicurato dalla contestazione del fatto storico, pur diversamente configurato in sede di valutazione di merito).

Si vedrà pure, in questa falsariga, come la contestazione di traffico di stupefacenti sia correttamente formulata pur senza la specifica indicazione delle concrete modalità di attuazione della condotta, per insufficienza di dati quanto ai tempi ed ai luoghi di commissione del reato.

1/2 100

2.3. - Questioni di nullita' del giudizio di primo grado. - Numerose questioni di nullita' sono state sollevate dai difensori a proposito del giudizio di primo grado. La difesa di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), in particolare, ha riproposto l'eccezione di nullita' dell'intero giudizio per illegittima composizione della corte d'assise (eccezione gia' sollevata in primo grado, con generica adesione da parte di molti altri imputati che hanno lamentato il rigetto in quella sede di tutte le questioni ,sollevate). Si e' osservato, sul punto, che i componenti la corte medesima non erano stati ritualmente nominati con l'osservanza delle norme al riguardo. Alcuni (DAINOTTI piu' altri dieci) hanno eccepito che uno dei giudici versava in una situazione di incompatibilita' per avere esercitato, nel medesimo processo e in fase istruttoria, le funzioni di pubblico ministero.


Per vero, anche la composizione della corte di primo grado deve ritenersi legalmente eseguita, essendo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1985, con decorrenza dal 16 novembre 1985 e cioe' da epoca esattamente anteriore al compimento del primo atto del processo (decreto di citazione a giudizio).

Per quanto attiene poi al fatto che uno dei componenti la corte medesima avesse in epoca anteriore espletato le funzioni requirenti, a prescindere dalla fondatezza dei rilievi del procuratore generale, il quale ha osservato che quel magistrato non era stato di fatto delegato (dal capo della Procura, unico titolare dell'ufficio) ad alcuna delle

inchieste poi riunite nel processo, si osserva che comunque la circostanza non potrebbe formare oggetto di doglianza alcuna da parte della difesa, dal momento che e' principio assolutamente pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che l'eventuale inosservanza delle norme concernenti l'incompatibilita' del giudice, che puo' esser fatta valere nelle forme e nei termini relativi alla ricusazione, non puo' tradursi in un motivo di nullita' ai sensi dell'art. 185 c.p.p. (1930), quanto alla regolare costituzione del giudice.

Secondo le deduzioni difensive devolute a questa corte con i motivi di gravame, il giudizio di primo grado sarebbe stato pure inficiato da diverse nullita' attinenti alla partecipazione degli imputati al dibattimento, sia per la condizione di isolamento durante la celebrazione di questo, sia per la non sempre puntuale constatazione della effettiva presenza in aula o della corrispondente rinuncia. In questi ultimi termini hanno espresso doglianze gli imputati Sebastiano DATTILO, che non sarebbe stato tradotto in udienza dopo aver revocato la rinuncia a partecipare al dibattimento, e Antonino MARCHESE, che non avrebbe potuto partecipare ad una udienza per legittimo impedimento fisico.

Osserva la corte che anche tali doglianze non hanno pregio; da una parte, perche' la disciplina dell'udienza e le scelte di sicurezza imposte durante la celebrazione del dibattimento (con numerosi imputati detenuti) non possono dar luogo ad alcuna rilevante invalidita' dello stesso, dove era potere del presidente di disporre, e delle parti di



sollecitare, adeguate misure per rendere compatibili le esigenze personali degli imputati e le finalita' di corretto svolgimento del processo; dall'altra perche', neppure con riferimento alle posizioni personali indicate (in ordine alle quali si rinvia alla corrispondente trattazione nella parte X della sentenza), si sono verificati casi di impedimento effettivo a comparire (oltre a quelli in cui invece e' stata disposta la separazione).

Si e' pure, da parte di alcuno, eccetto la nullita' delle dichiarazioni dibattimentali di Salvatore CONTORNO, il quale si era espresso in dialetto arrecando cosi' pregiudizio al concreto esercizio di difesa e comunque in violazione di una norma processuale.

Sul punto, si osserva che, pur a fronte della singolare personalita' di questo "pentito" (e pur con le perplessita' che scaturiscono dalla considerazione, oggetto di pertinente deduzione difensiva, che costui aveva dimostrato, perfino in servizi televisivi, di potersi esprimere in modo sostanzialmente corretto anche in lingua italiana), non si e' in realta' verificato alcun pregiudizio per le difese (segnatamente per quei difensori che avevano allegato di non comprendere le espressioni dialettali), dal momento che il presidente del collegio (come normalmente avviene nei casi in cui la parte escussa utilizza frasi idiomatiche locali) aveva contestualmente contribuito, con il controllo immediato della totalita' delle parti, a spiegare il significato delle frasi presumibilmente non comprensibili; ed essendosi poi disposta una vera e propria

traduzione formale dell'intera dichiarazione raccolta.

Altre doglianze riguardano poi la mancata formulazione di specifiche conclusioni da parte del pubblico ministero nella requisitoria orale su tutti gli imputati. Ma esse tradiscono la loro evidente inconsistenza, unitamente a quelle sollevate da alcuni imputati (Alfredo e Giuseppe BONO, Giuseppe CALO', Antonino e Gioacchino CILLARI, Angelo e Giovan Battista PIPITONE), i quali hanno espressamente eccepito nei motivi di appello la nullita' della sentenza di primo grado perche' la motivazione risulta redatta anche a cura del presidente del collegio oltre che del giudice estensore (laddove non e' dato comprendere a qual tipo di invalidita' dovrebbe assimilarsi la circostanza dedotta).

Sono state poi formulate numerose doglianze circa il tempo intercorso fra la decisione ed il deposito in cancelleria della motivazione, in violazione di legge e comunque in pregiudizio della posizione giuridica degli imputati. Ma, anche a tale proposito, e prescindendo dalle refluenze in termini di garanzia di difesa, di cui piu' avanti si dira', non si vede come possa essere censurabile, in sede di gravame, una simile circostanza (peraltro assolutamente plausibile, stante l'ingente mole del processo).

Numerosi imputati, ancora, hanno eccepito la nullita' di alcuni atti acquisiti al dibattimento e che sono stati posti a base della decisione impugnata, come le intercettazioni ambientali avvenute all'estero ed il contenuto dei c.d. "affidavit" provenienti da autorita' di

12 110

polizia straniera; tutte acquisizioni probatorie che non sarebbero rivestite delle cautele previste dall'ordinamento giuridico a garanzia della difesa.

Sul primo punto, la corte osserva come in realta' la problematica sia stata enfatizzata oltre i reali limiti di rilevanza processuale, quanto alla utilizzabilita' di alcune captazioni ambientali eseguite in un locale pubblico del Canada nel 1974 (allorquando erano state registrate conversazioni di oriundi siciliani, i quali parlavano di cariche mafiose con riferimento a persone ad essi conosciute): atti dei quali si e' appunto discusso, nel dibattito processuale, in termini di compatibilita' rispetto alle regole di ordine pubblico interno (termine da intendersi, ovviamente, non nel senso riduttivo, e cioe' essenziale, proposto dal procuratore generale, ma nella ampia accezione di generale sistema giuridico preposto alla salvaguardia dei diritti dei cittadini).


Si e' in particolare osservato, da una parte, che le norme di garantismo processuale assicuravano anche a quel tempo, in Italia (a differenza che in quello Stato estero), il rispetto del controllo da parte del giudice (osservazione, per vero, pleonastica, ove il diritto trovasse fondamento nell'art.15 della Costituzione); e, dall'altra (sulla base di precedenti giurisprudenziali), che la garanzia atterrebbe piuttosto alla riservatezza delle comunicazioni intercorse in luoghi di privata dimora.

Se non che la corte non ritiene neppure rilevante la risoluzione di simile conflitto di opinioni fra le parti,

dal momento che l'atto, del quale e' in discussione la legittima acquisizione, non appare decisivo ai fini del giudizio, dovendo esso refluire in ordine alla prova sull'esistenza dell'associazione per delinquere (denominata "cosa nostra") e sulla sua organizzazione e struttura interna. Laddove, invece, come si vedra' in prosieguo, tali risultati probatori sono stati soprattutto raggiunti grazie alle rivelazioni dei c.d. "pentiti", i quali hanno svelato i segreti dell'organizzazione medesima (in termini che, peraltro, non hanno trovato sostanziale e specifica confutazione neppure nel contesto del gravame degli imputati, i quali si sono prevalentemente orientati a dissociare la propria posizione dalla realta' associativa ritenuta e dimostrata nella sentenza impugnata).

E difatti, come sara' agevole rilevare, la individuazione della consistenza dell'associazione criminosa oggetto di larga parte delle imputazioni devolute e' solidamente basata sulle rimanenti risultanze probatorie, ampiamente significative anche sul punto dell'esistenza di cariche rappresentative in seno ad essa.

Sul secondo punto, si osserva che diverse imputazioni (in particolare, quelle connesse al traffico internazionale di stupefacenti, denominato di "pizza connection") sono state effettivamente sorrette sul piano accusatorio dalle indagini compiute (anche) da organi di polizia degli U.S.A., i quali ne hanno poi trasfuso i risultati in appositi "affidavit". Le censure delle difese si accentrano sul fatto che tali indagini non sarebbero state compiute con il



rispetto di regole di garanzia corrispondenti a quelle codificate nell'ordinamento interno; ma le stesse sono palesemente infondate. A parte, infatti, il rilievo - puntualmente enunciato dal procuratore generale - della estrema genericita' delle doglianze (che non si estendono fino alla necessaria indicazione di quali atti siano stati compiuti nel dispregio delle regole garantiste), occorre ribadire che in realta' il contenuto di quegli accertamenti e' stato confermato nel processo dalla deposizione di Charles ROONEY, il funzionario statunitense che aveva coordinato le indagini, da Steven HOPSON, agente della D.E.A. e da altri; e che nessuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti puo' ravvisarsi ne' in intercettazioni telefoniche eseguite con il rispetto delle norme dello Stato estero (atteso che le garanzie non possono inficiare il risultato delle indagini), ne' in pedinamenti o rilievi fotografici degli indiziati; come, ancora, non puo' considerarsi affatto contrario ai principi generali l'intervento di "agenti provocatori" (che, come si vedra' nelle parti corrispondenti della sentenza, si erano "infiltrati" allo scopo di indurre gli indiziati a compiere atti di cessione di sostanze stupefacenti).

Diverso aspetto del problema e' quello che attiene alla mancata rivelazione dell'identita' di alcuni dei predetti agenti, che darebbe luogo, nel nostro ordinamento, alla inutilizzabilita' dell'atto di polizia. Ma esso si esaurisce dunque in una concreta verifica, caso per caso, delle risultanze effettivamente utilizzabili sul piano della

- 583 -

corretta valutazione delle prove, nei termini appunto che saranno ricavabili dall'esame delle singole posizioni di cui alla parte X della sentenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, more complex signature.

2.4. - Questioni di legittimita' costituzionale. - Con i motivi di appello sono state riproposte dinanzi a questa corte questioni di legittimita' costituzionale di varie norme che, nella prospettiva difensiva, avrebbero nel concreto arrecato pregiudizio alla posizione degli imputati, tutte sostanzialmente dipendenti dall'eccezionale dimensione del processo sia per il numero di imputati e di capi di imputazione, sia, soprattutto, per la corrispondente mole di incartamenti raccolti.

Molti difensori hanno infatti sollevato il dubbio, circa la effettiva compatibilita' con le garanzie di difesa dell'imputato, delle norme processuali che, prevedendo in esito all'istruzione formale, un termine assai breve (art.372 c.p.p.) per estrarre copia degli atti, hanno di fatto reso impossibile qualsiasi attivita' difensiva, cui quella formalita' e' preordinata, in una situazione processuale di simili dimensioni. Analogamente e' stata lamentata, sotto analogo profilo di concreta menomazione del diritto di difesa, la notevole brevitaa' (sempre proporzionata alle dimensioni del processo) del tempo intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio (8 novembre 1985) e l'inizio del dibattimento (10 febbraio 1986), certamente insufficiente, secondo molte doglianze espresse, per un adeguato studio degli atti.

Nel presente processo sarebbero state registrate, sempre secondo la difesa, singolari anomalie tutte pregiudizievoli per gli imputati, sia per l'utilizzazione di

molti atti non compiuti nella naturale sede istruttoria o dibattimentale, sia per l'eccezionale durata del dibattimento cumulativamente influente ai danni di tutti gli imputati detenuti ai fini della durata della custodia cautelare. Sul punto, un difensore (di Stefano FIDANZATI) ha eccepito l'incostituzionalità del principio di ordine generale, sancito dall'art.272 c.p.p., in base al quale la custodia cautelare rimane sospesa durante la celebrazione effettiva del dibattimento.

Ancora, parecchi difensori hanno sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art.201 c.p.p. nella parte in cui prevede un termine non dilatabile in relazione alla dimensione del processo (non avendo apportato concreto vantaggio difensivo la novella legislativa circa la presentazione dei motivi aggiunti). Taluno (motivi di Stefano FIDANZATI) ha osservato che la norma sarebbe certamente vessatoria nei confronti dell'imputato che, come nella specie, in primo grado sia stato assistito da un difensore diverso, laddove il compito rimesso al nuovo difensore diverrebbe così impossibile. Altri (motivi di Giuseppe GRECO, nato nel 1952) ha dedotto che dovrebbe potersi ravvisare perfino disparità di trattamento, sempre in relazione alla lamentata brevità del termine perentorio di venti giorni per la presentazione dei motivi di appello, in un sistema che non considera per altro verso vincolante il termine di quindici giorni assegnato al giudice per il deposito della motivazione della sentenza.

Tale complesso di doglianze involgono, a ben vedere,




un generale ripensamento non tanto della legittimita', quanto piuttosto della compatibilita' rispetto alle esigenze di effettiva difesa, di un impianto processuale di eccezionale ampiezza qual'e' - indubbiamente - quello portato alla cognizione di questa corte; ed esse dunque esulano dai limiti propri del censurabile, afferendo se mai a valutazioni di politica giudiziaria del tutto estranee al giudizio vero e proprio (al quale la corte stessa, trovatasi ad esaminare un volume insolito di atti processuali, non deve sottrarsi).

Che le connesse difficolta' pratiche di adattamento alla dimensione del processo possano quindi concretarsi in una specifica violazione del diritto di difesa, e' da escludere. E tanto va ritenuto sia con riferimento alla necessita' di utilizzazione di meccanismi processuali indubbiamente messi a punto per normali vicende giudiziarie (salvi gli adattamenti, anche legislativi, intervenuti), come riguardo ai termini per proporre o apprestare le difese, sia riguardo alle indirette refluenze sulla posizione degli imputati e perfino sulla durata della custodia cautelare, essa stessa commisurata in misura (di fatto) quantitativamente maggiore per effetto, a tacer d'altro, del computo delle udienze tenute (in esse comprese, cioe', secondo le pur apprezzabili proteste difensive, quelle destinate ad indagini dibattimentali affatto estranee alla posizione del singolo o di molti di essi).

Prescindendo da ogni valutazione, appunto, esulante dai doveri del collegio giudicante, non puo' che rilevarsi

come in ogni caso codesto complesso di refluenze sfugge ad ogni censura (in termini che palesemente prospettano l'infondatezza del dubbio di legittimita' costituzionale) soprattutto perche' le esigenze di connessione, le quali hanno trovato precedente verifica processuale, sono nella quasi totalita' dei casi indissolubilmente riposte nella natura stessa del reato associativo e nella specifica ampiezza del sodalizio oggetto della prospettazione accusatoria: in termini che, alla fine, rendono congruamente giustificabile l'accentramento del cospicuo materiale probatorio, di valenza comune e intercomunicabile, in un'unica sede processuale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, less distinct signature.

2.5. - Eccezioni di incompetenza. - Con i motivi di appello, riproponendo temi difensivi già svolti in primo grado, alcuni difensori hanno eccepito l'incompetenza territoriale della corte di Palermo. Così per Alfredo e Giuseppe BONO, Giuseppe CALO', Mario D'ANGELO, Antonino ENEA, Sergio GRAZIOLI, Michele e Salvatore IERNA e Giovanni RAPISARDA e' stata dedotta la competenza del giudice di Roma; per Salvatore ERCOLANO (e, come ipotesi subordinata, anche per Michele e Salvatore IERNA) quella del giudice di Catania; per Anna COLIZZI, Nicola FARAONE e Salvatore PROCIDA quella del giudice di Torino; per Biagio MARTELLO, quella del giudice di Milano.

Le doglianze si incentrano sostanzialmente sulla considerazione che la deroga alla competenza per territorio non sarebbe giustificata dalla ritenuta connessione con i fatti oggetto di procedimento penale già pendente in Palermo, dove era stata peraltro individuata, nella prospettiva accusatoria, la sede centrale dell'associazione mafiosa idonea ad aggregare ogni attività comunque collegata alle vicende di questa e dei suoi aderenti. In alcuni casi, secondo le doglianze proposte, sarebbe stata perfino pronunciata assoluzione per il reato associativo e ciò avrebbe dovuto sicuramente far cadere la ritenuta e pur contestata connessione.

Osserva la corte che (a parte le questioni sollevate dagli imputati, la cui posizione e' stata separata con provvedimenti emessi contestualmente alla sentenza, per le -

specifiche ragioni ivi indicate) le doglianze così sintentizzate procedono in realtà dalla ritenuta connessione, rispetto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, delle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti (commessi in luoghi diversi), in ordine alla quale, fin dalla fase istruttoria, sono stati elevati conflitti, ogni volta risolti nel senso della immanenza della competenza del giudice di Palermo, chiamato a conoscere del fenomeno associativo. E tanto è avvenuto fino all'odierno dibattimento, allorquando la Suprema Corte, nel riesaminare la posizione degli imputati BONO (con sentenza n.2832 del 17 novembre 1989), ha riaffermato la competenza medesima pur a fronte della identità delle imputazioni elevate nelle rispettive sedi giudiziarie.

La problematica, dunque, deve ritenersi ormai ridotta alla specifica eventualità che le ragioni di quella connessione siano venute meno o per effetto di una generale revisione del fenomeno associativo o come conseguenza della esclusione, dal suo contesto, di alcuni fra gli imputati, e limitatamente a questi ultimi.

Se non che, sotto nessuno dei due profili possono considerarsi fondate le doglianze difensive. In primo luogo, perché, come si avrà modo di verificare meglio nella trattazione dell'associazione per delinquere (parte IV), lo stesso problema della esistenza di una organizzazione unitaria, di paradossale consistenza (non soltanto per il cospicuo numero degli associati, ma soprattutto per la verificata autonomia di singole aggregazioni, spesso perfino

in contrasto di interessi fra loro), risulta, nei termini schematici ai quali e' stato talvolta ridotto, non esattamente proposto.

Difatti, non appare correttamente posto il dubbio se esista un'unica associazione criminosa ("cosa nostra", con sede in Palermo), ovvero se ci si trovi di fronte a diverse aggregazioni (per esempio, corrispondenti alle fazioni, clan o, secondo la terminologia riferita dai collaboratori "pentiti", "famiglie"): perfino con il rischio di confondere un fenomeno di una certa portata con una specifica realta' criminale (della quale il processo si occupa). E cio' non tanto perche' la rilevanza delle aggregazioni e delle contrapposizioni interne fra associati (nei termini, per esempio, che risulteranno evidenti nella trattazione della c.d. "guerra di mafia", di cui alla parte VI, alla quale si rinvia) finisce con l'affievolirsi a fronte dell'esistenza di una regolamentazione comune di vita associativa; quanto perche', proprio sul piano strettamente processuale, la concentrazione, per innegabili ragioni di territorio, nella stessa sede processuale della grande maggioranza delle condotte in esame, finisce con il giustificare, anche alla luce della reciproca interferenza probatoria, la immanenza della connessione.

Quanto poi alla eventuale esclusione dal contesto associativo di singole posizioni individuali, questa non puo' refluire, per il principio di perpetuatio iurisdictionis, che e' regola di certezza processuale, sulla successiva verifica del difetto di competenza: neppure, come

si vedra' a proposito dell imputato Mario D'ANGELO (alla cui trattazione, nella parte X, si rinvia), nel caso-limite di ben accertata (nella specie, fin dall'istruzione) estraneita' al sodalizio criminoso, laddove la connessione con la posizione di altri imputati degli specifici episodi (capi 44 e 49) finisce con il radicare la competenza per tutti nel foro al quale sono stati attratti alcuni (dovendosi dunque dissentire dalle conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto pronunziarsi l'incompetenza sulla base dell'inaccettabile presupposto che si dovessero separare le diverse posizioni a causa della mancata impugnazione da parte di alcuni sul punto della competenza, come se, se vera fosse la tesi, non si dovesse considerare estensibile il relativo motivo di gravame).

Handwritten signature or initials, possibly 'V. A.', in black ink.

2.6. Istanze di rinnovazione del dibattimento. - Come si era accennato nelle premesse di fatto (parte I), molte istanze di rinnovazione del dibattimento sono state accolte dalla corte, che ha pure provveduto a disporre, anche d'ufficio, quegli ulteriori atti istruttori ritenuti necessari ai fini del giudizio.

Le istanze difensive rimaste inappagate saranno esaminate nella specifica trattazione della posizione individuale degli imputati (parte X), anche al fine di motivare la rilevata inconducenza o non esperibilita' della prova sollecitata.


2.7. Inammissibilita' delle impugnazioni. - Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati ADELFO Francesco, ADELFO Giovanni, BAGARELLA Calogero, CILLARI Antonino, CILLARI Gioacchino, ENNA Vittorio, FARAONE Nicola, FASCELLA Francesco, FASCELLA Pietro, FAZIO Salvatore, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI Antonietta, GRADO Gaetano, GRAZIANO Salvatore, GRECO Nicolo', IERNA Michele, IERNA Salvatore. Nei loro confronti, infatti, e' intervenuta rinunzia o non sono stati comunque presentati motivi di appello.

Analogamente, va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati ABBATE Mario, ABBENANTE Michele, ADELFO Francesco, ADELFO Giovanni, ADELFO Mario, ALAIMO Rosolino, ALBERTI Gerlando (cl. 27), ALDUINO Francesco Paolo, ALTADONNA Francesco, AMATO Federico, ANSELMO Vincenzo, BADALAMENTI Emanuele Vito, ARCOLEO Vincenzo, BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Leoluca, BALDI Giuseppe, BELLIA Giuseppe, BERTOLINO Giuseppe, BISCONTI Pietro, BONANNO Francesco, BONANNO Luca, BONICA Marcello, BONURA Francesco, BRUSCA Giovanni, BUFFA Francesco, CAMPOREALE Antonio, CANCELLIERE Domenico, CASTELLANA Giuseppe, CERTO Francesco, CHIMERA Vittorio, CILLARI Antonino, CILLARI Gioacchino, CIRIMINNA Salvatore, CONTORNO Salvatore, COPPOLA Giacomo, CORALLO Giovanni, CORONA Matteo, CROCE Alfredo, CROCE Domenico, CROCE Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'ANGELO Giuseppe,

D'ANGELO Mario, D'ANGELO Salvatore, DATTILO Sebastiano,
DAVI' Salvatore, DE SIMONE Antonino, DI CACCAMO Benedetto,
DI FEDE Francesco, DI FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI
GREGORIO Francesco, DI GREGORIO Gaetano, DI GREGORIO
Salvatore, DI LEO Vincenzo, DI MARCO Salvatore, DI PIERI
Pietro, DI TRAPANI Giovan Battista, ENNA Vittorio, FAIA
Salvatore, FASCELLA Antonino, FAVUZZA Giovanni, FAZIO
Ignazio, FAZIO Salvatore, FEDERICO Domenico, FEDERICO
Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE Gaetano, FIORENZA
Vincenzo, GAGLIANO Luigi, GALEAZZO Giuseppe, GALLEA Bruno,
GAMBINO Giacomo Giuseppe, GARIFFO Carmelo, GHEORGULIS
Charalampos, GHEROKUNAS Dimitrios, GIULIANO Salvatore,
GIUSTOLISI Antonietta, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo,
GRAVIANO Giuseppe, GRAZIANO Salvatore, GRECO Francesco,
GRECO Ignazio, GRECO Nicolo', GUTTADAURO Giuseppe, IANNI
Anna, IGNOTO Francesco, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare,
LA MANTIA Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA
ROSA Antonino, LA ROSA Francesco, LA ROSA Giovanni, LEGGIO
Francesco Paolo, LEGGIO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, LEGGIO
Salvatore, LO CASCIO Gaspare, LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO
Salvatore, LO IACONO Andrea, LO IACONO Giovanni, LOMBARDO
Giovanni, LOMBARDO Sebastiano, LO MEO Costantino, LO PRESTI
Salvatore, LUCCHESI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA
Salvatore, MANGIONE Antonino, MARCHESI Mario, MARCHESI
Rosario, MARCHESI Salvino, MARCHESI Santo, MARINO Francesco,
MESSINA Edoardo, MINARDO Giovanni, MONDINO Michele, NANGANO
Giuseppe, NANIA Filippo, NICOLETTI Vincenzo, NICOSIA
Carmelo, PACE Giuseppe, PACE Stefano, PACE Vincenzo,

PATRICOLA Stefano, PIPITONE Giovan Battista, PIPITONE
Vincenzo, PRESTIFILIPPO Giovanni (cl. 27), PRESTIFILIPPO
Girolamo, PRESTIFILIPPO Nicola, PROFETA Salvatore,
PROVENZANO Salvatore, PUCCIO Antonino, PUCCIO Vincenzo,
PUCCIO Giuseppe, RANDAZZO Faro, RANDAZZO Giuseppe, RIINA
Giacomo, RIZZUTO Salvatore, ROMANO Salvatore, SALERNO Luigi,
SANSONE Rosario, SARDINA Mercurio, SAVOCA Salvatore, SCADUTO
Giovanni, SCALIA Giuseppe, SCAVONE Gaetano, SCHIAVO Carlo,
SCIARRABBA Giusto, SCRIMA Francesco, SINAGRA Antonio,
SINAGRA Vincenzo (cl.56), SORCE Vincenzo, SORESI Natale,
SPADARO Francesco (cl.62), SPATARO Benedetto, SPINA
Giuseppe, SPITALIERI Rosario, TAORMINA Giovanni, TERESI
Carlo (cl.24), THEODORU Cristos, TINNIRELLO Lorenzo (cl.60),
TINNIRELLO Michelangelo, TINNIRELLO Vincenzo, TOTTA Gennaro,
ULIZZI Giuseppe, URSO Giuseppe, VARRICA Franco, VASSALLO
Andrea, VENTURIS Joannis, VERNENGO Luigi, VITALE Giuseppe,
VITALE Gregorio, VITRANO Arturo, ZANCA Emanuele, ZANCA
Giuseppe, ZANCA Salvatore, ZERBETTO Alessandro.

Nei confronti degli stessi, infatti, il procuratore
generale aveva proposto impugnazione, senza enunciare
specifici motivi di appello.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

P A R T E T E R Z A

QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE:

A) SUL REGIME PROBATORIO COMPLESSIVO

3.1. - Chiamata in correita'. Valutazioni generali sui c.d. "pentiti". - Uno dei temi dominanti del processo, difatti puntualmente ricorrente sostanzialmente in tutte le posizioni difensive siccome afferente al momento di certo piu' macroscopico delle acquisizioni probatorie, e che dunque merita una preliminare e complessiva trattazione, e' quello della valenza delle chiamate in correita' provenienti da coimputati, o da imputati di reati connessi, i quali hanno assunto la veste di collaboratori e percio' sinteticamente indicati come "pentiti" (terminologia che verra' peraltro utilizzata nel corso di questa sentenza per mera comodita' di discorso, senza che, come si precisera', sia ad essa da attribuire una qualsiasi connotazione preconcepita sia negativa che positiva e senza, soprattutto, che ne sia condivisa la stessa portata semantica).


La corte non si nasconde certamente che, infatti, la trama probatoria del processo sia notevolmente permeata dal risultato delle "rivelazioni" (sulla cui terminologia valgono le medesime avvertenze appena premesse) appunto provenienti da soggetti prevalentemente colpiti da accuse analoghe e che si sono determinati alla collaborazione, accedendo ad un palese atteggiamento di accusa e di chiamata in correita'.

Le singularita', evidenziate dall'accusa, circa la novita' della circostanza specie nel contesto "mafioso" (dove al massimo le indagini registravano solitamente propalazioni in forma confidenziale e quindi non destinate ad una specifica utilizzazione processuale) e riguardo poi

allo stesso coinvolgimento personale degli interessati (difatti colpiti da gravi rappresaglie), non influenzano affatto il quadro probatorio complessivo. Mentre, come si avra' modo di approfondire nel prosieguo, la personalita' di codesti "pentiti", le ragioni dell'atteggiamento da loro assunto e perfino gli scopi che gli stessi si erano prefissi ed i risultati che, con la collaborazione, hanno raggiunto sul piano personale, attengono tutti al tema della specifica valutazione, che non puo' essere ridotta a comuni denominatori e che pertanto la corte, per assolvere al compito devoluto, tentera' di effettuare nel miglior dettaglio.

Su un piano generale, intanto, e con riferimento alle problematiche connesse alla valenza probatoria della chiamata in correita' (nei termini ampiamente dibattuti nelle sedi interpretative anteriori), si deve osservare come, a giudizio della corte, rischia di essere fuorviante la questione della portata normativa dell'art.192, comma 3, del nuovo codice di procedura (la cui applicazione nel regime transitorio e' prescritta dall'art.245 delle disposizioni di attuazione), secondo il quale "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso...sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'".

Difatti, e' sintomatico che di tale norma ritengano di poter fare parallela ma opposta utilizzazione sia l'accusa (con la parte civile) che la difesa; quasi che essa avesse



introdotto una regola processuale precipuamente favorevole rispettivamente all'una o all'altra tesi. Da una parte, osservandosi (con il conforto giurisprudenziale: Cass.sez.un. 3 febbraio 1990, Belli) che la chiamata in correita' sarebbe stata elevata al rango di vera e propria prova a fronte del mero valore indiziario conferitole dal precedente orientamento interpretativo; dall'altra, ribadendosi (significativamente, sulla base del medesimo arresto giurisprudenziale) che la postulata necessita' di riscontro esterno ridurrebbe il potere di valutazione da parte del giudice, il quale non potrebbe fondare il suo pur libero convincimento sulla sola dichiarazione del coimputato (con l'ulteriore corollario, diffusamente enfatizzato nelle posizioni difensive, che anche una pluralita' di chiamate in correita', ciascuna non suffragata da obiettivo riscontro e dunque inutilizzabile, non potrebbe correttamente giustificare un giudizio di colpevolezza).

Per vero, osserva questa corte che lo ius novum, che il legislatore del 1989 impone di applicare nei procedimenti pur destinati ad esaurirsi secondo gli abrogati schemi rituali, non adduce nulla di sostanzialmente nuovo, nel senso di radicalmente innovativo, ne' in ordine alla obiettiva utilita' probatoria della chiamata in correita', ne' soprattutto in ordine ai poteri del giudice nella valutazione della prova.

La problematicita' della questione, gia' eloquentemente enunciata dal paradosso interpretativo dell'apparente ambivalenza della portata esegetica della norma, che, come

si e' detto, dovrebbe potersi adattare alle opposte finalita' dialettiche, risulta peraltro compiutamente rilevabile dai termini del suggerimento giurisprudenziale. Infatti le Sezioni Unite, nella citata sentenza, dopo avere riconosciuto come l'innovazione legislativa si sia sostanzialmente ispirata alle regole processuali gia' evidenziate dalla progressa giurisprudenza in ordine alla inesistenza, da una parte, di una istituzionale inattendibilita' delle dichiarazioni provenienti dai "pentiti" ed alla necessita', dall'altra, che il giudice giustifichi tuttavia il proprio convincimento sulla base di adeguata motivazione (unico parametro, appunto, del corretto uso della libera ma non arbitraria valutazione), sono di fatto pervenute alla conclusione, apparentemente tautologica ma in realta' pregena dei fondamentali principi giuridici, che anche le fonti in esame debbano essere meritevoli di valutazione in un contesto di pluralita' di emergenze probatorie; laddove l'esigenza di riscontro puo' e deve essere soddisfatta con apporti probatori di qualsiasi tipo e natura.

Ma e' dunque agevole avvedersi come, postulato un sotteso divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni del coimputato collaboratore, il possibile ricorso a meccanismi anche indiretti, ossia logico-indiziari, di riscontro probatorio finisca con il recuperare (fermo restando, s'intende, il dovere di corretta motivazione) quello spazio di illimitata ampiezza del libero convincimento del giudice.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Tanto che lo stesso dibattito sulla valenza di prova o di mero indizio, riguardo alle fonti in discussione, si connota agevolmente di una portata in definitiva sterile, posto che il ripetuto principio del libero convincimento, nella massima estensione della giurisdizione penale, non puo' risultare a priori menomato da positive direttive, legislative e meno ancora giurisprudenziali, ciascuna delle quali finirebbe con l'introdurre un criterio legale di valutazione della prova sicuramente vietato dai principi generali. E tanto, come e' evidente, avverrebbe sia che si tentasse di ridurre a criterio positivo la ricerca di riscontri di tipo e di qualita' predeterminati, sia che, all'opposto, si tendesse a rivalutare il dato normativo fino alla qualificazione di prova tout court delle dichiarazioni dei coimputati; perche' entrambe le proposizioni, cosi' specularmente in conflitto, si risolverebbero in realta' in una legale precostituzione di criteri probatori positivamente vincolanti ai fini della decisione.


Ne' a tal fine puo' soccorrere l'argomento ermeneutico fatto proprio da alcune difese, secondo cui l'innovazione legislativa sarebbe essa stessa indice di un nuovo assetto normativo tendente appunto a condizionare il principio del libero convincimento, sul presupposto che, altrimenti, la norma medesima risulterebbe priva di reale significato.

Difatti, un tale procedimento interpretativo si appalesa del tutto fragile quanto inconsistente dal punto di vista giuridico, posto che - come e' noto - la ratio legis o, secondo una diffusa terminologia, la volonta' del

legislatore non costituiscono da se' sole un riferimento decisivo dal punto di vista del giudice, il quale e' posto di fronte ad un dato normativo che diviene vincolante solo nei limiti in cui risulta positivamente formulato. E il dato normativo null'altro postula se non il dovere del giudice di valutare (anche) queste fonti di prova (lato sensu) nel contesto di tutte le risultanze processuali.

La (implicita) raccomandazione, poi, di non sopravvalutare le dichiarazioni dei "pentiti" alla stregua di fonti esclusive o solo privilegiate (idest, di un aberrante modello di prova legalmente costituita), come quella opposta di non censurarne a-priori la possibile valenza probatoria, in altre parole di non considerare legalmente vietata quell'acquisizione, pur nell'apparente ultroneita', si inseriscono tuttavia in modo del tutto armonico nel sistema giuridico-processuale vigente (tanto che, come si era premesso, ove la precisazione non fosse stata introdotta, il criterio direttivo per la valutazione della prova da parte del giudice non sarebbe stato di contenuto difforme).

Cio' premesso sul piano della doverosa rivendicazione delle regole del processo penale, la corte non ignora tuttavia che il contesto probatorio del presente processo, ampiamente appunto connotato dall'innesto di molteplici chiamate in correita', prospetti notevoli e delicate questioni interpretative, riferibili sia alle componenti soggettive della personalita' dei "pentiti", sia alla obiettiva portata delle dichiarazioni da loro rese:



questioni puntualmente sottolineate dalla difesa (in posizione dialettica con la tesi d'accusa e con una pretesa preconcepita attribuzione di genuina attendibilita' a fonti quanto meno sospettate di inquinamento morale e processuale).

Riservando, nel prosieguo, una piu' approfondita ricostruzione della personalita' di ciascuno dei collaboratori, alla ricerca di ogni possibile argomento di riflessione, giova subito riassumere le problematiche che si collegano alla questione della valutazione delle rivelazioni di questi coimputati, nei termini scaturiti dal dibattito processuale.

In primo luogo, sul piano degli aspetti soggettivi, viene in discussione la stessa fisionomia di questi personaggi i quali, pur malgrado la diversa estrazione, sono quanto meno accomunati dallo spirito di collaborazione con gli organi dello Stato. Ma ciascuno di essi, come e' stato denunciato perfino dalle parti civili, si connota per atteggiamenti affatto diversi; tanto che la stessa definizione di "pentito", o comunque la corrispondente matrice di resipiscenza, in alcuni casi indubbiamente emergenti in piu' genuina luce (come nel piu' evidente caso di Antonino CALDERONE), in altri divengono offuscate da un latente scopo di rivalsa se non di vera e propria vendetta, nello stesso filone ideale degli scontri aperti (come in non pochi casi, nei termini che saranno approfonditi).

Sicche' non sfugge come simili atteggiamenti, meno che di leale e completa collaborazione, siano capaci di

innestare non trascurabili problemi di fondo. Difatti si e' osservato, su un piano generale, e di certo in termini pertinenti, che se vi e' un dato che consente di attribuire una certa attendibilita' alla chiamata di correo da parte di un soggetto non tenuto, come il teste, a dire il vero, questo e' perche' se ne puo' desumere una qualificata rappresentazione della realta', dato il coinvolgimento personale del chiamante. Ma se costui non si accusa di nulla, o se vi e' motivo di ritenere che si accusi di ben poco, o comunque ancora di fronte all'accertata reticenza su alcune specifiche circostanze, non v'e' chi non veda come il livello complessivo di credibilita' possa risultarne in linea di massima compromesso.

In questa falsariga, da molte parti si e' poi denunciato che possibili inquinamenti potrebbero rinvenirsi nelle stesse causali che hanno determinato il "pentito" alla collaborazione, in una serie progressiva di atteggiamenti inizialmente innestati da ragioni di vendetta o di salvezza (appartenendo costui ad una fazione perdente) e quindi opportunamente incanalati in meccanismi premiali: con il risultato cioe' che pur di conseguire il massimo beneficio processuale, e di completare cosi' la migliore rivalse sugli avversari, il collaboratore dimostrerebbe il massimo della disponibilita' verso gli inquirenti, finendo spesso con l'interpretare al meglio le aspettative di costoro.

Alternativamente, potrebbe intravedersi, a giudizio della difesa, una deviante propensione da parte degli inquirenti, polizia giudiziaria e giudici, i quali avrebbero

finito magari inconsapevolmente con l'indurre i "pentiti" ad acconsentire a rivelazioni su circostanze inesistenti e comunque da loro non conosciute (o non conosciute esattamente) ma rientranti nella medesima logica di disponibilita', sulla base dell'intuizione circa la loro rilevanza ai fini istruttori.

Senza dire che, secondo questa impostazione critica, e' pure logico pensare che i "pentiti" sapevano bene in che direzione si rivolgevano le indagini istruttorie e potevano dunque esattamente valutare che tipo di informazione era necessaria per offrire coerenti riscontri alle ipotesi accusatorie. Sicche', si e' osservato, e' stato abbastanza facile per costoro perseguire il programma di assecondamento delle esigenze processuali di riscontro, semplicemente confermando le (ben note) rivelazioni degli altri collaboratori (e per dimostrare la consapevolezza da parte loro dei meccanismi tecnici del riscontro e' stato citato, uno fra i tanti, il caso di Tommaso BUSCETTA, che ai giudici di questa corte ha esternato la sua singolare quanto incomprensibile protesta contro la giustizia dolendosi della necessita' di rivelazioni "vestite" nei termini postulati dalla Cassazione ed oggetto di dibattito anche giornalistico).

Peraltro, tale risultato sarebbe stato pienamente conseguibile sia attraverso un preventivo, e certo non impossibile (se non - secondo alcuni - accertato) accordo tra "pentiti", sia grazie alla semplice lettura degli atti del processo, sia ancora attraverso le esperienze dirette di

partecipazione al dibattimento (come nel caso, indicato come emblematico, di Francesco MARINO MANNOIA, il cui "pentimento" e' intervenuto nella fase di appello e dopo che le vicende processuali erano state da lui direttamente vissute).

Vi e' pure chi ha fatto rimarcare come perfino attraverso i verbali si ricavi che era lo stesso giudice che, seppure in buona fede, attraverso le contestazioni rituali, finiva con il rivelare al "pentito" interrogato il contenuto delle dichiarazioni rese dagli altri.

In realta', a giudizio della corte, la complessiva impalcatura probatoria resiste, ad una prima e generale verifica, alle perplessita' cosi' riassunte.

Procedendo, infatti, dalle ultime proposizioni difensive, e' dato osservare come le fonti in discussione non si discostano intanto da quel naturale margine di attendibilita' normalmente riferibile ad ogni prova orale, affidata ai ricordi, alle esperienze personali, tutti in certa misura frammentari, se non condizionati, da valutazioni e impressioni soggettive. Il compito del giudice, non a caso affrancato da una meccanica quanto acritica accettazione del dato storico rappresentato, e' appunto quello di isolare ogni possibile elemento inquinante, a nulla rilevando, nella specie, che si controverta su fatti riferiti da soggetti giuridicamente vincolati ad un dovere di veridicit  (testimoni) ovvero da questo esonerati (appunto, coimputati o imputati di reato connesso). A parte che anche in quest'ultimo caso esiste un dovere di veridicit  (infatti

12 10


da non confondere con il rischio di contra se edere riferibile solo alle circostanze sfavorevoli all'imputato), esso stesso rafforzato da sanzione penale (per la calunniosa incolpazione, dunque perfino piu' incisiva di quella del mendacio testimoniale), nulla puo', come si e' gia' premesso, concretamente vincolare il libero apprezzamento delle prove; fermo restando, s'intende, il dovere di motivazione nel contesto delle fonti esaminate.

Anche il pericolo di volontaria introduzione di rivelazioni "pilotate" (emblematico il caso di Stefano CALZETTA che chiedeva a Vincenzo SINAGRA perche' non avesse parlato degli ZANCA, al primo invisì) non si discosta dunque dalle linee del procedimento ricostruttivo affidato al giudice; una volta che possa ribadirsi, come si concludera' nelle specifiche trattazioni, che non esiste un sicuro ed obiettivo appiglio per desumere che alcuno dei "pentiti" abbia costruito del tutto le sue rivelazioni sul nulla storico.

Sicche', se e' pure teoricamente ipotizzabile che alcuni di essi si siano magari messi d'accordo, la possibilita' o il mero sospetto di una tale evenienza, basata su dati logico-indiziari apprezzabili, non consente affatto di ritenere tuttavia compromessa l'intera fonte probatoria, invece rimessa alla specifica valutazione da parte del giudice; il quale potrebbe desumerne perfino, nel caso limite, che in alcune ipotesi (si pensi alla comprovata impossibilita' storica del "pentito" di trovarsi in un certo luogo in un dato momento) la circostanza sia stata riferita

nel quadro di quella solerte disponibilita' verso gli inquirenti ma che essa corrispondeva al vero ed era stata magari conosciuta aliunde e con modalita' inconfessate per soggettive opportunita'.

Anzi il materiale processuale, come si vedra' nel dettaglio della motivazione, offre numerosi casi di divergenza fra le dichiarazioni dei "pentiti", alle quali per altro verso e con opposte finalita' dialettiche sono state affidate le comprensibili speculazioni difensive; ma tanto finisce proprio con il dimostrare l'assunto di una inesistente preordinazione globale e, come si e' osservato, di una solo episodica ed eccezionale eventualita' di accordo preventivo. Perche' non e' negabile, quanto meno, che gli errori, le sviste, le imprecisioni mnemoniche e perfino le volontarie reticenze, finiscano con il rendere piu' arduo, ma non impossibile, il compito ricostruttivo del giudice (si veda, fra i tanti esempi, il caso dell'imputato Giovanni CORALLO che attesta che non e' vero che Salvatore CONTORNO ripetesse pedissequamente le tesi di Tommaso BUSCETTA e nel quale invece si rinviene la spiegazione della divergenza, appunto affidata al diverso livello di informazione; si veda pure il caso di Mario MARCHESE, oggetto di numerose e circostanziate dichiarazioni da parte di MARINO MANNOIA, il quale al dibattimento di appello, pur dopo una lunga attivita' istruttoria circa l'individuazione dei luoghi descritti per la raffinazione di droga, alla successiva domanda rituale sull'appartenenza dello stesso MARCHESE all'associazione mafiosa risponde che il nome non gli dice



nulla).

Emblematici, al riguardo, sono pure i non pochi casi in cui il "pentito", a contestazione del giudice, che gli rappresenta la diversa versione fornita da un altro, ribadisce la sua tesi (si veda, fra tutti, quello relativo all'omicidio di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO, dove il contrasto fra CONTORNO e MARINO MANNOIA si prospetta macroscopico ma, cio' nonostante, il secondo non si preoccupa affatto di saldare il suo al racconto del primo, senza cioe' alcuna preoccupazione di una possibile eversione dell'intero apparato probatorio).

Quando la genuinita' della fonte non e' poi in re ipsa: come nel caso di BUSCETTA che non si fa scrupolo di affermare (quanto fedelmente verbalizzato e cioe') che alcune notizie (nella specie, sui DI CARLO di Altofonte) erano state da lui apprese dai giornali (f.450206). Laddove le proteste difensive, questa volta enunciate nella pretesa dimostrazione che i "pentiti" si informavano sulla stampa (e sui rapporti di polizia), finiscono con il trascurare che, a ben vedere, proposizioni di questo genere confermano indirettamente, ma univocamente, la complessiva genuinita'.

Tanto poi contribuisce ad escludere l'eventualita' di un preordinato inquinamento da parte degli organi statuali, la quale, nella sua paradossale consistenza, non merita certo approfondimento critico (diverso aspetto e' quello delle denunciate coperture che sarebbero state offerte ai "pentiti" come contropartita della collaborazione, in

termini pure di consistenti sconti di pena o perfino di sostanziale impunita': basti pensare alle singolari vicende di CONTORNO, che saranno oggetto di ulteriore esame). Mentre il rischio che le stesse indagini istruttorie possano avere inconsapevolmente influenzato le determinazioni accusatorie dei "pentiti", siccome fisiologicamente connaturato alla fonte probatoria orale, rientra fra le normali componenti oggetto di prudente apprezzamento da parte del giudice.

Nessuno poi si nasconde che, all'origine della determinazione del "pentito" in ordine alla collaborazione, possa annidarsi un intento di vendetta. Ma la proposizione secondo cui le rivelazioni sarebbero la residua risorsa di ritorsione di chi dalla guerra tra fazioni e' uscito perdente, non puo' essere che un segnale d'allarme nel procedimento ricostruttivo.

In definitiva, opposta e speculare rispetto alla problematica processuale della valutazione delle prove (quanto alle fonti in esame), si pone quella della necessita', ugualmente ricadente fra i doveri del giudice, di individuare le ragioni delle possibili "invenzioni" dei "pentiti".

L'analisi approfondita di tutte le risultanze processuali dovra' infatti indicare se e come possano essere lette e interpretate le reticenze o le bugie dei "pentiti", perfino quelle accertate, come talvolta denunciato, con sentenze passate in giudicato. Anche sul punto, il criterio non puo' essere informato a parametri prefissati, dovendosi in ogni caso distinguere le ipotesi in cui la verifica

r. v. III

processuale altro non attesti che il fatto narrato, lungi dall'essere storicamente inesistente, era stato solo valutato in termini di inadeguatezza al fine di sorreggere una decisione di condanna; rispetto a quelle in cui il racconto riguardi invece fatti accertatamente inesistenti o impossibili. Sia pure con diverso approccio metodologico, il problema del giudizio e' dunque incentrato nello sforzo di capire dove e perche' il collaboratore ha taciuto o mentito: nei termini che l'analisi dettagliata della personalita' dei vari "pentiti", di cui al prosieguo di questa indagine, tentera' di mettere nella dovuta evidenza alla stregua delle risultanze del processo.

In questa falsariga, e per quanto possa apparire contraddittorio, perfino l'accertata calunniosita' di taluni atteggiamenti dei "pentiti" non deve poterne screditare, come principio, la complessiva utilizzabilita', nei limiti ed ai fini compatibili con le residue risultanze processuali.

Come si dira', collaboratori come Salvatore CONIGLIO ed Armando FRAGOMENI sono stati in altra sede condannati (il primo per calunnia ai danni di magistrati, il secondo addirittura per estorsione, essendosi accertato che si faceva promettere denaro a pena di "rivelazioni"); ma tutto cio', al di fuori della necessaria definizione del quadro generale della credibilita' dei medesimi, non puo' autorizzare un aprioristico rifiuto dell'utilizzazione di quelle rivelazioni quando attendibili perche' riscontrate da altre fonti di prova.

Così, si vedrà come numerose propalazioni provenienti dai predetti trovino puntuale conferma nelle residue acquisizioni probatorie (in particolare, quanto alla specifica posizione dei due "pentiti", si dirà come da una parte la "calunnia" del CONIGLIO e la "estorsione" del FRAGOMENI rientrino in ultima analisi nella logica dei personaggi, l'uno proteso a dimostrare di essere stato indotto alla collaborazione dalle lusinghe della giustizia, l'altro disposto ad accreditarsi come fiduciario dei giudici: insomma entrambi alla ricerca di una professionalità da "pentito", da strumentalizzare con disinvoltura morale).

Procedendo, in secondo luogo, all'analisi delle chiamate in correità da parte dei "pentiti" sotto il profilo della loro consistenza obiettiva, la corte osserva che anche sotto questo punto di vista non è dato rinvenire argomenti di segno decisivo sia per attribuirvi una globale connotazione di incondizionata e aprioristica attendibilità, sia per rimarcarne, all'opposto, un indice di complessiva inattendibilità (tanto da non poterne fare, in questa ultima proposizione difensiva, alcun serio uso processuale).

Anche a tale riguardo, infatti, sarebbe ultroneo ricercare elementi di specifica collocazione nel contesto delle acquisizioni probatorie, tutte destinate, come si è già verificato, ad una libera valutazione processuale. Sicché, per esempio, affatto sterile sarebbe la proposta interpretativa della parte civile, che ha osservato (quasi a

26 44

voler tentare una proficua inversione metodologica) che in realta' le rivelazioni dei "pentiti" sarebbero esse stesse il riscontro alle altre emergenze probatorie, e non il contrario. Perche' se pure in qualche misura una tale impostazione puo' rivelarsi giustificata, quanto meno sotto un profilo cronologico di acquisizione della prova (si pensi agli approfondimenti dei temi prospettati nel fondamentale rapporto del 13 luglio 1982, c.d. del 162, resi possibile attraverso le conferme scaturite dalle rivelazioni dei collaboratori), non puo', ancora una volta, trascurarsi che in linea generale nel processo non sono correttamente individuabili priorita' di sorta, ne' appunto cronologiche, ne' comunque quantitative o qualitative.

Che poi si possa postulare, e l'assunto si presta a speculazioni di segno opposto, che una certa propalazione debba assumere tout court un significato sicuramente probante (come, per esempio, la riferita appartenenza o meno di un imputato all'associazione mafiosa), e' certamente da escludere, appunto come criterio metodologico di fondo (nel caso, e' possibile infatti che il dato non fosse a conoscenza del singolo "pentito" o, viceversa, che il livello di informazione dello stesso risultasse probabilmente alterato o in eccesso o in difetto).

Tali premesse consentono, peraltro, di disattendere qualsiasi tentativo sia di svalutazione che di ipervalutazione della chiamata in correita'; rifiutandosi da una parte la proposizione dell'accusa secondo cui questa non sarebbe frazionabile (anche sul presupposto normativo

dell'art.192 del nuovo codice, citato), sicche' la verificata attribuzione di valore di prova ad una chiamata in correita' non consentirebbe di screditarne, per principio, la residue parti non riscontrate; e dall'altra l'opposta posizione difensiva, essa stessa basata su una pretesa infrazionabilita' della prova e tendente alla conclusione che, una volta accertato un dato non corrispondente al vero (sia perche' positivamente smentito, sia solo perche' non adeguatamente sorretto da ulteriori elementi di sostegno), tutta la chiamata in correita', nella sua globalita', sarebbe inutilizzabile.

E' agevole, in definitiva, accorgersi come ogni argomento, difatti suscettibile di speculare utilizzazione dialettica, non milita a favore di nessuna tesi preconcepita perche' nulla intacca il potere del giudice in ordine alla libera valutazione delle prove.

Il punto decisamente piu' controverso, nell'ambito di queste problematiche, e' in realta' quello della obiettiva portata probatoria della chiamata in correita' racchiusa nella sintetica attribuzione (ai fini della dedotta appartenenza all'associazione di tipo mafioso) della semplice qualifica di "uomo d'onore" (o, talvolta, di persona "combinata"); protestandosi vivacemente da parte della difesa che una tale affermazione labiale non racchiuderebbe in re ipsa alcuna autentica chiamata in correita', implicando al piu' la manifestazione di un giudizio soggettivo (come la qualifica di "ladro", di "assassino") meritevole di ulteriore e concreta

specificazione di fatti comportamentali precisi ("ha rubato questo", "ha ucciso quella persona").

Ora, non é consentito - a giudizio della corte - anche in questo caso ridurre la questione entro parametri dommatici vincolati. Perche' (riservando un ulteriore approfondimento al riguardo nella parte quarta di questa sentenza, a proposito degli specifici temi probatori attinenti alle imputazioni associative), cosi' come e' possibile, e per il giudice doveroso, espungere dal contesto dell'acquisizione probatoria la mera espressione di un giudizio soggettivo non riposto, nella stessa formulazione della dichiarazione esaminata, su fatti e comportamenti precisi, non si deve per altro verso trascurare il concreto significato che lo stesso "pentito" ha voluto attribuire all'espressione usata, non tanto sotto il profilo lessicale, quanto dal punto di vista "culturale". Sicche' non puo' ignorarsi, siccome in definitiva facente parte della medesima propalazione, che quando il collaboratore riferisce circa l'appartenenza al sodalizio criminoso di una persona, la sintetica affermazione (per esempio, appunto, "e' un uomo d'onore") deve essere collocata nel contesto delle circostanze rivelate, sia in ordine alle modalita' di affiliazione, sia ai compiti devoluti (spesso non implicanti un ruolo operativo concretamente espletato, ma solo una sicura disponibilita' a qualsiasi tipo di impresa criminosa), sia in generale alla fisionomia dell'associazione segreta definita "cosa nostra"; insomma, in quel contesto nel quale si muove e si e' formata la

personalita' del collaboratore, che si esprime con il linguaggio che gli e' congeniale ed utilizzando espressioni pregne di specifico contenuto.

Inoltre, come si dira' in altra sede (parte IV), la specificita' del problema probatorio per l'associazione mafiosa e' tale che solo i "pentiti" divengono il veicolo giusto per conoscere gli effettivi quadri dell'organizzazione. Se, come e' stato osservato, la segretezza dell'identita' degli associati nonche' dei loro ruoli e' la precipua connotazione del sodalizio, solo la volontaria resipiscenza di un compartecipe e dunque il meditato rifiuto, da parte del collaboratore, della regola medesima consentono di svelarne la struttura interna. Di tal che rimane, sul piano - come si dira' - dei possibili riscontri, solo di valutare eventuali comportamenti esteriori spesso ambigui e comunque difficilmente decifrabili (come atteggiamenti di prepotenza, di dedizione a forme parassitarie di arricchimento o di microcriminalita'; salvo il caso, del tutto marginale, di accertata commissione di reati rientranti nella specifica strategia del sodalizio, come l'intimidazione, l'estorsione o perfino l'omicidio per causale mafiosa).

Ritiene dunque la corte che, anche sotto questo profilo, la ricerca di criteri prederminati di individuazione di una chiamata in correita' correttamente utilizzabile nel processo sia destinata a prospettarsi ultronea.

Certo, i requisiti di spontaneita', immediatezza,

reiterazione, novita', autonomia, possono sorreggere in modo proficuo il giudizio di valenza probatoria della chiamata in correita'; ma nulla impone che una diversa incidenza non sia riscontrabile in dichiarazioni accusatorie del coimputato, pur non dotate della medesima portata oggettiva. Ponendosi, in definitiva, solo un problema di graduazione di livelli di attendibilita' opportunamente valutabili, appunto, dal giudice caso per caso.

Ne' da tali conclusioni la corte ritiene di doversi discostare anche di fronte alla considerazione che, come e' stato ugualmente denunziato, la chiamata in correita' possa in tal modo atteggiarsi alla stregua di un perverso meccanismo probatorio, non soltanto perche' l'accusa di affiliazione tout court all'associazione criminosa implicherebbe che debba scaricarsi sull'accusato, in una singolare inversione, l'onere probatorio del contrario, ma anche perche', appunto secondo alcune proposizioni difensive, una simile prova sarebbe affatto impossibile per la natura stessa dell'accusa non basata su fatti storici obiettivi (ovvero, secondo i casi, fondata su fatti di portata equivoca come, per citare un esempio assai diffuso, l'avere tizio frequentato abitualmente altri coimputati in situazioni di vita apparentemente lecite).

Difatti queste - per vero suggestive - argomentazioni non tengono conto della pur affermata necessita' di un riscontro, di quel confronto cioe' con le altre emergenze probatorie che sia in grado di ridurre a significato indiziario concorrente, e quindi in definitiva univoco, quel

3.2. segue: l'esigenza processuale dei riscontri. - Se dunque la chiamata in correita' da parte del "pentito" non prospetta temi processuali di speciale portata rispetto al generale assetto probatorio normalmente devoluto al compito elaborativo del giudice, la questione sembrerebbe destinata a spostarsi verso l'individuazione dei riscontri, necessariamente destinati a sorreggere la credibilita' della fonte.

Si e' infatti vivacemente protestato da parte della difesa, in connessione con i temi prima evidenziati e cioe' sostanzialmente richiamandosi anche le questioni interpretative dell'art. 192 del nuovo codice, che una chiamata in correita' in tanto puo' essere seriamente attendibile, in quanto la stessa risulti - questa volta secondo lo stesso dettato legislativo - adeguatamente sorretta da riscontri; laddove questi, dato l'elevato dubbio di inquinamento della fonte medesima, non possono che essere obiettivi o, secondo comune accezione, estrinseci.

Per contro, da parte dell'accusa (pubblica e privata) si e' replicato che se fosse vera quella proposizione, e cioe' se il riscontro, per essere tale e dunque validamente idoneo a sorreggere la portata della chiamata in correita', dovesse avere una sua autonoma ed obiettiva valenza probatoria, si finirebbe con il volere ricercare, per i fini anzidetti, quella che altro non e' che una prova essa stessa (tale dunque da rendere perfino superfluo l'esame della chiamata in correita').

Sul punto, e' d'uopo ancora osservare che in realta',

come si e' piu' ampiamente verificato nel paragrafo precedente, la novella legislativa non ha affatto innovato sul piano dei poteri di valutazione della prova da parte del giudice (ne' poteva farlo, a rischio di introdurre parametri legali incompatibili con gli schemi della giurisdizione penale); e neppure si e' comunque determinato, con il diffuso fenomeno del "pentitismo", un nuovo e diverso approccio verso la nozione di riscontro. Qualunque fonte di prova puo' e deve essere valutata dal giudice nel contesto degli elementi acquisiti nel processo (onde l'apparente tautologia di cui all'art.192, comma 3, c.p.p.), senza alcun limite ne' in positivo (perfino cioe' di fronte alla confessione, secondo una tradizionale esemplificazione), ne' in negativo (potendosi utilmente configurare un procedimento logico-induttivo, idoneo a sorreggere il convincimento del giudice). Così' come, evidentemente, utili elementi di riscontro devono potersi ricavare anche da altre, e convergenti, rivelazioni o chiamate in correita' di collaboratori diversi (conf.: Cass. 6 aprile 1990, ric. Spiteri).

Sara' quindi vera e fondata la doglianza della difesa, quando denuncia che siano state utilizzate (o forse solo qualificate) come riscontro (in senso tecnico-giuridico) circostanze di fatto che tali invece non sono, come taluni accadimenti oggettivi che potrebbero essere stati conosciuti dal "pentito" pur senza implicare la veridicita' del contenuto della rivelazione (per esempio che tizio era stato arrestato assieme a caio in un certa occasione, ma che non

dato invece destinato, se isolatamente considerato, ad una
indifferente collocazione processuale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly 'V. G. M.', written in a cursive style.

960145

significa necessariamente che l'uno o l'altro abbiano tenuto la diversa condotta rivelata); o come alcuni riferimenti alla vita di relazione del chiamato in correita' (per esempio, che costui fosse un macellaio con esercizio in una data strada, o che avesse un certo soprannome); e così' via.

Ma tutti questi argomenti adottati nella motivazione della sentenza non possono tuttavia essere ridotti ad un piano di totale inutilizzabilità, posto che anzi essi stessi contribuiscono alla complessiva valutazione della chiamata in correita', implicando quanto meno (o soprattutto) la seria opportunità del controllo circa l'esatta individuazione della persona cui è attribuita la circostanza rivelata. E, come sarà agevole constatare nel dettaglio della motivazione sulle singole posizioni devolute, anche questi elementi di giudizio concorrono ad una dopo tutto coesistente giustificazione del convincimento espresso nella decisione.

Sarà, del pari, vero quello che, con apprezzabile sforzo dialettico, le difese hanno rilevato quando hanno osservato che il riscontro sul fatto storico (per esempio, su un episodio di omicidio) si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che, secondo la chiamata in correita', ne sarebbero stati i protagonisti; che cioè, in altri termini, il "pentito" può avere riferito magari un fatto storico realmente accaduto ma collocandovi persone diverse dai veri colpevoli (da lui conosciuti o meno).

La stessa conclusione vale poi per qualsiasi

angolazione del problema, variamente proposto nei temi difensivi. Qui merita di ricordare, fra le tante, la questione (in parte già accennata) della frazionabilità della chiamata in correità, alla ricerca di un postulato che non implichi la totale veridicità di una chiamata in correità per alcune parti riscontrata; che non comporti cioè che la portata del riscontro su una circostanza debba necessariamente estendersi alle altre parti della dichiarazione del "pentito" (il quale, in altre parole, può avere detto la verità su alcuni fatti e mentito su altri). Ma, anche sotto un profilo di incomunicabilità dei riscontri, la tematica ritorna ancora una volta al più generale aspetto della libera valutazione della prova, dove nulla è aprioristicamente vincolante in un senso o in un altro; dove, dunque, anche i semplici riferimenti a fatti che dopo tutto il "pentito" può avere conosciuto per esperienza diretta, possono contribuire a definire il quadro valutativo (come possono atteggiarsi a tal fine indifferenti).


E' appena il caso poi di osservare come del tutto inconsistenti siano le proteste difensive riguardo alla totale impossibilità di qualsiasi riscontro delle dichiarazioni dei "pentiti", i quali non si sono fatti scrupolo (come nel caso emblematico di BUSCETTA e CONTORNO) di riferire fatti indirettamente conosciuti da fonti non suscettibili di controllo processuale, perché relative a persone decedute o scomparse; e con l'ulteriore dimostrazione che, laddove invece questo è stato

eccezionalmente possibile (per esempio, attraverso l'esame di Gaetano BADALAMENTI, la principale fonte di BUSCETTA), i collaboratori sono stati clamorosamente smentiti.

Ma (a parte che sarebbe giuridicamente erroneo fare affidamento sulla direttiva legislativa di cui all'art.195 del nuovo codice di procedura penale, infatti non applicabile nel regime transitorio, in ogni caso) non vi e' chi non veda l'assoluta aleatorietà di un simile argomento dialettico, destinato con certezza a svalutarsi di fronte alla considerazione che, se esistente in vita, la persona di cui al riferimento del "pentito" potrebbe dare utile conferma delle dichiarazioni di costui alla sola condizione di una sua ulteriore disponibilita' alla collaborazione (e tuttavia si vedra' nel prosieguo, nella parte sesta di questa sentenza, come sia stato possibile leggere perfino attraverso alcune dosate reticenze di Gaetano BADALAMENTI, sentito negli U.S.A. da questa corte).

Il riscontro piu' significativo, come in seguito si dira' in dettaglio, risiede tuttavia nella visione globale degli avvenimenti, la cui concatenazione cronologica e logica offre spesso la dimostrazione di fatti che, non nella visione d'insieme ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di univoco significato. Basti pensare, ed alla relativa parte della sentenza si fa rinvio, alla possibilita' di corretta lettura degli avvenimenti della c.d. guerra di mafia solo previa complessiva ricostruzione di accadimenti compresi in un ampio lasso di tempo (restando, forse in questa sola proposizione, la contestata

validita' di processi, come il presente, di dimensioni altrimenti incompatibili con le finalita' di buona amministrazione della giustizia e di tutela dei diritti dell'imputato, sia in termini di sollecito svolgimento del procedimento sia sul piano della fondamentale esigenza di immediatezza nel rapporto processuale giudice-parti).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.', written in a cursive style.

3.3.- Profili ricostruttivi dei collaboratori: a)
Tommaso BUSCETTA. - Il "pentito" Tommaso BUSCETTA, sulle cui rivelazioni si e', giustamente, fondata buona parte della ricostruzione probatoria delle vicende della guerra di mafia e soprattutto della "mappa" dell'associazione mafiosa detta "cosa nostra", non puo' tuttavia definirsi, in una corretta valutazione processuale scevra di suggestioni (spesso recepite dalla pubblica opinione in una visione perfino mitica), un personaggio immune da aspetti contraddittori, talvolta perfino incomprensibili.

Al giudice resta affidato il compito di valutare le risultanze probatorie in un contesto reso in definitiva ancora piu' arduo per la necessita' di individuare, fra le righe delle apparenti o accertate contraddizioni, il senso e la giustificazione di queste sul piano umano e al tempo stesso, dunque, le molte verita' che ne scaturiscono.

Nelle sue cospicue rivelazioni, asseritamente ispirate ad un intento di collaborazione, BUSCETTA ha cercato di accreditare un immagine di se' alquanto elevata, suggerendo, talvolta in termini tutt'altro che impliciti, l'idea di un'adesione da parte sua, volontaria se non perfino motivata, ad una organizzazione connotata da soli elementi positivi, secondo uno schema di "mafia buona" che invece non solo sarebbe, come e' naturale, ugualmente stigmatizzabile anche su un piano etico generale, ma che in realta', secondo le risultanze del processo, si dimostra storicamente inesistente a nessun livello di impegno personale dei partecipanti, ivi compreso, come si vedra', lo stesso

BUSCETTA.

Emblematiche appaiono le affermazioni (non prive di evidente intento retorico) verbalizzate all'inizio delle sue lunghe rivelazioni dinanzi al giudice istruttore, laddove si annuncia lo scopo di queste in relazione all'"interesse della societa', dei figli, dei giovani....affinche' le nuove generazioni possano vivere in modo piu' degno ed umano" (f.449996); ovvero quelle, immediatamente seguenti, intese a giustificare il suo allontanamento dalla Sicilia e dalla mischia dei mafiosi: "ben presto mi resi conto che 'cosa nostra' non era ispirata realmente a principi di onesta' e dirittura morale cui avevo creduto... Disgustato.... (n.b.: si e' negli anni sessanta) decisi di andar via" (f.450231 segg.). Affermazioni che non solo dimostrano la loro evidente incredibilita', ma che sono positivamente contraddette da molte risultanze processuali dalle quali si evince che il BUSCETTA, in quel periodo, venne denunciato in numerosi rapporti per episodi di omicidio, in concorso con diversi personaggi facenti parte della mafia (Angelo e Salvatore LA BARBERA, Salvatore GNOPPO, Pietro TORRETTA, Michele CAVATAIO, Gerlando ALBERTI, Giuseppe SIRCHIA, Francesco GAMBINO e tanti altri), rendendosi latitante all'estero (Messico, Canada, U.S.A., Brasile: si veda, al di la' dell'esito concreto di quelle conclusioni degli inquirenti, la nota informativa ai ff.450845 segg.).

Che BUSCETTA, sottraendosi alla giustizia italiana (che, nel noto processo di Catanzaro, lo condannava per associazione per delinquere con assoluzioni dubitative per

1/1

gli omicidi), non avesse intenzione di dedicarsi piuttosto ad onesta attivita' di lavoro, e' testimoniato dalle turbolente vicende della sua vita, successive all'asserito rifiuto delle emergenti regole della criminalita' mafiosa. Raggiunto negli U.S.A. dalla famiglia intorno al 1967, viene arrestato assieme al figlio Benedetto (della cui presunta soppressione si tratta nella parte sesta) il 25 agosto 1970; e questo dopo che le sue tracce vengono individuate, nel giugno precedente, a Milano (sotto falso nome) assieme a Gerlando ALBERTI, Giuseppe CALDERONE, Salvatore GRECO detto "cicchiteddu" e Gaetano BADALAMENTI (circostanza negata da quest'ultimo e stranamente dallo stesso BUSCETTA, pur a fronte delle positive indagini della polizia: f.450855).

Ottenuta negli U.S.A. la liberta' su (cospicua) cauzione, egli si rende nuovamente latitante per essere arrestato, nel novembre 1972, in Brasile, ancora una volta con il figlio Benedetto; mentre risulta condannato negli U.S.A. per importazione, tra il 1969 ed il 1972, di kg.325 di eroina (ff.450845 segg.,475666). Estradato in Italia, resta in carcere fino a quando, nel 1979, ottenuta la semiliberta' (dopo alcuni permessi dai quali era puntualmente rientrato, come da informativa richiesta da questa corte di assise di appello), per sua stessa ammissione si allontana di nuovo dall'Italia, per seguire pero' dall'estero, con costante attenzione, le vicende della guerra di mafia (si vedano le numerose rivelazioni, che d'altra parte costituiscono la base portante del processo, le quali sono quasi interamente fondate sulle confidenze e

sulle notizie che il Buscetta avrebbe ricevuto o da Gaetano BADALAMENTI o da Antonino SALAMONE; ma si vedano pure le ammissioni del BUSCETTA circa i contatti telefonici con personaggi importanti, come Ignazio LO PRESTI o come i SALVO, proprio nel periodo caldo della guerra, come risulta dalle intercettazioni telefoniche); restando, inoltre, destinatario dell'attenzione da parte degli amici siciliani, nei termini che saranno ulteriormente esaminati, e certamente, per quanto qui importa ricordare, fino al suo ultimo arresto in Brasile quando, come riferisce Fabrizio Norberto SANSONE, personaggi come Gaetano BADALAMENTI e Giovannello GRECO (il famoso "killer" del gruppo dei perdenti, rimasto sempre latitante) si danno da fare per organizzarne la difesa prima della estradizione (f.256329).

Inoltre, la seconda corte d'assise di Caltanissetta, dove e' stato celebrato il processo per l'uccisione del giudice Giangiacomo CIACCIO MONTALTO (i cui verbali sono stati in questa sede acquisiti), ha raccolto negli U.S.A. la deposizione di un funzionario di polizia, William TOMASULO, il quale ha riferito come il BUSCETTA fosse li' inserito in una efficiente organizzazione criminale, della quale tendeva ad assumere la direzione.

Ma l'immagine di "mafia buona" che BUSCETTA vorrebbe delineare diviene sempre meno credibile proprio nella sconfessione processuale di alcune affermazioni di principio: come quella che, a differenza di quella vecchia, la nuova mafia non si facesse scrupolo di colpire anche le donne e i ragazzi. Laddove diversi episodi processuali

18
111

(tutti dettagliatamente esaminati nella parte sesta di questa sentenza) finiscono con il dimostrare il contrario; come nell'uccisione di Gaspare e Giuseppe PICANO, o in quella di Salvatore GRECO, dove donne e ragazzi vengono risparmiati; perfino nell'episodio dell'uccisione di Giuseppe GENOVA, genero di BUSCETTA, la figlia di costui, Felicia, viene volontariamente ignorata dai killer (eppure sarebbe stata a sua volta un ottimo bersaglio per una vendetta trasversale). Mentre, a proposito dell'omicidio di Stefano PECORELLA e Giuseppe INZERILLO, al giovanissimo figlio del boss di Passo di Rigano venne mozzato un braccio, secondo il racconto del "pentito", perché non gli servisse per uccidere RIINA: proposito dunque che il ragazzo aveva manifestato, probabilmente per vendicare la morte del padre, ma in sostanza tale da offrire una specifica causale per l'impegno nella guerra di mafia. Mentre, per esempio, CALDERONE (come si dirà in prosieguo) racconterà che DI CRISTINA, collocato dallo stesso BUSCETTA nella "vecchia mafia", si era reso responsabile di feroci delitti anche in danno di ragazzi.

In molte pagine del processo il BUSCETTA ha cercato di accreditarsi come esponente di grande rilievo nell'ambito di "cosa nostra" e non può negarsi che nelle sue affermazioni possa esservi qualcosa di vero; specie a fronte di episodi processualmente accertati, come la circostanza che, durante la sua detenzione, la banda di TURATELLO ne sostentasse la famiglia (f.048269 dib.1° grado), o come quella, riferita da Carmelo GAETA (intermediario d'affari di grossi

imprenditori), che il BUSCETTA e tutta la sua famiglia si servissero di aerei privati messi a disposizione (f.495112 segg.). E cio', pur nell'apparente contraddittorietà del fatto che in definitiva egli avesse scelto, secondo le sue stesse affermazioni, una strada di volontario esilio che avrebbe dovuto cioè comportare una perdita di prestigio; nonché, ancora più significativamente, del fatto che, secondo le concordi risultanze processuali (rivelazioni degli altri "pentiti", ammissioni dello stesso interessato), il BUSCETTA non era riuscito a guadagnare nessun grado nella gerarchia dell'organizzazione, restando nella posizione subordinata di "uomo d'onore" (cioè semplice gregario), pur avendo paradossalmente (secondo le sue affermazioni) lui stesso introdotto Giuseppe CALO', il quale sarebbe diventato suo "capo-famiglia". Anche di quest'ultima dissonanza il BUSCETTA non ha fornito una plausibile spiegazione, che tuttavia può ricavarsi in alcune risultanze processuali, laddove lui stesso ammette che gli "amici" gli avevano contestato una vita privata dissoluta (abbandono della moglie e dei figli, relazione e nuovo matrimonio, con altri figli, prima con Vera GIROTTI poi con una brasiliana, Maria Cristina DE ALMEIDA GUIMARAES), in violazione delle regole di "cosa nostra"; e laddove si coglie ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da Antonino CALDERONE, il quale ha fra l'altro ricordato l'episodio assai significativo di un incontro a Catania a casa di Giuseppe CALDERONE tra catanesi e palermitani al quale Salvatore GRECO, detto "Cicchiteddu",

ebbe a presentarsi in compagnia del BUSCETTA, suscitando la seccata reazione di Luciano LEGGIO (il quale aveva detto: "ma Toto' che combina a venire con questo disonorato?"...; spiegando poi che il BUSCETTA aveva tutto un passato di "puttane").

Mentre il BUSCETTA tenta di far credere alla sua ritrovata verginita' dal coinvolgimento dell'associazione criminosa (perfino, parlando di Gaetano BADALAMENTI, afferma di aver fatto di tutto per "convincerlo ad accantonare propositi di vendetta" e ad introdursi, come lui, nell'onesto commercio del legname in Brasile: f.450069) di lui altre fonti (di cui l'istruzione non ha pero' individuato sicuri riscontri probatori) offrono un'immagine affatto impegnata nelle attivita' illecite.

Significative, quanto meno dell'immagine di cui lo stesso era circondato negli ambienti della criminalita' organizzata, sono le affermazioni di Francesco GASPARINI, il quale, dopo aver ricordato che il BUSCETTA veniva considerato addirittura allo stesso livello di Luciano LEGGIO e di avere avuto con lui contatti fino al momento in cui, ammesso in semiliberta' a Torino, si era dileguato, riferisce di aver creduto di incontrarlo a Bangkok, nel settembre 1981, con i lineamenti cambiati da un intervento di plastica facciale; impressione rafforzata dai discorsi che gli aveva fatto, di non dare a vedere di conoscerlo e di stare alla larga dalla famiglia RICCOBONO, tanto sarebbe stato lui stesso a farlo partecipare a grossi affari di stupefacenti (dichiarazioni al g.i. del 7 maggio 1985).

E tali dichiarazioni trovano corrispondenza in quelle di Mirella ZANNINI, che aveva raccolto la stessa confidenza dal GASPARINI (f.057226).

Ancora piu' sconcertanti, poi, sono le rivelazioni di Armando FRAGOMENI, il quale, dopo aver ribadito il pieno coinvolgimento del BUSCETTA nel traffico degli stupefacenti, riferisce di avere appreso da Nicola FARAONE (una persona inserita nel traffico medesimo e collegato al gruppo del predetto) che costui, dopo essersi allontanato da Torino, aveva compiuto a Palermo una "grossa operazione", cioe', nel gergo, aveva commesso molti omicidi (in particolare, avrebbe organizzato un pranzo nel corso del quale sarebbero state avvelenate una ventina di persone) (f.410851 segg.). A queste rivelazioni si aggiungono le coerenti dichiarazioni di Salvatore MALTESE (altro "pentito" minore), seppure sfumate dalla precisazione che la notizia era stata raccolta da voci correnti (f.413440), nonche' da un rapporto dei carabinieri, in data 20 gennaio 1984, che ricollega la notizia, allora riferita a fonte confidenziale, alla scomparsa di molte persone appartenenti al clan RICCOBONO cronologicamente collocata nel dicembre 1982 e collegata all'uccisione di altre avvenuta nello stesso periodo (ma di cui questo processo, come meglio altrove si precisa, non si occupa).

Il quadro della personalita' del BUSCETTA che, sia pure per sommi capi, va qui delineato data l'entita' degli apporti probatori che nel processo se ne ricavano, non puo' che essere completato dall'analisi delle contraddizioni e



delle reticenze (quanto meno di quelle piu' significative, oltre a quanto messo in luce dalle parti) che e' dato cogliere dagli atti.

Per vero, la corte di primo grado (pag.670 segg. della sentenza impugnata) non ha potuto fare a meno di evidenziare taluni punti oscuri delle pur cospicue dichiarazioni di costui, ma ha concluso formulando un positivo giudizio di notevole attendibilita', finendo da una parte con l'individuare specifiche giustificazioni (come, addirittura, il rispetto del segreto istruttorio, di cui il BUSCETTA si sarebbe dato carico: pag.697 segg.) e dall'altra con il notare che in definitiva costui si era reso credibile proprio per avere accusato non solo i suoi avversari, ma anche i suoi alleati (se non che e' da rilevare che le peraltro modeste accuse in questa ultima direzione concernono persone decedute, come Stefano BONTATE o Salvatore INZERILLO, o scomparse, come Ignazio LO PRESTI, ovvero, ancora, ormai fuori del giro, come Salvatore GRECO "cicchiteddu"; per quanto attiene poi a Gerlando ALBERTI, non e' dato comprendere dalle risultanze processuali se costui fosse rimasto veramente amico leale di BUSCETTA, ma va soprattutto notato che lo stesso, con le sue numerose traversie giudiziarie, per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, era un personaggio ormai troppo esposto perche' se ne potesse negare lo spessore criminale).

I primi giudici hanno inoltre fondato la certezza delle conclusioni sulla considerazione che il BUSCETTA (che era rimasto lontano dall'Italia e dagli eventi successivi al

1980, almeno secondo le sue dichiarazioni, appunto ritenute credibilissimi in toto) aveva ricavato le sue informazioni da fonti autorevoli e a loro volta attendibili e cioè attraverso le confidenze di Antonino SALAMONE e Gaetano BADALAMENTI, personaggi di primo piano (pag.1388); finendo in definitiva con l'attribuire valore processuale alla solenne dichiarazione, apodittica, del BUSCETTA secondo cui le sue sarebbero comunque verità incontestabili ("mi permetto di rappresentare ancora una volta alla s.v. che queste notizie hanno valore di verità assolute", andava ripetendo al giudice istruttore durante le sue rivelazioni: f.450117), ma che invece appare chiaramente meritevole di approfondita valutazione critica.

Questa corte non si nasconde la possibile insidia che si annida in proposizioni di quel genere, fondate sul sillogismo dell'attendibilità di SALAMONE e BADALAMENTI nei rapporti con il BUSCETTA, collegata con la sincera disponibilità di quest'ultimo a collaborare con la giustizia, in un contesto processuale in cui non è dato però conoscere il reale livello di lealtà che (al di là delle smentite degli interessati, che sono state pure registrate) poteva connotare i rapporti fra costoro. In primo luogo con riferimento al SALAMONE, che in più parti viene tratteggiato come un deciso avversario (degli amici) di BUSCETTA. Quest'ultimo sommessamente riferiva infatti al g.i. che il SALAMONE non aveva alcun problema con i corleonesi: f.450035; il che è quanto dire che poteva essere, anche a giudizio dello stesso BUSCETTA, ben visto da

quelli. Altrove, poi, precisava che tra SALAMONE e BADALAMENTI vi era una notevole antipatia (f.450058) e che addirittura quest'ultimo pensava che l'altro fosse un traditore (f.450060). Ma il fatto piu' inquietante era pero' che, a dire del BUSCETTA, anche il SALAMONE aveva parte nel carico di 50 kg. di eroina affidato a Salvatore INZERILLO (e che, come altrove si vedra', costituisce uno dei punti-chiave della ricostruzione della guerra di mafia) (f.450076).

Per quanto attiene poi al BADALAMENTI, va notato, oltre a quanto si dira' in altra sede, che la personalita' di costui, anche secondo la stessa sentenza impugnata (pag.3295 segg.), appare quanto mai ambigua, proprio perche' la sua collocazione nel contesto dell'organizzazione di "cosa nostra" non risulta ben decifrabile, neppure nelle parole e nei convincimenti espressi dal medesimo BUSCETTA. E sia il giudice istruttore in sede di rinvio a giudizio (pag.4341 segg.) sia la prima corte non hanno potuto fare a meno di rilevare come le risultanze processuali assai poco abbiano potuto fare chiarezza sul punto. Basti dire, per restare agli stessi argomenti messi in luce dai primi giudici, che fu accertato che il BADALAMENTI, arrestato e poi processato in U.S.A. per traffico di stupefacenti, risulterebbe avere avuto contatti con persone (Giuseppe GANCI, uomo di fiducia di Bernardo BRUSCA, e Giuseppe BONO) che in teoria avrebbero dovuto rivestire un ben preciso ruolo di avversari. E l'importanza di questo fatto ne risulta ancor piu' sottolineata dalle dichiarazioni di Fabrizio Norberto

SANSONE, che nelle sue rivelazioni aveva raccontato come, trovandosi in compagnia di BUSCETTA mentre veniva diffusa la notizia dell'arresto delle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, aveva visto costui trasalire restando visibilmente sconvolto dal fatto che appunto i complici del BADALAMENTI erano persone chiaramente schierate dalla parte avversa, tanto da avere la certezza che fosse stato da lui tradito (f.256330).

Va, in proposito, ribadito che non e' consentita una analisi approfondita della posizione di Gaetano BADALAMENTI, che non e' infatti devoluta alla cognizione di questo processo; ma e' inevitabile osservare, al minimo, che costui, se veramente ha costituito la fonte delle notizie rivelate da BUSCETTA, non appare di certo un informatore sempre e comunque attendibile, se e' vero che, come emerge da diverse risultanze processuali (si rinvia sul punto alla parte riguardante l'omicidio di Antonino BADALAMENTI), era stato a sua volta estromesso dalla "commissione", di cui era il capo, e dalla sua stessa "famiglia" scappando via dalla Sicilia agli inizi della guerra di mafia. A meno che non si ipotizzi un suo personale e diretto ruolo di protagonista nelle vicende della guerra medesima (indagine pero' preclusa in questa sede mancando perfino le imputazioni di associazione per delinquere).

Su questo punto l'unico suggerimento offerto dal BUSCETTA (ed utilizzabile pur nei limiti anzidetti) e' costituito dalla rivelazione che il BADALAMENTI era andato a trovarlo in Brasile per organizzare una riscossa dei



"perdenti" (f.450058); ma il dato potrebbe assumere rilevanza, nel senso evidenziato dall'accusa, solo supponendo una stretta ed effettiva alleanza tra i due, perche' soltanto una comunanza di vedute e di intenti puo' giustificare una totale e leale apertura dell'uno nei confronti dell'altro.


Ma su questi temi si tornera' piu' in dettaglio nella trattazione delle linee generali della guerra di mafia (parte VI).

In realta' argomenti di segno contrario non mancano nel processo: oltre al gia' ricordato episodio narrato dal SANSONE, va pure rilevato come molte volte il messaggio rivelatore non e' privo di una certa carica enigmatica. Tipico e' il caso (di cui si dira' piu' approfonditamente nella corrispondente parte della presente sentenza) dell'omicidio del generale DALLA CHIESA, a proposito del quale il BADALAMENTI, assistendo alla trasmissione televisiva del notiziario brasiliano, avrebbe detto al BUSCETTA, con lui presente, che del fatto erano responsabili anche i catanesi (f.450070); quasi cioe' a volere accreditare che le rivelazioni cosi' propalate, appunto secondo lo schema gia' ricordato, dovessero rivestire il crisma di verita' da credere senza alcuno sforzo critico, senza cioe' doversi porre, nella specie, il dubbio di come il BADALAMENTI avesse potuto intuire, nell'immediatezza della conoscenza dell'episodio, i ruoli e l'identita' delle persone coinvolte nel misfatto.

Per vero, a giudizio della corte, si trae la

sensazione che BADALAMENTI (come SALAMONE) tenda a divenire una specie di "bocca parlante" di un BUSCETTA che cerca strategicamente di mantenere un prudente distacco dalle vicende che racconta, tanto da non potersi piu', talvolta, agevolmente distinguere quello che costituisce cognizione diretta dei fatti da quello che formalmente vien fatto dire da altri (onde la reiterata avvertenza del "pentito" circa le verita' inconfutabili rivelate). Insomma, e' possibile arguire che l'atteggiamento processuale del BUSCETTA, che riferisce alle sue fonti sicure ed attendibili le notizie sulla guerra di mafia, delle quali lui era comunque a conoscenza quanto meno attraverso i suoi canali privati (basti pensare ai contatti telefonici del giugno 1981 con persone di Palermo come Ignazio LO PRESTI, Santo INZERILLO, oltre che con i figli Benedetto e Antonino, dei quali si dira' nelle sedi opportune), appare con sufficiente chiarezza un espediente per non rivelare in toto il vero livello della sua stessa interferenza nelle vicende stesse e per cercare di offrire una altrettanto comprensibile copertura anche a persone a lui care (nei termini che sono altresì comprovati dalle considerazioni che seguono).

Lo stesso dicasi di Antonio SALAMONE, personaggio dai contorni per certi versi ancora piu' oscuri. Come meglio si dira' in altra sede, costui viveva sostanzialmente "defilato" in Brasile pur non avendo perso affatto i contatti con l'Italia e con la sua "famiglia" (formalmente retta da Bernardo BRUSCA); contatti storicamente accertati attraverso il controllo di diverse telefonate e di alcuni



960163

suoi spostamenti.

Basti qui fare riferimento al rapporto della Criminalpol del 28 gennaio 1985 (ff.493166 segg.), dove vengono messe in luce numerose trattative telefoniche, per attività non certo trasparenti, intercorse tra il SALAMONE e i suoi "uomini" (fra i quali in particolare Alfredo BONO) e culminate in viaggi in Europa per incontri segreti (da mantenere tali secondo le espressioni degli interessati intercettate).

Secondo queste risultanze, in sintesi, era emerso che il SALAMONE si era comunque macchiato di una qualche "colpa", che la sua posizione era stata oggetto di discussione (ad alto livello mafioso) e che lo stesso, per riscattarsi, avrebbe dovuto compiere una certa "operazione", con l'aiuto di altri "picciotti" mandati da Palermo: operazione tanto grave e rischiosa, che il SALAMONE (nell'ottobre 1982) aveva alla fine preferito fare ritorno in Italia e costituirsi ai carabinieri. Gli inquirenti ed i primi giudici hanno desunto che essa consistesse nella soppressione di BUSCETTA; ma questa corte non si nasconde le perplessità di ordine logico di una simile conclusione, posto che quest'ultimo, come dallo stesso ammesso, si era messo più volte in contatto con il SALAMONE, sicché non sarebbero comprensibili le difficoltà, da costui confidate telefonicamente agli amici, circa la possibilità pratica perfino di avvicinare la persona presa di mira. Laddove, probabilmente, il senso di una simile operazione potrebbe meglio adattarsi a quel Gaetano BADALAMENTI, grande capo

prestigioso tutt'altro che indifferente alle vicende di "cosa nostra" pur nel suo rifugio brasiliano, ed inoltre grande avversario di SALAMONE. Tanto piu' che, come si vedra' piu' diffusamente nella ricostruzione della guerra di mafia, fino a quell'autunno del 1982 il BUSCETTA non era ancora "ufficialmente" comparso nella scena attiva della faida palermitana.

Certo il carisma di cui BUSCETTA a tratti si compiace di circondarsi, connotato da un notevole velo di mistero (fino all'atteggiamento processuale tenuto dinanzi a questa corte, che si era recata negli Stati Uniti per interrogarlo, quando si e' rifiutato immotivatamente di rispondere ad ogni domanda con l'asserito pretesto delle sue grandi delusioni per colpa della giustizia italiana), rischia, senza un adeguato sforzo d'analisi, di compromettere la sua stessa credibilita'; laddove tanti aspetti delle sue cospicue rivelazioni finiscono con l'offrire il fianco a facili critiche. Come nel caso (uno fra i tanti che la corte vuole evidenziare proprio per rimarcare la delicatezza dell'indagine su queste fonti probatorie da sottrarre ad un sommario ed immotivato giudizio di inattendibilita', nei termini professati dalle difese) dell'uccisione di un certo Giovanni LALLICATA, di cui BUSCETTA parla a sorpresa nel confronto (nel dibattimento di primo grado) con l'imputato CALO' ma che prima era stato ignorato nelle pur numerose occasioni di interrogatorio in questo ed in altri processi. Laddove, anzi, nel corso delle precedenti rivelazioni istruttorie, il nome del LALLICATA era stato fatto come uno

17
UP

960165

dei tanti affiliati della sua stessa famiglia, proprio dal BUSCETTA e in un momento in cui lo stesso sarebbe stato invece già ucciso (f.450179).

E non è tutto. Perché le sue reticenze, anche quelle obiettivamente scoperte, richiano appunto di offuscare tutto il quadro processuale; tanto che tacerne sarebbe ancor più occasione per sminuire il complessivo valore probatorio delle pur notevoli rivelazioni del "pentito". Il compito del giudice (come si era detto nei paragrafi precedenti) è proprio di cercare di capire le ragioni di siffatte reticenze per collocarle nella loro giusta proiezione processuale.

Così, nel merito di ciò, occorre capire perché, per esempio, BUSCETTA finge di non riconoscere Salvatore CONTORNO, il quale era un uomo di punta della fazione dei "perdenti". La foto mostratagli dal giudice istruttore (f.455495) non è affatto scarsamente somigliante, come lui prudentemente afferma, di fronte all'evidenza dei fatti (f.450243); ed il CONTORNO, in tutte le sue rivelazioni, ha sempre ripetuto che era sempre appresso a Stefano BONTATE, ne era l'uomo di fiducia, sicché sarebbe impossibile che BUSCETTA non lo conoscesse molto bene.

Ancora più illogico è che BUSCETTA non conoscesse Giovannello GRECO (si veda invece al f.450075: "io, ripeto, non lo conosco..."), il quale era invece un altro "uomo d'azione" "valoroso" (eufemismi, che nel gergo sottendono la qualifica di abile 'killer') schierato con lo stesso gruppo dei c.d. perdenti (e che, come si vedrà in dettaglio nella

parte riguardante gli omicidi della guerra di mafia, aveva rivestito un sicuro ruolo da protagonista). Basti dire, per scoprire il già intuitivo mendacio, che Giovannello GRECO era colui che, come si è detto, secondo le rivelazioni di Fabrizio Norberto SANSONE, restò con il BADALAMENTI dopo l'arresto di BUSCETTA per apprestare una difesa nel processo a favore di costui (f.256329). Ma era anche colui che aveva mandato cartoline di saluti alla fidanzata Francesca FICANO, proprio dal Brasile (f.400249).

Illogico, incomprensibile e perfino destabilizzante dell'intero apparato probatorio potrebbe essere altresì il mendacio circa la pregressa conoscenza di Luciano LEGGIO (il capo carismatico dei corleonesi) e degli uomini a lui vicini ("io non credo - dirà al giudice istruttore - di aver mai conosciuto né Luciano LEGGIO, né Bernardo PROVENZANO, né Salvatore RIINA: f.450015), in ciò contraddetto proprio dal LEGGIO; tanto più che a fronte delle ennesime contestazioni, questa volta suffragate non più solo dal pur consistente dato logico ma dalle provocazioni dell'interessato e soprattutto dalle obiettive dichiarazioni di Antonino CALDERONE (che aveva descritto minuziosamente quanto meno un incontro fra i due), il BUSCETTA finalmente ammette di conoscere LEGGIO. Ma quel che è ancora più perplessa è la spiegazione della precedente reticenza: l'1 febbraio 1988, quattro anni dopo l'inizio della collaborazione, spiegherà di aver mentito sulla conoscenza del LEGGIO solo per manifestare così il suo disprezzo per lui; non avvertendo che un così ingenuo mendacio rischia di

compromettere la credibilita' complessiva.

Alla stessa stregua, poi, della incredibile spiegazione da lui data circa la conoscenza di certo Antonio MINORE (il quale appartenerebbe ad un clan del trapanese, forse vicino a BADALAMENTI). Alla contestazione del giudice (interrogatorio dell'1 febbraio 1988), afferma: "conosco molto bene MINORE Antonio; non ho parlato prima ne' di lui ne' di altri trapanesi perche' mi sembrava pericoloso per le indagini giudiziarie porre 'troppa legna al fuoco'. Temevo, in altre parole, che se avessi riferito tutta in una volta l'enorme massa di conoscenze che io ho delle vicende di 'cosa nostra', avrei contribuito alla creazione di quel polverone tanto desiderato da chi in realta' non vuole seriamente combattere la mafia...". Laddove ogni commento e' certamente superfluo.

Un simile atteggiamento d'altra parte, come si e' detto, connota il personaggio BUSCETTA, che ama pure circondare di dosate reticenze fatti e avvenimenti appena sfumati nel processo riguardo ad altri (si fa capire, ma non si dice: piu' alti) livelli di connivenza con la mafia; reticenze introdotte anche in altri processi (si veda il verbale dibattimentale, prodotto dalla difesa, relativo al processo per l'uccisione del giudice CHINNICI dinanzi alla corte d'assise di appello di Catania, dove, ancora nel 1987, il BUSCETTA afferma: "...la mia opinione di cui sopra e' basata su circostanze e fatti che forse un giorno riferiro'"). E ancora piu' recentemente (nel citato interrogatorio dell'1 febbraio 1988 a seguito delle

rivelazioni di CALDERONE) al giudice che gli formula ulteriori contestazioni, BUSCETTA risponde: "ho piu' volte espressamente avvertito la s.v. che avrei parlato dei rapporti tra mafia e politica soltanto se e quando i tempi fossero stati maturi. Da quello che ho visto fino ad ora, debbo dire amaramente che persiste la mancanza di una seria volonta' dello Stato di combattere il fenomeno mafioso...".

Ritiene, tuttavia, la corte che sarebbe un errore lasciarsi fuorviare dalle naturali perplessita' che scaturiscono dal contesto probatorio, di cui si e' esaminato un significativo campione (cosi' restando assorbite le specifiche questioni sollevate dalla difesa sulle ulteriori discrasie riguardanti le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA). La valutazione, infatti, dell'attendibilita' del coimputato non puo' prescindere da una disamina critica della sua stessa personalita' e delle vicende delle quali egli puo' essere stato (con il rispetto dei limiti della cognizione devoluta, nei termini piu' volte ribaditi) direttamente testimone se non protagonista.

Le possibili reticenze sui CONTORNO, Giovannello GRECO, BADALAMENTI, BONTATE, INZERILLO, devono trovare comprensibile spiegazione nella naturale simpatia dell'uomo verso gli amici a lui piu' vicini. Allo stesso modo di come e' giustificabile la tendenza del BUSCETTA a prendere le distanze dalle attivita' dei suoi stessi amici, da lui indicati come immuni dall'affare degli stupefacenti (pur con qualche riserva: si vedano le sue considerazioni sul conto di Stefano BONTATE e di Gaetano BADALAMENTI, ff. 450247

[Handwritten signature]

segg., laddove osserva che tutto era possibile anche se, dal suo punto di vista, questo avrebbe significato che il denaro avrebbe corrotto tutto e tutti), precisando però di essere stato l'unico uomo d'onore di Palermo a non avervi mai preso parte (f.450247).

Ed invece è risultato che lui stesso non solo era a sua volta pienamente coinvolto nel traffico degli stupefacenti (come dimostrano le risultanze processuali relative alla posizione degli imputati Gerlando ALBERTI senior e junior, Nicola FARAONE, Salvatore PROCIDA, Antonio VESSICHELLI, cui si rinvia, tutti infatti oggetto di altre dosate reticenze del "pentito"), ma che era pure bene a conoscenza dell'organizzazione che lo gestiva (si confronti, per esempio, la posizione di Giuseppe SAVOCA, dove si rinviene un eloquente saggio dell'ermetismo di BUSCETTA, il quale, dopo aver precisato che costui era "secondo lui" dedito al traffico di stupefacenti, al dibattimento ha tenuto a ribadire che quella espressione stava a significare non già mera opinione ma certezza fondata su dati storici appresi dagli interessati: ed infatti confermati da CONTORNO - f.455594 -).

Sarebbe invero utopistica la ricerca di una verità sempre e comunque completa; sicché sarebbe erroneo uso del dovere di valutazione della prova trovare argomenti contro la credibilità di BUSCETTA in tutti i particolari delle sue rivelazioni, specie in quelli che direttamente o indirettamente refluiscono sulla sua persona e su coloro che gli stavano vicini. Come nel caso, certamente emblematico,

dei rapporti avuti da suo figlio Antonio (della cui presunta scomparsa si tratta in altra parte della presente sentenza, cui si rinvia) con Giuseppe CALO', da lui accusato di avere coinvolto il giovane nella vicenda della spendita di alcuni soldi "sporchi", provenienti dal riscatto per il sequestro di persona di certo ARMELLINI. L'episodio in se' stesso (peraltro, perche' ha formato oggetto di un processo gia' celebrato a Roma) avrebbe un rilievo solo marginale, se non servisse per altro verso a mettere in luce non soltanto il livello di "presenza" nella scena della criminalita' organizzata del figlio del BUSCETTA (per i riflessi utili ai fini delle imputazioni concernenti la di lui scomparsa), ma anche i rapporti di entrambi, padre e figlio, con il "capo-famiglia" Pippo CALO'.

Sul punto BUSCETTA racconta che nell'agosto 1980 era andato a trovare il CALO' e costui gli disse che il figlio Antonio si comportava male negli affari commerciali; alle giustificazioni di quest'ultimo, a sua volta presente e che rappresentava le sue difficolta' economiche che lo avevano costretto a chiedere un prestito su pegno di gioielli di famiglia, il CALO' gli avrebbe dato, con il pretesto del compleanno, la somma di dieci milioni con quelle banconote che il giovane, qualche giorno dopo, aveva tentato di utilizzare per recuperare gli oggetti preziosi e che erano risultate appunto provenienti dal sequestro. I giudici del tribunale di Roma (con sentenza del 16 giugno 1982, acquisita in copia in questo processo), nel condannare Antonio BUSCETTA per ricettazione, avevano osservato che



costui in banca aveva dato chiaramente ad intendere di essere a conoscenza della provenienza illecita del denaro, sicche', a prescindere da ogni considerazione sul fatto, che esula appunto da questo processo (ma che si analizza nel quadro della ricostruzione della personalita' del "pentito"), risulterebbe del tutto gratuita l'accusa rivolta dal BUSCETTA al CALO', nel senso che questi avrebbe teso un infame tranello fingendo generosita' (e', fra l'altro, sintomatico che altre banconote provenienti anche dal medesimo sequestro siano state rinvenute addosso ai fuggitivi Pietro MARCHESE, Giovannello GRECO e Antonino SPICA - f.061778 -, in uno degli episodi piu' significativi della guerra di mafia, di cui altrove si dira'). Ma tutto questo, se pure puo' significare che il BUSCETTA fosse animato da livore nei confronti del predetto, se collocato nel contesto della psicologia del personaggio, che cerca ovviamente di cogliere l'occasione per rivalutare l'immagine del figliolo, non puo' comportare tout court l'inattendibilita' di ogni notizia rivelata sul conto del medesimo CALO'.

Come pure, perde dunque di valenza l'argomento difensivo dell'inattendibilita' delle rivelazioni sul punto di alcune conversazioni (nella specie, riguardanti l'omicidio del Procuratore della Repubblica COSTA) che sarebbero intercorse tra BUSCETTA e CALO', e in ordine alle quali e' stato denunziato come esse fossero difficilmente collocabili nel contesto anche cronologico riferito dal collaboratore.

Cio' che merita di essere sottolineato, proprio per ben comprendere il livello di attendibilita' in relazione allo spessore del personaggio BUSCETTA proteso a rappresentare ai giudici una "sua" verita', e' che un episodio del genere di quello che aveva coinvolto il figlio Antonio ed il CALO', capo appunto della sua stessa famiglia, assume per il pentito un rilievo assai imbarazzante, dopo avere costui enunciato la regola (di "mafia buona" tradizionale) che da parte di "cosa nostra" non si facessero sequestri di persona.

Perche', al di la' della vuota retorica della parole di BUSCETTA (si vedano le espressioni verbalizzate ai ff.450062 segg., dove si afferma che questi delitti venivano evitati perche' creavano risentimento e ostilita' fra la gente: come se nella considerazione generale potesse essere meglio accettabile, per esempio, un omicidio) vien fatto di pensare che ben altre scelte strategiche potessero avere sconsigliato, ovvero possibilmente orientato appunto in luoghi diversi, la realizzazione dei lucrosi sequestri di persona; se e' vero, peraltro, come questo processo dimostra, che tra mafia e potere economico-imprenditoriale vi erano in Sicilia punti di contatto. Le imputazioni elevate nei confronti dei ricchi esattori SALVO della Sicilia occidentale e i sospetti a varie note sollevati contro gli imprenditori della Sicilia orientale (si vedano le rivelazioni di CALDERONE e PELLEGRITI, che hanno attestato una stretta frequentazione del COSTANZO con il SANTAPAOLA; laddove perfino vengono raccontate, come a

11

pag.123 delle dichiarazioni di CALDERONE, sedute per trattative fra imprenditori di Palermo e di Catania alla presenza di mafiosi), tutti questi a prescindere dalla fondatezza delle accuse o delle propalazioni (altrove esaminate o, rispettivamente, neppure oggetto di questo processo), dimostrano che in punto di fatto vi era comunque un rapporto che sconsigliava alla mafia di "toccare" gli imprenditori. Anche se, come e' ovvio, costoro fossero stati in ipotesi soltanto vittime, costretti cioe' a subire i taglieggiamenti e i ricatti dei mafiosi.

E non puo' tacersi del rilievo sintomatico che a questo riguardo assume l'affermazione di CALDERONE (pag.176), il quale ricorda come il fratello temesse che appunto i COSTANZO potessero subire sequestri di persona.

Ne' puo' ignorarsi che una delle piu' aspre faide meno recenti (1975) nelle vicende di "cosa nostra" si fosse proprio aperta ai margini del famoso sequestro di Luigi CORLEO (suocero di SALVO): faida che, anche sul piano dell'informazione corrente, raggiunse toni cosi' accesi da far pensare, in questa contrapposizione di blocchi imprenditoriali e mafiosi, a causali diverse dalla semplice divergenza di principio tra i mafiosi associati, come BUSCETTA vorrebbe far credere.


Come, infine, assai significativa e' la portata di un passo delle rivelazioni di CALDERONE (pagg.877 segg.) riguardo ad una situazione di attrito che si era verificata fra Salvatore RIINA da una parte e Stefano BONTATE e Gaetano BADALAMENTI dall'altra circa un sequestro di persona

(Luciano CASSINA) che sarebbe stato organizzato dal primo in contrasto con gli altri, asseritamente allo scopo di ricavare mezzi di sostentamento per i detenuti, nel momento in cui BADALAMENTI e BONTATE si arricchivano con la droga (e si vedra', nella parte VI, come questo episodio assuma invece una importanza-chiave per comprendere il contesto in cui era venuta a maturazione la guerra di mafia).

Non dissimili ragionamenti portano poi a non sopravvalutare il significato della inaffidabilita' processuale, per esempio, anche delle rivelazioni di BUSCETTA in merito alla presunta scomparsa dei due figli. Se, come altrove si dira', non puo' dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del fatto, la considerazione che, in ipotesi, BUSCETTA puo' avere anche mentito sulla stessa storicita' dell'episodio non deve tuttavia indurre a ritenere necessariamente che l'intera collaborazione del "pentito" sia inutilizzabile.

Non esiste, giova ripeterlo, sul piano della valutazione della prova, il postulato secondo cui il teste che ha mentito una volta ha mentito sempre (specie se e' dato comprendere perche' cio' sia avvenuto); come d'altra parte non e' neppure valida la proposizione opposta che quando il teste ha detto accertatamente il vero debba ritenersi che sia sempre attendibile. Valgano sul punto le premesse svolte in ordine alla ricerca di riscontri su ogni rivelazione dei c.d. pentiti.

In tale disamina, seppure incompleta, meritano menzione per esempio quelle reticenze che attengono alle




vicende della guerra di mafia, ancorche' astrattamente idonee, questa volta, ad offuscare il quadro probatorio del processo, proprio perche' strettamente afferenti ai fatti sui quali va pronunciata la decisione. Si avra' modo altrove di evidenziare come quelle vicende risultino chiaramente spiegabili, appunto sulla base delle pur incomplete rivelazioni dei "pentiti", solo a condizione che siano colmati alcuni vuoti logici; sicche' sarebbe per altro verso erroneo svalutare del tutto le fonti acquisite solo per la loro incompletezza.

Emblematico e' il caso della scomparsa di Giuseppe PANNO (la cui presunta soppressione, come si era accennato nelle premesse di fatto e come si vedra' nella parte degli omicidi della guerra di mafia, si colloca storicamente e probabilmente anche sul piano della concatenazione degli eventi proprio all'inizio della cruenta faida contrassegnata da moltissimi omicidi). Orbene BUSCETTA, che di PANNO sa tutto quanto alla sua posizione nell'organizzazione di "cosa nostra" (f.450097), arrivando a raccontare come il suo amico Stefano BONTATE fosse molto addolorato per la di lui scomparsa (passim), e che di ogni avvenimento riesce a fornire informazioni, seppure de relato, sul punto si limita a dire che la cosa rimane per lui un mistero (ivi). Di PANNO, BUSCETTA precisa che, uscito dal carcere intorno al 1969, aveva rifiutato di prendere ancora parte attiva nell'organizzazione; laddove la sua misera fine, quasi certamente vittima della "lupara bianca", dimostrerebbe esattamente il contrario. Come peraltro testimonia il fatto

che CONTORNO (che era entrato a far parte dell'organizzazione intorno al 1975 e cioè diversi anni dopo rispetto alla data indicata da BUSCETTA) ben conosceva il PANNO, tanto da riceverne, alla stessa stregua che dal suo "capo" BONTATE, informazioni sul conto degli "uomini d'onore" (f.456676).

La reticenza di BUSCETTA puo' tuttavia trovare giustificazione proprio in un atteggiamento di prudente distanza dai fatti capaci di coinvolgere il suo gruppo nelle responsabilita' della faida e, come si vedra', questo assume un significato assai eloquente in relazione a quanto rappresentato dagli inquirenti nel rapporto del 13 luglio 1982, laddove la stessa figura del PANNO (indicato come colui che avrebbe mandato a monte il piano eversivo di BONTATE, che poi ne avrebbe decretato la morte) viene ricollegata alle vicende iniziali della guerra di mafia, contrassegnate dalla spietata soppressione, pochi giorni dopo, di BONTATE, INZERILLO e degli altri loro alleati.

Analoghe considerazioni valgono poi, per esempio, quanto alle sicure reticenze di BUSCETTA circa Giuseppe ROMANO e Giuseppe TRAMONTANA, due personaggi uccisi all'estero nel corso della guerra di mafia e che dovettero certamente rivestire un ruolo decisivo, tanto che, come si vedra' nella sede opportuna, la loro soppressione costituisce la naturale ed immediata risposta ad un'azione criminosa perpetrata contro la fazione dei c.d. vincenti (tentato omicidio ai danni di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", cui si rinvia). Eppure, contro ogni evidenza



(idest, contro le risultanze processuali puntualmente contestategli dal giudice istruttore), il BUSCETTA nega perfino di avere conosciuto quelle persone.

E' quindi ultronea la critica difensiva quando, per esempio, a proposito di Gaetano BADALAMENTI, osserva che appare ben strano che costui non avesse raccontato, con i molti fatti di mafia, anche gli omicidi della sua "famiglia" (dei quali doveva essere perfino meglio informato, ma di cui invece il "pentito" non sa nulla, neppure a proposito dei soli tre episodi qui devoluti di Stefano GALLINA, Antonino e Silvio BADALAMENTI, questi ultimi parenti del predetto). Perche' l'argomento, indubbiamente pertinente, non tiene tuttavia conto degli evidenti limiti della disponibilita' alla collaborazione da parte del BUSCETTA, il quale non e' ovviamente propenso a raccontare tutta la verita', nella parte che coinvolge se' stesso e i suoi piu' stretti alleati.

Basti pensare, uno fra i tanti, all'episodio dell'uccisione di Stefano GIACONIA, di cui BUSCETTA nulla sa dire; laddove invece MARINO MANNOIA dira' che erano stati proprio BONTATE e BADALAMENTI a farlo uccidere dopo avere accertato che costui aveva collaborato con RIINA e CALO' per l'esecuzione del sequestro CASSINA (come si e' detto, di significativa importanza, nei termini di cui infra).

Per non parlare poi di quelle che potrebbero apparire come inesattezze circa le modalita' dei fatti raccontati, anch'esse capaci di refluire nella complessiva ricostruzione probatoria nel confronto con le altre emergenze processuali

destinate ad offrire riscontro. Come, per esempio, i particolari sull'uccisione di Salvatore INZERILLO (cui si rinvia), laddove si dice che costui era rimasto vittima dell'agguato mortale per essersi intrattenuto a lungo con l'amante, e cio' in disarmonia con le risultanze obiettive del processo che, come si vedra', testimoniano che l'omicidio era stato accuratamente preparato. O come la spiegazione offerta circa l'uccisione di Antonino BADALAMENTI, dalla quale non possono non trasparire pericolose incongruenze per il fatto che la vittima viene da una parte definita come traditore del cugino Gaetano ed alleato dei "vincenti", e dall'altra indicata come tuttora simpatizzante con quest'ultimo e per questo condannata a morte (si rinvia al relativo paragrafo). O, ancora, come la illogica giustificazione dell'uccisione di Antonino e Carlo e SORCI, anch'essi indicati come traditori ma soppressi per mano dei nuovi alleati per ragioni che, come si dira', appaiono del tutto non proporzionate ne' ragionevoli. E cosi' per altri casi, oggetto del processo: fatti dai quali altro non si puo' ricavare se non che BUSCETTA tenta di accreditare una "sua" verita', noncurante della poca verosimiglianza dell'assunto.

Inoltre, come piu' diffusamente si dira' a proposito della guerra di mafia, le risultanze processuali indicano ampi spazi di dubbio, ai margini delle rivelazioni di BUSCETTA, quanto ad avvenimenti pur di notevole gravita' e di sicura collocazione mafiosa, laddove vien fatto di pensare a reticenze dosate, quanto meno fondate sulla

considerazione che chi, come il "pentito" (e il suoi informatori, veri o presunti), era bene a conoscenza di fatti e delitti di minore importanza, non si giustifica che non conoscesse affatto i risvolti ed il preciso contesto di avvenimenti di maggiore rilievo. Si pensi a tutti gli omicidi di pubblici funzionari (alcuni dei quali oggetto di questo processo), dove traspare la tendenza del BUSCETTA ad arrestare le sue "rivelazioni" ad una soglia decisamente generica, quasi che sulle stesse non dovesse compiersi una penetrante valutazione critica. Come quando (per esempio, pur esulando dal processo) l'uccisione del procuratore della Repubblica COSTA viene attribuita al defunto INZERILLO, il quale ne sarebbe stato pero' l'unico ideatore ed esecutore (mentre non risulta che, secondo le regole di "cosa nostra" contestualmente ed attendibilmente riferite, lo stesso fosse stato sanzionato per il suo gesto impulsivo, sul cui contenuto anche questa corte ha raccolto significative, quanto ironiche, allusioni di Gaetano BADALAMENTI). Così, in generale, tutti gli omicidi "eccellenti" commessi prima della crisi della guerra di mafia del 1981 vengono collocati in assetti di potere invece diversi perche' sarebbero cambiati nel corso dei tempi, e dunque non assimilabili affatto a quelli successivi allo scoppio della guerra di mafia. Laddove, pur nelle contrapposizioni interne, era pur sempre preminente la posizione esponenziale di Stefano BONTATE (come altrove si precisa, tutt'altro che "mafioso" moderato, come dice BUSCETTA, ma in realta' sanguinario e prevaricatore), e cioe' di un gruppo che in definitiva il

"pentito" doveva ben conoscere, certamente meglio di quelli avversari, e che in quel momento assumeva iniziative rilevanti. Di questa possibilmente riduttiva posizione del BUSCETTA si vedra' un eloquente esempio nel caso dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO (esulando molti altri dall'oggetto di questo processo), dove la causale appare fortemente agganciata al traffico degli stupefacenti a quel tempo diretto proprio dal gruppo vicino ai "perdenti", ma in relazione al quale mancano dettagliate e credibili rivelazioni (anche) di BUSCETTA. Utili argomenti di riflessione possono trarsi dagli altri episodi coevi, di cui questa corte non deve occuparsi ma in relazione ai quali non puo' farsi a meno di registrare la concorrenza di diverse segnalazioni non coincidenti con le notizie date da BUSCETTA, che pur molto informato avrebbe potuto essere visto che in molti casi viene sfiorato (da "pentiti" indifferenti alla mafia palermitana, come Giuseppe PELLEGRITI, Giocchino IZZO) il nome appunto di Stefano BONTATE, che non a caso in quel tempo era capo carismatico nell'organizzazione criminosa.

Come si vedra' nell'ambito della ricostruzione critica degli avvenimenti della guerra di mafia, la stessa "conversione" di BUSCETTA sottende non poche reticenze, data l'evidente sproporzione fra tale grave e sconvolgente gesto (seguito al mancato suicidio) e la suggerita giustificazione di essere rimasto vittima di un'erronea valutazione, circa il suo ruolo, da parte degli avversari cioe' per una sola temuta alleanza con i perdenti (si vedra' come, in relazione

131 11

all'effettivo impegno di BUSCETTA nella guerra di mafia, ben altra lettura sia possibile dei fatti di persecuzione ai suoi danni e della sua disperazione, preludio al suicidio ed al pentimento).

In realta', liberato dunque il contesto probatorio da simili equivoci, ripetesi capaci di offuscare la credibilita' del BUSCETTA, e' possibile cogliere piuttosto una generale attendibilita' della sue rivelazioni; attendibilita' che raggiunge valori assai consistenti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso (perche', come hanno esattamente motivato sul punto i primi giudici a pag.1388 della sentenza impugnata, il "pentito" non avrebbe avuto motivo di coinvolgere persone del tutto estranee all'organizzazione e, nel riscontro con le altre emergenze, sarebbe impensabile un accordo preventivo per esempio con altri imputati collaboratori); ma che appare meritevole di una prudente attenzione critica quanto agli episodi della guerra di mafia che, vedendo intrecciate fra loro vicende facenti capo agli opposti schieramenti, sottendono certamente fatti e comportamenti riferibili quanto meno alla fazione con la quale lui stesso era alleato.

Sul piano metodologico, dunque, la corte ritiene che le "rivelazioni" di BUSCETTA siano ampiamente utilizzabili pur nei limiti compatibili con le superiori valutazioni critiche. Le notizie da lui fornite, a prescindere dalle ragioni del suo "pentimento", dalle finalita' indirette delle accuse e perfino dalla sua diretta partecipazione alle


960182

vicende della guerra di mafia e del traffico degli stupefacenti, vanno lette attraverso il filtro, apparentemente deformante ma in realta' di non difficile individuazione, delle riserve mentali protese a coprire la sua posizione e quella dei suoi piu' fedeli amici.

Le sue stesse rivelazioni (formalmente) de relato, per le dedotte confidenze avute da BADALAMENTI e SALAMONE, finiscono con l'assurgere al ruolo di conoscenza diretta dei fatti; sicche' appare ultroneo uno specifico approfondimento del problema, nei numerosissimi aspetti sottoposti dalla difesa all'attenzione della corte (si pensi ai casi in cui, secondo le proteste difensive, appare improbabile o perfino impossibile che una certa notizia possa essere stata data a BUSCETTA dall'uno o dall'altro dei predetti referenti): al di fuori, ovviamente, di quello relativo all'individuazione dei riscontri obiettivi o logici.

Sul piano della ricostruzione degli schemi di composizione dell'associazione "cosa nostra" e della individuazione degli affiliati, il problema probatorio, ancora una volta connotato dall'esigenza dei riscontri, si accentra nello stabilire l'oggetto e i limiti delle possibili reticenze interessate. Mentre, quanto agli episodi della guerra di mafia - come meglio si dira' nella parte sesta - tali reticenze sono connotate da una piu' specifica cointeressenza di persone o avvenimenti non rivelabili dal "pentito" senza un diverso livello di coinvolgimento.

Sara', in definitiva, possibile verificare in concreto due diversi gradi di credibilita', ma senza che l'uno



comprometta la stabilita' dell'altro; da una parte, riguardo alla causale dei delitti, spesso offuscata da proposizioni di consistenza incompleta e reticente; dall'altra, quanto alla individuazione dello schieramento delle opposte fazioni, agevolmente ricavabile invece, pur con il supporto delle altre emergenze probatorie, dallo stesso sviluppo delle vicende dell'organizzazione criminosa e della faida di cui si occupa il processo.

3.4. segue: b) Salvatore CONTORNO. - Non dissimili considerazioni valgono per mettere in evidenza, nelle linee generali imposte in questa sede, la figura dell'altro "pentito" di rilievo, Salvatore CONTORNO.

Per vero, il personaggio non puo' che apparire sconcertante nella sua ambigua dimensione morale di uomo compiutamente inserito nell'associazione mafiosa, con ruoli di primo piano nelle attivita' criminali piu' rilevanti, ed al tempo stesso divenuto, nel processo, a seguito di un "pentimento" per certi versi analogo a quello di BUSCETTA, uno dei cardini portanti dell'accusa. Sicche' la corte non puo' non tenere in adeguata considerazione tutte le proteste della difesa, non tanto, come si vedra', riguardo alla lamentata inattendibilita' di fondo del collaboratore, quanto soprattutto in ordine alla sua personalita', che per altro verso viene fatta oggetto di attenzione in quanto vittima di feroci persecuzioni personali e familiari.

Il processo, infatti, testimonia con eloquente univocita' che il CONTORNO era in realta' un abilissimo criminale al servizio di Stefano BONTATE, anzi quasi certamente il "braccio destro" di costui nelle imprese delittuose (ed altrove, specie nella parte VI della sentenza, a proposito degli omicidi della guerra di mafia, si evidenziera' come lo stesso fosse in realta' un "capo" mafioso tutt'altro che illuminato, come ingenuamente aveva cercato di far credere BUSCETTA). Perfino BUSCETTA, che come si e' ricordato ne aveva fatto oggetto di prudente reticenza, non puo' fare a meno di "rivelare" come il

[Handwritten signature]

CONTORNO fosse noto quale "uomo d'azione" (eufemismo per "killer"), fedelissimo di BONTATE (f.450136). E perfino in questo processo, nella stessa prospettiva del giudice istruttore e dei giudici di primo grado (che così hanno recepito l'indicazione degli inquirenti), il CONTORNO viene ritenuto con buona probabilità responsabile almeno di uno degli omicidi della guerra di mafia (non oggetto delle imputazioni devolute, ne' peraltro - a quanto risulta - di alcuna imputazione in altra sede), quello di Michele GRAVIANO (ucciso il 7 gennaio 1982), nel quadro delle violente rappresaglie fra opposte fazioni in lotta (sul punto si rinvia alla ricostruzione critica della guerra di mafia, par. 6.1; si noti che MARINO MANNOIA indica CONTORNO come persona addirittura emarginata da BONTATE, ma il fatto, come si dira', e' collocato nel quadro delle insufficienti spiegazioni fornite da quest'altro collaboratore circa le cause della guerra di mafia).

D'altra parte, la sua singolare abilita' nel muoversi nel contesto criminale e soprattutto nel maneggio delle armi, appunto unanimemente riconosciuta, e' vieppiù attestata sia dall'eloquente soprannome attribuitogli nell'ambiente di "cosa nostra" ("Coriolano della Floresta"), sia, obiettivamente, dalle modalita' del tentato omicidio ai suoi danni (alla quale parte della sentenza si rinvia, per cogliere la portata delle capacita' operative del CONTORNO, sfuggito ad una vera e propria imboscata, organizzata di tutto punto e con armi micidiali, grazie ai suoi riflessi ed all'uso preciso della sua calibro "38", il tutto con una

buona componente di cinismo perfino nel farsi accompagnare da un bambino estraneo per scoraggiare eventuali assalitori rispettosi delle regole della mafia).

Nel processo e' pure acquisita una lettera spedita in forma anonima al CONTORNO per fargli arrivare, mentre era in carcere, il messaggio circa la necessita' che un certo "amico", il quale non si era comportato bene, fosse "servito" "a colazione, a pranzo e cena" (con un significato cosi' evidente che perfino l'interessato, che pure ha negato che alcuno volesse dargli incarico omicida, ha dovuto riconoscere) (ff. 441208 segg.).

Il CONTORNO era inoltre sicuramente e pienamente coinvolto nel traffico degli stupefacenti. Subito dopo essere scampato all'attentato, lo stesso si era rifugiato a Roma con tutta la sua famiglia, dove aveva acquistato (a prezzo elevato e sotto falso nome) una tenuta (f.065752). Qui, secondo le stesse deduzioni degli inquirenti, trasfusa nel noto rapporto del 13 luglio 1982, si era subito inserito anche negli ambienti criminali comuni, tanto da essere coinvolto perfino in un omicidio, forse maturato nel giro della droga, e per questo arrestato. Se non che, in questa occasione, viene scoperto, opportunamente nascosto, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (oltre a denaro ed armi), che il "pentito" disinvoltamente dira' appartenente a terzi (f.456568 segg.).

D'altra parte, la frequenza del CONTORNO degli ambienti criminali comuni e di quelli del "suo" giro in territorio di Roma, e' stata in processo attestata da

Alessandro ZERBETTO (uno dei "pentiti" minori), il quale ha raccontato dei traffici di droga e degli incontri tra "mafiosi" siciliani trapiantati altrove (nel giro del GRADO, di cui si dira'), i quali parlavano anche degli omicidi in Sicilia e della riscossa da organizzare contro quelli che avevano fino a quel momento vinto la battaglia di mafia.

Che anche il rifugio romano di CONTORNO fosse un quartier generale per la successiva riscossa e' pure dimostrato dai contatti che costui mantenne con altri associati della fazione dei c.d. "perdenti", ed in particolare con Salvatore BADALAMENTI, nipote del piu' noto capo depresso (anche lui protagonista della singolare manovra di destabilizzazione ai danni di quelli che avevano conquistato a Palermo il potere mafioso, nei termini che saranno illustrati nella parte VI), la cui auto fu appunto rinvenuta nella tenuta (senza che, naturalmente, il CONTORNO, pur dopo il "pentimento", fornisse meno che reticenti spiegazioni: f.456720).


CONTORNO inoltre aveva mantenuto stretti contatti con i cugini GRADO (che, come dimostrano le risultanze processuali, nei termini di cui alla rispettive posizioni individuali della parte decima della sentenza, si erano da tempo insediati nel nord Italia per gestire un ingente traffico internazionale di stupefacenti); e di questo il processo ha raccolto molteplici prove, perfino in ordine agli spostamenti del gruppo in Spagna (soprattutto per sfuggire alle rappresaglie degli avversari).

Sembra, infine, attraverso le iniziali dichiarazioni

di Gennaro TOTTA (ff.058029 segg.), che il CONTORNO aveva fatto "sparire" dai magazzini comuni di Palermo un ingente quantitativo (cinquemila chili) di hashish, controllato dal gruppo MAFARA (difatti subito dopo oggetto di persecuzione come gli altri "perdenti") e che era quello in parte ritrovato sotterrato nel rifugio romano di CONTORNO e in parte sequestrato nel settembre 1981 in Milano, in possesso del gruppo dei catanesi capeggiati da Alfio FERLITO (alleati, appunto, dei "perdenti").

Per non parlare delle ampie dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA (come si dira', uno dei piu' attendibili "pentiti" pur con i limiti fisiologici del ruolo), il quale ha dettagliatamente riferito dei traffici di stupefacenti, nei quali era coinvolto appunto anche il CONTORNO).

Sicuro protagonista della prima fase della guerra di mafia, a fianco del suo "capo" Stefano BONTATE, come dimostrera' la ricostruzione che questo processo ha reso possibile (nei limiti delle acquisizioni probatorie, esaminate nella parte VI della sentenza, cui si rinvia), CONTORNO non abbandonerà il campo alle prime sconfitte (contrassegnate dall'uccisione dei capi storici di "cosa nostra", che avevano tentato di imporre un nuovo assetto di potere in contrapposizione a quello non meno caparbio dei "corleonesi", determinati a non cedere il comando dell'organizzazione), se non per una strategica posizione di attesa in vista di una piu' sistematica ritorsione. Emarginato (da qualche tempo) il vecchio "capo" Gaetano BADALAMENTI ed eliminati fisicamente, con rigido metodo



mafioso, i principali protagonisti della faida della primavera del 1981 (BONTATE, INZERILLO), i "vincenti" non avevano infatti rinunciato all'occasione di liberarsi di tutti quelli che in modo o in un altro avevano appoggiato il disegno eversivo di costoro, a cominciare appunto dai "fedelissimi" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (Girolamo TERESI, vice-capo, e i suoi "uomini"), tra i quali appunto CONTORNO, per finire ai ribelli delle altre "famiglie" (Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE). Sicché CONTORNO era rimasto in una posizione perfino di preminenza, resa viepiù coinvolta sul piano personale dall'attentato ordito ai suoi danni (e che dunque reclamava comunque vendetta).

Sintomatiche, al riguardo, le dopo tutto ingenuie affermazioni del "pentito", quando, raccontando le vicende successive al tentato omicidio, riferisce di essersi recato a Roma (non solo per nascondersi più facilmente, ma) anche perché sapeva che lì viveva Pippo CALO', "che contavo di incontrare essendomi noto che era stato grande amico di Stefano BONTATE e che l'aveva tradito" (f.456573): come se non trasparisse in modo eloquente il sotteso disegno di ritorsione verso uno dei protagonisti della fazione avversaria.

D'altra parte, che la persecuzione nei suoi confronti sia proseguita pur dopo il suo arresto (marzo 1982), è attestato da molteplici risultanze (che è superfluo qui elencare, bastando il solo riferimento alla ricostruzione degli avvenimenti della guerra di mafia). Si pensi,

comunque, alle dichiarazioni di (altri due "pentiti" non siciliani) MELLUSO e INCARNATO, i quali - come si dira' - hanno riferito che erano state mobilitate in carcere forze umane allo scopo di eliminare CONTORNO (laddove traspaiono, come mandante, la figura di CALO' e come possibili emissari quella dei CIULLA e dei FIDANZATI). Per non parlare poi delle stesse rivelazioni di Antonino CALDERONE (altro "pentito" della "famiglia" di Catania, meritevole di attenzione per il largo margine di credibilita'), il quale in questo dibattimento di appello ha raccontato come perfino SANTAPAOLA si fosse dimostrato concretamente interessato al problema di eliminare CONTORNO.

Non e' difficile comunque, per quanto qui interessa sottolineare, individuare in questo contesto di avvenimenti le ragioni del "pentimento" di CONTORNO; sul quale punto le pur ragionevoli deduzioni della difesa, in ordine alla assoluta mancanza di qualsiasi fondamento di respiscenza, non fanno tuttavia giustizia del valore che in ogni modo va attribuito alla portata probatoria sia dei fatti che delle rivelazioni concernenti questo collaboratore.

Non e', infatti, di certo gratuito decifrare, nel contesto, la rappresentazione dell'unica, possibile, salvezza legata alle prospettive di protezione che solo lo Stato poteva ormai assicurargli; magari attraverso una spregiudicata disponibilita' a collaborare anche con le autorita' degli U.S.A. (sulla cui scoperta finalizzazione allo scopo di espatriare verso piu' efficienti protezioni le difese hanno lungamente insistito nella discussione orale,



giungendo a denunciare che, per far questo, CONTORNO non si era fatto scrupolo di "inventarsi" fatti che potevano tornare utili al programma di consegna alle autorità americane).


Ma tutte queste considerazioni, che connotano il personaggio e spiegano le sue scelte di campo, ivi compreso appunto il "pentimento", non diminuiscono la portata delle sue rivelazioni; rischierebbero, per vero, di compromettere il complessivo giudizio di credibilità, ma alla sola condizione che non si guardasse con penetrante valutazione critica fra le pieghe degli avvenimenti. Laddove, come si è già detto nelle linee generali e si è ripetuto a proposito di BUSCETTA, non è compito di questa corte (non rientrando nella cognizione devolutale) sindacare le ragioni che hanno indotto in altra sede verso scelte amministrative e giudiziarie in ipotesi favorevoli al "pentito". La corte deve assolvere al proprio compito di imparziale giudizio, senza potere e dovere rinunciare alle acquisizioni probatorie del processo, nei limiti in cui queste risultino utilizzabili pur attraverso l'apparente inquinamento di interessate reticenze.

In altre parole, che CONTORNO - come ogni altro - sia stato in ipotesi assolto dai suoi numerosi e consistenti debiti verso la giustizia quale contropartita della sua collaborazione, non può costituire seria e decisiva controindicazione per una utilizzazione processuale della fonte, alla cui valutazione la corte (alla quale l'accusa non ha devoluto nessuna specifica, ulteriore, disamina) si

ritiene ugualmente vincolata, anche se nei limiti fisiologici e secondo le regole di valutazione già analizzate.

E tanto vale pure a puntualizzare l'irrilevanza di ogni approfondimento circa le modalità del "ritorno in patria" di CONTORNO (ed inoltre, come si è già statuito nella fase dibattimentale ai margini delle richieste istruttorie della parte civile e della difesa, a rimarcare il rischio di un vero e proprio sconfinamento verso altri settori di indagine sottratti a questo processo, specie a fronte di una diffusa conoscenza, se non notorietà, ad ogni livello investigativo, amministrativo e giudiziario, dei fatti di cui si discute).

Che, infatti, CONTORNO sia stato arrestato (durante il processo di appello, nel corso del quale la corte lo aveva inutilmente ricercato per compiere gli atti istruttori sollecitati come rinnovazione del dibattimento) in un rifugio segreto della zona "calda" di S.Nicola l'Arena assieme al cugino latitante Gaetano GRADO, in possesso di un vero e proprio arsenale di micidiali armi (tanto da far sospettare al giudice istruttore, come da mandato di cattura acquisito agli atti, che gli stessi non fossero estranei ai delitti che avevano continuato a contrassegnare gli avvenimenti successivi a quelli oggetto di questo processo), non può certamente riguardare questa corte. Non è lecito supporre che la genuinità delle precedenti rivelazioni del CONTORNO debba essere per ciò solo incrinata dalla, pure ipotizzabile, riserva mentale del collaboratore di




utilizzare lo Stato ed i processi come armi per combattere gli avversari. Sicche' non e' dato neppure chiedersi se e come la nuova strategia criminale sia maturata nel CONTORNO solo dopo (come lui ha detto, essendo stato "abbandonato" dallo Stato) o prima; o perfino, come si e' senza mezzi termini insinuato, se essa sia stata "pilotata", in una deviante azione repressiva dello Stato (che, secondo le illazioni difensive, nulla esclude che si sia potuto addirittura avvalere della collaborazione di un criminale per eliminare criminali, cosi' come lo stesso BUSCETTA aveva voluto far credere dichiarando a questa corte che CONTORNO sarebbe stato "pregato" di tornare in Italia e non per un "suo" disegno criminale). Perche' tutte queste considerazioni, specie quelle attinenti alle insinuazioni sulle pretese, aberranti, illegalita', non impongono alcuna valutazione critica da parte di questa corte, che nessun uso processuale potrebbe farne. Tanto che e' stata coerentemente rifiutata la (tanto sollecitata) acquisizione delle dichiarazioni che un magistrato inquirente avrebbe reso dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura sulle sospettate deviazioni nella "gestione" dei pentiti.

Il rispetto del ruolo affidato a questa corte, chiamata a giudicare gli imputati sottoposti al suo giudizio, impone dunque di individuare i termini della attendibilita' del CONTORNO ai fini che interessano l'acquisizione delle prove e la valutazione critica delle stesse sul piano del libero convincimento (aspettando ad altre sedi il compito di offrire chiarezza sui fatti

successivi); senza cioè neppure tenere conto del singolare comportamento del "pentito" che, dinanzi a questa corte (esattamente come BUSCETTA), si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda (dopo il suo arresto e nel periodo di gravi sospetti sullo stesso incombenti).

Cio' premesso, è altresì del tutto evidente che anche nel personaggio CONTORNO sia dato rinvenire elementi di apparente dissonanza quanto alla consistenza delle sue "rivelazioni" processuali da "pentito".

Anche i primi giudici, in verità, non hanno mancato di rimarcare la portata delle scoperte "bugie" di CONTORNO (pagg. 755 segg.), pur finendo con l'attribuire prevalenza alle accertate verità da lui raccontate (ma, come si è prima detto, questa corte non ritiene utile una valutazione comparativa degli elementi positivi con quelli negativi di riscontro della complessiva fonte, ai fini di un giudizio globale di attendibilità che sarebbe fuorviante a fini di giustizia sia nella prospettiva della difesa che in quella dell'accusa). Ed invero non può negarsi che in alcuni casi questo "pentito" abbia finito con il commettere clamorose sviste (l'eufemismo espressivo non implica esso stesso una preconcepita propensione alla giustificazione), come nel caso della riferita presenza di Gaspare e Matteo LA MANTIA sulla scena del tentato omicidio da lui subito. Laddove, le possibili spiegazioni del mendacio o dell'errore in buona fede (nei limiti che saranno esaminati a proposito delle relative imputazioni), confrontate con le residue emergenze processuali specifiche, non possono se non connotare il




personaggio nella sua spregiudicata consistenza morale, ma non giustificerebbero mai di espungere tout court la fonte dal processo (a pena di tradire il compito affidato al giudice). E quindi, ancora in questi casi, il problema si sposta (dopo avere individuato il possibile travisamento della verita') nel tentare di individuare (unica condizione possibile per l'utilizzazione della specifica emergenza processuale) le ragioni del comportamento volontario o involontario del "pentito" (restando all'esempio citato, si vedra' difatti nella parte VI, a proposito del tentato omicidio ai danni del CONTORNO, se e come avra' influenza l'accertamento sulla impossibilita' storica che i LA MANTIA si trovassero presenti al fatto; ovvero, ancora, quello sulla prova della effettiva responsabilita' di Salvatore CUCUZZA, che CONTORNO in una occasione non avrebbe neppure riconosciuto in fotografia).

D'altra parte, proprio l'episodio relativo al tentato omicidio dimostrera' tutto lo spessore del personaggio anche a proposito della presenza del piccolo Giuseppe FOGLIETTA, un bambino che - non e' difficile arguire - il CONTORNO aveva portato con se' per scoraggiare le temute aggressioni da parte degli avversari. Sicche' appare ultronea la speculazione dialettica, sul punto, circa l'attendibilita' del "pentito", una volta appunto individuato, fra le righe del cinico atteggiamento, il motivo della mistificazione storica dei fatti, giustificata dal comprensibile pudore di chi aveva pensato di "usare" il bambino per la, dunque inconfessabile, ragione di farsene scudo (ne',

conseguentemente, sono destinate a colpire nel segno le pur fondate censure difensive contro la sentenza impugnata, che invece ha accreditato una piu' benevola spiegazione).

Anche CONTORNO, come BUSCETTA, non si fa scrupolo di mantenere un dosato atteggiamento reticente, non soltanto, come si e' accennato, a proposito delle sue responsabilita' (per fatti diversi dall'affiliazione a "cosa nostra", e cioe') per altri crimini, ma anche riguardo alla posizione dei suoi piu' stretti alleati. Per esempio, dopo avere ammesso che solo due dei suoi cugini GRADO (Antonino e Gaetano) sono "uomini d'onore" (f.456531), dovendo parlare del traffico degli stupefacenti (in definitiva, con un candore decisamente maggiore rispetto a BUSCETTA), chiede lui stesso al giudice di potersi astenere dal raccontare fatti che coinvolgano costoro ("preferirei per adesso non parlare...": f.456698).

Ma sarebbe sterile dialettica quella incentrata sulla portata di una simile reticenza. Come sarebbe ultroneo chiedersi il perche' CONTORNO, per esempio, non abbia parlato della raffineria di via Messina Marine, la cui esistenza storica e' obiettivamente provata (la parte civile si e' posta il dubbio che la ragione potrebbe risiedere nel fatto che questa sarebbe stata gestita dai nuovi quadri dirigenti dell'associazione; ma potrebbe ugualmente osservarsi, senza con cio' inferire utili elementi di riflessione, che lo stesso CONTORNO, quanto meno, aveva avuto non pochi referenti nella zona, come Antonino RUGNETTA, ucciso appunto perche' a lui legato e, come si



vedra', proprio nel settore della droga).


Qualche volta, per non essere costretto ad uno spiacevole confronto con altre fonti processuali, rischia perfino di comprometterne la portata; come nel caso di Gennaro TOTTA. Alle contestazioni sul diverso racconto di quest'ultimo su alcune vicende della guerra di mafia, cerca di accreditare la "sua" versione adducendo che lo stesso non era "uomo d'onore" e non poteva saperne i segreti (laddove il TOTTA aveva invece riferito fatti obiettivi - come si vedra' - utilissimi per la ricostruzione storica degli avvenimenti) (dib. I grado, ud. 14 aprile 1986).

Forti elementi di analogia rispetto a BUSCETTA, si rinvencono poi nella tendenza ad attribuire la notizia a fonti diverse dalla sua personale esperienza. Anche in questo caso, come si e' detto per l'altro "pentito" (onde si fa rinvio alle corrispondenti valutazioni critiche), il collaboratore fa parlare un terzo pur in relazione a fatti che e' lecito supporre che siano a sua conoscenza per altra ragione. CONTORNO, a tal fine, utilizza Girolamo TERESI ed attribuisce allo stesso molte informazioni ricevute; magari finendo in qualche caso con il farsi cogliere in fallo, come a proposito della vicenda relativa alla soppressione del figlio di INZERILLO e del suo amico Stefano PECORELLA, che dira' di avere avuto raccontata appunto dal TERESI il quale era invece deceduto qualche tempo prima rispetto a quel fatto.

Ma anche in questi casi, che dunque non merita esaminare dettagliatamente se non appunto nella sede

corrispondente, non e' consentito ricavare un indiscriminato giudizio di generale inaffidabilita' della fonte. Giova qui ripetere che ogni reticenza, ogni mendacio, insomma ogni aspetto del comportamento del "pentito", sono in realta' fortemente condizionati dalla sua tendenza alla copertura delle proprie verita'.

Certo la corte non puo' che ribadire, ancora una volta, che tutto questo rende ancora piu' arduo il contesto probatorio e piu' aleatoria l'utilizzazione della fonte per un convincimento basato su sicure acquisizioni processuali. Ma e' proprio tenendo in considerazione, quale avvertenza di carattere generale, che il comportamento del collaboratore, nei suoi aspetti discutibili intrinsecamente ovvero oggettivamente, e' determinato da ben spiegabili motivazioni strategiche o di copertura di proprie o di altrui responsabilita', che l'uso delle dichiarazioni stesse, in questi termini e con i limiti consentiti dalle altre emergenze probatorie, diviene legittimo e doveroso; per il rischio che altrimenti un complessivo giudizio negativo sottovaluti ingiustificatamente la portata delle molte verita' raccontate nel processo dal "pentito".



3.5. segue: i collaboratori del clan di corso dei mille; a) Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956). - Nel quadro della generale valutazione della portata probatoria delle chiamate in correita' e in particolare delle rivelazioni provenienti dai c.d. "pentiti", l'analisi della posizione di Vincenzo SINAGRA, classe 1956, si prospetta assai meritevole di attenzione ed al tempo stesso notevolmente significativa ai fini della dimostrazione dei criteri interpretativi adottati dalla corte.

Difatti la figura di questo collaboratore, gia' messa in luce dai primi giudici nelle sue apparenti contraddizioni ed oggetto, coerentemente, di ampi spunti difensivi tendenti a svalutarne la complessiva credibilita', al di la' delle enfattizzazioni dialettiche di segno opposto, risulta fortemente condizionata da fattori individuali, morali ed ambientali, tutti chiaramente significativi del ruolo stesso che in definitiva il soggetto fu chiamato a svolgere in quel particolare contesto, coincidente con i tempi e i luoghi oggetto del presente processo.

L'umile estrazione sociale ed il suo, ancora piu' modesto, spessore culturale e morale, avevano reso il SINAGRA un tipico elemento di quelle forme di "manovalanza" che, secondo dati di esperienza, vengono agevolmente cooptate nelle organizzazioni criminali per una utilizzazione a basso livello, ma sempre piu' incisivamente tendente alla qualificazione delittuosa, comunque destinato ad un distacco, spesso anche operativo, ma certamente organizzativo, rispetto ai centri decisionali.

Il reclutamento di SINAGRA era avvenuto, oltre che per fattori ambientali, anche per uno specifico coinvolgimento a livello familiare, soprattutto tramite i cugini Antonio e Vincenzo (quest'ultimo, suo omonimo nato nel 1952, detto "tempesta"), i quali avevano già raggiunto uno stadio di inserimento più avanzato e quindi, malgrado il loro pur basso rango, costituivano il suo punto di riferimento sia informativo (in ordine alle prime essenziali notizie sugli organigrammi del gruppo) che operativo (quanto appunto alla realizzazione dei compiti demandati dal "capo" o da alcuno dei suoi stretti collaboratori, con i quali lo stesso non aveva se non sporadiche occasioni di incontro).

Che dunque il SINAGRA non conoscesse tutti i vertici dell'organizzazione, ma prevalentemente gli organigrammi della "famiglia" di Corso dei Mille, almeno nelle figure più rappresentative e sempre nei limiti imposti dal graduale inserimento (connotato appunto da un progressivo esperimento prima in compiti di criminalità comune, poi orientato verso incarichi di più specifica finalizzazione agli scopi comuni del gruppo), non può sorprendere; allo stesso modo non è significativo (come alcune acquisizioni processuali dimostrano, nei termini che saranno esaminati) che lo stesso non venisse messo a parte non soltanto di molte reali finalità delle varie imprese rientranti in una strategia comune anche ad altre fazioni, ma talvolta perfino di quelle facenti capo esclusivamente al suo gruppo.

Sicché sarebbe vano il tentativo di enucleare utili elementi di giudizio dalle rivelazioni del SINAGRA negli




episodi di notevole importanza, come per esempio quello della c.d. strage di via Carini, in ordine al quale era stata pur acquisita al processo una informativa dei carabinieri, che avevano raccolto una confidenza del "pentito" (il quale aveva detto di avere saputo che Salvatore ROTOLO si era dato carico di seguire gli spostamenti del prefetto DALLA CHIESA) (f.085102); laddove, appunto, la modesta estrazione del gregario non poteva che imporre una dosata emarginazione dettata da ragioni di prudenza e di strategia operativa (sicche', come si vedra', sono prevalenti i casi in cui SINAGRA aveva appreso notizie dal cugino "tempesta" coordinandole con le sue dirette percezioni).

Ma cio' che, malgrado tutto questo, rende sotto certi aspetti (genuine e dunque) utili le acquisizioni probatorie riferibili a questo "pentito", nei termini ugualmente messi in luce dai primi giudici, e' che costui, a differenza di altri pur qualificati collaboratori (o comunque ritenuti tali, ma nei limiti che a giudizio di questa corte si impongono e che hanno formato oggetto di valutazione critica), come BUSCETTA e CONTORNO, ha apportato un contributo ricostruttivo per fatti ed episodi dei quali egli stesso ha assunto molte volte il ruolo di protagonista; proponendosi, in definitiva, con un livello generico di credibilita' piu' appropriatamente rientrante nello schema della chiamata in correita', quando connotata dalla contestuale confessione di responsabilita' penali personali dello stesso chiamante. Di tal che, sotto questo primo

profilo, ne vengono in linea di principio neutralizzate le illazioni di accuse solo parziali e di interessate reticenze che, come si e' detto nelle premesse generali, hanno finito per innestare in alcuni casi, e con riferimento ad altre figure di coimputati, il rischio di una complessiva svalutazione della fonte probatoria (rendendo vieppiu' arduo il compito ricostruttivo del giudice).

Anche le rivelazioni di SINAGRA sono tuttavia caratterizzate dalla confluenza di argomenti tendenti a dimostrarne la complessiva inattendibilita', specificamente riposti nell'individuazione di circostanze riguardo alle quali sarebbe comprovato il mendacio del collaboratore, tutti gia' oggetto di dettagliata analisi da parte della corte di primo grado e sui quali e' stata puntualmente accentrata la posizione difensiva degli imputati interessati.

Ugualmente a questo riguardo emerge la proposizione difensiva secondo cui, essendo stata accertata l'esistenza di siffatti casi di comprovato mendacio, ne dovrebbe scaturire una totale inattendibilita' della fonte, se non altro alla stregua della aleatoria difficulta' di discernere, su un piano complessivo, i limiti tra le rivelazioni magari fondate su dati veri e quelle totalmente inconsistenti. Rinvianosì alle premesse gia' svolte nei paragrafi precedenti, va anche qui precisato come non siano autorizzati, nel compito decisionale del giudice, criteri preconcepi, di qualsiasi segno, in ordine alla valutazione degli elementi di prova, i quali vanno tutti vagliati caso




per caso e collocati nel loro contesto processuale. Tanto piu' che, come si e' ampiamente osservato altrove, nello stesso ordine di idee, sarebbe quanto meno ingiustificabile l'approccio ricostruttivo tutte le volte in cui le residue emergenze probatorie avessero dimostrato la veridicita' delle rivelazioni o delle chiamate in correita' (si pensi, per esempio, a quelle riguardanti l'omicidio DI FATTA, avvenuto l'11 agosto 1982, per il quale gli imputati hanno riportato in altra sede condanna definitiva sulla base delle chiamate in correita' del SINAGRA); poiche' da questo non sarebbe lecito far scaturire la conseguenza che tutte queste acquisizioni siano per cio' solo dotate di un margine di sicura attendibilita'.

Anche qui e' dato ugualmente registrare le stesse sottili contraddizioni logiche delle proposizioni difensive dirette a screditare la credibilita' dei "pentiti", suggerendosi da una parte che costoro erano soliti informarsi preventivamente attraverso la stampa (solo qualche volta e' stato insinuato che questo potesse provenire dagli stessi inquirenti, perfino giudici) prima di procedere alle loro rivelazioni (finalizzate a trarre vantaggio dalla giustizia); e dall'altra denunziandosi per alcuni episodi le divergenze rispetto alle risultanze obiettive o magari rispetto alle indicazioni fornite da un altro collaboratore. Laddove, si e' finito in tal modo con il non cogliere piu', nel segno della coerenza, il senso di una proposizione complessiva che, come non svaluta appunto in linea di principio la fonte solo per la sua obiettiva

imprecisione, non ne esalta tuttavia la sua portata per la comprovata corrispondenza al vero; senza potersi però utilizzare secondo i casi gli argomenti, tra loro in conflitto logico, che ora la verità detta e' stata certamente estratta da fonti indirette precostituite (suggerimenti di inquirenti, di fonti di cronaca, di altri pentiti) ed ora le imprecisioni sono la prova delle invenzioni interessate.

Coerentemente, i primi giudici hanno esaminato le incongruenze e le possibili erronee rivelazioni, tentandone una giustificazione; e tuttavia alle stesse hanno contrapposto i dati invece comprovanti la obiettiva e certa informazione da parte del SINAGRA sui fatti riferibili alla cosca (e che il "pentito" non avrebbe potuto conoscere se non fosse stato effettivamente inserito nella stessa). In primo luogo, valutando che costui aveva fornito esatte indicazioni circa la c.d. camera della morte, portando gli inquirenti a scoprire lo squallido luogo dove venivano eseguite le condanne capitali, ma dove venivano anche nascoste armi, droga, moto rubate e pronte per l'uso criminale. Il SINAGRA aveva inoltre mostrato gli altri luoghi di ritrovo ed aveva fornito le indicazioni relative alle imprese delittuose delle quali era venuto a conoscenza, precisando tempi e persone (in quantita' tali che quella "preparazione" di cui alle allusioni difensive appare davvero impossibile); aveva raccontato e chiarito omicidi che erano rimasti senza spiegazione perche' apparentemente privi di una qualsiasi giustificazione in relazione alla



personalita' delle vittime. E da tutto questo i primi giudici hanno appunto ricavato un giudizio di attendibilita' sul rilievo che, avendo peraltro incolpato se stesso di molti delitti, il collaboratore non avrebbe avuto alcun motivo di calunniare i coimputati.

In realta', il riesame, che a questa corte e' imposto, delle piu' significative incongruenze delle rivelazioni di SINAGRA denunziate dalla difesa (rinviando, per il resto, alle specifiche trattazioni delle singole posizioni degli imputati) dimostra l'inesistenza di argomenti decisivi, idonei a svalutare la fonte probatoria. A cominciare dalla perplessita', suggestivamente introdotta nella generale tematica, che sarebbe ben scarsamente affidabile la parola di uno che (confessando lui stesso i suoi misfatti) si presenta come un crudele malfattore; mentre simili argomenti denotano la loro intrinseca inconducenza, controvertendosi appunto di chiamata in correita' e dove, se mai, e' proprio l'attendibile confessione delle colpe personali del "pentito" che conferisce connotazioni positive alle acquisizioni probatorie.

Non puo' farsi a meno di rilevare, anche sul punto, una ulteriore contraddizione delle tesi difensive convergenti sulla figura di SINAGRA, laddove si e' insinuato, per altro verso, che costui avesse interesse ad incolpare se stesso e gli altri per trarre beneficio in ordine alle accuse a lui ascrivibili. Mentre la corte, in ogni modo, non riesce a vedere connotazioni negative in un atteggiamento processuale di ammissione di proprie

responsabilita', ne' a considerare per questo ingiustificata l'eventuale aspirazione a conseguire benefici in ordine alla graduazione della pena.

Uno dei temi ricorrenti nel dibattito sulla credibilita' del SINAGRA e' riferito al fatto che, come si e' accennato, costui, per la sua posizione di neofita ed avendo partecipato solo ad alcuni episodi delittuosi, finisce con il raccontare molti fatti nei termini riferitigli dal cugino "tempesta"; sicche' le difese hanno evidenziato il dubbio che una tale fonte de relato, a parte le intuitive carenze intrinseche, possa essere connotata da scarsissimi margini di attendibilita', non essendo dato distinguere neppure quali fatti l'omonimo cugino del collaboratore abbia effettivamente commesso e quali episodi non siano stati per esempio raccontati dallo stesso magari per millanteria, seppure mai esistiti o commessi da altri, e cioe' o per inculcare rispetto e timore o per accreditare comunque un proprio spessore di dura criminalita'. Ed invero, se vi sono, come meglio si vedra', casi in cui appare molto poco probabile che il "tempesta" possa avere commesso il delitto confidato al cugino (come nel caso dell'omicidio di Diego GENNARO, storicamente avvenuto mentre lo stesso avrebbe dovuto trovarsi al soggiorno obbligato in provincia di Treviso) e per i quali occorre trovare una chiave di lettura che dia un senso al fatto che particolari oggettivi del delitto stesso non potevano essere conosciuti se non da chi in qualche modo vi aveva preso parte, vi sono tuttavia casi in cui la perfetta simmetria

12 H

delle fonti esterne rispetto alle rivelazioni del SINAGRA testimonia che quelle confidenze gli erano state fatte veramente. Concorrendo, sul punto, l'argomento logico che di altri episodi delittuosi nulla il "pentito" ha saputo riferire e che, dunque, non e' accreditabile una propensione di costui a dare comunque una versione dei fatti, attribuendola al racconto del cugino, ma al solo scopo di guadagnare i favori degli inquirenti.

Soccorre, anche a tale riguardo, l'avvertenza della necessita' di una accurata verifica di tutte le fonti processuali e del rifiuto di approcci preconcepi di qualsiasi tipo.

La difesa di alcuni imputati ha, in primo luogo, dedotto che il SINAGRA aveva raccontato di essere stato inserito nell'organigramma della cosca alcuni mesi prima del suo arresto (cui conseguì, dopo un certo tempo, la collaborazione) e, poiché' lo stesso "pentito" aveva precisato che uno dei primi misfatti al quale era stato chiamato a partecipare era stato l'omicidio di Antonino RUGNETTA (novembre 1981), se ne dovrebbe dedurre che di tutti i fatti anteriori egli non avrebbe potuto essere in alcun modo informato (rientrandovi in tale ambito non pochi episodi delittuosi oggetto del processo). Senza dire poi che perfino nello stesso fatto di omicidio citato, secondo il suo stesso racconto, il collaboratore avrebbe assunto un ruolo così' marginale (tanto da essere stato messo in disparte nel momento in cui gli altri associati procedevano all'"interrogatorio" ed alla uccisione della vittima) da

fare supporre che quell'inserimento non fosse stato effettivamente realizzato.

Orbene, una tale prospettazione non suggerisce, a giudizio della corte, un criterio di indagine certo ed affidabile sul piano oggettivo, poiche' essa non tiene conto (di quella che costituisce appunto una delle premesse gia' svolte, e cioe') del fatto che il SINAGRA era stato progressivamente inserito nelle attivita' del gruppo, a partire proprio da quelle di criminalita' comune (o, come si dira' nelle sedi appropriate, apparentemente tali), ancorche' rientranti in quel contesto di "controllo" del territorio (come dimostrano appunto i numerosi fatti di rapine, estorsioni, attentati, di cui alla parte IX della sentenza, nei quali sono individuabili cointeressenze di soggetti diversi dagli effettivi esecutori materiali); e non tiene conto altresì del fatto che quell'inserimento poteva tuttavia comportare anche negli stati piu' avanzati una condizione di emarginazione non difficilmente comprensibile in quanto riferita appunto ad un neofita di ancora non sperimentata efficienza ed affidabilita' (nel delitto in questione, alla cui specifica trattazione si rinvia, il SINAGRA viene coerentemente impiegato, come peraltro in altri casi esaminati nella parte VIII della sentenza, per compiti di bassa manovalanza, come la distruzione o il trasporto di cadaveri).

Nella stessa linea logica potrebbe pure trovare spiegazione quello che e' stato invece indicato dalle difese come elemento assai significativo e cioe' che il SINAGRA

1.2 M


avesse stentato a riconoscere, durante la sua collaborazione, la foto di Filippo MARCHESE mostratagli dal giudice; laddove il suggestivo argomento piu' che dalle ragioni addotte dal "pentito" (che, alle contestazioni, aveva replicato che la foto era non recente e poco somigliante) viene soprattutto neutralizzato proprio dalla considerazione dello scarso livello di inserimento del SINAGRA stesso, non apparendo sorprendente (poiche' forse tale sarebbe l'evenienza opposta) che egli non conoscesse bene il "capo" e che con costui non avesse avuto tanta dimestichezza (non e' difatti sfuggito alla corte che, nei suoi lunghi racconti, il "pentito" non riferisca mai di colloqui diretti con il MARCHESE, in coerenza con quanto si e' detto circa le modalita' degli incarichi affidatigli sempre tramite altri associati e specialmente attraverso il cugino omonimo che lo aveva introdotto).

Nella valutazione dei casi piu' significativi nei quali il SINAGRA sarebbe stato colto in mendacio, non puo' certamente tenersi conto di quelli (pure oggetto di numerose allegazioni difensive) in cui le sue accuse sono state disattese nell'ambito di questo processo (come nel caso emblematico della partecipazione di uno dei fratelli ARGANO agli omicidi RUGNETTA e BUSCEMI-RIZZUTO), non soltanto perche' appare di tutta evidenza che le definitive statuizioni dei primi giudici precludono ogni indagine ulteriore nel rispetto della cognizione devoluta, ma soprattutto perche' non puo' parimente sfuggire come codeste soluzioni siano state il risultato di una valutazione basata

su una serie di precisazioni e ritrattazioni del collaboratore (vieppiu' colorite dal fatto che, come in prosieguo si dira', costui era stato ad un certo punto destinatario di pressioni esterne tendenti a scagionare alcuni coimputati di rango).

La verifica, dunque, sulla specifica credibilita' del SINAGRA puo' essere in questa sede utilmente condotta con riferimento a due imputati, Vincenzo SINAGRA detto "tempesta" e Salvatore ROTOLO, in ordine alle cui posizioni, per la notevole incidenza delle rivelazioni raccolte e per le corrispondenti numerose deduzioni difensive, e' dato ricavare argomenti molto significativi di valutazione. In merito a questi imputati, infatti, si e' osservato che le accuse del "pentito" sono state cosi' vaste e indiscriminate, che non sarebbe difficile cogliere un vero e proprio atteggiamento persecutorio; tanto piu' che in non pochi casi esse sono state scoperte come sicuramente mendaci (perche' i chiamati in correita' non potevano avere commesso il fatto attribuito in quanto, per esempio, detenuti), fino al punto che, in qualche episodio, il SINAGRA avrebbe finito per incolpare perfino se stesso di reati che a sua volta non aveva potuto commettere (appunto, perche' detenuto).

Per vero, un attento esame delle risultanze processuali dimostra al contrario che non puo' essere accreditata una conclusione di prestabilita volonta' persecutoria da parte del collaboratore, nel senso di una costante attribuzione di fatti delittuosi non commessi dagli imputati (la quale, come e' stato ribadito dai primi



giudici, non troverebbe peraltro alcuna giustificazione su un piano generale). Difatti, dall'analisi dei numerosi episodi di omicidio della cosca di corso dei Mille (parte VIII della sentenza) si ricava, in primo luogo, che il ROTOLO e' stato chiamato in correita' soltanto per quelli in danno di BUSCEMI e RIZZUTO, di LO JACONO e PERI (per un ruolo marginale) e RAGONA (oltre agli omicidi RUGNETTA e GIACCONE, rientranti in una diversa strategia, ma comunque collegata allo stesso gruppo, nei termini di cui alle rispettive trattazioni); e tanto non e' certamente significativo dell'atteggiamento di cui si ricercherebbero i connotati ne' puo' suggerire alcun sospetto, specie in un contesto processuale in cui le corrispondenti accuse hanno trovato specifico riscontro giustificando la pronunzia di condanna (valutazione che, per quanto premesso, non avrebbe difforme valenza neppure nel caso in cui per alcuni di quei casi la statuizione non avesse resistito alla decisione di questa corte, ovvero non dovesse reggere ad ulteriore vaglio nei successivi gradi di giudizio).

Allo stesso modo, quanto alla posizione del SINAGRA detto "tempesta", in ordine agli episodi dello stesso gruppo (oltre a quello citato di RUGNETTA), e' stata accertata ed affermata la responsabilita' di costui per gli omicidi LO VERSO-FALLUCCA, FIORENTINO, BUSCEMI-RIZZUTO, LO JACONO-PERI e RAGONA); mentre e' stata pronunziata formula assolutoria dubitativa per gli omicidi GENNARO e FINOCCHIARO. Sicche' nel complesso non e' dato arguire l'esistenza di un pervicace disegno calunniatorio, e questo a prescindere,

ancora una volta, dall'esito finale del giudizio, affidato alla contestuale valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti.

In verita', la corte non sottovaluta l'importanza dell'argomento difensivo riposto nella considerazione che, quanto all'omicidio GENNARO, l'imputato non poteva con quasi certezza averlo commesso perche' a quel tempo (aprile 1981) si trovava in un lontano luogo di soggiorno obbligato. Ma senza indugiare sulla proposizione, di certo aleatoria, del procuratore generale, il quale ha osservato che non era in definitiva impossibile che il SINAGRA "tempesta" si fosse nascostamente sottratto alla sorveglianza delle forze di polizia per venire a commettere il delitto, non e' comunque ricavabile dall'episodio un sicuro indice di inaffidabilita' del "pentito". Come, infatti, si dira' piu' ampiamente nella parte corrispondente (dove l'assoluzione e' a sua volta giustificata da una piu' generale carenza probatoria), negli stessi termini in cui e' narrata, l'impresa che il "tempesta" avrebbe raccontato al cugino, cronologicamente collocata in un periodo in cui quest'ultimo non era ancora inserito nel giro a pieno titolo, si presenta con i caratteri di una vera e propria millanteria (gli avrebbe sparato in bocca "con soddisfazione", perche' il GENNARO era un confidente della polizia), possibilmente rivendicata per inculcare timore e rispetto (o per rivolgere pure opportuni messaggi, sulla base delle regole di "cosa nostra"). Certo e', in definitiva, che da questo solo caso, qualunque ne sia la chiave di lettura, non e' consentito trarre decisivi

argomenti per mettere in dubbio l'affidabilita' del SINAGRA anche nelle altre rivelazioni, sia per una sua carenza di ricordi (o, peggio, per un preordinato disegno calunniatorio) sia per una generale inconsistenza dei racconti del cugino, comunque riferitigli.


Analoga verifica di complessiva attendibilita' e' possibile effettuare in ordine alle numerose imputazioni minori (di cui alla parte IX della sentenza), nelle quali entrambi i predetti imputati vengono raggiunti da chiamate in correita' da parte del collaboratore; laddove emerge la proposizione difensiva che, in un contesto in cui le accuse del SINAGRA sono state in parte disattese perche' non riscontrate da altre fonti e in parte accertate come obiettivamente mendaci, non sarebbe consentita una residua utilizzazione delle stesse nella parte non smentita (e solo perche' l'imputato, in una anomala inversione dell'onere probatorio, non e' riuscito a provarne la falsita') quando da sole hanno giustificato la pronunzia di condanna.

Ma anche tale suggestiva impostazione difensiva non si dimostra in concreto fondata. Come e' infatti possibile verificare attraverso l'esame dei numerosi episodi, il SINAGRA detto "tempesta" era stato molte volte chiamato in correita' dal collaboratore, ma nella maggior parte dei casi (quelli trattati, infra, ai punti 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.21 della presente sentenza) il racconto aveva trovato coincidenza con quello dell'altro "pentito" di corso dei Mille, Salvatore DI MARCO. Solo nel caso della rapina contro la societa' "Colibri" (p.9.19) quest'ultimo

collaboratore ha smentito il SINAGRA; ma, come sarà possibile verificare nella corrispondente trattazione, cui si rinvia, le divergenze di ricordo dei due "pentiti" ad altro non danno luogo che ad un pur consistente dubbio, che va ovviamente risolto a favore degli imputati, ma non offrono, nel confronto con le generiche risultanze, certamente argomenti di sicuro appiglio processuale per desumere un cosciente mendacio.

D'altra parte, basterà porre attenzione a vicende processuali come quella relativa all'omicidio DI FAZIO (alla cui trattazione, nella parte VI, si rinvia, laddove, a fronte della confidenza del "tempesta" di avere lui stesso commesso il delitto, la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione in merito alla tesi accusatoria che questo rientrasse nella strategia della guerra di mafia), per rendersi conto come il giudizio non possa che restare affidato alla valutazione complessiva delle risultanze probatorie, assumendo a sua volta una sua connotazione non comunicabile, in linea di principio, alle altre statuizioni pur basate su analoghe acquisizioni probatorie.

Sicché, negli altri casi, peraltro di minore consistenza quantitativa e qualitativa (pp.9.7, 9.17), e dove la credibilità del SINAGRA è stata ugualmente suffragata dalla complessiva valutazione delle acquisizioni processuali pur senza le corrispondenti accuse dell'altro collaboratore, non può dirsi carente il supporto logico necessario a giustificare il convincimento (eventuale) di colpevolezza.



Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi in ordine alle accuse formulate contro il ROTOLO, laddove la disamina degli episodi di cui alla parte IX della sentenza (cui e' opportuno rinviare) dimostra in primo luogo che costui non e' stato chiamato in correita' dal SINAGRA in numerosi episodi delittuosi rivelati, ricavandosi anche qui la generica conclusione dell'inesistenza di quel preteso atteggiamento di indiscriminata persecuzione calunniatoria denunciata dalle difese (anche degli altri imputati, al fine di trarne comune argomento dialettico).

Anche in questi episodi la chiamata in correita' e' stata confrontata con le generiche risultanze processuali; e laddove si e' innestato un argomento di perplessita' (come nel caso della seconda rapina contro BALSAMO -p.9.10- a proposito della quale il DI MARCO ha affermato di non ricordare la partecipazione del ROTOLO), questo e' stato utilmente valutato a favore dell'imputato ma senza comportare necessariamente l'individuazione della pretesa inattendibilita' per ogni caso; soccorrendo anche qui la considerazione che quando non e' stata pronunciata condanna sulla base di quelle chiamate in correita' non e' stato per cio' solo comprovato il mendacio del collaboratore.

Nel dettaglio, dunque, fatta eccezione per i casi in cui, come si e' detto, il DI MARCO non aveva fornito una versione dei fatti coerente o in cui l'assoluzione e' risultata giustificata da una complessiva perplessita' (ovvero, ancora, per quelli in cui vi era stata precisazione gia' in sede istruttoria, come la rapina in danno di BELLIA:

p.9.17; o addirittura per il caso in cui e' stata pronunciata assoluzione sul presupposto, rivelatosi storicamente errato, che il ROTOLO fosse a quella data detenuto: rapina BRACCO, p.9.12), gli argomenti degni di attenzione si riducono agli episodi della rapina al "Prontocredito" (p.9.15) e dell'attentato dinamitardo all'officina di Andrea DOMINICI (capi. 303-304, non oggetto delle imputazioni devolute in appello per carenza di gravame).

Quanto al primo, la corte non manca di rilevare come in realta' sia storicamente provato che al tempo del fatto (5 febbraio 1982) il ROTOLO era detenuto e non poteva avere commesso dunque il fatto addebitatogli sulla base delle rivelazioni di SINAGRA. Tuttavia, come si avra' modo di evidenziare nella parte corrispondente della sentenza (p.9.15), appare sintomatico che il complessivo giudizio di responsabilita' degli altri imputati sia stato compiutamente sorretto dalle altre acquisizioni probatorie: non soltanto, cioe', dalle parallele rivelazioni del DI MARCO (il quale pero' aveva escluso la partecipazione del ROTOLO), ma anche dal confronto del racconto dei "pentiti" con le risultanze processuali, attestanti appunto che quel fatto, con quelle modalita', non poteva essere riferito se non da persone che vi avevano effettivamente preso parte. La conclusione, quindi, secondo cui e' palesemente credibile che nella specie il SINAGRA sia caduto in un involontario errore di ricordi, e che nella sua obiettiva portata potrebbe apparire prima facie apodittica, ad approfondito esame complessivo deve essere invece giudicata corretta e, ancora

una volta, tale da non inficiare la generale credibilita' del collaboratore.

Allo stesso modo, non univocamente significativo e' poi l'episodio relativo all'attentato in danno di DOMINICI, sul quale le difese hanno fondato ampi spunti dialettici, sulla considerazione che, al tempo del fatto (24 agosto 1982), non soltanto il SINAGRA detto "tempesta" ma soprattutto lo stesso "pentito" erano entrambi detenuti (con il risultato dunque che il mendacio di quest'ultimo si sarebbe spinto fino ad incolpare se stesso di reati non commessi). Ma neppure da questi, pur suggestivi, argomenti la corte ritiene utilmente ricavabili dati di sicura svalutazione della fonte in esame.

Per vero, il SINAGRA all'inizio della sua collaborazione aveva condotto gli inquirenti sui luoghi oggetto delle sue rivelazioni, di volta in volta indicando gli episodi criminosi da lui conosciuti; in tale contesto aveva pure indicato quella officina, affermando che i suoi complici vi avevano collocato un ordigno. Ma in realta' egli si era limitato a raccontare (facendone coerente descrizione anche al dibattimento di primo grado) che costoro gli avevano detto che, per ordine del "capo", si doveva compiere quell'attentato a fini di estorsione, ma che lui, dopo che cosi' fra di loro se ne era parlato, non vi aveva partecipato. Sicche', contrariamente all'assunto difensivo, il SINAGRA non ha mai affermato di avere commesso quel reato ma solo di avere desunto che i suoi complici lo avessero compiuto a loro volta senza di lui, secondo un piano

prestabilito (ed ovviamente realizzato senza la partecipazione dello stesso "tempesta").

Un elemento dal quale e' possibile trarre un significativo rafforzamento del convincimento sulla generale attendibilita' del SINAGRA e' costituito dalle dichiarazioni rese da costui l'11 ottobre 1986 (ed acquisite al processo di primo grado: ff.059449 segg.), nelle quali il "pentito" aveva rivelato come i suoi familiari fossero stati sottoposti a pressanti richieste per indurlo ad una opportuna ritrattazione a favore di alcuni dei principali imputati; potendosi da cio' ricavare da una parte una non trascurabile dimostrazione del livello di disponibilita' del SINAGRA stesso alla collaborazione e dall'altra una eloquente verifica del contesto generale nel quale questi soggetti vengono a trovarsi, e quindi, in definitiva, la conferma (di una regola che, come da premesse generali, questa corte si e' prefissa sul piano metodologico, e cioe') che, cosi' come con misurata attenzione vanno vagliate e confrontate con le altre risultanze processuali le positive chiamate in correita' dei "pentiti", con non minore prudenza devono essere valutate le stesse reticenze, bugie o apparenti contraddizioni di costoro.

3.6. segue: b) Salvatore DI MARCO. - Un altro "pentito", che ha apportato utili elementi di giudizio sui fatti riguardanti la cosca di corso dei Mille, e' Salvatore

960219


DI MARCO, sulla cui posizione processuale vanno puntualmente condivise le valutazioni dei primi giudici, i quali ne hanno messo in luce la piena credibilita' sulla base dello specifico riscontro processuale delle di lui rivelazioni.

Bastera', difatti, fare riferimento a tutte le risultanze processuali relativamente agli episodi criminosi trattati nella parte IX della sentenza (che qui si devono intendere integralmente richiamate), per conseguire la certezza dell'attendibilita' di questo collaboratore, le cui confessioni, con le contestuali chiamate in correita', hanno trovato completa corrispondenza non soltanto nelle parallele rivelazioni del SINAGRA, ma soprattutto nella consistenza storica dei fatti narrati.

Si avra' modo, sul punto, di verificare la perfetta simmetria delle fonti, nel loro reciproco confronto, e la loro puntuale concordanza con lo svolgimento dei fatti nei termini accertati attraverso le indagini di polizia, laddove la certezza del risultato probatorio e' raggiunta dall'analisi degli episodi oggetto delle imputazioni e dalla constatazione della veridicita' del racconto con riferimento a particolari che non potevano essere conosciuti se non da chi fosse stato effettivamente (com)partecipe del fatto delittuoso; trovando, soprattutto in questo, smentita le numerose proposizioni difensive (che in verita', hanno preso di mira con minore convinzione il DI MARCO) secondo cui i "pentiti" sarebbero stati comunque in grado di conoscere altrimenti i fatti raccontati (nei termini esaminati nella generale introduzione del tema in esame).

Le critiche difensive attengono, se mai, al livello di obiettiva informazione del collaboratore; ma anche su questo non possono dirsi sostanzialmente controversi i limiti entro cui va considerato utile ed attendibile il DI MARCO. Costui, infatti, non era certamente un associato (come si vedrà nella parte X, lo stesso e' stato assolto dall'imputazione di associazione del delinquere) ma era stato solo "utilizzato" dalla cosca per la realizzazione di reati minori, alla stregua degli altri soggetti, ai quali si e' dato carico delle relative imputazioni. Piu' esattamente, traspare dal processo quella collocazione in un contesto di microcriminalita' nel cui ambito vengono reclutati gli elementi da inserire nell'organizzazione per essere destinati a compiti piu' impegnativi dopo il necessario "tirocinio" delittuoso: analogamente, come si e' detto, a quanto si e' accertato a proposito del SINAGRA (difatti protagonista sia di fatti di criminalita' comune che di operazioni rientranti nella strategia dell'associazione mafiosa, alle quali ultime lo stesso aveva preso parte essendo stato cooptato nel periodo intermedio).

Anche il DI MARCO aveva cercato di ritrattare le sue chiamate in correita', ma gia' i primi giudici hanno congruamente messo in luce come di nessuna rilevanza sia il mutato atteggiamento del "pentito", non soltanto per la riscontrata concordanza delle fonti (apprezzata fin da principio in base agli immediati accertamenti di polizia: ff.434207 segg.) ma anche per la concorrente acquisizione di emergenze probatorie dalle quali era risultato individuato



un momento di pressione esterna esercitata sullo stesso (si vedano le, non controverse, risultanze esaminate dalla corte di primo grado - pagg.867 segg. - sulle manovre di Procopio DI MAGGIO, nei termini svelati da Giuseppe SCALETTA, il quale, in sede di confronto, si era dimostrato in possesso di notizie che altrimenti non avrebbe potuto conoscere).

3.7. segue: c) Stefano CALZETTA. - Decisamente piu' controversa e' la personalita' di quest'altro collaboratore, egli stesso gravitante nel gruppo criminale di corso dei Mille, se e' vero che anche i primi giudici (pag.863) l'hanno perfino definita "inquietante": nei termini che sono apparsi evidenti a questa corte, dinanzi alla quale il CALZETTA si e' presentato in uno stato di notevole degrado morale e materiale, offrendo di se' un'immagine derelitta di emarginato (e soprattutto mostrando una accentuata incapacita' di espressione e di orientamento).

Dal racconto da lui stesso fatto, nei termini verificati dagli organi di polizia, il CALZETTA era un modesto personaggio che si era inserito, probabilmente circondato da scarsa simpatia e affidabilita', nella cosca di corso dei Mille iniziando a frequentare in forma parassitaria le persone che vi gravitavano; si era soprattutto affiancato agli ZANCA (e questo, come si vedra', assume un rilievo importante nella valutazione della di lui credibilita') ed aveva avuto quindi modo di vedere i luoghi

da loro frequentati e di conoscere le persone che vi facevano capo. E questo, fino a quando non aveva cominciato a sentirsi "braccato", ormai additato con diffidenza, e perfino a sospettare che lo volessero eliminare: convinzione da lui maturata quando aveva, a suo dire, rinvenuto una strana polvere in casa sua e ad avvertire sensazioni come dipendenti da influsso di sostanze stupefacenti (quelle stesse che vedeva circolare nel clan). Tanto che si era alla fine determinato a rivolgersi alla polizia, iniziando la sua collaborazione.

Stabilire, come hanno cercato di suggerire le difese, l'attendibilita' del racconto, o accertare se veramente la polvere era droga o altro (che servisse cioè solo ad intimidire il CALZETTA), non e' rilevante ai fini della valutazione dell'utilizzabilita' della fonte. I primi giudici hanno, infatti, giustamente messo in luce la credibilita' del collaboratore, negli specifici episodi narrati e nei limiti stessi suggeriti dalla sua personalita', sul rilievo della obiettiva veridicita' di alcune decisive circostanze da lui riferite, dalle quali erano scaturiti utili elementi di indagine per pervenire alla cattura di latitanti (Paolo ALFANO e Salvatore ROTOLO) e per individuare i punti di riunione e di incontro della cosca.

Il momento di maggiore problematicita' delle rivelazioni del CALZETTA e' stato, nel dibattito processuale, riferito alla sua ostinata volonta' di accusare gli ZANCA (tanto da avere chiesto a SINAGRA di affiancarlo



nelle rivelazioni contro costoro); laddove e' stato ravvisato un vero e proprio intento persecutorio, gravemente compromissorio della generale attendibilita'.

In realta', e' agevole osservare - a giudizio della corte - come proprio il caso di questo "pentito" consenta di mettere a fuoco il problema stesso della utilizzabilita' delle provalazioni dei collaboratori, nei termini che sono stati piu' diffusamente esposti nelle parti precedenti della sentenza. Proprio perche' il CALZETTA, nella sua per certi versi sconcertante personalita', e' un personaggio che meglio di ogni altro suggerisce un istintivo senso di prudenza nella valutazione dei racconti da lui fatti ai margini della cosca. Eppure, a fronte di cio' che appare, il processo ha potuto individuare obiettivi elementi di riscontro dei fatti storici da lui descritti. Come nel caso piu' emblematico dell'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" del Natale 1982 (c.d. "tuffata di Ciaculli"), dove, come si approfondira' nella corrispondente parte della sentenza, il "pentito" altro non fa che raccontare, nella sua elementare semplicita', avvenimenti di scarso contenuto accusatorio, ma che costituiscono un formidabile punto di riferimento per la ricostruzione dei fatti oggetto delle imputazioni. Egli non accusa nessuno, ne' fa chiamate in correita', ma dalla dinamica dei comportamenti descritti e dal contenuto delle notizie raccolte e' agevole ricavare la sussistenza del tentato omicidio, al quale avrebbe fatto seguito una violentissima ritorsione ai danni di quelli che erano stati gli autori (e i mandanti) del misfatto. O come

nel caso dello scambio di denaro e di "merce" contenuta in una busta, che ha portato all'incriminazione di Alessandro BRONZINI per traffico di stupefacenti.

Mettere, a fronte della obiettiva portata storica di questi avvenimenti, in discussione la credibilita' del CALZETTA significherebbe alterare il valore probatorio delle fonti. Restando tuttavia affidato al compito del giudice lo sforzo critico di valutazione, supportato dalla necessaria individuazione dei riscontri; e risultando cosi' ampiamente chiarito il contenuto non soltanto normativo ma soprattutto logico-induttivo del procedimento di formazione del libero convincimento, che non e' disancorato da precise regole di riferimento ai dati ricavabili dal processo, ma non e' neppure condizionato dall'aprioristico rifiuto delle fonti che, per la loro intrinseca natura, possono apparire prima facie impervie se non sospette.

E il CALZETTA con lo stesso eloquente epilogo della sua vicenda processuale di "pentito", risotto ad interpretare un ruolo ancora piu' derelitto di emarginato e di dissociato mentale (dove non e' dato piu' indagare finzioni opportunamente messe in atto per scopo di salvezza dopo la scarsa attenzione ricevuta e le patologie realmente innestate in una persona cosi' gravemente incisa dalle esperienze fatte, allo scopo di comprendere il senso delle frasi derilanti declamate al dibattimento di appello), costituisce appunto, in quanto caso-limite, l'esempio piu' pregnante dell'estrema difficulta' della valutazione delle prove, di fronte alla quale il giudice non puo' fermarsi in un sommario giudizio di degrado morale della fonte.

3.8. Gli altri "pentiti" escussi in primo grado. - La disamina fin qui condotta allo scopo di delineare la generale strategia processuale di valutazione dei collaboratori, impone solo un cenno ulteriore sulla fisionomia degli altri collaboratori che nel processo hanno trovato ingresso fra le fonti di prova; chiaro essendo che per ciascuno di essi valgono i criteri evidenziati nelle parti precedenti.


L'accusa ha infatti fatto leva sulle rivelazioni di altri soggetti, già' destinate ad altri contesti processuali, ma il cui apporto, come si vedrà' nel dettaglio della trattazione, si è' rivelato utile, sia pure con riferimento a specifiche posizioni.

Così' sono state utilizzate le dichiarazioni rese da Salvatore ANSELMO (ff.178972 segg.) e Salvatore CONIGLIO (ff.178823 segg.), sulle quali era stato basato l'impianto accusatorio del processo c.d. di "nonna eroina" (definito con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987), dal momento che alcune pur marginali posizioni erano confluite in questo processo. I due collaboratori, infatti, provenivano da un ben definito contesto di traffici di stupefacenti ed avevano rivelato agli inquirenti i movimenti di droga nonché' i nomi dei responsabili. Come si vedrà' nelle posizioni processuali degli imputati raggiunti da chiamate in correita' da parte di costoro, le stesse risulteranno ampiamente riscontrate dagli elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo.

Merita di essere ricordato, quanto al CONIGLIO, che lo

stesso - come hanno dedotto le difese - era stato perfino nelle more condannato (dal tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 10 giugno 1985) per calunnia e oltraggio in danno di magistrati (da lui accusati di corruzione e di favoritismo, nonché di promesse di impunità nei riguardi di detenuti propensi alla collaborazione). Ma tutto ciò, come si era pure anticipato, non può di certo compromettere l'utilizzabilità della fonte; non tanto perché le dichiarazioni accusatorie del collaboratore sono state sottoposte già ad un vaglio processuale (appunto, nel processo altrove definito e sostanzialmente basato sulla collaborazione anche del CONIGLIO) e sono risultate pienamente attendibili ed oltretutto riscontrate da altri elementi di prova; quanto perché, più in generale, non è difficile individuare quelle angolazioni della personalità di questo (come di ogni altro) "pentito", protesa ad accreditare e ad esibire un'immagine coerente al ruolo interpretato nella vita e nel processo, con la spregiudicatezza, e spesso arroganza, che connota chi ormai è entrato in un circuito dal quale non potrà uscire (se non ucciso, come in qualche caso, tra cui quello proprio di ANSELMO) ma che lo lega indissolubilmente agli organi dello Stato (nei cui confronti, dunque, ritiene legittimo qualsiasi atteggiamento provocatorio).

Per vero, anche la figura di Leonardo VITALE non merita di essere sottolineata più di quanto non serva a definire questo complessivo quadro di inserimento delle persone dei collaboratori in un difficile contesto



ambientale; se non perche' concorre, appunto, a dimostrare la precarieta' della condizione esistenziale di questi soggetti, la cui emarginazione in qualche caso (come gia' verificato a proposito di CALZETTA) raggiunge limiti perfino drammatici. Difatti, il VITALE diviene una specie di "pentito" "incompreso" al suo tempo e rivalutato solo successivamente: quando, dopo essere "diventato" pazzo ed essendo stato rifiutato da tutti gli strati sociali, viene definitivamente ucciso, in modo esemplare. Restando cosi' recuperata la sottovalutata credibilita' (non a caso le difese hanno qui ricordato come tutti gli accusati da VITALE fossero stati assolti nella corrispondente sede processuale); quando, riguardando all'indietro alle rivelazioni da lui fatte, sulla organizzazione mafiosa, sugli associati, sulle metodologie e sugli organigrammi (da lui conosciuti), si e' alla fine compreso che aveva in definitiva raccontato verita' (la cui valenza, tuttavia, e' del tutto marginale in questo processo, arricchito di molte altre acquisizioni).

In questa falsariga, seppure con diverse angolazioni, puo' essere ricordata la figura di Giuseppe DI CRISTINA, che in alcuni brani della sentenza di primo grado viene indicato quale "pentito" "ante litteram". Come si avra' modo di approfondire nella parte VI della sentenza, e in particolare a proposito proprio dell'episodio di omicidio in suo danno, il DI CRISTINA si era determinato a fare alcune confidenze ai carabinieri in un momento in cui si era sentito "braccato" dai suoi avversari, che gia' avevano messo in

atto un tentativo di omicidio. E si vedra', non meritando qui ripetere le considerazioni che nella sede corrispondente si imporranno se non anticipandone le conclusioni, come costui, che era un esponente di primo piano nell'associazione mafiosa (rappresentante della "famiglia" di Riesi), avesse in realta' acceduto a rivelazioni su fatti e responsabilita' in modo del tutto parziale e spesso interessato (arrivando perfino ad incolpare altri di un omicidio quasi certamente da lui stesso commesso o organizzato).

Benedetta BONO era stata l'amante del mafioso Carmelo COLLETTI, capo della fazione di Ribera; ed ai giudici aveva finito con il raccontare alcuni episodi della vita di relazione di costui. Per quanto marginale ne sia l'importanza, il processo dimostra come utili elementi di prova concorrente possano essere ricavati anche dalle genuine rivelazioni di questa donna, quanto appunto al tipo di rapporti intrattenuti dal COLLETTI.

Un "pentito" a cui la corte attribuisce notevole importanza sul piano delle acquisizioni probatorie e' Gennaro TOTTA (ff.435503 segg.). Costui gravitava attorno all'organizzazione dei GRADO in Lombardia, essendo divenuto amico specialmente di Vincenzo GRADO. Coinvolto nelle indagini sul traffico degli stupefacenti, aveva finito con il confessare la sua partecipazione (in realta', si sarebbe accertato che la sua collaborazione aveva avuto inizio quale fonte confidenziale utilizzata nel piu' volte citato rapporto del 13 luglio 1982), chiamando in correita' gli


ide *W*

altri coimputati. Ma il contributo piu' significativo e' offerto dal TOTTA quanto alle vicende della guerra di mafia, dal momento che i GRADO, imparentati con Salvatore CONTORNO, erano divenuti presto protagonisti essi stessi della faida iniziata nella primavera del 1981 (tanto che, come si vedra', si erano rifugiati in Spagna per sottrarsi alla feroce persecuzione punitiva degli avversari nell'organizzazione). Ed il TOTTA, nel riferire le confidenze fattegli dai GRADO circa gli sviluppi della guerra di mafia, le cause ed i protagonisti, mostra tutta la sua obiettiva attendibilita' nel fatto stesso di essere del tutto al di fuori degli interessi delle parti in contesa; spesso denotando una vera e propria disinformazione sui veri risvolti della faida e quindi offrendo alla valutazione dei giudici il racconto di fatti obiettivi che invece, nello specifico contesto delle vicende dell'organizzazione mafiosa, quale risulta anche attraverso altri elementi di prova, assumono un significato assai pregnante.

La evidente semplicita' del collaboratore e' vieppiù dimostrata dalla sua successiva ritrattazione dei particolari concernenti il traffico di stupefacenti; ritrattazione che, come si dira' in altra sede, non puo' essere ritenuta attendibile procedendo proprio dalla sperimentata implicazione, anche a danno dello stesso "pentito", dei risultati probatori raggiunti (sicche' il TOTTA ha cercato di accreditare la sua estraneita' ai traffici dei GRADO, allegando di avere avuto con gli stessi solo rapporti di affari leciti).

Analoga, per certi versi, e' la posizione di Sebastiano DATTILO, anche lui estraneo all'ambiente criminale organizzato, ma nello stesso cooptato in forma occasionale perche', siccome comandante di navi (con progresse esperienze specifiche nel campo del contrabbando di tabacchi), il gruppo facente capo ai FERRERA di Catania lo aveva "assoldato" nel quadro dell'organizzazione del traffico internazionale di stupefacenti (la droga doveva essere, come si vedra' nelle corrispondenti parti della sentenza, imbarcata in oriente e trasportata vicino alle coste italiane per un successivo sbarco al limite delle acque territoriali con l'impiego di veloci natanti). Anche il DATTILO, dopo aver verificato il suo inevitabile coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, ha tentato di accreditare, fino al dibattimento di appello, una diversa versione: il trasporto avrebbe dovuto riguardare soltanto carichi di sigarette e non di droga (aggiustamento che ha tentato anche Paul WARIDEL, sentito da questa corte in Svizzera). Ma simili ritrattazioni, come si dira' (ma si veda, in particolare, il par.10.301, dove una specifica e dettagliata analisi delle dichiarazioni del DATTILO), non colgono nel segno, una volta definito il quadro probatorio nel confronto di tutte le altre risultanze processuali.

Cio' che comunque importa, in questa sede, sottolineare e' che il comportamento in esame mai potrebbe dar luogo a dubbi sulla reale attendibilita' dei collaboratori, sul presupposto dell'incerto atteggiamento processuale; essendo assai evidente, in questi casi, il



meccanismo di valutazione riferito ad una ben spiegabile ragione di autodifesa.

Fra gli altri "pentiti" "minori", la cui utilita' processuale sara' esaminata nelle varie sedi decisionali, la maggior parte sono inseriti nel traffico degli stupefacenti: Rodolfo AZZOLI (ff.410981 segg.), Pietro DE RIZ (ff.117173 segg.), Francesco GASPARINI (ff.063461 segg.), Armando FRAGOMENI (ff.410865 segg.), Alessandro ZERBETTO (ff.071232 segg.), Koh Bak KIN (ff.076940 segg.), assieme a tanti altri, sono collaboratori che offriranno un contributo utile ai fine della decisione, tutti sostanzialmente al di fuori dell'organizzazione mafiosa e per questo attendibili fonti anche in ordine agli organigrammi di questa. Emblematica, come si vedra', la rivelazione del GASPARINI su una importante riunione di associati mafiosi del gruppo RICCOBONO, tenutasi proprio il 30 aprile 1981, e cioe' poco dopo l'uccisione di Stefano BONTATE e poco prima di quella di Salvatore INZERILLO; rivelazione che denota quasi la non comprensione piena da parte del collaboratore di quello che stesse accadendo, ma che proprio per questo offre elementi utilissimi di valutazione.

Quanto al FRAGOMENI, come si era anticipato, e' stato allegato dalle difese che costui avrebbe mostrato la sua ambigua personalita' quando si e' accertato che (sia pure in diversi contesti ambientali) si era reso responsabile di vere e proprie estorsioni ai danni di altri coimputati, con la minaccia di farne oggetto di "rivelazioni". E il dato merita una pausa ulteriore di riflessione non tanto per la

specifica posizione dei pochi imputati raggiunti in questo processo da accuse del predetto, quanto per una piu' generale valutazione - e difatti in questi termini e' stata proposta la problematica difensiva - circa l'utilizzabilita' in generale delle fonti di prova in esame.

Si e' gia' detto come la corte non si nasconda quante insidie possano annidarsi in acquisizioni probatorie di questo genere; e si e' dimostrato come, cio' malgrado, il giudice non si debba sottrarre al dovere di valutazione di tutte le fonti di prova raccolte nel processo, con la rigorosa metodologia che le specifiche connotazioni della personalita' dei vari "pentiti" impone. Soprattutto, si e' dimostrato come il compito primario del giudice sia quello di individuare lo spessore morale del collaboratore, di studiarne i comportamenti umani e capire quindi, alla luce di un ragionato inserimento nel contesto complessivo, perfino le ragioni delle sue reticenze, delle menzogne, delle alterazioni dei fatti. In definitiva, che la spregiudicatezza morale sia una possibile connotazione della personalita' del "pentito", come principio generale non e' affatto ignorato dalla corte, che ha gia' altrove dato conto di come le dichiarazioni che provengono da questi personaggi meritino di essere in primo luogo filtrate attraverso la ricostruzione della vita dei medesimi; alla stessa stregua, in definitiva, di come ogni tipo di prova orale, il cui contenuto e' comunque affidato ad una specifica valutazione della fonte, anche solo testimoniale, subisce il necessario condizionamento di tutte le possibili alterazioni dipendenti dalla inevitabile mediazione soggettiva.

3.9. I collaboratori escussi nel giudizio di appello:

a) Antonino CALDERONE. - Nella primavera del 1987, nelle more della celebrazione del dibattimento di primo grado, veniva arrestato in Francia Antonino CALDERONE, il quale aveva successivamente iniziato la sua collaborazione, rivelando tutti i segreti di "cosa nostra" da lui conosciuti. Costui era in realta' fratello di Giuseppe CALDERONE, il quale era stato capo della "famiglia" di Catania e grosso esponente dell'associazione, tanto da rivestire il ruolo di rappresentante nell'organo regionale (o "interprovinciale", secondo la definizione di BUSCETTA) di raccordo tra le varie aggregazioni mafiose. Lo stesso era stato ucciso nel 1978 e il suo posto sarebbe stato preso poi da Benedetto SANTAPAOLA.

Il collaboratore ha raccontato come fosse stato informato da suo fratello, con il quale spesso era solito recarsi ad incontri tra gli associati, dei vari segreti di "cosa nostra", ottenendo spiegazione dei fatti che si svolgevano dinanzi alla sua attenzione. Dopo la morte del fratello, le informazioni gli erano state prevalentemente fornite dal cugino Salvatore MARCHESE, che era ottimo amico del SANTAPAOLA, ma lui stesso ha precisato che in realta' aveva potuto notare che l'originaria fiducia e simpatia della quale era circondato al tempo in cui era in vita, e al comando, suo fratello, era venuta gradatamente scemando fino a trasformarsi in una specie di diffidenza (significativo il racconto del CALDERONE sui progressivi approcci che gli altri, fra cui SANTAPAOLA, facevano per comprendere il suo

livello di affidabilita' a seguito della eliminazione del fratello, ovviamente caduto nel quadro della faida locale di "successione").

La corte, che ha acquisito le rivelazioni di questo collaboratore ed ha proceduto, in sede di rinnovazione del dibattimento, alla sua audizione, ha tratto il convincimento della notevole attendibilita' delle informazioni fornite. Il CALDERONE, infatti, non ha in nessun caso mostrato risentimenti di alcun genere contro nessuno; ha raccontato fatti che, in notevole misura, hanno trovato conferma nelle altre risultanze processuali (in alcuni casi ha perfino scoperto alcune delle reticenze di BUSCETTA, costringendo costui, a contestazione del giudice, a farne ammissione: fra questi, l'esempio ricordato supra, p.3.3, della conoscenza di Luciano LEGGIO); non ha quasi mai espresso apprezzamenti soggettivi, se non precisando se e come un certo fatto dipendesse da sue valutazioni personali (come quando, episodio emblematico, ha annoverato fra gli interessi della "gente ricca" l'omicidio del prefetto DALLA CHIESA, che tanto danno aveva finito con il fare a tutta l'organizzazione mafiosa indiscriminatamente colpita dalle peraltro prevedibili reazioni dello Stato; e questo nel momento stesso in cui aveva comunque raccontato perfino il disagio degli imprenditori catanesi che si andavano informando cosa ne pensassero "a Palermo"); soprattutto, ha dimostrato una concreta resipiscenza non cercando di sottrarsi alle proprie responsabilita'; non ha mai acceduto a retoriche affermazioni di principio cercando di



accreditare, come avevano fatto BUSCETTA e CONTORNO (tentazione alla quale non aveva resistito DI CRISTINA, nel suo programma di "lotta" ai "corleonesi" anche tramite i carabinieri), un'immagine di "mafia buona" in contrapposizione alla denunciata crudelta' degli avversari; ne' ha cercato di selezionare dati e persone in relazione alla maggiore o minore vicinanza alla sua stessa persona o a quelle che piu' gli erano state alleate.

Di questi risultati ricostruttivi sarebbe superfluo indicare specifici riscontri, al di la' dei cenni fatti, posto che tutte le rivelazioni di CALDERONE sono improntate alla stessa coerente chiave di lettura; come e' dimostrato dal tenore delle allegazioni difensive, che mai si sono soffermate sul possibile dato di contrasto logico o obiettivo rispetto alle altre acquisizioni processuali.

Di CALDERONE si e' solo evidenziata la sterilita' delle sue rivelazioni sul piano dei risultati processuali: ma non e' difficile trovare in questo, intanto, una conferma dell'attendibilita' delle rivelazioni stesse difatti rimaste poche e circoscritte ai fatti realmente conosciuti dal collaboratore; ed inoltre la circostanza che, laddove utili, esse non abbiano eventualmente trovato riscontro in altri elementi di prova, secondo il criterio metodologico piu' volte indicato, non puo' mai costituire ragione di svalutazione della fonte complessiva.

Si vedra', piuttosto, come l'uso che delle dichiarazioni di CALDERONE sara' possibile fare, nei limiti imposti dallo stesso ambito cronologico (difatti

sostanzialmente esteso fin proprio alle soglie degli anni ottanta, che coincide invece con l'inizio dei fatti salienti del processo), si rivelerà di notevole supporto probatorio, nel puntuale riscontro con le altre risultanze acquisite.

3.10. segue: b) Giuseppe PELLEGRITI. - Di spessore decisamente più controverso e di diversa utilità processuale si è invece rivelata la collaborazione di Giuseppe PELLEGRITI, un giovane dedito ad attività criminali nella Sicilia orientale, il quale aveva raccontato episodi delittuosi verificatisi nel "triangolo" di Adrano, Paterno e Biancavilla, riferendo gli organigrammi dei gruppi facenti capo ai SANTAPAOLA, FERRERA, CANNIZZARO, ERCOLANO.

Contribuendo, da una parte, a confermare l'aggregazione di questi gruppi e i loro collegamenti con gli associati dell'organizzazione operanti nella altre zone, soprattutto in quella di Palermo, il PELLEGRITI ha pure fornito indicazioni marginalmente utili per definire il contesto criminoso nel quale aveva trovato attuazione l'omicidio di Alfio FERLITO (alla cui specifica trattazione, nella parte VII della sentenza, si rinvia).

Sentito da questa corte in sede di rinnovazione del dibattimento, il collaboratore ha tuttavia denunziato i limiti della sua effettiva utilità processuale, quando ha mostrato di volere interloquire sui fatti concernenti

l'omicidio DALLA CHIESA, al quale, a suo dire, avrebbero partecipato elementi catanesi e palermitani, ma finendo con il rivelare la scarsa portata delle sue informazioni, provenienti da voci e commenti raccolti negli ambienti carcerari e da fonti non individuabili. Il suo livello di credibilita' e' poi ulteriormente scemato quando improvvisamente, dopo che in un primo momento null'altro aveva saputo aggiungere sui fatti oggetto del processo, ha rivelato di essere a conoscenza di livelli ulteriori di decisione della strage di via Carini, indicando come mandante di questa (come di altri delitti "eccellenti" pendenti in istruzione) un noto esponente politico siciliano (della cui posizione questa corte, dati i limiti devoluti, non puo' occuparsi, prendendo atto pero' che separatamente il PELLEGRITI ha subito una incriminazione per calunnia, tuttavia giustificata, non certo dalle risultanze di questo processo non ancora definito, ma dalle generica consistenza delle accuse formulate). Ed anche lui non ha quindi resistito alla tentazione di esibire un ruolo di "pentito" spregiudicato, arrivando al punto di rifiutare i successivi interrogatori della corte, sul dichiarato proposito di collaborare con gli inquirenti.

Si vedra', nel dettaglio della motivazione, come dunque questo collaboratore abbia offerto un contributo in alcuni casi utile per confermare la fisionomia degli imputati, da lui conosciuti, accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso; e per definire il quadro probatorio dell'omicidio FERLITO. Mentre, per il resto, va

preso atto della problematicita' della sua posizione processuale, d'altronde chiaramente connotata, come si e' detto, dal limite stesso dell'effettiva conoscenza dei fatti, dal momento che, secondo le sue stesse iniziali ammissioni, egli non era inserito nell'organizzazione mafiosa ma aveva avuto soltanto sporadici contatti, ed altrettanto casuali occasioni di conoscenza, con le persone invece ivi inserite.

3.11. segue: c) Francesco MARINO MANNOIA. - Uno degli imputati di questo processo, nelle more del giudizio di appello, si e' determinato alla collaborazione. Il MARINO MANNOIA era stato infatti condannato per associazione per delinquere e per traffico di stupefacenti protestandosi innocente ma, successivamente, iniziando le sue rivelazioni, ha non soltanto ammesso le sue responsabilita' ma ha pure effettuato molte e circostanziate chiamate in correita' nei confronti degli altri coimputati.

Alla corte non e' sfuggito il notevole valore di queste acquisizioni, non tanto per la dovizia di particolari negli episodi riferiti, dunque suscettibili di adeguato riscontro processuale, quanto soprattutto per la stessa fisionomia del collaboratore, il quale era rimasto affatto inserito, pur nella condizione carceraria sofferta per lungo periodo (tranne, come si dira', per il tempo in cui era evaso), nell'ambiente dell'organizzazione criminosa e mantenendo contatti e rapporti improntati a reciproca affidabilita' rispetto agli altri associati.



IL MARINO MANNOIA era stato infatti detenuto dal 2 dicembre 1980 al 12 maggio 1983, allorquando era evaso dalla Casa Circondariale di Castelbuono (con modalita' da lui stesso raccontate), per restare latitante fino al 21 gennaio 1985.

Nelle sue rivelazioni egli ha raccontato, oltre alla struttura organizzativa dell'associazione criminosa "cosa nostra" (in termini assolutamente coincidenti con le rivelazioni degli altri "pentiti"), numerosi episodi delittuosi (alcuni esulanti da questo processo); soprattutto ha riferito dei cospicui traffici di stupefacenti, fatti dei quali era molto bene a conoscenza per la sua stessa diretta partecipazione agli stessi (alla stregua, anzi, di attivita' decisamente prevalente su ogni altra).

La sua collaborazione, come si vedra', assume dunque un ruolo notevole per definire il quadro probatorio in primo luogo della responsabilita' degli imputati colpiti da accuse di traffico di stupefacenti (laddove ha saputo indicare persone, luoghi, mezzi, aggregazioni); ma e' stata ugualmente indicativa nella complessiva ricostruzione di tutte le vicende delle quali si occupa il processo, ivi comprese quelle della c.d. guerra di mafia. Basti fare riferimento integrale alla trattazione preliminare della faida e delle sue origini (infra, p.6.1), per avvedersi di come questo collaboratore abbia offerto la chiusura finale di un procedimento ricostruttivo gia' basato sulle altre risultanze processuali, quando ha confermato che la "guerra" era scoppiata per uno stridente contrasto maturato a seguito

di un "complotto" ordito da quelli che poi sarebbero diventati i perseguitati ("perdenti" o "scappati", come da lui stesso definiti) contro quelli che, nello schema accusatorio, sono stati indicati come ideatori del piano di eliminazione cruenta.

Il livello di attendibilita' del MARINO MANNOIA risulta vieppiu' confermato dalla stessa obiettiva descrizione dei fatti a lui noti, qualche volta riferiti con contributi critici personali, ma in modo da non lasciare in dubbio, nei casi, il peraltro asserito carattere di opinione soggettiva (pur maturata alla stregua dei fatti percepiti, delle notizie raccolte, ed elaborati sulla base delle conosciute regole e abitudini della cosca). Come nell'ipotesi, assai significativa, della teste' citata vicenda della guerra di mafia, laddove il "pentito" non manca di esprimere (come si vedra' in dettaglio nella parte VI) un suo apprezzamento di scetticismo sulla veridicita' della tesi del "complotto" che gli era stata riferita dagli interessati, dimostrandone le ragioni sulla base di fatti a lui noti (ma che la corte e' pero' in grado di leggere in termini diversi, magari alla stregua di dati non noti al collaboratore e ricavabili dalle generiche risultanze del processo).

Rinviando alle sedi opportune il necessario approfondimento critico delle diverse rivelazioni, va qui rilevato come del tutto infondate si appalesino le prospettazioni difensive espresse in modo quasi unanime nel dibattito processuale a proposito della effettiva




utilizzabilità di questa fonte di prova. Si è infatti denunciato che il MARINO MANNOIA non potrebbe essere considerato giammai attendibile, per il fatto di avere costantemente presenziato al dibattimento di primo grado potendo così conoscere e memorizzare tutte le posizioni accusatorie; per il fatto che, in definitiva, difetterebbe comunque quella fondamentale esigenza di genuinità che dovrebbe connotare la pur aleatoria chiamata in correità da parte di un "pentito".

Per vero, l'ingiustizia delle doglianze così riassunte emerge già chiaramente dai cenni fatti sulla posizione del MARINO MANNOIA e sulla sua verificata disponibilità alla collaborazione sulla base di dati storici effettivamente conosciuti (laddove è superfluo ripetere le considerazioni che si sono svolte nelle parti precedenti, a proposito della irrilevanza dello specifico scopo perseguito da un collaboratore, sia in termini di ritorsione, qui inesistente, sia nella prospettiva di trattamenti giudiziari o carcerari privilegiati).

Ma non può tacersi come, ancora su un piano generale, non possa neppure attribuirsi decisiva portata squalificante alla circostanza che, accertatamente, il coimputato determinatosi alla collaborazione abbia avuto modo di conoscere, confrontare, studiare, le (altre) fonti di prova sui fatti oggetto della sue rivelazioni. Così come si è detto riguardo alle varie illazioni difensive circa la pretesa "preparazione" (talvolta attribuita perfino agli organi inquirenti) dei "pentiti", anche sotto questa diversa

angolazione, il solo fatto che il collaboratore abbia conosciuto i termini delle tesi d'accusa non puo' implicare in re ipsa che lo stesso si sia determinato alle rivelazioni solo per offrire un perverso contributo all'accusa stessa; posto che una simile proposizione non tiene, quanto meno, conto della necessita' del riscontro processuale, il quale procede non soltanto da una verifica intrinseca del livello di credibilita' ma soprattutto dal raffronto logico e storico dei dati provenienti da fonti diverse.

Ma la dimostrazione piu' eloquente, e per certi versi decisiva, della inconducenza della prospettazione difensiva risiede proprio nel fatto che, come si avra' modo di verificare, non solo non vi e' stata puntuale coincidenza tra le rivelazioni di MARINO MANNOIA e quelle degli altri collaboratori, ma addirittura in qualche caso questo "pentito" ha finito con lo smentire apertamente e consapevolmente le affermazioni degli altri. L'esempio piu' emblematico, come si dira' nella parte VI, e' quello del quadruplice omicidio del "baglio SORCI", dove MARINO MANNOIA non avra' esitazione a contraddire CONTORNO perfino sul luogo ("baglio BONTA'") nel quale la soppressione dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO sarebbe avvenuta, offrendo una possibile spiegazione dell' errore di informazione dell'altro collaboratore. E non puo' dubitarsi che in questo come in ogni altro caso di palese contrasto con le precedenti acquisizioni, il "pentito" che avesse voluto rafforzare tout court le basi dell'accusa gia' vegliata in primo grado non avrebbe offerto argomenti di ulteriore



incertezza o perplessita'; perche', con buona evidenza, si sarebbe piuttosto limitato ad una puntuale ripetizione delle stesse circostanze, con sicuramente minori possibilita' di contestazione (alla stessa stregua, sul piano critico, di quando si e' osservato come le divergenze nelle rivelazioni dei "pentiti" finiscono con il rafforzare il livello globale di credibilita', con il necessario rifugio nella rigorosa ricerca dei riscontri processuali).

Alcuni difensori hanno poi accettato la nullita' dell'acquisizione processuale delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, deducendo sostanzialmente che queste erano state, almeno in parte, raccolte sotto il vigore del nuovo codice di rito e quindi con criteri formali incompatibili con lo svolgimento di questo processo (rimasto ancorato agli schemi procedura anteriori) perche' destinati ad un diverso livello di verifica dibattimentale. E difatti la collaborazione del predetto aveva avuto inizio dinanzi al giudice istruttore, in pendenza del codice anteriore, ed era proseguito con il nuovo rito dinanzi al magistrato della Procura (le illazioni, sul punto, concernenti l'identita' occasionale della persona fisica del magistrato non si sono concretate in specifiche deduzioni difensive).

Se non che, a giudizio della corte, le doglianze non hanno pregio. In realta', quale che fosse stato il contesto processuale nel quale quelle dichiarazioni erano state rese per la prima volta, nessuna norma del rito operante in questa sede avrebbe potuto impedire di farne acquisizione, dal momento che la novita' processuale attiene alle

modalita' di verifica dibattimentale delle fonti di prova addotte dalle parti, la quale non e' qui in discussione. Per non dire poi, ed il rilievo assume carattere assorbente, che l'imputato ha reso personalmente dinanzi alla corte le sue dichiarazioni, confermando e ripetendo anche le rivelazioni gia' fatte nella sede precedente.

3.12. Considerazioni riassuntive. - La complessiva indagine compiuta costituira' la base di sviluppo delle argomentazioni che saranno svolte nella successiva trattazione della parte motiva della sentenza; per vero, sara' l'ulteriore approfondimento dei temi processuali, riguardo alle specifiche imputazioni, che contribuira' ulteriormente a rafforzare le linee generali fin qui tracciate, laddove sara' possibile sperimentare caso per caso la verificata attendibilita' delle fonti in esame, nonche' i limiti di questa e i termini in cui il procedimento ricostruttivo e' consentito alla stregua delle regole del libero convincimento. Sara', soprattutto, possibile constatare la reciproca interferenza probatoria di tutte le acquisizioni anche su un piano generale, in una visione cioe' di insieme e di coordinamento complessivo.



P A R T E Q U A R T A

SEGUE: B) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI

LE FATTISPECIE ASSOCIATIVE


4.1. L'indagine devoluta: a) la struttura dell'associazione. - Come si era anticipato nelle premesse di fatto, la sentenza di primo grado, quanto alle imputazioni concernenti i reati di tipo associativo, ha accertato l'esistenza di una organizzazione criminosa, connotata da una struttura di tipo verticistico e dall'aggregazione di diversi nuclei operativi collegati dal comune intento di perseguire profitti illeciti affermando il predominio con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, addirittura secondo regole di comportamento codificate ed affidate ad una rigorosa osservanza da parte dei consociati.

Contro questa ricostruzione non sono state, in realta', formulate specifiche doglianze, se non quelle che, nelle linee generali, hanno messo in discussione l'attendibilita' dei collaboratori c.d. "pentiti" (nei termini piu' ampiamente svolti nella parte precedente), i quali, come si e' accennato e come si chiarira' ulteriormente, hanno costituito la fonte piu' significativa fra le acquisizioni processuali in materia. Ma il dato che assume il rilievo piu' incisivo nel contesto delle esigenze di motivazione della decisione e' costituito dalla considerazione che, tranne sporadici (e per vero poco convinti) tentativi di insinuare il dubbio sulla stessa esistenza della "mafia" (talvolta ridotti alla proposizione dell'inesistenza di basi organizzative dell'associazione mafiosa in determinati territori, come nel caso della difesa di Giuseppe GAETA che ha argomentato che la zona di Termini Imerese sarebbe, addirittura notoriamente,

immune dal fenomeno), tutte le argomentazioni svolte dalle difese si sono accentrate sul profilo della specifica partecipazione del singolo imputato all'organizzazione criminosa.

E d'altra parte sarebbe stato ben difficile mettere in discussione l'esistenza del sodalizio, nei termini appunto messi in luce dai primi giudici sulla base delle acquisizioni probatorie. In primo luogo, con riferimento alla sua struttura organizzativa, laddove si e' univocamente accertato alla stregua di tutte le rivelazioni dei "pentiti" (onde, come si era premesso, la non decisiva rilevanza delle risultanze delle captazioni ambientali di cui alle indagini svolte nel Canada nel 1974: ff.503468 segg.) che questo sodalizio criminoso, di origine ben risalente (tanto che la sua esistenza e' divenuta, nel tempo, un dato empirico diffusamente acquisito seppure connotato da sporadici accertamenti giudiziari sui singoli appartenenti), si articola in precisi schemi organizzativi, caratterizzati da raggruppamenti di tipo verticistico, a loro volta coordinati in sistemi aggregativi facenti capo ad una direzione centralizzata.

Si e' cosi' inconfutabilmente accertato (e nel dibattimento di appello si sono ulteriormente aggiunti i contributi probatori dei nuovi "pentiti", specialmente CALDERONE e MARINO MANNOIA) che gli associati sono innanzitutto raggruppati per "famiglie", cellule primarie di aggregazione avente competenza territoriale sulla borgata o sul paese (laddove la stessa terminologia riecheggia il tipo



di vincolo quasi di sangue che salda il rapporto tra i consociati, a dispetto, in alcuni casi, proprio dei rapporti di parentela); che ciascuna di queste "famiglie" ha un suo capo, un vice-capo o sottocapo, uno o piu' consiglieri e capi-decina, dai quali dipendono i semplici "uomini d'onore", ossia i soldati dell'organizzazione. Ai "rappresentanti" o "capi" delle "famiglie" si aggiungono i "capi-mandamento", cioe' i rappresentanti di ulteriori aggregazioni di due o piu' "famiglie" (dette appunto "mandamenti"), i quali hanno la specifica delega a partecipare all'organo centrale di raccordo e di coordinamento che e' la "commissione" o "cupola" a livello provinciale.

Sull'esistenza di una "commissione interprovinciale" o "regionale", con ulteriori compiti di coordinamento a livello regionale e per la trattazione di "affari" involgenti un ambito territoriale piu' allargato, si sono raccolte in appello le significative rivelazioni di CALDERONE, il quale ha ricordato (a dimostrazione del suo livello di informazione) come il suo defunto fratello Giuseppe avesse rivestito proprio la carica di "segretario" della stessa (poi assunta dal palermitano Michele GRECO), dandosi carico delle necessarie convocazioni dei rappresentanti provinciali.


Anche i nuovi "pentiti" hanno poi confermato che l'organizzazione verticistica, implicante il rispetto della gerarchia (gli "uomini d'onore" si rivolgono al "capo-decina" cui sono assegnati ed al capo si accede attraverso la mediazione del "consigliere" o del "vice-capo", e cosi' via), subisce eccezionali temperamenti solo per il caso di uomini

particolarmente vicini al capo ed a lui direttamente assegnati (ovviamente come diretti collaboratori e soprattutto come guardie del corpo).

Correlativa alla gerarchia e' pure la terminologia, che si rinviene difatti in modo assolutamente concorde nelle rivelazioni dei collaboratori: "uomo d'onore", come persona formalmente affiliata al sodalizio, previa rituale iniziazione; "amico nostro" o "la stessa cosa", come sinonimi di "uomo d'onore" nel linguaggio convenzionale (cosi' ha pure confermato CALDERONE, pag.736 della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie); "padrino", come appellativo generico di rispetto e specificamente dovuto a colui che introduce nell'associazione un'altra persona, la quale diventa cosi' indissolubilmente legata allo stesso da un vincolo d'onore; "posato", come affiliato estromesso dall'organizzazione per fini sanzionatori, ovvero "fuori famiglia"; "uomo valoroso", come "killer" al servizio dell'organizzazione; e cosi' via (nei termini che saranno di volta in volta individuati).

Nel processo e' rimasto, poi, sostanzialmente confermato che l'organizzazione di avvaleva di mezzi spesso comuni: come si vedra' nel dettaglio della motivazione, specialmente le "famiglie" si servivano di basi logistiche (rifugi dotati di sistemi di protezione, nascondigli per armi, droga, auto e moto rubate, etc.); e anche su questo punto non si sono registrate sostanziali contestazioni difensive.

.Per quanto in apparenza attinente ad aspetti metagiuridici, il sistema delle regole di convivenza tra i



consociati assume nel processo un significato probatorio assai notevole, tanto che da alcune di esse, come si dira' nelle parti successive della sentenza, sono stati estratti perfino schemi accusatori di rilievo importante (come, appunto, il c.d. "teorema" della "commissione", secondo il quale un certo fatto delittuoso non puo' essere commesso se non con il consenso dell'organo in questione). Innanzitutto, perche' le stesse regole di vita che fanno parte della deontologia comune del consociato (come, per esempio, la necessita' di tenere condotta morale apparentemente irreprensibile sul piano familiare, non ostentando relazioni extraconiugali e ovviamente astenendosi perentoriamente dall'infastidire le donne degli altri "uomini d'onore": cosi' anche CALDERONE, passim) finiscono con il chiarire il contesto culturale e dunque di comportamento dell'individuo, i cui atteggiamenti divengono cioe' comprensibili se indecifrabili ed univocamente significativi se invece apparentemente ambigui. Il rito di iniziazione (cosi' come concordemente descritto dalle rivelazioni dei "pentiti", comprese quelle di ultima acquisizione) e' esso stesso carico di sottintesi e di simbolismi: l'immagine sacra che vien fatta bruciare in mano al novizio e la sacralita' del giuramento in contrasto con l'indicazione della mano che, se del caso, dovra' sparare, sono il sintomo della contraddizione quasi blasfema insita in un patto criminale suggellato da una solenne attestazione di fedelta' (CALDERONE, ai vi, precisa che l'immagine raffigura l'Annunziata, considerata come patrona di "cosa nostra", e viene imbrattata

del sangue del novizio, il quale viene avvisato che solo con il sangue potra' uscire dal consesso).


In un simile contesto, dunque, non puo' essere messo in dubbio (come, in realta', non e' stato sostanzialmente confutato dalle parti) che l'organizzazione criminosa sia sorretta da un rigoroso sistema sanzionatorio (la cui individuazione, come si constatera' nella parte VI, e' di notevole supporto ai fini della decisione) destinato a rendere piu' incisivo il vincolo associativo e piu' salda la propensione all'obbedienza da parte dei consociati; e che questo sia articolato attraverso una graduazione di sanzioni proporzionate alle colpe commesse (dalla perdita della carica, alla estromissione dalla "famiglia" o dall'intera organizzazione, fino alla condanna a morte per gravi fatti di tradimento) e tutte opportunamente filtrate attraverso la deliberazione dell'organo competente (il "capo-famiglia" con i suoi "consiglieri" per le questioni di stretta attinenza del clan; la "commissione" per quelle esulanti dagli interessi della "famiglia"). E tale graduazione di pene, gia' desumibile dagli elementi raccolti nel processo (laddove si ricavava che non ad ogni colpa corrispondeva una qualsiasi sanzione, specie quella estrema della soppressione fisica) e' stata ulteriormente confermata da MARINO MANNOIA, nelle dichiarazioni dibattimentali in appello, quando ha puntualizzato che alla pena di morte si perveniva nei casi di particolare gravita' (punto di partenza, questo, di essenziale rilievo nella ricostruzione dell'eziologia della guerra di mafia: infra, p.6.1).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

E' rimasto, poi, incontroverso sul piano delle acquisizioni probatorie il sistema (anch'esso ricavato dalle univoche e convergenti rivelazioni di tutti i collaboratori) della gerarchia e della territorialita' che disciplinano la struttura interna dell'organizzazione con precise regole di competenza. Ciascun organo ha infatti la sua specifica attribuzione (non soltanto in tema di sanzioni, come si e' detto) in ogni campo di interesse e gli "affari" vengono distribuiti anche secondo criteri di distribuzione del territorio (basti fare riferimento alle cospicue risultanze sugli omicidi e sui reati minori della cosca di corso dei Mille di cui alle parti VIII e IX, per verificare il penetrante controllo sul territorio realizzato dall'organizzazione mafiosa).

E' rimasto, infine, processualmente non contestato il quadro probatorio delineato dai primi giudici in ordine alle risultanze riguardanti il programma criminoso, come oggetto specifico dell'associazione per delinquere in esame, laddove si e' messo in luce (pagg.1040 segg.) come le finalita' di "cosa nostra" fossero (non tanto quelle di "fare del bene alla gente", secondo una troppo scoperta retorica di qualche "pentito", come gia' osservato nella parte III, ma) quelle di ricavare ingenti guadagni dalle attivita' illecite piu' disparate e di conseguire questo risultato con l'impiego di una strumentale intimidazione (genericamente diffusa per la stessa notorieta' della spietata metodologia mafiosa e specificamente diretta a costringere la vittima a subire la violenza anche per compiere un atto lecito, come la

compravendita di immobile a favore di uno anziche' un altro imprenditore). Il reimpiego, poi, dei profitti illeciti costituisce il naturale sbocco non soltanto per il necessario occultamento degli stessi ma soprattutto per la tendenza sempre piu' avvertita fra gli affiliati, specie di rango elevato, a recuperare un ruolo formalmente "pulito" nella societa' (di imprenditore, professionista, etc.), ma dalla quale scaturiscono, a ben vedere, le implicazioni piu' insidiose in termini di pericolosita' sociale: laddove il livello di infiltrazione e' tale che non e' piu' neppure sorprendente la impossibilita' di individuare con certezza processuale molti appartenenti all'associazione stessa. Cosi' come non sorprende che (come si vedra' nella parte speciale) per esempio la tenuta "Favarella" del grande "capo" Michele GRECO fosse frequentata da persone di livello sociale insospettabile e veramente immuni da qualsiasi sospetto, come i carabinieri che sino a un certo periodo ne avevano posseduto le chiavi o altre che, parimenti, non avevano concreta conoscenza della realta' del personaggio GRECO; ovvero che siano stati indicati come affiliati alcuni professionisti, a loro volta circondati, nei rispettivi campi, da un certo prestigio anche personale; o infine che non siano stati trovati immuni settori imprenditoriali (con qualche insinuazione, talvolta, perfino per ambienti politici) dai quali puo' apparire assurdo che scaturisca una propensione al delitto per ricavare guadagni invece aperti nelle attivita' lecite. Perche' tutte queste angolazioni della



stessa realta' postulano l'esistenza di un circuito dal quale l'affiliato non puo' uscire (proprio secondo il macabro rituale di iniziazione) se non con la morte, e cio' qualunque sia stata l'utilita' che possa avere ricavato dall'organizzazione (e ovviamente a maggior ragione se ne ha tratto occasione e mezzi per incrementare un consistente patrimonio).

4.2. segue: b) unita' e centralita' dell'associazione criminosa. - Uno dei principali temi del dibattito processuale si accentra sulla questione se, ed entro che limiti, il sodalizio criminoso denominato "cosa nostra", oggetto dell'indagine giudiziaria, sia assimilabile in un unico schema organizzativo, tanto da configurarsi sul piano giuridico una sola associazione per delinquere (si vedra', nel paragrafo seguente, come riferibile alle fattispecie rispettivamente di cui agli artt.416 e 416-bis c.p.); ovvero se esso costituisca la risultante di diverse aggregazioni di varia consistenza, magari informate allo stesso fenomeno sul piano della metodologia criminale, ma tutte sostanzialmente dotate di una propria autonomia organizzativa, tanto da potersi individuare, all'opposto, una coincidenza solo casuale di vicende materiali e, gradatamente, processuali.

Il tema, come e' evidente, introduce non soltanto problematiche di stretto contenuto processuale, come quelle afferenti alla competenza ed ai conseguenti meccanismi derogativi della stessa per effetto della individuata connessione, ma anche profili di ordine sostanziale concernenti la definizione della fattispecie incriminata. Infatti, anche sotto tale aspetto, si e' posto il dubbio di come possa utilmente configurarsi un'unica associazione, che dovrebbe essere connotata dall'esistenza di un comune programma e da una salda unitarieta' di intenti, in una realta' invece non soltanto contrassegnata in punto di fatto da contrapposizioni personali e da contrasti di contenuto




economico, ma perfino dilaniata da cruenti conflitti interni (come nell'esempio emblematico della "guerra di mafia", di cui infra, parte VI). Tanto da prospettarsi in termini empiricamente inaccettabili la proposizione accusatoria di appartenenza ad uno stesso sodalizio criminoso da parte di persone che nulla sembrano avere in comune, perche' spesso diverse come estrazione sociale e culturale, lontane come collocazione territoriale e geografica o addirittura, in qualche caso, del tutto sconosciute pure di nome fra loro. E tanto da apparire perfino una specie di paradosso la contestazione rivolta agli uni (per esempio, ai GRADO, la cui difesa ha sollevato espressa questione, ovvero agli altri "perdenti") di essere associati, nello stesso contesto organizzativo, con gli appartenenti alla fazione opposta ed in lotta con quella dei primi.

Sul piano, poi, specificamente probatorio, puo' porsi il dubbio se e come l'affiliazione ad una determinata aggregazione possa costituire adeguata prova di appartenenza all'intera associazione.

Osserva, in realta', la corte che il processo ha consentito di verificare alcuni parametri di riferimento, peraltro essi stessi rimasti sostanzialmente non controversi almeno nelle linee generali, dai quali e' stato possibile ricavare, come si era prima ricordato, un quadro ben definito della struttura organizzativa di "cosa nostra". Si e', in particolare, accertato (nei termini che risulteranno evidenti dalle trattazioni seguenti in ordine alle singole imputazioni devolute e che non merita approfondire oltre il necessario

rinvio) che i rapporti tra i consociati erano caratterizzati da una stretta unita' di strategia operativa, non tanto in alcuni settori di attivita' delittuose (come il traffico degli stupefacenti, dove, come si dira', presiedeva un diverso criterio organizzativo, spesso indipendente dalla struttura associativa), quanto soprattutto nella realizzazione degli specifici programmi del sodalizio, aventi come momento culminante quello della realizzazione di omicidi quando imposti da comuni esigenze. Basti riferirsi, uno fra i tanti esempi, alla riunione alla quale Francesco GASPARINI ha raccontato di avere partecipato (il 30 aprile 1981, in periodo intermedio tra l'omicidio di Stefano BONTATE e quello di Salvatore INZERILLO), nella quale numerosi consociati di diversa estrazione erano convenuti a discutere (non soltanto di affari di stupefacenti ma anche) di strategie di eliminazione di avversari e perfino di giudici, per comprendere la profonda coesione degli associati quando protesa al raggiungimento di scopi di conservazione.

Ma si vedra' pure come diversi personaggi pur stabilmente dimoranti in luoghi lontani (come, per esempio, Giuseppe CALO', da tempo stabilitosi a Roma, e diversi altri) confluivano puntualmente a Palermo per periodici incontri con gli altri associati, e cio' per ragioni non certamente estemporanee o indipendenti dal funzionamento dell'organizzazione: a dimostrazione, in definitiva, di quella centralita' di questa, che costituisce uno dei traguardi probatori raggiunti nel processo e, ripetesì, non oggetto di specifiche contestazioni (se non di quelle



espresse in termini di personale dissociazione dalla contestata partecipazione al sodalizio).


Ma il dato assai rilevante e' che simili riunioni avvenivano, con accentuata periodicit , anche a livello regionale. Assai significative, sul punto, sono le numerose rivelazioni di CALDERONE (il cui fratello, come si e' detto, aveva rivestito il ruolo di segretario-coordinatore dell'organo), tutte acquisite attraverso i verbali istruttori recepiti nel processo e confermati al dibattimento di appello, laddove si evince che la "commissione" "regionale" (o pi  semplicemente la "regione") veniva convocata spesso e soprattutto in coincidenza con il verificarsi di episodi di un certo rilievo: con questo dimostrandosi, dunque, che le singole aggregazioni, perfino provinciali, dovevano rendere partecipi gli altri associati degli avvenimenti di interesse comune (per ottenerne assenso ovvero per scopo soltanto informativo quando l'accadimento riguardava lo specifico contesto locale: come nel caso della guerra di mafia palermitana, le cui motivazioni, come si dira' nella parte VI, p.6.1., furono subito comunicate da Michele GRECO in sede di riunione regionale).

Le risultanze processuali hanno comunque messo in luce una stretta coesione fra i consociati, individuabile anche nel patto stesso di distribuzione e di controllo del territorio e che non puo' se non implicare un consenso, esplicito o tacito ma certamente vincolante, per la cooperazione nel reciproco rispetto delle "regole" di "cosa nostra". Queste, infatti, procedono da una rigida esigenza

non solo di spartizione degli affari illeciti (i cui proventi vengono ricavati, per esempio, dalle estorsioni in danno delle imprese operanti nella zona) ma anche di reimpiego in attivita' formalmente lecite e di copertura (con investimenti, per esempio immobiliari o imprenditoriali, essi stessi ricadenti nel territorio controllato). E tale patto e' dunque significativo non tanto del mero rispetto di un criterio di pacifica convivenza tra soggetti dediti allo stesso tipo di criminalita', quanto piu' esattamente, perfino trovando specifico rafforzamento in un sistema sanzionatorio da tutti riconosciuto, di un vero e proprio accordo che assurge a norma regolamentare comune ad un'organizzazione unitaria.

Basti citare, a tal fine, una delle tante acquisizioni probatorie, per rendersi conto della generalizzata forza cogente delle regole interne di reciproco rispetto fra i consociati: come il brano (gia' ricordato) nel quale CALDERONE racconta le modalita' di affiliazione all'organizzazione, le quali culminano appunto con la scrupolosa indicazione delle "gerarchie della famiglia e delle province e in genere della struttura di 'cosa nostra' in Sicilia" (pag.738 dich.istr.). Laddove traspare la specifica esigenza di rendere subito operante il patto di associazione implicante la rigorosa osservanza delle cariche e dei ruoli a livello ultra-provinciale.

E non e' tutto. Perche' il processo ha pure dimostrato come tra le varie fazioni, ciascuna costituente un cellula primaria dotata di autonomia funzionale, esisteva una




costante possibilita' di interscambi di mezzi e di uomini, a dimostrazione appunto di quell'accordo unitario che, come si e' detto, trascende il pur comprensibile rapporto di collaborazione saltuaria fra aggregazioni dedite al crimine. Così, si vedra' come uomini appartenenti ad una "famiglia" si trovino attivamente impegnati in alcune iniziative condotte da un'altro gruppo, non soltanto per la necessita' di una rappresentanza di interessi ma anche per veri e propri contributi operativi: come negli esempi piu' eclatanti degli omicidi, commessi, nei casi, con la partecipazione di associati appartenenti a diverse "famiglie" (dal che si e' tratto appunto, quando e' stato possibile, il risultato processuale di una comune causale e dunque di una organizzazione logistica unitaria), nei termini che saranno sviluppati nella parte VI. E si vedra' pure come si fosse in alcuni casi individuato un centro comune di raccolta e di conservazione di armi (in alcuni casi risultera' per esempio che sono state utilizzate le stesse armi per delitti di causale completamente diversa, ed in altri, come gli omicidi del prof. GIACCONE e quelli dei parenti di Tommaso BUSCETTA, addirittura due armi diverse ma che montavano lo stesso caricatore), di strumenti per delinquere e di veicoli rubati (si vedano le risultanze del sopralluogo relativo al c.d. covo di via Messina Marine e "camera della morte").

Ma tutto il processo (specialmente nella parte VI) dimostrera' come fosse individuabile un non casuale, ma formalmente consacrato (in regole non scritte ed ugualmente cogenti), concorso di tutti i consociati nella formazione di

una volonta' comune, espressa attraverso l'organo accentrato di regolamentazione della vita associativa. La "commissione", come si vedra', non e' soltanto un organo di deliberazione di strategie punitive, alla stregua di un tribunale della mafia, ma anche di consultazione periodica per la messa a punto di affari comuni di ogni genere.

Insomma, il processo ha consentito di enucleare l'esistenza di regole comuni di convivenza e di organizzazione, che trascendono l'ambito di una deontologia criminale (di spartizione tacita delle zone di operativita' e di collaborazione occasionale), per costituire invece una vera e propria struttura unitaria: laddove, dunque, i conflitti fra gruppi diventano un fatto fisiologico di contrapposizione a scopo di supremazia (come dimostrato, riprova decisiva, dal fatto che la guerra di mafia, come si vedra', non fu connotata da scontri tra "famiglie" ma da punizione di singoli appartenenti alle stesse aggregazioni degli avversari) e di controllo delle attivita' lucrative; laddove, quindi, anche gli emarginati (i "posati" o "scappati"), ancorche' perseguitati e riconosciuti immeritevoli delle prerogative mafiose (perche' appunto traditori delle regole), non finiscono di essere, sul piano giuridico-penale, appartenenti al sodalizio criminoso (dal quale puo' realisticamente ritenersi che siano fuoriusciti i c.d. "pentiti", per la formale rinnegazione, quando sincera e non apparente o simulata, del vincolo).




4.3. segue: c) la metodologia della prova. - La singularita' del fenomeno associativo oggetto dell'indagine processuale, nei termini fin qui riassunti, suggerisce il quesito se esista e in che misura uno specifico problema probatorio. Alla, pur ovvia, risposta negativa (poiche' il processo ha le sue regole valide per ogni tipo di indagine e improntate alle fondamentali esigenze di garanzia per le parti) deve tuttavia contrapporsi la necessita' che venga tenuta in considerazione la natura stessa del reato, oggetto dell'accertamento (patto associativo, per definizione non consacrato in nessun atto formale di affiliazione), nonche' la fisionomia del sodalizio individuato, la cui struttura organizzativa, con le corrispondenti norme di funzionamento, sono - come si e' anticipato - tali da rendere per definizione impervio l'iter ricostruttivo: fino alla gia' accennata constatazione, di quello che potrebbe apparire un paradosso logico, della sempre piu' sfumata individuabilita' del vincolo associativo a misura dell'elevatezza del livello di appartenenza dell'affiliato (dato che le regole di segretezza e di prudente filtro attraverso gli schemi di organizzazione piramidale finiscono con il conferire un cauto rifugio).

Tanto non contribuisce solo per dimostrare l'aleatorieta' di ogni indagine tendente all'individuazione di "livelli" superiori o collaterali di connivenza, che in questo processo sono stati indicati (ma non dimostrati dalle prove offerte, ne' peraltro, e soprattutto, rientranti nello

specifico tema accusatorio devoluto) a proposito dei c.d. delitti eccellenti; ma anche per affrancare il compito decisionale dall'illazione di incompleto accertamento degli organigrammi del sodalizio. Si e' infatti, dunque ingiustamente, protestato da parte di molte difese che non fosse stato in alcuni casi esattamente delineato il contesto associativo specifico nel quale il singolo imputato era stato ritenuto inserito; con la conseguenza che non potesse considerarsi utilmente consumata la contestazione di un'associazione non completamente individuata nelle sue totali componenti umane. Laddove, come e' pertanto evidente, a maggior ragione nella specie, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per partecipazione ad associazione per delinquere non e' necessaria la specifica e completa dimostrazione di tutta la struttura organizzativa del sodalizio, con la corrispondente contestazione all'imputato (nei termini gia' accennati nei paragrafi precedenti) del numero e dell'identita' degli altri associati (allo scopo magari di inferirne se e come vi fosse reciproca conoscenza).

Tali considerazioni refluiscono altresì ai fini della sussistenza, riguardo a tutte le posizioni processuali, delle aggravanti (del possesso delle armi, del numero delle persone, e così via, tutte indipendenti dallo specifico problema probatorio della appartenenza di un imputato ad una anziché ad un'altra aggregazione).

Sul piano della metodologia della prova, le difese hanno poi lamentato che gli argomenti dell'accusa sarebbero basati su falso incrocio di elementi, consistenti nella




contestazione ad un imputato di avere intrattenuto rapporti con un altro, e nella corrispondente deduzione a carico di quest'ultimo del collegamento rispetto al primo; in una paradossale circolarita' della prova, che cosi' finirebbe con l'essere poggiata su basi rispettivamente apodittiche o esse stesse ancora dimostrare.

Ma, in realta', sono ancora una volta la natura stessa del reato e la specifica realta' oggetto del processo che consentono di chiarire, al di la' di ogni suggestivo argomento dialettico, come nessuna aberrazione logica si innesti nel relativo procedimento probatorio. Non tanto perche' il criterio indiziario e', nella specie, affatto imposto dalla sicura inesistenza di prove dirette di appartenenza all'associazione per delinquere, quanto perche' il necessario valore concorrente dei possibili elementi sintomatici (di condotta di vita, di relazioni personali, di frequentazioni ambientali, e cosi' via) finisce con il conferire riscontro alle varie posizioni d'accusa, ciascuna delle quali si arricchisce, in forma reciproca o appunto circolare, dei contributi probatori riguardanti le altre (sicche' apodittica sarebbe la proposizione accusatoria fondata solo sul reciproco confronto di due o piu' posizioni, nessuna utilmente sorretta da altri elementi indiziari autonomi).

Sul piano, poi, dei riscontri si e' diffusamente protestato circa la debolezza dei vari riferimenti indiziari, essi stessi molte affidati ad una diversa e parallela indagine processuale, il cui esito introduce argomenti

molteplici di perplessita'; sia perche' essa puo' non essersi conclusa (postulando dunque, quanto meno, una pregiudizialita'), quando addirittura non definita in senso sfavorevole all'accusa, sia perche' essa rientra nello stesso contesto del procedimento in corso e rimane dunque affidata al medesimo destino.

Per vero, oltre a quanto gia' osservato (anche nella parte III) in ordine al valore probatorio collaterale delle pronunce intervenute aliunde (per esempio, a proposito della credibilita' dei "pentiti"), le quali non sono vincolanti se non nei limiti dell'accertamento negativo dell'esistenza del fatto storico di pregiudiziale rilievo, ovvero in ordine ai limiti della comunicabilita' delle singole parti di un'acquisizione probatoria (che puo' essere cioe' utilmente apprezzata in un contesto processuale, senza che ne sia compromessa la portata a causa di una separata valutazione negativa di utilizzazione probatoria), deve qui ribadirsi come ogni argomento debba essere sviluppato in relazione alla effettiva portata della fonte esaminata. Questa spesso, come si vedra', appare meritevole di essere depurata dai contributi critici del soggetto che rende la dichiarazione (per esempio, dalle valutazioni fatte dal "pentito" ai margini di fatti storici pur utilmente apprezzabili) o va comunque apprezzata per la sua stessa obiettiva portata (in qualche caso il collaboratore dira' che il tizio era 'sicuramente mafioso' perche' era sempre in compagnia di determinati altri soggetti, e una dichiarazione del genere non implichera' che il dato di fatto variamente



significativo).

Si e' pure gia' detto (nella parte III, cui si fa rinvio) della non conducenza dell'argomento difensivo della aleatorietà dei riscontri a fronte di dichiarazioni de relato, con riferimento a fonti ulteriori incontrollabili (per morte degli informatori dei "pentiti") o negativamente controllate (per reticenza dei medesimi). E tutto, a ben vedere, procede dallo stesso problema probatorio dipendente dalla natura del reato associativo e dalle connotazioni del vincolo; laddove, cioè, solo chi si dissocia puo' offrire utili informazioni e dunque riscontri.


La verita' e' difatti che la specificita' del problema probatorio per l'associazione mafiosa e' tale che solo i "pentiti" sono il veicolo giusto, e in definitiva piu' accreditabile (quasi in contraddizione con la generica inaffidabilita' della loro discutibile personalita'), per penetrare nella sua realta' infrangendone il velo di segretezza; mentre gli altri dati ricavabili dagli elementi obiettivi del processo contribuiscono ad una valutazione parallela, e cioè al piu' di riscontro, rispetto al fatto di affiliazione rivelato (perche' sintomatici di quest'ultimo, come un'attivita' svolta o un comportamento tenuto, che in se' stessi sarebbero equivoci ma che divengono significativi nel confronto complessivo).

In definitiva, risulta dimostrato attraverso le precedenti considerazioni, come l'exasperazione di un formalistico criterio probatorio si concreterebbe in un vero e proprio rifiuto di individuazione della prova, che

finirebbe con il non essere mai rinvenuta (se si dovesse utilizzare l'avvertenza difensiva di non impiegare tout court rivelazioni di "pentiti" se non riscontrate da altre fonti che, non potendo essere rinvenute - secondo quelle proposizioni dialettiche - ne' in altre rivelazioni di collaboratori ne' in elementi ricavati dalle stesse, altro non sarebbero che autonome prove esse stesse, ma per definizione inesistenti).

Mentre il compito del giudice e' rigorosamente vincolato alla valutazione di tutte le fonti di prova, secondo criteri gia' esaminati di prudente apprezzamento.

Le piu' comuni doglianze formulate dalle difese concernono, come si era anticipato, la consistenza obiettiva dell'acquisizione probatoria ridotta alla proposizione (riferita alla rivelazione dei "pentiti") che questo o quell'imputato fosse un "uomo d'onore". Si e' anzi vivacemente criticata perfino la metodologia dibattimentale della elencazione alfabetica di tutti gli imputati per sollecitare (al collaboratore MARINO MANNOIA escusso in appello) l'indicazione di appartenenza o meno al sodalizio criminoso, accentrandosi la censura anche sul tenore finale della risposta (risultante dalla verbalizzazione e dalla trascrizione della registrazione originale), espressa appunto nei termini anzidetti e raramente suffragata da riferimenti a fatti e comportamenti specifici. Si sarebbe cosi' riprodotto lo stesso risultato riduttivo, gia' denunciato con riferimento alle acquisizioni di primo grado, consistente in una generica indicazione di qualifiche e non di condotte



umane.

Il tema, come e' agevole arguire, introduce la problematica della necessita' di prova su fatti specifici, la cui valenza diviene apprezzabile sotto diversi profili, tutti fra loro complementari. Intanto, per un'esigenza meramente processuale di acquisizione di certezze probatorie, potendosi dubitare che sia utilmente configurabile una semplice affiliazione senza alcun inserimento operativo nell'organizzazione (si veda il caso dell'imputato Giuseppe GRECO, figlio di Michele, il quale, come non hanno mancato di sottolineare i difensori, nelle rivelazioni dei collaboratori viene addirittura definito "una femminuccia").

Inoltre, la problematica proietta i suoi riflessi sulla piu' generale questione dei rapporti fra la contestazione del reato di cui all'art.416 c.p. e quella, ritenuta concorrente in primo grado, di cui all'art.416-bis c.p. (della quale si fara' piu' diffusa analisi nel paragrafo seguente), potendosi reclamare, come difatti numerosi difensori hanno espressamente argomentato, l'indagine su una specifica prova riguardo ai comportamenti valutabili secondo i rispettivi limiti soprattutto temporali di operativita' delle due norme incriminatrici (con la conseguenza, secondo la tesi, che in difetto di prove riferite a periodi successivi al settembre 1982 non si dovrebbe poter configurare la seconda delle due ipotesi criminose).


Si e' pure messo in luce (in termini gia' parzialmente anticipati nella parte III) come la genericita' del riferimento ("e' uomo d'onore", "fa parte della 'famiglia'

di", etc.) non consentirebbe, a tacer d'altro, un efficiente rimedio difensivo, richiedendosi una prova contraria illegittimamente gravante sull'imputato e comunque impossibile (perche' diretta a neutralizzare un fatto non obiettivamente individuabile).

Senza dire, poi, che la specificita' della prova dovrebbe investire anche gli altri elementi costitutivi della fattispecie (per esempio, l'uso e le modalita' di esteriorizzazione della forza intimidatrice di cui all'art.416-bis c.p.), senza di che non sarebbe neppure compiutamente assolto il dovere di contestazione della condotta incriminata.

In sintesi, insomma, secondo le numerose proposizioni difensive (qui riassunte, costituendo motivi comuni di doglianza, certamente peraltro estensibili a tutti gli imputati), il compito probatorio dell'accusa non puo' esaurirsi nella generica indicazione di affiliazione al sodalizio criminoso ma deve cadere in piu' specifici dettagli di effettiva condotta implicante un quid pluris attribuibile ai singoli imputati.

Orbene, in aggiunta a quanto osservato nel par.3.1., puo' adesso, a questi ulteriori fini, rilevarsi come la problematica debba essere considerata alla luce della stessa natura del reato associativo in generale, la cui esistenza, come e' noto, non postula affatto la (prova specifica della) commissione di un reato; e laddove l'appartenenza al consesso criminale puo' essere desunta da fatti obiettivi ma in se' stessi insignificanti, come la frequenza di luoghi o di



persone, ovvero come dati comportamentali o di possidenza non necessariamente dotati di una propria carica espressiva.


La questione diviene poi vieppiù evidenziata proprio con riferimento all'associazione di tipo mafioso ed alla stessa ratio ispiratrice della norma, protesa a sanzionare le forme di criminalità associata più insidiose perché tendenti a confondersi negli schemi di vita lecita; laddove non può dubitarsi che il quid pluris (rispetto ad un atteggiamento meramente volitivo e non già riguardo alla condotta di partecipazione, che è già nello schema associativo) sia individuabile proprio nel fatto stesso dell'adesione, che nella specie implica una totale e indiscutibile disponibilità a commettere qualsiasi azione delittuosa (anche esulante dai modelli di vita congeniali alla personalità dell'imputato, come perfino un omicidio, al quale può essere chiamato qualunque affiliato a causa del giuramento prestato).

In un simile contesto, ed anche ai fini in esame, non sarebbe dunque possibile rinvenire una prova specifica dell'adesione, al di fuori della notizia (processualmente attendibile) dell'avvenuta affiliazione; e al di fuori del valore sintomatico che da ogni altro riscontro processuale può ricavarsi (tanto che, ripetersi, ne verrebbe altrimenti ribaltato a danno dell'accusa il perverso meccanismo di una prova "diabolica" che, in difetto di fatti concreti, in nessun modo potrebbe essere acquisita).

Per eliminare ogni dubbio sulla rilevanza, anche in concreto, dell'effettiva (prova della) commissione di un

fatto illecito, basti rileggere le dichiarazioni di CALDERONE (e degli altri "pentiti" che indirettamente lo confermano) quando (a pag.737 dei verbali istruttori) racconta le modalita' di affiliazione incentrate sulla preliminare indicazione, da parte del neofita, della mano con la quale e' solito sparare.

Ma, riassuntivamente, cio' che va ribadito sul piano generale e' (quanto diffusamente rilevato nella parte III) che ogni affermazione di principio, per quanto puo' farsi in una sede processuale, e' destinata comunque a misurarsi con la specifica analisi delle fonti di prova, dalle quali vanno tratti gli elementi di valutazione della cui portata e della cui coerenza va dato conto nella motivazione della decisione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'C. G.' and the initials are 'M'.


4.4. Problematiche di principio sollevate in via generale: a) il rapporto tra le fattispecie degli artt.416 e 416-bis c.p.. - Nel processo sono state elevate a carico della generalita' dei soggetti rinviati a giudizio contestuali imputazioni di associazione per delinquere (art.416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416-bis c.p.), secondo un criterio di operativita' temporale in relazione all'entrata in vigore (settembre 1982) della seconda e piu' grave norma incriminatrice.

Tale duplice contestazione ha riprodotto in questo processo la questione, in altre occasioni interpretative ed operative sperimentata, se e come concorrano entrambe le fattispecie e quali rapporti fra le stesse siano configurabili (identita' del fatto di reato, specialita', successione di leggi, assorbimento), al fine di ricavarne corollari rilevanti ai fini delle decisione. Difatti, sia sul piano della definizione della fattispecie, sia sotto il profilo strettamente probatorio, la sussumibile autonomia, o coincidenza, delle due ipotesi di reato, sono rispettivamente idonee a prospettare temi difensivi o accusatori di portata diversa.

La singularita' della questione e' poi, nella specie, attestata dal fatto che cosi' come la maggior parte delle difese ha insistito per la tesi della coincidenza delle due fattispecie (in termini di specialita', assorbimento, etc., al fine di inferirne l'applicabilita' di una sola sanzione),

non sono allo stesso modo mancate proposizioni di segno opposto (come per esempio quelle suggerite dalle difese degli imputati Mariano AGATE, Salvatore GRECO cl.1927, e altri) tendenti a dimostrare l'assunto contrario (allo scopo di reclamare una specifica prova su fatti riferibili ad un periodo successivo al settembre 1982, come presupposto indispensabile per la sussistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., giungendosi perfino a sostenere la necessita' di un riscontro processuale specifico sul fatto stesso dell'adesione alla 'nuova' associazione: quasi che, raggiunta tale prova, venisse appunto legittimata l'applicazione di una doppia sanzione).

Va subito rilevata, intanto, l'inconsistenza della tesi della procuratore generale, quando ha osservato che la questione comunque sarebbe utilmente esperibile solo in relazione alla posizione di quegli imputati che ne hanno fatto espressa formulazione con i motivi di appello (sul rilievo che, avendo - come si dira' - i primi giudici ritenuto il concorso formale delle due norme ed applicato la continuazione, la configurabilita' di quest'ultima non sarebbe stata devoluta al giudice di appello da parte di tutti gli imputati). A parte, infatti, che l'assoluzione da tutte le accuse reclamata da tutti gli imputati costituisce un petitum involgente risultati minori ed assorbente di certo anche la questione dell'esistenza di una sola delle due ipotesi di reato, basterebbe comunque riferirsi al principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione, i cui presupposti non possono essere messi in dubbio nella fattispecie,



controvertendosi di doglianze non attinenti a posizioni personali.

La corte di primo grado ha ritenuto la non coincidenza delle due fattispecie, osservando che la stessa condotta e' diversamente tratteggiata nello schema normativo, dal momento che, nell'un caso (art.416 c.p.), essa si realizza nella costituzione di un sodalizio avente come scopo comune la consumazione di piu' delitti, mentre nell'altro (art.416-bis) tutto cio' assumerebbe un rilievo secondario per il fatto che sarebbero penalmente rilevanti, non tanto appunto la condotta che ha promosso il sodalizio, quanto il metodo, il sistema, i mezzi (forza d'intimidazione, condizione di assoggettamento e di omerta') per conseguire finalita' anche genericamente lecite.


Dalla ritenuta autonomia delle due fattispecie, nei termini cosi' sintetizzati, i primi giudici hanno dunque fatto discendere una duplice affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati (la cui condotta e' stata individuata come ricadente in entrambi i periodi in contestazione) con la conseguente condanna, previo accertamento dell'unicita' del disegno criminoso ex art.81, cpv., c.p.; e di questa statuizione ha chiesto, sostanzialmente, conferma il procuratore generale (oltre ad alcuno fra i difensori di parte civile).

Osserva questa corte che la soluzione ora esaminata non puo' essere condivisa, risolvendosi in un'interpretazione delle norme di diritto che non appare corretta . Essa, infatti, come e' evidente, procede da un'applicazione solo

formalistica delle norme in considerazione, le quali hanno diversamente formulato la condotta associativa c.d. semplice rispetto a quella, qualificata, di tipo mafioso: quasi che il legislatore, nel definire la seconda, avrebbe potuto non darsi carico di attribuire un contenuto alla nozione corrente di "mafioso" onde conferire certezza giuridica ad una norma "in bianco".

Che, in realta', ci si trovi di fronte a condotte tendenzialmente assimilabili in uno schema comune non sembra dubitabile non tanto per la stessa terminologia impiegata quanto per il contenuto della fattispecie, la quale si concreta pur sempre nella punizione di un accordo fra piu' persone tendente a realizzare un numero imprecisato di reati di specie diversa e non prevista. Solo che il legislatore, preso atto della gravita' di un fenomeno di criminalita' organizzata largamente avvertito nei suoi effetti evidenti, ha ulteriormente definito una piu' grave fattispecie di associazione per delinquere perche' sorretta da metodologia "mafiosa" (mutuando dal linguaggio corrente un termine per altro verso non dotato di una sua intrinseca portata etimologica, per ricavarne una definizione da tipicizzare per ogni possibile condotta anche esulante dal contesto storico-ambientale nel quale la nozione di "mafia" si e' formata, magari attraverso stratificazioni lessicali non piu' correttamente decifrabili).

La necessita', dunque, di descrivere sul piano legislativo un metodo, utilizzato da certe organizzazioni criminali per realizzare il programma associativo, non puo'



fare perdere di vista la base fondamentale della condotta che e' appunto costituita dall'accordo medesimo; questo e' di certo reso vieppiu' insidioso per le forme di attuazione concreta, ma non finisce di essere un fatto associativo con programma indeterminato (che e', come e' noto, l'elemento qualificante la condotta dell'art.416 c.p. rispetto alle altre fattispecie associative previste dalle leggi penali vigenti, invece connotate da un fine specifico: di eversione, di traffico di stupefacenti, e cosi' via).


Sicche' non importa neppure stabilire, nella prospettiva interpretativa che qui interessa, se per ragione di generalita', in contrapposto alla specialita' dell'altra, ovvero di continenza, o altra, la fattispecie originariamente contemplata dal codice rimanga assorbita nella piu' specificata condotta tipica definita dal legislatore del 1982; poiche' cio' che appare certo, a giudizio della corte, e' che il medesimo comportamento umano che ricade nella nuova previsione normativa, e solo in essa, era anteriormente sanzionato nella piu' generica, ma pertinente, disciplina penale. E, trattandosi di condotta di reato permanente, la successione di leggi nel corso del protrarsi di quella non puo' che risolversi con l'applicazione della disposizione (non gia' di quella piu' favorevole, data la persistenza della condotta stessa durante la vigenza di entrambe le leggi, ma di quella) piu' recente (nei termini ormai prevalentemente affermati dalla Corte di Cassazione: cfr. Cass., sez.I, 12 febbraio 1988, Abbate, che ha inquadrato la problematica nello schema del reato progressivo permanente;

ovvero Cass., sez.I, 6 luglio 1988, Cavalcanti, che ha appunto ribadito la rilevanza dell'identita' della condotta materiale protrattasi nel tempo ai fini di ritenere applicabile una sola sanzione).

Che, infatti, questa soluzione sia la piu' correttamente sostenibile e' proprio, sotto il profilo sistematico, confermato dal fatto che la condotta oggetto dell'imputazione era gia' compresa nello schema dell'art.416 c.p. e che la norma del 1982 l'ha voluto piu' efficacemente sanzionare. E, anche sul piano empirico, questo dato non appare confutabile.

Basti, al riguardo, riferirsi alla stessa formulazione dei rispettivi capi (1 e 10) di imputazione elevati in questo processo, per rendersi conto di come a ciascuno degli imputati sia stata attribuita la identica condotta di essersi associato con altri per partecipare all'organizzazione definita "cosa nostra" (e qualificata di tipo mafioso anche prima dell'entrata in vigore della legge n.646\1982).

A fronte di questa constatazione diviene fuorviante, a giudizio della corte, stabilire se e come sia configurabile, rispetto alle due fattispecie, una diversa obiettivita' giuridica; perche', se e' pure evidente che il legislatore puo' avere tenuto in considerazione una diversa offensivita' sul piano della protezione sociale (come si e' detto, riferibile alla metodologia strumentalmente finalizzata alla vita associativa, connotata da gravi fenomeni di intimidazione specifica e diffusa, oltre che da insidiose infiltrazioni nelle forme apparentemente lecite di vita sociale o imprenditoriale), non puo' del pari negarsi



l'irrilevanza in ogni caso del diverso modello di politica legislativa; laddove, in altri termini, non viene modificato se non il risultato sanzionatorio ma in relazione a quella che rimane sempre la stessa condotta materiale. E non può essere condiviso, sul punto, il rilievo dei primi giudici, quando osservano che la metodologia integrante la condotta del 416-bis fosse irrilevante nel preesistente assetto normativo; alla stessa stregua di come, in linea di principio, non è correttamente qualificabile insignificante il dato specializzante rispetto al dato generale.

Ne', per le stesse ragioni, sarebbe utile, come ha suggerito un difensore di parte civile, un'indagine sulla consistenza dell'elemento soggettivo del reato; anche sotto tale profilo, qualunque nuovo assetto di politica legislativa va a confrontarsi con il permanere di una condotta assolutamente identica sul piano materiale.

Per restare alle verifiche di tipo empirico, è dato rilevare come innegabilmente, se non fosse stata introdotta la norma dell'art.416-bis, quella condotta avrebbe continuato a ricadere nella previsione dell'art.416. Correlativamente, malgrado l'innovazione legislativa, avrebbe dovuto configurarsi la protrazione della permanenza anche oltre il settembre 1982, invece di considerare di fatto (ma fittiziamente) cessata la stessa a quella scadenza e come se ciascun associato avesse poi (nei termini, prima ricordati, di un singolare argomento difensivo) aderito ad una nuova organizzazione criminale. Ne', al fine di ovviare a tale inconveniente, sarebbe lecito recuperare, secondo le

sostanziali conclusioni del procuratore generale, una nozione di specialita' per inferire poi la non concorrenza delle due ipotesi, e l'assorbimento dell'una nell'altra, nel periodo successivo al settembre 1982, dato che, in tal modo, si contraddirebbe la premessa della diversita' ed autonomia delle due fattispecie.

Ma la evidente inaccettabilita' della tesi sostenuta dall'accusa e fatta propria dai primi giudici si ricava dall'ulteriore considerazione, essa stessa empirica ma non per questo dotata di minore rilievo ermeneutico, che ne scaturirebbero (e in realta' ne scaturiscono) incongruenze riducibili ad un piano di vero e proprio trattamento differenziale non giustificato da alcuna esigenza di tutela penale.

Difatti nel caso, peraltro frequente, di condotta associativa posta in essere (in ipotesi, per breve periodo) sotto il vigore della normativa precedente e protrattasi fin dopo il settembre 1982, il partecipe sarebbe chiamato a rispondere di due reati, mentre di una sola sanzione sarebbe passibile la condotta interamente ricadente in un periodo (anteriore o) successivo all'introduzione della nuova figura di reato; al punto che lo stesso imputato, nel primo caso, avrebbe goduto di un trattamento piu' favorevole se la nuova norma incriminatrice, con le sue piu' severe sanzioni, fosse entrata in vigore in precedenza (o se, addirittura, fosse stata illegittimamente dichiarata retroattiva).

Non puo' trascurarsi come, del resto, anche i primi giudici siano stati consapevoli della singolarita' di queste

implicazioni, tanto da essersi dati carico di avvertire che, comunque, sul piano sanzionatorio, gli effetti deteriori della doppia affermazione di responsabilita' venivano di fatto neutralizzati dall'applicazione dell'indulto, difatti operante per la fattispecie dell'art. 416 c.p.: finendo pero' con il tradire la latente contraddittorietà dell'assunto interpretativo (resa vieppiu' palese dalla sola circostanza che non tutti gli imputati, per ragioni soggettive, avrebbero beneficiato del condono).

Per vero, la verifica piu' significativa e' affidata alla considerazione, per certi versi complementare rispetto alle precedenti, che la medesima condotta materiale contestata nel capo 10 era esattamente punibile anche prima del settembre 1982 (ripetesi, sotto lo schema dell'art.416 allora vigente); mentre, se vera fosse la tesi opposta, essa avrebbe dovuto essere penalmente irrilevante.


La verita' e' che la tesi qui disattesa trova sostanziale giustificazione nella preoccupazione che possa configurarsi una specie di reatroattivita' della norma dell'art.416-bis, dovendo ritenere processualmente utilizzabili, e sussumibili nello schema giuridico della nuova fattispecie, fatti e comportamenti pregressi. Ma, a ben vedere, il dubbio non ha alcun fondamento, dal momento che, come la stessa Corte di Cassazione ha puntualizzato (recentemente, in Cass., sez.I, 13 febbraio 1990, Aglieri e altri) non puo' essere confusa la reatroattivita' della norma con la valutazione di accadimenti anteriori per accertare l'esistenza di un reato punibile secondo la legge del tempo

in cui la condotta e' stata posta in essere.

La problematica qui esaminata refluisce piuttosto, come si era anticipato nel paragrafo precedente, ai fini della prova, essendosi dedotta da parte di alcuni difensori la necessita' di una specifica individuazione di fatti e comportamenti anche temporalmente riferibili al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova norma; sul rilievo, inoltre, espresso da qualcuno, che la prova per fatti risalenti alla vigenza dell'associazione per delinquere semplice non sarebbe correttamente comunicabile all'imputazione per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (vertendosi, secondo questa prospettazione, nei termini accennati, in tema di figure di reato del tutto autonome).

Anche sotto tale profilo, il complesso di doglianze cosi' riassumibili non appare giuridicamente fondato nei limiti in cui pretende di definire linee interpretative rigorosamente schematizzate. Ed infatti se e' pure vero, come e' stato giustamente reclamato dalle difese, che l'onere della prova spetta pur sempre all'accusa e che in esso e' certamente compreso quello attinente alla permanenza del vincolo associativo, e' pure innegabile che il procedimento logico-indiziario consente (rectius, impone) una complessiva valutazione delle emergenze processuali (ripetesi, verificabile nel contesto della motivazione).

Sul punto, non colpisce di certo nel segno la proposizione espressa dal procuratore generale, laddove si preterirebbe la prova, incombente sull'imputato, dell'effettivo recesso dal sodalizio criminoso. Ma anche qui



la schema rigoroso rischia di fuorviare l'indagine processuale; perche', se e' vero che la prova della condotta, e dunque della permanenza del vincolo, incombe sull'accusa, nulla tuttavia impedisce di ritenere, sul piano della realta' di fatto oggetto dell'accertamento, che l'associato di "cosa nostra" non possa recedere dal sodalizio almeno senza il concorso di particolari condizioni, come la dissociazione (a rischio della vita, secondo il giuramento prestato), l'estromissione o la duratura detenzione (sul che, piu' diffusamente, infra, par.4.7).

La dimostrazione dell'aleatorietà di ogni esasperazione interpretativa e' riposta nella considerazione che, portando l'assunto delle difese fino alle estreme implicazioni, dovrebbe assurdamente richiedersi all'accusa la prova specifica di una continua, quotidiana, immanenza di fatti e comportamenti riferibili alla condotta associativa, nonche' della volonta' del partecipe di mantenere effettivi | contatti con gli altri associati.

Ne risultano cosi' svuotate di pregnante rilievo dialettico le pur suggestive argomentazioni delle difese quando hanno indicato una pretesa labilita' del materiale probatorio (nei termini, comunque, che non possono che formare oggetto di specifiche indagini sui singoli imputati) ovvero quando, come in alcuni casi, hanno evidenziato la possibile incongruenza di un'imputazione per associazione di tipo mafioso ridotta ad uno spazio temporale limitato (casi, per esempio, di detenzione intervenuta poco tempo dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice).

Le considerazioni che precedono, rimettendo appunto all'esame delle singole posizioni il necessario spazio di valutazione, impongono di riformare la sentenza impugnata, con riferimento a tutti gli imputati, nel senso di ritenere assorbita l'imputazione di cui al capo 1 in quella di cui al capo 10.

Conseguentemente, per il rispetto del principio del divieto di reformatio in pe'us, dovrà procedersi, per ciascun imputato e salve le specifiche doglianze del pubblico ministero sulla entità della sanzione, alla proporzionale riduzione della pena, in misura tendenzialmente coincidente con l'aumento per continuazione applicato dai primi giudici.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.

4.5. segue: b) il rapporto tra le fattispecie dell'art.416-bis c.p. e dell'art.75 legge 685\1975. - A diversa conclusione deve pervenirsi, a giudizio della corte, a proposito di un'altra questione, sollevata da alcuno dei difensori, relativamente al preteso assorbimento nella fattispecie dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di quella di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nei casi di concorrente contestazione (capi 10 e 13 e assimilati).

La problematica procede dalla considerazione che, rientrando (specie secondo lo schema accusatorio della compenetrazione "mafia-droga", tuttavia, come si dira', non recepita neppure nella sentenza impugnata) il traffico di stupefacenti fra le attivita' costituenti il fine dell'associazione per delinquere, alla stregua delle altre fonti di profitto illecito (come le estorsioni, le speculazioni, etc.), il partecipe non potrebbe essere chiamato a rispondere sotto due autonomi profili sanzionatori.


Non sarebbe, a tal fine, di ostacolo la separata previsione legislativa delle due fattispecie associative, l'una generica quanto ai reati-fine, l'altra specialmente diretta al traffico degli stupefacenti, in quanto quest'ultima sarebbe destinata ad operare solo nel caso di esclusiva finalizzazione specifica.

La tesi non ha, invero, alcun fondamento, come e' intuitivamente dimostrato dal mero riferimento sistematico

alla positiva previsione delle due diverse condotte associative, dunque suscettibili di concorrere sul piano formale, in dipendenza della avvertita esigenza legislativa di intervenire in un settore di elevato rischio sociale.

Tale premessa consente poi di mettere in luce gli aspetti ulteriori della problematica, laddove una riprova dell'assunto contrario risiede proprio nella considerazione che anche sotto il profilo sanzionatorio la norma di cui all'art. 75 legge 685\1975 e' piu' gravemente configurata. Risultando con questo dimostrato che, stando alla tesi difensiva, il partecipe di un sodalizio dedito soltanto al traffico di stupefacenti conseguirebbe un trattamento perfino piu' severo di chi risulta invece associato ad un'organizzazione criminale avente ad oggetto, oltre al traffico medesimo, anche la commissione di altri reati indeterminati.

Sul punto, la deduzione della difesa si e' spinta fino a negare che tale ultimo risultato possa ritenersi eversivo delle fondamentali regole giuridiche (a fronte, si sostiene, del dato formale ricavabile dal sistema normativo), sul rilievo, anch'esso audace, che anzi sarebbe in questo modo riaffermata la maggiore pericolosita' sociale della condotta finalizzata al traffico di stupefacenti, risultando per altro verso "affievolita" la spinta criminosa individuale (come a dire cioe' che, se inserito in un contesto di concorso con altri soggetti in base ad un generico accordo per commettere delitti, il traffico medesimo finisce con il prospettarsi socialmente meno pericoloso: laddove, a tacer d'altro, il



numero delle persone costituisce vieppiu' un'aggravante di quelle ipotesi delittuose).


Per vero, e' proprio nella diversa e piu' specifica offensivita' della condotta rivolta al traffico di stupefacenti (tanto grave, infatti, da essersi avvertita l'esigenza della punizione del solo fatto associativo) che va individuata la giustificazione del necessario concorso, nei casi, delle autonome fattispecie di associazione per delinquere. E tale autonomia, con buona evidenza, resisterebbe anche a fronte della, ipoteticamente possibile, coincidenza esatta delle persone dei partecipanti delle due organizzazioni (rectius, nel caso in cui lo stesso sodalizio di tipo mafioso abbia come oggetto anche il traffico di stupefacenti): nei termini, appunto, costantemente recepiti nelle varie sedi interpretative.

4.6. segue: c) la continuazione fra reato associativo e reati-fine e fra reati associativi. - Il tema e' stato sollevato in via generale dal pubblico ministero, il quale ha proposto espressa doglianza in ordine alla ritenuta unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati associativi rispetto ai singoli reati-fine, innestando un ampio dibattito processuale.

La questione, come e' noto, non e' priva di spunti problematici, tanto da risultare, peraltro, contrassegnata da divergenti soluzioni interpretative (per la soluzione negativa, cfr. Cass., sez.II, 19 ottobre 1988, Trisolini; per quella positiva, Cass., sez.I, 10 maggio 1988, Buondonno; Cass., sez.I, 19 gennaio 1989, Abdo Sarkis; per soluzioni intermedie, tendenzialmente negative, ma permissive in linea ipotetica, Cass., sez.VI, 26 marzo 1988, Adamita; Cass., sez.VI, 30 aprile 1988, Porfito).

Posto che, infatti, non puo' confondersi sul piano concettuale il disegno criminoso, di cui alla fattispecie dell'art.81, cpv., c.p., con il generico programma di vita (di colui che, cioè, decide di dedicarsi ad espedienti illeciti per trarne sostentamento), il problema prospetta il quesito della compatibilita' giuridica fra reato associativo e continuazione.

Per vero, non puo' negarsi come elemento essenziale del reato associativo sia l'indeterminatezza del programma criminoso, che anzi, secondo principi evidenti, ne consente la differenziazione rispetto al semplice concorso di persone



nel reato. D'altra parte, se così non fosse, il fatto associativo sarebbe privo di rilevanza penale, perché si finirebbe con l'andare ad individuare di volta in volta la specifica volontà di porre in essere i singoli atti criminosi. E questa volontà non solo è diversa, perché precede la volontà (eventualmente) diretta a commettere i reati determinati; ma la differenza tra il mero accordo criminoso, non punibile finché il delitto non è stato commesso o ne è almeno soltanto iniziata l'esecuzione, e il reato associativo sta in ciò che in quest'ultimo si è manifestata una diversa volontà tendente alla realizzazione di una struttura organizzativa destinata ad operare, appunto, a prescindere da uno specifico programma operativo.

Sicché, tale atteggiamento volitivo precede e permane costantemente ed in forma autonoma rispetto alle singole manifestazioni di volontà tendenti ai singoli delitti (onde se ne è inferita l'incompatibilità concettuale dell'identità del disegno criminoso, perché l'aggregazione del momento soggettivo di ciascun reato toglierebbe ogni rilevanza all'autonoma volizione associativa).

A sostegno della tesi negativa potrebbero pure intravedersi giustificazioni di politica legislativa. Se, infatti, il legislatore (a differenza che in altri ordinamenti) ha scelto di sanzionare la semplice condotta associativa, lo ha fatto perché ha voluto individuare una autonoma offensività nel fatto stesso di associarsi rispetto alla potenziale possibilità di aggravare la pena in dipendenza dell'aumentata pericolosità di un fatto commesso

con il concorso fra piu' persone (nei termini, infatti, di cui alle ipotesi degli artt.112, n.1, c.p. e 74, comma 1, n.2, legge 22 dicembre 1975 n.685, ora modificato dalla legge 26 giugno 1990 n.162). Cio' che viene, in definitiva, sanzionato e' la permanente disponibilita' a commettere delitti di ogni genere, rientranti in un programma comune.

Ed inoltre potrebbe osservarsi che una tendenziale compatibilita' fra reato associativo e reati-fine sotto il profilo della identita' del disegno criminoso finirebbe con il frustrare lo scopo legislativo, perche' si risolverebbe in una necessaria e costante applicazione dell'istituto della continuazione.

Osserva la corte che, se tutto questo e' come principio condivisibile, e' tuttavia ugualmente innegabile che anche l'opposta prospettiva interpretativa non possa essere sottovalutata nei suoi rilievi critici di fondo. A cominciare dalle ragioni di politica legislativa: perche', se e' vero quanto si era prima osservato circa le possibili attenuazioni dell'intento punitivo dallo Stato, non e' meno vero che anche quello della continuazione e del regime sanzionatorio di cui all'art.81, cpv., c.p., costituiscono scelte di politica legislativa dirette, nell'aspetto piu' macroscopico, a temperare sul piano quantitativo gli effetti del cumulo delle pene invece riferite a condotte comunque assimilabili nello stesso contesto ideativo.

Ed inoltre non appare meritevole di minore attenzione l'opposta considerazione che, in definitiva, se un soggetto si associa ad altri al preventivato scopo di commettere una



serie indeterminata di delitti, quando, dopo avere organizzato la struttura associativa, con gli stessi o con alcuni di loro va a realizzare singoli delitti utilizzando le risorse umane (ciascuno secondo una sua inclinazione o specializzazione criminale) e logistiche (armi, rifugi, basi operative e di reinvestimento o riciclaggio, etc.), tutte esattamente rientranti nel piano generico preordinato, non si vede come possa negarsi che questo sia avvenuto nel contesto di un medesimo atteggiamento ideativo.

La verita', nella quale si riflette la stessa incertezza giurisprudenziale (che infatti, anche nei precedenti citati, rischia di tradire una, solo apparente, contraddizione nell'affermare da una parte la diversita' del momento volitivo e la teorica possibilita', dall'altra, di una generica predeterminazione dei singoli delitti), e' che non esiste in questa materia (come in cospicua parte delle problematiche giuridiche) una soluzione rigidamente vincolante sul piano dei principi, e che e' sul terreno della valutazione in concreto che va verificata la sussistenza dei presupposti per ritenere che i singoli reati commessi da un imputato rientrino nel quadro dello stesso programma associativo posto in essere con altri soggetti.

Cosi' come, allo stesso modo, non puo' sussumersi una regola preventiva per affermare o escludere la configurabilita' della continuazione fra reati associativi diversi, posto che, anche su un piano strettamente naturalistico, gli stessi soggetti possono associarsi a piu' organizzazioni criminali, aventi dunque composizione

assortita, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; come pure tale contestuale partecipazione a piu' associazioni puo' essere il risultato di una coincidenza meramente occasionale e rientrare dunque in un programma di vita dedita al crimine come risorsa di sopravvivenza o di arricchimento, che non e' sul piano giuridico, come si era premesso, riferibile alla fattispecie della continuazione.

Handwritten signature or initials, possibly 'M' or 'G', written in black ink.

4.7. segue: d) la detenzione dell'imputato come causa di interruzione della permanenza della condotta. - Quanto alle fattispecie di associazione per delinquere, i primi giudici hanno affermato in linea generale, facendo poi coerente applicazione del principio nella decisione delle singole posizioni individuali, che la detenzione dell'associato costituisca causa di interruzione (del vincolo, ossia) della permanenza.

Lo specifico gravame del pubblico ministero ha dunque riproposto, fra i temi del dibattito processuale, tale questione, anch'essa oggetto di non trascurabili perplessita' interpretative.


Il punto di vista accusatorio procede infatti dalla constatazione, in punto di fatto (e con riferimento ad episodi sia facenti parte del processo, sia oggetto di separate vicende giudiziarie), che pur nella condizione carceraria degli affiliati l'organizzazione mafiosa riesce a proseguire il programma associativo, non soltanto mantenendo costanti contatti con l'esterno, e con gli altri affiliati in particolare, ma giungendo perfino a realizzare specifici progetti delittuosi.

Di questa realta' sono stati additati diversi esempi; e fra i piu' significativi possono ricordarsi l'omicidio di Pietro MARCHESE, di cui si occupa altra parte di questa sentenza (dove si vedra' come l'organizzazione era riuscita a realizzare dentro il carcere il deliberato punitivo nei confronti del traditore), che corrisponde ad altri omicidi

commessi su detenuti, come quello di Carmelo JANNI' (del quale e' stato riconosciuto responsabile Gerlando ALBERTI senior) o quello di Vincenzo PUCCIO (avvenuto durante il dibattimento di appello in questo processo, nel quale lo stesso era imputato, ed oggetto di procedimento in corso); per non parlare poi delle numerose rivelazioni specialmente di MARINO MANNOIA (della quali si dira' di volta in volta) concernenti i vari rapporti intrattenuti fra detenuti e fra questi ed il mondo esterno per regolare la vita associativa, ovvero della singolare liberta' della quale fu accertato che godesse in carcere, in tempi pregressi, Mariano AGATE (nei termini di cui alla rispettiva posizione personale); tutte dimostrazioni della permeabilita' della struttura carceraria.

A fronte di questa tesi, che prende dunque le mosse dalla verifica che lo stato di detenzione non e' necessariamente causa di interruzione del vincolo, si e' dedotto, da parte della difesa (secondo uno schema logico sostanzialmente fatto proprio dai primi giudici), che la condizione carceraria, al di la' di possibili ma sporadiche manifestazioni criminali, tutte pero' destinate ad esaurirsi nel limitato contesto ambientale, costituisce di per se' stessa una grave e decisiva limitazione agli spazi operativi degli associati.

E difatti, si e' osservato, la possibilita' dei contatti esterni e del reciproco interscambio di informazioni e di direttive, e' quanto meno rimessa ad una evenienza imprevedibile ed occasionale, e certamente subordinata al concorso di favorevoli fattori contingenti (detenzione in



istituti di pena del luogo o agevolmente collegati, presenza nello stesso reparto carcerario di associati appartenenti alla stessa fazione, e così' via).

Osserva, sul punto, la corte che anche riguardo a questa problematica occorre affrancare il procedimento di valutazione delle prove dal condizionamento preconcepito di schemi dogmatici rigorosi. Perché, se è da criticare il pericoloso sillogismo proposto dall'accusa, secondo cui (dato che la detenzione non interrompe il vincolo e dato che questo, una volta costituito, non può essere sciolto senza un tradimento non privo di conseguenze) la permanenza è dimostrata in re ipsa nel fatto stesso dell'affiliazione, tanto che spetterebbe all'imputato di dimostrarne la cessazione, non può essere tuttavia condiviso il procedimento logico di segno opposto, in base al quale mai sarebbe possibile un'utile prosecuzione della condotta associativa per il solo fatto della detenzione.


Difatti, ciascuna delle due proposizioni presta il fianco a un diverso ordine di censure. Da una parte, quanto alla tesi della difesa, perché le verificatee possibilità concrete di permanenza del vincolo dimostrano che quanto meno la detenzione non ha costituito, come principio, ostacolo decisivo; dall'altra, quanto alla tesi dell'accusa, perché si finisce con l'introdurre nel procedimento induttivo un elemento assiomatico meritevole invece di specifica e preliminare dimostrazione.

Il fatto è che simili ragionamenti denunciano un vizio logico di fondo, quando si proiettano verso la ricerca di un

dato presuntivo costante con la pretesa di elevarlo a criterio giuridico. Mentre cosi' non e'; intanto, perche' se presunzione puo' intravedersi nella materia de qua, questa dovrebbe essere semmai ridotta ad un piu' corretto ambito naturalistico. E se puo' accettarsi che gli associati per delinquere non perdano la possibilita' di contatti con il mondo esterno, tanto non autorizza la formulazione di alcuna regola costante, valida per ogni situazione processuale concreta, e dunque non legittima l'enucleazione di alcuna presunzione, sia nell'uno come nell'altro senso.

Tale prospettiva, nella quale si evidenzia la fragilita' del rigore logico seguito dai primi giudici, non e' assimilabile a sua volta a quella riferibile al normale sviluppo della vita associativa di un sodalizio criminale, dal momento che non sarebbe corretto ritenere che, a fronte dell'ipotetica irrilevanza della detenzione, tale condizione esistenziale dell'associato equivalga all'ordinaria vita di relazione; non tanto per i condizionamenti ambientali indicati dalla difesa, quanto soprattutto per il diverso generale assetto che l'organizzazione puo' assumere e per il possibile mutamento della posizione individuale di ciascuno degli associati.

Non puo' sfuggire, infatti, ad attento esame, che gia' nella stessa vicenda carceraria sia possibile graduare un diverso livello di condizionamento. Basti pensare ad una lunga detenzione in contrapposto ad una piu' breve, per rendersi conto della estrema aleatorieta' di ogni schema aprioristico.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Ma il contributo piu' significativo, nella riflessione, e' offerto dalla considerazione che, sul piano strettamente empirico la vicenda detentiva dell'associato potrebbe essere teoricamente in grado di incentivare atteggiamenti soggettivi di dissociazione o quanto meno di volontaria emarginazione, indotta da fattori di strategia degli altri associati (per esempio, protesi ad assumere posizioni sostitutive di direzione nell'ambito del gruppo) o perfino da scelte personali di auto-esclusione.


E di tutta questa gamma di evenienze concrete, tutte incidenti nel meccanismo stesso di saldezza del patto di tipo mafioso, il giudice non puo' fare a meno di tenere conto nella valutazione specifica delle risultanze processuali, quasi cioe' che la detenzione possa essere in se' stessa un fattore insignificante di vita di relazione.

Tali considerazioni, che rimettono dunque l'indagine ad un prudente apprezzamento caso per caso, consentono alla fine di temperare le opposte esasperazioni dialettiche delle parti. Perche', come principio, non e' per vero fondata la preoccupazione della difesa quando denuncia che il criterio dell'accusa porterebbe ad una reiterata necessita' di procedimenti, per quanti eventi interruttivi si siano verificati nel corso del protrarsi della condotta associativa (sicche', finito un processo, dovrebbe instaurarsene un altro, e dopo un altro ancora, senza fine), posto che, come si e' detto, ogni evenienza rimane sempre possibile sul piano naturalistico; come non e' del pari configurabile l'opposto rischio che l'indagine giudiziaria sulla condotta medesima si

consumi in un limitato contesto processuale, destinato ad esaurire la complessiva pretesa punitiva.

A questo si aggiunge che, in punto di fatto, in alcuni casi, come si vedra' in dettaglio nella parte X, si sono registrate vicende giudiziarie perfino definite con il giudicato.

Quanto poi al problema della prova (nei termini che erano stati pure anticipati nel par.4.3), non puo' che concludersi nel senso della persistenza delle normali regole del processo penale, apparendo non pertinente (malgrado il tenore di qualche arresto giurisprudenziale: cfr. Cass., sez. I, 10 dicembre 1987, Leotta) che possa incombere sull'imputato la prova dell'effettivo recesso o dell'interruzione del vincolo (conf., Cass, sez.I, 14 marzo 1988, Muto).



4.8. Le aggravanti contestate. - Nel processo sono state sollevate questioni comuni alla generalita' degli imputati anche riguardo ad alcune delle aggravanti contestate, delle quali e' necessaria una trattazione anticipata rispetto all'esame delle singole posizioni.

Mentre, per quanto attiene alla qualifica di "capo", la relativa aggravante non puo' che essere rinviata alla sede individuale, l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art.416-bis c.p. risulta contestata a tutti gli imputati, essendosi presupposto sul piano accusatorio che l'associazione di tipo mafioso oggetto del giudizio disponesse di armi per conseguimento delle sue finalita'.

Le difese hanno sul punto dedotto il tenore indiscriminato e dunque specificamente immotivato della relativa contestazione, come sarebbe dimostrato dalla mancanza di prove sul possesso di armi da parte di molti imputati, i quali anzi, per la loro estrazione sociale (aggiungasi, per il ruolo svolto, secondo l'accusa, nell'ambito dell'associazione), risulterebbero individualmente alieni in termini materiali e morali dalla vocazione all'uso di questi mezzi.

I rilievi difensivi, cosi' riassunti, non hanno pregio. E' infatti pacifico, sul piano interpretativo, che simili aggravanti, operanti sulla condotta associativa, devono ritenersi sussistenti a carico di ciascuno dei partecipi del sodalizio ancorche' le armi (come taluna altra strumentazione logistica tipicamente utilizzata dal gruppo per gli scopi

comuni) siano detenute solo da alcuni (o, correlativamente, vi sia prova della detenzione o dell'impiego solo a carico di alcuni imputati); non foss'altro perchè la detenzione delle armi da parte solo di alcuni associati (p.e. per il ruolo ad essi attribuito) non esclude, ed anzi implica, che la disponibilità di esse sia propria dell'associazione, che appunto per questo, indipendentemente dall'uso che ne sia fatto, acquisisce la qualificazione di "armata" che investe tutti i partecipi dell'associazione (e per altro, nella specie, nella condizione di operatività dell'associazione "cosa nostra" i partecipi dovevano essere necessariamente a conoscenza dell'anzidetta connotazione non soltanto non essendone concepibile l'ignoranza da parte dei medesimi ma a nulla rilevando, ove ipotizzabile, l'ignoranza dovuta a colpa).

La distinzione dei ruoli fra gli associati, alcuni difatti implicanti il ricorso all'uso delle armi (per esempio per commettere omicidi o altri delitti contro la persona) o di materie esplodenti (necessarie, si pensi, per realizzare progetti estorsivi), altri connotati da un diverso livello di operatività, fino alle forme più "pulite" (e, come si era detto, in qualche caso quasi indecifrabili) di connivenza, costituisce anzi il momento più qualificante della fattispecie dell'associazione di tipo mafioso. La potenzialità offensiva sul piano sociale di questa ipotesi di reato è infatti rimessa, nella stessa previsione legislativa, al singolare concorso di apporti eterogenei ma tutti funzionalmente protesi a realizzare un efficiente



sistema di intimidazione generale destinato ad operare ad ogni livello: perche' ciascuno (sia se modesto lavoratore di borgata, sia se grosso imprenditore) sappia che l'organizzazione ha mezzi e uomini per intervenire in ogni settore ma per sanzionare, al tempo stesso, ogni forma di aggressione o di trasgressione.

Sicche' il principio (della comunicabilita' agli associati di tutte le aggravanti connesse all'impiego di mezzi), sul quale appunto non vi e' sostanziale divergenza interpretativa in termini generali, non solo non soffre eccezione nella specie, ma ne viene ulteriormente esaltato proprio per la particolare fisionomia dell'associazione di tipo mafioso.

Analoghe considerazioni (mutatis mutandis) valgono poi per escludere la fondatezza delle censure che, sotto diverse angolazioni (ma tutte riassumibili nella non riferibilita' generalizzata a tutti gli imputati), hanno proposto il tema della configurabilita' dell'aggravante di cui al comma 6 dello stesso art.416-bis c.p.. Anzi, proprio la specifica finalizzazione di gestione e di controllo di attivita' economiche come reimpiego di proventi illeciti costituisce una delle piu' significative connotazioni dell'associazione di tipo mafioso, nella stessa filosofia innovativa della legge del 1982, tanto che sarebbe intuitiva contraddizione presupporre che ciascun associato, qualunque sia il suo livello di contributo operativo, non possa essere consapevolmente partecipe del piano di infiltrazione dell'organizzazione (sorretta con il suo apporto pure di tipo

di diverso).

A diversa soluzione deve, invece, pervenirsi quanto all'aggravante di cui all'art.112, n.1, c.p. (anch'essa contestata in relazione alla fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso) che, in aderenza alle doglianze formulate, va dichiarata insussistente (nei confronti di tutti gli imputati, anche eventualmente dei non appellanti, per l'effetto estensivo dell'impugnazione).

Infatti, secondo un principio che ha formato oggetto di sempre piu' stratificata esperienza giurisprudenziale, l'aggravante comune del numero delle persone potrebbe essere configurabile nei reati a c.d. concorso necessario sempreche' il numero, almeno determinato nel minimo, dei partecipanti non sia previsto come elemento costitutivo del reato o come aggravante speciale (cosi', Cass., sez.un., 3 agosto 1984, Dantini). E le ragioni di una cosi' perspicua interpretazione sono riferibili non tanto all'ulteriore sviluppo logico della ricerca teorica, che porterebbero pure al dubbio se, stricto sensu, possa essere configurabile l'ipotesi di concorso necessario nella condotta di partecipazione ad associazione per delinquere (concretantesi nella individuale adesione ad un sodalizio), invece che di mero concorso eventuale eccezionalmente affidato al caso del rafforzamento della volonta' del partecipe (cfr. Cass., sez.1, 13 febbraio 1990, Aglieri e altri): il tutto, cioe', a fronte di una norma, qual'e' quella dell'art.112, n.1, che e' sempre disciplina del concorso di persone nel reato. Poiche' la vera portata della problematica e' se e come possa operarsi una sorta di



integrazione della fattispecie dell'art.416-bis c.p. con il criterio dell'art.112, n.1., per ottenere un risultato sanzionatorio corrispondente a quello reso possibile, in altri casi (per esempio, art.416, comma 5, c.p.; art.75, comma 4, legge 685\1975, ora modificato dalla legge 26 giugno 1990 n.162), mediante l'attribuzione di rilevanza al numero dei partecipanti, positivamente espressa in termini corrispondenti alla norma comune sul concorso di persone.

Nelle fattispecie in esame, in realta', il numero delle persone viene in rilievo, a parte appunto se si controverta di concorso necessario, come momento qualificante di una condotta che si evidenzia solo attraverso la contestuale convergenza di volonta' di piu' soggetti, tendente alla realizzazione (certamente non di singoli delitti, ma) di un programma criminoso: cioe' come momento di tutela piu' arretrato rispetto all'accordo operativo, e tuttavia rientrante nella stessa progressione ideativa (tanto da mettersi in luce il punto qualificante della incriminazione per condotta meramente associativa rispetto alla regola di non punibilita' di un accordo non seguito dalla effettiva commissione di un reato).


In definitiva, l'offensivita' della condotta puo' essere correlata, sul piano della graduazione della sua gravita', al numero delle persone che concorrono alla realizzazione della struttura associativa ed i criteri relativi vengono mutuati dallo schema normativo del concorso di persone (si veda, per esempio, la parallela utilizzazione nelle fattispecie associative delle nozioni di promotore o capo dotato di

funzioni direzionali, anch'esse ricavate dall'aggravante comune del concorso di persone).

Ma siccome la pluralita' di soggetti, in quanto necessariamente individuabile nella fattispecie (se non altro, per espresso dettato normativo: "tre o piu' persone..."), finisce con l'atteggiarsi ad elemento costitutivo del reato, l'aggravamento della pena non puo' discendere che da un'espressa previsione legislativa; laddove, per questa ragione, a differenza che nei reati i quali possono essere commessi anche da una sola persona, si impongono parametri diversi di valutazione dell'offensivita' della condotta (esattamente, cioe', alle specifiche previsioni delle ipotesi citate di associazione semplice o di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Sicche', procedendo appunto dall'analisi dei rispettivi riferimenti positivi, non e' dato solo ricavare la dimostrazione dell'assunto, sulla base del criterio ermeneutico dell'ubi voluit dixit, ma anche individuare la riprova indiretta della necessita' di un'espressa previsione legislativa correlata a specifiche esigenze di politica criminale.

Se poi da queste premesse si procede ad una verifica empirica della problematica, e' agevole avvedersi come affatto incongrua sia la diversa soluzione; dal momento che, se la fattispecie tipica si realizza con la partecipazione di almeno tre persone e se la concorrente adesione di cinque persone potesse dar luogo alla configurazione dell'ipotesi aggravata, l'ipotesi-base prevista dalla norma si esaurirebbe



nella assai marginale, addirittura trascurabile, portata di un sodalizio formato da tre o quattro persone soltanto. E cio' denunzierebbe, a tacer d'altro, una intrinseca contraddizione con la stessa natura dell'associazione di tipo mafioso che, per definizione, fa leva sulla diffusa intimidazione soprattutto per l'efficiente e cospicua organizzazione operativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi riformata in tutte le parti in cui e' stata ritenuta sussistente l'aggravante in questione con riferimento al reato di cui all'art.416-bis c.p. (con la conseguente eliminazione degli aumenti di pena applicati dai primi giudici, salve le specifiche doglianze del pubblico ministero sulla misura della sanzione, nei casi in cui sono state espressamente formulate).

Con riferimento al capo 10 e' stata, poi, contestata a diversi imputati l'aggravante di cui all'art.7 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificato dall'art.18 della legge 13 settembre 1982 n.646. Quanto ad essa, ai margini della quale sono stati registrati per vero solo generiche doglianze, e' sufficiente rilevare che, secondo puntuale orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez.I, 13 febbraio 1990, Aglieri e altri, cit.), la lettera della legge, con l'espressione: "persona gia' sottoposta a misura di prevenzione", indica chiaramente che cio' che rileva e' la qualita' acquistata dalla persona in seguito al provvedimento di sottoposizione alla misura e non occorre dunque che questa sia ancora in esecuzione al momento della commissione del

960305

- 781 -

reato.

Handwritten signature or initials, possibly reading 'H. M.' or similar, written in a cursive style.

4.9. Le condotte esterne rispetto all'organizzazione criminosa: a) il concorso di persone estranee al sodalizio mafioso. - Il problema si pone, anche sul piano della metodologia della prova, in dipendenza del fatto che le acquisizioni processuali dimostrano che in alcuni casi si sono registrati comportamenti posti in essere da soggetti non formalmente ed effettivamente affiliati al sodalizio criminoso "cosa nostra", ma che tuttavia realizzano condotte di oggettivo supporto o ausilio rispetto all'organizzazione medesima.

La prospettiva, in definitiva, si propone in termini del tutto speculari rispetto alla problematica della prova, laddove in termini generali (come nei paragrafi precedenti, e in particolare nel par.4.3, cui si rinvia) si era evidenziata l'irrilevanza di una indagine sulla sussistenza (e sulla prova) di fatti specifici a fronte della sicura individuazione della condotta associativa, ridotta alla circostanza dell'effettiva affiliazione al sodalizio.

Sul punto, e' stato da una difesa (dell'imputato Filippo NANIA) suggerito un originale spunto dialettico, secondo cui non sarebbe correttamente configurabile una forma di appartenenza al sodalizio senza una concreta partecipazione alle attivita' di esso (il che legittimerebbe, al piu', l'applicazione di misure di prevenzione); mentre sarebbe ipotizzabile, appunto nelle forme del concorso esterno, una forma di partecipazione senza una preventiva affiliazione.

Oltre a quanto gia' in precedenza osservato nelle parti

citata della sentenza, deve a questi fini aggiungersi che in effetti le risultanze processuali, come si potrà analizzare nel contesto delle singole posizioni (parte X), sono contrassegnate da divergenti indicazioni sull'appartenenza di alcuni imputati all'associazione per delinquere, e perfino, in qualche caso, da convergenti rivelazioni di "pentiti" nel senso della non formale affiliazione; ed invece sono rilevabili consistenti elementi attestanti una contiguità di alcuni di essi, rilevante dal punto di vista penale, diretta a concorrere alla realizzazione del programma associativo, difatti non attraverso uno stabile inserimento organico ma con un apporto operativo esterno.

Che sul piano giuridico sia configurabile un concorso di tal genere non può essere messo in dubbio, sempreché - secondo comune orientamento - vi sia la dimostrazione univoca della volontà del soggetto di apportare un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale (ancora una volta, differenziandosi la mera ed occasionale compartecipazione ad un eventuale singolo delitto). Si è anzi visto come il dato in esame sia stato utilizzato dalla giurisprudenza come premessa della questione relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1. c.p., al reato associativo (supra, par. 4.8, cui si rinvia).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

4.10. segue: b) le forme di microcriminalita' operante nel territorio. - Nelle parti VIII e IX della sentenza si avra' modo di verificare l'esistenza di un diffuso fenomeno di criminalita' operante a livello di quartiere da parte di soggetti dediti alla commissione di delitti comuni ma in una posizione di sostanziale collateralita' rispetto all'organizzazione mafiosa. Si vedra' (per esempio, a cominciare dalla posizione di Gioacchino ALIOTO per passare ad altri, secondo l'ordine alfabetico degli imputati) come questi piccoli gruppi, formati prevalentemente da giovani elementi, costituiscano pure il contesto sociale nel quale crescono, per essere poi reclutati, quegli associati che abbiano dimostrato adeguato spessore criminale.

Simili gruppi devono tuttavia convivere con l'organizzazione mafiosa, la quale, come si era detto, impone le sue rigorose regole soprattutto esigendo il rispetto del territorio, nel quale non possono commettersi anche fatti di piccola criminalita' senza il preventivo consenso, tacito o esplicito, della cosca dominante nel quartiere. Ma tuttavia, come si vedra', gli stessi rimangono sostanzialmente all'esterno dell'organizzazione medesima.

L'accusa, nel reclamare l'affermazione di responsabilita' di questi imputati in ordine al reato di associazione per delinquere (nella forma, quanto meno, del concorso esterno nei termini qui in esame), ha fatto leva sulla concorrenza di diversi argomenti deduttivi: in primo luogo, si e' osservato che la stessa "protezione" in


qualunque modo offerta dalla cosca avente il controllo del territorio suggerisce un collegamento funzionale rilevante sotto il profilo del concorso.

Ed in realta' non e' negabile, su un piano generale, che il reciproco atteggiamento di conoscenza, da una parte, delle regole della cosca controllante (implicante la necessita' di operare con l'avvertenza di non "disturbare" per esempio gli esercizi commerciali protetti, a pena di gravi sanzioni) e, dall'altra, delle attivita' svolte da questi gruppi (pur con il rispetto dei limiti imposti), costituisca una manifestazione di collateralita' anche soggettivamente espressa.

A questo potrebbe aggiungersi, poi, che in quasi tutti i casi di reati contro il patrimonio (parte IX), gli autori dividevano gli utili con la cosca; ma soprattutto che in qualche caso (come quello del furto contro PIRAINO, di cui al par.9.14) l'azione veniva organizzata in vista di uno scopo (punitivo o estorsivo, ai danni di chi non voleva "pagare") perfino istituzionale dell'organizzazione.

Se non che tali, pur gravissimi, elementi indiziari non sono tuttavia - a giudizio della corte - sufficientemente univoci per attestare la sussistenza del concorso di questi imputati nel reato di associazione mafiosa.

Infatti, non e' dato sottovalutare, su un piano generale, in questo come in altri settori della vita reale, ivi compresi quelli di lecita attivita', la difficolta' di discriminare fatti di volontario collateralismo determinato da libere scelte, rispetto ad atteggiamenti di passiva




assuefazione a regole di violenza quotidiana imposta ad ogni livello. E non e' negabile che (cosi' come per esempio ogni commerciante, anche piccolo, puo' trovarsi coinvolto nel "giro" del controllo del territorio e costretto dunque a chiedere la "protezione" per poter tranquillamente operare, ma venendosi quasi a creare una tacita intesa reciproca, magari suscettibile di degenerazione verso forme piu' strette di connivenza) anche una piccola organizzazione criminale comune puo' essere costretta a misurarsi con le regole della realta' mafiosa e a dovere quindi "subire" l'imposizione e il taglieggiamento; non finendo, ovviamente, di essere a sua volta un gruppo dedito ad attivita' criminali, ma non per questo mostrando migliore vocazione all'inserimento organico nel sodalizio mafioso.

Tanto spiegherebbe allora, con pari - e in definitiva equivoca - valenza indiziaria, non soltanto il preventivo consenso per operare nella zona ma anche la distribuzione degli utili, che nella specie puo' atteggiarsi, in linea ipotetica, come vero e proprio corrispettivo ("tangente") per lo "sfruttamento" del territorio.

Il convincimento, fondato sul dubbio circa le predette circostanze empiricamente apprezzabili, diviene vieppiu' rafforzato dalla considerazione, processualmente accreditata (come si vedra' nella parte IX gia' citata), che nessuno di questi soggetti (neppure, per esempio, il "pentito" minore Salvatore DI MARCO) aveva mai intrattenuto contatti diretti con gli esponenti della cosca, che aveva invece come unico ricordo un affiliato di basso livello (come, per esempio,

Vincenzo SINAGRA, cl.'56) il quale costituiva a sua volta il tramite anche per gli aspetti organizzativi dei vari "colpi"; di modo che, in sostanza, i singoli appartenenti al gruppetto di criminalita' comune potevano anche non sapere se e come quella data operazione delittuosa (nella specie, furto o rapina) fosse finalizzata a scopi del sodalizio mafioso.

E tale dubbio non puo' che essere risolto a favore degli imputati, i quali dovranno essere dunque tenuti immuni dall'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Handwritten signature or initials, possibly reading 'M. M.' or similar, in dark ink.

4.11. segue: c) correlazione tra la contestazione di associazione per delinquere e condanna per ricettazione (e favoreggiamento o altro). - Nella parte X della sentenza si potra' poi constatare come alcune originarie imputazioni siano state modificate in sede di decisione nel senso che la condotta dell'imputato e' stata ritenuta ricadente nello schema della ricettazione o del favoreggiamento personale o reale; altrettanto e' avvenuto, in qualche caso, anche in questa sede di giudizio di appello (si vedano le posizioni di Giovanni ABBATE, Federico AMATO, e le altre, trattate in ordine alfabetico). In merito a queste statuizioni sono state variamente proposte censure di analogo tenore, proponendosi - per quanto interessa questa generale disamina di temi comuni - la considerazione che non sarebbe stato rispettato il principio della correlazione tra l'accusa e la decisione.

Orbene, come e' noto, la qualificazione giuridica del fatto e' certamente una prerogativa riservata ai poteri decisorii del giudice, i quali trovano condizionamento o sotto la prospettiva del principio devolutivo o dispositivo o, per le implicazioni difensive, del contraddittorio, solo in assenza di una regolare contestazione. Ma codesto compito dell'accusa non e' correttamente e compiutamente adempiuto solo se la contestazione rechi tutti gli estremi pedissequi ed i riferimenti normativi della fattispecie legale; perche', come e' pacifico e dopo tutto evidente, e' sufficiente che all'imputato siano stati resi noti tutti gli aspetti del fatto storico contestatogli.

Nelle ipotesi in esame si vedra' come all'imputato era stato contestata la partecipazione all'associazione per delinquere mafiosa sul presupposto che avesse realizzato investimenti fittizi, interposizioni reali di persona a vantaggio di associati o altri atti di specifica finalizzazione al reinvestimento di proventi illeciti; ma, nei rispettivi casi, si e' ritenuto che queste condotte non integrassero una forma di inserimento organico nel sodalizio.

Quanto al settore degli investimenti d'impresa, in realta', sono ravvisabili diversi livelli di possibili rapporti tra il sodalizio e l'imprenditore, il quale puo' essere teoricamente una "creatura" del gruppo o di alcuno degli associati perche' corrisponda agli scopi di reinvestimento senza avere avuto e senza la prospettiva di conseguire una sua autonoma fisionomia imprenditoriale; ma puo' essere stato invece, prima dell'affiliazione, un imprenditore avviato e coinvolto nel sistema per fare un salto di qualita' o anche solo per sopravvivere; puo' essersi limitato, infine, a subire la tacita o esplicita imposizione di collaborare a forme surrettizie di riciclaggio. Ed e' agevole avvedersi come in ciascuno di questi casi, e nelle ipotesi intermedie variamente configurabili, l'atteggiamento soggettivo dell'imputato oltre che la portata oggettiva della sua condotta siano meritevoli di un diverso e graduale approccio giuridico-penale; potendosi configurare sia una vera e propria forma di inserimento organico nel sodalizio, sia una collateralita', penalmente rilevante, rispetto al gruppo o all'individuo associato mafioso, sia infine una



forma occasionale ed esterna di collaborazione che non implica l'adesione al programma associativo.

Ma in questi casi, come per quelli in cui si e' ritenuto sussistente un fatto di collaborazione logistica (che si esaurisce nello schema del favoreggiamento; in un caso, quello di Francesco BUFFA, nella fattispecie di violenza privata), cio' che assicura la corretta corrispondenza fra l'accusa contestata e la decisa sussistenza di un reato diversamente qualificato dal punto di vista giuridico e' la rappresentazione, ritualmente rivolta all'imputato (nelle forme tipiche della contestazione, dal mandato all'interrogatorio, al rinvio a giudizio, e cosi' via), di un fatto storico che puo' essere sussunto, sotto una piu' vasta prospettiva d'accusa, nello schema dell'associazione mafiosa, delle cui manifestazioni costituisce un comportamento sintomatico (avere reinvestito a favore del gruppo, avere offerto nascondigli o mezzi per scopi istituzionali, essersi reso portatore di un messaggio intimidatorio, etc.) ma che integra, al tempo stesso, una fattispecie minore e rimasta assorbita nella piu' vasta imputazione (appunto, ricettazione, favoreggiamento, violenza privata).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. U.', located in the bottom right corner of the page.

P A R T E Q U I N T A

SEGUE: C) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI

IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

5.1. Il traffico di stupefacenti oggetto del processo. - Come si era anticipato nelle premesse di fatto, la sentenza di primo grado ha accertato l'esistenza di una vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, fiancheggiata dall'associazione mafiosa e connotata da una accurata messa a punto delle fasi di approvvigionamento della morfina-base nei luoghi di produzione, di trasformazione della stessa in eroina, di spedizione nei centri di smistamento ed infine di riciclaggio dei proventi.

Secondo le acquisizioni processuali, oggetto di ampia e dettagliata disamina, l'approvvigionamento di ingenti quantitativi di morfina-base veniva effettuato dalla Turchia e dalla Thailandia. Quanto alla importazione dalla Turchia, il processo si e' poi arricchito delle acquisizioni probatorie, raccolte anche in altri procedimenti, attinenti a singoli episodi di commercializzazione di stupefacenti ed idonee alla ricostruzione di un quadro di insieme del vastissimo traffico.

Come si era ricordato, Salah Al Din WAKKAS, Salah SAMI, Asim AKKAYA, Abdel Rahman CANOUN, Alfonso PASTURA, Maurizio GIALDI, Michele D'ALOISIO, Giovanni PERINA, e soprattutto Alessandro ZERBETTO, Gennaro TOTTA e Rodolfo AZZOLI, avevano con le loro deposizioni evidenziato l'esistenza di una rete di importazione di stupefacenti destinati, attraverso itinerari stradali, ai laboratori siciliani di trasformazione, in cui trovavano spicco le figure di persone accusate di appartenenza all'associazione mafiosa, come i

- 793 -

fratelli GRADO, i MAFARA, Gerlando ALBERTI, Gaetano BADALAMENTI, Luciano LEGGIO (ancorche' detenuto), Stefano BONTATE, Gaetano FIDANZATI e gli stessi Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO, ciascuno dei quali era a vario titolo collegato con le ulteriori zone di smistamento all'estero, specie negli U.S.A..

Il WAKKAS, cittadino siriano, aveva riferito (ff.000754 segg.) che gia' da tempo risalente, almeno dal 1976, vi erano stati rapporti tra gli italiani e la famiglia turca del CIL e che era stato poi lui stesso posto in contatto con Salvatore ("Totuccio") GRADO e un certo "Giovanni" (ZARCONI). La merce veniva importata dalla Turchia su "TIR" carichi di pellame o di frutta, in ragione di almeno kg.50 per ogni viaggio, che peraltro veniva ripetuto frequentemente (anche due o tre volte la settimana). La merce giungeva a Milano (come si vedra', quartier generale del GRADO, inizialmente i piu' importanti organizzatori del traffico nell'ambito di "cosa nostra") e da qui veniva avviata ai laboratori siciliani, per la successiva esportazione dell'eroina negli U.S.A.. Aveva, altresì raccontato di una riunione del gennaio 1981, nel corso della quale si era preso atto di una consistente pendenza debitoria (piu' di un miliardo di lire) del GRADO, conclusa con una garanzia poi offerta da un personaggio napoletano.

Il cittadino egiziano Saleh SAMI (ff.001739 segg.), già sentito dal giudice di Trento che indagava sul traffico internazionale di stupefacenti, aveva quindi confermato che abituale fornitore del GRADO fosse proprio il WAKKAS,

precisando che lui stesso, una volta, aveva effettuato una consegna di droga a costoro, per un quantitativo di circa kg. 11-12.

Anche il turco Asim AKKAYA (ff.001736 segg.) aveva riferito di avere assistito a trattative fra Salvatore GRADO, riconosciuto anche in fotografia, e trafficanti di stupefacenti per l'importazione di morfina dalla Turchia.

Dello stesso tenore erano state le rivelazioni di Abdel Rahman CANOUN (ff.043566 segg.).

Alfonso PASTURA, altro "pentito", aveva riferito (ff.003352 segg.) di avere appreso di due laboratori siciliani, uno dei GRADO, l'altro di "u paccare" (Gerlando ALBERTI, senior), precisando che i GRADO, nel cui gruppo gravitava Gennaro TOTTA, erano in contatto con gli spacciatori e che il giro di traffico era collegato con mafiosi siciliani, come BONTATE, BADALAMENTI e LEGGIO (quest'ultimo, benché in carcere).

Del TOTTA aveva parlato anche Maurizio GIALDI, confermandone i collegamenti con i GRADO (ff.003324 segg.).

Michele D'ALUISIO (ff.003446 segg.) aveva riferito a sua volta dell'inserimento del CIULLA e del TOTTA nel traffico milanese, in contatto con i siciliani.

Decisamente più significative erano poi state le rivelazioni di Alessandro ZERBETTO (ff.071232 segg.), sulla conoscenza di Salvatore CONTORNO (presso quel Duilio FRATONI, del cui omicidio era stato incolpato lo stesso CONTORNO, per tale ragione arrestato nel marzo 1982), da lui accompagnato nella villa dei GRADO in zona di Varese, per questioni di

droga, e dove aveva incontrato TOTTA e altri affiliati siciliani, apprendendo di discorsi anche mafiosi.

Anche il TOTTA, che alla fine aveva anche lui deciso di collaborare, aveva dunque reso ampie e (come si e' anticipato e come si dira' piu' diffusamente, utilissime) dichiarazioni, rivelando gli ingenti traffici di stupefacenti dei GRADO, nel cui ambiente gravitava il CONTORNO, in collegamento con Palermo, dove Gaetano BADALAMENTI assicurava i contatti con gli U.S.A. (mentre Francesco MAFARA controllava l'aeroporto di Punta Raisi). Tali traffici erano stati ingentissimi (anche tre importazioni di morfina la settimana a mezzo di "TIR") fino al 1981, quando i GRADO erano caduti in disgrazia a causa delle vicende della guerra di mafia siciliana ed erano stati costretti a fuggire in Spagna dopo avere ivi acquistato, tramite Rodolfo AZZOLI, diverse unita' immobiliari.

Le indagini di polizia esperite anche a livello internazionale avevano peraltro confermato le rivelazioni (ulteriormente confortate, come si vedra' a proposito della posizione dei GRADO, dalle deposizioni di testi assunti in loco).

L'AZZOLI (ff.410981 segg.), a sua volta determinatosi alla collaborazione, aveva confermato le precedenti acquisizioni circa il TOTTA, i GRADO, ed i loro traffici.

Si era pure determinato alla collaborazione Giovanni PERINA, uno dei soggetti indicati dagli altri dichiaranti, ed aveva finito con il confermare le stesse circostanze (ff.442752 segg.).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Paul Edward WARIDEL (che sarebbe stato nuovamente interrogato in sede di rinnovazione del dibattimento in appello) aveva poi lueggiato la figura di un altro cittadino turco, residente a Zurigo, Yasar Avni MUSULLULU, fornitore di morfina-base per ingenti quantitativi (per circa quaranta milioni di dollari) destinati a gruppi di trafficanti collegati anche ai catanesi.

L'importazione di morfina dalla Thailandia era risultata affidata al cittadino cinese Koh Bak KIN, il quale riforniva le famiglie mafiose di Rosario RICCOBONO (Partanna Mondello) di Benedetto SANTAPAOLA (Catania). Sul punto le indagini avevano segnato un rilevante traguardo, in primo luogo, con l'arresto nel novembre 1981 di Francesco GASPARINI all'aeroporto di Parigi con kg 4,500 di eroina proveniente da Bangkok e diretto a Roma, dalle cui successive rivelazioni (ff.063461 segg.) era stato messo in luce un consistente traffico di importazione di morfina attraverso il predetto KIN e diretto ai laboratori siciliani; in secondo luogo, e soprattutto, con il sequestro avvenuto il 24 maggio 1983 a Suez di kg 233 di eroina, appunto di origine thailandese, in una nave ("Alexandros G."), che era presto risultata destinata ai laboratori siciliani così come rivelato dal GASPARINI che dell'operazione era stato partecipe.

In particolare, erano stati sottoposti a controllo i movimenti di Gaspare MUTOLO (appartenente al gruppo palermitano di Rosario RICCOBONO) e di Domenico CONDORELLI (facente parte del clan catanese) e degli uomini che assicuravano un continuo collegamento fra i due centri della


Sicilia.

Era poi intervenuto l'arresto di Michele ABBENANTE (21 ottobre 1982), in arrivo all'aeroporto di Roma proveniente da Copenaghen, con kg.9,5 di eroina, e si era accertato che lo stesso (come si vedra' in dettaglio nella di lui posizione processuale) aveva compiuto tre viaggi in Thailandia tra la primavera e l'estate del 1982.

Il GASPARINI (ff.063461 segg.) precisava di avere collaborato con il MUTOLO per l'importazione di ingenti quantitativi (kg.3.750) di morfina (e dopo, quando erano stati scoperti i laboratori siciliani, di eroina gia' raffinata) tramite il KIN e di avere incontrato nei luoghi di pertinenza del clan di RICCOBONO anche catanesi (di queste significative rivelazioni si trattera' ulteriormente a proposito della guerra di mafia), con i quali si stava organizzando una colossale operazione di importazione per via mare, con denaro proveniente dagli U.S.A., quando lui era stato arrestato all'aeroporto di Parigi con l'eroina che, a parte l'affare predetto, il MUTOLO gli aveva chiesto di portare con se'.

Il GASPARINI aveva poi raccontato dei progressi rapporti intrattenuti anche con Tommaso BUSCETTA (sulla cui posizione, ai margini del traffico di stupefacenti, si e' detto nel par.3.3).

Sicche' il 24 maggio 1983 era stata realizzata l'operazione che aveva condotto al sequestro della nave "Alexandros G.", con armi e droga di origine thailandese, la cui destinazione veniva individuata proprio nel gruppo di



RICCOBONO. A bordo della nave, infatti, era stato rinvenuto ed arrestato (nonche' giudicato in Egitto) Fioravante PALESTINI, colui che, come era stato accertato, aveva preso il posto del GASPARINI per i collegamenti internazionali del clan siciliano (infatti a sua volta localizzato dalla polizia in casa del MUTOLO).

Si era peraltro accertato che il PALESTINI aveva fatto diversi viaggi in Thailandia, assieme alla sua compagna Luana DE ANGELIS; e quest'ultima aveva confermato che ivi erano avvenuti incontri con il KIN. In due viaggi, il PALESTINI aveva alloggiato nello stesso albergo di Bangkok con l'ABBENANTE (cfr. ff.073451 segg.).

Lo stesso KIN, peraltro, nel collaborare volontariamente con la giustizia italiana (tanto da chiedere lui stesso di essere qui estradato), aveva confermato (ff.076940 segg.) le circostanze ed in particolare il collegamento tra le famiglie mafiose palermitane e quelle catanesi per il traffico internazionale di stupefacenti. Precisava di essersi dedicato all'importazione di morfina-base dalla Thailandia e di avere conosciuto Gaspare MUTOLO e Alan THOMAS; di avere preso contatti, tramite il MUTOLO, con il GASPARINI, assieme al quale aveva conosciuto i siciliani del gruppo RICCOBONO e altri. Confermava, poi, che dopo l'arresto del GASPARINI il suo posto era stato appunto preso dal PALESTINI (detto "Gabriele") e, infine, che l'affare interrotto nel canale di Suez era stato organizzato dai predetti.

Uno dei compartecipi chiamati in correita' dal KIN, Pietro DE RIZ, a sua volta indottosi a collaborare, aveva

confermato (ff.117173 segg.) le superiori circostanze, offrendo ulteriori elementi di prova a carico del gruppo catanese dei "cavadduzzi" (FERRERA, alleati con i CANNIZZARO e collegati a SANTAPAOLA, come si vedra' nelle rispettive posizioni nella parte X).


In particolare, per quanto attiene ai rapporti con i catanesi, nel febbraio 1982 si era pure proceduto, come accennato, ad operazioni di polizia, quando erano stati fermati Gaspare MUTOLO, Giovanni CUSIMANO e Michelangelo PEDONE, intenti a confabulare con Domenico CONDORELLI, a casa del quale, malgrado quelli avessero detto di non conoscerlo, era stato rinvenuto Carlo DI CARO, nipote del MUTOLO.

I verbalizzanti avevano riferito che nell'occasione i cani addestrati per la droga avevano dato evidenti segni di nervosismo annusando la lussuosa "Ferrari" del MUTOLO.

Erano state poi intercettate telefonate fra MUTOLO e KIN, tra Giovanni MUTOLO, fratello del primo, ed il CONDORELLI; nonche' individuati incontri fra il MUTOLO ed i catanesi Salvatore CRISTALDI e Nicolo' MAUGERI, preventivamente programmati tramite telefonate intercettate.

Sebastiano DATTILO (ff.116821 segg.) aveva rivelato a sua volta di essere stato incaricato dal gruppo catanese dei FERRERA di propiziare l'acquisto di una nave, da destinare all'importazione di morfina, e di assumerne il comando.

Secondo le risultanze processuali messe in luce dai primi giudici, la morfina cosi' importata affluiva ai laboratori di trasformazione in eroina (la cui gestione risultava affidata alle famiglie mafiose) uno dei quali, per



quanto interessa il presente procedimento, era stato rinvenuto nella via Messina Marine di Palermo ed attribuito, in base alle prove acquisite, alla famiglia dei VERNENGO (peraltro nell'ambiente noti, almeno quanto ad alcuni di essi, come chimici esperti nella lavorazione della droga).

I primi giudici avevano poi ritenuto completato il quadro probatorio con la raccolta di elementi attestanti le successive fasi della distribuzione degli stupefacenti e del riciclaggio dei proventi; emergendo quanto alla prima, una intensa attivita' di esportazione di eroina gia' raffinata, oggetto di specifiche indagini parzialmente confluite nel processo statunitense c.d. di "pizza connection" ed in parte involgenti anche imputati di questo processo.

In particolare si era accertata la posizione di preminenza di Tommaso SPADARO, della "famiglia" mafiosa di Giuseppe ("Pippo") CALO', il quale era stato peraltro coinvolto in un procedimento a Firenze per traffico di stupefacenti (riportando severa e definitiva condanna).

L'operazione della "pizza connection" era stata invece compiuta nell'aprile 1984, quando, a seguito di approfondite indagini della polizia americana ("F.B.I.", "D.E.A.") in collaborazione con quella italiana (pedinamenti con rilievi fotografici, intercettazioni telefoniche e infiltrazione di agenti sotto copertura) erano stati identificati diversi soggetti, destinati ad essere processati sia negli U.S.A. che in Italia (alcuni da entrambe le autorita' giudiziaria, onde, per alcuni che erano rimasti qui contumaci, la nullita' rilevata da questa corte): Salvatore CATALANO, Giuseppe e

Salvatore LAMBERTI, Salvatore MAZZURCO, Baldassare AMATO, Onofrio CATALANO, Pietro ALFANO, Faro LUPO, Giuseppe VITALE, Giuseppe SORESI, Lorenzo DE VARDO, Giovanni CANGIALOSI, Francesco CASTRONOVO, Francesco POLIZZI, Benedetto ZITO, Salvatore GRECO, Leonardo GRECO, Antonino CASTRONOVO, Natale SORESI, Filippo NANIA, Vincenzo LEONE, Erasmo FERRANTE, Carlo CASTRONOVO, Salvatore SBEGLIA, Salvatore MINIATI, Oliviero TOGNOLI.

Quanto al riciclaggio, le indagini bancarie avevano dimostrato l'esistenza di opportuni canali, alcuni apparentemente leciti, per fare rientrare, attraverso banche estere ovvero operazioni finanziarie internazionali, i capitali accumulati, destinati ad essere ulteriormente investiti nel finanziamento di altri traffici e in attivita' imprenditoriali.

Nel prosieguo del processo, e in particolare in questo dibattimento di appello, sono state effettuate ritrattazioni da parte di DATILO, WARIDEL e TOTTA, nei termini gia' ricordati nella parte III, laddove si e' evidenziata la portata di non attendibilita' delle stesse, dettate dall'esigenza, ovviamente avvertita in prosieguo dai collaboratori, di attenuare la propria posizione processuale (cercando di accreditare l'idea che l'oggetto dei traffici non fossero gli stupefacenti ma il tabacco, laddove invece, come si e' visto, tutte le risultanze erano univocamente conclamanti nel senso dell'accusa).

Nel quadro delle acquisizioni ulteriori in materia di traffico di stupefacenti meritano menzione le rivelazioni di

A M


Francesci MARINO MANNOIA, il quale ha raccontato numerosi episodi di lavorazione di eroina in collaborazione con diversi associati mafiosi e con altri soggetti estranei all'organizzazione.

Non e' stato, invece, possibile acquisire le ultime rivelazioni di Oliviero TOGNOLI, di presumibile determinante rilievo in relazione alle operazioni di ritorno dei capitali in Italia e verso gli associati in particolare, in quanto facenti parte di un procedimento coperto da segreto istruttorio (onde la corte ha ritenuto, anche per questo, necessaria la separazione della posizione degli imputati Leonardo GRECO, Antonino ROTOLO e Onofrio CATALANO, coinvolti sul piano accusatorio nel meccanismo di riciclaggio del denaro tramite conti bancari svizzeri).

5.2. Problematiche sollevate in via generale: a)
rapporti tra associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

- Uno dei temi ricorrenti fra le questioni di merito oggetto del dibattito processuale, e che richiede dunque una premessa di ordine generale, attiene ai rapporti fra l'associazione per delinquere "cosa nostra" ed il vasto traffico di stupefacenti, come riassunto nel paragrafo precedente. Si e', in particolare, osservato, prendendo spunto dalle stesse conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, che la tesi accusatoria proposta in sede di rinvio a giudizio ha trovato smentita nel processo sul punto della coincidenza fra i programmi associativi complessivi del sodalizio e l'attivita' di traffico; sicche' sarebbe venuto meno quel binomio "mafia-droga" che aveva dato luogo alla contestazione indiscriminata a tutti i presunti appartenenti all'associazione per delinquere delle imputazioni di cui ai capi 13 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art.75 legge 685\1975) e 22 (traffico di stupefacenti, ex artt.71-74 legge citata), oltre a quelle agli stessi assimilate: sul presupposto cioe' che ciascun associato, per il solo fatto di far parte del sodalizio che aveva annoverato fra i suoi mezzi di finanziamento gli investimenti e lo specifico controllo del commercio di stupefacenti, dovesse essere chiamato a rispondere delle accuse in questione.

In realta', i primi giudici (pagg.2633 segg. della sentenza impugnata) hanno escluso non tanto il meccanismo automatico di attribuzione della responsabilita' per i



traffici di stupefacenti alla qualita' stessa di appartenente al sodalizio mafioso, quanto piu' esattamente, in punto di fatto, che vi fosse esatta coincidenza fra l'organizzazione mafiosa e quella dedicata ai traffici.


Fra i presupposti di questo risultato ricostruttivo, alcuni non possono essere per vero condivisi; come l'assiomatico riferimento alle dichiarazioni di BUSCETTA (nei termini gia' ampiamente analizzati nel par.3.3), il quale, per cercare di affrancare la sua immagine dalla negativa contaminazione della droga, aveva affermato che gli "uomini d'onore" della vecchia generazione erano rimasti immuni dal miraggio del facile arricchimento con il turpe traffico (venendo pero' apertamente smentito dalle risultanze processuali concernenti il pieno inserimento nello stesso non solo suo ma anche dei suoi piu' emblematici punti di riferimento nella contrapposizione fra "mafia buona" e "mafia-cattiva", come Stefano BONTATE o Gaetano BADALAMENTI).

Correlativamente, poi, i primi giudici hanno dedotto dalle acquisizioni probatorie che al traffico degli stupefacenti, pur organizzato da esponenti di "cosa nostra", potevano essere chiamati a partecipare anche persone non associate; ma hanno ugualmente concluso che tuttavia il traffico medesimo fosse sotto il controllo dell'organizzazione mafiosa, senza il quale ogni altra iniziativa sarebbe stata praticamente impossibile.

Ora, ciascuna di queste proposizioni, apparentemente in contrasto logico con le altre, risulta sorretta da riferimenti processuali ben individuati. Fatta eccezione,

infatti, per le reticenze interessate di BUSCETTA, e' ben vero che alcune "famiglie" mafiose gestivano laboratori di eroina (fatti storicamente acquisiti all'unde, come nel caso del laboratorio di Gerlando ALBERTI, o all'interno del processo, come nella vicenda connessa alla scoperta del laboratorio di via Messina Marine); ed e' altrettanto vero, e certamente incontestabile in questa sede (dopo che le relative pronunzie non sono state in molti casi oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero), che diversi imputati sono stati riconosciuti responsabili solo di associazione mafiosa e non di traffico di stupefacenti, o viceversa.

Ma da tutto cio', per un corretto uso delle regole del processo, non e' dato ricavare direttive valide per tutti alla stregua di principi generali o di dati empirici universali. Così' come non e' apprezzabile, sul piano tecnico-probatorio, il sillogismo che ancora nelle conclusioni di questo dibattimento il procuratore generale ha proposto (nei casi in cui, come si vedra' nella parte X, ha insistito per esempio per la condanna per traffico di un imputato di cui risulta provata l'appartenenza al sodalizio mafioso e per questo solo rilievo logico, ovvero in quelli in cui ha creduto di individuare la dimostrazione dell'affiliazione nel fatto stesso dell'inserimento del traffico), non puo' correlativamente accettarsi la proposizione opposta secondo cui nessuna interferenza probatoria sarebbe lecito utilizzare nei due diversi contesti accusatori.



Il fatto che non (sia rimasto accertato che) tutti gli "uomini d'onore" prendessero parte del traffico di stupefacenti non autorizza infatti a ricavare un postulato di segno opposto che svaluti le acquisizioni probatorie sul punto della specifica interferenza dei due ambiti criminali; ed il fatto poi che persone esterne all'organizzazione venissero cooptate per le attività di produzione o di distribuzione della droga o per il riciclaggio dei proventi, non prova in se' stesso che sicuramente autonomo fosse il campo di interesse delle aggregazioni.

In verità, il processo offre (nei termini che, in dettaglio, sarà possibile verificare compiutamente solo nelle singole posizioni individuali, onde il necessario rinvio alla parte X della sentenza) molti esempi di assunzione da parte di aggregazioni mafiose di compiti direzionali ovvero organizzative del traffico di stupefacenti, resi vieppiù efficienti ed incisivi grazie alla stessa metodologia mafiosa (dove il vincolo è, per esempio, sufficiente garanzia per l'affidamento di notevoli capitali o per la gestione di cospicui interessi economici comuni).

Nella parte seguente, a proposito della guerra di mafia, si avrà pure modo di verificare come, in base alla risultanze processuali, l'organizzazione mafiosa fosse stata in epoca precedente dedita al contrabbando di tabacchi e come avesse riconvertito strutture e sistemi operativi al più lucroso giro della droga; come, in particolare, fosse stata mantenuta la gestione da parte di alcuni associati di un vero

e proprio fondo comune di investimenti nell'interesse di vari altri affiliati (e capi) fra i quali venivano poi ripartiti gli utili ricavati. Basti pensare alle distribuzioni di denaro fatte dal gruppo capeggiato da Salvatore INZERILLO; ovvero ai numerosi episodi, alcuni raccontati da CALDERONE, di riunioni aventi come scopo la ripartizione dei proventi (del contrabbando e) del traffico degli stupefacenti, come quello di cui si e' rinvenuto significativo riscontro ai margini dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA (cui si rinvia), o quello della distribuzione (raccontata, per esperienza diretta del "pentito", da CALDERONE) di ricavi piu' contenuti a seguito del sequestro delle due valigie di dollari americani a Punta Raisi (vicenda, come si vedra' nella parte VII, collegata all'omicidio del commissario Boris GIULIANO).

Ma il piu' rilevante apporto probatorio e' stato ulteriormente offerto dalle circostanziate rivelazioni di MARINO MANNOIA, bene informato sui traffici di stupefacenti, dalle quali e' emerso in modo incontrovertibile che, se e' vero che non vi fosse esatta coincidenza tra aggregazione mafiosa ("famiglia") e organizzazione del traffico e che quest'ultimo veniva anzi realizzato con accorpamenti eterogenei ispirati ad estemporanee alleanze, e' pure vero che non mancava mai il diretto controllo, in fase preventiva e nel momento operativo, da parte dell'organizzazione mafiosa o di alcuni esponenti di spicco (liberi di agevolare e consentire nel loro territorio tutte le attivita' volute). L'organizzazione, anzi, assicurava proprio la necessaria

12 U

copertura sia nella ricerca dei luoghi sicuri dove impiantare i laboratori sia nella utilizzazione degli altri canali di svolgimento del traffico, fino al riciclaggio degli utili.

Si vedra', in definitiva, come, pur non essendo possibile affermare che "cosa nostra" costituisse il necessario ed esclusivo centro direttivo del traffico di stupefacenti, questo fosse comunque annoverato fra le varie attivita' illecite parallele ma supportate dal sodalizio (senza, ripetersi, una rigorosa coincidenza dei rispettivi schemi organizzativi).

5.3. segue: b) ritualita' delle contestazioni. - Quanto si e' appena osservato in merito alla non necessaria coincidenza fra (le persone facenti parte del) sodalizio mafioso e organizzazione dedita al traffico di stupefacenti sembrerebbe dunque contraddire anche la proposizione, assunta dai primi giudici, circa l'esistenza di un'unica associazione dedita al traffico medesimo (pag.2676 della sentenza impugnata) e in grado di assicurare, con struttura centralizzata, tutte le varie fasi, dall'approvvigionamento della morfina-base, alla trasformazione in eroina e alla distribuzione a vasto raggio, fino al riciclaggio degli utili.

Oltre che per i profili di merito (in ordine ai quali si e' gia' avvertita la necessita' di una specifica verifica in relazione alla singole posizioni), la questione diviene ulteriormente rilevante ai fini strettamente processuali del controllo della ritualita' delle rispettive contestazioni. Infatti, in termini corrispondenti a quelli gia' esaminati nella parte IV a proposito dell'associazione per delinquere, si e' anche qui osservato che si prospetta affatto incongrua la sussunzione di una organizzazione unica, nei termini contestati al capo 13 della rubrica, della quale, secondo l'accusa, dovrebbero far parte soggetti non legati da alcun vincolo o perfino in aperto conflitto di interessi (se non in guerra); nel senso cioe' che per esempio i GRADO dovrebbero essere associati ai VERNENGO o ai GRECO di Ciaculli e perfino ai catanesi del gruppo dei FERRERA, ovvero a quei piccoli

14
u

gruppi operanti a Torino (VESSICHELLI, PROCIDA, etc.) o in altri settori circoscritti.

Il che troverebbe peraltro riscontro nella formulazione del capo di imputazione, laddove viene espressamente contestata la qualita' di appartenente all'associazione per delinquere "cosa nostra", siccome presupposto dell'inserimento nel traffico di stupefacenti.

E tutto questo non comporterebbe soltanto una generale debolezza dell'impianto accusatorio, ma si concreterebbe poi nella specifica violazione del diritto di ciascun imputato di vedersi contestata la precisa appartenenza ad un gruppo o l'associazione con determinate persone. E questo, ancora, secondo le numerose e concordanti doglianze difensive, avrebbe rilievo anche ai fini della prova delle varie aggravanti contestate, laddove correlate al contesto associativo (uso delle armi, numero delle persone, e cosi' via).

Va subito ribadito, anche a questo proposito (per quanto non abbia formato di alcuna specifica deduzione delle parti in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti), che la portata delle censure e' tale da involgere la posizione di tutti gli imputati (e non solo di quelli che hanno proposto espresso gravame sul punto) per l'evidente comunicabilita' della questione che, se fondata, si concreterebbe in un generale difetto di rituale contestazione.


Osserva la corte che, in effetti, non soltanto le premesse svolte in ordine alla non esatta coincidenza dei settori criminali dell'associazione mafiosa e

dell'organizzazione dedita agli stupefacenti, ma anche l'inesistenza di una vera e propria struttura unitaria di quest'ultima, a differenza della prima, rende apprezzabile la perplessita' espressa dalle difese; la quale, pero', non coglie nel segno di una possibile invalidita' delle specifiche contestazioni.

Intanto, deve essere ribadito che il riferimento all'organizzazione mafiosa non e' ne' ultroneo ne' fuorviante rispetto alle finalita' dell'accusa.

Come si e' infatti visto nel paragrafo precedente, la negata unita' e centralita' dell'organizzazione dedita al traffico non esclude (laddove, anzi, nel processo e' rimasto accertato il contrario) l'individuabilita' di un supporto organizzativo offerto in forma collaterale dal sodalizio mafioso, con reciproco interscambio di metodologie, mezzi materiali, basi operative e uomini.

Da un punto di vista generale, poi (cosi' come si e' detto anche a proposito dell'associazione mafiosa di cui al capo 10), la contestazione di far parte di un gruppo piu' ampio o in particolare di essere associato con tutti gli imputati o con molti di essi, non diviene viziata dalla verifica in concreto di un piu' ristretto schema organizzativo. Anche qui, infatti, e' agevole osservare che sarebbe altrimenti paradossalmente necessaria una successiva e reiterata contestazione a misura di ogni esclusione individuale quanto ai singoli associati; tanto che perfino l'assoluzione di alcuni associati nella sede dibattimentale finirebbe con il travolgere la validita' della contestazione



riguardo a tutti gli altri. Sicche' in questo caso, utilizzando la premessa fino alle estreme implicazioni logiche, si dovrebbe prendere atto che tutte le contestazioni (difatti originariamente basate sull'ipotesi della rigorosa coincidenza fra mafia e droga) e dunque il rinvio a giudizio di tutti gli imputati siano viziati da nullita' insanabile. Il che, come e' facile avvedersi, non sarebbe destabilizzante tanto del processo cosi' come e' stato qui devoluto, quanto prima di tutto delle stesse regole che presiedono allo svolgimento del giudizio.

La verita' e' che ogni singola posizione deve essere specificamente vagliata in concreto, con l'individuazione dello specifico contesto ambientale, logistico, temporale, nel quale, secondo le prove offerte dal processo, si e' svolta la condotta.


L'esigenza processuale di regolare contestazione e' appagata in modo esauriente dalle formali modalita' previste dalle norme di rito, specie quelle attinenti alla indicazione dei fatti sui quali l'accusa si fonda; negli interrogatori giudiziali, nei mandati rimasti senza effetto, nel provvedimento di rinvio a giudizio, devono essere specificamente enunciate le risultanze probatorie sulle quali si sorregge la contestazione del fatto di cui ciascun imputato e' chiamato a rispondere (e dalla quale accusa deve dunque difendersi).

Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il fatto (anch'esso oggetto di ampio dibattito difensivo) che in questo giudizio di appello sono intervenute nuove emergenze

probatorie (fra le quali, nella materia de qua, assumono particolare rilievo le rivelazioni di MARINO MANNOIA) in ordine alla quali gli imputati non sono stati messi in condizione di difendersi. Perche', o codesti dati afferiscono a nuove e diverse condotte di traffico, ed allora non sono utilizzabili (come di fatto non saranno utilizzati) sul piano accusatorio per essere se mai riservati ad una separata sede giudiziaria; ovvero essi concorrono a rafforzare le prove gia' acquisite, specialmente ai fini della condotta associativa di cui all'(allora vigente) art.75 legge 685\1975, ma sono in questo caso correttamente utilizzabili alla stregua di ogni altra prova acquisita nel corso del dibattimento; ovvero, infine, gli stessi valgono a definire il contesto effettivo di una condotta (associativa o di traffico) gia' contestata in termini generici, ma anche in questa ipotesi non e' dato ravvisare irregolarita' processuale di specie.

Non puo' certamente dubitarsi, peraltro, come non sia in alcun modo viziata, ai fini della regolarita' del contraddittorio, una contestazione formulata in termini non esattamente definiti: allo stesso modo in cui, per esempio, una contestazione di omicidio non postula affatto, per la sua completezza e ritualita', l'esatta (acquisizione sul piano probatorio e) rappresentazione nell'atto processuale (mandato, etc.) delle pedisseque modalita' di esecuzione, nonche' dei tempi e dei luoghi di questa ed infine dell'identita' degli eventuali compartecipi.

Per le refluenze di queste premesse ai fini della



sussistenza delle aggravanti contestate, infra, par. 5.7.

5.4. segue: c) metodologia della prova. - Sul piano della prova, come specifica doglianza di carattere generale, e' stata dedotta una diffusa confusione processuale, laddove si e' denunciata l'arbitrarieta' dell'utilizzazione degli stessi argomenti di prova sia per le imputazioni di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia per quelle parallele di traffici specifici.

Tali censure non hanno per vero alcun fondamento. Merita rilevare, nei termini generali imposti in questa parte della motivazione (e con riserva, quindi, del necessario approfondimento individuale), che se e' infatti vero ed innegabile, come assunto dalle difese, che ben differente e' l'ambito di applicazione delle due fattispecie, ed aggiungasi del tutto diverso lo stesso contenuto della condotta (l'una associativa, l'altra di materiale attuazione di un risultato di produzione, smercio, etc.), e se e' poi altrettanto indiscutibile che, in dipendenza di cio', ugualmente diverso deve essere l'approccio probatorio (difatti tendente nell'un caso a individuare un mero accordo associativo avulso dai singoli fatti di traffico, oggetto dell'altra indagine processuale), non e' del pari dubitabile una reciproca comunicabilita' delle rispettive fonti di prova.

Non puo', infatti, contestarsi su un piano generale che la portata probatoria di una circostanza di fatto possa refluire in diversi contesti accusatori; e, con riferimento alle condotte associative abbinate a specifici addebiti di reati-fine, quella valenza di prova, specie se afferente ad



una condotta materiale di reato, addirittura rafforza il quadro complessivo della fattispecie associativa (che, come si era detto nella parte IV, non implica l'accertamento di fatti concreti). E il tutto diviene ancor piu' evidente nel rapporto fra il reato associativo esclusivamente finalizzato al traffico di stupefacenti e quello appunto di traffico, dove l'indeterminatezza solo nel numero ma non nella qualita' dei reati, di omologo contenuto, consente di ricavare dalla prova di questi ultimi sicuri riferimenti concorrenti per l'esistenza del primo.

Il fatto che, in altre parole, il reato associativo sia ulteriormente connotato dall'autonoma operativita' di un accordo preventivo e generalizzato, teso a realizzare una struttura organizzativa autonomamente funzionale, e che, correlativamente, sia perfino irrilevante qualsiasi indagine su condotte specifiche dei singoli partecipanti, non esclude l'utilizzazione delle prove afferenti ai fatti di reato-fine ai fini della sussunzione dell'esistenza del primo.

La confusione puo' dunque riguardare, se mai, la metodologia di valutazione della prova (se cioe' utilizzata, per esempio, per ricavare argomenti sull'esistenza del fatto di traffico dal dato che altro non postula che un fatto associativo puro, o viceversa); ma essa non e', in re ipsa, nel fatto stesso di utilizzare una risultanza processuale per una duplice valenza probatoria.


5.5. segue: d) rapporti tra le fattispecie degli artt. 416-bis e 75 legge 687\1975 e il problema della continuazione (rinvio). - Sulla questione, sollevata dalla difesa anche a proposito dei temi qui in esame, del possibile assorbimento della fattispecie di associazione finalizzata al traffico in quella di associazione per delinquere di tipo mafioso, si e' gia' trattato nella parte precedente (parte IV), sicche' e' sufficiente farvi integrale rinvio (par.4.5).

1
14 14

5.6. segue: e) la continuazione tra le fattispecie degli artt. 75 e 71-74 legge 685\1975 (rinvio). - Anche in ordine alla questione della continuazione fra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e quello di traffico e' sufficiente richiamare quanto si era prima (al par.4.6) osservato circa la problematica di principio; dovendosi aggiungere, qui, che anzi la rilevata compatibilita' dell'istituto della continuazione trova proprio in queste fattispecie una singolare conferma, dal momento che la specifica ed esclusiva connotazione del reato-fine finisce con il dimostrare l'identita' del disegno criminoso (con l'ulteriore considerazione che, al di la' della pur giusta precisazione teorica del diverso ambito delle rispettive fattispecie, una delle quali limitata solo all'accordo per commettere un numero indefinito di reati, la concreta realizzazione di questi ultimi non puo' tuttavia che costituire uno dei momenti indeffettibili del programma messo a punto nella rappresentazione comune di tutti gli associati).

5.7. Le aggravanti contestate. - Si era già anticipato come le problematiche sollevate dalla difesa in linea di principio riguardo al tenore delle contestazioni elevate agli imputati in forma indiscriminata (sul presupposto della intima connessione fra l'organizzazione mafiosa ed il traffico di stupefacenti) avessero altresì refluenza ai fini della configurazione delle aggravanti contestate; e come, a questo scopo, analoga implicazione discendesse dalla presupposta unicità dell'associazione finalizzata al traffico. La ridefinizione teorica e probatoria di queste due proposizioni accusatorie, come si è detto (parr.5.3. e 5.4), non autorizza tuttavia a considerare inficiata da alcuna nullità la contestazione rivolta ai singoli imputati.

Particolari questioni sono state dunque sollevate a proposito della sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e dell'uso delle armi. Quanto al capo 13 (associazione finalizzata al traffico) ed a quelli assimilati, dalle premesse svolte non può che discendere la necessità di fare rinvio alle specifiche risultanze processuali, a proposito cioè delle singole aggregazioni individuate nel processo; anticipandosi qui quanto già detto, tuttavia, in ordine alla vastità dell'organizzazione ed al supporto collaterale da questa ricevuto da parte dell'associazione mafiosa. In particolare, per quanto attiene all'uso delle armi, e con l'avvertenza che, secondo evidente principio, il possesso di un'arma si estende a tutti gli altri partecipanti, basti ricordare le (già citate)



rivelazioni di Koh Bak KIN, il quale aveva raccontato che la fase di trasbordo della droga era avvenuta sotto il controllo di dieci o quindici uomini armati; ovvero quelle di Sebastiano DATTILO (anch'esse citate), il quale aveva riferito di essersi recato a Roma, in compagnia di un gruppo di catanesi, con una scorta armata al seguito. Ma si vedranno diversi altri esempi di specifica dimostrazione dell'uso delle armi.

Per quanto attiene alle imputazioni di cui al capo 22, va ricordato come i primi giudici abbiano nella loro stessa sentenza (pag.2738) denunciato una mera svista (tradottasi tuttavia in una pronunzia pur formalmente adottata) nell'indicazione del comma 2 dell'art.74 laddove si era voluto escludere invece l'aggravante dell'uso delle armi, di cui al secondo capoverso della norma medesima.


Le doglianze sul punto espresse dal procuratore generale sono dunque fondate quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita' di cui al comma 2 dell'art.74, almeno con riferimento a tutte le posizioni riconducibili allo schema organizzativo riassunto nel par.5.1; laddove le risultanze acquisite, sui laboratori, sui cospicui movimenti di capitali e di stupefacenti, sono sicuro fondamento della circostanza sussunta. Si deve, comunque riservare ad una specifica valutazione concreta la eventuale esclusione dell'aggravante in parola, con riferimento alle singole posizioni individuali.

Non puo', invece, ritenersi accettabile l'indiscriminata istanza, dello stesso procuratore generale, di applicazione

dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 (quella che i primi giudici intendevano effettivamente escludere), dal momento che la prospettazione d'accusa si baserebbe soltanto su un dato presuntivo invece meritevole di specifica dimostrazione e cioè che, al pari di tutti gli associati facenti parte dell'organizzazione (comune, secondo la tesi tuttavia rifiutata), ciascun compartecipe del singolo episodio di traffico trarrebbe concorrente supporto dall'uso delle armi possedute da qualcuno. Ma non è, in questo diverso caso, difficile individuare la non comunicabilità, come regola, della circostanza in esame, dato che occorre con buona evidenza la dimostrazione che (a differenza che nel contesto associativo) nel particolare episodio di traffico siano state di fatto utilizzate armi. E non certamente pertinente sarebbe sul punto il sillogismo facente leva sulla premessa partecipazione, da parte dell'autore del fatto di traffico, ad un'associazione armata; essendo fin troppo ovvio che la circostanza, individuata in capo ad alcuno degli imputati, è suscettibile di comunicarsi agli altri partecipanti all'associazione ma non certamente ai coautori dei singoli delitti di traffico.

Solo in relazione alle specifiche risultanze potrà dunque affermarsi la sussistenza dell'aggravante in esame.

Per quanto attiene al concorso delle aggravanti di cui all'art.74, la corte osserva (proponendosi d'ufficio l'esame della questione, non sollevata da alcuna delle parti, dato il rilievo generale) che non è applicabile, come ius superveniens più favorevole all'imputato, il regime della



legge 26 giugno 1990 n.162, laddove ha previsto la circostanza del numero delle persone come aggravante dell'ipotesi base di cui all'art.71 della legge 685/1975 (anziche' come aggravante ad effetto speciale ex art.74, stessa legge). Difatti, ai fini dell'applicazione del principio del favor rei nel caso di successione di leggi penali (art.2 c.p.), secondo comune interpretazione, occorre fare riferimento al risultato sanzionatorio complessivo che dovrebbe in concreto realizzarsi; e, nella specie, non puo' non tenersi conto che la nuova legge, nel suo complesso, pur attribuendo cioe' una portata diversa alla circostanza in questione, ha previsto una sanzione decisamente piu' grave a carico dell'imputato.

Il problema, tuttavia, non si pone neppure in concreto, con riferimento alla formulazione del capo di imputazione sulla base della normativa previgente, in quanto, concorrendo nella fattispecie l'aggravante di cui al comma 2 (ingente quantita') del ripetuto art.74, l'applicazione di questa assorbe, ai sensi dell'art.63, commi 3 e 4, c.p., la circostanza, meno gravemente sanzionata, del numero delle persone. Sicche' la corte, nel determinare in concreto la pena da infliggere per il capo 22 (e assimilati), dovra' tenere conto del solo aumento di pena dipendente dalla circostanza ad effetto speciale piu' grave, di cui al citato comma 2.

La facolta' di aumento discrezionale della pena, di cui all'ultima parte dell'art.63, comma 4, c.p., e' comunque rimessa alla valutazione in concreto; dovendosi peraltro

osservare che per quella specifica aggravante (del numero delle persone) l'inasprimento non appare, in linea di principio (e salve, cioè, le singole posizioni), giustificabile data la concorrente contestazione dell'autonoma fattispecie associativa di cui all'art.75 legge stupefacenti.

Handwritten signature or initials, possibly 'H M'.

5.8. Correlazione fra le contestazioni concernenti il traffico di stupefacenti e la condanna per altro titolo di reato (rinvio). - Anche a proposito delle fattispecie concernenti il traffico di stupefacenti e' stata proposta (e si pone) la questione della ritualita' della contestazione in relazione ai casi di modifica della qualificazione del fatto in sede di decisione (in generale, nella specie, configurandosi l'ipotesi di ricettazione, anziche' quelle di concorso nel traffico o di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico, o di entrambe). La questione, tuttavia, si prospetta negli stessi termini in cui e' stata esaminata a proposito delle fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso, sicche' e' sufficiente qui fare integrale rinvio alle considerazioni svolte in quella sede (par.4.11).

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

960349

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 4
(tomo I°)

960350

P A R T E S E S T A

GLI OMICIDI RIENTRANTI NELLA C.D. GUERRA DI MAFIA

6.1. Il quadro probatorio complessivo: a) la ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia". -

La natura del processo, che riunisce un ingente e variegato numero di episodi criminosi, con interferenze probatorie di vario genere, impone una preliminare visione d'insieme delle vicende collocate nel contesto cronologico degli anni dal 1980 al 1983, la quale appare vieppiù indispensabile da un lato come premessa metodologica, propedeutica alla specifica analisi delle singole imputazioni di omicidio (e reati connessi) rimesse alla cognizione della corte, e dall'altro come utile trama per una spiegazione coerente e sistematica dei vari fatti in esame; i quali altrimenti, espunti dal quadro complessivo, rischierebbero di apparire riduttivamente sforniti di un costante supporto logico apprezzabile e dunque non sorretti da una valida base probatoria.

In realta', infatti, i vari episodi di omicidio oggetto del processo, nella parte non a caso definita della "guerra di mafia" (definizione che va mantenuta per comodita' espositiva, senza che a tale esigenza meramente sistematica debba attribuirsi una connotazione di preconcepita sussunzione dello schema accusatorio), sono accomunati, come si vedra', dal fatto di essersi verificati, e non soltanto sotto il profilo spazio-temporale, in un ben definito contesto di conflitti tra famiglie mafiose, nel quale e' dato rinvenire (dove, ovviamente, puo' dirsi raggiunto un convincente e completo livello di prova) la


185002

causale stessa del crimine commesso e, gradatamente, la chiara fisionomia delle persone o dei gruppi che lo hanno voluto ed attuato.

Peraltro, come si dira', il gia' imponente materiale processuale reclama ulteriori, non trascurabili e spesso decisive integrazioni in risultanze pur afferenti a fatti ed accadimenti apparentemente esulanti dagli episodi medesimi. Di modo che, in definitiva, lo sforzo ricostruttivo della corte risulti sorretto dal piu' ampio panorama di emergenze probatorie.

Gli episodi in questione sono per vero connotati dall'inquadramento nelle vicende dell'associazione criminosa detta "cosa nostra", della quale questa sentenza si occupa in altra sede, con le opportune integrazioni riguardanti le posizioni dei singoli imputati ritenuti partecipi del programma associativo; sicche' occorre qui farvi un pur generico riferimento per relationem non essendo consentita, per esigenze espositive, una reiterata ripetizione di tutte le risultanze processuali, che contribuiscono appunto a rendere piu' chiaro lo sfondo di tutti i fatti delittuosi, mentre meritano approfondita analisi le fonti di prova specificamente idonee a sorreggere il filo logico degli avvenimenti.

La parte piu' consistente delle acquisizioni probatorie su cui e' costruita l'intera struttura del processo e' costituita dalle rivelazioni dei c.d. "pentiti" e principalmente da quelle iniziali di Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO, i quali, avendo offerto una dichiarata




disponibilita' alla collaborazione, hanno contribuito a mettere in luce un quadro assai apprezzabile del contesto ambientale attinente ai fatti di cui ci si occupa; si e' pure osservato (nella parte III), con l'avvertenza di analoghe refluenze processuali quanto alle rivelazioni degli altri "pentiti", tra le quali, per ultime, quelle di Antonino CALDERONE e Francesco MARINO MANNOIA acquisite in questo grado di appello, come simili risultanze non debbano pero' andare immuni da uno specifico approfondimento critico, imponendosi particolare cautela nella valutazione caso per caso. Laddove, giova ripetere, alla maggiore consistenza sul piano dell'attendibilita' delle rivelazioni in parola quanto all'appartenenza degli imputati all'associazione criminosa ed alla struttura dell'organizzazione medesima, corrisponde un quadro probatorio meritevole di piu' prudente discernimento in ordine agli episodi criminosi della "guerra"; tanto per il presumibile coinvolgimento diretto degli stessi personaggi che nel processo hanno assunto il ruolo di collaboratori.

La preliminare messa a fuoco finalizzata alla visione complessiva degli omicidi ricadenti nella faida mafiosa importa altresì un allargamento cronologico, poiche' e' necessario rendersi conto, proprio per una migliore comprensione dei fatti del processo, delle premesse storiche degli avvenimenti.

Orbene, dal cospicuo materiale probatorio raccolto ma (come e' naturale in procedimenti di simili dimensioni, risultanti da successive stratificazioni di indagini

istruttorie) non organicamente coordinato, e' possibile ricavare alcune ragionevoli certezze, sulle quali occorre impiantare la trama ricostruttiva.


Risulta, in primo luogo, processualmente accertato che da tempi assai risalenti "cosa nostra" era perfettamente organizzata e con regole ben precise, finalizzate al controllo di ogni genere di attivita' redditizie, da quelle piu' comuni del contrabbando di tabacchi (presto destinato ad essere convertito nel piu' proficuo traffico degli stupefacenti) a quelle piu' raffinate delle speculazioni nel settore imprenditoriale (da sempre, anche canale di reinvestimento dei profitti illeciti) o di quelle immobiliari (spesso esse stesse realizzate attraverso la forza di intimidazione subita, direttamente o indirettamente, dai proprietari costretti a vendere). Si dice che "cosa nostra" siciliana fosse pero' riluttante a concedere spazio ai sequestri di persona, ma questa realta', promanante dalle rivelazioni dei "pentiti", non e' leggibile nel processo in termini chiari ed univoci; a partire dalla stessa spiegazione di BUSCETTA, il quale ha inteso conferirvi una connotazione di umanita' o talvolta di mero calcolo strategico (i sequestri stimolano penetranti indagini di polizia), senza pero' offrire, in ogni caso, una giustificazione obiettivamente attendibile (umanita' e strategia dovrebbero infatti condizionare ogni attivita' criminosa, tanto piu' se cruenta), specie a fronte del fatto che, come risulta proprio dalle dichiarazioni del "pentito", ai margini di episodi di sequestri di persona tuttavia



avvenuti (tra i piu' significativi va ricordato quello di Luigi CORLEO, suocero dell'esattore SALVO, a sua volta accusato di associazione mafiosa), si erano scatenati aspri contrasti tra le "famiglie". Se poi si considera che in occasione del loro arresto a Zurigo (f.061778) Giovannello GRECO e Pietro MARCHESE (dell'episodio, di centrale importanza nella guerra di mafia, si parlera' piu' diffusamente altrove) furono trovati in possesso di banconote provenienti da sequestri di persona, tra cui quello di certi ARMELLINI, di cui si e' detto a proposito dei rapporti tra CALO' e BUSCETTA (denaro "sporco" che il primo avrebbe regalato al figlio del secondo), e SUSINI (significativamente avvenuto a Milano nei primi mesi del 1981 -f.401757- e cioe' in un periodo in cui alcuni componenti delle famiglie associate, come si dira', si trovavano proprio in quella citta'), e' possibile arguire, pur nella veste del tutto incidentale imposta dal fatto che simili imputazioni esulano affatto dall'oggetto del processo, che quelle attivita' non dovevano poi essere del tutto contrarie alle regole di "cosa nostra", ma che probabilmente non venivano piu' praticate diffusamente in Sicilia (contrariamente infatti a quanto avveniva in passato) a cagione di una certa contiguita' con i ceti imprenditoriali bene abbienti. A prescindere infatti dallo specifico livello di connivenza, dal mondo imprenditoriale la mafia ha finito sempre con il ricavare fonti di guadagno, o con attivita' speculative apparentemente lecite (imponendo lavori a persone gravitanti nell'orbita delle famiglie

mafiose, come nella piu' nota forma dei sub-appalti) o percependo comunque vere e proprie percentuali sulle opere realizzate; in un contesto in cui puo' essere perfino difficile delineare la demarcazione tra la consapevole complicita' e la rassegnata (e silenziosa) obbedienza, reso ancora piu' incerto dall'analisi di talune risultanze, come quelle riguardanti i SALVO (di cui si occupa altra parte della sentenza) o come quelle, riferite da Antonino CALDERONE a proposito degli imprenditori catanesi (costui racconta di riunioni tra imprenditori, per affari strettamente economici, alle quali partecipavano mafiosi, ovvero riferisce delle confidenze del defunto fratello Giuseppe, uomo d'onore di grosso spessore, il quale diceva di temere che potessero sequestrare qualcuno dei COSTANZO, con i quali aveva notevoli rapporti di frequentazione).

Ma l'episodio forse piu' strettamente collegato alle stessa genesi della guerra di mafia (e dove comunque si ricava la prova che queste attivita' delittuose venivano organizzate altrove, ovvero in odio ad altre aggregazioni mafiose per ragioni di contrasto interno), sicuramente significativo del clima generale nel quale venne a maturazione il cruento conflitto fra gli associati di "cosa nostra" palermitana, e' quello relativo al sequestro di Luciano CASSINA, avvenuto nel 1972, ai margini del quale dovette registrarsi uno dei momenti di maggiore frattura tra i capi delle famiglie mafiose (in quel periodo sottoposte a procedimenti giudiziari, che ne condizionavano l'operato e gli assetti in generale), destinati poi ad incrinarne sempre



piu' la naturale solidarieta'. Da tale episodio, infatti, e' dato cogliere una contrapposizione non tanto di tipo ideologico (nel senso cioe', come si e' detto, che BUSCETTA avrebbe voluto far credere come unica causale della guerra di mafia), quanto di veri e propri interessi economici connessi alle attivita' criminali.


Particolarmente significative, sul punto, sono le rivelazioni di CALDERONE, il quale (pag.93), confermando che RIINA fosse stato l'organizzatore del sequestro, ha raccontato come costui avesse fatto sapere negli ambienti carcerari di avere realizzato quell'impresa allo scopo di finanziare le difese degli imputati del processo "dei 114", e come soprattutto avesse mandato un messaggio a Stefano BONTATE ed a Gaetano BADALAMENTI, che aveva lasciato in disparte sia quanto al progetto che, soprattutto, quanto ai proventi, avendo loro contestato di essersi arricchiti con il traffico di stupefacenti, mentre gli altri "morivano di fame".

Una singolare conferma, ed un chiarimento del vero contesto nel quale collocare l'episodio, e' venuto poi da MARINO MANNOIA, il quale ha ribadito che il sequestro fu eseguito da RIINA, all'insaputa di BONTATE e BADALAMENTI (in definitiva, a dispetto di costoro) e che a tale fatto conseguì l'uccisione di un certo Stefano GIACONIA che aveva tradito il suo capo BONTATE prendendo parte a quell'impresa: particolari invece, ancora una volta, prudentemente taciuti da BUSCETTA e CONTORNO, i quali nulla avevano detto sulla morte del GIACONIA, decretata ed eseguita, secondo gli altri

collaboratori, proprio da BONTATE e BADALAMENTI (rinvenendosi dunque anche in questo caso uno degli esempi delle reticenze dei pentiti, nei termini illustrati nella parte III della sentenza, alle quali conferire il giusto valore probatorio).

L'ipotesi, poi, di ulteriori "livelli" di infiltrazione dell'associazione mafiosa e' stata in questo processo di tanto in tanto riproposta, ora sommessamente ora piu' esplicitamente. Ma in realta', se e' vero che i medesimi periodi dei quali questo processo si occupa (e soprattutto quelli precedenti lo scoppio della guerra di mafia e in particolare l'uccisione di Stefano BONTATE) furono contrassegnati da clamorosi delitti ai danni anche di personalita' politiche o di rilievo istituzionale tale da suggerire implicazioni di tipo politico, appare tuttavia arduo ricollegare questi alla logica della guerra di mafia vera e propria. E non tanto perche' i primi, tranne quello relativo all'uccisione del prefetto DALLA CHIESA (dove, come si vedra' nella sede appropriata, questi temi sono difatti riemersi), esulano dalla cognizione di questo processo; quanto, soprattutto, perche' e' ben difficile ipotizzare un concreto coinvolgimento di livelli politici o di alta economia in una faida tra famiglie mafiose, caratterizzata dalla reciproca eliminazione fisica di aggregati anche di secondaria importanza; se non per possibili, marginali, riflessi.

Emblematico, per esempio, il rinvio della celebrazione di un matrimonio durante lo scoppio della guerra di mafia




nella famiglia degli esattori SALVO (cui si fa cenno nella posizione relativa all'imputato Ignazio SALVO, alla quale si rinvia), i quali, per altro verso, cercavano di intrecciare contatti telefonici con Tommaso BUSCETTA in Brasile, offrendo appoggio logistico per un rientro di costui in Italia (ivi).

Risulta, in secondo luogo, dalle numerose acquisizioni probatorie del processo e soprattutto dalle rivelazioni dei "pentiti", univoche sul punto, che l'associazione mafiosa si era data precisi organigrammi con rigorose gerarchie che avevano resistito nel tempo ad ogni forma evolutiva (secondo criteri e terminologie ricordati nelle premesse di fatto, di cui alle parti I e IV della sentenza, e che non merita ripetere); perfino nei periodi di sbandamento, dovuto alla instaurazione di processi ai danni di molti associati (come il famoso processo di Catanzaro degli anni sessanta o quello successivo c.d. "dei 114") o al verificarsi di crisi di assestamento all'interno delle famiglie (generalmente contrassegnate da episodi delittuosi eclatanti, come la c.d. strage di viale Lazio), la tendenza al mantenimento (dell'ordine interno e quindi) della gerarchia non veniva abbandonata. Emblematica, sul punto, la designazione di un triumvirato (nelle persone di Stefano BONTATE, Gaetano BADALAMENTI e Luciano LEGGIO, poi rappresentato da Salvatore RIINA) dopo il processo di Catanzaro, di cui ha parlato BUSCETTA, in cio' puntualmente confermato da MARINO MANNOIA e da Antonino CALDERONE (costui ha anzi raccontato come il LEGGIO si fosse adirato per essere stato nominato solo come

consigliere nell'organo direttivo tosto perfezionato, mentre aspirava a posizioni di assoluta supremazia, tanto che aveva poi disertato le riunioni: pag.636), per comprendere appunto la misura dell'interesse riposto intanto sul dato organizzativo.

Certo e', inoltre, perche' confermato dalle stesse fonti (cui vanno aggiunte soprattutto le rivelazioni di Salvatore CONTORNO e di Francesco GASPARINI, di cui piu' diffusamente si dira' altrove, specie in ordine agli omicidi di BONTATE e INZERILLO), che i "vertici" dell'organizzazione, nelle persone dei preposti ai nuclei di base (mandamenti, famiglie), e talvolta in sede piu' allargata, con l'intervento di rappresentanti di altre province, si erano imposti incontri e riunioni con scopi deliberativi: CALDERONE, per esempio, ne racconta diverse, tra cui quella detta "dei 22" del settembre 1977, della quale parla DI CRISTINA nelle sue non formalizzate rivelazioni (come si e' detto in precedenza e come tra breve si approfondira', costui ebbe a fare confidenze ai carabinieri prima di essere ucciso), o quella successiva appunto alla morte di costui (alla quale si era sorpreso di constatare che non avesse partecipato Gaetano BADALAMENTI, che era stato nominato capo: ma su cio' si rinvia alla trattazione dell'omicidio DI CRISTINA; di questa riunione ha diffusamente parlato anche MARINO MANNOIA).

Risulta ancora accertato in processo che i rapporti tra le "famiglie", salvo che per fisiologici dissapori interni data la naturale tendenza alla conquista di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

posizioni di predominio, erano tuttavia contrassegnati da un assetto di sostanziale accordo, almeno fino ad un certo periodo, come si dira'. Di tale conclusione si colgono agli atti diverse dimostrazioni, fra le quali possono indicarsi le piu' significative. Fin dall'istruzione, per esempio, era stato accertato (pag.4344 dell'ordinanza di rinvio a giudizio) che nel dicembre 1979 erano stati riconosciuti in un locale pubblico di Milano come commensali abituali Gaetano BADALAMENTI (che veniva riverito con l'appellativo di "don Gaetano"), Agostino a Domenico COPPOLA, Salvatore RIINA e (assieme ad altri) lo stesso Luciano LEGGIO, capo carismatico dei "corleonesi" (il quale, come riferito da un teste, era colui che pagava sempre il conto).


Il "pentito" Armando FRAGOMENI aveva poi raccontato (f.410851) di traffici realizzati nel nord Italia, nelle quali occasioni lavoravano insieme Gaetano FIDANZATI e Gerlando ALBERTI. Gennaro TOTTA, dal canto suo, aveva rivelato come nella residenza del GRADO facessero capo "uomini d'onore" di varie famiglie, tutte interessate al traffico della droga, raccontando le discussioni che venivano fatte riguardo alla soppressione del commissario Boris GIULIANO (che aveva scoperto l'arrivo all'aeroporto di Palermo di una valigia carica di dollari; dell'episodio si occupa altra parte del processo, alla quale si rinvia). Pasquale D'AMICO (nelle dichiarazioni rese al giudice istruttore il 28 dicembre 1983) aveva riferito di avere conosciuto Michele GRECO, il quale intrecciava rapporti con CUTOLO e la camorra napoletana facendo, nel 1978, traffici

di tabacchi, nonché Gaetano FIDANZATI, da lui definito l'uomo della mafia palermitana che teneva i rapporti con i napoletani.

Per brevità, basti fare riferimento al rapporto giudiziario della polizia in data 6 maggio 1980 (ff.035435 segg.) nel quale sono tracciate (a prescindere dal contenuto dei fatti denunciati, che qui non importa analizzare) con sufficiente chiarezza le trame delle alleanze e della contiguità di personaggi presto invece votati ad una cruenta contrapposizione di schieramento: da Filippo MARCHESE a Pietro MARCHESE, da Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" a "Giovannello" GRECO, con i VERNENGO, i BUFFA e così via; tutti sospettati di avere messo a punto una formidabile organizzazione tendente fra l'altro ormai anche al traffico degli stupefacenti (come storicamente comprovato peraltro dalla nota scoperta della raffineria di eroina attribuita a Gerlando ALBERTI, di cui nel processo si parla in varie occasioni: per es. al f.454525).

In realtà, e' dal contesto degli argomenti che saranno sviluppati in questa parte, fino alle ultime rivelazioni di MARINO MANNOIA, che si coglie la conclusione in esame circa la pregressa pacifica alleanza dei gruppi poi destinati allo schieramento contrapposto nella guerra di mafia.

Ed e' significativo quanto ha affermato, nel dibattito di secondo grado, il MARINO MANNOIA, il quale ha precisato (nella sua diagnosi sulla causale di molti delitti, di cui si dira' in dettaglio, ed al fine di




accreditare la tesi che molti degli uccisi erano stati in realta' scarsamente impegnati negli schieramenti contrapposti) che durante la guerra di mafia si erano liberati antichi, e non repressi, rancori di carattere personale, che avevano legittimato una strage indiscriminata nell'ambito di determinati gruppi familiari. Dal che e' pero' lecito arguire che, prima della guerra, perfino gli antagonismi e le ataviche ruggini erano rimasti opportunamente controllati dalle regole dell'organizzazione.

Ed ancora, secondo la tesi d'accusa, nell'estate del 1980 vi sarebbe stato un incontro, propiziato da Tommaso BUSCETTA, tra CALO' (che avrebbe accettato il suggerimento del predetto) da una parte e BONTATE e INZERILLO dall'altra in un "Autogrill" vicino Roma, allo scopo di comporre la frattura che si sarebbe determinata nella "commissione" tra questi ultimi e Salvatore RIINA. Ma su questo punto (in definitiva non di decisiva importanza) le rivelazioni di BUSCETTA non appaiono credibili in toto. L'incontro magari, storicamente, sara' avvenuto ma, sul piano logico, non e' verosimile ne' che esso sia stato organizzato per iniziativa del CALO' ne' che abbia avuto lo scopo anzidetto. Da una parte, infatti, la circostanza che questi personaggi di spicco si siano dati appuntamento vicino Roma, dove risiedeva il CALO', suggerisce che siano stati gli altri (che pure rivestivano cariche di primo piano nell'organizzazione) ad avere uno specifico interesse a recarvisi. D'altra parte, la pretesa doglianza circa il comportamento prevaricatore, fin da allora, dei "corleonesi"

avrebbe trovato opportuna sede di discussione e di mediazione proprio in quella "commissione" che, secondo concordi rivelazioni di tutti i collaboratori, annoverava questi scopi fra le sue principali prerogative. L'incontro, allora, sarà stato finalizzato ad una qualsiasi esigenza operativa; o magari, sarà stato diretto a stabilire contatti di natura personale, riservata o strategica. Ricorda infatti il MARINO MANNOIA che in quel periodo, nelle "famiglie", vi era stato un gran movimento culminato in vere e proprie elezioni (per esempio, Giovanni BONTATE, si dava da fare per contendere il posto di capo al fratello Stefano, cercando appoggi negli altri capi-famiglia). Insomma, ciò che importa evidenziare è che comunque neppure da questo episodio si può trarre la conclusione che nei mesi precedenti lo scoppio della guerra fossero latenti gravissimi ed insanabili conflitti, tali da giustificare la violentissima faida; e che al più le divergenze di ordine personale facero da sfondo nel contesto in cui poterono poi svilupparsi le vere ragioni della crisi.

Tale accordo, intuitivamente desumibile, ebbe dunque a durare, almeno in apparenza, certamente fino al febbraio 1981, se è vero, come fu accertato dalla polizia (f.152766), che in quel periodo presero alloggio in un albergo di Milano (che, come si è detto, costituiva un centro di affari ben avviato grazie agli insediamenti dei GRADO, MAFARA e alleati) personaggi come Angelo Antonio PIPITONE (di sicura fede "corleonese"), Ignazio LO PRESTI (imparentato con i SALVO e certamente legato a Salvatore




INZERILLO) e Giovannello GRECO, soggetti insomma destinati a schierarsi presto in fazioni avverse nella guerra di mafia.

Per vero, la corte di primo grado (pag.1937 della sentenza) ha prudentemente ritenuto che il PIPITONE potesse essere stato un discreto osservatore, mobilitato in loco per spiare i movimenti, e le trame, del gruppo avverso. Ma tale analisi non puo' essere condivisa, non soltanto perche' basata su un dato meramente ipotetico, ma soprattutto perche' il contrario, che tutti fossero a quel tempo ancora perfettamente in pace (rectius, in quella formale normalita' che connotava le vicende di "cosa nostra"), oltre a risultare confermato da altre emergenze processuali trova riscontro nell'argomento logico che poi coloro i quali stavano in ipotesi tramando in quel momento si sarebbero trovati nella illogica posizione di vittime predestinate di un disegno eversivo.

Un dato assai significativo che si ricava piuttosto da queste risultanze, del quale merita subito parlare proprio per la sua diretta refluenza nel discorso che si va sviluppando, e' che in quel periodo, nel prendere alloggio a Milano, il Giovannello GRECO aveva fatto uso di un passaporto di Giovanni FICI ("uomo d'azione" di Ciaculli, imparentato con Giovannello stesso ma anche con "scarpuzzedda", ossia Giuseppe GRECO cl.'52); circostanza sicuramente accertata in altra occasione, quando, nel giugno successivo, Giovannello venne arrestato nel momento di espatriare per il Brasile con Pietro MARCHESE e Antonino SPICA e venne appunto trovato in possesso di quel documento.

Ora il FICI (che sarebbe stato soppresso qualche tempo dopo secondo modalita' raccontate da MARINO MANNOIA), il 6 gennaio 1982, era stato arrestato in circostanze assai singolari. Pervenuta una segnalazione ai carabinieri circa auto misteriose che con uomini armati si stavano recando nel cantiere di calcestruzzo dei MAFARA, la pattuglia si era data all'inseguimento di due macchine che ne erano uscite ma la fuga era stata "coperta" proprio dal FICI che era sceso e si era fatto inseguire a piedi (ff.001373 segg.). Gli inquirenti avevano poi appreso che in questo modo era riuscito a sottrarsi alla cattura Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", al quale difatti in quel periodo, come ha confermato MARINO MANNOIA, il FICI era strettamente legato.

L'episodio, apparentemente incomprensibile (per la contraddittorietà del fatto che da una parte il FICI ceda il passaporto a Giovannello per farlo muovere liberamente e dall'altra si immoli per fare sfuggire alla cattura l'avversario irriducibile di costui, appunto "scarpuzzedda"), apporta invece significativi argomenti di riflessione. Tali circostanze (processualmente accreditate per la loro obiettiva portata, mentre e' pacifico che il personaggio la cui fuga FICI aveva coperto non era Giovannello, che in quel periodo si trovava piantonato a Milano) non possono spiegarsi infatti in nessun altro modo se non accettando la conclusione che fino ai primi mesi del 1981 il gruppo, comprendente anche Giovannello e "scarpuzzedda", era perfettamente amalgamato e che la frattura della primavera di quell'anno sarebbe stata

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

drastica quanto improvvisa, tanto da consentire che il documento di PICI, schieratosi con i "vincenti", restasse invece in possesso di quel "Giovannello" che era passato nello schieramento avversario.


Che, peraltro, tale assetto di comunanza di intenti fosse in realta' soltanto apparente e difatti destinato a deteriorarsi in breve volgere di tempo e definitivamente (ancora oggi, in corso di processo di appello, gli inquirenti affermano l'immanenza della netta contrapposizione) e' dimostrato da una assai significativa acquisizione probatoria, la cui importanza non era sfuggita ai primi giudici. Paul Eric CHARLIER aveva infatti rivelato al giudice istruttore (f.084792) che gia' nell'agosto 1980 Francesco MAFARA (conosciuto in occasione di traffici) gli aveva chiesto di procurargli una cospicua fornitura di armi e munizioni (fucili di precisione, giubbotti anti-proiettile, mitragliette, attrezzature per la visione notturna, bombe a mano) spiegando che prevedeva come imminente lo scoppio di una guerra di mafia (ispirata al traffico degli stupefacenti); ed aveva aggiunto che nel gennaio 1981 aveva incontrato ancora il MAFARA nella periferia di Palermo e questi, pur essendo gia' in possesso di armi, ne aveva chiesto ancora ("qualunque quantitativo di armi, che' sarebbe stato benvenuto": f.084796).

Tanto che, fin da ora, e' doveroso indugiare in alcune riflessioni ai margini di un contesto cosi' apparentemente contraddittorio. Lo stesso BUSCETTA aveva raccontato di essere andato a trovare a Roma il CALO' (come si e' detto in

altra sede, par.3.3, dopo essersi sottratto al regime di semiliberta' e prima di espatriare alla volta del Brasile), il quale gli avrebbe fatto pressioni per restare in Italia, rappresentandogli che a Palermo si prospettava la possibilita' di ingenti guadagni essendo in corso il risanamento dei quartieri, operazione gestita da Vito CIANCIMINO (che, secondo il CALO', era "nelle mani" dei corleonesi).

Tutto questo e' intanto ulteriore dimostrazione della ben organizzata attivita' del sodalizio criminoso, nei termini detti, infatti capace di infiltrarsi negli affari "puliti" delle speculazioni. Ma, a parte cio', vien fatto di chiedersi come mai, in un simile contesto di organizzazione e di efficienza incontrastate, dovesse inserirsi un violento conflitto tra le famiglie, tutte destinate a beneficiare dei proventi delle attivita' mafiose. E, dubbio ancor piu' notevole, va pure osservato che se veramente RIINA e i corleonesi avevano gia' raggiunto una posizione di predominio di tal genere, tanto da poter controllare gli affari piu' importanti, non vi sarebbe stata alcuna plausibile ragione perche' di li' a poco essi si sarebbero dovuti preoccupare di "combattere" cosi' spietatamente gli altri associati.

La conclusione che ne scaturisce e' dunque che ben altra, e specifica, ragione (magari maturata, ripetesi, in uno sfondo di rancori personali repressi, ma diversa) deve aver determinato il cruento scontro tra le fazioni; nei termini appunto che vanno ulteriormente approfonditi e che



risulteranno chiaramente intellegibili, a giudizio della corte, attraverso una complessiva rimediazione critica delle emergenze processuali.


Comunque sia, e allo scopo di individuare i punti di riferimento destinati a sorreggere l'intera ricostruzione, puo' attribuirsi intanto fondata attendibilita' alle rivelazioni di BUSCETTA, peraltro sul punto suffragate dalle corrispondenti dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, quanto alla composizione della "commissione", ossia dell'organo direttivo di "cosa nostra", verso la fine degli anni settanta. Di essa facevano parte dunque intanto Gaetano BADALAMENTI di Cinisi, che la presiedeva, Antonino SALAMONE di San Giuseppe Jato (rappresentato da Bernardo BRUSCA dato il suo allontanamento alla volta del Brasile), Luciano LEGGIO di Corleone (destinato ad essere rappresentato alternativamente, come ha lucidamente chiarito il CALDERONE, da Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO), Stefano BONTATE di Santa Maria di Gesu', Rosario DI MAGGIO di Passo di Rigano (piu' tardi sostituito da Salvatore INZERILLO), Salvatore SCAGLIONE del quartiere Noce, Giuseppe (Pippo) CALO' di Porta Nuova, Rosario RICCOBONO di Partanna-Mondello, Filippo GIACALONE di San Lorenzo, Michele GRECO di Ciaculli e Antonino GERACI di Partinico.

Nelle vicende di "cosa nostra" si inserisce a questo punto, proprio alla fine degli anni settanta, un episodio che, come si vedra' (specie nei pur pochissimi, fra i tanti, omicidi riguardanti la famiglia di Cinisi devoluti alla cognizione di questa sede processuale), e' destinato ad

assumere un rilievo assai significativo, e cioè l'espulsione di Gaetano BADALAMENTI non soltanto dalla "commissione", di cui - come si e' detto - era capo, ma perfino dalla sua stessa "famiglia" (il suo posto, come si approfondira' in altra sede, fu preso dal cugino Antonino BADALAMENTI, destinato ad essere ucciso durante la faida).

Su tale circostanza pero' BUSCETTA aveva mantenuto un inspiegabile riserbo, almeno fino a quando le acquisite rivelazioni di CALDERONE hanno giustificato le naturali contestazioni sul punto. Costui ha infatti narrato di questi fatti, direttamente appresi dal fratello Giuseppe (che era, come si e' detto, ben inserito nel giro di "cosa nostra" facendo parte della commissione c.d. "interprovinciale", dove convergevano gli esponenti piu' rappresentativi delle aggregazioni provinciali), precisando in verita' (anche questo segno, fra i tanti, della attendibilita' del "pentito", che ha dimostrato di voler riferire solo quanto era a sua precisa conoscenza) di non sapere esattamente le ragioni dell'espulsione di Gaetano BADALAMENTI ma di avere arguito il presumibile collegamento dal fatto che Michele GRECO, nella riunione nella quale venne in discussione la questione, lo aveva preso in disparte chiedendogli notizie sull'uccisione di certo Francesco MADONIA (avvenuta nell'aprile 1978; pag.911 rivelazioni CALDERONE).

Peraltro, un indiretto riscontro si coglie in altre pagine delle rivelazioni dello stesso CALDERONE, dove costui racconta della riunione conseguita all'uccisione di Giuseppe DI CRISTINA (maggio 1978), nella quale alcuni si erano


Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

meravigliati dell'assenza di Gaetano BADALAMENTI, fino ad allora detentore della massima carica di "cosa nostra" (CALDERONE, che aveva commentato il fatto con Stefano BONTATE, aveva supposto che il BADALAMENTI fosse stato poi espulso per avere disertato quella riunione, svoltasi presso la tenuta di Michele GRECO -fatto assai sintomatico-; ma e' evidente, dal contesto dei fatti, che tanto era invece avvenuto proprio per il coinvolgimento anche di BADALAMENTI nell'affare MADONIA).

BUSCETTA, dunque, nell'interrogatorio dell'1 febbraio 1988, finalmente racconta (offrendo un altro esempio della sua ambigua personalita', nei termini altrove illustrati): "in realta' sono a conoscenza dei motivi per cui e' stato 'posato' - cioe' espulso - Gaetano BADALAMENTI. Non li ho detti prima perche' si tratta di vicende molto gravi che hanno portato alla sua ingiusta espulsione da 'cosa nostra' e, se li avessi riferiti, ancora una volta mi sarebbe stata rivolta l'accusa di proteggere il mio "socio" Gaetano BADALAMENTI" (noncurante, forse, della palese contraddittorietà della spiegazione proprio per quanto subito dopo dira' sul conto di costui). Secondo BUSCETTA il BADALAMENTI era stato espulso da "cosa nostra" perche' la commissione lo aveva ritenuto implicato nell'uccisione del MADONIA, voluta da Giuseppe DI CRISTINA, a sua volta in questo appoggiato da Giuseppe CALDERONE, basando tale verdetto anche sulla deposizione di Santo INZERILLO, il quale aveva accompagnato il BADALAMENTI a Catania. E sempre secondo il BUSCETTA, in commissione Antonio SALAMONE aveva

sostenuto una spietata accusa contro BADALAMENTI, viceversa difendendo Stefano BONTATE, anch'egli sospettato di non essere estraneo alla faccenda (questo perche', spiega il pentito, SALAMONE odiava BADALAMENTI e voleva scalzarlo, mentre pensava di poter trovare appoggio, contro i corleonesi, presso il BONTATE).

Non e' il momento di valutare il grado di attendibilita' di questa versione venuta fuori dal BUSCETTA solo dopo le contestazioni successive alle rivelazioni di CALDERONE. Certo e' che, come detto altrove, il BADALAMENTI fu arrestato in quanto coinvolto in traffici di stupefacenti proprio in compagnia, fra gli altri, di Giuseppe GANCI, uomo di fiducia del SALAMONE che, secondo il "pentito", lui avrebbe invece odiato; ed e' pure certo che, come piu' sopra si e' osservato, in quel periodo (si e' ancora nel 1978) non era ancora affatto delineata la contrapposizione, destinata a divenire vera e propria faida, fra i corleonesi ed il gruppo BONTATE-INZERILLO e alleati, i quali tutti "lavoravano" in piena tranquillita'. Tuttavia, prescindendo da cio', tanto piu' che il fatto esula dal processo (ma solo "sfiora" il contesto generale della guerra ed influenza la ricostruzione processuale dell'omicidio DI CRISTINA, cui si rimanda), va ricavato ai fini che si vanno qui sviluppando l'unico dato essenziale di sicura consistenza, infatti risultante dalla convergenza delle fonti di prova esaminate, e cioe' che BADALAMENTI fu espulso dalla "commissione" perche' in un modo o in un altro la sua persona fu ritenuta coinvolta nell'uccisione di MADONIA, a cui non era estraneo



DI CRISTINA (ucciso subito dopo) in questo momento dei suoi amici fidati, tra cui BONTATE.


E' sintomatico, a questo proposito ed oltre a quanto piu' diffusamente si dira' lo merito all'omicidio del DI CRISTINA, come da queste risultanze possano trarsi elementi per una apprezzabile chiave di lettura delle rivelazioni di costui; e, al tempo stesso, per una riflessione piu' generale sul pericolo che le rivelazioni dei criminali collaboratori siano inquinate da sottese finalità di rivalsa personale.

Il DI CRISTINA, infatti, poco prima di essere ucciso, aveva confidato ai carabinieri alcuni segreti di "cosa nostra" (Luciano LEGGIO sarebbe presto evaso; lo stesso avrebbe fatto incolpare esso DI CRISTINA dell'omicidio del giudice Cesare TERRANOVA da lui invece commesso; il colonnello dei carabinieri Giuseppe RUSSO sarebbe stato ucciso per volere del corinziense; LEGGIO aveva un avviato traffico di droga ed aveva a disposizione molti uomini armati; aveva fatto uccidere il procuratore SCAGLIONE, era responsabile del sequestro CORLEO, e così via), cercando di far credere pure che l'omicidio MADONIA fosse stato commesso da un certo Nello FERRICE, uomo di LEGGIO che ne sarebbe stato il mandante. Ed e' importante notare come gli stessi carabinieri, nel fare un'attenta valutazione critica delle rivelazioni, non avessero affatto creduto a tale affermazione, considerandola del tutto comoda e diretta a depistare le indagini su quello che doveva essere stato un delitto commesso proprio dallo stesso DI CRISTINA 5.283800

- rapporto del 21 giugno 1978). E non puo' adesso negarsi che l'intuizione degli inquirenti, basata sulla considerazione logica che il MADONIA, legato al LEGGIO, costituiva uno scomodo intralcio nel "territorio" del DI CRISTINA (Riesi e dintorni), trovi un significativo riscontro nelle rivelazioni di CALDERONE e nelle ammissioni finali di BUSCETTA.

Tale ricostruzione ha trovato in questo grado di appello definitiva conferma nelle rivelazioni di Francesco MARINO MANNOIA, il quale ha ribadito che la crisi del 1978 era stata appunto determinata dal coinvolgimento del DI CRISTINA nell'uccisione di MADONIA e dalle accertate responsabilita' del BADALAMENTI, per tale ragione espulso dalla "commissione"; mentre il BONTATE era rimasto al suo posto sfidando chiunque ad addurre prove certe a suo carico (anche a costo di aprire una guerra, precisa il collaboratore, ricordando l'espressione adottata dal vecchio capo).

Orbene, tali avvenimenti, contrassegnati in sintesi da un episodico contrasto ai margini della figura del DI CRISTINA, non avevano tuttavia determinato una aperta rottura degli equilibri, se e' vero che l'organizzazione aveva finito con il trovare nelle sue sedi istituzionali, attraverso inchieste e veri e propri processi, la fisiologica soluzione dei conflitti (appunto con le sanzioni per i colpevoli e le assoluzioni per gli altri non raggiunti da certe prove). Sicche' si trae ulteriore conferma della perplessita' gia' evidenziata a proposito della genesi della

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'L. M.' and the other 'M. M.', located at the bottom right of the page.


guerra di mafia, collocabile nella primavera del 1981, quando cioè il clima dei rapporti tra le famiglie sembrava attraversare un periodo di apparente tranquillità; quando dunque deve essere intervenuto un fatto grave e sconvolgente, di dimensioni inconsuete (non certo, insomma, semplici antagonismi personali), capace di scatenare la faida tra le famiglie.

Le superiori considerazioni non risultano peraltro intaccate dal fatto che, nel periodo anteriore alla primavera del 1981, si fossero verificati altri fatti di sangue, alcuni ricadenti nella cognizione di questo processo. Come si avrà modo di dimostrare nelle rispettive sedi (alle quali occorre fare riferimento onde evitare superflue ripetizioni), l'omicidio di Giuseppe SIRCHIA (avvenuto nel maggio 1978) e quelli del commissario Boris GIULIANO e del capitano Emanuele BASILE (quest'ultimo stralciato in questo grado di appello per connessione con altro procedimento già pendente contro gli esecutori materiali) hanno probabilmente una loro rispettiva collocazione storica nonché una specifica causale, che li pone soltanto ai margini delle vicende dell'organizzazione mafiosa; magari come riflesso di queste ultime o in esse innestati, alla stregua dei numerosi omicidi "eccellenti" che esulano da questo processo, possibilmente scaturiti da una perversa strategia di contrapposizione (per dimostrare cioè ad una parte avversa di essere tanto forti da poter commettere un delitto eclatante - secondo schemi di comportamento più volte rinvenuti nelle fonti processuali -

o perfino, come ha ammesso con naturalezza lo stesso MARINO MANNOIA, per far ricadere la colpa sugli altri: unico caso in cui, ha precisato, ad un "uomo d'onore" e' consentito di mentire e di propiziare la diffusione di notizie mendaci).

* * * * *

Secondo il convincimento espresso dai primi giudici, la guerra di mafia avrebbe avuto inizio proprio il 23 aprile 1981 con l'uccisione di Stefano BONTATE, alla quale erano seguiti a brevissima distanza l'omicidio di Salvatore INZERILLO (11 maggio 1981) nonche' la scomparsa ("lupara bianca") di altri quattro uomini della stessa fazione, Girolamo TERESI, Salvatore e Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO (26 maggio 1981), ed infine (assieme ad altri episodi meno significativi, dei quali si dira' nelle rispettive parti della sentenza) il tentato omicidio ai danni di Salvatore CONTORNO (25 giugno 1981). La eloquente sequenza cronologica era stata poi connotata dalla fuga precipitosa, nello stesso mese di giugno 1981 ma interrotta in Svizzera, di Pietro MARCHESE e Giovannello GRECO (accompagnati dalle rispettive donne e dal fido Antonino SPICA, la cui compagna di nazionalita' tunisina, Bent Mohammed HAJED HAFIDHA, era rimasta a Palermo dove era stata rapita e violentata dai persecutori dei fuggiaschi); e tutti costoro sarebbero diventati vittime della stessa faida assieme a molti dei loro familiari ed amici. Presto, infine, la feroce eliminazione degli avversari avrebbe coinvolto anche i



gruppi di BADALAMENTI, per la sua presunta alleanza con le fazioni "perdenti", e di BUSCETTA, il quale sarebbe stato avvicinato in Brasile da quest'ultimo proprio per organizzare (dopo l'arresto di CONTORNO nel marzo 1982) una decisiva riscossa contro il gruppo vincente capeggiato dai corleonesi, che aveva ormai il controllo totale della commissione.

Orbene, la ricostruzione così sintetizzata, che pur denota una sua coerenza di fondo, appare tuttavia, a giudizio della corte, non immune da carenze logiche (variamente denunciate fra le doglianze sottoposte con i motivi di appello): sia con riferimento alle stesse risultanze del processo in ordine ai singoli episodi criminosi (alle quali occorre fare rinvio per chiarezza e completezza di esposizione, laddove saranno esaminati i vuoti logici rispetto alle modalità di esecuzione dei singoli delitti, spesso unica base di portata oggettiva sulla quale operare una ricostruzione indiziaria); sia in relazione allo stesso tenore delle fonti di prova utilizzate, molte volte infatti pertinenti e convincenti, ma in altri casi rivalutate in modo ingiustificato. A cominciare dal tema di fondo suggerito dalle rivelazioni dei "pentiti" e in primo luogo di BUSCETTA, il quale ha inteso accreditare una versione complessiva dei fatti che, come subito si dirà, finisce con il denunciare la sua intrinseca debolezza almeno nei termini prospettati.


Secondo il BUSCETTA la guerra di mafia avrebbe trovato giustificazione nella pervicace tendenza prevaricatrice e

oltranzista dei corleonesi (RIINA e PROVENZANO che, come si e' detto, avevano preso in commissione il posto di Luciano LEGGIO) i quali si sarebbero trovati a doversi misurare con gli orientamenti prudenti e moderati di BONTATE e INZERILLO, contrari alle iniziative piu' cruente specie ai danni di pubblici funzionari; in realta', sotteso a questa divergenza di vedute sotto il profilo strategico, vi sarebbe stato un ben preciso disegno egemonico finalizzato a ridurre la commissione, e cioe' tutta l'organizzazione, alla loro volonta', e tanto non poteva realizzarsi se non attraverso l'eliminazione fisica di coloro che sarebbero stati capaci di opporsi e in definitiva di tutti i potenziali, presumibili, avversari.

Analoghe deduzioni sarebbero poi ricavabili attraverso le rivelazioni di CONTORNO e perfino di MARINO MANNOIA, il quale, pur ridimensionando, come subito si dira', in modo decisivo la figura di BONTATE e INZERILLO, ha confermato l'esistenza di un disegno egemonico dei "corleonesi" e della riferibilita' a questo della causale della guerra di mafia.

Se non che tutto questo appare - a giudizio della corte - non del tutto suffragato da convincenti argomenti indiziari, dal momento che affatto inadeguata appare la stessa premessa logica del procedimento ricostruttivo.

Si e' prima detto come tutte le "famiglie" avessero attraversato un periodo di sicura intesa operativa e cio' almeno fino al febbraio 1981; e come, al tempo stesso, vi fosse stato chi aveva invece intravisto la possibilita' di un imminente conflitto. L'episodio riferito dallo CHARLIER,




circa la ricerca di armamenti da parte dei soggetti che godevano i frutti di un consistente traffico di stupefacenti (MAFARA), e' forse il piu' significativo nella genuinita' del racconto (sicuramente non contaminato da possibili sottesi interessi convergenti). Ma non e' tutto; perche' non va trascurato che al tempo stesso i protagonisti della faida (e in particolare, per quanto e' dato ricavare dalle risultanze processuali, proprio INZERILLO , BONTATE, BADALAMENTI), prima ancora che la "guerra" scoppiasse, si erano premurati di dotarsi di automobili blindate.

E BONTATE, chiarira' MARINO MANNOIA, anche durante la ricordata crisi del 1978, sentendosi in pericolo (per le accuse che gli erano state rivolte in "commissione" circa l'uccisione del MADONIA), si era procurato un veicolo blindato (facendoselo dare in prestito dai SALVO). Ma cio' sta intanto a dimostrare che simili atteggiamenti e precauzioni corrispondono appunto ad una concreta situazione di pericolo che si va profilando.

Sicche' non puo' che suscitare perplessita' la circostanza che a nutrire il chiaro presentimento di una crisi violenta e cruenta nei rapporti tra i consociati siano stati proprio quelli che presto sarebbero diventati i perseguitati; specie in un contesto processuale dove, come si ricava dai fatti narrati nelle premesse di fatto e che saranno specificamente approfonditi, costoro sarebbero stati vittime di una aggressione consumata con tradimenti di persone affiliate alla stessa famiglia. Come nel caso emblematico di INZERILLO, che si muove tranquillamente nella

"sua" zona di Uditore, circondato da cantieri gestiti da soggetti a lui vicini; o in quello di BONTATE che, come si dira' in dettaglio, rimane vittima di un agguato reso possibile (per le tante precauzioni, compresa la "staffetta" che lo precedeva) solo grazie alla cooperazione di persone apparentemente fidate; o ancora in quello dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO, i quali, secondo le significative rivelazioni di CONTORNO (integrate, sul punto, piuttosto che contraddette da MARINO MANNOIA), vengono attirati al tranello per l'intercessione di persone la cui affidabilita' non appare loro, in quel momento, tale da essere chiaramente esclusa; e cosi' via, nei termini destinati a specifico approfondimento.

E non puo' trascurarsi, a questo punto in modo assai rilevante, che, come ampiamente si e' osservato nel profilo ricostruttivo di BUSCETTA (e CONTORNO), questi personaggi (BONTATE e INZERILLO, per quanto maggiormente attiene alla genesi della guerra di mafia), i quali dovrebbero costituire il simbolo di una tendenza "moderata", tradizionale, di "cosa nostra" di quei tempi, erano invece, in stridente contrasto con la (gia' per vero incredibile) versione dei "pentiti", spietati ed irriducibili criminali. Basti pensare ai molti, efferati, delitti da costoro commessi secondo il racconto di MARINO MANNOIA. Ma gia' nell'istruzione significative acquisizioni probatorie lo dimostravano in modo univoco; come perfino le rivelazioni di Stefano CALZETTA, che (fin dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero il 20 marzo 1983) non aveva fatto mistero dello



spregiudicato traffico di stupefacenti da parte del "principino di Villagrazia" Stefano BONTATE (detto anche "u papa"), il quale, secondo il collaboratore, aveva tanto inflazionato la vendita della droga che la faceva distribuire anche ai bambini ("ai picciriddi"). Sicche' non e' dato vedere quali dovessero essere le ideologie di fondo che, secondo la tesi d'accusa fatta propria dai primi giudici, potevano dividere i componenti di "cosa nostra".


Ma vi e' pure una perplessita' di fondo, che emergera' chiaramente dal contesto dei singoli episodi delittuosi e che merita di essere subito anticipata per la sua utilita' nel contesto del discorso complessivo. Cio' che infatti risulta scarsamente decifrabile e' lo stesso schieramento delle fazioni in lotta, il quale sarebbe comprensibile se quest'ultima fosse connotata dalla contrapposizione di gruppi, di "famiglie", secondo il gergo della mafia; laddove, invece, ebbe a registrarsi una cruenta eliminazione di persone ad opera di appartenenti alla stessa famiglia naturale, assieme ad una illogica (o apparentemente tale) contesa tra militanti della stessa fazione. Basti ricordare le fratture delle "famiglie" dei GRECO, dei MARCHESE, dei BADALAMENTI, dove persone tra loro spesso unite da vincoli di parentela o affinita', ma comunque facenti parte dello stesso "clan", diventano spietati nemici da eliminare fisicamente. BUSCETTA fa parte della "famiglia" di Porta Nuova il cui capo, CALO', e' destinato a rivestire il ruolo di acerrimo avversario. Della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', capeggiata da BONTATE, non fanno parte solo "uomini

d'onore" come CONTORNO, che ne condividera' le sorti di perseguitato, ma (a parte MARINO MANNOIA, che ha precisato di essere rimasto fedele a BONTATE ma, trovandosi in carcere durante la guerra, di essersi saputo destreggiare con diplomazia) anche uomini dello spessore dei VERNENGO, invece destinati all'opposto ruolo di persecutori. E cosi' via.

E se, come e' scontato, la "famiglia" era una cellula primaria di aggregazione, il consenso verso l'una o l'altra linea doveva necessariamente passare attraverso un fisiologico sviluppo di deliberazione interna; mentre, con buona evidenza, non ha senso logico la posizione di dissenso del capo in contrasto con la posizione degli altri affiliati.

Tutte le premesse considerazioni, a ben vedere, riflettono proprio le vicende dei principali protagonisti passivi della persecuzione: a cominciare da Salvatore CONTORNO. Costui era l'uomo fidato di BONTATE ed era certamente un soldato abile e capace di organizzare vendette (si e' ricordato altrove, nella parte riguardante l'attendibilita' di questo "pentito", il valore simbolico degli eufemismi di "uomo d'azione" e "valoroso"). Ma la sistematica quanto spietata uccisione di molti suoi familiari non si giustifica, neppure nella perversa logica della criminalita', solo alla stregua di una precauzione per una futura, possibile (o anche probabile) vendetta che costui, con i suoi, avrebbe potuto organizzare a seguito degli attentati subiti.

Vien fatto di chiedersi, al riguardo, il perche' di



960383

una scelta di persone da eliminare, alcune fra tante invece che altre, in una logica di "terra bruciata" (secondo lo schema ricostruttivo fatto proprio anche dai primi giudici); tanto piu' che un ulteriore argomento di perplessita' scaturisce proprio dalle parole del CONTORNO, il quale, disposto a collaborare con la giustizia, rivela i segreti a lui noti di "cosa nostra", chiarisce i retroscena e gli intrecci della faida mafiosa, ma nulla sa dire dei familiari ed amici che gli vengono uccisi. Nel parlare di costoro, dei MANDALA', BELLINI, CORSINO, IENNA, D'AGOSTINO, MAZZOLA, DI FRESCO, etc., egli precisa (f.456663), in cio' sorretto dalle successive rivelazioni di MARINO MANNOIA verbalizzate nel dibattimento di secondo grado, che "non erano uomini d'onore ne' svolgevano attivita' illecite, ma si trattava di semplice gente di borgata (che -soggiunge- i GRECO vollero eliminare solo per dimostrare la loro potenza e terrorizzare la zona)"; il che e' come dire che si trattava di persone prese a caso, anche se il piano posto in essere dagli esecutori dei delitti era stato di volta in volta (come si desume dai singoli episodi, cui si rimanda) magari accuratamente organizzato.

La debolezza del supporto logico destinato a sorreggere il ragionamento e' peraltro vieppiu' evidenziata dalla considerazione che il CONTORNO, dopo il fallito attentato nei suoi confronti, fuggi' da Palermo per insediarsi nei dintorni di Roma, dove venne poi arrestato in possesso di armi e stupefacenti e sospettato di aver preso parte ad un omicidio ma sicuramente inserito anche in un

diverso "giro" di amicizie; e che, inoltre, assieme ai suoi
parenti GRADO (i quali per loro conto avevano da tempo messo
in piedi una fiorente organizzazione nel nord Italia), era
scappato in Spagna (si vedano gli accertamenti ivi compiuti
in ordine agli appartamenti che il gruppo si era procurato
in Alicante e destinati ad essere occupati proprio dai
GRADO, D'AGOSTINO, BADALAMENTI e CONTORNO: ff.410996 segg.;
circostanze queste confermate in processo dalle rivelazioni
di Rodolfo AZZOLI, il quale aveva ricordato come costoro
avessero confidato la grave preoccupazione di essere
perseguitati dagli avversari, che avevano mobilitato la
famiglia FIDANZATI per eliminarli: ff.410981 segg.).

Orbene, tutto cio' non offre un quadro proporzionato
agli avvenimenti oggetto del processo; perche' il pur
essenziale ruolo che il CONTORNO poteva essere chiamato a
svolgere nell'organizzazione non giustificherebbe mai
pienamente la spietata persecuzione non solo di colui che in
definitiva altro non era che un gregario, un semplice
"killer" del gruppo, ma perfino di numerosi familiari ed
amici, variamente connotati ma tutti asseritamente estranei
alla vita ed ai crimini di costui; laddove una strategia di
"terra bruciata" o comunque di provocazione per indurre il
perseguitato a ritornare e farsi catturare, con l'impegno
anche logistico che essa richiede, non puo' essere
adeguatamente riferita ad un personaggio non rivestente
ruolo direttivo e che per di piu' dimostri, con la fuga, di
volersi defilare. Senza dire che sono proprio le modalita'
raccontate dallo stesso CONTORNO a proposito del fallito

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

attentato ai suoi danni (laddove, come si vedra' nella sede opportuna, erano state mobilitate molte forze umane ed era stato messo a punto un piano che avrebbe dovuto riuscire ad ogni costo, con la presenza diretta di molti associati) a dimostrare il livello di importanza che gli avversari attribuivano a quest'uomo, tale da suggerire in sostanza che costui non fosse soltanto una possibile pedina sulla quale i perseguitati potessero eventualmente contare per la riscossa, ma qualcosa di piu', e certamente un diretto responsabile di gravi colpe da punire secondo le regole implacabili di "cosa nostra"; ed in particolare, inoltre, un avversario che si era allontanato, piuttosto che per sfuggire alla punizione, per riorganizzare anche meglio (secondo le rivelazioni di TOTTA) il piano di aggressione ai danni degli altri consociati.

Ne', come si osservera' in dettaglio nelle sedi corrispondenti, le apparentemente diverse e certamente riduttive -sul punto- rivelazioni di MARINO MANNOIA possono offrire un convincente quadro logico d'insieme. Costui ha infatti concentrato tutte le "responsabilita'" di CONTORNO in una atavica contrapposizione di natura personale con Giuseppe GRECO (da lui soprannominato "scarpa"), risalente a molti anni prima ma scatenatasi durante la guerra di mafia, che avrebbe offerto a costui il pretesto per liberare l'odio inveterato contro il compagno facendone oggetto di persecuzione.

Certo, come si avra' occasione di rilevare a proposito del tentato omicidio in danno del CONTORNO, su un piano del

tutto ipotetico potrebbe pure avere ragione MARINO MANNOIA, quando afferma che l'iniziativa di "pulirsi" costui faceva capo soltanto ad una personale strategia di "scarpuzzedda", e coerentemente potrebbe aver mentito CONTORNO sul fatto che l'attentato fosse stato eseguito dalle numerose persone da lui indicate, tutte appartenenti a diverse "famiglie". Ma le risultanze processuali consentono di escludere tale conclusione. Intanto, perche' l'organizzazione logistica (per la cui disamina si fa rinvio alla corrispondente parte della sentenza) richiedeva l'intervento delle molte persone mobilitate, secondo il racconto della persona offesa (basti pensare alla necessita' di sorprendere la vittima notoriamente guardinga con l'improvvisa comparsa della moto degli assalitori nella frazione di tempo appropriata, e dunque al determinante concorso di uomini opportunamente appostati di vedetta).

Ma cio' che piu' chiaramente depone nel senso del complotto ordito da molte persone associate e', come si e' detto, proprio la ostinata e spietata caccia all'uomo che nei periodi successivi sarebbe stata posta in essere. Valga, per tutti, l'esempio dell'uccisione del RUGNETTA ("interrogato" e strangolato perche' fornisse informazioni su CONTORNO), dove, come si dira' in prosieguo, ebbe a registrarsi un meditato, consapevole e fattivo coinvolgimento di diverse famiglie mafiose, tutte interessate alla cattura dell'avversario da punire.

Questo complesso di considerazioni vale peraltro a sorreggere analoga valutazione critica ai margini degli


altri protagonisti della faida. Come lo stesso BUSCETTA, figura certamente di primo piano nel processo se non altro per le sue ampie e articolate rivelazioni (da leggere pero' nei termini altrove precisati). Orbene anche BUSCETTA e' destinato a diventare un perseguitato negli stessi termini di ostinata caccia all'uomo e ai parenti (anch'essi, secondo il pentito, del tutto incolpevoli) e tutto questo dovrebbe essere giustificato dal fatto che, ad un certo punto delle vicende della guerra di mafia, Gaetano BADALAMENTI sarebbe andato a trovarlo in Brasile per chiedergli di capeggiare una riscossa contro il corleonesi e i loro alleati ormai padroni della commissione.

Certo e' pur vero che BUSCETTA non aveva perduto del tutto i contatti con Palermo, dove vivevano alcuni suoi stretti familiari nonche' personaggi che non avevano rotto del tutto i rapporti con lui. E' infatti processualmente pacifico che egli si era messo in contatto telefonico con Ignazio LO PRESTI (spieghera', per avere notizie di Santo INZERILLO dopo l'uccisione del fratello di costui). E' interessante notare che, nella conversazione telefonica intercettata (ff.061767 segg.), il LO PRESTI si rivolge a BUSCETTA con deferenza ("signor Roberto", utilizzando infatti il nome finto da lui stesso scelto), mentre quest'ultimo non fa mistero di trattarlo con tono confidenziale (dandogli del "tu"), quasi paternalistico; e che il LO PRESTI si reca in Brasile, dove vive BUSCETTA, proprio nel marzo 1981 con un biglietto da lui stesso acquistato (e non, come di consueto, tramite la segretaria

in una certa abituale agenzia di viaggi), anche lui (proprio come tre mesi piu' tardi anche Giovannello GRECO e Pietro MARCHESE) partendo da Zurigo (f.061780).

E' pure noto che anche i SALVO avevano cercato di raggiungere BUSCETTA per telefono fino al Brasile (per ragioni non spiegate a chiare note, ma non difficilmente intuibili), e tutto cio' nel periodo dello scoppio cruento della guerra di mafia. Ma il BUSCETTA era e restava un uomo d'onore, neppure ascenso agli alti gradi della mafia ma anzi emarginato (probabilmente, come si e' detto altrove, per la sua sregolata vita familiare), che era scappato via dall'Italia per rifarsi una nuova vita in un continente lontano. E in questo quadro complessivo non puo' trovare una giustificazione adeguata l'improvvisa violenza che si scatena contro di lui: e non, come usa la mafia, raggiungendo il perseguitato anche all'estero ma colpendo familiari innocenti, e solo perche' un personaggio come BADALAMENTI (che pero' non e' un uomo qualunque, ma anche lui un emarginato, anzi un capo destituito) si limita ad avvicinarlo per proporgli segretamente una riscossa (ed e' facile comprendere la sottintesa ironia del BADALAMENTI ai margini della contestazione fattagli circa l'affermazione del BUSCETTA che sarebbe stato proprio lui a chiedergli di capeggiarla, in una chiara inversione di ruoli).

Cio' che appare veramente incredibile, al riguardo (ma sul punto si avra' occasione di tornare con maggiore approfondimento), e' che BADALAMENTI avrebbe avvicinato BUSCETTA in Brasile nell'agosto 1982 (e la circostanza e'




attendibilmente confermata dallo stesso BADALAMENTI, oltre che obiettivamente riscontrata dalle indagini presso gli alberghi del luogo, secondo pacifiche risultanze) per confabulare sulle modalita' di una possibile riscossa e che la sola notizia del fatto storico dell'incontro tra i due uomini (non certamente del contenuto delle conversazioni che, se vere in quei termini, nessuno avrebbe certamente fatto subito trapelare) dovrebbe aver fatto scattare pochi giorni dopo la spietata vendetta, con la "soppressione", verso la prima decade di settembre, di ben due figli del BUSCETTA; e che, senza ancora che nulla fosse stato fatto sul piano operativo dai pochi perdenti che dicevano, solo dicevano, di volersi riorganizzare, di li' a poco tempo la faida sarebbe stata orientata ad una sistematica persecuzione di altri parenti incolpevoli del BUSCETTA (ripetesi, reo di avere solo parlato con Gaetano BADALAMENTI), fratello, nipoti, uccisi nel dicembre successivo senza una diversa ragione. E che tutto cio' trovasse giustificazione solo nell'esigenza di neutralizzare in forma preventiva una possibile alleanza di BUSCETTA con i perdenti gia' impegnati nella guerra, non puo' essere credibile a nessun livello di aberrazione criminale; tanto che il credervi sarebbe una debolezza logica capace di compromettere l'intera impalcatura ricostruttiva.

Lo stesso "pentimento" di BUSCETTA, che addirittura fa seguito ad un tentativo di suicidio dopo l'arresto in Brasile ed in procinto di estradizione, in un uomo tuttavia indurito da molteplici esperienze di criminalita'

organizzata ed inoltre di sicura e solida fede mafiosa (che postula che sia meglio la morte che il tradimento degli "amici", come nel significativo giuramento di iniziazione), in un uomo cioè tutt'altro che fragile e disponibile a conversioni morali (basti fare riferimento alle movimentate vicende della sua vita, riassunte nella parte del suo profilo, cui si rinvia), non può che apparire di difficile lettura. Non certo l'arresto e le accuse formulategli, comunque la prospettiva di una già sperimentata esperienza carceraria; neppure la rappresentazione di una condizione di "perdente" sconfitto dagli altri clan mafiosi, ovvero quella di essere tagliato fuori dai traffici (basti pensare all'episodio narrato da Francesco GASPARINI e Mirella ZANNINI, di cui si è parlato nel profilo di BUSCETTA, relativo all'incontro a Bangkok reso dubbio da un probabile intervento di plastica facciale); nulla insomma di tutto ciò che rientrasse nella normalità di uno schema di vita da mafioso poteva indurre un uomo di quello spessore a considerare tutto perduto facendosi travolgere da uno stato d'animo predisposto al suicidio ed alla violazione delle regole di "cosa nostra".

Sarà stata piuttosto, e più credibilmente, la certezza che la punizione del tribunale della mafia, una volta estradato in Italia l'avrebbe raggiunto ineluttabilmente anche in qualsiasi struttura carceraria (secondo note esperienze), che avrà fatto scattare quello sconvolgente meccanismo di disperazione idoneo a predisporlo alla collaborazione: e per cercare, con la collaborazione,



salvezza e difesa dalle aggressione degli avversari che si sarebbe apprestato ad accusare e neutralizzare.


E che tutto cio' proceda dal fatto che BUSCETTA fosse stato ritenuto un possibile, ma solo potenziale, alleato dei perdenti non appare in alcun modo plausibile sul piano della logica comune.

Non dissimili riflessioni suggeriscono le risultanze processuali ai margini della figura di Giovannello GRECO, altro perseguitato secondo lo schema accusatorio della guerra di mafia.

La fragilita' della costruzione basata su una acritica accettazione delle versioni di BUSCETTA, la cui incompletezza e' stata altrove dimostrata, si coglie proprio nelle stesse parole del "pentito". Questi, parlando del Giovannello, ricorda che costui fa parte della famiglia di Ciaculli (della stessa nella quale colloca il grande avversario Michele GRECO, capo della cupola mafiosa) e precisa (mentendo certamente sul fatto che lo stesso non abbia particolare "abilita'" che lo possa far temere agli occhi degli avversari e che non si occupi che di furti e rapine: immagine chiaramente non corrispondente al personaggio, invece abile e spietato "killer" della parte dei "perdenti") di aver saputo da Gaetano BADALAMENTI e Antonio SALAMONE (allo scopo, come si e' detto altrove, di prendere le distanze dalla guerra di mafia) che viene perseguitato solo perche' amico di Salvatore INZERILLO e dunque elemento pericoloso in quanto capace di dare "grattacapi" in futuro (f.450149).

Orbene, nel giugno 1981, Giovannello GRECO, anche lui solo un gregario, scappa precipitosamente assieme a Pietro MARCHESE ed al fedele Antonino SPICA, per cercare rifugio in Brasile (dove altre volte e' stato, come testimonia la corrispondenza diretta alla fidanzata Francesca FICANO: f.400249); viene arrestato a Zurigo perche' in possesso di documenti falsi e comincia da allora a subire una spietata caccia da parte di tutti gli altri associati alla mafia, persecuzione estesa in modo parvicace ed implacabile ai danni del MARCHESE (che viene ucciso in carcere qualche tempo dopo) e forse anche dello SPICA (ucciso a Milano, dove si era rifugiato presso un amico, nei termini che saranno esaminati nelle rispettive sedi della sentenza) ed eseguita nei suoi confronti, in quanto sfuggito alle armi degli avversari, anche con vendette trasversali ai danni di parenti incolpevoli, come il padre (della cui uccisione si occupa questo processo); e tutto questo dovrebbe essere avvenuto, secondo la ricostruzione certamente reticente di BUSCETTA, solo perche' il GRECO avrebbe potuto costituire un presumibile, futuro, alleato degli amici di BONTATE e INZERILLO, a loro volta uccisi, pur nella loro prestigiosa posizione di rappresentanti in commissione, soltanto per avere confidato a taluno l'intenzione di uccidere Salvatore RIINA non seguita dalla concreta attuazione di un piano qualunque.

Perche' sia rimarcata la frattura che peraltro rischia di determinarsi fra le risultanze processuali nel confronto acritico tra le dichiarazioni di BUSCETTA e i dati oggettivi



960393

accertati, basti qui citare, per esempio, proprio l'episodio della fuga improvvisa dei tre; laddove, come si dira' piu' in dettaglio, lo SPICA fuggi' cosi' precipitosamente da Palermo che non volle neppure fermarsi per strada a salutare la madre che aveva incontrato, e cio' fece evidentemente (non certamente perche' si era messa in giro la voce che potessero essere puniti i possibili alleati dei "perdenti" il che avrebbe comunque consentito una partenza piu' ordinata, ma) perche' proprio in quel momento doveva essere avvenuto un fatto nuovo, grave e sconvolgente: neppure, dunque, la scomparsa di Filippo CHIAZZESE (di cui questo processo non si occupa) avvenuta il giorno prima (laddove, comunque, come si vedra', non sfugge la sottile contraddizione tra la decisione improvvisa ed una causale, come la scomparsa, legata a fattori aleatori e comunque non immediatamente percepibili dagli uomini del clan).

Ed inoltre, quanto a Pietro MARCHESE ed alla persecuzione pure da lui patita, tale cioe' da fare escludere la causale di una occasionale compagnia con il cognato Giovannello GRECO ma da implicare certamente che anche lui fosse un preciso obiettivo della faida scatenatasi, non puo' sottrarsi come nell'impostazione accusatoria, fatta propria dai primi giudici, la sua persona non esprimesse alcun ruolo da protagonista; egli non era, nella ricostruzione processuale, un uomo di punta; non rappresentava nulla nell'ambito della famiglia di BONTATE e di quella di INZERILLO. Egli faceva parte della famiglia di corso dei Mille, era imparentato con il capo (o almeno con

colui che tale sarebbe presto divenuto in quel contesto temporale) Filippo MARCHESE, invece destinato a schierarsi tra i persecutori del gruppo dei c.d. perdenti. Insomma, Pietro MARCHESE avrebbe potuto al piu' svolgere un ruolo di contiguita' occasionale con il cognato Giovannello GRECO (il quale a sua volta, come si e' detto, poteva essere un potenziale alleato degli amici di BONTATE e INZERILLO, rei di avere manifestato intenzioni di rivalsea contro lo strapotere dei corleonesi), ma tutto cio' non puo' razionalmente giustificare, sul piano di una qualsiasi eziologia, la spietata persecuzione portata fino all'estrema decisione di eseguire in carcere una condanna di morte alcuni mesi dopo; perche' le modalita' dei fatti (oggetto, in prosieguo, di approfondita trattazione, cui si rimanda) e in particolare l'"ordine" di uccisione eseguito nella difficile situazione logistica del carcere, con il prezzo di un sicuro coinvolgimento degli obbedienti esecutori materiali, postulano con accentuata evidenza la conclusione che il MARCHESE rimase invece vittima di una precisa quanto ineluttabile condanna a morte, punizione da eseguire ad ogni costo e da parte di tutti gli uomini d'onore secondo il codice di "cosa nostra" (nei termini che gli stessi "pentiti" hanno diffusamente rivelato ai giudici).

Per non dire poi della stessa fine toccata allo SPICA, il quale (secondo la tesi d'accusa, pur non immune, come si vedra' in questa stessa parte VI par.20, da perplessita') sarebbe stato implacabilmente raggiunto dalla vendetta mafiosa pochi giorni dopo il MARCHESE, a Milano, dopo che


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ai familiari ed agli amici che lo ospitavano aveva confidato la sua viva preoccupazione per le persecuzioni in atto che temeva lo coinvolgessero, dopo che perfino la sua donna, una tunisina certamente disinformata della vita del giovane, era stata rapita e violentata da persone che lo cercavano a tutti i costi (fatti, questi ultimi, processualmente certi, al di là delle conclusioni ricavabili dalla vicenda). Laddove, anche qui, non può sfuggire ad attenta valutazione critica la notevole sproporzione tra il livello di organizzazione che sarebbe stato apprestato per realizzare il piano (che altro non poteva essere che di punizione) ed il modesto spessore dell'uomo, la cui fuga in luoghi lontani da Palermo avrebbe dovuto invece suggerire agli spietati mandanti del delitto che costui fosse ormai fuori del giro e quindi neutralizzato anche nella prospettiva di ulteriore contiguità con i suoi padrini.

Siffatta sproporzione e la debolezza della tesi di fondo suggerita in particolare da BUSCETTA emergono peraltro, ancora una volta, dalle sue stesse parole, quando racconta le vicende delle famiglie mafiose; laddove la parziale (e, come si è detto, comprensibile) reticenza tradisce con sufficiente eloquenza, proprio fra le righe del tipico linguaggio carico di sottintesi, l'esistenza di causali ben più forti e più gravi. Riferisce infatti BUSCETTA (ff.450046 segg.) che Michele GRECO (ovviamente, nella qualità) aveva detto ad Antonio SALAMONE "che, per mera benevolenza, gli era consentito di condurre con sé in Brasile Pine' GRECO, fratello di Ciaschiteddu, mentre

avevano il 'permesso' di andar via Giovannello GRECO...ed il cognato Pietro MARCHESE. Al Giovannello GRECO, infatti, si rimproverava un'eccessiva amicizia con Salvatore INZERILLO. A dire di Michele GRECO, tale soluzione avrebbe posto fine ai morti".

Ora, non vi e' chi non veda come il racconto, nel suo senso letterale, prospetti toni di incredibile sproporzione, dato che dai contenuti dello stesso discende che in nulla poteva essere riposta, a quel tempo (maggio 1981), la preoccupazione di una fattiva alleanza di Giovannello GRECO e Pietro MARCHESE con il gruppo BONTATE-INZERILLO, nel cui ambito era maturata l'intenzione di eliminare il prepotente RIINA; laddove le alleanze potenziali potevano essere le piu' disparate. Sarebbe stato comprensibile, per esempio, una congrua sanzione nei confronti degli uomini della stessa "famiglia", intuitivamente destinati a schierarsi con il loro capo perseguitato; ma dopo lo scioglimento della "famiglia" di S.Maria di Gesu' (come sanzione grave, nei termini confermati dal collaboratore MARINO MANNOIA) la individuazione, a caso, di persone appartenenti a varie famiglie e per di piu' a famiglie governate dagli alleati dei corleonesi, non puo' reggersi sotto il profilo logico. Tanto piu' che vi e' pure una carenza logica ulteriore, fin qui trascurata, nella circostanza che Michele GRECO, il "papa", capo della "commissione" e cioe' del tribunale della mafia, nell'assumere quella posizione netta (la soluzione "avrebbe posto fine ai morti"), avrebbe dovuto gia' possedere le prove della colpevolezza degli incolpati. E



questo e' tanto piu' illogico, ove si pensi che contestualmente viene ribadito (f.450043) che anche il GRECO non era estraneo all'uccisione di BONTATE, ("era impossibile che egli non sapesse nulla") collocate all'inizio della guerra di mafia e cioè in un periodo in cui la commissione e la stessa famiglia di costui dovevano essere del tutto indifferenti, secondo la versione di BUSCETTA, agli episodi che coinvolgevano BONTATE da una parte e RIINA dall'altra.

Francesco MARINO MANNOIA, nelle sue rivelazioni, ha ricordato come nell'ambito della famiglia di S.Maria di Gesù il capo BONTATE avesse alle sue dirette dipendenze un gruppo di "fedelissimi" (lui, CONTORNO, Girolamo TERESI, Pietro VERNENGO, Giovanni PULLARA', Salvatore FEDERICO, Giovanni BONTATE); ma queste persone, come e' facile controllare nella stessa cronologia dei delitti susseguitisi, non diventano tutte vittime della persecuzione dei "corleonesi". Alcuni di loro, infatti, diventano addirittura i persecutori.

E, si aggiunga, lo stesso MARINO MANNOIA ha ribadito piu' volte in questo dibattimento che in tempo di guerra di mafia vi era l'ordine generale di uccidere tutti (i "perdenti" che lui definisce) gli "scappati" che ogni uomo d'onore avesse anche per caso incontrato; finendo così con il delineare un quadro di vera e propria emergenza di guerra, che deve dunque affondare le radici in cause ben piu' gravi e consistenti della mera conflittualita' suggerita dai "pentiti".

A tanta illogicità, come si vedra', corrisponde

invece la piu' attendibile coerenza della ricostruzione suggerita dai verbalizzanti nel ricordato rapporto del 13 luglio 1982, laddove si attribuisce a ciascuno di questi personaggi un ruolo ben definito di vera e propria prevaricazione e si individuano schemi di guerra di mafia ispirati a ragioni di reciproche vendette e punizioni in dipendenza di aggressioni consumate da entrambe le parti, in armonia con le linee di fondo che vanno emergendo gia' dalle prime osservazioni ai margini della complessiva vicenda della faida.

E non va dimenticato che una simile idea-guida era stata inizialmente recepita anche nell'ambito del processo, come si evince dalla motivazione del mandato di cattura n.319/83, nel quale il giudice istruttore aveva delineato gli opposti schieramenti, e aveva attribuito credito all'idea di un tranello ordito dal gruppo BONTATE-INZERILLO ai danni degli altri che poi avrebbero organizzato le vendette; nei termini che risulteranno, nel prosieguo, evidenti attraverso l'analisi delle risultanze processuali e che trovano ulteriore e definitiva conferma nelle pur prudenti rivelazioni del MARINO MANNOIA; ma soprattutto riconoscendo in ciascuno dei protagonisti passivi della faida un ruolo di fattiva responsabilita' negli avvenimenti all'origine della guerra, fino alla considerazione che lo stesso BUSCETTA non ne fosse affatto estraneo (se e' vero che dal Brasile aveva frequenti contatti quanto meno telefonici con Palermo e che in definitiva i fuggiaschi bloccati a Zurigo erano proprio diretti alla volta del

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Brasile) (f.085205).


* * * * *

Le superiori riflessioni preliminari non devono però autorizzare, come è già suggerito dalle indicazioni conclusive, a ritenere legittimo un complessivo risultato di dubbio involgente tutta la costruzione accusatoria devoluta alla cognizione di questa corte, risultante cioè dagli esiti di indagine processuale rimessi al giudice del dibattimento e quindi ulteriormente definiti dalle doglianze formulate in appello. È infatti possibile, a giudizio della corte, ricavare dagli atti una lettura, connotata da requisiti di certezza, capace di spiegare le vicende di cui ci si occupa e di assimilare queste nell'unico contesto della guerra di mafia come attuazione di un programma criminoso facente capo alla commissione, o più esattamente ad un gruppo di persone che esprimevano una comune volontà operativa, magari utilizzando quelle strutture organizzative; e questo, malgrado il cospicuo ambito del processo (che abbraccia numerosissimi episodi di omicidio pur riferibili a un diverso ed autonomo contesto, come quello della cosca di corso dei Mille, ed anche episodi delittuosi di varia natura, come traffici di stupefacenti internazionali ed altri reati, invece di contenuto comune, commessi prevalentemente dalla predetta cosca) abbia lasciato contingenti spazi vuoti quanto ad episodi che, nella contrapposizione delle fazioni in conflitto, avrebbero

potuto forse apportare un contributo probatorio non irrilevante. Laddove il rispetto della cognizione devoluta impone una disamina necessariamente non approfondita, sicuramente incidentale, dei numerosi episodi di omicidio della guerra di mafia esulanti dal processo, ma dai quali, alla stregua di fatti storicamente accaduti, possono essere tuttavia ricavati concorrenti, ma coesenziali, spunti di riflessione critica per procedere con apprezzabile metodologia all'accertamento della verita'. A cominciare, per esempio, dalla soppressione (presunta, ma data storicamente per certa dagli inquirenti) di Giuseppe PANNO, capo-famiglia di Casteldaccia di notevole spessore mafioso, cronologicamente collocata ancor prima dell'uccisione di BONTATE, ed anzi a brevissima distanza di tempo prima di tale episodio e verosimilmente collegata agli accadimenti successivi.

Come si e' accennato nei profili ricostruttivi del "pentito" BUSCETTA, la presunta soppressione del PANNO potrebbe avere segnato l'avvio della guerra di mafia, proprio per la possibile intromissione, in un modo o in un altro, di questo personaggio nell'operazione iniziata nella primavera 1981 e che, come e' processualmente ricavabile, segno' la rottura definitiva degli equilibri dell'associazione mafiosa.

Ma in realta', a questo proposito, non puo' sottacersi come molti degli omicidi esulanti dal contesto processuale costituiscano episodi da cui trarre eloquenti spunti di riflessione.



Si noti che, esaminando altri esempi, sia il giudice istruttore che i primi giudici (pagg.1788 segg. della sentenza impugnata) non hanno potuto fare a meno di osservare, con concretezza, che l'omicidio di certo Michele GRAVIANO (avvenuto il 7 gennaio 1982) doveva essere attribuito alla fazione dei "perdenti", con ampi sospetti a carico del CONTORNO, il cui clan avrebbe fin dal giorno successivo (con le uccisioni di Michele IENNA e Francesco Paolo TERESI, seguite dagli omicidi, avvenuti il 9 gennaio, di Antonino GRADO e Giovanni DI FRESCO, ed ancora da quello dell'11 gennaio successivo di Ignazio D'AGOSTINO) registrato immediate, cruente, ritorsioni. E difatti CALZETTA, nel rivelare (f.150008) che il GRAVIANO secondo le sue informazioni era stato ucciso dagli alleati di Stefano BONTATE, precisera' (ff.149979 segg.) che lo stesso abitava in via Conte Federico (il quartiere di CONTORNO) e forniva le indicazioni su quelli che aiutavano, appunto, CONTORNO. Sicche' di tali dati storici, ancorche' il fatto esuli dal processo (ne' risulta che vi sia procedimento pendente), occorre dare contezza proprio per conferire la giusta luce agli episodi delittuosi che invece ne costituiscono l'immediata reazione della parte colpita e che sono difatti compresi nell'oggetto di questo giudizio.

Ma altri episodi aprono squarci di dubbio perfino in ordine alla verita' dei fatti, che nel contesto appare ben piu' complessa e articolata di come invece viene prospettata attraverso le rivelazioni dei pentiti. Come a proposito della sistematica soppressione di tanti parenti di

INZERILLO, in parte "scomparsi", in parte uccisi anche in modo emblematico (si veda l'uccisione di Pietro INZERILLO, fratello di Salvatore, consumata il 15 gennaio 1982 negli Stati Uniti in modo spettacolare, con il rituale del denaro in bocca e nei genitali a significare la pochezza dell'uomo rispetto agli avversari che aveva evidentemente sfidato); anche questo a testimonianza di quanto si e' prima rilevato sulla assoluta sproporzione tra i fatti commessi e la presupposta causale di una possibile, dichiarata (ma non attuata), aggressione ai danni dei corleonesi da parte di poche persone.

Per non parlare poi delle decine di morti registrate, probabilmente da una parte e dall'altra, nell'ambito delle fazioni dei BADALAMENTI di Cinisi, di cui si dira' piu' in dettaglio, ancorche' con i limiti imposti dal processo, a proposito dei soli tre omicidi qui devoluti (Antonino BADALAMENTI, Silvio BADALAMENTI e Stefano GALLINA).

Ma una delle pagine piu' inquietanti, e purtroppo non scritte in questo processo, riguarda la presunta soppressione del clan RICCOBONO, collocata dagli stessi inquirenti verso la fine del 1982 e perfino recepita dagli organi di stampa (ff. 071540 segg.).

Come meglio si dira' in prosieguo, non puo' non attribuirsi un certo peso indiziario alle risultanze acquisite, delle quali si e' accennato a proposito del profilo di BUSCETTA, laddove da una parte si addita a chiare note nella persona dello stesso pentito uno dei principali co-protagonisti della "operazione", e dall'altra e'




possibile formulare ipotesi di segno esattamente contrario.

Per vero, il nuovo "collaboratore" MARINO MANNOIA ha fornito una diversa versione, sostenendo (di aver sentito dire) che il RICCOBONO, già fedele alleato dei "corleonesi" e con questi schierato nella prima fase della guerra di mafia, era presto diventato inaffidabile agli occhi degli stessi associati, i quali lo avevano quindi eliminato. Ora, non è dato ovviamente approfondire i termini della vicenda, più di quanto almeno non possa marginalmente concorrere a chiarire lo sviluppo della guerra di mafia; sta di fatto, però, che (oltre a quanto si avrà occasione di notare in prosieguo) troppo sfumate e generiche appaiono le causali suggerite da MARINO MANNOIA. Anche, infatti, a voler credere alla versione in esame, quelle ragioni avrebbero potuto giustificare, al più, l'eliminazione di una persona, del capo; non dell'intero clan. Anzi proprio quando il capofamiglia diviene inaffidabile, come molte risultanze confermano, si registra l'emersione di un sostituto, di un sottocapo, di un delfino, che (rendendosi magari promotore della restaurazione) garantisce la continuità della vita del gruppo.

Come in seguito si dirà, il giudice istruttore aveva contestato al BUSCETTA alcune risultanze, dalle quali emergeva la sua possibile responsabilità in ordine alla sospettata eliminazione dell'intero clan RICCOBONO; ma il "pentito", ovviamente smentendo le fonti (deposizioni di altri "pentiti" minori), aveva suggerito che la calunniosa ipotesi era stata certamente messa in giro dai suoi

avversari: finendo per confermare, egli stesso, che in realta' il RICCOBONO si era schierato con i corleonesi e in tale posizione doveva certamente avere assunto un ruolo attivo nel corso della guerra di mafia.

La verita' e' che le vicende connesse alla scomparsa di molti uomini affiliati al clan RICCOBONO trovano una significativa collocazione negli avvenimenti registratisi fra l'estate 1982 e la fine dello stesso anno, quando si verifico' la c.d. "tufiata di Ciaculli" del giorno di Natale del 1982 e che, secondo le linee tracciate nel processo, sarebbe consistita in un fallito agguato ai danni di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", al quale fece seguito una serie impressionante di delitti in danno non soltanto di parenti ed amici di Giovannello GRECO e di CONTORNO, ma anche di persone come Giuseppe TRAMONTANA e Giuseppe ROMANO (il cui suocero, Gaetano MANFRE', subi' un tentativo di omicidio in Palermo), a loro volta uccisi negli Stati Uniti. E costoro, come si e' detto a proposito dell'attendibilita' di BUSCETTA e come altrove si dovra' ripetere, al di la' delle reticenze di costui, erano peraltro suoi amici e compari (TRAMONTANA era stato suo testimone di nozze mentre il ROMANO, detto l'americano, anche secondo le prime rivelazioni di CALZETTA, era un alleato di Stefano BONTATE che si era defilato negli U.S.A.) e certamente non estranei, e neppure per interesse proprio, alle faccende della guerra di mafia (si e' infatti ricordato come le ritorsioni ai danni dei parenti di BUSCETTA a Palermo siano cronologicamente collocate subito dopo il tentato omicidio



960405

ai danni di "scarpuzzedda").


Esempio emblematico dei condizionamenti connessi alla mancanza nel processo di tanti episodi collegati alla guerra di mafia, e dunque delle difficoltà ricostruttive con le quali la corte deve misurarsi, e' infine quello relativo alla c.d. "operazione Carlo Alberto". Come si era detto nelle premesse di fatto (e piu' compiutamente si analizzera' nelle relative parti della sentenza), l'uccisione del generale DALLA CHIESA (nonche' della moglie e dell'agente di scorta) era stata commentata da una telefonata anonima ("l'operazione...Carlo Alberto e' conclusa!") che gli stessi inquirenti (come i primi giudici) avevano collegato ad una precedente ("l'operazione...e' quasi conclusa..."), la quale pero' aveva sottolineato un episodio di sangue (uccisione di certi DI PERI) avvenuto nell'agosto 1982 ma esulante dal processo, ai margini di numerosi delitti facenti parte del c.d. "triangolo della morte" e tutti connessi, a giudizio degli inquirenti, all'uccisione di Gregorio MARCHESE, cognato (fratello di Rosa, moglie) di Filippo (il quale, a quanto sembra, voleva insediare come capo-famiglia a Casteldaccia al posto del PANNO, ucciso l'anno precedente). La faida, in realta', coincise con l'insediamento a Palermo del prefetto DALLA CHIESA (per una eloquente cronologia degli omicidi dell'agosto 1982 si veda il rapporto dei carabinieri ai ff.418460 segg.) e potra' essere stata un'occasione per una tracotante sfida alle istituzioni da parte di persone che dunque non erano forse estranee alla strage di via Carini, ma i limiti del processo

impongono di registrare semplicemente il fatto storico per poterne trarre spunto ricostruttivo della trama complessiva, senza la quale, come si e' premesso, ogni episodio a se' stante risulterebbe del tutto sfornito di apprezzabile causale.

* * * * *

Nel procedere dunque ad una complessiva ricostruzione dei fatti della guerra di mafia, la corte osserva che molte risultanze processuali ne suggeriscono una diversa interpretazione, attraverso la loro concatenazione logica e cronologica, consentendo in particolare di individuare una piu' consistente causale di fondo.

Infatti, fin dal rapporto del 13 luglio 1982, gli organi di polizia (che pure avevano elaborato notizie ricevute, nel difficile ambiente, in via confidenziale) avevano riferito che fosse opinione comune agli affiliati della famiglia INZERILLO che il loro capo, assieme a Stefano BONTATE, avesse fatto "grossi bidoni" ai danni degli altri capi delle cosche mafiose palermitane, arrecando un ingente danno economico (dal che, come si dira', sarebbe scaturita l'operazione che avrebbe visto delinarsi un gruppo tendente a prevaricare e scalzare un altro). E tali spunti erano stati poi dagli inquirenti ripresi ed utilizzati a proposito di successivi fatti delittuosi (si veda il rapporto del 22 ottobre 1983 a proposito dell'omicidio in danno di Ignazio GNOFFO ai ff.415553 segg.).



960407

Queste circostanze, su puntuale contestazione del giudice istruttore, erano state smentite da BUSCETTA, il quale aveva cercato in quella sede di accreditare una spiegazione, il cui tenore appare pero' inconsistente: se fosse stato vero, dice il collaboratore, che BONTATE e INZERILLO avevano truffato i corleonesi in affari di stupefacenti, costoro avrebbero comodamente approfittato del fatto per giustificare agli occhi degli altri la soppressione dei colpevoli (ff.450043-4). Laddove e' dal suo stesso racconto riguardo ai fatti della guerra di mafia che si ricava che era proprio vero che le altre famiglie, rappresentate nella commissione la quale avrebbe avallato e decretato la punizione dei c.d. perdenti, avevano appoggiato la linea dei corleonesi pur potendo e dovendo teoricamente assumere nella controversia tra costoro (tutti amici ed alleati, come prima si e' dimostrato) una posizione di neutralita' e di indifferenza.

Il fatto e' che il processo offre piuttosto numerosi riscontri per rendere credibile la versione dei fatti nei termini negati da BUSCETTA.


In primo luogo, nelle rivelazioni di un altro "pentito", il cui piccolo spessore, data la scarsa penetrazione nelle sfere decisionali di "cosa nostra", lo rende forse ancor piu' genuino ed attendibile nei fatti (recepiti nell'ambiente e) raccontati. Stefano CALZETTA, gregario della cosca di corso dei Mille, riferisce alla polizia di avere appreso, attraverso i discorsi che gli capitava di sentire, che il BONTATE si era appropriato di

una rilevante somma (di circa tre miliardi, precisera' al pubblico ministero il 20 marzo 1983) con la quale si era comprato immobili, rendendosi poi colpevole di "sgarbi" agli altri mafiosi (f.150012).

Ma anche un altro "pentito" minore offre significativi elementi di riscontro: Francesco GASPARINI, che nel processo rivela importanti trame e connessioni tra l'associazione mafiosa ed il traffico di stupefacenti, racconta di avere appreso che l'INZERILLO era malvisto dalla famiglia RICCOBONO perche', fra l'altro, si era appropriato di una grossa somma di altre famiglie di Palermo (f.063445).

E' interessante notare come il GASPARINI ricordi che inizialmente la famiglia RICCOBONO fosse molto vicina a BUSCETTA, tanto che Gaspare MUTOLO, uomo di punta di quel clan, era giunto ad offrire ospitalita' ai familiari di quest'ultimo durante la di lui detenzione; ma che qualche tempo dopo lo stesso MUTOLO lo aveva invece esortato a tenersi alla larga dal BUSCETTA.

Ma il dato piu' significativo, nell'indagine che si va svolgendo, e' rappresentato dal fatto che il GASPARINI afferma di avere appreso le notizie sulle famiglie palermitane proprio in occasione di incontri, nei quali si discuteva di droga e di vendette mafiose: come la circostanza, che sara' approfondita nelle parti corrispondenti della sentenza, relativa alla riunione del 30 aprile 1981 nella villa di RICCOBONO, nel corso della quale, alla presenza di circa quaranta mafiosi, si era parlato di una certa punizione per un "falco", alla quale avrebbe



960409


dovuto seguire quella contro un altro (riferimenti attribuiti, nella costruzione accusatoria, all'omicidio di BONTATE del 23 aprile ed a quello di INZERILLO dell'11 maggio 1981). A riprova, in altri termini, proprio di quella intima compenetrazione fra gli interessi connessi al colossale traffico degli stupefacenti e le vicende della faida degli anni ottanta, nei termini che si vanno qui sviluppando.

D'altra parte, questa compenetrazione e' pure suggerita dalle rivelazioni di Alessandro ZERBETTO, il quale ha raccontato di diversi incontri delle persone vicine a CONTORNO, finalizzati all'organizzazione del traffico degli stupefacenti ed all'analisi delle vicende della guerra di mafia che in quel periodo mieteva molte vittime e dalla quale lo stesso CONTORNO era fortunatamente scampato.

Anche Gennaro TOTTA (che era stato presente ad una delle riunioni riferite da ZERBETTO) aveva riferito ai carabinieri (f.001499) che le ostilita' della guerra di mafia avevano avuto origine da una contesa tra BONTATE e RIINA sull'affare degli stupefacenti e sui guadagni rivendicati dal secondo (questione devoluta poi alla mediazione di Michele GRECO, che aveva dato ragione al RIINA). Per vero il TOTTA, dinanzi al giudice, ha cercato di ridimensionare il tenore delle sue rivelazioni anche sul punto dei riferiti rapporti BONTATE-RIINA, ma, prescindendo allo stato, per quanto qui interessa, da una specifica analisi critica del comportamento del pentito (che ha comunque nel processo chiarito le ragioni della sua parziale

ritrattazione), resta il fatto assai significativo che costui abbia offerto una visione chiara del contesto in cui matura' la guerra di mafia, laddove ha confermato le riunioni che si svolgevano nel quartier generale dei GRADO in Lombardia con l'intervento di personaggi come CONTORNO, BADALAMENTI, D'AGOSTINO, etc.. E tale fonte probatoria suggerisce una visione eloquente dell'intreccio tra gli omicidi e la droga, quest'ultima come centro di interessi ai margini del quale trovarono occasione vendette e punizioni consumate fra persone che fino a pochissimo tempo prima avevano lavorato in tranquilla collaborazione.

Ma vi e' di piu'. Che la guerra senza esclusione di colpi sia maturata nel contesto del traffico degli stupefacenti, cui le cosche attribuivano eccezionale importanza (in vista dei lauti guadagni), e' pure infatti dimostrato da un singolare episodio che, come si vedra' nelle sedi opportune, chiarisce alcune vicende della faida. Nel settembre 1981 Alfio PERLITO (destinato a cadere vittima della guerra nel giugno dell'anno successivo, con modalita' di punizione esemplare), alleato catanese dei c.d. perdenti, era stato arrestato a Milano con un carico di una tonnellata di hashish (f.058028); tale fatto, se collegato alla circostanza che il CONTORNO, dopo il fallito attentato nei suoi confronti, fuggendo da Palermo porto' con se' cinque tonnellate di hashish (fatti descritti nel rapporto del 13 luglio 1982 e confermati dal TOTTA -f.001502-, anche se probabilmente le fonti affondano verso una comune matrice; ma obiettivamente riscontrati dal possesso di quella droga




da parte del CONTORNO al momento del suo arresto a Roma nel marzo 1982), dimostra appunto la stretta connessione degli interessi in gioco durante la guerra (e, come si vedrà, chiarisce al tempo stesso la linea logica degli avvenimenti, altrimenti scarsamente decifrabili, come nel caso dell'uccisione del FERLITO, ipoteticamente indifferente nella prospettiva delle famiglie palermitane).

Ma il riscontro della linea ricostruttiva che si va qui sviluppando si ricava proprio dalle dichiarazioni di Antonino CALDERONE (il quale, come si è anche altrove osservato, è sicuramente attendibile laddove riferisce fatti riguardanti le famiglie palermitane, data la sua posizione di intuibile neutralità rispetto ad assetti per lui indifferenti ed in mancanza di specifici interessi da salvaguardare). Costui infatti riferisce di avere chiesto a certo MONGIOVI', rappresentante provinciale di Enna e facente parte della commissione regionale di "cosa nostra" (dunque bene ed autorevolmente informato) notizie e spiegazioni sulla faida scoppiata a Palermo nel 1981 e che costui gli aveva raccontato che, nella riunione appunto della commissione regionale, era stato rappresentato che BONTATE e INZERILLO, i quali gestivano il traffico di stupefacenti per conto anche di altri appartenenti alla mafia palermitana, avevano commesso in loro danno una truffa di almeno venti miliardi di lire e ne era stata dunque decisa l'eliminazione (pagg.66 segg. delle rivelazioni di CALDERONE acquisite al processo; nelle dichiarazioni rese a questa corte, costui ha precisato che quella spiegazione era

stata data in commissione regionale proprio da Michele GRECO).

Si va così delineando, nel contesto di intreccio mafia-droga, una più specifica causale idonea a mettere meglio in luce il ruolo dei protagonisti della guerra di mafia scatenatasi tra le famiglie di Palermo. Ed in realtà può considerarsi processualmente accertato (al di là del mendacio di BUSCETTA, il quale aveva cercato di attribuire ai suoi amici ed alleati una immagine di mafiosi buoni, immuni dal losco traffico della droga) che Stefano BONTATE e in particolare Salvatore INZERILLO erano attivamente interessati all'affare degli stupefacenti; e per di più con il ruolo ben caratterizzato di gestori dei comuni interessi delle famiglie associate, le quali vi investivano cospicue somme di denaro.

Molte pagine del processo testimoniano che era in uso presso le famiglie mafiose l'affidamento ad un ristretto numero di persone dell'incarico di gestire il traffico delle sigarette (dal quale venivano originariamente tratti gran parte dei guadagni), con un ben definito sistema di "turni": l'incaricato o gli incaricati, concluso l'"affare", provvedevano poi alla spartizione degli utili fra coloro che avevano investito i capitali necessari (si vedano, sul punto, le chiare rivelazioni di molti coimputati collaboratori ed in particolare quelle di Sebastiano DATTILO, Paul WARIDEL e Luigi DAPUETO, i quali hanno anzi parzialmente ritrattato le precedenti deposizioni, ma confermando con sicurezza le circostanze relative



all'organizzazione del contrabbando). Che, dunque, nel passaggio dal settore dei tabacchi a quello degli stupefacenti, siano stati adottati gli stessi schemi organizzativi, non e' difficile da intuire.


A riscontro di questo, e' possibile pure fare riferimento alle risultanze processuali riguardanti il traffico degli stupefacenti, dove si rileva che l'organizzazione era sempre e puntualmente caratterizzata dalla presenza di una o piu' (ma sempre pochissime) persone con funzione esponentiale e rappresentativa degli interessi di un gruppo che forniva gli ingenti capitali necessari (all'acquisto della morfina-base destinata prima alla lavorazione nei laboratori siciliani e quindi all'esportazione dell'eroina) con la sola aspettativa di vedere ritornare attraverso i canali del riciclaggio il denaro "pulito" ricavato dalla vendita della droga.

Racconta in particolare Antonino CALDERONE che dopo la morte di sua fratello Giuseppe (il "boss" dal quale aveva tratto le informazioni rivelate nel processo), i "palermitani" gli avevano fatto avere cospicue somme di pertinenza dello stesso e distribuite appunto dall'INZERILLO e dal BONTATE. Che queste somme si riferissero in realta' al traffico degli stupefacenti nel quale anche l'affiliato catanese aveva investito denaro, e' dimostrato dal fatto che in occasione di una delle consegne, di \$ 300.000, era stato fatto presente al CALDERONE che la pur consistente somma avrebbe dovuto essere ancora maggiore, ma che la falcidia era stata cagionata dal sequestro di una valigia carica di

dollari all'aeroporto di Palermo (episodio con certezza collegato al traffico degli stupefacenti, nei termini che saranno ripresi anche a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO, probabilmente reo di avere diretto l'operazione di polizia; cfr. pag.220 delle rivelazioni di CALDERONE, il quale precisera' che Francesco CINARDO, suo abituale interlocutore, gli aveva detto che la valigia era destinata proprio a Stefano BONTATE, il quale era giusto la persona che mandava a consegnare le somme di pertinenza del Giuseppe CALDERONE).

E che la valigia in questione fosse diretta proprio all'organizzazione di trafficanti capeggiata da Stefano BONTATE, come si vedra', e' stato pure recentemente confermato da Francesco MARINO MANNOIA (il quale ha puntualmente ricollegato a questo episodio la causale principale dell'uccisione del funzionario di polizia).

E' importante osservare, sul punto, che queste affermazioni trovano riscontro obiettivo nelle risultanze del processo, perfino anteriori alle rivelazioni del CALDERONE, quando nel corso delle indagini conseguenti alla uccisione del DI CRISTINA (che era stato trovato in possesso di assegni di grosso taglio dopo essere stato ad un incontro con l'INZERILLO) si era risalito ad una colossale operazione di reimpiego di denaro (circa tre miliardi nel 1979), quasi certamente proveniente dal traffico di stupefacenti, con destinazioni capillari di assegni circolari tutti dell'importo di £. 10.000.000 intestati a persone inesistenti (f.476782, dove il CALDERONE aveva ammesso di



avere negoziato gli assegni destinati al fratello).

Un simile contesto, nel quale si introduce la possibile causale di uno "sgarro", alla quale tuttavia nell'istruzione (si veda a pag.2438 dell'ordinanza di rinvio a giudizio) e in primo grado (nei termini esposti nelle premesse di fatto) non si era attribuito un sufficiente margine di attendibilita', ma che pero', come si era prima detto, era stata adombrata gia' nel fondamentale rapporto del 13 luglio 1982 (allora basato su fonti non rivelate), puo' essere perfino letto fra le righe delle rivelazioni di BUSCETTA pur apparentemente offuscate da molte reticenze.


Vero e' infatti che il pentito, espressamente sollecitato, nega (rectius, rifiuta di rivelare) che tra i motivi di fondo della guerra di mafia vi siano stati contrasti di interesse per la gestione del traffico degli stupefacenti (f.450033), ma la versione da lui offerta si presta, sul piano logico, ad una conclusione esattamente opposta. A dimostrazione di cio' -egli osserva- vi e' il fatto che Salvatore RIINA (cioe' il principale ispiratore della persecuzione ai danni del gruppo BONTATE-INZERILLO) aveva egli stesso affidato all'INZERILLO un carico di 50 kg. di eroina prima dell'omicidio BONTATE (ibidem) e che il suo "credito" per questa ragione non era stato saldato neppure al momento dell'uccisione di INZERILLO (f.450042); sicche' il contrasto sugli stupefacenti, che ammette lo stesso BUSCETTA, non potrebbe essere stato la causa del conflitto.

A ben vedere, pero', tale proposizione e' del tutto inaffidabile sul piano della normale credibilita'. Se fosse

infatti vero che RIINA (e non soltanto lui ma anche Antonio SALAMONE, secondo lo stesso BUSCETTA -f.450076-) come tutti gli altri affiliati che investivano denaro nel "business" della droga, aveva altri motivi di rancore o di mera strategia di prevaricazione all'interno dell'associazione mafiosa, motivi o riserve mentali ovviamente non rivelati ne' palesabili, non si vede come sarebbe al tempo stesso giustificabile un atteggiamento di fiducia da parte sua, manifestato quanto meno negli stessi termini e secondo le medesime regole della mafia, proprio nei confronti delle stesse persone. Appare insomma del tutto inverosimile che RIINA o altri, gia' nel momento in cui maturava il proposito di fare terra bruciata attorno agli oppositori in commissione della sua linea di intransigenza (programma che, in tesi, avrebbe dovuto essere latente gia' da molto tempo), potesse affidare al nemico predestinato un affare di proporzioni colossali (infatti 50 kg. di eroina raggiungono sul mercato cifre enormi); con il rischio, oltretutto, di perdere anche sul piano economico.

Ma cio' che con certezza emerge pur fra tante reticenze e' comunque la conferma, che si trae proprio anche dalle rivelazioni di BUSCETTA, che l'INZERILLO, come prima dimostrato, rivestiva nell'organizzazione il ruolo di intermediario e di gestore del traffico della droga.

D'altra parte, con molta chiarezza, MARINO MANNOIA (udienza 4 gennaio 1990) ha ribadito appunto che erano proprio BONTATE e INZERILLO che curavano l'importazione della morfina-base tramite Nunzio LA MATTINA, utilizzando i

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

canali del contrabbando di tabacchi, e chiamavano a partecipare all'affare i loro amici piu' intimi (tanto che perfino Giovanni BONTATE operava in un giro diverso).


Anche l'episodio, di cui prima si e' detto, relativo alla sottrazione da parte di CONTORNO, plausibilmente aiutato dal FERLITO, di un notevole quantitativo di stupefacenti, apporta un contributo non indifferente alla linea ricostruttiva che si va delineando; perche' ne emerge, ancora una volta, l'esistenza di un "deposito" comune, che non puo' essere infatti di merce tutta appartenente al gregario CONTORNO, ma che appare sempre meglio l'indizio di una ben definita organizzazione dotata di struttura e gestione comuni a piu' persone.

Lo stesso CONTORNO, la cui posizione e' stata, come si e' detto altrove, ugualmente connotata da non trascurabili (quanto comprensibili) reticenze, nel processo celebrato a Roma per il traffico internazionale di stupefacenti (c.d. di "pizza connection", i cui atti sono stati rimessi a questa corte), ha finito con l'incedere in piu' esplicite ammissioni, certamente idonee a mettere in luce lo sfondo nel quale venne a maturazione la guerra di mafia. Nel raccontare l'organizzazione relativa al traffico delle famiglie mafiose, CONTORNO ricorda il ruolo di primo piano di Nunzio LA MATTINA (poi ucciso), che in quel tempo, verso la fine degli anni settanta, costituiva la pedina piu' importante per la gestione dell'affare della droga a livello internazionale e per i contatti con l'esterno; ma soprattutto riferisce che negli affari comuni operavano

insieme CALO', RIINA, INZERILLO, insomma tutti i personaggi poi destinati ad opposti schieramenti nella guerra, e ricorda come da parte dei CALO', RIINA, si fosse ventilato il sospetto di una sottrazione di merce, tanto che nell'ambiente, fra le persone interessate al giro di affari, tra i quali i VERNENGO, si andava indagando sulla possibile vendita clandestina della droga e sulla veridicità dell'assunto che una certa partita fosse andata a male ("se io dicevo quelli se l'hanno rubata -racconta nel suo lessico stentato il CONTORNO- quelli li ammazzavano o qualcosa del genere"). Ma con questo il "pentito" non solo offre un eloquente spaccato degli avvenimenti che prelusero alla guerra di mafia, ma soprattutto suggerisce una significativa causale della persecuzione che presto avrebbe colpito anche la sua persona.

* * * * *

Nel più volte citato rapporto del 13 luglio 1982 gli inquirenti avevano rassegnato ai giudici il risultato delle indagini svolte sugli omicidi della guerra di mafia, esponendo che da fonti confidenziali allora non rivelate era emerso che "nella ristretta cerchia dei capi delle famiglie palermitane Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO erano delegati a rappresentarli operando nell'interesse di tutte le cosche" e che: "nel febbraio 1981, nel corso di una riunione tra i vari rappresentanti delle famiglie palermitane, venne contestato al BONTATE e agli INZERILLO


Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

l'ammacco di una grossa somma dalla cassa comune dell'intera organizzazione mafiosa; i due respinsero l'accusa e giustificarono la mancanza del denaro asserendo che doveva ancora arrivare dagli U.S.A.; intanto predisposero, con l'avallo di Gaetano BADALAMENTI, un piano per l'uccisione dei capi delle altre organizzazioni palermitane, dopo essersi assicurati l'alleanza di Giovanni GRECO (detto Giovannello) e Pietro MARCHESE; i due infatti, persuasi da Salvatore INZERILLO nel corso di incontri avvenuti a Milano, avrebbero così ereditato lo scettro delle famiglie di Ciaculli e di Corso dei Mille;...la trappola sarebbe dovuta scattare nel corso di una riunione indetta, nei primi giorni del mese di marzo...; fu lo stesso Pietro MARCHESE a diramare gli inviti per la riunione mentre, per il massacro che era stato previsto, Salvatore INZERILLO aveva dato incarico ad Ignazio GNOFFO ed ai fratelli SEVERINO". Il rapporto prosegue riferendo che -sempre secondo la fonte- le vittime designate avevano "fiutato" la trappola e i capi avevano quindi mandato dei semplici gregari a scopo esplorativo e per constatare che il promesso denaro non era stato affatto messo a disposizione; e che, dal canto suo, il BONTATE aveva creduto di individuare in Giuseppe PANNO colui che aveva messo sull'avviso i GRECO e ne aveva ordinato l'uccisione; mentre i capi delle altre famiglie si erano poi trovati d'accordo nell'eseguire la punizione esemplare per i traditori ed i loro alleati, perseguendo anche il BADALAMENTI che aveva offerto il suo appoggio a quella operazione.

Questa ricostruzione, affidata in quel momento alla ritenuta attendibilita' della propalazione di una fonte confidenziale non rivelata ma definita, come si e' detto, vicina al clan INZERILLO, offre tuttavia contezza delle ragioni dei primi e piu' significativi episodi che contrassegnarono lo scoppio della guerra, trovando soprattutto valido riscontro nelle risultanze processuali successivamente acquisite, nei termini svolti.

Dalla scomparsa del PANNO all'uccisione di BONTATE e INZERILLO, a quella di GNOPPO e dei SEVERINO, e cosi' via, fino alla persecuzione ai danni di BADALAMENTI ed alle crisi interne alla sua "famiglia" (secondo le emergenze probatorie che saranno approfondite nelle rispettive sedi), tutto contribuisce a mettere in luce un quadro complessivo degli avvenimenti, nei termini indicati dagli inquirenti, specificamente connotati da una violenta contrapposizione di schieramenti determinata da ben gravi iniziative da parte di alcuni.

Lo sviluppo, dunque, delle vicende viste alla luce delle risultanze cosi' vicendevolmente coordinate, suggerisce una chiave di lettura ben comprensibile. E giova fin da ora sottolineare la rilevante importanza che va attribuita alle rivelazioni di Gennaro TOTTA, la cui attendibilita' non puo' essere messa in discussione. Vero e' infatti che costui, dopo l'iniziale piena disponibilita' alla collaborazione (manifestata in primo tempo nei riguardi degli organi di polizia, che appunto vi fondarono le indagini e le ricostruzioni nei termini ricordati pur non



960421


potendo, allora, rivelare la fonte confidenziale medesima), ha successivamente ritrattato in parte le sue dichiarazioni; ma a ben vedere, ed anche a tale riguardo, non puo' trascurarsi che le ritrattazioni del "pentito" finiscano con il toccare gli aspetti del traffico degli stupefacenti (del gruppo GRADO, nel cui clan il TOTTA si era inserito in Lombardia), lasciando per converso intatto quel contesto di interessi mafiosi da lui delineato, ai margini del quale si andava svolgendo la faida tra le famiglie che sfiorava il settore di suo interesse. Ogni tentativo di ritrattazione non solo va dunque visto alla luce del maturato convincimento da parte del TOTTA in ordine al suo personale coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti, in chiave cioe' difensiva, ma a ben vedere non intacca in alcun modo la complessiva credibilita' quanto alle circostanze relative agli spostamenti ed alle attivita' del gruppo nel cui ambito egli operava.

Orbene TOTTA racconta che (nei primi mesi del 1982) nell'ambiente dei GRADO (i quali avevano un quartier generale in localita', Porto Ceresio, vicina al confine svizzero) fra le persone che si erano allontanate da Palermo, tra le quali BADALAMENTI, CONTORNO ed altri avversari dei corleonesi, nell'ambito di discorsi di traffici di stupefacenti spiccavano disegni di riscossa e di ritorsioni per le uccisioni subite nella fazione alleata (f.001497).

Queste fonti processuali costituiscono in realta' il riscontro piu' significativo della complessiva

ricostruzione, perche' offrono la certezza di veri e propri schieramenti venutisi a creare tra la fine del 1981 ed i primi mesi del 1982, i quali, coinvolgendo piu' persone della piu' diversa estrazione in un contesto in cui -come si e' piu' volte detto- gli affiliati ad una famiglia vengono in contrasto con questa stessa e sono perfino perseguitati dal capo, non possono essere letti nella riduttiva causale di un tentativo di prevaricazione dei corleonesi e di parallela emarginazione dei possibili oppositori in commissione (uno dei quali, vista la piega intransigente della strategia in atto, avrebbe secondo il racconto di Buscetta solo espresso l'intenzione di eliminare RIINA).

Come si era infatti anticipato, la soppressione di BONTATE e INZERILLO (peraltro certamente vittime di congiure ordite da persone apparentemente vicine, come si vedra': il che suggerisce in re ipsa l'idea della sanzione maturata nell'ambiente mafioso) non puo' giustificarsi nel senso cennato, posto che in nessun modo quell'intenzione di rivalsa si fosse manifestata. Ma la considerazione piu' pregnante al riguardo e' che una successiva sistematica eliminazione di tantissime persone, e non soltanto a loro vicine ma teoricamente del tutto estranee al giro degli affari della famiglia mafiosa, non puo' a sua volta giustificarsi come coerente attuazione dello stesso disegno di prevaricazione. Le vittime, in altre parole, e salvo sporadici casi -d'altronde ben individuabili- di vendette meramente "trasversali" (per esempio, sul genitore incolpevole dell'uomo che sfugge alla persecuzione), devono



avere assunto un ruolo di precisa alleanza; e soprattutto e' gioco forza che codeste alleanze si siano in qualche modo palesate agli occhi degli avversari, i quali, pur nella bieca ferocia della metodologia criminale ed a prescindere dalle regole di "cosa nostra" (che, come si e' detto, prevedono perfino il rispetto di una rudimentale legalita' con processi dinanzi a tribunali mafiosi), non potevano uccidere chiunque, alla stregua di una mera, astratta, previsione di possibilita' di alleanza con i seguaci di BONTATE e INZERILLO. Proprio perche' le previsioni di schieramento non potevano essere fatte in base a nessun elemento di valutazione, se e' vero che nelle stesse famiglie, cellule primarie di aggregazione, si vennero a creare profonde spaccature (dovendosi cioe' pervenire alla paradossale conclusione che ciascuno dei perseguitati fosse andato manifestando incautamente la propria intenzione di proseguire nel disegno di BONTATE di uccidere RIINA).


Basta rileggere le dichiarazioni recenti di MARINO MANNOIA, nei termini di cui si e' anche prima accennato, per convincersi che i "fedelissimi" di Stefano BONTATE (le persone cioe' a lui legate da rapporto diretto, senza intermediazione dei quadri gerarchici dell'associazione, come i consiglieri o i capi-decina) erano in realta' personaggi destinati ad opposti schieramenti; che, in sostanza, non furono perseguitati solo perche', nella loro ben nota posizione, potessero costituire un punto di riferimento dei "perdenti".

Per vero, lo stesso MARINO MANNOIA ha cercato a sua

volta di suffragare la proposizione già fatta propria dai primi "pentiti" e condivisa nello schema accusatorio, e cioè che gli amici di BONTATE e INZERILLO andavano eliminati per il solo fatto di poter costituire potenziali alleati degli "scappati". Ma (senza che l'accusa risulti indebolita, ed anzi ricevendone migliore sostegno) vanno ulteriormente confermati gli argomenti già altrove evidenziati.

Intanto, e' possibile cogliere nelle stesse parole del MARINO MANNOIA una sottile ma evidente contraddizione quando ricorda che gli "scappati" erano stati condannati dalla "commissione", la quale aveva dato l'ordine a tutti gli uomini d'onore di eliminarli dovunque venissero trovati, senza al tempo stesso ammettere, come sarebbe stato coerente, che le vittime designate fossero state singolarmente individuate. Non ha senso, infatti, che da parte di una organizzazione rigidamente legata a regole di gerarchia e connotata da schemi comportamentali inderogabili possa essere dato un ordine di uccidere persone a caso o persone che il sicario potesse scegliere discrezionalmente secondo propri criteri di informazione e di decisione.

La proposizione di MARINO MANNOIA, secondo la quale durante la guerra di mafia si era finito con lo "sparare nel mucchio", nel senso che, profittando della emergenza, ciascuno faceva prevalere antichi rancori personali fino ad allora repressi, puo' pure avere un senso logico accettabile. Essa tuttavia puo' attagliarsi soltanto alle vittime di secondo piano, a quelle persone cioè uccise per



strada, nei quartieri, senza un'apparente motivazione (casi assai numerosi in questo processo, dove, come si vedrà, finiranno con l'emergere consistenti dubbi di sicura riferibilità del delitto alla strategia della guerra di mafia). Ma con riferimento ai personaggi di primo piano, a coloro che furono oggetto di specifica e pervicace persecuzione, estesa nel campo familiare e di relazione, perdurata nel tempo e senza limiti spaziali, soggetti insomma chiaramente dotati di una valenza esponenziale macroscopica, non è affatto possibile credere che gli stessi siano rimasti, senza nessuna altra ragione, vittima del fatto che vi fossero stati vecchi rancori di ordine personale.


Come nell'emblematico caso di CONTORNO, di cui si è accennato, il quale -secondo MARINO MANNOIA- sarebbe stato ovviamente un fedelissimo di BONTATE ma non partecipe tuttavia delle di lui colpe, per essere stato anzi emarginato dallo stesso capo, e sarebbe quindi rimasto vittima di una vecchia ruggine con "scarpuzzedda".

E tanto non è ragionevolmente credibile non soltanto perché il contrario è conclamato, appunto, dal ruolo di protagonista assegnato al CONTORNO nella guerra di mafia; ma soprattutto perché, a ben vedere, la persecuzione avrebbe dovuto riguardare solo lui e non colpire persone che nessun impegno avevano profuso nella guerra stessa ma che invece, secondo l'accusa, furono soppresse pur dopo che il CONTORNO fu arrestato (dopodiché, come altrove si ripete, il progetto avrebbe dovuto essere o abbandonato o proseguito in

carcere, come altre volte la mafia ha fatto; ma non certamente continuando una illogica strategia di "terra bruciata").

Che una piu' articolata causale giustifichi gli omicidi della guerra di mafia e' dimostrato in primo luogo dal fatto che BONTATE e INZERILLO, come risulta dagli atti (onde si rinvia sul punto alla trattazione dei rispettivi omicidi), gia' diversi giorni prima della loro uccisione mancavano da casa (il secondo anche dai suoi cantieri edili). E questo lascia supporre che gli stessi avessero scelto una sistemazione logistica piu' adatta alle imminenti operazioni di guerra; ma significa pure, e qui riposa il dato piu' significativo, che tale scelta deliberata fosse connessa ad una emergenza tale da far loro presagire che qualcosa potesse avvenire. Onde la contraddizione con la premessa che tali delitti fossero maturati senza una specifica causale, ma per una strategia di eliminazione di esponenti scomodi della mafia, balza in se' stessa evidente.

In verita', Francesco MARINO MANNOIA, nelle sue rivelazioni in questo dibattimento, ha ribadito la inconsistenza della tesi (a suo dire messa in giro dai "vincenti" per accreditare una giustificazione formale) secondo cui BONTATE e i suoi alleati fossero stati giudicati responsabili di un "complotto", indicandone la dimostrazione nel fatto che costui, in quel periodo, si muoveva invece con tranquillita' (a differenza di quando, nel 1978, gravava su di lui la spiacevole "inchiesta" sulla morte di MADONIA e si era fatto prestare un'auto blindata).



Certo codeste considerazioni costituiscono soltanto supposizioni e congetture del collaboratore; ma anche di esse va tenuto conto per una completa ricostruzione critica degli avvenimenti di cui si occupa questo processo.

Se non che i fatti processualmente noti, nel loro contesto, confermano appunto, nei termini ampiamente analizzati in questa parte della sentenza, la tesi del complotto ordito dal gruppo BONTATE come causa scatenante della guerra.

D'altra parte, che il BONTATE fosse in quel frangente sprovvisto di auto blindata (mentre, possibilmente preceduto da una staffetta, si stava recando nel suo rifugio, quartier generale della "famiglia", dopo essere stato a casa il giorno del suo compleanno) non e' certamente significativo in modo univoco di una sua tranquillita' in ordine a possibili pericoli. Anzi tutt'altro: come suggerisce il tranello orditogli in una circostanza cosi' particolare come la visita ai familiari, leggerezza di certo non colpevole. Se poi si pensa che il micidiale "kalashnikov" compare per la prima volta in occasione dell'omicidio proprio di Stefano BONTATE, e' lecito arguire che non fosse del tutto lontana dall'intenzione della vittima, secondo le informazioni che nell'ambiente potevano essere trapelate, di munirsi di un veicolo blindato; proprio come suggerisce il fatto che da molti giorni (dieci, ammetterea' il rivenditore Calogero ADAMO: f.061132) egli circolava con un veicolo non immatricolato, con targa di "prova", con un'auto cioe' che ovviamente non aveva intenzione di acquistare. E io stesso

CONTORNO, in definitiva, al dibattimento di primo grado (f.013024), aveva finito con l'ammettere che quell'auto blindata era arrivata troppo tardi.

Correlativamente, con riferimento alla presunta tranquillita' con la quale INZERILLO era andato a trovare l'amante il giorno in cui venne ucciso, e' agevole osservare (sul che si rinvia alla sede opportuna) che costui in realta' si muoveva in un'ambiente assai familiare, circondato da persone fedeli, e dunque vittima di un tradimento (esattamente come raccontera' Ignazio LO PRESTI a Tommaso BUSCETTA per telefono).

Che la causa scatenante della guerra debba essere ascritta ad una piu' forte motivazione si ricava anche dall'episodio della soppressione di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO, avvenuta appena quindici giorni dopo l'uccisione di BONTATE e INZERILLO. Come si approfondira' nella sede opportuna, costoro erano stati probabilmente convocati ad un incontro con altri affiliati, il TERESI certamente in una posizione di maggiore spicco (risultera' infatti che era non solo imparentato con i BONTATE, dato per vero insignificante, tanto piu' che il rapporto piu' stretto intercorreva con Giovanni BONTATE, fratello di Stefano ed a costui ostile, ma soprattutto ricopriva una carica di prestigio, vice-capo, nella "famiglia" mafiosa); ma resta il fatto che - secondo la versione fornita da CONTORNO - tutti si recarono di fronte ad un tribunale della mafia e non tanto per rispondere delle pregresse amicizie con Stefano BONTATE e Salvatore


INZERILLO, quanto evidentemente per colpe ben piu' consistenti. Di costoro infatti essi erano amici, ma esattamente come lo erano anche coloro che li avevano convocati (basti pensare alle titubanze, narrate da CONTORNO, in ordine alla temuta inaffidabilita' di questi ultimi, ma che non indussero i TERESI e FEDERICO, a differenza appunto di CONTORNO e D'AGOSTINO, ad astenersi dall'accettare l'"invito"); sicche' la loro spietata soppressione (fu ipotizzato che fossero stati dati in pasto ai maiali; MARINO MANNOIA dira' che i loro corpi erano stati invece sciolti nell'acido), che fa da stridente contrappunto alla premessa, non puo' giustificarsi sul piano logico in nessun altro modo se non ritenendo che le vittime dovevano andare dinanzi ai loro "giudici" per rispondere di specifici addebiti di tradimento.

MARINO MANNOIA ha dato invero una spiegazione diversa dei fatti. Ma, rinviando sul punto alla specifica trattazione dell'episodio delittuoso di cui si occupa altra parte della sentenza, basti qui osservare che il discorso che si va approfondendo, se vera fosse la tesi di quest'altro collaboratore, ne risulterebbe perfino rafforzato. Costui infatti finisce con il riconoscere che tutte le famiglie mafiose erano mobilitate per eseguire la condanna a morte di TERESI e dei suoi fedeli accompagnatori, narrando che l'uccisione doveva essere eseguita in qualunque posto si recassero. Questi erano dunque diffidenti e guardinghi e, giova ripetere, erano certamente protagonisti della falda e specifici destinatari di addebiti mafiosi.

D'altra parte, che la presenza dei TERESI e FEDERICO (il DI FRANCO in realta' era un gregario di poco conto che svolgeva mansioni di autista-accompagnatore) sulla scena della guerra di mafia fosse tutt'altro che casuale e che, in particolare, la loro posizione non fosse di semplici amici chiamati a rispondere di un mero rapporto di simpatia, o di probabile futura alleanza, con altri "traditori", finisce con ammetterlo lo stesso CONTORNO sia pure al di fuori dello stretto ambito del processo. Nel procedimento detto di "pizza connection" celebrato negli Stati Uniti d'America, i cui atti sono stati acquisiti nel processo (e letti in grado di appello), costui parla appunto di TERESI e di Salvatore FEDERICO come di persone inserite nel traffico degli stupefacenti, e proprio in quel traffico che faceva capo al BONTATE (ff.627991-627999).

D'altra parte lo stesso MARINO MANNOIA contribuisce a chiarire definitivamente questo punto indicando in varie parti delle sue rivelazioni il TERESI come il piu' diretto collaboratore di BONTATE, i FEDERICO come uomini d'azione a diretto contatto con il TERESI stesso, disponibili ad ogni operazione criminale.

Analoga coerenza si rinviene poi negli eventi che caratterizzarono lo sviluppo ulteriore della faida, fra i quali si registrarono appunto episodi assai significativi. Come (prescindendo dalla scomparsa da Palermo di tutti gli INZERILLO, uno dei quali, come si ricordera', venne cercato telefonicamente da BUSCETTA dal Brasile, ovvero da altri avvenimenti di secondario interesse) l'uccisione di



Francesco DI NOTO, indicato come "reggente" della famiglia di corso dei Mille, avvenuta il 9 giugno successivo, cioè appena due settimane dopo.


Tale avvenimento apre in realtà un nuovo capitolo della guerra, che in apparenza non prospetta alcuna sintonia con quelli precedenti che interessavano le famiglie di Santa Maria di Gesu' (BONTATE-TERESI) e Passo di Rigano (INZERILLO), ma che può essere letto in una chiave più coerente proprio se si pone mente alla singolare coincidenza temporale con un altro avvenimento di essenziale importanza nella guerra di mafia, la fuga precipitosa verso il Brasile di Pietro MARCHESE (corso dei Mille) e Giovannello GRECO (Ciaculli) iniziata appunto lo stesso giorno 9 giugno.

Si era prima osservato, nella valutazione critica delle risultanze processuali, che questa fuga così improvvisa doveva essere necessariamente correlata ad un accadimento grave e sconvolgente, verificatosi proprio quello stesso giorno (se è vero che lo SPICA, accompagnatore dei due, non si era neppure fermato per strada a salutare la madre con cui viveva); e l'appartenenza del DI NOTO alla famiglia di corso dei Mille costituisce un riscontro assai eloquente. Ma al tempo stesso, e rinviando per il resto agli opportuni approfondimenti nel prosieguo, non può sottacersi come la posizione di questi altri affiliati divenuti immediatamente oggetto di persecuzione non possa essere plausibilmente mantenuta nel riduttivo ruolo di semplici amici (ripetesi, come tutti gli altri, compresi i persecutori e gli altri affiliati delle stesse

famiglie) e probabilmente disponibili a schierarsi a difesa delle prime vittime; perche', se ai fatti deve attribuirsi un senso logico coerente, tutti dovevano essere stati piuttosto diretti e personali protagonisti di qualcosa di concreto, ossia responsabili di ben specifiche colpe loro addebitabili sul piano delle regole di "cosa nostra".

La diversa portata degli avvenimenti che si vanno esaminando, rispetto alla sfumata e reticente versione suggerita specialmente da BUSCETTA, emerge altrettanto chiaramente dalla analisi critica delle risultanze relative all'uccisione di Salvatore GNOFFO, che segue di pochissimi giorni quella del DI NOTO e coeva alla denuncia di scomparsa dei fratelli Vincenzo e Salvatore SEVERINO.

Che, come dice BUSCETTA, la figura dello GNOFFO destasse preoccupazione per il rapporto di affettuosa amicizia con BONTATE, verso il quale aveva debito di gratitudine per la collocazione in un posto di spicco nella famiglia di Palermo, e che per questo egli sia stato ucciso dopo essere stato inutilmente convocato in commissione da Pippo CALO' (f.450067), non puo' non apparire del tutto sproporzionato. Gli stessi "pentiti", nelle loro rivelazioni, non hanno mai detto (anzi MARINO MANNOIA lo ha espressamente escluso, a domanda della corte) che tutte le "mancanze di riguardo" verso la "commissione" venissero sanzionate con l'esecuzione immediata della condanna capitale, senza cioe' l'accertamento di una piu' grave responsabilita' verso gli associati. E non puo' negarsi che fossero, secondo i casi, appunto plausibili sanzioni



gradatamente proporzionate come l'espulsione o la rimozione da un incarico.

Se tutto cio' si confronta invece con la tesi indicata nel rapporto del 13 luglio 1982 (che, come si e' detto, trova riscontro in molte risultanze processuali), laddove lo GNOFFO viene indicato (assieme ai SEVERINO) come uno dei partecipanti al fallito complotto diretto a rovesciare l'assetto della cupola, ogni cosa diviene comprensibile e proporzionata. Si coglie, in particolare, proprio quel tentativo di eliminare i capi-famiglia, gia' messi sull'avviso dal sospetto di appropriazione del denaro proveniente dal traffico degli stupefacenti, per collocare nei rispettivi posti di comando uomini delle stesse famiglie tutti alleati nel complotto stesso (Ciaculli, corso dei Mille, etc.; la posizione di soggetti che non fanno parte del processo, come BADALAMENTI, capo della commissione deposto e probabilmente guardato come naturale alleato, o nei cui confronti non sono state elevate imputazioni, come BUSCETTA, non puo' essere in questa sede approfondita piu' di quanto, almeno, non sia indispensabile allo scopo di collocare gli avvenimenti in una coerente visione d'insieme).

E la conferma piu' significativa proviene da Francesco MARINO MANNOIA, il quale definisce Vincenzo SEVERINO come un uomo molto legato allo GNOFFO, divenuto "rappresentante" della famiglia di Palermo-centro, e che aveva in qualche occasione commesso omicidi su richiesta di Salvatore INZERILLO.

960434

Le vicende del giugno 1981 culminano, come e' noto, nel fallito attentato ai danni di CONTORNO, uomo di punta degli alleati soprattutto per le sue notevoli capacita' nel maneggio delle armi e, richiamando quanto si era prima osservato sull'importanza del suo ruolo nella guerra di mafia, si deve rilevare che le risultanze processuali contribuiscono a rafforzare la ricostruzione in modo chiaro e concordante: CONTORNO, giova ripetere, non poteva essere solo una possibile pedina in mano a coloro che si erano alleati con BONTATE, ma doveva avere assunto un preciso ruolo operativo tale da dimostrare a tutti con certezza che, nella spaccatura nell'ambito della famiglia, si fosse schierato da quella parte.

Nei mesi successivi, nel corso dell'estate 1981, si verificarono diversi episodi di omicidio, che saranno esaminati nelle corrispondenti parti di questa sentenza; questi in realta' non rivestono un ruolo decisivo nella ricostruzione delle grandi linee della guerra di mafia, essendo stati inquadrati, secondo lo schema accusatorio, nell'ambito della persecuzione delle persone ritenute vicine a CONTORNO e prese di mira dopo la fuga di costui (rifugiatosi, come si e' detto, a Roma dove insedio' un suo quartier generale ma non finendo di tenere i contatti con Palermo). Si registrarono pure molti delitti che esulano dall'oggetto del processo, fra i quali merita ricordare quelli verificatisi nell'ambito delle vicende della famiglia di Cinisi, contrassegnate da una contrapposizione tra il "deposto" Gaetano BADALAMENTI e gli uomini rimasti a lui



fedeli da una parte e coloro che si erano invece schierati nella fazione avversaria dall'altra, con in prima linea Antonino BADALAMENTI, cugino del predetto, posto a capo della famiglia ed ucciso il 19 agosto di quell'anno (fatti che invece, assieme all'omicidio di Stefano GALLINA dell'1 ottobre 1981 ed a quello di Silvio BADALAMENTI del 2 giugno 1983, fanno parte del processo, nei termini di cui infra).

Questi episodi, pur utili per una visione d'insieme delle vicende meritevoli di una valutazione complessiva, sono comunque suscettibili di autonomo inquadramento (in alcuni casi, come si vedra' nelle sedi appropriate, non e' neppure dato distinguere se il delitto sia effettivamente maturato nel contesto della guerra di mafia ovvero affondi la sua origine in una diversa, autonoma, causale).


Deve comunque registrarsi, in questa prima fase della guerra di mafia, un coerente sviluppo degli avvenimenti, contrassegnati da una ben individuabile strategia, iniziata con l'eliminazione del "capo", al quale i gruppi coalizzati avevano attribuito la responsabilita' primaria, e quindi seguita gradatamente dall'analoga implacabile soppressione del "boss" emergente, solido alleato del primo, nonche' di tutti gli altri, in una specie di singolare gerarchia di ruoli e di funzioni: dal "vice", con i suoi uomini fidati, a tutti i gregari piu' rappresentativi.

E, prendendo spunto dalla significativa cronologia, non puo' non rilevarsi la consistenza della forte causale riposta nell'ipotesi del complotto che il gruppo facente capo a BONTATE aveva ordito ai danni degli altri esponenti

dell'organizzazione per rovesciare l'assetto del tempo ed assumerne il totale controllo; dal che sarebbe scaturita la implacabile reazione di costoro, culminata in una incondizionata condanna di tutti i responsabili.

L'ipotesi in esame che, come si e' visto, scaturisce dalla comparazione logica di tutti gli avvenimenti, e' stata significativamente confermata da Francesco MARINO MANNOIA, il quale - come si e' accennato - ha pero' addotto di non aver trovato convincenti conferme nelle esperienze da lui vissute in seno a "cosa nostra" pur nella peculiare condizione di detenuto nella quale si era venuto a trovare durante la guerra di mafia. Costui ha comunque confermato che la causale della faida, secondo convincimento e cognizioni comuni di tutti gli associati, andava riferita appunto al complotto che BONTATE e i suoi alleati avevano organizzato, venendo pero' scoperti, ai danni del gruppo avverso capeggiato da Salvatore RIINA. E al di la' delle personali supposizioni del collaboratore e delle sue errate informazioni, non vi e' dubbio che, su queste basi, il contesto complessivo ne risulta ampiamente intellegibile.

Va, in ogni caso, rilevata la singolarita' del fatto che gli altri "pentiti", specie quelli di maggior peso (perche' si e' infatti visto come dai pentiti "minori" fossero invece venute non trascurabili indicazioni in questo senso), abbiano taciuto di cio'; ed anzi qualcuno, come per esempio BUSCETTA, ad espressa contestazione del giudice, lo abbia negato. E facendo riferimento a quanto altrove si e' osservato, va solo qui ribadito che questo finisce con



l'avvalorare gli argomenti logici ricostruttivi ai margini delle reticenze di questi collaboratori, chiaramente finalizzate ad un intento di copertura (anche solo morale) delle posizioni dei loro amici ed alleati.


Come si avra' occasione di ritornare in altra sede, nessuna perplessita' scaturisce dall'apparente dissonanza delle fonti esaminate, alcune delle quali riferiscono la genesi della guerra a qualche "bidone" che BONTATE ed alleati avrebbero realizzato nel settore del traffico della droga, altre invece la individuano piu' specificamente nel "complotto" dai medesimi organizzato. E non va trascurato come la prima versione - come si e' detto - sia proprio quella che, secondo le citate rivelazioni di CALDERONE, Michele GRECO aveva rappresentato nel corso della riunione della commissione "regionale", chiamata a discutere degli avvenimenti di Palermo.

Ora non puo', a giudizio della corte, ricavarsi un serio argomento contrario nelle considerazioni in esame. Non tanto perche' si e' prima rilevata una stretta contiguita' fra gli interessi connessi al traffico degli stupefacenti e quelli relativi al predominio sull'organizzazione, dato peraltro l'evidente rapporto di funzionalita' dell'uno rispetto all'altro sia per fattori organizzativi che per esigenze di sicura affermazione nel settore; quanto perche', in definitiva, e' possibile pure individuare sul piano logico una spiegazione in una serie di considerazioni. In primo luogo, in relazione al diverso livello di informazione dei vari componenti dell'organizzazione, alcuni dei quali

potevano essere ritenuti destinatari di spiegazioni di portata piu' riduttiva; inoltre, in dipendenza di (sempre ipotizzabili) meccanismi di strategia, tali da suggerire l'opportunita' di non palesare all'esterno i momenti di crisi dell'organizzazione medesima (per esempio, per non compromettere il prestigio e l'affidabilita' dei "capi"), proprio come nel caso delle giustificazioni fornite dal GRECO agli associati della "regione" (strategia o prudenza, in ipotesi, a fronte di interlocutori di non sperimentata fedelta' in una situazione di notevole fluidita' di rapporti tra i consociati).

Tornando all'esame analitico (diretto al controllo d'insieme della ricostruzione), meritano quindi attenzione gli avvenimenti di ottobre 1981, allorquando la persecuzione comincia ad estendersi anche alle famiglie MAFARA e GRADO; significativi anche perche', come si e' visto, proprio a partire dai mesi precedenti CONTORNO si era allontanato da Palermo animato da propositi di vendetta personale per quanto subito e certamente disponibile a proseguire la collaborazione nel piano eversivo iniziato nella primavera precedente; ma soprattutto perche' aveva portato con se' un ingente carico di stupefacenti.

Non va in proposito dimenticato che qualche mese dopo, nel covo di CONTORNO, verra' trovata anche un'auto intestata ad Angela BADALAMENTI (f.457124), ma in realta' utilizzata dal fratello di costei, Salvatore, a dimostrazione della perdurante alleanza (per la ricostruzione degli schieramenti della famiglia di Cinisi, si rinvia ai rispettivi omicidi



960439


sopra ricordati) e soprattutto dell'impegno tuttora attivo nella faida.

Orbene, quanto ai MAFARA e GRADO, le importanti rivelazioni di Gennaro TOTTA dimostrano che costoro, probabilmente rimasti in un primo momento neutrali, se non addirittura schierati contro il gruppo BONTATE-INZERILLO (si rinvia, sul punto, alla trattazione relativa alla soppressione del giovane figlio di Salvatore INZERILLO, Giuseppe, dove si mettera' in luce come alcune fonti indichino la partecipazione anche di Antonino GRADO), erano poi passati apertamente dalla parte del gruppo vicino a CONTORNO, peraltro imparentato con i GRADO. Gli incontri di questi personaggi, di fatto avvenuti sia nella residenza lombarda dei GRADO sia nel rifugio romano di CONTORNO, sono stati nel processo testimoniati anche da Alessandro ZERBETTO (altro collaboratore meritevole di fiducia nelle rivelazioni relative ai movimenti del gruppo, il quale ha riferito, senza essere infatti a diretta conoscenza dei veri retroscena della guerra di mafia, di avere sentito parlare con grande animazione degli omicidi di Palermo e delle ulteriori ritorsioni che venivano predisposte); in cio' ancora una volta offrendo riscontro alle rivelazioni del TOTTA stesso (a sua volta presente alle discussioni riferite da ZERBETTO).

Non puo' essere dunque in alcun modo credibile che le uccisioni di Francesco e Giovanni MAFARA e di Antonino GRADO, avvenute nell'ottobre 1981, (di cui si occupa la corrispondente parte di questa sentenza) rientrino in un

mero disegno di vendetta trasversale o di "terra bruciata" (tesi fatta altresì propria dai primi giudici e che, come si era detto nelle considerazioni introduttive, dimostra la sua oggettiva labilità quanto meno per la sproporzione tra la presunta causale e la spietata e pervicace esecuzione dei delitti); proprio perché, come è evidente, vi è di certo materia per ipotizzare un ben diverso e più penetrante livello di presenza di costoro nel contesto degli avvenimenti della faida. Presenza, peraltro, successivamente confermata a chiare note da Francesco MARINO MANNOIA.

Risulta in processo che i GRADO si erano nel frattempo rifugiati in Spagna (dove avevano preso alcuni appartamenti; si vedano gli accertamenti ai ff.410996 segg., circa la frequenza di quegli immobili da parte, oltre che dei GRADO, anche di CONTORNO, Gaetano BADALAMENTI, Rosario D'AGOSTINO ed altri). Secondo le conclusioni del più volte citato rapporto del 13 luglio 1982 (in questa parte fondato sulle rivelazioni del TOTTA, seppure successivamente corretta nei termini ricordati), nel mese di dicembre del 1981 vi sarebbero state a Palermo alcune rappresaglie ordite da questo gruppo, neppure denunciate dagli interessati o dai loro familiari. Pur nell'incertezza che circonda dunque queste fonti, non si può fare a meno di notare come un parziale, ma significativo, riscontro si rinvenga nelle rivelazioni di Rodolfo AZZOLI (colui che aveva mediato gli affari dei GRADO), il quale ha riferito in questo processo (f.217608) che proprio in quel mese di dicembre 1981 i GRADO si erano recati per qualche giorno in Italia.




E non puo' sottacersi come in quel periodo sia collocata l'uccisione di quel Michele GRAVIANO che, come si e' prima ricordato, costituiva -secondo la valutazione espressa perfino dai primi giudici- una vittima sicuramente appartenente al clan dei c.d. vincenti, soppressa cioe' con buona attendibilita' dal gruppo facente capo a CONTORNO.

Certo e' comunque che giusto nei giorni successivi sarebbe iniziata una ulteriore, cruentissima, fase della guerra, contrassegnata dalla soppressione di diverse persone esattamente gravitanti nel gruppo medesimo (Antonino GRADO, Giovanni DI PRESCO, Ignazio D'AGOSTINO -padre di quel Rosario D'AGOSTINO, uomo fidato di CONTORNO- ed ancora Michele IENNA e Francesco Paolo TERESI, ritenuti vicini a quest'ultimo), omicidi tutti avvenuti verso la prima decade del mese di gennaio 1982, ai quali seguirono altri delitti connotati, secondo gli inquirenti, dalla stessa matrice.

Cio' che importa soprattutto notare in questa sede (dovendosi per il resto rinviare alle specifiche disamine delle rispettive risultanze processuali) e' che tutti questi omicidi si colorano essi stessi ben poco della ripetuta causale della "terra bruciata", se e' vero che proseguirono nel tempo pur dopo l'arresto di CONTORNO (Franco MANDALA', Salvatore CORSINO, indicati come vicini a costui, furono uccisi nell'aprile 1982); Rosario D'AGOSTINO, addirittura, e' stato ucciso nel 1987, al momento della scarcerazione nel corso del dibattimento di primo grado. Se si pensa poi che la caccia a CONTORNO proseguì per molto tempo ancora perfino in carcere (Mario INCARNATO e Giovanni MELLUSO

hanno raccontato come i fratelli FIDANZATI fossero stati incaricati di eseguire in carcere la condanna a morte su CONTORNO: ff.083554-459905), e' facile concludere che tutti costoro, vittime di una feroce persecuzione, non potevano essere soltanto presumibili, eventuali, alleati dei perdenti, ma piuttosto personalmente colpevoli di specifiche azioni realizzate sul piano operativo. E, a questo punto, la singolare confluenza dei dati relativi allo schieramento comune a fianco di CONTORNO ed alla cointeressenza del gruppo MAFARA-GRADO nel deposito dal quale, secondo le fonti esaminate, sarebbero stati sottratti gli stupefacenti da parte dello stesso CONTORNO, probabilmente con un appoggio logistico da parte di FERLITO, rende meglio leggibile il contesto complessivo, alla ricerca cioè di quella forte motivazione che avrebbe fatto estendere con una serie di reazioni a catena la faida iniziata a primavera 1981 con il complotto organizzato da Stefano BONTATE.

Mentre il 25 febbraio 1982 viene consumata la "punizione" in carcere di Pietro MARCHESE (e, secondo l'accusa pur non univocamente suffragata, a Milano quella del giovane gregario Antonino SPICA, obiettivo mancato il 15 marzo 1982 ma realizzato il 15 aprile seguente), nello stesso periodo, e fino al mese di luglio successivo, proseguono altresì le uccisioni ai danni di persone indicate come vicine a Giovannello GRECO; Salvatore SPITALIERI (ucciso lo stesso 15 aprile 1982) viene infatti ritenuto tale, ma certamente collegati a costui sono gli omicidi in danno di Salvatore GRECO (padre di Giovannello,




ucciso il 21 luglio 1982) e di Giacomo CINA' (zio dello stesso ed ucciso tre giorni dopo). E se pure puo' ritenersi (ma sul punto si rinvia alle relative trattazioni) che parenti incolpevoli possano cadere vittime di un'operazione di "terra bruciata" o di vendetta trasversale, la posizione del Giovannello GRECO, come si era inizialmente osservato avviando la riflessione complessiva, non puo' essere giammai assimilata a quella di un semplice presunto alleato; anzi, a ben vedere, e' proprio la tenace persecuzione ordita anche ai danni di altre persone, parenti o amici, talvolta perfino presumibilmente incolpevoli di specifiche provocazioni ai danni degli aggressori, che offre la dimostrazione del livello di gravita' delle personali colpe della vittima.

Certo, tornando ancora sul punto, che costituisce comunque, a giudizio della corte, il supporto fondamentale della decisione altrimenti destinata ad una inevitabile valutazione riduttiva se non del tutto negativa delle pur notevoli acquisizioni probatorie, nessun riscontro obiettivo e' offerto nel processo specie attraverso le rivelazioni dei pentiti di primo piano BUSCETTA e CONTORNO. Ma, come si e' detto in altra sede (dove e' stata delineata la fisionomia specialmente del primo, alla quale trattazione si rinvia), le reticenze su questi aspetti, nella specie sul vero ruolo operativo del Giovannello in relazione alla complessiva strategia dell'intero gruppo al quale appartenevano gli stessi collaboratori della giustizia, non possono apparire ingiustificati ed incomprensibili (ne', tanto meno, capaci di compromettere la credibilita' di costoro come principio),

proprio perche' non e' stato difficile constatare -senza peraltro sorpresa- che lo spessore morale del c.d. pentito non si spinge, di norma, fino ad una autentica resipiscenza involgente una completa confessione dei propri crimini; laddove, perfino l'illazione di una surrettizia strumentalizzazione della rivelazione a fini di rivalsa contro gli avversari (ed ovviamente solo contro questi), nei termini pure denunciati dalla difesa degli imputati, non deve apparire del tutto inconsistente ne' d'altra parte indurre appunto a pessimistiche valutazioni conclusive. Si e' detto, ed anche qui incidentalmente va ripetuto, che il giudice deve poter valutare liberamente le prove, estraendo dunque da un contesto perfino inquinato di emergenze processuali quanto si riveli utile perche' accertato sul piano obiettivo ed ineccepibile sotto il profilo logico-indiziario.

E nella ricostruzione che si va qui delineando tali considerazioni calzano vieppiu' con riferimento alla posizione di BUSCETTA, il quale, come si era altrove rilevato, se pure certamente collegato con la scena della guerra di mafia dal suo defilato rifugio brasiliano, non era ancora apparso ad assumere in prima persona un ruolo operativo nella guerra (si rinvia, ancora, al profilo sul pentito).

Solo, infatti, nell'estate del 1982 comincia a venire in discussione la posizione di BUSCETTA. Costui raccontera' ai giudici che, dopo l'arresto di CONTORNO, Gaetano BADALAMENTI era andato a trovarlo in Brasile (incontri




ammessi dallo stesso BADALAMENTI dinanzi a questa corte - pag.47 della trascrizione in atti- e peraltro obiettivamente riscontrati dagli accertamenti compiuti sul posto in ordine alla presenza del patriarca di Cinisi, accompagnato dal figlio Leonardo, esattamente nei tempi e nei luoghi indicati dal pentito) chiedendogli di mettersi, lui BUSCETTA, a capo di una decisiva riscossa contro i corleonesi ed i loro alleati nella commissione ormai del tutto succube.

Si e' altrove avvertito, e merita ripetere, che la posizione del BADALAMENTI, pur esulante dal processo, non puo' non essere presa in esame sia pure incidentalmente per il necessario supporto alla ricostruzione complessiva (oltre che per comprendere la matrice ed il contesto dei tre omicidi involgenti la cosca di Cinisi). Si e' ricordato, inoltre, come il BADALAMENTI, interrogato da questa corte, abbia respinto come tutte le altre anche queste propalazioni del pentito, ma non mancando di tradire una certa sottile ironia sul fatto che un BUSCETTA rimasto, se pur autorevole, solo un gregario, un uomo d'onore semplice, ed in esilio, potesse essere stato da lui pregato di assumere il comando della riscossa (lui, cioè, che era stato il capo prestigioso della commissione, ma caduto nell'infortunio dell'affare MADONIA-DI CRISTINA: tanto quindi da poter pure supporre, su un piano di maggiore aderenza logica, che fosse stato piuttosto il BUSCETTA a mediare presso il vecchio capo per mettersi alla testa del piano di rivalsa allo scopo di poter riconquistare la carica perduta, alla stessa stregua di come gli altri aspiravano, come si e' visto, ad assumere

il comando della "famiglia"; ovvero che entrambi fossero rimasti da sempre alleati in questo comune intento, pur con le riserve mentali del BADALAMENTI che, come si e' detto in precedenza, si era rivelato poi un interlocutore inaffidabile per i suoi ambigui contatti con alcuni affiliati dediti al traffico di stupefacenti).

Per vero il BADALAMENTI, nell'interrogatorio libero reso a questa corte (pag.44 della trascrizione in atti), alla domanda se (come era stato verbalizzato nel processo americano di "pizza connection") si era messo a disposizione di INZERILLO per agire contro i nemici di Sicilia, nega precisando di avere detto: "io ero agli ordini di quel bambino?". E alla domanda se si fosse del pari rivolto a BUSCETTA per ottenere qualche cosa (cioe' l'appoggio nella guerra di mafia con contestuale investitura del BUSCETTA per il comando dell'operazione) risponde con un secco ed eloquente 'no', carico di sottintesi (oltre i quali ovviamente non e' andato), ma certamente significativi in un contesto di dichiarazioni fatte di non complete ammissioni ma spesso neppure di ferme smentite e comunque di frasi lasciate in sospeso con volontarie reticenze (motivate dalla affermata necessita' di doversi difendere dalle accuse che gli potrebbero essere formulate in Italia).

Merita di essere ricordato, anche in questa sede, come il BUSCETTA ebbe modo di scoprire, dopo qualche anno, in occasione dell'arresto del BADALAMENTI per il traffico di stupefacenti, che costui era stato tutt'altro che leale alleato, se e' vero che aveva continuato a mantenere



960447

contatti di affari (droga) con persone che a quel tempo avrebbero dovuto costituire gli avversari da eliminare secondo il piano di riscossa (si vedano le dichiarazioni di Fabrizio Norberto SANSONE, f.256330, indicate nel profilo di BUSCETTA). E tanto conferma ulteriormente che anche su questo punto i termini della rivelazione di BUSCETTA vanno esattamente rovesciati, perche' e' in effetti molto piu' verosimile che sia stato appunto il BUSCETTA a chiedere appoggio a BADALAMENTI; costui infatti, nella sua ambigua posizione, certamente non del tutto aperta e leale nei confronti di BUSCETTA, non avrebbe avuto motivo di contattare (meno che mai per offrirgli il comando) un uomo del quale non intendeva fidarsi. Mentre e' dunque piu' logico che le cose siano andate nel modo opposto, tanto cioe' da giustificarsi lo stupore e la rabbia di BUSCETTA narrati da SANSONE, tipici di chi fino a poco prima si era illuso pensando di aver trovato un sincero alleato (e si accorge tardivamente di essere stato magari subdolamente utilizzato per un diverso fine strategico).


Un argomento significativo di perplessita' che si inserisce a questo punto (laddove, ripetesì, le reticenze di BUSCETTA non ne compromettono il complessivo valore probatorio) si coglie nella circostanza che, mentre nei mesi successivi il BUSCETTA fu spietatamente perseguitato con la soppressione di parenti e amici, nulla di tutto cio' sarebbe avvenuto per BADALAMENTI, se si fa eccezione per l'omicidio di Salvatore BADALAMENTI, figlio di Antonino, che esula dal processo, ma che comunque ben difficilmente appare come una

ritorsione dei corleonesi, se e' vero - come si approfondira' altrove - che quest'ultimo era stato l'uomo messo dalla commissione a capo della famiglia di Cinisi dopo la destituzione del cugino; nonche' per quello di Silvio BADALAMENTI, di cui si dira', ma avvenuto molto tempo dopo, nel giugno 1983.

Vero e' che, come altrove si osserva, potrebbe forse individuarsi nello strano ed enigmatico incarico conferito a SALAMONE dalla organizzazione siciliana il piano di eliminare (non BUSCETTA, come l'accusa ha ritenuto, ma) proprio il BADALAMENTI; ma certo e', al di la' del mistero che circonda l'avvenimento (sicuramente, comunque, tanto grave e rischioso, che il SALAMONE aveva preferito piuttosto tornare di nascosto in Italia per costituirsi ai carabinieri), che il BADALAMENTI assunse in quel periodo un ruolo distaccato e sfuggente (alla stregua di un capo in esilio che attende che gli sia preparata la strada per reinsediarsi) e non fu oggetto di una persecuzione analoga, nei metodi e nei tempi, a quella messa in atto contro il gruppo degli altri "perdenti".

Infatti, non sfugge la evidente contraddizione fra il diverso livello di punizioni inflitte a BUSCETTA per il solo fatto di essere stato avvicinato da BADALAMENTI (senza avere preso nessuna iniziativa conseguente, come raccontato dal pentito stesso) e la mancanza di analoghe ritorsioni contro chi sarebbe andato in giro a cercare alleati, anzi capi, per organizzare la riscossa.

Tuttavia, e' certo nel processo che fino a quel




momento, e cioè fino all'agosto 1982, BUSCETTA non aveva subito alcuna concreta persecuzione da parte degli avversari in Sicilia. Solo nel settembre di quell'anno si registra la denunciata scomparsa dei due suoi figli Antonino e Benedetto, che nella ricostruzione accusatoria viene appunto collegata ai contatti avuti in Brasile con il BADALAMENTI (sul presupposto, suggerito dallo stesso pentito, che il BADALAMENTI avesse fatto trapelare i contatti stessi e fatto quindi capire ai corleonesi che anche lui poteva essere disponibile a schierarsi dalla parte dei perdenti).

Se non che, come si vedrà nella specifica trattazione dell'episodio, questo è connotato da gravi perplessità in ordine alla sua stessa consistenza storica, sulla base, anche qui, della palese incongruenza di una così feroce ritorsione (infatti soltanto vendetta trasversale, secondo la tesi d'accusa) rispetto alla semplice motivazione di una possibile, eventuale e tutta da sperimentare alleanza del BUSCETTA con il gruppo dei perdenti; incongruenza infatti esattamente corrispondente alla notevole equivocità delle risultanze obiettive del processo relativamente appunto alla presunta scomparsa dei due giovani (peraltro, come si dimostrerà, tutt'altro che defilati rispetto agli interessi mafiosi del padre).

Invece, le rappresaglie contro BUSCETTA ed il suo clan familiare si registrano con certezza verso la fine del 1982. Ma è proprio nel medesimo periodo che si verificano episodi assai importanti, ai quali, pur esulando alcuni dall'oggetto del processo (ma nella ripetuta necessità di ricostruzione

complessiva), va attribuito un significato notevole. Come si era infatti ricordato in altra sede (a proposito del profilo di BUSCETTA, cui si rinvia per le opportune integrazioni), diverse fonti avevano indicato che proprio negli ultimi mesi del 1982 si sarebbe verificata una clamorosa eliminazione di parecchi affiliati del clan RICCOBONO, in occasione di un pranzo-tranello forse in localita' Terrasini (ff.009493, 434199). Si e' pure detto come una simile operazione, rimasta non denunciata (a giudizio degli inquirenti) per la tradizionale omertà degli stessi parenti degli scomparsi (ma significativamente coincidente con la contestuale uccisione di alcuni affiliati del clan RICCOBONO presso un bar di via Lamarmora, ritrovo del gruppo), aveva avuto ampia risonanza nella stampa del tempo (allegata, come ricordato, agli atti del processo), dove peraltro (a testimonianza della pista investigativa inizialmente seguita) lo stesso BUSCETTA veniva annoverato tra i principali responsabili. E costui, alle puntuali contestazioni mossegli, dopo l'inizio della sua collaborazione, da parte del giudice istruttore, ovviamente aveva negato spiegando (come al solito attribuendo al BADALAMENTI la paternita' delle affermazioni) che l'accusa calunniosa fatta filtrare fino agli ambienti della polizia era probabilmente il frutto di una qualche astuta manovra dei suoi avversari (f.450074): manovra di cui pero' non e' dato cogliere, almeno nei termini prospettati dal "pentito", alcun plausibile substrato.

Non appare infatti in linea di principio ammissibile che alcuno dei corleonesi avesse ucciso i suoi alleati solo




per far ricadere la colpa sui perdenti, ovvero che avesse inventato il fatto per offrire la giustificazione per successive ritorsioni. Ne' e', allo stesso modo, credibile la versione che MARINO MANNOIA ha cercato, magari in buona fede, di accreditare in questo dibattimento di appello, quando ha affermato che la soppressione di RICCOBONO era stata semplicemente giustificata dal fatto che costui era diventato un alleato scomodo per i corleonesi. Per non ripetere quanto prima si e' osservato, basti pensare, a parte ogni altro argomento, che il collaboratore non ha saputo fornire una qualsiasi spiegazione del perche', in un momento peraltro assai delicato della non ancora conclusa guerra di mafia, anzi proprio alla vigilia dell'esplosione di una ulteriore, violentissima, fase, questo esponente di grosso rilievo, che appariva schierato con i "vincenti" ed impegnato in prima linea nella strategia di eliminazione dei "perdenti", potesse aver dimostrato una inaffidabilita' tale da giustificare la sua immediata eliminazione (assieme a tutto il suo clan).

In realta', lo sterminio del clan RICCOBONO (tanto fortemente sorretto sul piano storico, da indurre questa corte a separare la posizione dell'imputato per il dubbio della sua esistenza in vita) ad opera del gruppo dei "corleonesi", ossia di quegli associati che fino a quel momento erano usciti vincenti dalla guerra di mafia iniziata nella primavera del 1981, puo' essere ritenuta attendibile, ed anzi contribuirebbe a rendere piu' chiaro l'intero contesto degli avvenimenti, ma alla condizione di una

diversa chiave di lettura.

Infatti, al di la' delle dichiarazioni di BUSCETTA o delle incomplete informazioni di MARINO MANNOIA, appare improbabile che l'eccidio fosse stato perpetrato dai "perdenti". In primo luogo, per la ragione gia' anticipata in precedenza, quando si e' notato che non avrebbe avuto senso l'eliminazione di tutto un gruppo anziche' di un solo associato, ancorche' capo, responsabile di specifiche colpe secondo le regole mafiose, ovvero soltanto divenuto scomodo in relazione agli assetti del momento.

Ma il dato piu' significativo, sul piano della obiettiva valutazione dei fatti, e' che dopo questa eliminazione in massa (di fine novembre 1982) non fu registrata alcuna specifica reazione da parte dei "vincenti", i quali non avrebbero mancato, come puntualmente in altre occasioni, di vendicare una cosi' tracotante sfida. Anzi gli eventi successivi registrarono un'iniziativa da parte dei "perdenti", che, come si e' detto, tentarono di eliminare (il giorno di Natale), uno dei protagonisti della faida, "scarpuzzedda", divenuto ormai di spessore carismatico (ed entrato in "commissione", secondo le concordi acquisizioni probatorie). E non e' superfluo ricordare come lo sterminio del gruppo RICCOBONO avesse avuto certamente il carattere di notorieta', come attestato dalla diffusione perfino giornalistica e soprattutto dalla contestuale uccisione con l'uso delle armi (appunto il 30 novembre 1982) di altri associati presso un bar della citta'.




Ma anche sotto un profilo logico non puo' che apparire inverosimile che RICCOBONO potesse essere caduto, assieme a tutti i suoi uomini (tra cui parenti), in un tranello ordito dai "perdenti" pur con ipotizzabili complicita' e tradimenti; costoro, se pure segretamente collegati per una qualche operazione, non potevano avere infatti la forza operativa o di persuasione per indurre tante persone a recarsi ad appuntamenti quanto meno ambigui e di certo implicanti il rischio di far scoprire il "doppio gioco".

Il riscontro di questa linea ricostruttiva (qui giustificata dall'incidentale refluenza nelle vicende oggetto del processo) potrebbe poi rinvenirsi (oltre che nelle rivelazioni del pur modesto CALZETTA, il quale pero' fin dall'istruzione aveva riferito di avere appreso essere stata la "famiglia" di Partanna-Mondello, capeggiata da Rosario RICCOBONO, alleata degli INZERILLO e BADALAMENTI) nella circostanza che a capo della famiglia del RICCOBONO sarebbe stato posto un certo Antonino PORCELLI (che BUSCETTA definira' "traditore"), considerato amico del gruppo dei corleonesi.

Se tutto cio' si confronta poi con il fatto che (in base a risultanze che questa corte non puo' esaminare, poiche' esulano dal processo, ma la cui consistenza storica non puo' essere ignorata) pende in istruzione un procedimento nel quale la responsabilita' di quella strage e' stata attribuita (con mandato di cattura prodotto dalle parti) ad alcuni imputati, tra cui il PORCELLI, non si puo' non ricavarne un quadro sufficientemente significativo.

Ed a questo si aggiunga che, secondo notizie acquisite in modo assai sfumato durante questo dibattimento di appello (data la segretezza delle indagini istruttorie), altre fonti avrebbero messo gli inquirenti sulla pista di una possibile eliminazione del clan RICCOBONO ad opera delle famiglie vincenti fra loro alleate.

Riesaminando dunque gli avvenimenti dell'estate 1982, ci si avvede che, dopo la clamorosa eliminazione di FERLITO (e le residue rappresaglie ai danni di persone vicine a Giovannello GRECO), nulla e' di specifico registrato se non l'incontro in Brasile di BUSCETTA e BADALAMENTI, cui fa seguito la strage di via Carini del 3 settembre e la scomparsa dei figli di BUSCETTA di circa otto giorni dopo (fatto, come si e' detto e come meglio si dimostrera' nella trattazione corrispondente, storicamente perplesso). Sicche' lo sterminio del clan RICCOBONO, inserito in questo contesto di avvenimenti e fortemente connotato di una possibile riferibilita' ai "vincenti", assume il significato di una punizione per qualcosa di molto grave, che deve aver toccato direttamente gli interessi delle famiglie mafiose medesime. Laddove, l'unico episodio recente e' proprio l'omicidio DALLA CHIESA che, come si dira' nella parte VII, appare sul piano processuale inquinato non soltanto dalla complessiva debolezza dell'impianto accusatorio (qui riassumibile nella fondamentale perplessita' circa il reale interesse ad un atto cosi' clamoroso e sconvolgente a fronte delle reazioni che ne sarebbero derivate sul piano repressivo), ma anche dal contestuale inserimento di strani momenti di depistaggio



o comunque di orientamento delle indagini verso alleati dei "corleonesi" (basti pensare, come si vedra', all'episodio SPINONI ed alle insolite telefonate di rivendicazione di una definita "operazione Carlo Alberto", in collegamento con faide mafiose del c.d. triangolo della morte).


Come si e' detto, nel successivo mese di dicembre, ed esattamente il giorno di Natale, e' collocata un'altra operazione attribuita ai perdenti, questa perfino recepita, nei termini indicati, nello schema accusatorio di questo processo: la responsabilita' del tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", viene attribuita infatti (come si vedra' nella relativa parte della sentenza) a Giovannello GRECO (il quale e' stato condannato per questo dalla corte di primo grado) e ad un certo Giuseppe ROMANO, detto "l'americano" (del quale si e' parlato nel profilo del pentito, dove si e' ricordato come costui, assieme a Giuseppe TRAMONTANA, fosse strettamente legato a BUSCETTA).

Orbene, nei giorni successivi al Natale 1982 iniziarono le violentissime repressioni ai danni di persone legate a Giovannello GRECO (Gaspere e Michele FICANO, rispettivamente padre e fratello della donna che conviveva con il GRECO, uccisi il 26 dicembre 1982, cui si aggiungano Paolo AMODEO, amico, ucciso il 27 dicembre, e Vincenzo PESCO, zio del medesimo, ucciso nel marzo successivo).

Cominciarono, altresì, le specifiche ritorsioni contro BUSCETTA. Lo stesso 26 dicembre, nella pizzeria palermitana dei figli di costui, vengono uccisi il genero Giuseppe GENOVA (sposato con la figlia Felicia) assieme ai

cugini Antonio e Orazio D'AMICO; il 29 successivo, con incalzante puntualita', la vendetta colpisce Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, rispettivamente fratello e nipote di Tommaso, sorpresi nel loro esercizio di vetreria in Palermo. Come, pero', si approfondira' nelle sedi opportune, malgrado le proposizioni accusatorie abbiano recepito in pieno la tesi del pentito, secondo cui tutti costoro sarebbero stati innocenti familiari colpiti per semplice vendetta trasversale (ma si e' gia' piu' volte sottolineata la sproporzioone tra una cosi' feroce repressione ed una causale di semplice isolamento per un futuro, eventuale, intervento del BUSCETTA nel conflitto in atto), le risultanze processuali depongono invece nel senso di un possibile piu' specifico coinvolgimento personale delle vittime. Infatti, il fratello ed il nipote non erano per il BUSCETTA due semplici parenti, come tanti altri, ma probabilmente fedeli anche se discreti referenti in Sicilia; piu' certamente implicato nelle vicende del medesimo, il quale dal Brasile manteneva costanti contatti, era, oltre ai figli, anche il genero che lavorava nella pizzeria dei BUSCETTA (basti pensare, come si vedra', all'episodio del misterioso viaggio compiuto dal GENOVA qualche giorno prima di Natale, giustificato dal risibile pretesto di acquisto di pomodori).

Ma cio' che appare veramente significativo, in questo contesto, e' che, fra altri omicidi diretti a colpire ancora personaggi gravitanti nel clan dei GRADO e CONTORNO (come quello di Calogero BELLINI, cugino dei predetti, e



certamente ucciso non senza una sua personale responsabilita' nella faida, come si dira' nella specifica trattazione), si registrino altri delitti che, se pure non fanno parte di questo processo (come si e' altrove ricordato), offrono un eloquente riscontro alla ricostruzione fin qui fatta, specie in ordine alla vera posizione di BUSCETTA nella guerra di mafia. Infatti, il 29 dicembre 1982 subisce un attentato un certo Gaetano MANFRE', suocero di quel Giuseppe ROMANO di cui si e' prima detto; quest'ultimo, a sua volta, e Giuseppe TRAMONTANA (entrambi uomini strettamente legati a BUSCETTA), l'8 febbraio 1983 vengono uccisi negli Stati Uniti d'America.


Certo non e' dato in questa sede sviluppare valutazioni dirette ad interloquire nelle vicende di cui si e' incidentalmente parlato. Tuttavia, come si e' prima e piu' volte avvertito, questi fatti, nella loro consistenza storica e significativi di una presenza operativa anche della parte avversa nei periodi indicati, non solo non possono essere ignorati in un contesto di guerra di mafia contrassegnato, per definizione, dall'esistenza di opposti schieramenti che postulano quindi la completezza di tutti gli avvenimenti coinvolgenti le varie e successive fasi della faida (senza di che, in sostanza, ciascun episodio resterebbe isolato in una riduttiva quanto insignificante dimensione, con il rischio di una valutazione insufficiente dei fatti e degli avvenimenti, oggetto dell'indagine, nei quali gli omicidi si sono consumati); ma della loro portata, e del significato che va loro attribuito nell'insieme degli

avvenimenti, non puo' farsi a meno in alcun modo proprio in una contingenza processuale come quella presente, dove altrimenti sarebbe del tutto inesistente, o quasi, l'intero schieramento in campo del c.d. perdenti; con la conseguenza cioe' che sarebbe sostanzialmente impossibile comprendere le vicende del processo o che resterebbero del tutto prive di supporto logico le motivazioni destinate a sostenere la ricostruzione degli episodi di cui ci si deve qui occupare.

E la ricostruzione, resa dunque possibile anche attraverso le interessate reticenze dei pentiti e le conseguenti lacune del processo, offre difatti la dimostrazione dell'esistenza di un coerente sviluppo degli avvenimenti in chiave di cruenta contrapposizione dei gruppi in conflitto. Come del resto sara' agevole verificare nella specifica disamina dei singoli episodi delittuosi oggetto del presente giudizio.

* * * * *

La lunga e articolata disamina, condotta sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze processuali, impone a questo punto una sintesi riepilogativa delle conclusioni imposte dal confronto di tutti gli elementi esaminati e che, secondo lo schema metodologico prefissato, dovranno costituire la base portante delle singole decisioni afferenti agli specifici episodi di omicidio accomunati dalla stessa matrice della guerra di mafia. Essendo cioe' evidente (e l'avvertenza, benché ovvia, merita di essere



sottolineata) che ciascuna delle parti della sentenza, nelle quali saranno esaminati specificamente i vari capi di imputazione (con un criterio prevalentemente cronologico), dovrà considerarsi integrata, sul piano della motivazione, soprattutto con gli argomenti sviluppati in questo paragrafo.

L'analisi ha dunque consentito di individuare diverse fasi attraverso le quali si è articolata la complessa vicenda della guerra di mafia.

Si è, in primo luogo, evidenziato un contesto anteriore, nel quale la faida era destinata a scoppiare, connotato da un assetto formale apparentemente ordinato, dove i contrasti tra gli associati potevano trovare fisiologica composizione nei meccanismi di funzionamento interno del sodalizio; ma dove non mancavano di consolidarsi contrapposizioni profonde e destinate ad una sempre maggiore divaricazione, a loro volta contrassegnate da una formale radicalizzazione verso egemonie di tipo personalistico ma sostanzialmente motivate dalla tendenza a controllare gli ingenti proventi dei traffici illeciti, specialmente della droga.

In questa fase prodromica vanno collocati, come elementi fortemente sintomatici, episodi ed atteggiamenti di aperta conflittualità, come appunto la tendenza di un gruppo preposto al controllo del traffico degli stupefacenti (facente capo a BONTATE e INZERILLO) ad escludere un altro, del quale i "corleonesi" capeggiati da RIINA erano i principali protagonisti; e come le rappresaglie di


quest'ultimo realizzate attraverso sequestri di persona o altre forme alternative di finanziamento o di affermazione di una propria "presenza" mafiosa.

E' dunque in un simile contesto che trova collocazione storica la mossa decisiva organizzata dal gruppo BONTATE, con il tentativo di eliminazione di RIINA e dei suoi piu' vicini alleati; complotto che costui aveva scoperto e denunciato nelle sedi istituzionali del sodalizio, chiedendo giustizia, ossia punizione per i colpevoli.

La "giustizia" di "cosa nostra" colpisce subito, e con processo sommario, Stefano BONTATE ed il suo alleato (nonche' fiduciario del traffico di stupefacenti) Salvatore INZERILLO, con l'appoggio morale di tutti gli associati direttamente o indirettamente colpiti dal "blitz" mancato, stabilendo (con la nomina di "reggenti") i nuovi assetti dirigenziali delle famiglie private dei loro capi (parallelamente, viene riorganizzato su basi diverse il traffico degli stupefacenti, affidato alle mediazioni del gruppo RICCOBONO, a quel tempo rimasto almeno apparentemente neutrale, se non ufficialmente schierato contro i perdenti smascherati).

Vengono, immediatamente dopo, individuati gli altri responsabili del fatto, rei di avere contribuito a realizzare il complotto (il "vice" Girolamo TERESI ed i suoi piu' diretti collaboratori, nonche' CONTORNO, Pietro MARCHESE e Giovannello GRECO).

Sfuggito alla condanna a morte, CONTORNO fugge da Palermo, portando con se' armi e droga, e sceglie Roma come



base strategica per nascondersi e riorganizzare la riscossa, finendo con il coinvolgere, anche a causa degli stupefacenti sottratti, i suoi parenti GRADO, i quali vivono ed operano nel nord-Italia, ed i MAFARA e loro collegati (questi ultimi inizialmente disposti ad apparire neutrali).

Mentre "Giovannello" e Pietro MARCHESE vengono arrestati in Svizzera e coinvolti in procedimenti giudiziari, la "caccia all'uomo", nell'autunno 1981, si concentra soprattutto nella ricerca di CONTORNO.

Tra la fine dell'anno ed i primi del 1982 si registrano numerosi omicidi della zona di Conte Federico e tra le persona vicine a questo "scappato" (anche se, come si dira', le risultanze processuali non consentono di decifrare la vera causale e quindi la matrice di tutti questi delitti, teoricamente ascrivibili a vendette dell'una o dell'altra parte).


Nella primavera del 1982 viene arrestato CONTORNO. Pietro MARCHESE viene giustiziato in carcere. Giovannello GRECO si rende irreperibile (e tale restera' per sempre, trovandosi solo traccia della sua presenza in Brasile fino al 1984 e cioe' fino all'arresto di BUSCETTA), esponendo alle rappresaglie i suoi familiari e le altre persone a lui vicine.

Nel corso dell'estate 1982 la riscossa dei "perdenti" viene organizzata dal Brasile, dove sono rimasti BUSCETTA e Gaetano BADALAMENTI. Anche questa fase e' rimasta non compiutamente decifrabile: certo e' pero' che avvengono una serie di fatti (la cui interpretazione funditus, in

relazione alle imputazioni devolute, non e' consentita a questa corte) che, come si e' detto, sembrano comunque legati da un filo logico comune. Dalla strage di via Carini, alla "scomparsa" dei figli di BUSCETTA, alla probabile eliminazione di Filippo MARCHESE (messo intanto a capo della "famiglia di Corso dei Mille"), allo sterminio dell'intero clan RICCOBONO, tutto dimostra l'esistenza di un quadro di avvenimenti che il processo non e' riuscito a mettere in luce adeguatamente.

Cio' che tuttavia e' processualmente certo e' che i c.d. "perdenti" mettono a punto la loro operazione di riscossa il giorno di Natale 1982, tentando di uccidere Giuseppe GRECO "scarpuzzedda"; e che a questa conseguono le rappresaglie ai danni dei familiari di BUSCETTA, di Giovannello GRECO e degli uomini fidati.

Il fallimento dell'ultimo atto di aggressione da parte dei "perdenti" e' alla fine contrassegnato dall'arresto di BUSCETTA, e piu' tardi di BADALAMENTI (ed alcuni di costoro, prima CONTORNO poi BUSCETTA, scelgono la strada della collaborazione come unica risorsa per una vendetta dalla quale temevano di essere raggiunti pur anche in carcere.



6.2. segue; b) la responsabilita' dei componenti la c.d. "commissione". - I primi giudici, nel delineare i profili di responsabilita' penale degli imputati ai fini dell'accertamento della loro partecipazione ai vari episodi di omicidio oggetto del presente processo e in particolare di quelli rientranti nella guerra di mafia, hanno espressamente rifiutato il c.d. teorema della commissione, quale secondo le proposizioni accusatorie si ritiene di ricavare attraverso le acquisite rivelazioni degli imputati collaboratori ("pentiti"); in base ad esso tutti i partecipanti all'organo deliberante dell'associazione "cosa nostra" sarebbero per questo stesso responsabili dei fatti poi commessi dai soggetti ai quali veniva di volta in volta delegata la materiale esecuzione del delitto.


Procedendo dalla puntualizzazione del carattere personale della responsabilita' penale, la corte di primo grado, pur giudicando provata l'esistenza della "commissione" in una composizione sostanzialmente coincidente (salvo che per la posizione di alcuni degli imputati, nei termini ricordati nelle premesse di fatto sopra al par.1.4) con lo schema accusatorio, fino a ritenere plausibilmente dimostrata la riferibilita' di parecchi dei delitti contestati all'organo deliberante in questione (come sarebbe stato dimostrato dalla comune causale degli omicidi ulteriormente suffragata dalla coincidenza delle modalita' di esecuzione degli stessi nonche' dalla evidente appartenenza delle vittime a gruppi o fazioni o famiglie ben

definite e riepilogativamente denominati "perdenti" oltre che dalla corrispondente appartenenza degli imputati al gruppo "vincente" dei "corleonesi"), ha tuttavia rifiutato l'automatica attribuzione della responsabilita' degli omicidi a tutti i componenti l'organo direttivo.

Nel quadro della ricerca di un criterio piu' aderente al principio di personalita' della responsabilita' penale, i primi giudici hanno dunque individuato l'esistenza di un gruppo dirigente, definito di vertice, al quale riferire la sicura responsabilita' per l'ideazione e l'esecuzione dei delitti rientranti nella c.d. guerra di mafia e composto, come si era detto, dagli imputati RIINA e PROVENZANO (fedeli continuatori e rappresentanti di Luciano LEGGIO, detenuto), Michele GRECO, capo indiscusso della "commissione" e quindi necessario punto di riferimento di ogni programma delittuoso, e Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", costante e spietato esecutore di efferati omicidi (pagg.1451 e segg.).

Come si era ricordato, contro questa impostazione sono state formulate opposte censure sia da parte della difesa, che ne ha denunciato la carenza logico-giuridica, sia da parte del pubblico ministero, che ha dedotto la scarsa coerenza tra la premessa e le conseguenze ricavate in sede decisionale.

Osserva questa corte che, in realta', il ragionamento dei primi giudici merita un ulteriore approfondimento, come e' dimostrato dalla considerazione, di immediata portata critica, che la soluzione di cui si e' detto, seppure



960465


ispirata ad un ragionevole compromesso, finisce con l'evidenziare la contraddizione denunciata, dal momento che il criterio dell'attribuzione della responsabilita' per i delitti ad un circoscritto vertice deliberante, e per il solo fatto di quella appartenenza, non si discosta, proprio sul piano logico-induttivo, dallo schema della "commissione" o "cupola": se l'organizzazione verticistica va intesa, come e' dato desumere dalla decisione impugnata (dove, come si era premesso, i singoli delitti sono stati accomunati dall'identico disegno di sopraffazione, da parte dei "corleonesi", degli associati perdenti), nel senso di un centro ristretto di potere cui far risalire l'organizzazione e l'esecuzione dei delitti, non si vede in che cosa questa attribuzione di responsabilita' penale si differenzi dal teorema accusatorio (sempre una volta accertate la partecipazione dei vari imputati all'organo di deliberazione e l'esistenza stessa della deliberazione).

Secondo le risultanze processuali, e in particolare in base alle rivelazioni di BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE e degli altri "pentiti", fino a MARINO MANNOIA, che le ha significativamente confermate, le famiglie mafiose si erano aggregate in un comune organo deliberante, diretto a formare un costante raccordo per il controllo degli affari e per il rispetto delle regole di "cosa nostra", del quale facevano parte i rappresentanti delle varie famiglie (aventi funzione rappresentativa e direttiva nell'ambito della "famiglia") e che era a sua volta presieduta da un capo. Prescindendo, per ora, dalla ulteriore aggregazione di questi consociati ad

altri soggetti appartenenti a famiglie di altre province, certo e' che, stante le concordanti affermazioni dei suddetti collaboratori (non formanti oggetto, sul punto, di sostanziali contestazioni), siffatta organizzazione si faceva verosimilmente carico di delibare le strategie criminose giustificate da specifiche finalita' di punizione o comunque di attuazione delle regole mafiose.

Non sono rare le citazioni dei pentiti riguardo, per esempio, alla mancanza di una preventiva richiesta di assenso da parte della commissione in ordine ad iniziative delittuose infatti ritenute, nell'ambiente, non correttamente attuate ed anzi realizzate perfino in dispregio dell'autorita' dell'organo e del prestigio dei suoi componenti (basti citare, uno per tutti, il caso dell'omicidio di un magistrato che Salvatore INZERILLO avrebbe compiuto solo per dimostrare la sua forza e in odio alla commissione, la cui narrazione, a prescindere dalla veridicita' del racconto infatti esulante dal processo, appare certamente emblematica delle regole e dei metodi mafiosi).

Se e' dunque vero che era sul piano pratico possibile che venissero consumati delitti da parte di alcuni degli associati senza il preventivo concerto con gli altri (e che cio' determinava, secondo le fonti acquisite, reazioni e rappresaglie da parte di questi ultimi), e' pure innegabile come possa trarsi a contrario la conferma dell'esistenza della regola. E tutti i "pentiti", fino a MARINO MANNOIA, dimostrano di essere ben legati a questa logica, da cui e'



960467

dato pertanto enucleare la proposizione, processualmente accreditata, che allorquando invece un delitto non veniva di fatto seguito da alcun tipo di reazione esso fosse stato commesso sull'accordo generale dei consociati.


Fermo restando pero' che, come si dira', l'obiettivo del processo resta quello di verificare le responsabilita' personali degli imputati, sia pure (nella specie) a titolo di concorso morale, nelle forme dell'ideazione o dell'istigazione di altri a commettere il delitto, va precisato che in realta' la questione della riferibilita' di tale responsabilita' a soggetti facenti parte di un organo deliberativo, nei termini in cui e' stata proposta nel dibattito processuale, costituisce il frutto di un pur sottile equivoco di fondo.

Devono essere infatti distinti, a giudizio della corte, i due diversi aspetti del problema; l'uno consistente nella individuazione di un organo deliberante (che ha deciso di fare eseguire gli omicidi); l'altro, di stretto contenuto probatorio, concentrato nel concreto accertamento delle responsabilita' penali effettivamente ricavabili in base alle risultanze processuali. Poiche' non e' dubbio, quanto al primo punto (il quale definisce il quadro complessivo in cui collocare il secondo, che a sua volta ne ricava un contributo probatorio ulteriore), che su un piano meramente astratto il discorso della riferibilita' (a soggetti investiti di un ruolo decisionale) di comportamenti volitivi, diretti a mettere a punto un programma di commissione di delitti, non soltanto si prospetta valido sul

piano dommatico generale, ma resiste altresì ad ogni obiezione.

Difatti, la configurazione della "commissione" come struttura rigorosamente investita, di norma, della funzione di regolare, disciplinare e coordinare i rapporti tra i consociati (di una consorteria criminosa), con la connessa finalità decisoria, non trova in questo processo neppure compromissione nella proposizione, riferita dal BUSCETTA (f.450144), che essa, nella fase critica della guerra di mafia, era divenuta uno strumento ormai asservito alla volontà dei corleonesi per l'originario fine di eliminazione di tutti gli avversari di quel gruppo dirigente; infatti tale patologia non altera, come sistema, il grado di riferibilità ai singoli partecipanti delle deliberazioni pur adottate in ossequio al volere dei pochi a quel punto destinatari del consenso generale. Allo stesso modo in cui, in un qualsiasi consesso criminale, l'adesione al programma scaturito dalla volontà di un capo, coordinatore della strategia delittuosa, coinvolge i compartecipi nella comune responsabilità penale.

Se dunque la commissione si configura come organo deliberante, cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti (e fermo restando appunto lo specifico problema probatorio), non deve - a giudizio della corte - apparire aberrante che sul piano giuridico ciascuno dei partecipanti sia chiamato a rispondere dei delitti rientranti nella comune strategia.



Per vero, non puo' sfuggire come chiunque faccia parte dell'organo in questione (associato mafioso incaricato di funzioni rappresentative nel consesso istituzionalmente preposto alla decisione dei delitti interessanti le famiglie associate o costituenti l'attuazione della comune volonta', intesa come sanzione naturalmente accettata quale regola perfino nel sacramentale giuramento di iniziazione) non puo' che avere coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale scaturiranno dalla deliberazione infatti rivolta al compimento di misfatti. L'accettazione della carica e la sua effettiva esplicazione nell'ambito dell'organizzazione criminosa secondo regole non codificate, ma possibilmente non meno ferree, di un consesso criminale, in altre parole, costituiscono il substrato giuridico perche' sia attribuita a ciascun partecipante la responsabilita' per le decisioni adottate dall'organo.

E il discorso, che e' in definitiva riferibile ad ogni tipo di organizzazione criminale, diviene ancor piu' incisivo proprio in relazione ad una aggregazione di tipo mafioso, connotata da un penetrante modello di intimidazione soggettiva.


Non vi e' il rischio, al riguardo, che venga compromesso, come principio, il carattere personale della responsabilita' penale, cui fanno appello anche i primi giudici: il partecipante non viene a subire una sanzione senza che abbia espresso una specifica manifestazione di volonta', perche' questo si e' gia' realizzato gradatamente nel momento dell'adesione alla struttura dell'organo

deliberante e quindi della collaborazione prestata alla formazione della deliberazione stessa.

Si noti, per inciso e perche' sia possibile meglio comprendere la differenza tra una semplice adesione generica al programma criminale dell'associazione e la specifica cooperazione orientata invece verso la formazione della volonta' deliberante, che ad un inammissibile titolo di responsabilita' oggettiva risponderebbero i singoli associati mafiosi (rappresentati nella commissione), giacche' si finirebbe con l'attribuire loro un ruolo decisionale inesistente (certamente non individuabile nel generico mandato a "reggere" le vicende del gruppo criminale, pur con l'indiretta rappresentazione dei delitti che potranno essere commessi); laddove sono invece i singoli rappresentanti, convenuti nell'organo preposto alla deliberazione dei singoli delitti, che accettano, con l'adesione ad esso, le implicazioni del comune programma da attuare esprimendo dunque ciascuno per proprio conto una convergente ma autonoma volonta' decisionale.

Una simile impostazione appare peraltro del tutto coerente con i principi che regolano la responsabilita' penale; ed anzi, a ben vedere, non postula affatto la ricerca di nuovi principi, di nuovi criteri di attribuzione di quella responsabilita', insomma di teoremi rivoluzionari. Essa trova infatti puntuale riscontro normativo nella disciplina del concorso di persone, quale e' regolato dal vigente codice penale.

Per vero, la partecipazione morale al delitto, che nel



nostro sistema risulta parificata in tutto alla partecipazione materiale, e' di certo regola giuridica ben collaudata ai fini dell'attribuzione della responsabilita' penale a persone diverse dall'esecutore materiale per gli atti da costui compiuti in base ad un collegamento psichico variamente connotato. Ed anzi, nella logica del sistema, la posizione del compartecipe morale, quando assume la veste del promotore, e pur restando dunque distaccato dal momento esecutivo, puo' subire perfino un trattamento di maggiore severita' sul piano dell'incriminazione penale (art.112, n.2, c.p.).


La scienza giuridica riconosce, peraltro in modo sostanzialmente pacifico, che nella partecipazione psichica il contributo del correo consiste nella determinazione o nel rafforzamento del proposito altrui; laddove e' da ritenersi altresì sufficiente un apporto causale qualsiasi, purché idoneo a favorire il verificarsi della realizzazione collettiva. Laddove, comunque, l'interpretazione più rigorosa (cfr., per esempio, Cass.31 gennaio 1980) postula la necessita' di una causalita' efficiente, tale cioè da stabilire un nesso fra la condotta realizzata dall'esecutore materiale e la volonta' del compartecipe morale; restando cioè escluso precipuamente il caso di rottura fra quest'ultima ed una iniziativa intrapresa dall'autore materiale in modo del tutto autonomo ed imprevisto rispetto ad essa (salva l'ipotesi del concorso anomalo, di cui infra).

Coerentemente, d'altra parte, il solo limite, quanto

alla rilevanza dell'apporto morale da parte di alcuno dei compartecipi, e' ovviamente che il delitto non sia piu' commesso dal correo esecutore. Ed anzi, a tale proposito, la norma (art.115 c.p.), laddove per evidenti ragioni di politica criminale esclude la punibilita' (precisando appunto che non siano sanzionati la mera istigazione o l'accordo non seguiti dalla effettiva esecuzione del delitto) ma al tempo stesso si occupa della fattispecie come oggetto di particolare attenzione, ai fini della pericolosita' sociale e dunque dell'applicazione di misure di sicurezza, finisce con il rivelare il vero intento del legislatore tuttavia ispirato a criteri di particolare rigore.

Per quanto attiene poi alle modalita' di attuazione di una partecipazione morale, e' d'uopo rilevare dunque che in dottrina si e' profilata l'idea che un qualsiasi apporto puo' essere sufficiente a giustificare la responsabilita', come l'incarico o l'approvazione di un programma, purché si sia raggiunto l'efficiente risultato di determinare (o rafforzare) il proposito criminoso.

E tanto si rinverrebbe pure a fronte di realta' come quelle messe in luce dal MARINO MANNOIA, quando ha precisato che nel corso della guerra di mafia vi era un ordine generale di uccidere tutti gli "scappati", dovunque e in qualunque momento gli "uomini d'onore" destinatari del comando li avessero incontrati (una volta precisato, s'intende, che le vittime fossero state previamente individuate, nei termini prima ricordati).




Ora, se tutto questo e' vero, non vi e' dunque dubbio che possa astrattamente configurarsi una responsabilita' penale quanto al comportamento di colui che prenda parte ad un consesso criminale, nel quale viene deliberata la commissione di una serie di delitti intesi a colpire determinate vittime per una ben specifica causale, e per rispondere cioe' dell'oggetto del deliberato ove questo abbia avuto coerente attuazione; quando, specialmente, questo consesso assume la peculiare connotazione mafiosa, dove la soggettiva vincolativita' delle regole imposte ai consociati, vieppiu' rafforzata dalla sicura punizione della disobbedienza, rende del tutto improbabile, nella rappresentazione soggettiva dei partecipanti, che il deliberato possa non trovare anche differita o tardiva attuazione. Cio', non tanto perche' la conclusione negativa, ricavabile pero' da un riferimento, non pertinente, agli schemi della responsabilita' penale (qui infatti non intaccati, perche' la nozione di personalita' non va confusa con la semplice materialita' del fatto di reato), finisce con l'urtare contro la comune sensibilita' giuridica (laddove una surrettizia criminalita' dalle "mani pulite" non appare meno riprovevole della pur turpe delinquenza del sicario); quanto perche' ne verrebbe sostanzialmente frustrato l'intento legislativo volto, ripetesi, alla parificazione di ogni forma di apporto concorrente nella commissione del reato.

Perfino nella forma del c.d. concorso anomalo, tutti i compartecipi sono ugualmente chiamati a rispondere del fatto

che ha costituito oggetto dell'accordo criminoso (salva magari una diversa graduazione della responsabilita' di ciascuno dei compartecipi) ancorche' taluno abbia di fatto rivestito un ruolo decisionale del tutto secondario e orientato in una proiezione volitiva diversa (art.116 c.p.). E non e' ultroneo ricordare come il principio, puntualmente oggetto in dottrina di non poche perplessita' quanto alla possibile riferibilita' ad un criterio insostenibile di responsabilita' oggettiva, sia stato sottoposto a meditato vaglio da parte della Corte Costituzionale (Corte Cost. 13 maggio 1965 n.42), che ne ha confermato la conformita' alle regole dell'ordinamento giuridico sulla base della significativa considerazione che la responsabilita' penale non si consuma esclusivamente su un piano naturalistico ma appunto anche in relazione ad una causalita' psichica, laddove, nella specie, l'ulteriore condotta posta in essere oltre la volonta' del compartecipe e' tuttavia inquadrabile nel naturale sviluppo logicamente prevedibile del fatto voluto ed accettato.

Non e' neppure, a giudizio di questa corte, ravvisabile il rischio che, come principio, si sanzioni il dissenso di minoranza, perche' l'accettazione preventiva del ruolo e delle finalita' dell'organizzazione, che sono criminose ed implicantanti come naturale sviluppo l'attuazione della deliberazione delittuosa, toglie ogni rilevanza alla posizione critica del dissenziente, il quale, al di la' della fisiologia della dialettica collegiale, sa ed accetta che quello che sara' deliberato sara' attuato. Utile



dissenso sarebbe in sostanza solo quello che fosse positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonché da un coerente e motivato allontanamento dalla stessa.

Ma se tutto questo è vero, è tuttavia nel momento della verifica processuale che l'automatico raccordo si prospetta non privo di insidie e rischia di innestare un non corretto meccanismo di valutazione delle prove.


Invero, si è presupposta una causale ben definita e accertata, consistente (nei termini ampiamente svolti nel paragrafo precedente) nell'essersi scatenata, nell'ambito dell'associazione mafiosa, una vera e propria guerra, connotata dalla punizione deliberata da un gruppo ai danni di altri consociati, responsabili di gravi atti di disobbedienza e di sopraffazione dei primi. Si è pure raggiunta la certezza che, secondo le regole di "cosa nostra", tutti i componenti dei rispettivi gruppi non potevano che essere d'accordo nella comune strategia (e che anzi non potevano neppure utilmente dissociarsi senza incorrere a loro volta in gravi sanzioni, sicché il semplice dissenso fisiologico nella fase deliberativa non poteva sottrarli poi al dovere di accettare la decisione e prestarvi appoggio nella fase dell'esecuzione).

Tuttavia, ciò che si impone in termini rigorosamente processuali è di individuare con certezza gli esatti contributi volitivi di fatto apportati da ciascuno degli associati investiti di quel ruolo decisionale.

Difatti, sul piano della ricostruzione processuale

possono ravvisarsi consistenti dubbi in relazione a situazioni contingenti teoricamente possibili. Come, per esempio, nel caso della materiale assenza (dalla sede deliberativa, ovviamente intesa in senso figurato) per fatti occasionali, laddove non dovrebbe potersi attribuire responsabilita' a chi non sia stato effettivamente nelle condizioni di interloquire, fino alle estreme decisioni di utile dissenso. E se e' vero che come principio potrebbe anche non mutare il profilo di responsabilita' penale, alla stessa stregua di come il compartecipe, dopo aver preso parte all'organizzazione ed alla messa a punto del piano complessivo, pur essendosi assentato in una ulteriore fase, continua ad essere corresponsabile del delitto materialmente portato a compimento da altri, ma dal quale, secondo l'accordo preventivo, ricavera' la parte dei proventi ovvero trarra' il risultato sperato. Ma e' pure vero che simili conclusioni non possono essere affidate, sul piano processuale, ad una semplice, ancorche' apprezzabile, presunzione.

Analogamente, nel caso in cui taluno dei compartecipi, nell'iter deliberativo dei singoli delitti accomunati dallo stesso impulso strategico, vi abbia preso parte in modo alternativo o saltuario (come per esempio si dovra' in prosieguo rilevare a proposito della singolare posizione di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, i quali, secondo le risultanze processuali, si avvicendavano spesso indifferentemente nel rappresentare gli interessi della "famiglia" di Corleone e del "mandamento", presso la



960477

"commissione"), il giudice non si puo' sottrarre al dovere di accertare il concreto apporto di ciascuno in relazione alle specifiche azioni delittuose da realizzare.


Si tratta, insomma, di individuare la responsabilita' di quei componenti la "commissione" che abbiano contribuito alla formazione del progetto delittuoso, e questo non puo' procedere che attraverso la ricerca di elementi di prova che, trovando riscontro in quella accertata causale, dimostrino l'effettiva partecipazione dei singoli al momento deliberativo.

Il problema e' dunque, e soltanto, di prova; senza la quale una pur certa causale e' destinata a giustificare, a giudizio di questa corte, solo un ragionevole indizio che non legittima, pero', nulla di piu' di un dubbio sulla responsabilita' degli imputati (raggiunti dalla specifica prova circa la loro appartenenza all'organo deliberante).

6.3. segue: c) la metodologia della prova. - La corte ritiene che l'indagine concernente la ricerca della prova, in ordine alla responsabilita' dei componenti la c.d. "commissione" quali compartecipi morali dei delitti rientranti nella guerra di mafia, debba orientarsi in una duplice direzione: alla ricerca, in primo luogo, di una causale del delitto ascrivibile ad una spinta volitiva facente capo ad un interesse dell'organizzazione mafiosa; procedendo, poi, gradatamente all'individuazione di elementi di fatto storicamente e materialmente apprezzabili, dai quali poter desumere il sicuro coinvolgimento dei singoli associati al momento deliberativo.

Quanto al primo momento di ricerca, e' indubitabile che la valutazione processuale, di connotazione essenzialmente indiziaria, non possa che essere riferita ad una causale non soltanto certa, ossia desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilita', ma soprattutto univoca; dal momento che, come e' evidente, la contemporanea emergenza di diversi possibili profili eziologici finirebbe con il rendere debole la portata di ciascuno di essi.

La ricerca, poi, di elementi oggettivi (storici, materiali), dai quali poter desumere che la deliberazione del delitto sia stata con certezza adottata con il contributo volitivo specifico di ciascun imputato (la cui posizione e' stata devoluta a questa corte), deve procedere attraverso un rigoroso esame delle risultanze processuali, sia di quelle che offrono indicazioni probatorie sulla



possibile causale, sia di quelle che alle stesse offrono riscontro.


Cosicche' il processo potra' offrire, nei casi, la prova della partecipazione materiale al delitto di un soggetto che abbia avuto direttamente o indirettamente possibilita' di incidere nel momento deliberativo dell'organizzazione criminale, sia perche' personalmente interessato al programma, sia perche' effettivamente impegnato sul piano operativo; ovvero di un soggetto legato da particolare vincolo, per esempio di fedelta' o di obbedienza, ad un altro soggetto dotato di quella funzione esponentiale nella sede associativa, tanto da assumere un ruolo esecutivo, del tutto privo di personale spinta al delitto e giustificato solo dal rapporto organico.

Tali premesse, necessariamente generiche ed esemplificative (siccome non schematizzabile e' il modello di procedimento logico-indiziario variamente ricavabile dal contesto probatorio), consentono di introdurre in termini generali anche una considerazione attinente alla rilevanza delle risultanze delle perizie balistiche (sulle quali sono state difatti fondate molte proposizioni accusatorie).

Nel corso delle singole trattazioni, si potra' constatare come in alcuni casi simili accertamenti abbiano messo in luce l'utilizzazione di una stessa arma (o di parte di essa) per l'esecuzione di diversi delitti succedutisi nel tempo e perfino in contesti anche ambientali diversi (emblematico, come si vedra', il "kalashnikov" impiegato per i piu' significativi delitti della guerra). L'importanza di

simili acquisizioni, certamente notevole quanto alla riferibilita' del delitto ad una specifica matrice mafiosa, non puo' essere tuttavia enfatizzata fino a ricavarne elementi di sicura ed obiettiva affidabilita' processuale; poiche' e' ravvisabile altrimenti il rischio, come a fronte di ogni metodologia aprioristica, di comprimere la valutazione delle prove entro limiti apodittici di indagine (come, in certa misura, si e' registrato nella sentenza di primo grado, laddove si e' affermato che un unico "kalashnikov", utilizzato per diversi delitti, non poteva che essere stato materialmente impiegato dalla stessa persona che vi aveva dimestichezza).

Per vero, non sfugge come, acquisita la gia' preziosa informazione dell'inquadramento del fatto nel contesto dell'organizzazione mafiosa, ogni altro passaggio logico debba apparire meritevole di specifico approfondimento; sia, nei casi accennati a titolo esemplificativo, per la promiscuita' dell'uso delle armi, come degli altri mezzi logistici, a disposizione del sodalizio, nei termini che il processo (a tacer d'altro, con la scoperta dei "covi") ha dimostrato; sia per la teoricamente possibile fungibilita' dei ruoli nell'ambito dell'organizzazione stessa, la quale devolveva, come e' provato, il materiale compito omicidiario ad un numero definito di soggetti (apprezzati per la loro abilita' nel maneggio delle armi, e per questo detti "valorosi"), ma che, per quanto bene individuati, potevano alternarsi nel ruolo secondo esigenze contingenti ed estemporanee.




Il processo impone dunque una dettagliata analisi di tutti gli episodi di omicidio, allo scopo di ricavarne, anche al fine dell'indagine che si e' accantonata sulla responsabilita' dei mandanti, componenti la "commissione", il maggior numero di dati obiettivi sia sulla causale che sulla materiale esecuzione del delitto.

6.4. Omicidio di Giuseppe SIRCHIA, Giacomina GAMBINO e tentato omicidio di Maria Filippa SIRCHIA (capi 79, 80). -

La sera del 22 maggio 1978, cadeva vittima di aggressione armata Giuseppe SIRCHIA, che si accingeva a rientrare in carcere nel regime di semiliberta', assieme alla moglie Giacomina GAMBINO; si salvava invece la figlia Maria Filippa SIRCHIA, che si trovava nella stessa auto.

La causale dell'omicidio veniva fatta risalire ai remoti trascorsi del SIRCHIA, il quale peraltro nel 1970 era stato presumibilmente vittima di un analogo attentato fallito in Castelfranco Veneto ad opera di persone (alcune arrestate nel corso delle presunte attivita' preparatorie) delle quali era stata segnalata la partecipazione alla c.d. strage di viale Lazio (avvenuta in Palermo il 10 dicembre 1969); ed a quest'ultimo episodio erano stati in qualche modo anche dal BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, collegati i delitti per i quali e' processo, essendo stato il SIRCHIA il "vice" di Michele CAVATAIO (una delle persone uccise in quella circostanza) ed autore a sua volta, sempre secondo le rivelazioni del predetto, dell'uccisione del "vice" di Stefano BONTATE, Bernardo DIANA, e su ordine dello stesso.

La tesi accusatoria secondo cui la "commissione" si sarebbe data carico di ratificare assetti cosi' risalenti, appariva tuttavia inconsistente ai giudici di primo grado, che ne assolvevano con formula dubitativa i presunti componenti, Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Sty' and 'M'.

CALO', Rosario RICCOBONO, Francesco MADONIA, Antonino GERACI, pronunciando altresì formula piena assolutoria nei confronti di Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Salvatore GRECO (cl.1927) non colpiti dal predetto argomento indiziario.

Contro questo capo della decisione hanno proposto appello sia gli imputati assolti per insufficienza di prove, reclamando la formula piena, sia, nei confronti dei medesimi soltanto, il pubblico ministero per ottenere pronunzia di condanna. Nelle conclusioni formulate in questo dibattimento, tuttavia, la pubblica accusa ha chiesto la conferma della sentenza (con l'abolizione automatica della formula dubitativa).


Osserva, ciò premesso, la corte che in realta' il quadro probatorio relativo ai delitti in esame si prospetta assai dubbio; in primo luogo, proprio in ordine alla collocazione dei fatti tra gli episodi della guerra di mafia.

Come si e' infatti detto nella complessiva ricostruzione di questi avvenimenti, il conflitto tra gli affiliati alle famiglie mafiose, dal quale scaturirono gli omicidi di cui ci si occupa in questa parte della sentenza, scoppio' in un periodo con certezza collocabile intorno alla primavera del 1981, allorquando, a seguito di una profonda frattura determinata da manovre prevaricatrici di alcuni "uomini d'onore" e maturata nel contesto dei traffici degli stupefacenti, si determinarono precisi schieramenti contrapposti nel cui ambito si registrarono appunto reciproche iniziative persecutorie.

Orbene, l'attentato perpetrato ai danni del SIRCHIA e coinvolgente i di lui familiari (che lo avevano accompagnato all'ingresso del carcere) non puo' affatto collocarsi in questa logica; come in definitiva finiscono con il riconoscere gli stessi giudici di primo grado, i quali hanno basato ancorche' solo il dubbio legittimante la formula assolutoria non piena sulla considerazione che la tesi accusatoria potrebbe se mai fondarsi sul fatto che, secondo le fonti esaminate, la c.d. commissione avrebbe ratificato le ragioni di vendetta facenti capo a BONTATE per la progressa uccisione del suo "vice" Bernardo DIANA (e cio', si noti, in coerenza con la conclusione alla quale si era prima pervenuti in ordine alla accertata armonia di intenti e di operazioni, nel periodo anteriore, tra le persone poi destinate agli opposti schieramenti).

D'altra parte, esaminando sul punto le rivelazioni di BUSCETTA (le quali, come altrove, costituiscono un utile supporto probatorio per la giusta collocazione cronologica delle vicende della guerra tra le cosche), queste dimostrano vieppiu' la loro fragilita' quanto alla indicazione degli esatti dettagli: e questo, come si era piu' volte avvertito, trova peraltro spiegazione nelle reticenze del "pentito" e nella sua preoccupazione di conferire agli avvenimenti un aspetto favorevole a lui ed ai suoi alleati.

Come si e' detto, il BUSCETTA aveva spiegato che appunto il SIRCHIA doveva essere punito per avere ucciso, nel 1963, Bernardo DIANA; che tale decisione era stata presa dalla "commissione" su ispirazione di BONTATE (il quale



però non era - a suo avviso - al corrente del fatto, tanto meno del possibile disegno di coinvolgere la moglie e la figlia della vittima designata); che il precedente attentato in Castelfranco Veneto era stato organizzato per lo stesso scopo con quattro uomini, fra i quali tre appartenenti alla famiglia di CALO'.

Per vero è dato cogliere in queste affermazioni un significativo riscontro di quanto si era detto a proposito della credibilità del BUSCETTA (par.3.3); il quale vorrebbe dunque far credere, contro ogni logica, che una vendetta diretta ad appagare le buone ragioni del mafioso BONTATE potesse essere da altri pensata ed organizzata senza il suo consenso o senza il suo fattivo apporto. Emblematico, in relazione al profilo del personaggio, è poi il particolare secondo il quale il BONTATE dovesse essere dissenziente certamente nel coinvolgimento delle donne (in coerenza a quella immagine di "mafia buona" accreditata alla parte dei suoi amici).


La propalazione, poi, dell'impegno operativo del CALO' (con la spedizione attuata con tre suoi uomini) non può certo implicare il coinvolgimento di uno schieramento avversario, nei termini proposti dall'accusa, perché la contrapposizione fra i gruppi in conflitto, come si è detto, si sarebbe verificata molto tempo dopo.

Peraltro, la reticenza di BUSCETTA, che si intuisce fra le righe della sua rivelazione, diviene significativa proprio perché la "famiglia" del CALO' (Porta Nuova) altra non è che la "famiglia" stessa del "pentito" e perché,

ancora, lo stesso BONTATE era a sua volta grande amico di quest'ultimo, per sua pacifica ammissione.

Ma il dato che merita di essere maggiormente evidenziato e' che, proprio secondo le ampie rivelazioni dei collaboratori, nel periodo in cui sarebbe maturata la punizione contro il SIRCHIA l'associazione mafiosa, gia' retta da un "triumvirato" (del quale facevano parte lo stesso BONTATE, Gaetano BADALAMENTI e Luciano LEGGIO), aveva appena riorganizzato la "commissione". Sicche' appare difficile che le persone, le quali sarebbero state chiamate a comporre l'organo deliberativo di "cosa nostra", potessero avere contribuito in modo decisivo alla ideazione del delitto, non soltanto perche' cosi' risalente ne sarebbe stata la causale ma soprattutto perche', tutt'al piu', questa sarebbe rimasta collegata ad uno specifico e personale interesse (di rancore) del BONTATE.

Ma il quadro probatorio diviene ancora piu' incerto proprio perche' potrebbe supporre che il SIRCHIA si fosse reso responsabile, di fronte all'organizzazione, di avere ulteriormente violato le regole di "cosa nostra" collaborando con la polizia dopo il primo fallito attentato; cosi' come e' storicamente accertato che aveva fatto, tanto che gli atti relativi avevano dato ulteriore impulso alle indagini sulla c.d. strage di viale Lazio. E tale causale, peraltro recente, sarebbe altresì adeguata anche con riferimento all'ipotesi accusatoria della "commissione", dal momento che sarebbe possibile individuare un interesse non piu' solo del BONTATE ma dell'intera organizzazione (della



quale lo stesso era a quel tempo carismatico esponente).

Tuttavia, la non univocita' delle risultanze sul punto, peraltro inquinate dalla riduttiva ed inaccettabile versione di BUSCETTA (avente una chiave non facilmente decifrabile con l'ausilio delle altre emergenze probatorie), rende incerto l'intero contesto, tale da giustificarsi il dubbio espresso dai primi giudici.


Qualche indizio piu' specifico potrebbe, se mai, rilevarsi a carico del CALO', a causa della mobilitazione di alcuni suoi "uomini" nella spedizione di Castelfranco Veneto, ma anche questo, dato il non univoco tenore della causale suggerita dagli atti, legittimerebbe al piu' una semplice formula di dubbio.

La corte ritiene pertanto conforme a giustizia pronunciare assoluzione nei confronti di tutti gli imputati (che, nella specie, rivestono tutti il ruolo di presunti mandanti quali componenti la "commissione").

6.5. Omicidio di Giuseppe DI CRISTINA (capi 60, 61, 62). - Verso le ore 7,45 del 30 maggio 1978 veniva ucciso a colpi di pistola, a Palermo, nella via Leonardo da Vinci, Giuseppe DI CRISTINA, di Riesi (Caltanissetta), persona già nota agli inquirenti per la sua appartenenza all'associazione mafiosa. Si era accertato che costui già l'anno precedente era scampato ad un agguato; lo stesso era venuto a Palermo il giorno precedente ed aveva avuto incontri con Salvatore INZERILLO e Salvatore MONTALTO di contenuto non accertato (dato che la causale da costoro offerta, di trattative per l'acquisto di un camion, si era rivelata inconsistente); quella mattina, forse uscendo da un edificio di via Leonardo da Vinci, era stato vittima dell'assalto mortale mentre si accingeva a recarsi ad un appuntamento al Motel Agip per questioni di calciatori da assumere per la squadra di calcio del suo paese.

Da alcuni assegni trovati sul corpo della vittima era stato quindi possibile risalire ad una grossa operazione di reimpiego di denaro (per circa 2.700 milioni) presumibilmente nel giro di trafficanti di stupefacenti; sicché la riunione, alla quale il DI CRISTINA aveva partecipato il giorno precedente, era sembrata significativa della possibile causale della sua soppressione.

Si era poi accertato che il DI CRISTINA qualche mese prima si era determinato a fare alcune confidenze ai carabinieri (non verbalizzate per sua volontà, ma delle quali si era dato atto in un rapporto puntualmente



confermato nel processo), rappresentando di essere stato protagonista di uno scontro con la emergente ala oltranzista dell'associazione, facente capo ai "corleonesi" i quali, nel quadro del progettato predominio, avevano preteso e, malgrado il dissenso, realizzato l'uccisione del colonnello dei carabinieri Giuseppe RUSSO.

Osservando che tale causale aveva trovato riscontro nelle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, al quale Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO avrebbero confermato che l'uccisione del DI CRISTINA era stata voluta dai "corleonesi" nel contesto di un piu' vasto programma di eliminazione dei moderati dissenzienti, la corte d'assise giudicava responsabili dei connessi delitti i predetti Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, mandando assolti con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO; e, con formula dubitativa, Michele GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Francesco MADONIA.

Contro questa statuizione, oltre agli imputati condannati o assolti con formula dubitativa, ha pure proposto impugnazione il pubblico ministero, il quale ha chiesto la condanna degli imputati BRUSCA, CALO', MADONIA E Michele GRECO. Gli imputati hanno, in sintesi, dedotto l'inconsistenza delle prove acquisite al processo.


Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali consentono una apprezzabile ricostruzione dei fatti, ancorche' destinati ad essere letti in una chiave diversa rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i primi

giudici.

E' rimasto accertato, infatti, che il DI CRISTINA era partito da Riesi, suo paese di residenza, nelle prime ore della mattina precedente (verso le ore 6-6,30, precisera' la moglie Antonina DI LEGAMI) con l'intesa che sarebbe rientrato in serata, per partecipare alla festa di cresima di una nipote (f.475677); che (essendo privo di patente, dati i suoi trascorsi penali) il fratello Angelo si era offerto di accompagnarlo ma lui, malgrado le insistenze, si era opposto rifiutandosi altresì di rivelare con chi si sarebbe recato a Palermo per "affari" (f.475681); che pero' verso sera, circa alle ore 21, aveva telefonato a casa dei congiunti dove era in svolgimento la festa di cresima, comunicando alla moglie che sarebbe rientrato la mattina successiva prima di pranzo.

Era stato poi stabilito che il DI CRISTINA si era con certezza recato verso le ore 19,50 da Francesco Paolo CASISA (il cui recapito gli era stato dato dal fratello prima di partire), con il quale si era dato appuntamento per le ore 8 del giorno successivo, al Motel Agip di via Regione Siciliana, per la presentazione di due calciatori (f.475682).

Dagli assegni rinvenuti nella tasca della vittima dopo il delitto (avvenuto dunque mentre stava per recarsi, con ogni probabilita', all'appuntamento con il CASISA ed i calciatori) si era risalito alle persone di Salvatore INZERILLO e Salvatore MONTALTO. Entrambi (il primo dopo essersi reso irreperibile per alcuni giorni) avevano



riferito che il DI CRISTINA era passato, il pomeriggio del 29 maggio, dal deposito di carburanti del MONTALTO e che vi aveva per caso incontrato l'INZERILLO, con il quale aveva immediatamente convenuto la vendita di un camion. La versione, chiaramente concordata per giustificare il possesso, da parte del DI CRISTINA, di un assegno di £.5.000.000 tratto sul conto corrente dell'INZERILLO, si era mostrata subito inconsistente perche', come avevano accertato gli inquirenti, la vittima non aveva alcun camion da vendere (f.475662).


Il DI CRISTINA era pure in possesso di due assegni circolari di una banca di Napoli, da £.10.000.000 ciascuno, intestati (a "Ciro Esposito" e cioè) ad una persona inesistente, che facevano parte di un gruppo di titoli (per £.310 milioni), la cui formazione aveva condotto gli inquirenti ad un giro colossale (calcolato nell'ordine di 2.700 milioni) di riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti (tra i cui beneficiari risultavano diversi personaggi appartenenti alle "famiglie" mafiose di S.Maria di Gesu', Porta Nuova e Catania).

Da questi elementi obiettivi possono dunque trarsi intanto alcune deduzioni circa gli avvenimenti culminati nell'uccisione del DI CRISTINA, utili per chiarirne la causale e per una valutazione complessiva delle risultanze processuali.

In primo luogo, il programmato incontro con il CASISA per la questione dei calciatori non costituiva di certo l'oggetto principale del viaggio a Palermo. L'idea di

occuparsi (anche) di questa, secondo la deposizione di Angelo DI CRISTINA (f.475681), era stata anzi dello stesso fratello Giuseppe, il quale, in esito alla discussione sulle modalita' del viaggio a Palermo (dunque programmato per altre regioni), aveva alla fine chiesto l'indirizzo appunto del CASISA. Il DI CRISTINA, d'altra parte, vi si reco' soltanto verso sera (verso le ore 19,50, dira' lo stesso CASISA, sulla cui attendibilita' non vi e' motivo di dubitare, trattandosi di persona del tutto estranea agli affari della vittima: f.475682), quando cioe', con ogni probabilita', aveva gia' deciso di non fare piu' rientro a Riesi malgrado le affettuose insistenze dei parenti per la sua partecipazione alla festa di cresima. E tanto contribuisce a confermare, ove necessario, che la questione rivestiva nel contesto della trasferta a Palermo del DI CRISTINA un carattere del tutto marginale; anche se, come si vedra', il dato relativo all'appuntamento con il CASISA assume invece nel processo un rilievo essenziale.

Potrebbe, sul punto, pure ipotizzarsi che in realta' ben scarsa fosse la disponibilita' del DI CRISTINA a fare effettivamente rientro a Riesi nella stessa giornata del 29 maggio, se e' vero che aveva appunto relegato alla fine della giornata quell'impegno seppure secondario che pero', in quanto tale, non avrebbe potuto condizionare la concreta volonta' di mantenere la promessa familiare. E da cio' si ricava quindi l'ulteriore corollario che non questo (di certo, non soltanto questo) fosse l'impegno residuo che lo aveva indotto a trattenersi a pernottare a Palermo la sera



del 29 maggio. Come e', con buona evidenza, dimostrato dal fatto che in definitiva, come riferito dal CASISA (ivi), il precedente incontro, nel corso del quale si era convenuto che costui avrebbe potuto reperire dei giocatori per la squadra di calcio di Riesi, risaliva ad oltre un anno prima; onde l'affare, alla cui conclusione in occasione del viaggio a Palermo il DI CRISTINA -come si e' detto- aveva pensato all'ultimo momento, era ben lontano dal prospettarsi in termini di urgenza tale da prevalere su ogni altro impegno.


L'intransigenza del DI CRISTINA, che non aveva voluto farsi accompagnare dal fratello, ne' a costui rivelare le ragioni del viaggio e l'identita' dell'accompagnatore (sul punto Angelo DI CRISTINA, f.476642, puo' pure ritenersi attendibile), implica dunque che l'appuntamento al quale costui si era recato a Palermo riguardava l'ambiente mafioso. E tale conclusione e' confermata dal fatto che gli furono trovati addosso gli assegni che, con buona evidenza, anche a prescindere dalle specifiche indagini che furono esperite, costituivano l'incasso delle quote spettantigli nella distribuzione degli utili di traffici illeciti (piu' verosimilmente, dato l'importo, di stupefacenti; di contrabbando, secondo le rivelazioni di qualcuno dei "pentiti"; ma cio' che piu' rileva e' che fosse proprio l'INZERILLO il gestore comune di questi interessi, ed il distributore degli incassi, dato assai significativo - come si e' detto nella parte generale, par.6.1 - per la comprensione della guerra di mafia).

E' importante notare la comprovata falsita' della tesi

della vendita del camion, stante che il DI CRISTINA non ne possedeva; versione comunque smentita attraverso la deposizione dei familiari della vittima. Ne' la vedova, ne' i fratelli (ff.476642, 476648, 476669) hanno accreditato una eventualita' del genere; laddove e' stato anzi ribadito che uno dei fratelli aveva molto insistito per accompagnarlo a Palermo proprio per la faccenda dei calciatori, alla quale il fratello medesimo (Angelo, appunto) era direttamente interessato; ma che in realta' lo scopo del viaggio non era stato confidato a nessuno.

La vera natura dell'incontro risultera' comunque chiaramente confermata anche attraverso le rivelazioni dei "pentiti", ed in particolare di Antonino CALDERONE, di cui tra poco si dira', laddove si accertera' che un altro dei partecipanti era proprio Giuseppe CALDERONE, infatti destinatario di altri assegni del gruppo formato a Napoli (l'assegno di conto corrente dell'INZERILLO consegnato al DI CRISTINA doveva dunque costituire una specie di conguaglio interno).

Le premesse fin qui svolte concorrono a dimostrare due punti essenziali della ricostruzione processuale: che da una parte il DI CRISTINA era caduto certamente vittima di un agguato premeditato, visto che era stata utilizzata dagli assassini una vettura rubata qualche tempo prima (il 23 marzo 1978, f.475655, secondo il consueto schema operativo della criminalita' che "conserva" mezzi rubati per utilizzarli all'occorrenza; sicche' non si puo' essere d'accordo con il procuratore generale, quando osserva che,



solo per questo fatto, la causale del delitto doveva essere stata non recente ma risalente); e che, d'altra parte, vi aveva concorso qualcuno che era a conoscenza degli appuntamenti e degli spostamenti della vittima.

Le risultanze obiettive del processo confermano pero' che a tutto questo fosse estraneo l'INZERILLO (come, con ogni probabilita', il MONTALTO, chiaramente collegato alla posizione del primo). Costui, infatti (poiche' era stato rinvenuto il suo assegno nel corpo della vittima), era stato immediatamente ricercato ma era risultato irreperibile. La moglie, Filippa SPATOLA (f.475686), aveva subito dichiarato che lo stesso era uscito quella mattina, come sempre, verso le ore 8,45, non utilizzando la sua macchina (che era rimasta davanti casa; piu' tardi l'INZERILLO avrebbe invece detto che era andato in giro con detta vettura: f.475724); e cioe', comunque, che si trovava nella zona quando fu commesso il delitto. La sua successiva scomparsa per sei giorni (nel frattempo consigliandosi con l'avvocato, come avrebbe poi chiarito, questa volta attendibilmente anche se il dato e' privo di riscontro) significa dunque che la sua preoccupazione non era certo quella di nascondere responsabilita' vere (risultato che avrebbe per converso ottenuto con migliori speranze di successo simulando una giornata normale di lavoro), ma di defilarsi a fronte di impreviste seccature.

Un dato assai significativo, specie nel contesto ambientale in cui si muovevano ed operavano questi personaggi, e' poi che il delitto venne consumato proprio

nel "territorio" di INZERILLO (il quale, secondo unanimi rivelazioni di tutti i "pentiti", era divenuto in quel periodo il "rappresentante" di Passo di Rigano, come successore dello zio Rosario DI MAGGIO); anzi perfino a pochissima distanza da casa sua (via Castellana; ed anche se non si conosce l'esatta ubicazione dei luoghi, e' significativo che, come si rileva dal verbale di sopralluogo relativo al delitto, f.475734, questo avvenne davanti ad un edificio, nel quale vi era la "Pasticceria DI MAGGIO", costruito da un imprenditore -PIAZZA- sospettato di essere del giro di INZERILLO, e che era prospiciente, dal lato opposto, proprio sulla via Castellana). Il che non puo' costituire soltanto una coincidenza; perche' anche gli inquirenti ben conoscevano le regole sul rispetto del territorio specie per delitti di un certo rilievo mafioso.

E se il controllo della zona puo' pure postulare il necessario consenso del capo-famiglia, in questo caso il delitto sotto casa sarebbe stato rischio troppo grave per essere dallo stesso avallato.

Che (contrariamente a quanto assume il procuratore generale) il DI CRISTINA non sia stato "tradito" dagli "amici" che in quella giornata del 29 maggio egli era venuto a trovare per la spartizione degli utili della droga o del contrabbando, e' pure suggerito dalla considerazione che costoro avrebbero avuto l'opportunita' e il tempo per fare "scompare" la vittima designata, e cioe' secondo una metodologia che, come si constatera' piu' volte nel processo, veniva puntualmente utilizzata quando era

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

necessario non lasciare agli inquirenti la traccia del luogo del commesso reato.

Ma il dato certamente piu' significativo e' che sul cadavere del DI CRISTINA venne rinvenuto proprio quell'assegno a firma di INZERILLO, tratto sul suo conto corrente senza annotazione della data e del prestatore. Difatti, come si e' detto, fu appunto in base a questa pista che la polizia si mise immediatamente sulle tracce di costui; il quale, per la identica ragione, e cioe' presumibilmente intuendo che il DI CRISTINA dovesse avere addosso quella prova compromettente, si preoccupo' a tal punto da rendersi irreperibile non andando piu' a casa ne' in cantiere per alcuni giorni. E l'INZERILLO, pur criminale di notevole spessore (malgrado le generose reticenze di BUSCETTA, nei termini altrove analizzati), non era persona certamente tanto ingenua da consentire che l'omicidio con armi da fuoco venisse commesso mentre la vittima (che usciva da un "suo" palazzo) portava appresso una traccia che potesse condurre fino a lui.


Se tutto cio' appare logicamente inconfutabile e si rimane alla premessa che dovette collaborare alla realizzazione del delitto qualcuno che conoscesse i movimenti della vittima, la conclusione univoca che e' lecito ricavarne e' che il "traditore" fosse proprio quel misterioso accompagnatore, con il quale il DI CRISTINA si era portato da Riesi a Palermo e la cui identita' egli aveva tanto gelosamente (forse) taciuto ai familiari. La riprova risiede nella considerazione che solo costui, che si era

dato carico (come si vedra', piu' esattamente era stato incaricato) di fare da accompagnatore al DI CRISTINA che non poteva guidare l'auto, non soltanto ne conosceva tutti gli spostamenti (il che non sarebbe ancora decisivo) ma era l'unico (oltre all'indifferente CASISA) a sapere che la mattina successiva si sarebbe usciti da casa poco prima delle ore 8 per via dell'appuntamento al Motel Agip, non molto distante.

Il processo, in realta', offre ulteriori spunti di analisi in questa direzione.

Risulta accertato, infatti, con sufficiente attendibilita' che il DI CRISTINA, che era armato, era riuscito a sparare due colpi con la sua "Smith & Wesson" calibro 38, prima che questa si deteriorasse a causa di un proiettile difettoso (f.475673; che tale arma, rinvenuta per terra, fosse in possesso della vittima era dimostrato dal fatto che questa portava addosso la corrispondente fondina: f.475674). Coerentemente, nell'auto usata dagli assassini, erano state rinvenute tracce di sangue di tipo ovviamente diverso rispetto a quello della vittima (f.475636).

Ora tutto cio', a ben riflettere, rende ancora piu' perplessa la figura dell'accompagnatore; il quale non solo non aveva fatto nulla per spalleggiare e difendere il "boss" che pure aveva tentato di reagire, restando magari vittima del malaugurato guasto alla sua arma, ma addirittura era uscito a sua volta stranamente illeso dalla furibonda sparatoria su due fronti (il solo DI CRISTINA fu attinto da ben otto colpi di pistola praticamente in tutte le parti del



corpo: ff.475651 segg., e decedette poco tempo dopo il ricovero in ospedale).

Che tale misterioso personaggio abbia preferito dileguarsi per evitare comunque fastidi con la giustizia, appare pure plausibile sul piano dell'id quod plerumque accidit; ma certo e' che l'innocente e leale accompagnatore-guardaspalle (imposto quanto meno dal precedente attentato mancato proprio ai danni dello stesso DI CRISTINA, che, come meglio si sviluppera' subito dopo, era atterrito e quindi molto guardingo), anche se facente parte dell'organizzazione, non avrebbe temuto il confronto con la legge a fronte dell'istintivo dovere di aiutare, prima, il proprio "boss" nel momento dell'agguato, e di prestargli soccorso, dopo, quando gli assalitori erano fuggiti.

E la riflessione non puo' che condurre all'ulteriore considerazione che, secondo regole collaudate, l'accompagnatore indifferente non sarebbe stato giammai risparmiato; non solo perche' in un modo o in un altro era stato ormai comunque coinvolto nel conflitto a fuoco; ma soprattutto perche', proprio se indifferente o innocente, restando in vita avrebbe potuto costituire uno scomodo e sotto ogni profilo pericoloso testimone, in grado cioe' di raccontare (alle autorita' o alle cosche) lo svolgimento dei fatti.


Queste deduzioni, che come si e' visto scaturiscono dall'analisi dei fatti processualmente accertati, hanno poi trovato significativo riscontro nelle rivelazioni dei c.d. pentiti; per vero, meno compiutamente in quelle di BUSCETTA

(quanto alla causale del delitto), sulla cui versione e' stata tuttavia impiantata la tesi accusatoria, fatta propria dai primi giudici e condivisa anche dal procuratore generale nelle conclusioni formulate in questo giudizio di appello.

Secondo questo collaboratore, infatti, il DI CRISTINA sarebbe stato ucciso dai "corleonesi", i quali fin da allora avevano in questo modo cominciato ad attuare il piano di isolamento di Stefano BONTATE nell'ambito della "commissione", allo scopo di portare a compimento quel disegno egemonico la cui realizzazione sarebbe stata poi perfezionata negli anni della guerra di mafia (dal 1981 in poi). Difatti del delitto sarebbero stati all'oscuro sia INZERILLO che BONTATE, i quali anzi se ne erano adirati, l'uno perche' era stato interessato il suo "territorio", l'altro per non essere stato informato preventivamente; ed a loro Michele GRECO, nella qualita' ormai consolidata di capo emergente della "commissione", aveva risposto che si trattava comunque di un confidente dei carabinieri.

Questa prima versione ("ammorbidita") dei fatti secondo BUSCETTA sembrava trovare peraltro riscontro nelle rivelazioni ante litteram dello stesso DI CRISTINA, la cui portata merita una specifica analisi nel contesto degli avvenimenti che le avevano preceduto.

Come si era accennato, il 21 novembre 1977, in territorio di Riesi era stato teso un agguato armato ad una "BMW" nella quale si trovavano Giorgio DI PEDE e Carlo NAPOLITANO, "guarda-spalle" (cosi' definiti dai carabinieri: f.283493) del DI CRISTINA; e si era subito compreso, dopo il



duplice delitto, che l'attentato doveva essere diretto proprio contro quest'ultimo, il quale aveva intrapreso il viaggio per recarsi in miniera, scortato dai due, fermandosi pero' poco prima in una abitazione di campagna (ma si era sospettato che la coincidenza non fosse stata casuale e che il "boss", avendo avuto una provvidenziale "soffiata", avesse mandato allo scoperto -ed al massacro- i suoi uomini).

A seguito di questo sconvolgente episodio, il DI CRISTINA si era barricato in casa e per qualche tempo si era perfino defilato andandosene nell'Italia del nord (f.283494), vivendo (come la moglie avrebbe ammesso dopo il delitto) in un clima di terrore.

Il 26 febbraio 1978, recatosi presso la caserma dei carabinieri, come di consueto, per le prescritte firme periodiche in dipendenza della sua condizione di sorvegliato speciale (sempre in un visibile stato di paura, come nel processo testimonieranno ufficiali e sottufficiali dell'Arma), aveva cominciato ad aprirsi con alcune confidenze al brig. Pietro DE SALVO, raccontando del precedente attentato e soprattutto iniziando una vera e propria analisi delle imprese di Luciano LEGGIO e del suo gruppo.

Analoghe rivelazioni aveva poi continuato a fare nei giorni 2-6 marzo successivi, disegnando la mappa degli schieramenti composti dai "leggiani" da una parte e dai moderati, fra i quali lui, dall'altra e dipingendo le feroci gesta dei primi (RIINA e PROVENZANO, luogotenenti del LEGGIO

in carcere, avevano allora commesso almeno quaranta omicidi), responsabili anche di delitti eccellenti (del giudice Cesare TERRANOVA, del procuratore SCAGLIONE, del colonnello dei carabinieri Giuseppe RUSSO) ai quali invece gli altri si erano opposti; preoccupandosi perfino di fornire utili indicazioni sui possibili nascondigli dei suoi avversari al fine di consentirne la cattura.

Nelle more, ed il dato - come si dira' - assume un significato assai rilevante, ed esattamente l'8 aprile 1978, nella strada provinciale tra Falconara e Riesi, era stato ucciso Francesco MADONIA, un "mafioso" gia' noto agli inquirenti.

Il 14 aprile, infine, il DI CRISTINA aveva rinnovato le sue rivelazioni, questa volta al cap. Alfio PETTINATO, sottolineando soprattutto la responsabilita' dei "corleonesi" in ordine ai delitti di personalita' di rilievo (insistendo soprattutto sull'omicidio del col. RUSSO, oggetto di grave dissidio per il dissenso forte dei "moderati", nonche' causa della ritorsione che era stata ordita ai suoi danni in una sorte ormai segnata) e indicando come responsabile del delitto MADONIA certo Nello PERNICE, "compare" di LEGGIO (di tutti questi fatti, poiche' il DI CRISTINA si era rifiutato di sottoscrivere qualsiasi dichiarazione formale, i carabinieri avevano redatto un rapporto, poi confermato anche al dibattimento di primo grado: ff.283487 segg.).

Come si e' altrove accennato - e merita qui ripetere per organica comprensione dei fatti - e' interessante notare



come i carabinieri non avessero creduto integralmente alle rivelazioni del DI CRISTINA, che aveva finito con l'offrire un utilissimo apporto per comprendere gli schieramenti dell'organizzazione mafiosa, ma aveva mostrato un interesse eccessivo, incolpando i "corleonesi" di tutti i delitti "eccellenti", nell'attribuire loro in particolare (per quanto qui rileva) l'omicidio del MADONIA. Osservavano infatti gli inquirenti nel rapporto (f.283500) che quest'ultimo, uomo appartenente al clan di LEGGIO, piu' verosimilmente costituiva un intralcio per lo stesso DI CRISTINA, nel suo "territorio", sicche' era se mai piu' logico che fosse stato proprio lui ad ucciderlo, cercando poi di far orientare in quel modo le indagini nella direzione dei "corleonesi".


Tale convincimento veniva ripreso dagli stessi inquirenti nel rapporto del 25 agosto 1978 (ff.452614 segg.), nel quale, analizzando gli schieramenti dell'organizzazione mafiosa e facendo leva sulle pur utilissime propalazioni del DI CRISTINA, ricollegavano proprio la vicenda MADONIA all'origine dei contrasti fra il DI CRISTINA stesso ed il gruppo "leggiano", presumibilmente riconducibile al minaccioso dissenso da lui espresso nel corso di una riunione di mafiosi del gruppo, il cui contenuto poteva essere trapelato grazie ad un "infiltrato" che avrebbe potuto essere proprio il MADONIA, strettamente legato ai "corleonesi" (pag.114 segg. del rapporto).

Questo processo, come subito si dira', avrebbe poi dimostrato quanto felice fosse l'intuizione dei carabinieri.

Cio' che va subito notato e' che il contesto suggerito da DI CRISTINA circa le contrapposizioni interne nelle quali, secondo la ricostruzione accusatoria (basata sulle indicazioni di BUSCETTA), sarebbe maturato il delitto, non appare in quei termini del tutto convincente. Non e' cioe' plausibile che il DI CRISTINA sia stato ucciso solo per avere espresso dissenso su alcune imprese dei "corleonesi", avallate dalla "commissione".

In primo luogo, e' la stessa personalita' del DI CRISTINA che non consente affatto di giustificare quell'immagine di "mafioso buono" che si vorrebbe accreditare. Basta leggere i citati rapporti dei carabinieri, per convincersi di come costui venisse considerato un pericoloso criminale. Eloquente supporto viene poi non solo dalle rivelazioni di Antonino CALDERONE, secondo il quale (pag.258 della trascrizione in atti) il DI CRISTINA era stato fra l'altro partecipe dell'uccisione di quattro ragazzini, scippatori, probabilmente rei di avere disturbato il territorio di SANTAPAOLA; ma perfino da quelle di BUSCETTA, che lo aveva per esempio annoverato tra i compartecipi dell'omicidio di Michele CAVATAIO (f.450239).

Ma inoltre, sotto un profilo piu' generale, mancherebbe qualsiasi dato di riscontro in ordine alle concrete modalita' con le quali il DI CRISTINA avrebbe portato avanti il preteso atteggiamento di opposizione alla linea dura dei "corleonesi", tanto da dover essere ucciso (al di la' delle fisiologiche regole di deliberazione e di confronto di idee nell'ambito delle sedi istituzionali di




"cosa nostra").

Non si spiegherebbe, soprattutto, e qui risiede la considerazione piu' significativa, se non decisiva, perche' la punizione avrebbe dovuto colpire solo lui e non anche tutti gli altri "moderati" che pure si erano opposti ai delitti "eccellenti" nello stesso atteggiamento di intransigenza; e che dunque costituivano, alla identica maniera del DI CRISTINA, quell'intralcio anche solo politico verso il raggiungimento della linea prevaricatrice ed oltranzista, che e' stato ritenuto (secondo le rivelazioni in esame) causale adeguata del delitto. In proposito, e' lo stesso DI CRISTINA, nelle sue confidenze ai carabinieri (sul punto certamente attendibili), che indica siffatti alleati nelle persone di Gaetano BADALAMENTI, Toto' GRECO detto "ciaschitteddu", Gerlando ALBERTI, ed altri (f.283497). Vero e' che, tranne quest'ultimo, che e' invece rimasto tranquillamente sulla scena della criminalita' organizzata, questi personaggi sarebbero stati destinati a scomparire. Ma l'esilio di BADALAMENTI e forse anche quello del "ciaschitteddu", anche se fossero stati (come quasi certamente furono) sanzionate, non corrisponderebbero alla condanna capitale ai danni del DI CRISTINA (il quale, insomma, doveva avere una sua colpa specifica).

Ed e' superfluo notare come sia affatto impossibile ogni accostamento alla posizione di BONTATE e dei suoi alleati, i quali erano infatti rimasti al loro posto e solo tre anni dopo sarebbero stati oggetto di aggressione da parte dei "corleonesi", mentre (come si e' ampiamente

dimostrato nella ricostruzione delle linee generali della guerra di mafia degli anni dal 1981 in poi) per tutto questo periodo avevano continuato nei loro "affari" in solida alleanza con tutti, "corleonesi" compresi.

A seguito delle rivelazioni di Antonino CALDERONE i fatti sono stati pero' chiariti con sufficiente certezza. Costui ha infatti precisato (pagg.141 segg. delle trascrizioni in atti, confermate ed ampliate dinanzi a questa corte) che il DI CRISTINA, recatosi a Palermo (per la spartizione dei proventi dei traffici, in parte spettati anche al di lui fratello Giuseppe, come si e' accennato), aveva trovato alloggio in un appartamento che i palermitani del gruppo di INZERILLO avevano gia' messo a disposizione di Alfio FERLITO durante la sua latitanza (della uccisione di costui, nella c.d. strage della circonvallazione, si occupa altra parte della presente sentenza). Sicche' la mattina del 30 maggio 1978 in quell'appartamento di via Leonardo da Vinci si trovavano, oltre al DI CRISTINA, Giuseppe CALDERONE, Alfio FERLITO e certo Franco ROMEO, uomo del clan dei catanesi (quest'ultimo, per il notevole rilievo che il dato assume nel processo, e' stato mostrato in fotografia al collaboratore -f.091304- ed e' stato dallo stesso riconosciuto; si tratta di Rosario Francesco ROMEO, ucciso nel 1982, che era stato, secondo la precisazione dibattimentale del CALDERONE, sempre un uomo fidato di SANTAPAOLA). Lo stesso era venuto a Palermo perche' DI CRISTINA voleva mostrarsi leale e disponibile aiutando quel gruppo a preparare un clamoroso colpo in banca con l'uso



della lancia termica.

Secondo, dunque, le rivelazioni in esame, il DI CRISTINA quella mattina era uscito proprio assieme al ROMEO; il FERLITO ed il Giuseppe CALDERONE (dall'appartamento che era sito al primo piano) avevano assistito al delitto, constatando che il DI CRISTINA, malgrado colpito, aveva estratto la sua arma colpendo a sua volta uno degli assalitori; costoro, a causa della pronta e forse inaspettata reazione della vittima designata, stavano per desistere dal proposito quando si erano accorti che l'arma da lui impugnata si era inceppata ed erano tornati indietro ad infliggergli gli altri colpi; il ROMEO, rimasto illeso, era tornato nell'appartamento in preda a forte emozione vomitando ripetutamente ("io ho sempre avuto dei sospetti su Franco ROMEO", dira' spontaneamente al giudice istruttore il CALDERONE).


Il racconto del collaboratore (come si vede, puntualmente coincidente con le risultanze obiettive del processo) prosegue nella narrazione dei fatti conseguiti al delitto. Lui stesso, avutane notizia e sapendo che sul posto si trovava anche suo fratello, malgrado il fermo dissenso di SANTAPAOLA (tuttavia ben comprensibile, alla stregua della ricostruzione emergente), si era recato a Palermo e nel fondo "Magliocco", quartier generale di BONTATE, aveva trovato riuniti molti uomini della "famiglia" assieme ad INZERILLO e Rosario DI MAGGIO (mentre il ROMEO era subito tornato a Catania); il giorno successivo vi era stata poi la riunione della "commissione" di Palermo nella tenuta

"Favarella" di Michele GRECO (con l'assenza di Gaetano BADALAMENTI), alla quale non erano stati (ovviamente) ammessi i catanesi, ma si era saputo che BONTATE e INZERILLO avevano protestato per l'uccisione di DI CRISTINA.

Importanti acquisizioni concernenti il fatto in esame sono poi scaturite ai margini della spiegazione della espulsione di Gaetano BADALAMENTI dalla "commissione" fino a quel momento da lui stesso presieduta; laddove e' emerso che costui, in realta', era stato coinvolto nella stessa questione, essendo stato accusato di avere aiutato o spalleggiato il DI CRISTINA nella decisione di uccidere il MADONIA.

CALDERONE ha riferito che nei primi mesi del 1978, dopo il primo fallito attentato ai suoi danni, DI CRISTINA, nel corso di un incontro svoltosi negli uffici dell'impresa COSTANZO, aveva cercato di ottenere, alla presenza del BADALAMENTI e di Salvatore GRECO detto "ciaschitteddu" (esponente carismatico di "cosa nostra"), l'autorizzazione ad uccidere Francesco MADONIA da lui ritenuto responsabile dell'attentato. Secondo il collaboratore, tale "permesso" non sarebbe stato accordato ma sta di fatto che, dopo la morte (avvenuta subito dopo in Venezuela) del "ciaschitteddu", il MADONIA era stato ucciso; ed il BADALAMENTI, capo della "commissione", era stato poi espulso proprio perche' ritenuto corresponsabile di quanto accaduto.

Tommaso BUSCETTA, interrogato nuovamente dopo le rivelazioni di CALDERONE, ha finalmente ammesso a sua volta che tale sia stata la causa (fino ad allora taciuta) della



sanzione inflitta a BADALAMENTI, precisando che anche BONTATE aveva subito le stesse accuse, ma era stato assolto per l'intercessione di Antonio SALAMONE, che invece aveva infierito contro BADALAMENTI.


Tale ormai chiaro contesto e' stato definitivamente confermato anche dalle rivelazioni di Francesco MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello ha precisato che dell'affare MADONIA erano stati appunto incolpati DI CRISTINA, per tale ragione ucciso, BADALAMENTI, conseguentemente espulso dalla "commissione", e BONTATE, anch'egli invitato a dimettersi ma invece assolto a fronte della sua ferma sfida a dimostrare in qualsiasi modo la sua responsabilita'.

Il quadro degli avvenimenti ne risulta in questo modo assolutamente coerente. Ed anzi tutto puo' essere finalmente letto in una apprezzabile chiave di coerente sviluppo degli avvenimenti. Il DI CRISTINA conduce una "sua" campagna di egemonia in territorio di Riesi, ma trova sulla sua strada il MADONIA che va probabilmente a riferire i contenuti della infuocata riunione anti-leggiana (che lo stesso DI CRISTINA definisce) "del 22" (f.283495) tenutasi a Palermo nel settembre 1977.

Il 21 novembre 1977 scatta la sanzione contro DI CRISTINA, che da allora vive periodi di terrore e tenta di reagire cercando di ottenere, nel gennaio 1978, l'autorizzazione di "cosa nostra" per sopprimere MADONIA. Non ottenutala (CALDERONE ricordera' che "ciaschitteddu", con compassata ironia, gli aveva consigliato di prendersi

una vacanza, come lui, in Venezuela), il DI CRISTINA cede e il 26 febbraio 1978 comincia la sua "collaborazione" con i carabinieri evidentemente diretta a combattere surrettiziamente LEGGIO e i leggiani questa volta attraverso i canali delle legge. Mentre fra il DI CRISTINA e i carabinieri si stabiliscono altri contatti, nel marzo successivo, fino ad instaurarsi un rapporto piu' stretto, l'8 aprile 1978 viene ucciso Francesco MADONIA. Il 14 aprile 1978 DI CRISTINA torna a parlare con i carabinieri delle imprese dei corleonesi e rivela che Nello PERNICE, leggiano, e' l'autore del delitto MADONIA (si e' detto pero' che i carabinieri non gli credono e concludono che sia stato appunto lui il responsabile di questo).

Cio' che sarebbe strano, a questo punto, e' che DI CRISTINA avesse commesso la leggerezza di farsi accompagnare a Palermo dal ROMEO, uomo di SANTAPAOLA, a sua volta tradizionalmente legato ai corleonesi. Ma la spiegazione di CALDERONE (che questo avesse fatto per cercare di chiudere la faccenda e "ingraziarsi" strategicamente SANTAPAOLA mostrandosi disponibile nei suoi confronti) appare quanto mai convincente. E trova giustificazione nel fatto che altrimenti sarebbe stato comunque assurdo che, dopo avere cercato di "colpire" i "corleonesi", si fosse esposto con i loro alleati; mentre e' logico che solo nuove ed appropriate alleanze avrebbero potuto salvargli la vita (magari con la sperata eventualita' che i "corleonesi" venissero neutralizzati dall'intervento dei carabinieri da lui propiziato): ed il clan di SANTAPAOLA era l'unico che



potesse offrirgli quelle garanzie.

D'altra parte, lo stesso DI CRISTINA il 14 aprile 1978 aveva confidato al capitano PETTINATO che dopo pochi giorni gli sarebbe arrivata un'auto blindata offertagli dagli "amici" (MARINO MANNOIA, in questo dibattimento d'appello, ricordera' che durante la crisi del 1978 - anno da lui definito "particolare" - anche Stefano BONTATE, insistendo nel protestare la sua estraneita' alla faccenda MADONIA, si era pero' premunito di un veicolo blindato), perche' doveva pur prendere le sue precauzioni (rectius, perche' aveva ben motivo di temere per la sua incolumita'). Non e' dato, per inciso, sapere con quale auto fosse venuto a Palermo il 29 maggio 1978 ma, se pure avesse utilizzato quella blindata (che ormai gli sarebbe dovuta arrivare), il tipo di tranellio tesogli avrebbe ugualmente reso inutile la precauzione.


Cio' che piu' significativamente si ricava dalle risultanze processuali e' che il delitto fu commesso, per volonta' di persone appartenenti a "cosa nostra" (esclusi BONTATE, che era infatti tra gli indiziati dell'inchiesta mafiosa, e INZERILLO, per le ragioni gia' dette; egli era peraltro notoriamente fedelissimo alleato di BONTATE, a sua volta molto amico di DI CRISTINA, ed avrebbe potuto mettere sull'avviso il condannato).

Per vero, quanto alla posizione del ROMEO, il CALDERONE aveva precisato che lo stesso era partito da Catania con suo fratello Giuseppe ed entrambi si erano riuniti per strada con il DI CRISTINA. Ma tale versione e' certamente incompleta, posto che, come e' processualmente

certo, quest'ultimo non partì da Rieti con mezzi propri. Se si considera poi che la mattina del delitto il DI CRISTINA era uscito proprio con il ROMEO, e' agevole concludere, con certezza, che l'accompagnatore fosse stato sempre costui (che peraltro era l'unico, presente nella casa di via Leonardo da Vinci, che potesse aver assolto a quel compito).

Va ribadito come tutti gli aspetti della vicenda risultino esattamente completati nei punti essenziali: dalla vera natura degli affari che DI CRISTINA era andato a trattare a Palermo (riscossione dei proventi da INZERILLO assieme a Giuseppe CALDERONE; si ricorda che le indagini avevano accertato che anche quest'ultimo, personalmente e tramite il fratello Antonino, aveva incassato assegni intestati "Ciro Esposito"), all'oggetto degli altri incontri, non noti, che sul luogo dovette avere per impiegare, come si sa, il resto del tempo ivi trascorso (organizzazione logistica del colpo in banca) prima di recarsi alla fine dal CASISA.

Ma cio' che ne risulta confermato in modo assai eloquente e' la tacita connivenza del ROMEO, risparmiato infatti dagli assassini e in preda, dopo, a forte trauma emotivo (il DI CRISTINA, che stava scampando alla morte, doveva ormai aver capito il tradimento). Gli assassini, d'altra parte, dovevano ben conoscere la vittima designata, per non fallire una seconda volta (e tanto conferma ulteriormente, ove necessario, che l'accompagnatore del DI CRISTINA avrebbe dovuto essere necessariamente soppresso se fosse stato del tutto ignaro di quanto stava accadendo).



E' anzi probabile che perfino FERLITO ⁹⁶⁰⁵¹³ e Giuseppe CALDERONE sapessero che vi era nell'aria l'esecuzione ai danni del DI CRISTINA; assistettero al delitto dal primo piano ma (dira', forse in buona fede, Antonino CALDERONE: perche' -stranamente- erano privi di armi) non poterono intervenire. Sta di fatto che videro gli assassini nella articolata sequenza degli avvenimenti (primi spari, fuga per la reazione della vittima, e nuovo definitivo assalto). Tanto, comunque, non giova alle finalita' del processo, se non per concorrere a dimostrare, come ulteriormente sara' approfondito, che il delitto fu ideato e realizzato in esecuzione di un disegno di punizione secondo le regole di "cosa nostra".


Difatti, il dato significativo che si ricava, e che contribuisce a definire la conclusione nei termini ricostruiti, e' che a seguito dell'uccisione del DI CRISTINA non si verifico' alcuna altra reazione. Ne' da parte dei catanesi, come si e' appena detto sostanzialmente protagonisti della vicenda; ne' da parte degli amici piu' fidati dell'ucciso. A conferma, insomma, del fatto che i collaboratori (specialmente CALDERONE e MARINO MANNOIA) hanno detto la verita', posto che BONTATE era addirittura in procinto di "cadere" a sua volta, assieme a Gaetano BADALAMENTI, per le stesse colpe di DI CRISTINA. Ed e' importante che neppure INZERILLO (dai collaboratori definito come uomo impulsivo e capace di violente reazioni) sia andato oltre la verbale protesta in "commissione" a seguito della pur grave "onta" del delitto commesso nel "suo"

territorio, sostanzialmente "a casa sua" (e che addirittura, come si era inizialmente analizzato, aveva rischiato di metterlo nei guai con la giustizia).

Insomma, questa generale acquiescenza, attestata dal silenzio successivo al delitto (subito dopo, come si e' piu' volte detto, i rapporti fra i consociati erano proseguiti pacificamente per almeno tre anni), testimonia la evidente matrice di questo, deciso ed attuato per una ben giustificata ragione di natura mafiosa.

Tale causale affonda dunque le sue origini nella questione MADONIA, che era stata di centrale importanza nell'ambito della "famiglia" di Catania (tanto che, come si era detto, essa era stata oggetto di una richiesta preventiva, in quel luogo, di un permesso di uccidere, negato). E il coinvolgimento del gruppo catanese appare certo anche perche' cosi' chiaramente connotato era il contesto nel quale venne eseguito il delitto (basti pensare, appunto, al ROMEO, quasi certamente il traditore, ed agli altri presenti in casa, come FERLITO e Giuseppe CALDERONE, probabilmente consapevoli anch'essi).

Le imputazioni devolute concernono tuttavia i rappresentanti nella "commissione" palermitana; in particolare, l'accusa procede dal presupposto che per eseguire il delitto, dato lo spessore del personaggio e soprattutto in vista della programmata attuazione a Palermo, fosse indispensabile l'assenso preventivo di quell'organo (che, secondo la tesi, dovrebbe ritenersi da questa sola presunzione univocamente ricavato).



La corte non manca di rilevare come i dati indiziari siano per vero assai rilevanti, resi ancor piu' consistenti dal fatto che, come si era osservato, al delitto non aveva fatto seguito alcuna reazione da parte dell'aggregazione palermitana (che invece avrebbe dovuto accusare una specifica violazione delle regole); laddove, anzi, il fatto era stato subito chiuso (con la conclusione che si coglie nella emblematica comunicazione di Michele GRECO, nei termini ricordati, secondo la quale il DI CRISTINA era stato comunque un confidente dei carabinieri).


Inoltre, non puo' tacersi come le risultanze esaminate finiscano con il dimostrare che l'affare MADONIA aveva interessato, e non soltanto marginalmente, l'organizzazione palermitana, che infatti aveva a sua volta allargato l'"inchiesta" ai corresponsabili BADALAMENTI (difatti espulso) e BONTATE (assolto).

Tuttavia, l'effettiva collaborazione da parte del gruppo palermitano resta offuscato da qualche incertezza, che a giudizio della corte non appare superabile in termini rigorosamente univoci.

Premesso, infatti, che non decisivi argomenti di valutazione debbono trarsi dalla preparazione logistica apprestata a Palermo (con auto qui rubate qualche tempo prima), data la indifferente fungibilita' degli apporti delle varie organizzazioni criminali, anche comuni, si osserva che in realta' cio' che si prospetta incerto e' che il delitto fosse stato preventivamente deliberato in "commissione".

A fronte di quanto si e' prima osservato, a sostegno della tesi d'accusa, puo' infatti rilevarsi che, nei termini ricordati, la riunione dell'organo centrale del gruppo palermitano era avvenuta solo dopo l'esecuzione del delitto, tanto da suggerire, in re ipsa, l'idea di una ratifica. E che quella riferita da CALDERONE fosse proprio la riunione della "commissione" provinciale di Palermo si ricava dagli stessi termini del racconto, laddove il collaboratore ha ricordato l'esclusione degli esponenti catanesi presenti (pag.144 della trascrizione in atti), notata con un certo disappunto (specie quanto a Giuseppe CALDERONE, per il fatto che costui rivestiva una prestigiosa carica regionale nell'organizzazione). Cio' che non sfugge, al riguardo, e' che se il delitto fosse stato programmato dal gruppo palermitano d'intesa con quello catanese, questi ultimi avrebbero dovuto assumere un ruolo di protagonisti nella riunione che, in ipotesi, avesse avuto come oggetto la verifica riepilogativa dell'impresa compiuta.

A cio' si aggiunga che vi sarebbero state ragioni precise, quanto meno strategiche, perche' l'operazione messa a punto dai catanesi venisse mantenuto riservato fino alla sua esecuzione (circostanza processualmente dimostrata dal fatto che, come si e' visto, BONTATE e INZERILLO, rappresentanti autorevoli nella "commissione" palermitana, ne erano certamente all'oscuro); difatti, secondo le fonti esaminate, perfino il BADALAMENTI (oltre al BONTATE) era a sua volta sospettato di complicita' con il DI CRISTINA nell'affare MADONIA, e lo stesso a quel tempo rivestiva

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

appunto la massima carica direttiva nell'organo provinciale. Sicche' sarebbe stato addirittura illogico che gli organizzatori della "punizione" ai danni del DI CRISTINA avessero preventivamente informato gli associati palermitani, con il rischio di compromettere l'esito dell'operazione.


Da cio' potrebbe allora ricavarsi l'ipotesi che almeno il piano punitivo fosse stato preannunciato a qualcuno considerato di massima affidabilita' e che il complessivo programma di accertamento delle responsabilita' di quelli che avevano spalleggiato DI CRISTINA venisse riservato ad una diversa e successiva occasione (difatti verificatasi e culminata nella sanzione dell'espulsione inflitta a BADALAMENTI e nell'assoluzione di BONTATE). E questo, sul piano logico, e' certamente piu' coerente.

Il quadro probatorio si restringe dunque alla ricerca dei possibili referenti palermitani dell'operazione e, secondo le risultanze piu' volte esaminate, l'indagine si esaurisce nella posizione dei seguaci di LEGGIO (il quale non e' imputato); in particolare, in quella di RIINA e PROVENZANO, indicati esecutori fedeli delle direttive, dal carcere, del vecchio capo di Corleone. Costoro, peraltro, erano stati fatto oggetto di quella singolare persecuzione messa in atto dal DI CRISTINA attraverso la confidenziale collaborazione con i carabinieri, sicche' avrebbero avuto una ragione ulteriore, oltre alla gia' scontata alleanza e simpatia con il gruppo catanese.

Se non che la corte ritiene che questo per vero

consistente spunto logico, affidato ad una valutazione coerente ma pur sempre presuntiva, non abbia il necessario connotato della univocita', tale da legittimare l'affermazione di responsabilita' di alcuno dei predetti (nei termini che poi saranno riassunti nella considerazioni riepilogative circa la posizione dei singoli imputati, facenti parte della "commissione"). Sicche' si impone il rigetto della proposta accusatoria, pur prendendosi atto che, come e' stato agevole verificare, l'episodio esaminato abbia offerto un contributo consistente alla prova dell'esistenza dell'organo deliberativo di "cosa nostra", nonche' delle sue regole di funzionamento.

Il riscontro piu' rilevante attiene, peraltro, alla verifica della ricostruzione della guerra di mafia (par.6.1), laddove si era messo in evidenza come gli assetti organizzativi del sodalizio erano cosi' saldamente legati alle regole fisiologiche di funzionamento, che anche l'innesto di momenti di crisi, dovute a specifici comportamenti degli associati, ne restava normalmente assorbito (cosicche' sarebbe stata necessaria ben altra contingenza eversiva per scatenare un conflitto di vaste proporzioni come quello della primavera 1981); e come poi questi avvenimenti, assieme ad altri episodi sintomatici di cui si e' avuta notizia nel processo (come i sequestri di persona commessi a dispetto della linea degli altri associati, nel quadro delle contrapposizioni che si andavano delineando), costituissero soltanto lo sfondo nel quale era venuta a maturazione la crisi definitiva della "guerra".


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

6.6. Omicidio di Stefano BONTATE (capi 81, 82). - Come si era premesso, il primo episodio che in base alla risultanze processuali attestasse l'inizio della c.d. "guerra di mafia" tra le fazioni contrapposte, era stato l'omicidio di Stefano BONTATE, capo della "famiglia" di S.Maria di Gesu', il quale pur essendo stato in quel periodo - come le indagini avevano tosto rivelato - estremamente guardingo tanto da essersi rifugiato in una casa di campagna, il 23 aprile 1981, all'incrocio tra la via Regione Siciliana e la via Aloï, fermatosi ad un semaforo, veniva fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco. Si era pure accertato che la sua auto era preceduta da quella condotta da Stefano DI GREGORIO, gregario del BONTATE, ma che costui aveva proseguito il percorso (mentre l'auto della vittima era rimasta bloccata al semaforo) tornando poi sul posto dell'agguato troppo tardi. Tanto era stato in particolare rivelato da Salvatore DI GREGORIO (successivamente vittima di omicidio nei termini di cui si dira') e quindi confermato dalle dichiarazioni del CONTORNO e del BUSCETTA, i quali avevano concordemente riferito che il BONTATE era stato in effetti vittima di un tranello orditogli con la complicita' di alcuno dei suoi alleati; il BUSCETTA aveva inoltre raccontato - per averne avuto confidenza da parte di Antonino SALAMONE (anch'egli rifugiato in Brasile ed in frequenti contatti con il BUSCETTA stesso), di Gaetano BADALAMENTI e di Salvatore INZERILLO, che era stato infatti Pietro LO IACONO (dopo nominato "reggente" della "famiglia"

di S.Maria di Gesu' assieme a Giovan Battista PULLARA') ad avvertire Giuseppe LUCCHESI ("uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli) perche' - via radio - venisse impartito l'opportuno segnale per tendere l'agguato.

Sulla base degli elementi acquisiti al processo, i primi giudici attribuivano la responsabilita' dell'omicidio al "vertice" del gruppo oltranzista, e cioe' a Salvatore RIINA ed a Bernardo PROVENZANO, nonche' a Giuseppe GRECO ("scarpuzzedda") indicato dalle fonti ricordate come il "killer" entrato in azione anche questa volta, ed infine al LUCCHESI per la sua attivita' di supporto nell'organizzazione secondo le rivelazioni di BUSCETTA. I primi giudici assolvevano dall'addebito con formula dubitativa Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO e G. Battista PULLARA'; mentre pronunziavano ampia formula assolutoria per Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO e Ignazio MOTISI.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, dolendosi tutti della inidoneita' del materiale probatorio acquisito, sostanzialmente consistente in assiomatiche presunzioni (vedasi appello di Giuseppe LUCCHESI) niente affatto riscontrate da obiettive risultanze

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

960521

processuali, peraltro connotate da cospicue contraddizioni e da incongruenze in re ipsa (come in ordine alla circostanza che la fonte originaria di BUSCETTA sarebbe stato Salvatore INZERILLO, invece evidente obiettivo di analogo programma di eliminazione fisica e quindi tutt'altro che logico destinatario di affidabili confidenze da parte dei colpevoli).

Il pubblico ministero, a sua volta, ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione con formula dubitativa dei componenti la c.d. commissione; di una pronunzia cioè incongruente rispetto alle risultanze del processo ed alle stesse argomentazioni svolte dai giudici di primo grado, i quali avevano per altro verso collocato -esattamente, a giudizio dell'accusa- anche il delitto in questione, anzi soprattutto questo, nel quadro della strategia di eliminazione degli avversari, nella "commissione", dei c.d. corleonesi e del gruppo dirigente che a questi si era fedelmente alleato.

Nelle conclusioni formulate in questo dibattimento di appello, il procuratore generale (che, in sede di impugnazione, aveva svolto analoghe doglianze) ha alla fine chiesto l'affermazione di responsabilita' anche di Michele GRECO (infatti univocamente ritenuto dai primi giudici il capo dell'organo deliberante), di Pietro LO IACONO (che aveva motivi di rancore verso i BONTATE e ne conosceva i movimenti, tanto da averlo potuto consegnare agli assassini), del CALO', del BRUSCA e del RICCOBONO (a loro volta certi componenti della commissione); ha invece chiesto

l'assoluzione, sostanzialmente ritirando l'accusa, di Giovan Battista PULLARA' (colpito solo dal fragile argomento logico che fosse stato nominato "reggente" della "famiglia" dopo l'uccisione di BONTATE), nonché dello SCAGLIONE e del MADONIA.

Osserva, cioè premesso, la corte che l'impianto accusatorio, con le modificazioni e le integrazioni di cui si dirà, trova convincente riscontro nelle risultanze del processo.

Tra gli elementi certi della complessiva indagine processuale va anzi annoverata la imponente causale che emerge a giustificazione infatti non soltanto dello specifico episodio di omicidio, ma soprattutto dell'intero contesto di avvenimenti della c.d. guerra di mafia, la cui fase genetica (a parte la questione della scomparsa di Giuseppe PANNO, esulante dal processo) è sicuramente collegata appunto alla soppressione di Stefano BONTATE.

Nella ricostruzione dei temi complessivi della guerra di mafia (par.6.1) si è ampiamente dimostrato come BONTATE, attorno alla cui figura gravitavano tutti i personaggi destinati a diventare protagonisti passivi del programma di eliminazione fisica, dovette essere al centro, ed a capo, di un gruppo che si prefiggeva una strategia di contrapposizione agli altri associati; gruppo, come si è visto, neppure connotato dall'appartenenza ad una o più aggregazioni definite, ma variamente espunto da diverse "famiglie", anzi dalle "famiglie" più quotate di "cosa nostra" siciliana. Di tal che la faida che ebbe a scatenarsi




dalla primavera del 1981 avrebbe visto militare negli opposti schieramenti "uomini d'onore" facenti parte di famiglie diverse ed in lotta contro gli appartenenti alle medesime famiglie: i capi contro i gregari e viceversa.

Si e' pure notato e dimostrato, procedendo da questi dati, e da altri argomenti di significativa portata probatoria (che non e' possibile ripetere integralmente, onde va fatto necessariamente rinvio alla parte corrispondente della sentenza), che gli affiliati divenuti bersaglio di una spietata operazione di eliminazione fisica, con a capo BONTATE, erano piuttosto accomunati dall'identica responsabilita' in ordine a ben specifiche colpe verso l'organizzazione mafiosa; laddove il semplice atteggiamento di tradizionale moderazione, contrapposto ad una presunta nuova e diversa efferatezza di un'ala emergente (quella dei "corleonesi"), nei termini che "pentiti" come BUSCETTA e CONTORNO hanno tentato di accreditare, non era certamente bastevole ad offrire una causale adeguata. Non soltanto perche' quella moderazione era, come dimostra il processo, tutt'altro che vera, ma soprattutto perche' risultava esattamente leggibile, in un contesto di organizzazione criminosa regolata da una rigorosa disciplina, il tipo di personale "responsabilita'" individualmente attribuibile a ciascuno dei (soggetti che in questo modo finivano con l'apparire chiaramente dei veri e propri) "condannati" da parte del tribunale formato dagli altri associati.

Si e' ancora osservato come la dimostrazione dell'esistenza di un complotto riferibile al gruppo dei

"perdenti" (secondo una linea accusatoria inizialmente intrapresa ma poi abbandonata, e disattesa anche dai primi giudici, a vantaggio della soluzione di tipo "politico" suggerita dai "pentiti" e dalle loro indicazioni sugli atteggiamenti di opposizione di ordine morale riferiti appunto a BONTATE ed alleati) procedesse da numerose fonti processuali; e che difatti la ricostruzione, in questi termini, offerta nel rapporto del 13 luglio 1982, trovava riscontro nelle successive acquisizioni probatorie ed in particolare nelle rivelazioni di Gennaro TOTTA, Stefano CALZETTA, Francesco GASPARINI, Alessandro ZERBETTO, alle quali si sono aggiunte poi quelle di Antonino CALDERONE e (con le precisazioni necessarie) di Francesco MARINO MANNOIA. Tanto che queste risultanze, concordemente attestanti l'esistenza di una specifica colpa dei c.d. "perdenti" sullo sfondo del traffico degli stupefacenti, finivano con il mettere in luce le reticenze di BUSCETTA e CONTORNO, consentendo di leggere perfino tra le righe delle interessate propalazioni di costoro la piu' significativa conferma della tesi degli inquirenti.

Come si era detto, il collaboratore MARINO MANNOIA ha invero affermato di non avere mai creduto alla tesi (che era pacificamente accreditata negli ambienti mafiosi) secondo la quale BONTATE e le altre vittime della guerra di mafia fossero caduti perche' giudicati colpevoli di un complotto ai danni degli altri affiliati (in cio' contrassegnandosi l'inizio di una faida poi sviluppatasi con atti di reciproca aggressione). Ma si e' visto come la proposizione,




incentrata nell'argomento secondo cui BONTATE non era affatto guardingo e non aveva dunque nessuna ragione per temere rappresaglie, non si fondi su basi logiche accettabili, laddove e' proprio dal processo che si ricava la prova dell'esistenza e dello sviluppo di quella contrapposizione originata da un tentativo di sovvertimento degli equilibri di potere fino ad allora stabilizzati. Ed e' proprio dall'analisi dettagliata delle specifiche risultanze attinenti in primo luogo all'omicidio di Stefano BONTATE che scaturisce, dunque, la prima e piu' significativa conferma della complessiva ricostruzione, in ordine, in particolare, al fatto che la vittima ben conoscesse i pericoli che correva.

Procedendo dunque da quest'ultimo punto, si osserva infatti che risulta dagli atti che il BONTATE viveva in quel periodo in una specie di rifugio, nel fondo "Magliocco" (dove appunto la sera del delitto stava recandosi). Che questo fosse un vero e proprio "quartier generale" del "boss", nel quale trovare adeguata protezione ed organizzare gli "affari" della "famiglia", puo' agevolmente ricavarsi dalla semplice descrizione di cui al verbale di ispezione e dalla visione dei luoghi come appaiono riprodotti nei rilievi fotografici in atti (ff.061217 segg.): la porta di ferro, l'arredamento essenziale non attestante una localita' di dimora familiare, e soprattutto la presenza di un tavolo troppo grande e con troppe sedie attorno in relazione alle rimanenti suppellettili, suggeriscono quella connotazione e quella destinazione.

D'altra parte tale circostanza risulta ampiamente confermata dalle rivelazioni dei "pentiti", tra le quali meritano menzione quella di Antonino CALDERONE (che, come si e' detto a proposito dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, ha ricordato che subito dopo quel fatto vi era stata una riunione proprio nel fondo Magliocco) e dello stesso Francesco MARINO MANNOIA (il quale ha riferito di numerose occasioni in cui, nello stesso luogo, personaggi mafiosi si incontravano fra loro ed alla presenza del "capo" Stefano BONTATE, ovvero si svolgevano riti di iniziazione mafiosa o si consentiva che alcuni vi trascorressero la latitanza e perfino si portassero cadaveri di persone uccise: si vedano per esempio le pagg.49, 111, 147 e 145 della trascrizione in atti delle rivelazioni del collaboratore).

Se dunque il fondo Magliocco era il luogo abituale di riunioni della famiglia, il fatto che in quei giorni, come (pacificamente) la stessa sera in cui venne ucciso, il BONTATE vi si trattenesse a dormire, e' chiaramente significativo del fatto che costui attraversava un periodo di particolare apprensione. E la sera del delitto egli era stato a casa sua nella occasione del suo compleanno: circostanza che, come si vedra', riveste un rilievo concorrente non trascurabile.

Come si era anticipato nella generale ricostruzione degli avvenimenti della guerra di mafia, e si e' poco prima accennato, Francesco MARINO MANNOIA ha dichiarato di non credere che BONTATE fosse in quel periodo impaurito (e che quindi avesse qualcosa da temere, ossia qualche colpa sulla



coscienza). Ma i dati fino a questo punto esaminati sembrano dimostrare esattamente il contrario, in questo ulteriormente suffragati dal fatto che lo stesso BONTATE, la sera appunto del delitto, viaggiava (come subito si approfondira') preceduto da una "staffetta" ed era armato (con il colpo in canna). Ed occorre ribadire che, secondo le (altrove ricordate) dichiarazioni di CONTORNO (f.013024, dibattimento di primo grado), anche BONTATE aveva prenotato una macchina blindata ("perche' c'erano dei brutti umori in giro...") che pero' era arrivata troppo tardi (e si fa qui rinvio alle considerazioni svolte nella ricostruzione della guerra di mafia, laddove si e' ulteriormente notato come questo fatto trovasse riscontro nella circostanza che BONTATE in quel periodo utilizzasse da diversi giorni un'auto nuova non immatricolata, con targa "prova", evidentemente in attesa che arrivasse un qualche altro veicolo).


La dinamica del delitto, nei termini in cui le risultanze del processo ne consentono la ricostruzione, offre a sua volta notevoli spunti di riflessione.

La polizia, informata da due telefonate anonime verso le ore 23,30 di quella sera del 23 aprile 1981, rinvenne l'auto del BONTATE ferma sul margine sinistro della via Aloi (che e' una strada che taglia perpendicolarmente la via Regione Siciliana, circonvallazione di Palermo) in direzione verso monte. L'auto, che era con il motore acceso ed il cambio in posizione "folle", aveva strofinato per oltre 17 metri lungo un muro che fiancheggiava la strada, restandone gravemente danneggiata sulla fiancata sinistra e con la

ruota anteriore dello stesso lato spaccata, e si era arrestata in prossimita' di un palo distante circa 40 metri dall'incrocio con la via Regione Siciliana; onde se ne trasse la deduzione che l'agguato a BONTATE era stato teso in corrispondenza dell'incrocio medesimo e che l'auto, prima per un verosimile tentativo disperato della vittima di fuggire, poi per inerzia dopo la perdita di coscienza del conducente stesso, aveva proseguito per un certo percorso con una notevole spinta dinamica.

Per vero, non vennero eseguiti, in base a quanto risulta dagli atti, specifici accertamenti diretti ad individuare bossoli o altre tracce della sparatoria nel tratto di strada precedente; ma la deduzione circa l'inizio dell'attivita' omicida puo' considerarsi adeguatamente dimostrata non soltanto dalle generiche risultanze esaminate, ma anche dal tenore di una delle due telefonate ricevute dalla polizia, laddove si diceva testualmente: "si sono sentiti gli spari in via Aloi all'angolo dove c'e' il semaforo" (f.061107). E l'incrocio tra via Aloi e via Regione Siciliana era a quel tempo fornita di semaforo. Come si vedra', in questi elementi probatori troveranno significativo riscontro le rivelazioni acquisite nel processo.

Il cadavere del BONTATE venne rinvenuto riverso lateralmente sul sedile anteriore destro e si accerto' che la vittima era stata (prima) attinta da cinque proiettili esplosi da un mitragliatore "kalashnikov" nella parte sinistra del corpo (secondo una sequenza dinamica



corrispondente ad una iniziale posizione eretta del passeggero seduto e ad una successiva posizione piegata sul fianco destro, appunto dopo i primi colpi) e quindi da un colpo di fucile da caccia, calibro 12, caricato "a lupara", esploso in pieno viso, che ne risulto' parzialmente spappolato, con conseguente abbondantissima fuoriuscita di sangue e materia cerebrale frammista ad ossa del cranio (ff.061083 segg.). Naturalmente tutti i quattro vetri laterali dell'auto vennero rinvenuti completamente rotti.

Quanto al "colpo di grazia" "a lupara", lo stesso risultato' esploso dalla parte destra dell'auto (che infatti, come si e' detto, quando si fermo' era del tutto rasente al muro dal lato sinistro). E' interessante notare, per quanto potra' concorrere a ricostruire i fatti, che secondo le ricordate risultanze peritali, il colpo in questione era stato inferto con direzione da sinistra a destra, da avanti all'indietro e dal basso verso l'alto, considerata la posizione eretta di una persona (cfr. ff. 061094 segg.). Dal che e' agevole arguire che al momento dello sparo la vittima si trovava appunto piegata sul fianco destro e con il capo leggermente proteso verso il basso, ed esattamente verso il pavimento, lato destro, dell'auto. E tanto risulta evidentemente confermato dal rinvenimento della maggior parte dell'abbondante materiale sanguigno e cerebrale, fuoriuscito dalla testa della vittima, proprio sul pavimento medesimo (mentre, naturalmente, quasi tutto l'abitacolo della vettura fu sporcato dalla esplosione al capo).

In sede di sopralluogo, sia da parte del magistrato

(f.061012) che della polizia scientifica (ff.061163 segg.), vennero rinvenute sul manto stradale diverse macchie di sangue riferibili ad impronte di scarpa per uomo, che a partire da pochi centimetri di distanza della macchina, in corrispondenza dello sportello anteriore destro, procedevano per circa 10-15 metri nella stessa direzione di marcia dell'auto e in senso leggermente trasversale per terminare in prossimita' del varco di ingresso di un giardino sito sul lato opposto (destro) della carreggiata.

Tale circostanza assume in realta' nel processo la connotazione piu' problematica; perche', scartata subito dagli stessi inquirenti l'idea che nell'auto del BONTATE viaggiasse un'altra persona (per la intuitiva ragione che sarebbe stata certamente coinvolta nella furibonda sparatoria, considerazione oggettivamente suffragata dalla posizione del cadavere e dal rinvenimento dei frammenti di vetro sul sedile anteriore destro, dove non vi era dunque seduto altro passeggero, nonche' dal fatto che il sangue apparteneva allo stesso gruppo di quello del BONTATE), apparve (e tuttora appare) per altro verso ingiustificata la presenza di quelle macchie, attestanti che qualcuno, subito dopo il delitto, fosse entrato nell'auto.

La spiegazione, nella tesi d'accusa, e' stata rinvenuta, oltre che nelle propalazioni dei "pentiti", anche nelle singolari rivelazioni di Salvatore DI GREGORIO (del cui omicidio si occupa altra parte di questa sentenza). Questi era stato arrestato il 12 agosto 1981 mentre (in compagnia di un complice datosi alla fuga ma identificato in




Michele MONDINO, giovane leva della criminalita' della zona) si accingeva a compiere -come lui stesso aveva ammesso- una rapina. Interrogato dalla polizia, essendo lui nella parentela di Stefano BONTATE, aveva finito con il raccontare (assieme ad alcuni "segreti" delle famiglie mafiose della borgata, riguardo alle rispettive zone controllate) anche le modalita' di uccisione di costui. Riferiva dunque (ff.061266 segg.) che il BONTATE, la sera in cui venne ucciso, stava recandosi appunto nel suo fondo Magliocco; egli era solo in macchina, ma era preceduto da un'altra vettura che faceva da battistrada condotta da un certo Stefano DI GREGORIO (non parente del teste, come quest'ultimo precisera'), abituale accompagnatore del BONTATE. La staffetta era andata avanti ed era riuscita ad attraversare l'incrocio tra la via Aloï e la via Regione Siciliana, mentre l'auto del BONTATE era stata bloccata dal semaforo "rosso"; Stefano DI GREGORIO era arrivato fino al fondo Magliocco per fare trovare aperto il portone e non vedendo sopraggiungere il BONTATE era tornato indietro. Vista l'auto danneggiata, aveva sulle prime creduto ad un incidente ed aveva aperto lo sportello per assicurarsi delle condizioni del BONTATE, scuotendone il corpo ed accorgendosi di quanto era accaduto; sicche' le sue scarpe avevano lasciato le impronte di sangue nell'asfalto.

Stefano DI GREGORIO, piu' volte ricercato dalla polizia, era stato alla fine interrogato dal giudice il 28 dicembre 1981 ed aveva negato tutto, ammettendo solo, con molte reticenze, di avere solo lavorato alle dipendenze del

BONTATE (ff.061285 segg.) nel fondo Magliocco (circostanze peraltro confermate dalla vedova Margherita TERESI, ff.072263 segg.).

Della morte di Stefano DI GREGORIO (avvenuta, come da certificato in atti, f.175678, l'11 agosto 1985) nei cui confronti erano stati emessi il mandato n.320 del 1983 per falsa testimonianza e, a seguito delle indicazioni di CONTORNO, il mandato n.361 del 1984 per i reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, e fu dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati da morte del prevenuto, nulla e' dato sapere nel processo se non quel che era emerso in sede di atti relativi chiusi con provvedimento di archiviazione del 13 dicembre 1985 (v. produzione della difesa di Pietro LO IACONO; ud. 8.11.1987; All. 40405; il DI GREGORIO, latitante, la mattina dell'11 agosto 1985 si era presentato alla moglie nella casa coniugale adducendo dolori allo stomaco e decedendo da li a pochissimo) mentre erroneamente in sentenza se ne indica la "scomparsa". Salvatore DI GREGORIO, come si vedra' nella sede corrispondente, sarebbe stato invece eliminato appena dopo la scarcerazione, nel mese di gennaio successivo.

Va subito detto, sul punto, che la difesa ha eccepito la inutilizzabilita' di queste acquisizioni stragiudiziali (non confermate dinanzi al giudice) dal momento che Salvatore DI GREGORIO era stato sentito a verbale dalla polizia senza il rispetto delle regole processuali ed era stato inoltre percosso (come si desumerebbe dalla cartella clinica del carcere, dove si rileva che alcune escoriazioni




evidenti erano state, secondo il detenuto, prodotte da caduta accidentale). Ma tali doglianze non hanno pregio; non soltanto perche', come ha giustamente osservato il procuratore generale, non poteva apprestarsi alcuna cautela di garanzia in una circostanza in cui il DI GREGORIO veniva sentito come testimone su fatti concernenti l'uccisione di un parente, senza che se ne potesse dedurre alcuna sua diretta implicazione; ma soprattutto perche', a giudizio della corte, la portata indiziaria degli elementi che se ne traggono, a fronte di atti non piu' rinnovabili per l'immediata, quanto significativa, soppressione del teste, non puo' essere comunque obliterata. Laddove tale portata indiziante non sarebbe neppure scalfita anche se si volesse dar credito all'ipotesi delle percosse inferte al DI GREGORIO per indurlo a rivelare i segreti conosciuti, una volta accertata la veridicita' del contenuto di codeste acquisizioni, le quali trovano puntuale riscontro in altre fonti processuali.

Per vero, tornando all'esame delle specifiche risultanze, e' agevole avvedersi della singolare concordanza delle prove. Intanto, secondo BUSCETTA (ff.450042 segg.), in questo informato da Antonino SALAMONE, il quale a sua volta aveva assunto notizie da Salvatore INZERILLO, Stefano BONTATE era rimasto vittima di un tradimento orditogli da Pietro LO IACONO (difatti destinato ad essere subito dopo nominato "reggente" della "famiglia" assieme a Giovan Battista PULLARA') che era andato a trovarlo per il suo compleanno e, al momento in cui lo stesso si accingeva a

ritornare al fondo Magliocco, aveva dato il segnale a Giuseppe LUCCHESI, nipote di Tommaso SPADARO, il quale si trovava in un'auto nei pressi e aveva avvertito gli assassini con un apparecchio ricetrasmittente.

Il racconto di BUSCETTA e' seguito dalla piu' incisiva rivelazione di CONTORNO, il quale ha raccontato (ff.456556 segg., 013023 segg. dibattimento) che quella sera BONTATE si era recato nella sua casa di via Villagrazia per trascorrere qualche ora con i familiari nella ricorrenza del suo compleanno. Prima vi erano stati gli auguri da parte degli uomini della "famiglia" nel fondo Magliocco, dove lui pero' non si era recato perche' ricercato e si era limitato a rendere visita al "capo" il giorno precedente. Accingendosi a ritornare nella casa di campagna, solo a bordo della sua auto preceduta da una "Fiat 127" guidata da Stefano DI GREGORIO che fungeva da battistrada (si noti che costui, nelle sue stentate ammissioni, aveva almeno riconosciuto che il BONTATE possedeva anche una macchina di quel tipo, che era dunque quella che lui utilizzava nel rendere i suoi servigi al padrone), era stato costretto a fermarsi al semaforo dove, mentre il DI GREGORIO era riuscito a passare per anticiparlo nell'arrivo sul fondo, era scattato l'agguato; ferito gravemente, BONTATE era riuscito ad imprimere una certa corsa alla macchina ma, superato l'incrocio, questa si era fermata strisciando contro un muro. Il DI GREGORIO era poi tornato indietro per vedere cosa fosse accaduto al BONTATE che non era piu' arrivato ed aveva cercato di prestargli soccorso,



sporcandosi così il piede di sangue.

Orbene, tali risultanze, così singolarmente coincidenti, lasciano tuttavia spazio per non trascurabili perplessità.

Non può difatti tacersi della stranezza del fatto che taluno sia potuto entrare nell'auto dove giaceva il cadavere del BONTATE, affondando il piede nella cospicua massa di sangue e materia cerebrale che si era raccolta sul pavimento, lato anteriore destro, tanto da lasciare poi sull'asfalto impronte notevoli per numero e consistenza (e tanto da indurre il magistrato incaricato del sopralluogo a verbalizzare -f.061015- che una di quelle macchie, non ascrivibile ad impronta di piede, poteva verosimilmente riferirsi alle tracce lasciate dal lembo dei pantaloni, che dunque si erano a loro volta intrisi di sangue: conclusione peraltro esattamente in armonia con lo stato dei luoghi, dove, come si evince dai rilievi fotografici in atti -cfr. f.061200-, sul pavimento dell'auto si era raccolto un quantitativo di sostanze organiche davvero cospicuo).

Vien fatto di chiedersi il perché di una circostanza del genere; cominciando con il notare che il cadavere del BONTATE era già sicuramente riverso sul sedile destro (come si è detto, in base alle risultanze della perizia medico-legale e considerata in particolare la direzione dei colpi sparati e stante, poi, il luogo di raccolta del materiale organico fuoriuscito dalla testa della vittima): e questo rendeva palesemente inutile qualsiasi tentativo di scuotere la vittima per accertare se fosse ancora in vita. Ma, oltre

a cio', come si era detto, il cadavere si presentava cosi' orribilmente sfigurato, con una spettacolare quanto sconvolgente fuoriuscita di materiale cerebrale lungo il sedile e verso il pavimento, che, a parte l'istintiva ripulsa di chi ignaro si trovi di fronte ad una scena del genere, non si prospettava certo la pur minima possibilita' che l'uomo fosse ancora in vita o salvabile. Non vi era, in definitiva, alcuna ragione che potesse indurre il misterioso personaggio (il DI GREGORIO, secondo le fonti esaminate) ad aprire lo sportello e soprattutto ad entrare nell'auto.

Non e' ultroneo osservare che perfino le condizioni evidenti (pur con il buio della sera) dell'auto dovevano univocamente testimoniare una simile conclusione: i vetri laterali tutti frantumati, le tracce di spari nel parabrezza anteriore, tutto insomma illustrava in modo eloquente l'accaduto, tanto da scoraggiare qualsiasi iniziativa di soccorso.

Ma, inoltre, sul piano logico, e anche ipotizzando che il buio avesse totalmente coperto la scena evidente, chi avesse voluto sincerarsi delle condizioni della vittima non avrebbe avuto motivo di entrare dentro la macchina, posto che, una volta aperto lo sportello, la realta' risultava ormai inequivocabile. Ed e' notorio che l'apertura dello sportello provoca l'automatica accensione delle luci interne della vettura (che nella specie erano, ed erano rimaste, funzionanti pur dopo il delitto, come si evince dalla foto di cui al rilievo al f.061204 che ritrae proprio la luce dell'abitacolo accesa con lo sportello aperto); sicche',

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

anche ipotizzando che il fedele accompagnatore non avesse fino ad allora capito, a causa del buio, che il padrone era stato ucciso e che non c'era piu' rimedio, a quel punto non poteva piu' esservi alcun dubbio sulle disastrose condizioni della vittima, immediatamente visibili all'atto dell'apertura dello sportello.

E non e' tutto. Perche' se pure si volesse pensare che la scena non era sufficientemente significativa per le speranze del DI GREGORIO di poter prestare soccorso al BONTATE, e che questa, come riferito da CONTORNO, fosse stata l'intenzione del DI GREGORIO, lo stesso non avrebbe avuto alcun motivo di mettere il piede dentro la vettura, dato che appunto il corpo giaceva riverso fin quasi in corrispondenza dello sportello anteriore destro.


Tutto insomma testimonia che chi entro' nell'auto dopo il delitto non lo fece per semplice curiosita' o per la speranza di prestare soccorso, ma doveva certamente avere un diverso scopo, ma ben preciso.

Che la tesi, secondo cui Stefano DI GREGORIO fosse tornato indietro ed avesse scoperto la scena imprevista, non sia affatto convincente e' pure dimostrato da altre considerazioni, esse stesse basate sull'analisi delle risultanze obiettive del processo. Le tracce di sangue rinvenute sull'asfalto partivano infatti dalla macchina del BONTATE (in corrispondenza dello sportello anteriore destro) e procedevano, come si e' detto, per oltre dieci metri piu' avanti per finire dinanzi al varco di un giardino sito sul lato opposto a quello in cui si era fermata la macchina

della vittima (verbale di sopralluogo del magistrato, f.061014: "si susseguono...fino a raggiungere...il margine destro della carreggiata"). Il che sta a testimoniare che la persona che entro' nell'auto di BONTATE fuggi' a piedi (forse anche attraverso il giardino) e non in macchina.

D'altra parte, se il DI GREGORIO fosse veramente tornato indietro dopo essere arrivato fino al fondo Magliocco, avrebbe ripercorso la stessa strada ma nella corsia opposta, che era quella (di sinistra, salendo verso monte) dove era finita l'auto del BONTATE e vicino a questa si sarebbe fermato con la sua auto. Egli non avrebbe avuto infatti motivo (poiche' per quello scopo era tornato indietro) una volta avvistata l'auto del suo padrone, di fermarsi lontano e dal lato opposto. Ne' la prospettiva e' destinata a mutare se si ipotizza che il DI GREGORIO, nel tornare indietro, possa aver seguito un percorso diverso (ipotesi per vero assai poco probabile, visto che, come tra poco si dira', due erano i possibili itinerari per raggiungere da via Villagrazia - dove vi era l'abitazione del BONTATE- il fondo Magliocco e ne era stato chiaramente scelto uno, sicche' non avrebbe avuto senso sperimentare l'altro). Perche' anche in questo caso, e cioe' provenendo dalla via Regione Siciliana, ossia percorrendo la via Aloï nella stessa direzione dell'auto del BONTATE, egli si sarebbe fermato certamente vicino ad essa o poco dietro o poco avanti, non oltre dieci metri piu' avanti.

E se conclusivamente si pensa che le tracce di sangue finivano, come verbalizzato, in prossimita' del varco del



960539

giardino, se ne ricava a questo punto la certezza che chi lascio' quelle impronte non risali' comunque su un'auto lasciata in sosta sulla strada.

Ma il racconto non regge per ben altre considerazioni.

Intanto, va registrata una stranezza, forse non decisiva ma nel contesto essa stessa significativa. Come si evince dai rilievi della polizia scientifica (f.061166) vennero cercate nell'auto del BONTATE possibili impronte digitali su tutte le superfici levigate, ma con esito negativo. Il che significa che non ne furono rinvenute neppure nel pulsante (di metallo cromato lucido, come si rileva dalla foto a f.061192) della maniglia anteriore destra, che sicuramente dovette essere azionata da chi aveva aperto lo sportello per entrare dentro la vettura.

In realta', tale circostanza non e' annoverabile tra le acquisizioni rivestite di inconfutabile certezza, posto che il dato, relativo all'eventuale impronta, puo' essere sfuggito ai rilievi di polizia scientifica o essere stato reso inutilizzabile da una serie di ragioni; ma, nel contesto, anch'esso merita di essere collocato in quel ruolo concorrente, idoneo per quanto possibile a contribuire ad una ragionevole ed esauriente ricostruzione complessiva.

Inoltre, si era prima detto che quasi certamente l'agguato a BONTATE era scattato in corrispondenza del semaforo. Ora, se ben si riflette, non e' neppure convincente che una staffetta riesca a passare al semaforo (per esempio, con il segnale "giallo") e l'auto scortata sia costretta a fermarsi. Ne' e' pensabile che BONTATE si

facesse scrupolo, specie a quell'ora di sera inoltrata, di attraversare il semaforo in posizione irregolare (lui che, come si e' visto, si comportava come chi volesse guardarsi da qualche pericolo).

Ma anche ammesso questo, e poiche' e' evidente che gli assassini dovevano essere appostati nelle vicinanze del semaforo, non risulterebbe affatto credibile che il DI GREGORIO possa non aver sentito la sparatoria (colpi di "kalashnikov") che dovette iniziare subito (non piu' di pochi secondi dopo, per potere i "killer" profittare tempestivamente della peraltro non sicuramente preventivabile contingenza della fermata): e cioe' che, nel silenzio dell'ora tarda, non abbia udito il frastuono degli spari esplosi sostanzialmente alle sue spalle, proseguendo invece tranquillamente il suo cammino verso il fondo Magliocco. E avendo fatto cio', risulta ancora meno plausibile che possa essere andato ad ispezionare, subito dopo, l'auto per accertarsi delle condizioni del BONTATE.

A questo si aggiunga che, se e' logico presumere che gli assassini fossero appostati in prossimita' dell'incrocio, e' impensabile che la sparatoria abbia avuto intero svolgimento prima di esso, quando cioe' il BONTATE era fermo al semaforo. Si era infatti anticipato che l'auto era arrivata in via Aloi con una notevole spinta dinamica, sicche' il BONTATE non avrebbe avuto la possibilita', una volta attinto da fermo dai colpi di "kalashnikov", di riprendere la marcia e percorrere il tragitto fino a quaranta metri dopo l'incrocio; probabilmente non sarebbe

neppure riuscito ad attraversarlo. Ma e' oltremodo improbabile che possa essere stato in grado di imboccare proprio la via Aloi, lato monte, dopo il semaforo.

E' dunque piu' verosimile che in prossimita' del semaforo il BONTATE si sia accorto dell'agguato ed abbia tentato di fuggire attraversando il semaforo (per riparare istintivamente verso il suo quartier generale); e quindi che gli assassini, ovviamente a bordo di un mezzo, lo abbiano inseguito affiancando la sua auto dal lato sinistro (onde puo' ipotizzarsi anche un tentativo da parte della vittima di stringere dalla stessa parte) per poi fermarsi ad infliggere il colpo di grazia "a lupara" una volta finita la corsa incontrollata della stessa sul muro in prossimita' del palo.

Le considerazioni fin qui svolte tendono a mettere in luce l'esistenza di un vero e proprio complotto ordito ai danni di Stefano BONTATE con la complicita' di persone che gli stavano molto vicino; e tutto questo e' in linea con l'ipotesi che lo stesso era, in quel periodo, assai guardingo perche' certamente consapevole di potere essere il destinatario di una qualche azione punitiva.

Sicche', approfondendo la tesi, e' possibile suffragarne i contenuti con ben altre considerazioni di portata logica inconfutabile. Si e' prima ricordato come - purtroppo - non vennero compiuti approfonditi accertamenti sui luoghi circostanti, e specialmente in prossimita' del semaforo, al fine di individuare tracce di un'eventuale sparatoria. Ma certo e', in base alle risultanze del

processo, che contro gli assassini del BONTATE non fu attuata alcuna forma di difesa o di reazione (il BONTATE, si e' detto, era armato ma la sua pistola gli venne trovata, seppure con il colpo in canna e la "sicura" disinserita, ancora nella cintola: f.061164). Orbene, tutto cio' e' inspiegabile. Se BONTATE era impaurito (a tacer d'altro, tanto da rifugiarsi nel suo quartier generale e da farsi precedere addirittura da una staffetta nei suoi veloci spostamenti, in un'occasione in cui, per il rispetto di relazioni familiari, aveva dovuto recarsi a casa, e quando ancora non era arrivata la sua auto blindata), non si giustifica che non si facesse accompagnare da qualcuno dei suoi uomini fidati, i quali certamente avrebbero tentato una difesa nella non brevissima sequenza del delitto, fino al momento del colpo finale alla testa.

Giova ricordare, in proposito, come lo stesso MARINO MANNOIA abbia raccontato (pag.172 della trascrizione del dibattimento di appello) che nel 1978, quando vi era stata la crisi dovuta alla questione dell'uccisione di Francesco MADONIA, della quale era stato pure sospettato Stefano BONTATE (nei termini ampiamente trattati nella parte relativa all'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, cui si rinvia), costui, attraversando un momento di apprensione, ovviamente per possibili "punizioni" (analoghe, in sostanza, a quelle che avevano colpito il DI CRISTINA), era solito andare in giro con una macchina blindata, data in prestito da "amici", e con una decina di persone di scorta. Laddove, come si e' altrove osservato, a proposito della



ricostruzione degli avvenimenti della guerra di mafia nel loro complesso, proprio quest'argomento utilizzato dal collaboratore per dimostrare il suo scetticismo in ordine alla versione ufficiale della causale della soppressione di BONTATE, finisce con il provare esattamente il contrario; e cioè che lo stato di apprensione, desumibile aliunde, del BONTATE stesso e' la dimostrazione piu' eloquente che egli avesse qualcosa da rimproverarsi (mentre il dato che nell'aprile 1981 camminasse senza scorta non e' basato su alcun dato obiettivo).


Il fatto, insomma, che BONTATE fosse completamente solo a subire l'agguato dei suoi assassini, al di la' di ogni sforzo dialettico, non e' sotto ogni profilo accettabile sul piano logico; se non per concorrere a dimostrare appunto che chi certamente era con lui quella sera, ed era logicamente persona ritenuta di massima affidabilita', aveva "consentito" l'esecuzione del delitto.

Ed allora, in questo contesto, si rende possibile una coerente lettura delle residue emergenze processuali; a cominciare dall'inserimento, nella vicenda, di Stefano DI GREGORIO e dal significato che puo' attribuirsi alla misteriosa circostanza dell'apertura della vettura del BONTATE dopo il delitto.

Che il ruolo del DI GREGORIO nella vicenda dell'uccisione del BONTATE sia stato messo in giro, negli ambienti di "cosa nostra" (tanto da essere, come si e' visto, raccontato da diversi collaboratori in una singolare concordanza di particolari, alla stregua insomma di una

"versione ufficiale"), non e', come potrebbe obiettarsi, affatto inspiegabile. Non va dimenticato, infatti, che costui era notoriamente uno degli autisti-accompagnatori del "boss" (assieme a Giuseppe DI FRANCO, del cui omicidio si trattera' nel prosieguo, e secondo caute ammissioni perfino della vedova del BONTATE stesso) ed era giocoforza studiare una accettabile copertura per costui, la cui posizione sarebbe apparsa in ogni caso (se traditore, agli amici di BONTATE, se in buona fede, ai suoi avversari) chiaramente sospetta. Ma non va trascurato, soprattutto, che la scena del delitto, come si evince dal rapporto citato, si svolse proprio nei luoghi abitati da persone facenti parte della "famiglia" e perfino imparentate con BONTATE; e tra queste merita di essere ricordato proprio quel Salvatore DI GREGORIO, figlio di Gaetano, la cui abitazione (al numero 9 di via Alois: f.061102) era proprio vicinissima al punto dove venne esploso il colpo di fucile finale e dove Stefano DI GREGORIO sarebbe entrato nell'auto della vittima per la misteriosa finalita'. Sicche' la presenza in loco di Stefano DI GREGORIO non poteva essere taciuta nell'ambiente e la versione "ufficiale" del suo ritorno in buona fede a prestare soccorso al BONTATE costituiva la tesi piu' accettabile.

Quanto poi a quest'ultima circostanza, a proposito della quale si e' gia' evidenziato come, a giudizio della corte, sia impensabile che il DI GREGORIO si apprestasse veramente a dare aiuto al padrone, va ulteriormente notato come la giustificazione logica piu' prossima alla verita'



sembri che costui cercasse qualcosa dentro la macchina (solo così, infatti, essendo spiegabile il piede poggiato nell'interno, davanti al cranio spappolato del BONTATE, come per accedere al lato opposto non raggiungibile attraverso lo sportello sinistro per la posizione finale di arresto dell'auto rasente al muro).

Purtroppo non è dato stabilire con precisione la esatta posizione in cui venne trovato il cadavere di BONTATE, dal momento che le stesse foto scattate dalla polizia scientifica manifestano immutazioni non riscontrabili attraverso la verbalizzazione delle operazioni. In primo luogo, per quanto attiene proprio alla posizione del cadavere (onde stabilire cioè se veramente possa essere stato un estraneo a spostarlo prima dell'arrivo della polizia) si rileva che in una foto (f.061180) questo presenta la testa appoggiata sul cuscino (del sedile anteriore destro), parzialmente fuori di esso e leggermente sporgente verso il basso (che è la posizione più coerente alle altre risultanze, posto che solo così è spiegabile l'abbondante caduta sul pavimento di sangue e materia cerebrale); mentre, in altra foto (f.061181), la stessa testa è ritratta in una posizione più arretrata verso il centro del sedile.


Non è dato poi stabilire lo stato esatto degli indumenti indossati dalla vittima (per stabilire, per esempio, se il corpo sia stato perquisito da qualcuno prima dell'arrivo della polizia): in alcune foto (ff.061182, 061184) è visibile la tasca posteriore sinistra dei

pantaloni sbottonata; in un'altra (f.061183), la stessa appare abbottonata. La posizione della giacca sembra diversa in tutte le riproduzioni fotografiche, ed e' certamente piu' sollevata nella foto (f.061183) che ritrae anche la pistola ancora infilata nella cintola (invece mancante nelle altre, certamente quindi scattate in una fase successiva).

In tale contesto, non e' dunque possibile stabilire se sia o meno significativa la circostanza che nel sedile anteriore destro dell'auto, sotto il corpo di BONTATE, vennero rinvenuti numerosi pezzi di vetro dei finestrini, per trarne concorrenti argomenti idonei a dimostrare che il corpo stesso fosse stato spostato dopo il delitto.

Ma, cio' malgrado, non appare impossibile trarre un giudizio complessivamente coerente; affermando che comunque, alla stregua dei dati obiettivi acquisiti nel processo, non trovano alcun ostacolo probatorio le considerazioni logiche prima svolte in ordine al fatto che un uomo entro' nell'auto dove giaceva il corpo del BONTATE e che cio' fece per compiere una missione tutt'altro che spontanea. E non e' dubbio che, qualunque scopo possa avere spinto il DI GREGORIO (o chi per lui) ad introdursi nell'abitacolo della vettura, la sua posizione, per quanto detto, non puo' apparire di leale buona fede.

Una ipotesi, che il processo sembra accreditare, e' che il misterioso personaggio avesse preso qualcosa dal cadavere del BONTATE (onde le difficolta' logistiche incontrate, che l'avevano costretto a sporcarsi di sangue scarpe e pantaloni, e forse anche a spostare il corpo



devastato dai colpi micidiali); per esempio, le chiavi della casa-quartier generale della cosca. Questa, infatti, fu trovata dagli inquirenti perfettamente in ordine e senza impronte utili, neppure di persone che, per il fatto di essere componenti della "famiglia" di BONTATE, dovevano aver frequentato con certezza quel covo (si veda la nota della polizia scientifica del 27 giugno 1983, in esito a specifici accertamenti sui luoghi, perfino mirati alla ricerca di impronte di indiziati ben individuati).

Certamente, comunque, chi entro' nell'auto sapeva benissimo cosa cercare e non poteva essere dunque un sicario (o complice) estraneo alle abitudini di vita della vittima.

Tutti gli elementi di prova convergono pertanto verso la conclusione che il delitto pote' essere compiuto solo grazie alla collaborazione delle persone fidate di cui la vittima si circondava (tanto che alcuna delle difese ha pure insinuato il dubbio della tacita connivenza dello stesso CONTORNO, che stranamente quel giorno, secondo il suo racconto, non sarebbe andato a fare gli auguri di compleanno al suo capo, per il discutibile pretesto di essere latitante, e pur essendo lui uno dei piu' "valorosi" - secondo la nota metafora - uomini d'azione del gruppo, di cui era cioe' logico che BONTATE si servisse come scorta armata).

Ma anche un'altra considerazione concorre a rafforzare il convincimento medesimo. A ben riflettere, infatti, la stessa situazione obiettiva dei luoghi era tale che l'agguato non poteva realizzarsi se non con un apporto

fattivo di (almeno) un "traditore". Provenendo da via Villagrazia (dove era sita la sua abitazione), BONTATE avrebbe potuto scegliere due strade per accedere al fondo Magliocco. Peraltro Gaetano BAIAMONTE, dipendente del predetto e addetto al fondo, aveva chiaramente ricordato (ff.061125 segg.) che questo era fornito di due ingressi, uno sulla via Falsomiele ed uno sulla via Valenza, e che il BONTATE era solito servirsi indifferentemente di entrambi, utilizzando il primo quando proveniva dalla via Aloi e l'altro quando percorreva la via Villagrazia. Il BONTATE dunque, provenendo da casa, avrebbe potuto o proseguire per la stessa via Villagrazia fin oltre la via Regione Siciliana per poi imboccare la via Valenza, ovvero piegare a sinistra prima della via Regione Siciliana imboccando la via Aloi per proseguire, dopo l'incrocio, verso monte fino alla via Falsomiele: ed era proprio quest'ultimo l'itinerario che quella sera aveva prescelto.

Ora se, come si era detto, l'agguato era stato predisposto all'incrocio tra via Aloi e via Regione Siciliana, non puo' esservi dubbio che gli assassini conoscessero non solo le abitudini del BONTATE, ma anche e soprattutto la specifica decisione che quella sera egli aveva preso circa il percorso da compiere (e che evidentemente, magari sul momento, confidava ai suoi uomini, come aveva fatto con Stefano DI GREGORIO). E non puo' negarsi che il problema essenziale per coloro che dovevano portare a compimento il delitto senza fallire non era tanto di sapere quando il BONTATE sarebbe uscito da casa, dove si




era recato qualche ora prima, ma di essere tempestivamente informati sul percorso che, magari sul momento, egli aveva deciso di seguire. La possibilita' che due distinti gruppi di fuoco si fossero appostati nei due percorsi per entrare alternativamente in azione, sembra infatti esclusa dal fatto che, come si dira', venne utilizzato quel "kalashnikov" che sarebbe diventato il suggello piu' significativo della strategia di eliminazione dei "perdenti".

In verita', le difese hanno evidenziato che sia la vedova del BONTATE, Margherita TERESI (f.061128), sia il cognato Carlo DI GREGORIO (f.061130), avevano escluso che la vittima quella sera si fosse recato a casa e che si stesse recando nel fondo Magliocco dopo essersivi intrattenuto con i familiari. Ma queste acquisizioni processuali non hanno, a giudizio della corte, un connotato di sicura attendibilita', dato il consueto atteggiamento di omerta' che coinvolge i parenti delle vittime della mafia; specie se, come si evince dalla complessiva indagine, la reticenza e' imposta dallo scopo di non rivelare le persone in compagnia delle quali quella sera il BONTATE si trovava e che erano state al tempo stesso i suoi carnefici, o complici degli stessi. Anzi, proprio in relazione a tale profilo ricostruttivo, trovano coerente giustificazione le reticenze su dati di fatto altrimenti insignificanti.

Le rivelazioni, a questo punto, dei "pentiti" trovano dunque convincente riscontro, laddove specialmente si mette in luce che il BONTATE era stato tradito dai suoi amici (uno dei quali avrebbe dato perfino il via all'operazione

comunicando con un apparecchio ricetrasmittente): particolare ricordato sia da BUSCETTA che da CONTORNO e che potrebbe in effetti collimare con le risultanze del processo, dato che il delitto doveva essere stato reso possibile a condizione che qualcuno avvertisse del momento in cui la vittima designata, che era uscita dal rifugio solo per una visita ai familiari nel giorno del suo compleanno, intraprendeva il percorso di ritorno e segnalasse, in tempi velocissimi, quale sarebbe stato l'itinerario appena deciso. La fuga e la scomparsa di tutti gli amici di BONTATE, compreso l'accompagnatore-staffetta (forse, dunque, lo stesso Stefano DI GREGORIO), costituiscono l'epilogo piu' eloquente di un tranello ordito con stile mafioso ai danni di un condannato che nessuno poteva piu' salvare o difendere.

E la causale che e' stata evidenziata nella ricostruzione di tutte le vicende della guerra di mafia offre il completamento del quadro probatorio, desumibile, fra le reticenze di quei "pentiti" che forse sarebbero stati meglio in grado di rivelarla, proprio attraverso le affermazioni del collaboratore che meno invece ha dichiarato di voler credere alla veridicita' delle informazioni ricevute nell'ambiente. Francesco MARINO MANNOIA ha raccontato infatti di avere appreso in carcere (da Pietro LO IACONO, da Giovan Battista PULLARA', "un po' da tutti") che il suo capo Stefano BONTATE (costui infatti era uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesu') era stato giudicato colpevole di avere preparato un piano di "smantellamento"

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

dei suoi avversari, ossia quel complotto nel quale dovevano essere attirati in primo luogo Salvatore RIINA e, tra gli altri alleati dei "corleonesi", anche Pippo CALO' (che addirittura doveva essere ucciso nel fondo Magliocco).


Tale causale e' dunque esattamente coerente alle risultanze del processo, che cosi' conseguono reciproco e definitivo riscontro.

La ricerca consente, a questo punto, le necessarie valutazioni conclusive.

Rinviamo all'esame riepilogativo (che si e' differito, per ragioni metodologiche, all'esito della rassegna di tutte le imputazioni di omicidio) la posizione degli imputati considerati dall'accusa mandanti quali componenti la c.d. "commissione" (Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Michele GRECO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO' e Francesco MADONIA, dal momento che la posizione di Giuseppe GRECO cl.'52, Rosario RICCOBONO e Salvatore SCAGLIONE e' stata separata), si deve prendere atto a quei fini che l'episodio di omicidio in esame si colloca esattamente nella strategia della guerra di mafia (anzi, ripetesì, ne costituisce il momento piu' significativo) ed e' dunque tendenzialmente rientrante nella individuata strategia sanzionatoria deliberata dall'organo centrale di "cosa nostra" ai danni dei responsabili del piano eversivo.

Tanto premesso, si osserva che tuttavia non possono considerarsi raggiunte prove certe circa l'individuazione delle persone che cooperarono, sul piano materiale, all'esecuzione del delitto.

Per vero, quanto alla posizione di Giuseppe LUCCHESI, a suo carico convergono le rivelazioni dei collaboratori BUSCETTA, CONTORNO e MARINO MANNOIA, i quali, come si e' detto, hanno indicato in lui una delle persone che avevano collaborato al piano di omicidio. Ma simili acquisizioni non appaiono affidabili, quanto alla specifica e sicura partecipazione dell'imputato, non tanto perche' tutte ricavate da fonti ulteriori (<de relato>) o non controllate o intuitivamente poco attendibili (difatti, la difesa ha giustamente evidenziato che sarebbe ben strano che tra gli informatori vi fosse stato anche quel Salvatore INZERILLO, a sua volta vittima designata e quindi tutt'altro che affidabile referente); quanto soprattutto perche', come si e' ampiamente potuto verificare, i "pentiti" hanno finito con il raccontare (non importa se in buona fede o meno) quella che altro non era se non una specie di "versione ufficiale" fatta circolare negli ambienti. E peraltro si e' visto come tale versione fosse stata accuratamente messa a punto (certamente, quanto alla circostanza relativa alle impronte di sangue) e dunque "depurata" da elementi di fatto invece inconfutabili sul piano storico. Di modo che la portata probatoria della rivelazione meramente de relato (o formalmente tale, nei casi in cui, come si e' detto nel par.3.1, il collaboratore finge di aver acquisito da terzi una notizia appresa invece per esperienza diretta) ne risulta ulteriormente compromessa, restando la possibilita' di una positiva valutazione, a questo punto sostanzialmente apodittica, dell'indicazione promanante ancorche' da piu'



"pentiti", non suscettibile cioè di alcun riscontro processuale oggettivo.


Di questo e' riprova, a tacer d'altro, la stessa incertezza di MARINO MANNOIA (il piu' affidabile, sul punto, tra i collaboratori citati, anche per la protratta militanza sia pure in carcere a fianco del gruppo dei "vincenti"), il quale ha raccontato a sua volta quella ricostruzione dei fatti ma non mancando di sottolineare la sue personali perplessita' sulla causale del delitto (invece, come si e' visto, confermate in modo sicuro ed imponente da tutte le risultanze del processo): segno, dunque, che anche nei suoi confronti le confidenze degli altri "uomini d'onore" (il "pentito" precisera' di averle ricevute da LO IACONO, PULLARA', "un po' da tutti") non erano andate oltre la versione che si era stabilito di far circolare ufficialmente a seguito dell'esecuzione della condanna a morte di BONTATE.

E la corte non si nasconde che un giudizio di probabilita' o di notevole verosimiglianza (della tesi d'accusa quanto al LUCCHESE, personaggio certamente vicino ai BONTATE e dunque destinato a seguirne gli spostamenti) non possa assurgere, in un corretto impiego delle regole del processo, alla dignita' di prova certa legittimante l'affermazione di responsabilita'.

La posizione, poi, di Pietro LO IACONO, anche lui compreso dalle fonti esaminate tra il gruppo dei "traditori", troverebbe ulteriore supporto, nella prospettiva dell'accusa, nel fatto di essere stato non soltanto un esponente di rilievo della "famiglia", ma

soprattutto colui che (assieme al PULLARA') ne sarebbe diventato reggente subito dopo, appunto, l'uccisione del BONTATE. E la "reggenza", nelle concordi prospettazioni, e non soltanto terminologiche, dei "pentiti", assume il significato di una dirigenza (non scaturita attraverso le fisiologiche regole di funzionamento della cosca, contemplanti perfino un sistema elettorale, ma) imposta dall'alto; e cioè, nelle contingenze eccezionali di guerra, dal gruppo di comando (che ha deciso la sanzione, ossia, in linea di massima, dalla "commissione").

Ma tali risultanze, fortemente sorrette da una coerente e convergente logica, hanno trovato nel processo un grave momento di incertezza, laddove MARINO MANNOIA ha raccontato (riferendone i particolari nel dibattimento di appello) che, dopo l'uccisione di BONTATE, Michele GRECO aveva convocato LO IACONO e lo aveva accompagnato nel rifugio segreto, in localita' Gibilrossa, di Salvatore RIINA, il quale gli aveva confermato l'intenzione di nominarlo (assieme ad altri, fra cui PULLARA') reggente della famiglia dopo averlo lasciato fuori dal piano di eliminazione del suo capo. E tale racconto, ai margini del quale nessuna valutazione di inattendibilita' potrebbe fondatamente formularsi, innesta certamente un argomento di dubbio (sul fatto, appunto, che il LO IACONO fosse stato mantenuto all'oscuro del deliberato della "commissione" in ordine all'uccisione del suo capo-famiglia); dubbio che, a giudizio della corte, non puo' legittimare l'affermazione di responsabilita'.




Quanto, infine, alla posizione di Giovan Battista PULLARA', lo stesso procuratore generale, nelle sue conclusioni, ha finito con il concludere per la sua assoluzione, sul rilievo dell'insufficienza dell'unico dato logico dell'essere stato costui nominato reggente dopo l'uccisione di BONTATE; laddove, a tacer d'altro, concorrerebbero le stesse perplessita' ora evidenziate a proposito del LO IACONO, in relazione alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA.

6.7. Danneggiamento della gioielleria CONTINO e tentato omicidio in danno di Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO; omicidio di Salvatore INZERILLO (capi 83, 84, 85, 86, 87, 88). - L'uccisione di Stefano BONTATE era risultata strettamente collegata, e non solo per ragioni di consecuzione temporale, con il successivo omicidio di Salvatore INZERILLO, consumato l'11 maggio seguente, a sua volta preceduto da un significativo episodio. Infatti, poco prima della mezzanotte del giorno precedente, due guardie private, Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO, notavano un giovane intento a "provare" un fucile mitragliatore (individuato nel micidiale "kalashnikov") sul vetro blindato di una gioielleria (CONTINO) riuscendo a recuperare solo parte dei bossoli; lo stesso esplodeva dei colpi anche contro le due guardie restando a sua volta incolume, malgrado probabilmente colpito dagli spari di costoro, grazie al giubbotto antiproiettile che, secondo la ricostruzione accusatoria, verosimilmente indossava.

Le successive indagini balistiche accertavano poi che la stessa arma era stata utilizzata il giorno seguente per la consumazione dell'omicidio di INZERILLO.

Costui, quella mattina, con la sua "Alfetta" blindata, consegnatagli appena il giorno precedente, si era recato (si era accertato, ad un appuntamento con l'amante) in un appartamento di via Brunelleschi, dal quale era uscito verso le ore 12,30. Nel momento in cui si accingeva ad entrare nell'auto, rimasta nell'area condominiale dell'edificio,



veniva colpito da raffiche di "kalashnikov", e poi di fucile cal.12, esplose da sicari che si trovavano appostati dentro un furgone opportunamente camuffato e parcheggiato, in attesa, vicino l'auto stessa. Il furgone, che risultava rubato la sera prima, veniva successivamente rinvenuto non lontano con le tracce evidenti della sparatoria.

L'accurata preparazione del piano, perfino con la sperimentazione di una delle armi adoperate, la conoscenza dunque del fatto che la vittima si fosse procurata un'auto blindata (ancorche' non rivelatasi utile, essendo stato l'agguato realizzato mentre l'INZERILLO si accingeva ad entrarvi) nonche' delle abitudini e dei luoghi di frequentazione della stessa, offriva un quadro probatorio idoneo a svelare che gli autori avessero agito con piena cognizione e soprattutto con il decisivo contributo di persone certamente vicine all'INZERILLO.


Veniva, in questi termini, in evidenza la posizione di Salvatore MONTALTO, il cui figlio Giuseppe sarebbe stato, secondo le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA (per notizia avutane da Antonino SALAMONE), proprio l'"autista" dell'INZERILLO che quel giorno l'avrebbe accompagnato sul luogo dell'agguato; ed a conferma di questa ipotesi deponeva la circostanza che il MONTALTO, a seguito dell'uccisione (di BONTATE e) di INZERILLO, non solo era rimasto tranquillamente al suo posto dopo l'esplosione della faida (malgrado cioe' l'appartenenza alla famiglia di INZERILLO, i cui componenti sarebbero stati tosto decimati), ma addirittura aveva fatto una altrimenti inspiegabile ascesa

nelle gerarchie dell'associazione mafiosa, intanto passando dalla "famiglia" di Passo di Rigano a quella di Villabate, e poi divenendone il capo.

Significativo riscontro era poi costituito dal fatto che in epoca successiva (nell'ottobre 1982) Salvatore MONTALTO era stato visto dagli organi di polizia assieme a Giuseppe GRECO ("scarpuzzedda") ed a Mario Giovanni PRESTIFILIPPO (altro spietato esecutore di omicidi del gruppo, già imputato in questo processo e nelle more a sua volta ucciso), laddove avrebbe dovuto anche in quel momento considerarsi irriducibile avversario di entrambi mentre di fatto era rimasto sotto la protezione dei GRECO di Croceverde-Giardini.

La tesi accusatoria, basata sulle rivelazioni, oltre che del BUSCETTA, di Salvatore CONTORNO, di Gennaro TOTTA e di Stefano CALZETTA, individuava la causale degli omicidi di BONTATE e INZERILLO nella generale strategia, avallata dalla "commissione", di eliminazione dei rappresentanti delle famiglie moderate capaci di opporsi al disegno egemonico dei "corleonesi".

Emblematica, in questo contesto probatorio sostanzialmente avallato dai primi giudici, era la deposizione di Francesco GASPARINI il quale aveva rivelato di avere partecipato (nell'occasione di contatti tenuti con le famiglie mafiose per traffici di stupefacenti) ad una riunione conviviale nella villa di Rosario RICCOBONO tenutasi con certezza il 30 aprile 1981 (e cioè esattamente a cavallo tra i due omicidi), nel corso della quale, fra



discorsi vertenti sugli affari comuni, aveva udito commentare l'avvenuta soppressione di una persona denominata "il falco" (appellativo attribuito, secondo emergenze processuali, al BONTATE) con la manifestazione di un progetto di farne fuori un'altra (... "ora pensiamo all'altro").

I primi giudici ritenevano dunque responsabili, dell'omicidio di INZERILLO, oltre a Salvatore e Giuseppe MONTALTO, anche i componenti dell'individuato "vertice" del gruppo emergente e cioè Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato il 4.1.1952), quest'ultimo ulteriormente individuato nella persona che, come in altre occasioni, aveva fatto uso dello stesso "kalashnikov" sui vetri blindati della gioielleria Contino. La corte assolveva inoltre per insufficienza di prove Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI; e, con formula piena, Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.


Il procedimento logico seguito dai primi giudici si modellava dunque sulle linee generali già indicate, permanendo il dubbio circa la responsabilità diretta degli imputati sicuramente componenti la "commissione".

Contro le relative statuizioni sono state proposte

doglianze dirette, da parte dell'accusa, a far ritenere comprovata la responsabilita' di tutti gli esponenti piu' rappresentativi della "commissione" (RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA, oltre a Michele GRECO, assolto dall'omicidio BONTATE); e, da parte delle difese (degli imputati condannati e da quelli assolti con formula dubitativa), tendenti a dimostrare l' incongruenza, nei termini piu' volte esaminati, del sillogismo accusatorio fondato su un dato di mera appartenenza ad un gruppo di potere. Quanto agli imputati ritenuti responsabili della materiale collaborazione al delitto (Giuseppe e Salvatore MONTALTO), si e' dedotta la fragilita' del complessivo impianto probatorio, esclusivamente affidato alle scarsamente attendibili rivelazioni dei "pentiti", i quali non avevano avuto conoscenza diretta dei fatti ma si erano limitati a riferire quanto era stato loro raccontato da fonti non affidabili o comunque non controllate.

In esito al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione di tutti gli imputati, tranne Giuseppe GRECO, dal danneggiamento e dal duplice tentato omicidio, nonche' per la condanna dei componenti la "commissione", esclusi SCAGLIONE e MADONIA, e per l'assoluzione di entrambi i MONTALTO, per l'omicidio di INZERILLO.

Osserva, cio' premesso, la corte che la verifica processuale conferma nelle linee generali l'impianto accusatorio quanto alla collocazione dell'episodio in esame nell'ambito della guerra di mafia e quindi in ordine alla




corrispondente causale; mentre (riservando, secondo il criterio di metodo prefissato, ad una successiva valutazione complessiva l'esame della posizione dei mandanti) vanno condivise le conclusioni del procuratore generale in ordine alla insufficienza degli elementi di prova a carico degli imputati Giuseppe e Salvatore MONTALTO, giudicati invece responsabili dai primi giudici come partecipi materiali del delitto. Vanno, altresì, condivise le conclusioni del requirente in ordine all'autonomia dell'episodio relativo alla gioielleria CONTINO, laddove risulterà evidente che sia la "prova" dell'arma sul vetro blindato sia l'esplosione di raffiche alla volta delle due guardie giurate erano state il frutto di una decisione estemporanea e non preordinata dagli organizzatori dell'omicidio di INZERILLO (sicché le relative imputazioni, dalle quali andranno comunque assolti tutti gli altri imputati, riguarderanno soltanto Giuseppe GRECO, la cui la posizione è stata separata per consistente dubbio di esistenza in vita).

L'inquadramento del delitto nella strategia della guerra di mafia risulta, in realtà, ampiamente suffragato dalle considerazioni di ordine generale che si sono premesse (par.6.1), laddove si è rilevato come l'INZERILLO fosse un uomo connotato da un accentuato spessore criminale, tanto che perfino BUSCETTA, malgrado le sue generose reticenze, ha dovuto indicarlo come mandante dell'omicidio del procuratore della Repubblica COSTA (che aveva adottato una linea di severità con gli uomini di quel clan e stava indagando su altri omicidi "eccellenti"), omicidio eseguito da un sicario

non rivelato (onde le proteste delle difese sul fatto che per esempio BUSCETTA, ma anche CONTORNO, fossero bene informati dei fatti riferibili ai gruppi avversari ma non di quelli commessi dai loro amici e alleati: atteggiamenti, come si e' visto nella parte III, del tutto comprensibili data la personalita' dei "pentiti").

Ma INZERILLO era stato certamente, come si e' detto, coordinatore-cassiere del traffico internazionale di stupefacenti, a quel tempo controllato dal suo gruppo, alleato con quello di BONTATE (che faceva partecipare solo i suoi "amici", creando quelle situazioni di attrito con gli altri esponenti del sodalizio mafioso, che avrebbero costituito lo sfondo della guerra); e si era poi reso responsabile di fronte agli altri associati, assieme al BONTATE, perfino di un complotto tendente ad eliminare Salvatore RIINA e Giuseppe CALO' per assumere il controllo dell'organizzazione assieme agli altri complici del piano, a loro volta aspiranti a cariche rappresentative (Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE, etc.) nelle rispettive "famiglie".

Sicche' le stesse risultanze delle perizie balistiche (meno univocamente quella di SALZA, STASSI e ALBANO, piu' chiaramente quella di MORIN-MARCIANO'), che tendono ad accreditare l'identita' delle armi usate negli omicidi BONTATE e INZERILLO (oltre che in altri successivi, come si vedra' nel prosieguo), finiscono con il rivestire un ruolo secondario ed accessorio ai fini della dimostrazione della comune causale (laddove non viene in rilievo in questa sede la fisionomia del materiale utilizzatore delle armi, posto



che l'accusa rivolta ai MONTALTO era di avere agevolato l'azione dei sicari).


La matrice mafiosa del delitto e' poi univocamente confermata dalle risultanze obiettive del processo, le quali sono connotate da alcune apparenti stranezze che, come si vedra', costituiscono invece la piu' eloquente dimostrazione del contesto eziologico e materiale nel quale fu realizzato l'omicidio.

Quella mattina, infatti, l'INZERILLO si era recato con la sua auto blindata, appena ricevuta (singolarita' di cui si dira' piu' oltre), in un condominio di via Brunelleschi al quale si accedeva (ff.061579 segg.) attraverso un cancello comune a diverse scale, servito di portineria; l'area condominiale (come si desume anche dai rilievi fotografici allegati) circondava l'edificio e consentiva a sua volta il passaggio verso un limitrofo cantiere, nel quale in quel momento si stavano effettuando lavori di scavo per le fondazioni di un nuovo edificio.

L'INZERILLO aveva dunque parcheggiato la sua auto quasi in corrispondenza del varco del cantiere: fatto che assumerà un significato non trascurabile, dal momento che, secondo le acquisizioni del processo, accanto alla stessa era andato a fermarsi il furgone (dove si celavano gli assassini armati) il quale però costituiva intralcio per il passaggio dei camion che accedevano alla scavo per caricare materiali; laddove, circostanza ancor piu' emblematica, sul punto sono state registrate strane reticenze dei testi escussi.

Di notevole importanza si e' infatti rivelata la dichiarazione di Michele PADRUT (f.061599), il quale aveva riferito proprio nell'immediatezza del delitto di avere notato quella mattina, verso le ore 9, arrivare il furgone di colore azzurro, che si era fermato di fronte al suo balcone a ridosso del muro di cinta che separava il condominio dal vicino cantiere. Il teste aveva precisato che, affacciandosi di tanto in tanto, aveva visto il furgone sempre fermo sul posto e che, poco prima che avvenisse la sparatoria (alla quale non aveva assistito perche' in quel momento si trovava davanti al televisore), vedendo passare il portiere, lo aveva avvertito che lo stesso costituiva intralcio per il passaggio del camion verso il cantiere, ma costui gli aveva risposto "che di li' a poco sarebbe andato via, in quanto stava ultimando di caricare dei mobili".

Il portiere, identificato per Mario IDILLIO, riferiva (f.061610) invece di avere visto arrivare il furgone nell'area condominiale (cosa che infatti non poteva sfuggirgli, data la sua mansione) alle ore 11,15 circa e di avere parlato con il conducente; questi gli avrebbe detto che doveva consegnare dei mobili ad una inquilina che in quel momento era fuori casa. Verso mezzogiorno egli si era poi recato a fare una commissione e quindi si era trattenuto in un bar fino alle ore 16,30, quando sua moglie era venuta ad avvertirlo di quanto era successo; il furgone, a suo dire, non costituiva intralcio e nessuno si era lamentato; il PADRUT, infine, gli aveva effettivamente chiesto qualcosa, che non ricordava, forse circa il camion



che stavano caricando nel vicino cantiere (ma lui non gli aveva dato peso, "trattandosi di una persona anziana che spesso si lamenta...").

Ora, non puo' sfuggire il clamoroso atteggiamento di costui, non tanto per l'obiettiva contraddizione con la dichiarazione del PADRUT (la cui sincerita' non e' messa in discussione da nessun elemento di valutazione, posto che costui non avrebbe avuto alcun motivo di costruire fatti del tutto inesistenti e date, peraltro, le implicite ammissioni dello stesso IDILLIO); quanto perche' tutto il suo racconto e' connotato da gravi e sospette incongruenze.


Che il furgone fosse arrivato ben prima dell'ora indicata dal portiere e' innanzitutto confermato dalle deposizioni di altri testi, che lo avevano visto gia' sul posto fra le ore 10 e le ore 10,30 (Vincenza DI PAOLA, f.061602; Mario MANGIAPANE, f.061700).

Appare, poi, molto strano che il portiere non si fosse accorto delle condizioni del furgone che, come si rileva dalle foto allegate, era stato preparato in modo peraltro assai rudimentale con una transennatura di cartone per separare la cabina dal vano di carico, dove gli assassini avevano potuto trovare nascondiglio fino al momento della repentina irruzione.

E, se e' pure possibile che il finto commesso avesse inventato un qualsiasi pretesto per entrare nell'area condominiale, appare tuttavia molto singolare la coincidenza che proprio quella mattina, in quel momento, quell'inquilina (il cui nome per esempio fosse stato ricavato a caso dai

pulsanti esterni) si trovasse fuori casa, tanto da legittimare la richiesta (essa stessa insolita, per la verita') di attenderne il rientro.

E non e' tutto. Che, infatti, il furgone fosse stato parcheggiato (in attesa della vittima designata) proprio in posizione tale da costituire intralcio, specialmente per l'accesso degli autocarri al cantiere, e' chiaramente dimostrato dalla sola visione dei luoghi, quali risultano dai rilievi fotografici in atti. Dalle tracce rimaste sul luogo, si evince che il furgone si era fermato sul lato sinistro dell'auto dell'INZERILLO (vicino cioe' allo sportello lato-guida che la vittima avrebbe dovuto accingersi ad aprire voltando le spalle al furgone) e doveva essere stato collocato nella stessa posizione trasversale dell'auto stessa, con la parte anteriore rivolta verso il muro di cinta. Entrambi i mezzi, dei quali pero' il furgone era notevolmente piu' lungo (si veda la foto al f.061852), erano cosi' fermi (e tali erano rimasti dalle ore 9 alle ore 12,30) a breve distanza dal varco di accesso del cantiere ed esattamente cioe' nel percorso dei camion, anzi proprio in prossimita' del punto in cui i mezzi pesanti dovevano manovrare per attraversare il varco sito lungo il muro di recinzione (laddove non sfugge che il portiere ed anche, come si vedra', i camionisti, o soprattutto loro, avrebbero potuto pretendere che il mezzo fosse parcheggiato in posizione diversa se non in un luogo diverso, come per esempio qualche metro piu' avanti, subito dopo il varco del cantiere, dove nessun disturbo avrebbe arrecato anche



minimo, a nessuno).

La sospetta singolarita' del comportamento dell'IDILLIO (sul quale non risultano assunte iniziative di sorta) e' poi culminante nel fatto che proprio verso mezzogiorno (cioe' poco prima che l'INZERILLO scendesse dall'appartamento dell'amante) costui se ne era andato via restando, a quella insolita ora di pranzo, ben fino alle 16,30 in un bar sito in altra via.

E se si considera poi che l'IDILLIO, malgrado fosse il portiere, ha pure dichiarato di non avere mai visto sul luogo l'INZERILLO (che pure, come si vedra', era "a casa sua"), proprio quel "padrone" che, a tacer d'altro, aveva assunto il precedente portiere Antonino TORREGROSSA (licenziato appunto per far posto all'IDILLIO e che naturalmente ben conosceva l'INZERILLO che aveva poi visto diverse volte nel condominio: f.061624), se ne ricava un quadro (quanto meno) di riservatezza in se' stessa affatto ingiustificabile (al limite della reticenza).

Il fatto e' che sia la presenza del furgone sul luogo del delitto programmato, sia la stessa identita' della vittima, erano state in realta' coperte da una generale, quanto incomprensibile, riservatezza da parte di tutti; al punto che si era dovuto far ricorso all'identificazione dell'INZERILLO attraverso le sue impronte (f.061604).


Infatti, fra i testimoni escussi, mentre gli indifferenti inquilini (come la citata DI PAOLA) avevano riferito sulla presenza del furgone e dell'auto dell'INZERILLO, gli operai, camionisti e altri addetti al

cantiere (esso stesso facente capo al gruppo, tanto che i lavori di sbancamento venivano eseguiti dai fratelli BUSCEMI, non soltanto facenti parte della "famiglia" di INZERILLO, ma perfino con lo stesso imparentati), avevano reso dichiarazioni molto sfumate.

Per esempio, Pietro LETO, camionista, aveva riferito (f.061693) di avere notato l'"Alfetta" e non il furgone (che era invece certamente piu' vistoso); lo stesso dicasi di Vittorio CLEMENTE (f.061695), di Vito D'ARPA (f.061698), di Mario MANGIAPANE (f.061700), tutti camionisti che avrebbero dovuto vedere quel mezzo ingombrante posteggiato accanto all'auto dell'INZERILLO e che, in definitiva, non avrebbero avuto alcuna ragione di negarlo (se non avessero avuto una qualsiasi percezione della situazione incombente).

Inoltre, non puo' neppure sfuggire la singolarita' del fatto che al momento del delitto tutti si fossero allontanati dal luogo. Vero e' che era ora di colazione (e difatti tutti i lavoratori del cantiere hanno appunto raccontato che verso mezzogiorno erano andati via per mangiare); ma un cosi' generalizzato allontanamento (senza cioe' che neppure uno soltanto, fra i testi escussi, avesse adottato la pur consueta prassi di consumare sul luogo una colazione, i camionisti a loro volta lasciando i mezzi in cantiere) finisce con il suggerire uno strano e diffuso atteggiamento di timore per qualcosa di grave che potesse accadere in loco.

Ancora, la condotta di tutti i testimoni, che sicuramente conoscevano la vittima, non puo' essere priva di



significato; da essa tuttavia e' scaturita pure l'impossibilita' di accertare dove effettivamente INZERILLO si fosse recato quella mattina (che, secondo la versione raccontata dai "pentiti", era in realta' la sua amante), mentre e' inconcepibile che nessuno, neppure il portiere, conoscesse le sue abitudini (e le persone che lui andava a visitare). Perfino la vedova Filippa SPATOLA, sentita anche al dibattimento di appello, ha finito con il fare intendere che conoscesse quell'appartamento segreto del marito, del quale lei aveva cominciato ad interessarsi, per affittarlo a terzi, solo dopo il delitto. E se poi si considera che, come la stessa SPATOLA aveva detto agli inquirenti (f.455917), l'appartamento, consegnato nel 1978, era rimasto intestato alla societa' che aveva costruito il palazzo (SPATOLA-INZERILLO-GAMBINO) pur essendo di fatto assegnato all'INZERILLO, si ricava un quadro probatorio assai eloquente, dove la generale reticenza sulla figura della vittima e sui suoi spostamenti di quel giorno si connotano di notevoli elementi indiziari.

Le singularita' concernono, poi, ancora un altro aspetto della vicenda. Il furgone usato dagli assassini era risultato di proprieta' della sri TESCOR e sarebbe stato rubato (dopo le ore 22) della sera precedente il delitto mentre doveva trovarsi parcheggiato dinanzi ad un garage pubblico; i cui proprietari, Vincenzo e Salvatore NUCCIO, avevano pero' precisato (ff.061614-061615) che (stranamente) il mezzo veniva custodito all'interno del locale solo quando era pieno, mentre, d'accordo con l'amministratore della

societa', veniva lasciato fuori quando era vuoto.

Ora, a parte ogni rilievo sul punto (in difetto di precisi elementi di indagine, e cioe' trascurando i semplici sospetti di contiguita' degli interessati rispetto a certi ambienti), cio' che e' certamente insolito (e difatti mai registrato sul piano dell'id quod plerumque accidit) e' che l'esecuzione di un delitto cosi' accuratamente messo a punto (perfino con la "prova" dell'arma sui vetri della gioielleria) fosse stata poi affidata all'aleatoria ricerca, all'ultimo momento (perfino dopo la "prova" predetta), di un mezzo idoneo da rubare e adattare al piano omicida. Tanto che, se non vi fosse la prova certa che gli assassini ben conoscessero i movimenti e dunque le abitudini della vittima, si potrebbe supporre che il delitto fosse stato programmato con estrema fretta.

Il processo registra, inoltre, la singolarita' del ritiro dell'auto blindata dell'INZERILLO, avvenuto (come le indagini avevano subito chiarito: ff.061673 segg.) il sabato 9 maggio precedente presso un'officina in provincia di Varese. Si era accertato che l'auto, destinata al Ministero di Grazia e Giustizia, era stata "dirottata" a favore del cliente siciliano a seguito di richiesta fatta il 4 maggio precedente, e cioe' pochissimi giorni prima; era stata poi ritirata da Ignazio LO PRESTI (persona inserita nel mondo degli affari, di sicura amicizia con l'INZERILLO), assieme a Giuseppe GUGLIELMINI e altri (fra i quali, forse, Salvatore MONTALTO, secondo le dichiarazioni della moglie del LO PRESTI, che dopo poco tempo sarebbe a sua volta "scomparso")

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

960571

e cioè, secondo i sospetti degli inquirenti, si sarebbe soltanto "defilato").

Il significato dell'acquisto (con procedura d'urgenza) di un'auto blindata da parte dell'INZERILLO (dopo l'uccisione di BONTATE) non è certamente oscuro; basta fare sul punto rinvio alla generale ricostruzione della guerra di mafia (par.6.1). Ma ciò che potrebbe apparire strano è che costui, da una parte, avvertisse l'incombente pericolo tanto da premunirsi (così come BONTATE non era riuscito a fare tempestivamente) per i suoi spostamenti e, dall'altra, si muovesse con tranquillità, tanto da esporsi agli assassini nel momento di entrare nella sua auto così precipitosamente ottenuta.

Così come si era detto, a proposito dell'omicidio di BONTATE, anche riguardo ad INZERILLO il collaboratore MARINO MANNOIA ha manifestato incredulità sul fatto che costui avesse qualcosa da temere, proprio perché aveva, nella circostanza, dimostrato che neppure l'uccisione dell'amico e alleato lo avesse messo sull'avviso. Ma questa deduzione logica, che corrisponderebbe ad una teorica obiezione nel procedimento di ricostruzione dei fatti, non si prospetta fondata.


Filippa SPATOLA, la vedova dell'INZERILLO, aveva infatti riferito (f.061627) di averlo visto l'ultima volta domenica 3 maggio e che si era fatto vedere in casa solo quindici giorni prima, non facendovi ritorno neppure per dormire. Dal che non è difficile desumere che dopo l'uccisione di BONTATE, l'INZERILLO si fosse accuratamente

nascosto, omettendo di recarsi perfino a casa (cosa che aveva esposto BONTATE); e questo, unitamente all'acquisto immediato di una vettura blindata, diviene oltremodo significativo.

D'altra parte, le risultanze processuali finiscono con il dimostrare che l'INZERILLO si muoveva con tranquillita' all'interno del condominio, dove cadde vittima dell'agguato, proprio perche' questo era un luogo di sua pertinenza; dove era, in particolare, circondato da persone fidate (BUSCEMI, MONTALTO).

Vero e' che, come hanno obiettato alcuni difensori, il "tradimento" ordito ai danni di BONTATE avrebbe dovuto metterlo sull'avviso, anche diffidando delle persone a lui piu' vicine; ma e' pure vero che INZERILLO doveva pur muoversi nel suo "territorio" e che con alcuni dei suoi uomini fedeli intercorrevano perfino rapporti di parentela.

Che, recandosi nel condominio attiguo al cantiere l'INZERILLO si trovasse a suo agio e in un luogo "sicuro", e' pure dimostrato dalla rivelazione di CONTORNO, quando ha raccontato che Girolamo TERESI proprio la mattina del delitto si stava recando ad un appuntamento con lui in quel posto. E la credibilita', sul punto, di questo collaboratore e' comprovata, sul piano deduttivo, dal fatto che il particolare narrato (a proposito della soppressione del TERESI, di cui infra) finisce con l'indebolire la tesi, di cui si dira' subito dopo, circa la preparazione del tutto improvvisata del delitto (nel senso cioe' che era ben noto a tutti che INZERILLO doveva trovarsi in quel luogo)



E lo stesso CONTORNO, al dibattimento di primo grado (f.013024), aveva significativamente criticato l'INZERILLO, definendolo non maturo per "cosa nostra", visto che dopo che gli avevano ammazzato il "grande amico" aveva pensato che tutto si poteva salvare con una macchina blindata.

Le risultanze fin qui esaminate consentono dunque una piu' meditata lettura delle rivelazioni di BUSCETTA, il quale, come si era premesso, aveva riferito (di avere avuto raccontato dai suoi soliti informatori, qui in particolare da SALAMONE) che il figlio di Salvatore MONTALTO, futuro genero di Calogero DI MAGGIO, aveva accompagnato INZERILLO all'appuntamento con l'amante e che il delitto era stato organizzato grazie al fatto che questo si era protratto per lungo tempo.

Non puo' tuttavia sfuggire, ad attento esame, la scarsa affidabilita' di questa indicazione (che, come si dira', rifluisce nella posizione processuale dei MONTALTO), posto che, come si e' visto, il delitto era stato invece accuratamente preparato; tanto che gli assassini avevano atteso a lungo, giungendo sul luogo fin dalle ore 9 circa (cioe' probabilmente anche prima che arrivasse INZERILLO).


Le risultanze processuali attestano pertanto che l'uccisione dell'INZERILLO, programmata e decisa dalla "commissione" nel quadro delle punizioni da infliggere al gruppo dei traditori, autori del complotto eversivo, era stata resa possibile dalla connivenza (tacita o preordinata) proprio delle persone che gli stavano attorno e che costituivano anzi i suoi punti di riferimento piu'

affidabili. Tanto da giustificarsi la costernazione del LO PRESTI che, parlando per telefono con BUSCETTA in Brasile, aveva fatto riferimento a sconvolgenti tradimenti ("troppi tradimenti, troppi...troppe cose tinte..": f.061767).

Tutto questo contribuisce, in verita', a connotare il quadro probatorio a carico dei MONTALTO, ai quali e' stato dato carico di avere infatti appoggiato il progetto delittuoso. E non puo' negarsi, su un piano generale, che gli indizi che si ricavano dal processo convergano verso la necessita' di quell'ausilio logistico o soltanto morale, senza il quale il "tradimento" del "capo" non sarebbe stato agevole, quanto meno per la dimostrata diffidenza della vittima designata.

A cio' si aggiunga che la figura dei MONTALTO e' risultata ulteriormente delineata dalle dichiarazioni di Maria CORLEO, moglie del LO PRESTI, che aveva raccontato (f.403765) non soltanto che Salvatore MONTALTO aveva accompagnato costui nella trasferta per ritirare l'auto blindata (dal che l'accusa ha ricavato l'argomento logico che qualcuno doveva avere avvisato gli organizzatori del delitto, se e' vero che il "kalashnikov" era stato ad ogni buon conto provato sui vetri blindati della gioielleria); ma anche che il marito, il quale aveva il MONTALTO in altissima considerazione (dati i rapporti con INZERILLO), subito dopo il delitto aveva invece cominciato a parlarne in termini apertamente dispregiativi.

E i sospetti sulla collaborazione degli amici fidati della vittima, fra i quali (assieme ad altri, non colpiti da



imputazione, almeno in questo grado di giudizio) i MONTALTO, sono stati pure ribaditi da MARINO MANNOIA, che pero' null'altro di concreto ha saputo aggiungere.


Tuttavia, a giudizio della corte, tali argomenti indiziari non sono bastevoli a giustificare una pronuncia di colpevolezza, essendo basati su dati presuntivi non univocamente significativi. Quanto a Salvatore MONTALTO, la cui presenza sui luoghi non e' comunque dimostrata (a differenza di altri), non puo' essere infatti decisiva ne' la sua certa vicinanza alla vittima (ne', ovviamente, la pregressa frequentazione di pregiudicati mafiosi), ne' la sua conoscenza dall'acquisto dell'auto blindata, dal momento che gli argomenti, seppure gravemente indizianti, non attestano che solo lui pote' avere avvertito gli organizzatori. Ed il fatto che lo stesso sia stato poi "premiato" ottenendo cariche direttive nell'organizzazione, se contribuisce a delinearne in modo negativo la figura, non aggiunge nulla di veramente decisivo ai fini dell'imputazione di omicidio.

E' dato, per vero, cogliere ai margini di avvenimenti di tal genere un diffuso atteggiamento quasi di supina e rassegnata obbedienza verso segnali di violenza incombenti, ai quali nessuno e' in grado di opporsi, vuoi per la forza intimidatrice dell'apparato mafioso, vuoi per la contiguita', e dunque per la disponibilita', degli interessati, testimoni di fatti delittuosi. Sicche' questi si verificano in un contesto di automatico favore, quasi che nella scena del delitto si venga a creare un vuoto attorno

ai protagonisti, e senza che alcuno, sia che avesse saputo o soltanto capito in precedenza, sia che ne assuma contezza nel momento, sia in grado o sia disponibile a far nulla. E simili atteggiamenti, che definiscono per altro verso il contesto piu' insidioso nel quale si inserisce il fenomeno di criminalita' organizzata, viene tuttavia difficile a riferirli, su un piano strettamente giuridico, a condotte di vera e propria collaborazione volontaria (morale o materiale) nel delitto; chiaro non essendo, appunto, neppure sotto un profilo naturalistico, il confine tra la preventiva consapevolezza ed il mero occasionale coinvolgimento in un fatto (del quale si percepisce l'imminente verificarsi, recependo il segnale che sia opportuno defilarsi), senza che si possa in definitiva individuare neppure un obbligo di impedire un evento.

E la difficulta' di definizione della posizione del MONTALTO risente vieppiu' di questa specifica aleatorieta' di indagine, alla ricerca di comportamenti che non siano solo di passiva consapevolezza di fatti da altri voluti e organizzati (magari con buone prospettive di personale tornaconto).

Quanto, infine, a Giuseppe MONTALTO, non puo' negarsi che il piu' consistente supporto alla tesi d'accusa risieda nella indicazione di BUSCETTA circa il compito di accompagnatore della vittima sul luogo del delitto. Laddove, non soltanto si e' visto come l'omicidio fosse stato invece organizzato sul presupposto di una esatta conoscenza del luogo che l'INZERILLO avrebbe raggiunto quella mattina; ma



risulta pure dal processo che costui, nel momento in cui venne raggiunto dai colpi mortali, si accingeva ad entrare nella sua macchina blindata tenendo in mano le chiavi: restando con questo dimostrato in modo oggettivo che l'INZERILLO non era stato affatto accompagnato sul posto da un autista-accompagnatore, che sarebbe rimasto infatti a custodire l'auto e le chiavi (circostanza che non e' sfuggita ai primi giudici, i quali hanno pero' ritenuto, ma non poggiando il dato che su una semplice ipotesi, peraltro in conflitto con il racconto di BUSCETTA, che il giovane MONTALTO potesse avere accompagnato INZERILLO con un'altra macchina).


Vanno, dunque, condivise le conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto l'assoluzione di questi imputati.

6.8. Omicidio ed occultamento di cadavere di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO ed Emanuele D'AGOSTINO (capi 89, 90, 91). -

Pochi giorni dopo la clamorosa uccisione di Salvatore INZERILLO, le vicende della "guerra di mafia" registravano, come si era ricordato nelle premesse di fatto, un altro avvenimento, subito apparso strettamente collegato ai precedenti. Il 26 maggio successivo, infatti, scomparivano contemporaneamente Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore FEDERICO e Angelo FEDERICO, tutti legati a Stefano BONTATE per vincoli di parentela (il TERESI), per rapporti di affari (i FEDERICO, nel settore degli appalti) o di contiguita' (il DI FRANCO, infatti fedele accompagnatore ed autista del predetto).

Il TERESI, quel giorno, era uscito da casa (non facendo uso della sua auto) in uno stato di evidente apprensione tanto da raccomandare alla moglie (come emerso dalle indagini) di aver cura dei figli per il caso che gli fosse successo qualcosa non tornando dall'appuntamento (con "amici") al quale era diretto; al punto che la sera stessa i parenti si erano riuniti attorno ai familiari. Anche i FEDERICO erano usciti da casa, con l'auto "A112" di uno dei due (che nel successivo mese di settembre era stata poi rinvenuta nei pressi dell'Ospedale Civico), senza piu' farvi ritorno; come, dal canto suo, il DI FRANCO, la cui auto era stata poi trovata abbandonata nella zona di corso del Mille.

Sulla scomparsa dei quattro, come di consueto




circondata negli ambienti familiari e di lavoro dal piu' assoluto riserbo, venivano acquisite nel processo significative rivelazioni sia da parte di Tommaso BUSCETTA sia da parte di Salvatore CONTORNO. Il primo aveva raccontato (di avere appreso da Antonino SALAMOME) che costoro si erano recati ad un appuntamento fissato da Giovan Battista PULLARA' e da Pietro LO IACONO (i quali, come si e' detto, furono nominati "reggenti" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' dopo l'uccisione di Stefano BONTATE) per l'esame della situazione venutasi a creare, ma che questo era stato solo un tranello peraltro acutamente sospettato da Emanuele D'AGOSTINO, un altro dei "convocati", che si era pero' astenuto dall'andare all'appuntamento, restando tuttavia vittima di analoga trappola orditagli da Rosario RICCOBONO e scomparendo infatti poco tempo dopo. Il CONTORNO, a sua volta, aveva riferito che dopo la morte del BONTATE il TERESI era stato controllato nei suoi spostamenti e nei suoi contatti, tanto che Michele GRECO (il capo della "commissione") gli aveva contestato di essersi incontrato con l'INZERILLO (in un luogo ben individuato, e corrispondente al vero, e cioe' la sede della "Edilferro" di cui questi era titolare). Anche il CONTORNO, peraltro, sarebbe stato "convocato" dal PULLARA' alla riunione (che sarebbe stata tenuta nella proprieta' di Nino SORCI, "uomo d'onore" della stessa "famiglia") ma, a suo dire, avrebbe "fiutato" il tranello, come inizialmente il D'AGOSTINO. Anzi lo stesso aveva precisato che i quattro (TERESI, i FEDERICO e DI FRANCO), dopo aver confidato di essere sul punto di

recarsi all'appuntamento, si erano allontanati tutti a bordo della "A112" di uno dei FEDERICO. Il CONTORNO aveva pure riferito che qualche giorno dopo la scomparsa dei predetti aveva avuto confidato da Mariano MARCHESE che i quattro erano stati eliminati in quella circostanza (ed i loro corpi erano stati fatti sparire: "lupara bianca") e cioè dopo la riunione-tranello, alla quale erano stati presenti Giovanni e Ignazio PULLARA', Franco ADELFINO con un fratello ed un nipote, Giuseppe GAMBINO, Salvatore PROPETA, Benedetto CAPIZZI, Pietro FASCELLA e Giovanni ADELFINO. Il CONTORNO aveva precisato che avendo successivamente incontrato in carcere Pietro LO IACONO, costui gli aveva rappresentato di non aver potuto far nulla in quella circostanza per il TERESI, del quale era stato registrato l'incontro con INZERILLO.

Quanto alla scomparsa del D'AGOSTINO, la cui soppressione - fra le reticenze della moglie - dovrebbe collocarsi intorno al successivo mese di luglio, il CONTORNO aveva aggiunto che lo stesso aveva avuto intenzione di nascondersi presso Rosario RICCOBONO per poi espatriare per gli U.S.A..

Nel contesto di queste risultanze, i giudici di primo grado ritenevano raggiunti da prove certe di colpevolezza, quanto all'omicidio dei primi quattro, Michele GRECO e Giovan Battista PULLARA' (condannando il primo anche per il reato di soppressione di cadaveri, dal quale venivano assolti con formule varie gli altri imputati) e assolvevano Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni



SCADUTO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO con formula piena. Assolvevano infine con formula dubitativa Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, Mario MARCHESE, Francesco ADELFIGIO, Giovanni ADELFIGIO, Salvatore ADELFIGIO, Giuseppe GAMBINO, Salvatore PROFETA, Benedetto CAPIZZI e Pietro FASCELLA), quanto alla soppressione del D'AGOSTINO i giudici pronunciavano assoluzione per tutti gli imputati rinviati a giudizio (Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA' per insufficienza di prove e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, deducendo l'assoluta inidoneità delle risultanze probatorie, sostanzialmente basate sulle sole rivelazioni dei "pentiti", esse stesse connotate da gravi

contraddizioni. La pubblica accusa, come negli altri casi di omicidi della guerra di mafia, si e' lamentata dell'omessa condanna degli altri componenti la "commissione", nonche' di Pietro LO IACONO.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali consentono una ricostruzione utile ai fini della decisione.

Di Girolamo TERESI si e' infatti appreso che lo stesso (saldamente legato per rapporti di affari e di parentela con Stefano BONTATE) era uscito da casa quella mattina, verso le ore 8,30, senza portare con se' alcun bagaglio e lasciando la sua auto in garage (deposizioni della moglie Giovanna CITARDA, f.061432; dei fratelli Pietro ed Emanuele TERESI, ivi e ff. 061439-061441 segg.), per recarsi intanto in un vicino cantiere, dove era in costruzione una villa (notizia appresa dai testi anche in modo indiretto, per averne avuto conferma dagli operai del cantiere stesso).

La tesi, suggerita dalla moglie nell'immediatezza della denuncia di scomparsa, secondo la quale il TERESI poteva essersi recato a Roma (per rinnovare una visita medica in quel centro) ed in un certo senso avallata anche dai fratelli (i quali pero' avevano esperito inutili accertamenti in tale direzione), si era rivelata subito inconsistente (al dibattimento di appello, all'udienza del 20 giugno 1989, Pietro TERESI ha precisato che essa era stata solo una specie di speranza maturata in famiglia).

Il TERESI, dunque, come ha ribadito la CITARDA anche al dibattimento di appello (ud. 16 giugno 1989), era stato

prelevato da qualcuno che lo avrebbe accompagnato.

Il pomeriggio del giorno precedente, peraltro (deposizione Pietro TERESI, citata), egli aveva telefonato negli uffici della loro impresa di costruzioni (TE.CO.) annunciando al fratello che appunto il giorno successivo non vi si sarebbe recato.

Nel corso delle indagini, la polizia aveva appreso da fonte imprecisata (f.450876) che in realta' quella mattina il TERESI sarebbe uscito da casa con grande apprensione, tanto da avere raccomandato alla moglie di aver cura dei figli nel caso in cui non fosse tornato dall'appuntamento che quel giorno aveva con alcuni (non precisati) "amici".


La notizia confidenziale non e' stata per vero mai confermata dagli interessati, e specialmente dalla CITARDA, che ha sempre negato il fatto (fino al dibattimento di appello). Ma il dato riferito, seppure compromesso sul piano processuale dalla non conosciuta identita' della fonte informativa, resta assai significativo (non soltanto per una generica verosimiglianza di avvenimenti di questo genere, ma essenzialmente) perche' la polizia ha riferito (ivi) di avere constatato che in effetti proprio la sera della denuncia di scomparsa del TERESI, la di lui casa era divenuta meta di visite di solidarieta' di parenti in lacrime (segno e' che era gia' divenuta ufficiale la notizia della sua morte).

Angelo e Salvatore FEDERICO erano due piccoli imprenditori, titolari (assieme al fratello Giovanni ed al cognato Luigi PEREGO) di un'impresa di rivestimenti plastici

di edifici (lavori che venivano prevalentemente assunti in sub-appalto) e, secondo le indagini svolte dai carabinieri (ff.061416 segg.), avevano fatto perdere le loro tracce a partire dal pomeriggio dello stesso giorno 26 maggio 1981. Tutti i parenti escussi, ed in particolare Carmela MONDINO, moglie di Salvatore, avevano confermato che costui, assieme al fratello Angelo, aveva pranzato a casa ed entrambi erano poi usciti verso le 15,30 con l'auto (una "A112" di Angelo), senza far piu' ritorno.

Si era stabilito che nella tarda mattinata di quel giorno i fratelli scomparsi si erano recati dal loro consulente commerciale (indicato subito, senza difficoltà, in Giuseppe LIISTRO) e che vi sarebbero dovuti tornare, almeno uno di loro, nel pomeriggio per portare con urgenza un documento utile ai fini della imminente denuncia dei redditi: cosa che non era piu' avvenuta (tanto che il commercialista, ignaro della scomparsa, aveva poi esperito sollecitazioni: f.061426).

Il fratello Giovanni FEDERICO (f.061418) aveva precisato che quel pomeriggio, oltre che dal commercialista, gli stessi avrebbero dovuto recarsi anche da un avvocato e che non erano andati neppure da questo, dato che costui aveva poi telefonato per sollecitare la presenza di qualcuno per la pratica in corso. Al dibattimento di appello, in sede di rinnovazione, lo stesso teste (ud. 20 giugno 1989) non ha saputo (o voluto) riferire il nome di questo legale (dicendo pero' che abitava dalle parti di via Sciuti) ed ha precisato che la pratica riguardava la costruzione di una fabbrica che

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

loro avevano intenzione di realizzare.


Anche i FEDERICO, tuttavia, erano soggetti legati al clan BONTATE (basti pensare alle diffuse indicazioni di CONTORNO e MARINO MANNOIA, circa il loro coinvolgimento nel giro dell'organizzazione) e perfino da rapporti di parentela tramite la famiglia MONDINO (cfr. f.061481), nell'ambito della quale Girolamo MONDINO, a sua volta suocero di Salvatore FEDERICO, in quel tempo stava costruendo in localita' Villagrazia una villa limitrofa a quella del famoso "blitz" del 19 ottobre 1981.

Sul conto di Giuseppe DI FRANCO, infine, non e' stato difficile nel processo individuarne la fisionomia di piccolo gregario assoldato per compiti di bassa manovalanza operativa. Figlio di una fruttivendola, dopo avere con la stessa collaborato in una baracca di vendita in un mercato rionale, si era messo in proprio. La madre, Giovanna CASAMENTO (f.061525), la moglie Annunziata SEIDITA (f.061494), ed il cognato Ignazio SEIDITA (passim), hanno cercato di far credere che si occupasse di commercio all'ingrosso di frutta; ma il carattere solo apparente di questa nuova occupazione emerge con eloquente certezza dal fatto che lo stesso non disponeva di un mezzo di trasporto (per acquistare merce all'ingrosso da rivendere ai mercati di Palermo, come asserito dai parenti), che difatti la madre non ha saputo indicare (ivi), malgrado l'affinita' dell'occupazione e nonostante, come da lei stessa ammesso, vedesse frequentemente il figlio (infatti, fino al giorno precedente: f.061526).

Solo al dibattimento di appello la moglie ha affermato che il DI FRANCO si serviva di un non meglio precisato "camioncino". Ma in realta', il dato piu' significativo e' che costui era divenuto una specie di autista di Stefano BONTATE, per passare, dopo la sua morte, alle dipendenze del TERESI, cui si rivolgeva con il significativo appellativo di "parrino" (come confermato al dibattimento di appello da Giovanna CITARDA e gia' ribadito in processo da altre fonti, fra le quali, come si dira', l'avvocato Antonino MORMINO, che conosceva gli interessati).

Anche il DI FRANCO, dunque, era uscito da casa, con la sua "Fiat 127", nelle prime ore del pomeriggio (la SEIDITA aveva precisato, ai carabinieri, verso le ore 16; al dibattimento di appello ha affermato che potevano essere le ore 15) per una non specificata destinazione, ma dicendo alla moglie che sarebbe tornato presto per potersi recare poi con lei a fare delle compere (f.061494).

Si sa pure che, con buona probabilita', egli pote' essersi recato presso lo studio-abitazione dell'avvocato MORMINO (al quale gli inquirenti erano arrivati a seguito di una confidenza ricevuta, circa il fatto che il DI FRANCO fosse stato prelevato dai suoi assassini all'uscita dello studio di quel legale: f.073811), il quale non aveva avuto difficolta' a puntualizzare (f.073813), ricostruendo gli avvenimenti di quei giorni, che era in effetti possibile che il DI FRANCO (da lui conosciuto perche' veniva ad informarsi di alcune vicende giudiziarie del padrino Girolamo TERESI, da lui assistito, e ogni tanto gli portava della frutta)



proprio quel giorno potesse essere venuto da lui.

Le singolarità delle emergenze probatorie procedono intanto dagli spunti di riflessione offerti anche da quest'ultimo episodio, in se' stesso strano. Perché se è vero, come le altre risultanze attestano (nei termini che saranno subito dopo sviluppati), che il gruppo si era dato un appuntamento per andare in un luogo (quello dal quale non sarebbero più tornati), resta oscuro il fatto che non solo i FEDERICO (che magari avevano una ragione collegata ad uno specifico interesse d'affari) ma anche il DI FRANCO (che si sarebbe invece recato solo a fare una specie di visita di cortesia), ciascuno per proprio conto, avessero inserito nel programma pomeridiano, già così impegnativo quanto meno sul piano psicologico attesa la natura dell'appuntamento (si pensi allo stato di apprensione di Girolamo TERESI), un diversivo ulteriore (e la stranezza è vieppiù significativa, ove si pensi che, da una parte, i FEDERICO avevano il sicuramente urgente impegno con il commercialista, dal quale non si recarono più', ed il DI FRANCO aveva d'altra parte assicurato alla moglie che sarebbe tornato abbastanza presto per poi uscire insieme).

Anche dal ritrovamento delle auto degli interessati si ricavano utili argomenti di indagine. Infatti, mentre l'auto del DI FRANCO era stata rinvenuta nella via F. Fedele (traversa di corso dei Mille: f.061527), quella di Angelo FEDERICO era stata trovata (dopo qualche tempo, difatti con tracce di evidente abbandono: f.061506) nel piazzale antistante l'Ospedale Civico, e cioè a poca distanza

dall'abitazione dei DI FRANCO (sita appunto in via Tricomi, che costeggia il detto Ospedale).

Il dato, apparentemente irrivelante per l'ambiguità della semplice, possibile, coincidenza, potrebbe pure escludere che le vittime designate si fossero recate all'appuntamento mortale proprio con l'auto del FEDERICO, come detto da CONTORNO, essendo illogico che DI FRANCO lasciasse la sua auto in un posto lontano, mentre è più verosimile che siano stati i FEDERICO a parcheggiare l'auto in quel posto per proseguire con l'auto di DI FRANCO.

D'altra parte, non può trascurarsi la circostanza, essa stessa strana, che nella "A112" del FEDERICO furono rinvenuti alcuni oggetti di imprecisata provenienza. Infatti, sul sedile posteriore dell'auto (come si rileva dalla foto al f.061511) fu trovato un vestito da uomo che non apparteneva, con certezza (secondo le concordi affermazioni dei parenti: ff.061512 segg.), ad alcuno dei due fratelli FEDERICO. Orbene, se è vero che un vestito (assieme ad un paio di scarpe da donna, che al dibattimento di appello Giovanni FEDERICO ha detto provenienti dalla famiglia) adagiato sul sedile posteriore sembrerebbe escludere che in quella macchina avessero trovato posto quattro persone (non essendo pensabile che gli assassini abbiano provveduto né a risistemare l'auto né a preparare una simile messinscena), il fatto che si trattasse di un vestito usato e di buona confezione (recava, infatti, la targhetta - "BATTAGLIA" - di uno dei migliori negozi della città) sembrerebbe per altro verso suggerire l'idea di un



dono; e un vestito dismesso non poteva essere stato donato ai FEDERICO (che erano piccoli imprenditori, dunque di un certo livello economico e sociale), ma piu' probabilmente ad una persona di piu' modesta estrazione (come per esempio il DI FRANCO).

La conclusione che puo' dunque trarsi, sul piano indiziario, e' che all'appuntamento finale gli scomparsi siano andati non con l'auto di FEDERICO ma con quella di DI FRANCO; e che, se mai, siano state utilizzate entrambe per raggiungere un luogo di incontro, dal quale le vittime designate furono prelevate.

Si deve, intanto, prendere atto della evidente emergenza della causale della scomparsa dei quattro, tutti accomunati non soltanto dalla esatta contestualita' del fatto (univocamente ricondotto dagli inquirenti ad un episodio di "lupara bianca") ma dalla singolare appartenenza dei protagonisti a quel gruppo mafioso capeggiato da Stefano BONTATE. Laddove soccorre non soltanto la considerazione dell'esclusione, attraverso le indagini svolte, di ogni possibile diversa motivazione individuale; perche' vien fatto di chiedersi come possa altrimenti giustificarsi che, dei fratelli FEDERICO, scompaiano (cioe' siano oggetto di una qualsiasi rappresaglia, in ipotesi connessa al campo degli affari) soltanto alcuni e non gli altri (che sono poi, magari, come nella specie, quelli che effettivamente si occupavano di mandare avanti l'impresa, nei termini che si evincono dalle dichiarazioni citate degli interessati). E vi e' pure da chiedersi che nesso possa altrimenti esservi tra

questi soggetti, non soltanto tra un imprenditore (TERESI) e un fruttivendolo (che magari gli fa da autista), ma tra quest'ultimo e i due FEDERICO; ed infine fra costoro ed il TERESI. Il quale ultimo, pero', fatto significativo, non era solo socio, parente e "vice" di Stefano BONTATE, ma aveva perfino compiuto a sua volta (come tanti personaggi gravitanti attorno ai "perdenti"), e lui proprio nei primi mesi dell'anno 1981 (f.450875), un viaggio in Brasile (che i parenti - come lo stesso BUSCETTA, in una della sue tante scoperte reticenze: f.450269 - hanno cercato di giustificare con una non meglio individuata ragione di "premio", verosimilmente imbarazzati dall'essere diventato quel posto, fin da quel periodo, un punto di riferimento del gruppo dissidente).

Sulla base di queste risultanze processuali possono essere a questo punto riesaminate le rivelazioni dei collaboratori che, come si era premesso, non assumono nella specie una connotazione di apparente coerenza (ma che, come si vedra', consentono invece una adeguata ricostruzione degli avvenimenti).

Dell'esistenza di un "tranello" ordito ai danni dei quattro (ma piu' verosimilmente ai danni del TERESI, con il coinvolgimento magari occasionale o comunque indiretto degli altri) aveva innanzitutto parlato BUSCETTA, il quale (f.450048) si era pero' limitato a riferire di avere appreso (dal solito SALAMONE) che il D'AGOSTINO doveva recarsi anche lui, assieme ai quattro poi scomparsi, all'appuntamento che era stato fissato da uno dei PULLARA' e da Pietro LO IACONO

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

("per fare i conti e cioè' per discutere le conseguenze della morte del BONTATE..."), ma che lo stesso non si era fidato, fiutando il pericolo; finendo poi con il mettersi ingenuamente sotto la protezione di Rosario RICCOBONO (che lo aveva invece eliminato, nei termini di cui infra).

Ugualmente generiche ed imprecise erano state poi le rivelazioni di TOTTA, il quale aveva raccontato (di avere appreso dal suo solito informatore Vincenzo GRADO) che il giorno della sparizione dei quattro erano state viste passare diverse autovetture in localita' Gibilrossa e se ne era desunto che gli stessi erano stati prelevati da persone ritenute amiche, che erano state costrette, per la loro stessa incolumita', a tradirli (f.074245).

Particolareggiata era stata, invece, la rivelazione di CONTORNO (ff.456557 segg.). Costui aveva infatti riferito, nei termini di cui si e' detto in precedenza, di essere stato diretto testimone della discussione intervenuta fra i quattro e il D'AGOSTINO, in esito alla quale, per la manifestata diffidenza sua e di quest'ultimo, si erano determinati ad andare all'appuntamento solo i primi.

Il racconto di CONTORNO e' invero connotato da notevoli spunti di intrinseca attendibilita', specialmente sul fatto che le mosse del TERESI fossero state in quei giorni attivamente controllate dagli uomini della cosca (risultando, come si e' detto, che lo stesso, malgrado diffidato, si era invece incontrato con INZERILLO, con il quale aveva perfino un appuntamento nel giorno della di lui uccisione). Le modalita' degli avvenimenti, concordanti con

le confidenze ricevute da BUSCETTA nelle linee generali, gli sarebbero state poi confermate, ex post, da Mariano MARCHESE, e quindi dal LO IACONO, il quale gli aveva detto che non si era potuto far nulla per i quattro, essendo stata provata la responsabilita' del TERESI (e questo, piuttosto che con la tesi, accreditata dai "pentiti", circa l'isolamento dei mafiosi moderati, nei termini ampiamente esaminati nel par.6.1, si armonizza esattamente con la ricostruzione delle vere cause della guerra, collegate a precise "colpe" degli inquisiti).

Il racconto di CONTORNO offre tuttavia il fianco a non poche ne' trascurabili perplessita' (delle quali la difesa ha puntualmente enfatizzato la portata negativa sul piano della prova). Infatti il collaboratore aveva raccontato che questo incontro, in esito al quale i quattro sarebbero andati via, tutti con la "A112" di Angelo FEDERICO, per recarsi al fatale appuntamento, si era verificato nel corso della mattina (del giorno della scomparsa). Ma, come si e' visto, e' processualmente certo che (a parte TERESI, che era uscito da casa di prima mattina senza piu' farvi ritorno) almeno i FEDERICO ed il DI FRANCO erano tornati a casa per pranzo ed erano usciti nelle prime ore del pomeriggio. E si e' visto pure come il fatto che, per raggiungere il "baglio" dei SORCI, fosse stata dai quattro utilizzata la "A112", costituisca un punto quanto meno controvertibile sul piano delle emergenze obiettive.

Se non che, nel dibattimento di appello, si sono acquisite anche le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

ha offerto una diversa versione dei fatti, smentendo, in primo luogo, che il luogo della ridetta riunione fosse stato il "baglio" SORCI ma precisando che i quattro erano stati invece soppressi nel "baglio" (di Nino) BONTA'.


Le doglianze della difesa, sul punto, sembrano dunque cogliere nel segno di una non giustificata contraddizione (cui corrisponde, in verita', quella della stessa posizione accusatoria, laddove, secondo le stesse conclusioni del procuratore generale, non si sarebbe dato credito alla concorrente responsabilita' delle altre persone accusate da CONTORNO, sul rilievo del contrasto circa il luogo del quadruplice delitto). Ma, in realta', una approfondita analisi di tutte le risultanze offre un quadro probatorio adeguatamente certo.

Per vero, MARINO MANNOIA ha raccontato (pagg.233 segg. della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie, confermate al dibattimento di appello) di avere avuto riferito direttamente dal LO IACONO quanto era accaduto e che anzi la stessa versione gli era stata poi confermata "un po' da tutti i protagonisti". I quattro, dunque, erano andati anche nei giorni precedenti nei luoghi di incontro, fra cui il "baglio" BONTA' (ed il "baglio" SORCI), per le regolari riunioni del gruppo. La soppressione che, secondo la decisione maturata, avrebbe dovuto avvenire dovunque gli stessi si fossero recati, non poteva essere comunque attuata presso la proprieta' di Nino SORCI (perche' costui era molto amico del BONTATE e non avrebbe mai consentito); sicche', secondo il collaboratore, CONTORNO era stato male informato.

L'omicidio dei quattro era stato allora materialmente commesso nel baglio BONTA' da Giovanni PULLARA', Pietro LO IACONO e numerosi altri (non imputati in questa sede o non piu' giudicabili per definitiva assoluzione) con modalita' descritte nei dettagli (TERESI era rimasto impassibile, DI FRANCO aveva cercato di reagire mordendo la gamba di uno degli aggressori, Angelo FEDERICO era caduto in un pianto furioso e disperato, mentre il fratello aveva tentato di salvarlo).

Il racconto del "pentito" e' poi completato dalla narrazione di fatti successivi al delitto, allorquando in carcere Giovanni BONTATE si era fatto portatore di una richiesta dei familiari del TERESI, tendente quanto meno a recuperarne il corpo, ma il PULLARA' lo aveva redarguito, parlandone anche con lo stesso MARINO MANNOIA, osservando se non altro che i corpi delle vittime erano stati dissolti nell'acido.

Il confronto delle due rivelazioni sembra dunque innestare elementi di insanabile contraddizione, non tanto per la loro obiettiva discordanza, quanto soprattutto perche' entrambe provengono da asserite esperienze dirette dei collaboratori. Da una parte, infatti, CONTORNO sarebbe stato testimone della partenza dei quattro, determinati, dopo sofferta decisione, a recarsi al baglio SORCI (particolare che il collaboratore, anche al dibattimento di primo grado, ha colorito con i particolari del discorso del TERESI, che rassicurava gli altri che, in definitiva, il luogo fissato era di pertinenza di amici fidati, addirittura

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'W' and the other 'M', located at the bottom right of the page.

vicino alla proprieta' di BONTATE - f.013039 - cioe' praticamente come a casa loro); dall'altra, MARINO MANNOIA avrebbe saputo dai diretti interessati, esecutori del delitto, che le vittime erano state aggredite dopo che si erano recate nel baglio BONTA'.

E si aggiunga che entrambi i collaboratori hanno poi raccontato di avere avuto conferma, anche successiva (CONTORNO dal MARCHESE, MARINO MANNOIA "un po' da tutti"), che i fatti si erano svolti proprio in quel modo.

Ora, a giudizio della corte, una valutazione comparativa delle due versioni non puo' essere definita tout court in termini di generale inutilizzabilita', per il fatto stesso dell'apparente contrasto, senza una preliminare ed approfondita riflessione critica.

Cio' che, infatti, e' necessario stabilire con la necessaria pregiudizialita' (perche' dunque l'omissione di un vaglio ulteriore sarebbe apodittico rifiuto di valutazione delle risultanze processuali) e' se i "pentiti" abbiano mentito, e per quale ragione; ovvero se abbia mentito, o involontariamente alterato i fatti, alcuno di essi, ed anche in questo caso per quale scopo.


Si potrebbe allora supporre che abbiano mentito entrambi, sotto la spinta di una pressione psicologica degli inquirenti e per offrire un contesto accusatorio, inquinato da intento calunniatorio ma reso apparentemente accettabile.

Ma un simile procedimento ricostruttivo, nei termini che hanno gia' formato oggetto di generali valutazioni sulle rivelazioni dei "pentiti" e per le ragioni gia' ampiamente

illustrate (parte III), non e' come principio praticabile nel processo, quanto meno prima di avere verificato la effettiva compatibilita' delle fonti con le altre risultanze processuali. E non e' dubbio che il quadruplice omicidio, sicuramente annoverabile nella guerra di mafia, consegue una concordante connotazione (di riferibilita' alla strategia messa a punto dall'organizzazione) anche attraverso le altre emergenze, ancorche' generiche (come le rivelazioni di TOTTA e BUSCETTA).

Ma, anche a voler supporre un perverso intento calunniatorio (da parte di tutti i "pentiti", con singolare coincidenza), non vi e' dubbio che MARINO MANNOIA, nell'offrire la sua versione (di supporto alle risultanze acquisite, tanto piu' che, secondo le ricordate proteste della difesa, egli ben conosceva il contenuto degli atti processuali e le vicende del dibattimento di primo grado), avrebbe avuto buon gioco nel confermare, anziche' smentire, CONTORNO (a rischio di compromettere altrimenti la credibilita' di entrambi).

Potrebbe, invero, obiettarsi che MARINO MANNOIA potrebbe essersi reso conto (alla stregua di come sono state prima evidenziate contraddizioni rispetto alle risultanze del processo, approfonditamente analizzate) che la tesi di CONTORNO era destinata a non reggere al vaglio processuale e potrebbe aver deciso, dunque, di perfezionarne i dettagli. Ma questo potrebbe esser valido, per esempio, per il particolare dell'ora della partenza del quattro verso il fatale appuntamento (oggetto di ampio dibattito difensivo);



ma non certo per il luogo del delitto, posto che mai avrebbe potuto trovare una diversa smentita la circostanza, riferita da CONTORNO, che le vittime si erano recate nel baglio SORCI. Anzi, proprio secondo la tesi accusatoria (nei termini che sono stati incidentalmente ricordati e che saranno approfonditi a proposito del corrispondente episodio di omicidio), i SORCI sono stati indicati (in base alle dichiarazioni di BUSCETTA) sostanzialmente come traditori del clan dei perdenti e sarebbero stati, cio' nonostante, poi eliminati per una successivamente verificata inaffidabilita' agli occhi dei "corleonesi". Sicche', nella prospettiva dell'accusa, il tranello ordito con il consenso di costoro offriva certamente una piu' coerente compatibilita' con il racconto (di CONTORNO) circa la diffidenza delle vittime ed il rassicurante incoraggiamento di TERESI. I SORCI, insomma, si prestavano benissimo per offrire quell'immagine di subdoli traditori che l'accusa propugnava (e che dunque i "pentiti" avrebbero potuto opportunamente utilizzare per il supposto disegno calunniatorio).


In altre parole, dunque, l'ipotesi di un coincidente mendacio dei due collaboratori dovrebbe far capo ad un disegno di contenuto affatto imperscrutabile.

Piu' coerentemente potrebbe allora supporre che abbia mentito uno solo dei due. Ma anche in questo caso, non e' dato cogliere un senso logico al comportamento dei medesimi, sia che avesse mentito solo CONTORNO, sia che alle verita' di costui si fossero aggiunte le invenzioni di MARINO

MANNOIA. Infatti, nell'un caso, ritornerebbero le stesse perplessita' sulla quasi ostinata volonta' di rettifica da parte del MARINO MANNOIA circa particolari in definitiva non ulteriormente controllabili, a fronte di una sicura eversione dell'apparato probatorio (ma soprattutto resterebbe non facilmente spiegabile la coincidenza nei due racconti - dei quali il primo totalmente inventato - della identita' dei protagonisti, imputati e non imputati); e nell'altro sarebbe addirittura meno comprensibile, quale atteggiamento di "pentito" diretto ad ottenere favori da parte della giustizia, la volontaria invenzione di fatti inesistenti in luogo della fittizia ripetizione di circostanze (vere e) apprese altrimenti.

La verita' e' che l'unica lettura plausibile di queste risultanze e' nel senso dell'involontaria, ma solo apparente, discordanza, di una o di entrambe le versioni, rispetto ai fatti realmente accaduti, quanto ai particolari della vicenda culminata nella soppressione dei quattro.

Certo, l'analisi obiettiva delle due rivelazioni sembra suggerire, in re ipsa, una maggiore attendibilita' di quella di MARINO MANNOIA. Cio' e' dimostrato dal fatto che, mentre il racconto di costui e' dotato di una portata storica oggettiva (posto che sono gli stessi protagonisti della vicenda a raccontarne lo svolgimento pregresso), quello di CONTORNO si connota della stessa caratteristica solo quanto alla fase anteriore al delitto (con riferimento cioe' alle discussioni preliminari tra i sei personaggi, lui compreso, circa l'opportunita' di andare o meno, circa le



diffidenze di alcuni, e cosi' via). In altre parole, mentre l'uno racconta quello che gli e' stato riferito dagli interessati dopo il delitto, l'altro riferisce quello che era avvenuto prima del delitto e dal quale poteva desumersi quanto fosse in realta' poi accaduto.

Vero e' che CONTORNO precisa di avere ricevuto conferma successiva da parte del MARCHESE circa la riunione di baglio SORCI culminata nella soppressione dei quattro; ma non sfugge come il racconto non contempra affatto la narrazione diretta del MARCHESE di fatti da lui conosciuti per avervi personalmente partecipato. Infatti e' solo il collaboratore che rappresenta una sua supposizione, quella della diretta partecipazione al fatto da parte del MARCHESE, per il fatto che costui ne figurava cosi' bene al corrente ("sicuramente era presente anche lo stesso Mariano MARCHESE, essendo cosi' bene informato dei fatti, ma io mi guardai bene dal chiedergli qualunque particolare per evitare di destare sospetti...": f.456561).


E non va comunque trascurato che, supponendo la veridicita' del racconto di CONTORNO, il MARCHESE avrebbe avuto ben scarsa propensione a fargli confidenze totalmente veritiere (non gia' sulla sorte toccata ai quattro per volonta' dell'organizzazione, dato che questo costituiva l'inevitabile sanzione che peraltro andava comunicata anche quale mero deterrente, ma) sulla propria personale partecipazione alla materiale uccisione (perche' il CONTORNO era pur sempre un "uomo d'azione" della parte avversa, capace quindi di immediata reazione), nonche' sulla

960600

eventuale identita' degli affiliati che avevano messo a disposizione il loro baglio per il delitto (e, nella specie, lasciare che CONTORNO credesse che il tutto fosse veramente accaduto nel baglio SORCI poteva essere anche comoda strategia del MARCHESE, di fronte ad un sicuro avversario, infatti destinato a sua volta ad imminente eliminazione fisica).

Per converso, le notizie riferite da MARINO MANNOIA si prospettano intuitivamente piu' attendibili non soltanto perche', come si e' detto, provengono dagli interessati e rappresentano fatti riferiti come accaduti, ma soprattutto perche' gli informatori, essi stessi protagonisti, nel momento in cui facevano le confidenze, avevano totale fiducia nell'interlocutore (peraltro coinvolto nella stessa esperienza carceraria nell'ambito di questo processo in primo grado); sicche' non avrebbero avuto motivo ne' di mentirgli ne' di inventare proprie responsabilita' inesistenti (al massimo, avrebbero avuto ragione di tacere totalmente su un fatto in ipotesi assai riservato, ma non certo di millantare alcunché).

Se non che da queste premesse, basate sull'ipotesi dell'attendibilita' non solo di MARINO MANNOIA ma anche di CONTORNO, scaturisce, a giudizio della corte, il risultato piu' coerente di esatta compatibilita' delle due (pur apparentemente diverse) rivelazioni con le altre risultanze processuali; conseguendosi cosi', di riflesso, anche la verifica della veridicita' dei collaboratori sul punto dei fatti obiettivi narrati. Perche', in definitiva, sara'



agevole concludere che solo alla stregua di questa complessiva lettura possono essere spiegate alcune apparenti incongruenze rilevate.


Si deve, infatti, osservare in primo luogo che il riferimento, raccontato da CONTORNO, al baglio SORCI non appare inconsistente sul piano logico, poiche' mentre questa famiglia era affidabile agli occhi delle vittime designate, il BONTA' (strettamente legato agli associati vicini ai "corleonesi") non lo era affatto. Se dunque i quattro, pur con la residua diffidenza di CONTORNO e di D'AGOSTINO, si determinarono ad andare, cio' pote' avvenire solo in quanto la meta veniva considerata affidabile (si ricordino le parole di TERESI, riferite da CONTORNO, sul fatto che era come se andassero a casa loro e che cio' nonostante alcuni non si fidavano neppure). Correlativamente, e per le stesse ragioni, era impensabile che i SORCI si prestassero veramente ad uccidere gli amici o a mettere a disposizione degli altri la loro tenuta; ne' che questi glielo potessero chiedere. Tutt'al piu' i SORCI (che, come il processo dimostra, a proposito del relativo episodio di omicidio, cui si rinvia, e specialmente Nino SORCI, si erano piuttosto defilati) avrebbero potuto costituire, per l'obbedienza dovuta all'organizzazione, il veicolo per convincere TERESI e gli altri ad andare al luogo del tranello, che quindi non poteva essere il loro baglio.

Ma se questo ripropone da una parte la maggiore attendibilita' di MARINO MANNOIA rispetto a CONTORNO almeno sul punto dell'indicazione dell'incontro fatale, finisce

pure con l'offrire al tempo stesso spunto di riflessione di segno opposto; laddove non puo' negarsi che grave ingenuita' sarebbe stata quella delle vittime di offrirsi, come si ricava dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, in mano a temuti avversari (Bonta'). E cio', come e' evidente, anche negli stessi termini raccontati da MARINO MANNOIA, quanto al fatto che TERESI dovesse comunque fare le sue visite quotidiane nei luoghi di incontro dell'organizzazione.

Se dunque e' da una parte plausibile la mediazione dei SORCI nel tranello, il quadro complessivo non sarebbe esaustivo senza un ulteriore inserimento nella dinamica dei fatti, e senza in particolare una diversa individuazione del luogo del delitto.

Il processo, poi, suggerisce una, apparentemente insanabile, divaricazione probatoria a proposito dei movimenti dei quattro, la cui scomparsa, invece, (secondo una premessa che non va piu' messa in discussione) fu simultanea perche' destinati a subire nello stesso contesto di tempo e di luogo la punizione dell'organizzazione mafiosa. Da una parte, infatti, TERESI era uscito di prima mattina per andare all'appuntamento (non utilizzando la sua auto e dopo essersi trattenuto per breve momento nel cantiere vicino casa); e difatti non sarebbe piu' tornato a casa, neppure per pranzo, come avevano fatto invece gli altri. Questi ultimi, dal canto loro, erano andati sicuramente all'appuntamento fatale nel pomeriggio, non solo perche' tutti e tre avevano fatto ritorno a casa per pranzo, ma anche perche' i FEDERICO, nella tarda mattinata, erano



stati dal commercialista LIISTRO (e poi tutti avrebbero avuto per il pomeriggio altri impegni, non assolti la mattina, tra cui quello di andare dall'avvocato, salva la breve visita di nuovo al commercialista da parte del solo Angelo FEDERICO, per portare un documento). Sicche' da una parte si conferma la versione di CONTORNO, dall'altra quella di MARINO MANNOIA.

I FEDERICO, peraltro, nell'ultima occasione in cui utilizzarono la "A112", avevano dato probabilmente passaggio a qualcuno che vi aveva poi lasciato il vestito.

E vi e di piu'. Il fatto che TERESI non fosse tornato a casa implica che doveva essersi trattenuto da qualche altra parte. Non essendo, infatti, andato all'appuntamento mortale di mattina, doveva aver trascorso quel tempo (era uscito alla ore 8,30 e si era fermato per poco nel cantiere) in altro modo. E chiunque fosse stato il suo accompagnatore-autista (per esempio lo stesso DI FRANCO) che lo aveva prelevato da casa e portato in giro, costui avrebbe dovuto lasciarlo da qualche parte, affidato cioè a mani sicure (perche' la solidarieta' del quattro non si spezzasse). E se il TERESI fosse andato proprio da SORCI (come aveva preannunciato a CONTORNO e a D'AGOSTINO) questi non avrebbe potuto essere l'immediato organizzatore del delitto; perche' in questo caso anche piu' facile sarebbe stato eliminare intanto la vittima piu' importante, rimasta sola, senza i suoi fedeli gregari.

Se dunque si armonizzano tutti questi elementi appare con sicura evidenza che (sia CONTORNO che MARINO MANNOIA


hanno detto la verita', nel senso che) i quattro si erano effettivamente riuniti nel corso della mattinata per discutere circa gli incontri che quel giorno si sarebbero dovuti sostenere nell'organizzazione (che indagava sul conto specialmente di TERESI e faceva sapere che la loro posizione era in discussione) e che avevano dunque stabilito di recarsi nel baglio SORCI, di sicura affidabilita'.

Gli stessi poterono dunque, dopo essersi congedati da CONTORNO e da D'AGOSTINO, aver cambiato strategia; o essere stati indotti dal SORCI, e perfino dalle sue (vere o ipocrite) garanzie, a recarsi nel baglio BONTA' per affrontare gli altri associati o, ancora, a far questo incoraggiati dal fatto che dal SORCI nulla era accaduto.

Certo e' comunque che, qualsiasi cosa avessero deciso di fare e qualunque fosse stato lo svolgimento successivo degli eventi, nessuna ragione (ne' opportunita') avrebbero piu' avuto per informare CONTORNO, che in altro modo non pote' sapere lo sviluppo della vicenda se non dalle successive, ambigue e tendenziose (insomma, tutto tranne che affidabili) confidenze del MARCHESI.

Solo cosi' si spiega, a giudizio della corte, l'apparente divergenza tra le rivelazioni di CONTORNO e di MARINO MANNOIA; le quali, in questi termini, divengono esattamente compatibili ed anzi complementari.

E se poi si considera che tra i SORCI ed i BONTA' vi era una contiguita' non solo quanto all'ubicazione dei rispettivi fondi (certamente insistenti in uno stesso ambito territoriale) ma anche quanto ai rapporti intercorrenti



(Nino BONTA' era difatti suocero di uno dei SORCI, figlio di quello ucciso il 5 giugno 1983: v. par.6.24), divengono agevolmente comprensibili sia la ipotizzata strategia di avvicinamento delle quattro vittime predestinate in forte apprensione, sia soprattutto il riferimento alla familiarità dei luoghi recepito, e raccontato, da CONTORNO (laddove aveva appunto riferito che quelli erano comunque incoraggiati dal fatto di andare come a casa loro).

Così si spiegano anche, e soprattutto, le altre risultanze processuali, altrimenti del tutto incongruenti. A cominciare dal fatto che i quattro fossero caduti nel tranello pur essendo certamente (e a prescindere dal suggerimento di cui alla rivelazione di CONTORNO) guardinghi e consapevoli di correre un pericolo analogo a quello delle "illustri" vittime precedenti (anche TERESI si era a sua volta premunito di un'auto blindata, come ha ricordato CONTORNO, il quale ha pure precisato che Michele GRECO aveva esortato costui a disfarsene, non avendo nulla da temere: f.456558).

Trova, in particolare, giustificazione il lungo periodo trascorso dal TERESI, che pure era uscito di buon'ora e in apprensione, come per recarsi appunto al pericoloso appuntamento (al fratello, come si è detto, aveva comunicato di avere per quel giorno impegni importanti, che non gli avrebbero consentito di andare, dunque neppure per il prosieguo della giornata, negli uffici dell'impresa); ma senza che nulla fosse accaduto fino al pomeriggio.

Ed ancora si spiegano gli appuntamenti che i FEDERICO ed il DI FRANCO si erano rispettivamente (e forse vicendevolmente) dati; nonché la promiscua utilizzazione delle autovetture, e per una destinazione nuova ed autonoma rispetto agli affari cui avevano accudito nella mattinata: appuntamenti ed impegni che certamente non potevano essere stati programmati di mattina (ma solo nel corso della giornata), posto che, come si è visto, avrebbero in modo diverso coordinato i loro spostamenti tra affari impellenti, questioni familiari e fatti non importanti.


Si spiega, in definitiva, in modo coerente e completo tutto il quadro probatorio del processo, nel cui contesto trovano dunque ampio e motivato conforto le rivelazioni dei "pentiti".

La disamina fatta consente pertanto di confermare l'esatto inquadramento dell'episodio delittuoso nell'ambito della guerra di mafia e la riferibilità della sua causale alla corrispondente strategia (nei termini anticipati nel par.6.1.).

Non ugualmente comprovato è, invece, il contesto probatorio relativo alla soppressione di D'AGOSTINO.

Questi, infatti, secondo il concorde racconto di tutti i pentiti (la cui veridicità è stata sopra accertata), dopo la scomparsa dei quattro, si era rifugiato presso Rosario RICCOBONO, del quale era grande e fedele amico, per chiederne protezione ed aiuto ad espatriare; ma lo stesso, per dimostrare fedeltà ai "corleonesi", lo aveva ucciso.

Anche MARINO MANNOIA, al dibattimento di appello, ha

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

confermato la stessa versione, aggiungendo che in definitiva il D'AGOSTINO era nella "lista d'attesa", cioè nell'elenco delle persone prese di mira per le punizioni deliberate (in ordine alla quali vi era dunque ordine di ucciderle dovunque fossero venute a trovarsi).

Se non che tali risultanze, a prescindere dalla posizione del RICCOBONO (che va in questo processo separata e sospesa per il consistente dubbio della sua esistenza in vita), non attestano univocamente l'inserimento del delitto nella stessa strategia di eliminazione di quelle persone che, come si è invece visto in precedenza (par.6.1), erano state specificamente individuate, in un disegno complessivo di "giustizia mafiosa", come responsabili del complotto eversivo (come appunto BONTATE, INZERILLO, CONTORNO, etc.). Vero è che il D'AGOSTINO poteva essere stato individuato come probabile collaboratore materiale del piano (e quindi compreso in una lista di "giudicabili"); ma le uniche risultanze offerte dal processo non lo attestano in modo certo ed affidabile.

Infatti, anche attraverso le stesse parole dei "pentiti", si evince che il RICCOBONO poté avere assunto una sua autonoma iniziativa di eliminazione del D'AGOSTINO (dopo avere magari accertato, o solo detto di avere accertato - al solo scopo di ottenere credito presso gli altri associati - le responsabilità di costui in concorso con gli altri condannati).

Dalla relativa imputazione, nel dubbio, vanno dunque mandati assolti tutti gli imputati.

Quanto alla soppressione dei quattro, rinviando, secondo lo schema prefissato, alla riassuntiva valutazione di tutti gli omicidi l'esame della posizione dei mandanti, componenti la "commissione" (con riserva di trarre anche da questa parte del processo notevoli argomenti di indagine), vanno quindi esaminate le imputazioni a carico degli altri soggetti, accusati di una diversa forma di partecipazione.

Trascurando la posizione di quei soggetti, a carico dei quali convergono fonti indiziarie (specie nelle rivelazioni dei "pentiti" che, come si e' detto, avevano menzionato altri associati quali materiali esecutori del quadruplice omicidio), ma nei cui confronti ogni indagine e' preclusa o perche' non forma oggetto di imputazione, o perche' i medesimi sono stati definitivamente assolti senza impugnazione del pubblico ministero (che ha proposto appello solo per l'assoluzione del LO IACONO), dovendosi piuttosto, nei casi, rettificare la formula assolutoria per l'eliminazione legislativa dell'insufficienza di prove, vanno esaminate le imputazioni a carico del PULLARA' e del LO IACONO.

Sul ruolo in generale di costoro convergono, per vero, le dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e MARINO MANNOIA. Dal racconto di questi collaboratori (oltre che dalle altre risultanze, che saranno in dettaglio esaminate nelle corrispondenti posizioni personali, nella parte X della sentenza, cui si rinvia) si desume infatti che gli stessi erano stati nominati "reggenti" proprio della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', appena privata del suo capo



prestigioso, condannato a morte. E, come si e' avuto anche in altre sedi occasione di osservare, la "reggenza", nelle concordi prospettazioni, e non soltanto terminologiche, dei "pentiti", assume il significato di una dirigenza che non scaturisce tuttavia attraverso regole fisiologiche di funzionamento della cosca (le quali contemplan perfino un vero e proprio sistema elettorale, nei termini confermati da MARINO MANNOIA), ma viene imposta dall'alto; e cioe', nelle contingenze eccezionali di guerra, dal gruppo di comando (che ha deciso la sanzione, ossia, in linea di massima, dalla "commissione").

Risulta, poi, dalle stesse fonti che entrambi gli imputati avevano un ruolo di primo piano, coerentemente, peraltro, alla carica appena assunta nell'organizzazione (come si e' detto in altra sede, anche grazie al diretto intervento di Salvatore RIINA) nella funzione di coordinamento o di assistenza nel quadro della sistemazione definitiva degli assetti e che non poteva dunque vederli sottratti al dovere di portare i propri sottoposti al cospetto della "commissione", per l'inchiesta.

Quanto al PULLARA', inoltre, tutte le fonti acquisite (ivi compresa quella decisiva facente capo alla rivelazione di MARINO MANNOIA, nei termini sopra ricordati) hanno indicato costui come uno dei materiali esecutori del quadruplice delitto; laddove, come e' incontestabile, tali indicazioni trovano coerente e completo riscontro nella circostanza gia' illustrata, e ulteriormente dimostrata in modo autonomo, della "reggenza" affidata e dei favori da


quel momento in poi conseguiti nel quadro dell'organizzazione, secondo i nuovi assetti successivi all'eliminazione di BONTATE e compagni.

Ma se questo definisce in modo esauriente il quadro probatorio a carico appunto del PULLARA', sulla cui responsabilita' va dunque condiviso il giudizio dei primi giudici, analoghe conclusioni non possono essere tratte, anche nel convincimento di questa corte, quanto alla posizione del LO IACONO, nei cui confronti non possono considerarsi raggiunte prove certe di colpevolezza.

Al riguardo, non appare decisivo lo schema recepito dai primi giudici, laddove viene tratteggiata la personalita' di questo imputato in termini di mitezza d'animo e di propensione alla pace e alla distensione. Difatti, tutto cio' non puo' apparire in alcun modo univocamente significativo, stante la metodologia mafiosa che, come si e' detto (parte III), e' d'ordinario connotata dal coinvolgimento in azioni delittuose anche cruente di tutti gli associati a prescindere dalle loro personali inclinazioni.

In realta', a proposito del LO IACONO, il processo registra una concorrenza di obiettive risultanze le quali, a giudizio della corte, innestano un dubbio che non puo' essere risolto se non, correttamente, a favore dell'imputato.

Infatti, di contro all'indicazione di MARINO MANNOIA, il quale lo ha compreso fra coloro che sarebbero stati presenti effettivamente al momento della cruenta esecuzione,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


si pongono opposte considerazioni scaturenti dallo stesso contesto delle rivelazioni dei "pentiti".

In particolare, CONTORNO ha riferito che era stato il PULLARA' a convocare il TERESI (e non anche, dunque, il LO IACONO) per l'appuntamento che si sarebbe rivelato fatale e che dunque implicava la preventiva rappresentazione degli eventi che si sarebbero verificati. Vero e' che, secondo lo stesso racconto, il LO IACONO aveva poi riferito al CONTORNO lo svolgimento dei fatti, dimostrando di averne avuto contezza; ma, come si era accennato, il fatto che lo stesso fosse stato effettivamente presente costituisce solo una deduzione tratta dal collaboratore (e dunque analogamente ricavabile nella sede di valutazione) in dipendenza del livello di informazione dimostrata dal suo interlocutore (il quale, aggiungasi, avrebbe dovuto istituzionalmente essere informato per via della carica ricoperta).

Orbene, a fronte della obiettiva ambiguita' del tenore del racconto (ancorché, ripetersi, connotato in termini negativi per l'imputato, dato il residuo contesto probatorio), la stessa esegetica analisi del dato storico offerto (ossia, delle frasi che il LO IACONO avrebbe pronunciato parlando con il "pentito") suggerisce tuttavia spunti di diverso contenuto interpretativo. Perché laddove il LO IACONO aveva detto (rectius, nel racconto del collaboratore, si era limitato a dire) "di non avere potuto far nulla per Mimmo TERESI"...("perché quest'ultimo si incontrava con Salvatore INZERILLO all'insaputa di tutti"), il suo atteggiamento potrebbe anche presupporre una sola

condotta di mediazione, infruttuosamente tentata, allo scopo di evitare l'uccisione dei quattro. E la posizione del LO IACONO, che si determina poi a subire la decisione degli altri, non e' neppure inquadrabile in quello schema di minoranza dissenziente nella "commissione" (laddove, nel par.3.2, si era osservato come tutti i componenti, nella fattispecie, diventino responsabili di una volonta' espressa nell'ambito di una fisiologia deliberativa); perche' essa si connota di una accettazione supina della decisione altrui, adottata e destinata ad immediata attuazione a prescindere da un suo qualsiasi contributo volitivo (in altre parole, la sua posizione poteva esser tale, in quel momento, che solo altri potevano aver preso la decisione di uccidere i quattro senza che il LO IACONO fosse autorizzato ad interloquire).

Se poi, alla luce di queste perplessita', si rileggono le stesse dichiarazioni di MARINO MANNOIA, ci si avvede che anche da queste si ricavano ulteriori argomenti a favore dell'imputato, nella parte in cui, come si era detto, il collaboratore ha ricordato come Giovanni BONTATE avesse avvicinato in carcere il PULLARA' per intercedere circa il recupero del corpo di TERESI; ed a margine delle quali e' lecito chiedersi come mai una simile richiesta fosse stata diretta proprio al PULLARA' e non anche al LO IACONO (che, anzi, per la sua fama di bonario compositore, meglio si prestava per questioni di tal genere); e in particolare se questo non implichi che, al di la' della necessaria conoscenza dei fatti (data la carica), il LO IACONO ben poco si fosse adoperato per la materiale esecuzione del



quadruplici delitto.

Il, pur consistente, margine di dubbio circa la cooperazione effettiva nella fase deliberativa o in quella esecutiva impone alla corte di adottare, secondo giustizia, una pronunzia assolutoria, con formula piena secondo la nuova normativa.


6.9 Omicidio di Francesco DI NOTO (capi 92, 93, 94).

-Il 9 giugno 1981 veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco, mentre si trovava in uno stabilimento di conceria di pelli, Francesco DI NOTO. Come si era premesso, l'appartenenza di costui all'associazione mafiosa non era sfuggita agli inquirenti per il tenore di vita, per gli investimenti immobiliari e soprattutto per le amicizie con i BONTATE, GRECO, MARCHESE, ed era stata comunque confermata, nel processo, dalle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Anche Stefano CALZETTA (altro imputato "collaboratore" che ha fornito numerose informazioni sul conto della cosca di corso dei Mille) aveva riferito che il DI NOTO era rimasto vittima della sua amicizia con il BONTATE.

Esaminate le possibili causali del delitto, i primi giudici non ritenevano sufficientemente suffragata l'accusa a carico dei componenti la "commissione", quali mandanti del delitto, e pronunciava assoluzione con formula dubitativa a carico di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI.

Coerentemente alle linee generali della decisione, venivano assolti con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO,



Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA'.

La corte di primo grado, invece, pronunziava condanna a carico di Filippo MARCHESE, accertando che costui era il "capo" della famiglia di corso dei Mille, nel cui territorio il delitto era stato consumato, sul rilievo che il di lui preventivo assenso sarebbe stato per quella ragione necessariamente imposto da una precisa regola di "cosa nostra".

Contro questo capo della sentenza proponevano appello in primo luogo (oltre al MARCHESE, la cui posizione e' stata qui separata) gli imputati assolti con formula dubitativa, deducendo la totale mancanza di elementi di prova.

Proponeva appello, altresì, il pubblico ministero insistendo per l'affermazione di responsabilita' dei componenti la "commissione" (Michele GRECO, Giuseppe GRECO del 1952, Bernardo BRUSCA, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe CALO' e Francesco MADONIA). Secondo l'accusa, il rilevato inserimento dell'omicidio del DI NOTO nel contesto degli assetti mafiosi (desumibile dall'affermata responsabilita' di Filippo MARCHESE) costituiva invece la dimostrazione del concorrente assenso di tutto l'organo deliberativo.

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha fatto proprie queste conclusioni, fatta eccezione che per il MADONIA, il quale al tempo del fatto si trovava detenuto.

Osserva la corte che le risultanze processuali, se dimostrano effettivamente l'inserimento della vicenda delittuosa nel contesto delle contrapposizioni e dei


conflitti dell'organizzazione mafiosa, non consentono tuttavia in modo univoco di risalire ad una esatta definizione della specifica causale.

Dalla relazione redatta dalla "volante" della polizia (f.414547) si ricava, infatti, che era giunta una prima segnalazione verso le ore 10,50, a seguito della quale la pattuglia si era recata nel luogo indicato ma non aveva individuato il delitto. In esito ad una seconda telefonata, pervenuta verso le ore 11,45, la pattuglia finalmente rinveniva, grazie ai maggiori particolari forniti dall'anonimo interlocutore, il luogo del delitto.

I verbalizzanti riferivano di avere rinvenuto sul luogo un dipendente della concerria del DI NOTO intento a lavorare, certo Nicolo' VARISCO, il quale in occasione del primo sopralluogo, pur essendosi accorto del passaggio dell'auto della polizia, aveva fatto finta di nulla.

Riferivano i verbalizzanti che, contestategli queste circostanze, il VARISCO aveva loro risposto che non pensava che potessero essere intervenuti per l'omicidio. L'auto della vittima veniva rinvenuta ferma davanti al cancello della concerria e si rilevava altresì che il cadavere del DI NOTO era stato rimosso e trasportato all'interno degli uffici.

Giuseppe ZARCONE (f.414556), dipendente della concerria, riferiva di avere udito i colpi di arma da fuoco intorno alle ore 10,30 e, avendo capito che il DI NOTO era stato ucciso, si era premurato di avvertire telefonicamente i parenti dai quali aveva comunque ricevuto la

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Zy' and 'M'.

raccomandazione di cercare il fratello Vincenzo, medico all'ospedale di Carini. Avendo cio' fatto e non avendolo trovato, egli si era dunque recato a casa di costui per attenderne il ritorno.

Anche il VARISCO (f.414559) confermava che la sparatoria era avvenuta intorno alle ore 10,30 e di avere a sua volta telefonato al fratello del titolare, Giacomo DI NOTO, il quale dopo essere giunto sul posto aveva disposto che il cadavere fosse spostato all'interno della conceria. Lo stesso aveva dunque telefonato al fratello Vincenzo e, non avendolo trovato, aveva deciso di andarlo a prelevare personalmente all'ospedale di Carini.

Giacomo DI NOTO (f.414561) ribadiva di essere stato avvertito telefonicamente verso le 10,30.

Vincenzo DI NOTO (f.414563), infine, riferiva di avere trovato il fratello ad attenderlo dinanzi all'ingresso dell'ospedale e di essersi con lui recato alla conceria decidendo di rimuovere il corpo portandolo all'interno degli uffici; precisava che prima dell'arrivo della polizia era stata fatta una "riunione di famiglia" (allegando la preoccupazione per lo stato di salute della madre dell'ucciso).

E' interessante notare come, secondo la sua stessa dichiarazione, Vincenzo DI NOTO era uscito da casa alle ore 9,00 per recarsi al palazzo di Giustizia, dove si era trattenuto circa mezzora per il tempo necessario a depositare una perizia medico-legale; indi si era recato subito a Carini dove appunto aveva trovato il fratello


Giacomo ad attenderlo. E, secondo il teste, cio' era avvenuto intorno alle ore 10.

Dal contesto delle dichiarazioni esaminate si ricavano dunque notevoli argomenti di perplessita' circa l'effettivo svolgimento dei fatti come riferiti alla polizia.

Cio' che infatti in primo luogo appare perplessa e' che l'omicidio possa essere avvenuto alle ore 10,30, cosi' come riferito dai dipendenti e da uno dei fratelli.

Difatti, come si è visto, dalla dichiarazione di Vincenzo DI NOTO e' dato ricavare che il delitto doveva essere avvenuto ben prima delle ore 10,30, se e' vero che gia' alle ore 10, al momento di arrivare all'ospedale, lo stesso aveva trovato il fratello Giacomo ad attenderlo. Gli stessi operai, d'altra parte, hanno riferito che il Francesco DI NOTO era solito arrivare presso la conceria intorno alle ore 9; e tale dichiarazione, peraltro, trova esatta e corrispondente conferma nella deposizione della vedova della vittima, Santa TARGIA (f.414567), la quale ha altresì precisato che proprio quella mattina il marito era uscito da casa fra le 8,50 e le 9,00 dicendole che era diretto alla conceria per accudire alla spedizione di una partita di pelli (e difatti, ancora, sia dalla relazione della polizia che dalle dichiarazioni dei dipendenti, sopra citate, si ricava che questi ultimi al momento del delitto stavano proprio accudendo al carico di una partita di pellame).

Ma la singolarita' della vicenda non e' soltanto riposta nella strana reticenza degli interessati circa l'ora



del delitto, la quale non sembra ancorarsi ad alcuna logica spiegazione sul piano dei comportamenti umani; ma anche in ordine alle ragioni del ritardo con il quale si era proceduto alla segnalazione del fatto alla polizia: laddove anche questa reazione, sul piano empirico, non si registra fra i parenti delle vittime se non con riferimento ad una specifica ragione.

I due aspetti della vicenda finiscono dunque con il confluire in un unico momento di riflessione, essendo possibile desumere dal contesto che l'uno fosse esattamente collegato al secondo, e cioè che in tanto si era cercato di far credere che il fatto sarebbe avvenuto in un diverso momento, in quanto non era stata chiamata subito la polizia (anzi, come si è detto, inizialmente destinataria di ostruzionismo da parte dei dipendenti; e in tanto non si era dato l'allarme, in quanto non si voleva che il delitto venisse scoperto immediatamente).


Non può sfuggire, al riguardo, che della "riunione di famiglia", di cui aveva parlato il fratello della vittima, non è dato cogliere né il significato né la consistenza storica, almeno nei termini indicati dal teste. Non soltanto perché in linea di principio una (così lunga) consultazione tra familiari prima ancora di chiamare la polizia (anzi, positivamente impedendo che il delitto venisse scoperto) non avrebbe avuto senso in quanto non sarebbe neppure servito a predisporre l'animo dei congiunti più direttamente colpiti sul piano emotivo (potendosi conseguire questo anche senza ostacolare il corso delle

immediate indagini); ma soprattutto perche' e' lo stesso processo che prospetta argomenti di positiva smentita, se e' vero che la vedova Santa TARGIA, nella sua prima dichiarazione alla polizia (cit.), aveva tra l'altro precisato di essere venuta a conoscenza del delitto soltanto all'ora di pranzo: senza cioe' che fosse intervenuto alcun "consiglio di famiglia" che l'avesse vista come partecipe o come destinataria di una qualsiasi attenzione.

Non e' difficile, pertanto, immaginare il diverso contesto nel quale dovette svolgersi la riunione di "famiglia", propiziata dai fratelli della vittima (la cui appartenenza all'associazione mafiosa e', come si dira', confermata in modo unanime dalle fonti del processo).

Da tutte queste considerazioni emerge allora, a giudizio della corte, che il delitto dovette verificarsi intorno alle ore 9 e che a seguito del fatto i parenti, o comunque coloro i quali ne vennero immediatamente a conoscenza, decisero di non avvertire la polizia; decisero anzi di tenere nascosto il delitto per un certo periodo. Cosi' infatti si spiega lo strano comportamento del VARISCO il quale, dopo che era stato rimosso il cadavere, aveva fatto finta di non accorgersi del passaggio della polizia, che era tuttavia accorsa su segnalazione per il delitto.

Cio' che puo' apparire illogico, nella vicenda in esame, e' che da una parte il gruppo facente capo alle vittime (parenti, dipendenti) avesse cercato di fare il possibile per non fare rinvenire subito il cadavere; e d'altra parte che vi fossero state reiterate segnalazioni



telefoniche (la seconda delle quali, come si ricordera', ulteriormente particolareggiata, onde consentire l'esatto rinvenimento del luogo del delitto): il che sembrerebbe invece suggerire, all'opposto, una sollecitazione diretta a scoprire il delitto.

Che non siano stati gli operai o i parenti della vittima ad effettuare quanto meno la prima telefonata, non puo' esservi dubbio. Cio' e' infatti dimostrato, a tacer d'altro, dallo stesso comportamento non equivoco del VARISCO, il quale (dopo avere ricevuto disposizioni di rimuovere il cadavere o avere comunque collaborato all'operazione) alla vista dell'auto della polizia si era ben guardato dall'attirarne l'attenzione.

Al di la', comunque, della singolarita' di questo particolare (per esempio giustificabile con l'intromissione di un anonimo, solerte, testimone), resta il fatto che il delitto commesso, come si e' detto, con quasi certezza poco dopo le ore 9, venne finalmente scoperto dalla polizia soltanto poco prima di mezzogiorno.


Tali risultanze dimostrano dunque che il delitto si e' realizzato nell'ambito di un contesto di tipo mafioso; e che i parenti avevano ritenuto coerentemente di assumere delle preliminari e diverse iniziative prima di rendere nota la notizia della uccisione.

La portata indiziaria di queste considerazioni e', come si era anticipato, completata dal sicuro riscontro processuale circa la collocazione della vittima nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. BUSCETTA (f.450152) aveva

infatti ricordato che il DI NOTO era stato fin dal 1971 "reggente" della "famiglia" di corso dei Mille, prima della nomina di Filippo MARCHESE. E la stessa circostanza e' stata confermata (oltre che, come detto, da CONTORNO) anche dalla rivelazione, assunta in appello, di MARINO MANNOIA.

L'indagine processuale si avvale, inoltre, di una piu' particolareggiata fisionomia del DI NOTO, il quale era un "uomo d'onore" (cui era stata affidata, secondo BUSCETTA, la "reggenza" per lungo tempo data la difficulta' di trovare un accordo sul capo, e dunque) considerato idoneo a garantire una situazione di equilibrio. Egli si era costruito una posizione economica assai agiata (di condizioni che gli stessi parenti hanno definito "floride": f.414566), sia per il commercio delle pelli, che anzi proprio in quel periodo stava ulteriormente rilanciando con l'utilizzazione di canali di importazione addirittura dall'estremo oriente (e impiantando un ufficio commerciale lussuoso in una delle principali strade della citta'), sia per i notevoli investimenti immobiliari ed edilizi (connotati anche da recenti acquisti di terreni da destinare all'edilizia).

Sono dunque questi dati processuali che inducono la corte a ritenere la difficulta' di esatta individuazione della causale del delitto, che pure si ricollega innegabilmente alla guerra di mafia che proprio in quel periodo stava sviluppandosi in termini cruenti; appunto perche', come sara' dato desumere, sia le concrete modalita' dei fatti processualmente accertati, sia il generale



contesto nel quale essi vanno collocati, non sono in grado di rivelare una conclusione univoca.

Per vero, il dato che sembra concorrere in modo assai rilevante all'inquadramento storico della vicenda e' lo stretto collegamento temporale rispetto ad un altro episodio sintomatico dello sviluppo della guerra di mafia.


Infatti, come si era ricordato (par.6.1), proprio quel giorno 9 giugno 1981 aveva avuto inizio da Palermo la fuga precipitosa alla volta del Brasile di Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE (con le rispettive donne) e Antonino SPICA. I cinque fuggitivi erano stati poi fermati a Zurigo perche' trovati in possesso di documenti falsi e banconote provenienti da sequestri di persona. Ma cio' che importa qui ricordare e' che la partenza era stata cosi' improvvisa che (per quanto e' dato sapere) lo SPICA non aveva voluto neppure fermarsi per strada, mentre in auto si accingeva a raggiungere l'aeroporto, per salutare la madre ed aiutarla a portare dei pacchi; e che, successivamente, la giovane convivente dello stesso di nazionalita' tunisina, Bent Mohammed HAJED HAFIDHA (f.442242), era stata rapita e torturata perche' rivelasse la destinazione dei fuggitivi (cosa che puo' pure suppirsi che fosse avvenuta).

Orbene, secondo la tesi d'accusa (che, per le considerazioni svolte nella sede cui si e' rinviato, appare sul punto non del tutto convincente), la ragione della fuga improvvisa potrebbe ricollegarsi alla scomparsa di Filippo CHIAZZESE, avvenuta il giorno prima, sul rilievo che stessero proseguendo le azioni repressive dei "corleonesi".

Ma in realta' la semplice scomparsa di un uomo (peraltro non di precisa connotazione quanto agli schieramenti effettivi) avrebbe potuto giustificare una piu' ordinata strategia di difesa (da parte di persone comunque sicuramente sull'avviso di un pericolo generico incombente, stante quanto era avvenuto nei giorni precedenti), ma non la fuga improvvisa e tanto fuori programma (al punto che lo SPICA non si era portato appresso neppure i suoi indumenti personali, che gli sarebbero stati recapitati successivamente).

I fatti insomma, come si e' detto, suggeriscono sul piano logico la conclusione che quella partenza repentina fosse stata decisa a cagione di uno specifico fatto grave, appena accaduto (e la partenza avvenne nelle prime ore del pomeriggio). E se si collega questo al delitto avvenuto quella mattina, ma (onde l'importanza dei dati generici acquisiti) tenuto nascosto fin quasi a mezzogiorno perche' nel frattempo si tenesse una "riunione" (che il processo ben poco connota del tenore familiare accreditato dai fratelli della vittima), il quadro complessivo consente di individuare ben altri argomenti di collegamento alla guerra di mafia in corso; nel cui ambito il DI NOTO doveva dunque avere assunto un certo ruolo.

Che si possa, sul punto, recepire acriticamente la tesi accusatoria, basata sul mero rilievo della "vicinanza" del DI NOTO a BONTATE, e' stato gia' in altra sede (par.6.1) dimostrato come sia certamente da escludere alla stregua di criterio ricostruttivo adeguato (per il fatto che, in sintesi, ciascuna delle vittime doveva essersi resa



responsabile di una sua specifica "colpa" da sanzionare). Laddove, piu' correttamente, il compito del giudice si deve rivolgere verso l'individuazione della effettiva posizione assunta dal DI NOTO nel quadro degli schieramenti venutisi a determinare (come si ricordera', difatti prescindenti dall'appartenenza ad una fazione e comunque dalle precedenti alleanze ed "amicizie", in un contesto in cui la contrapposizione riguardava gli stessi appartenenti alle rispettive "famiglie").

Orbene, gli elementi indiziari offerti dal processo non sono univocamente idonei a dimostrare che il DI NOTO si fosse esattamente schierato dalla parte dei "perdenti".


Un primo argomento, che introduce un momento di riflessione sul punto, e' per vero costituito dalla coincidente reticenza (o comunque mancanza di dettagliate indicazioni) da parte dei "pentiti". A cominciare dallo stesso BUSCETTA, il quale ha riferito di avere conosciuto la vittima fin dagli anni sessanta (descrivendone minuziosamente perfino i tratti somatici oltre che l'attivita' cui si dedicava), ma non ha saputo rivelare nulla sulle cause della sua soppressione (della quale dunque nessuno dei suoi soliti informatori, che lo mettevano al corrente di tutte le vicende della guerra, nulla avevano appreso: il che, dato lo spessore del personaggio appare quanto meno insolito); e si e' limitato a raccontare che, ad un certo punto ("alla fine"), e per sviluppi non conosciuti, alla "reggenza" di costui aveva fatto seguito la designazione di Filippo MARCHESE al vertice della

"famiglia".

Anche la rivelazione di MARINO MANNOIA offre concorrenti spunti di riflessione, quando ricorda di avere appreso che il DI NOTO era stato fatto "sottocapo". Infatti, poiche' (secondo BUSCETTA) costui era stato "reggente" fino al 1979, quella carica non poteva che riferirsi al periodo in cui era emersa la figura del MARCHESE: e, se cosi' fosse, il quadro delle alleanze e degli schieramenti nel periodo dello scoppio della guerra ne risulterebbe connotato in modo esattamente diverso a quello prefigurato dall'accusa.

Ma il dato piu' significativo e' proprio quello che si ricava dalla fisionomia del personaggio che, come si e' visto, era un affiliato tendenzialmente defilato ed equidistante, prevalentemente impegnato nella cura dei suoi cospicui affari leciti. E la soppressione di una persona di questo temperamento (tale, ripetesì, che aveva assicurato una gestione per molti anni prima dei nuovi assetti) ed eseguita soltanto perche' si aprisse liberamente la successione di Filippo MARCHESE, non appare ne' coerente ne' proporzionata agli avvenimenti.

Perche' se e' vero, peraltro, che fu proprio Filippo MARCHESE ad insediarsi nella carica di "capo" dopo l'uccisione del DI NOTO (a parte che non e' dato sapere se e come costui si fosse opposto al nuovo soggetto emergente e aspirante a quella carica), e' pure vero che, secondo la ricostruzione emersa (par.6.1), si profilava la concorrente aspirazione di Pietro MARCHESE in quel contesto eversivo in cui ciascuno degli autori del complotto avrebbe dovuto



assumere la rispettiva posizione di comando.

Così come, dunque, l'uno (con i suoi seguaci) avrebbe avuto interesse a far constare una colpa concorrente del DI NOTO nella strategia dei "perdenti" per conseguirne l'eliminazione anche fisica; anche l'altro, dal canto suo, avrebbe potuto considerare costui uno scomodo intralcio (possibilmente rimasto ad assicurare una neutrale "legalità" nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla "commissione").

E, sul punto, non offre una risposta univoca neppure l'episodio della fuga di Pietro MARCHESE (e del suo alleato e cognato Giovannello GRECO), posto che, così come questa si giustificherebbe per l'avvenuta soppressione di un ulteriore alleato dei fuggitivi ormai braccati, l'uccisione del DI NOTO potrebbe al tempo stesso costituire l'atto di ritorsione appena compiuto prima della partenza verso il rifugio lontano e sicuro del Brasile.

La tesi d'accusa non risulta quindi adeguatamente accreditata dalle risultanze processuali (trascurando il dato della "territorialità", che ha giustificato la pronuncia nei confronti del MARCHESE, la cui posizione è separata e sospesa). Sicché tutti gli imputati giudicabili vanno mandati assolti con la formula di rito.

6.10. Omicidio di Vincenzo SEVERINO, Salvatore SEVERINO, Ignazio GNOFFO; tentato omicidio di Carmela PILLITTERI (capi 95, 96, 97, 98, 99, 100). - Pochi giorni dopo l'omicidio di Francesco DI NOTO, il 15 giugno 1981, veniva teso un analogo agguato armato ai danni di Ignazio GNOFFO, mentre si trovava a bordo della sua auto in una via di Palermo assieme alla moglie Carmela PILLITTERI, la quale era rimasta soltanto ferita.

Lo stesso giorno era stata pure denunciata la scomparsa di Vincenzo e Salvatore SEVERINO, i quali dalla fine del mese di maggio si erano allontanati da casa senza piu' dare notizie di se'.

Al riguardo Tommaso BUSCETTA aveva rappresentato che lo GNOFFO era un "uomo d'onore" legato a BONTATE. Costui gli aveva consentito di ricostituire la "famiglia" di "Palermo-centro" (sciolta in passato per contrasti con le altre "famiglie") divenendone il capo. Lo GNOFFO, secondo il BUSCETTA, era stato convocato da Giuseppe CALO' su mandato della "commissione", ma aveva ignorato l'invito; onde la sua eliminazione seguita dalla sostituzione al vertice della "famiglia" con un uomo appunto vicino al CALO', Giovanni CORALLO.

I primi giudici, ritenendo suffragata tale peraltro circostanziata propalazione anche attraverso le dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, che aveva appunto confermato gli stretti rapporti intercorrenti fra lo GNOFFO ed il BONTATE, e sul rilievo poi che i SEVERINO, certamente



soppressi, non potevano che essere stati eliminati in quanto amici di INZERILLO e di GNOFFO, pronunziavano condanna per i relativi capi di imputazione a carico di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato nel 1952), quali "vertici" del gruppo emergente, mentre assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Oltre agli imputati condannati ed a quelli assolti con formula dubitativa, i quali hanno tutti dedotto la totale carenza di prove, hanno proposto appello il pubblico ministero ed il procuratore generale, ancora una volta in ordine alla responsabilita' degli altri componenti la "commissione".

In esito al dibattimento, il procuratore generale ha invece concluso per la condanna degli appellati, escluso il MADONIA, che al tempo del fatto era detenuto, in ordine all'omicidio dello GNOFFO ed al tentato omicidio in danno della PILLITTERI (con reati connessi), nonche' per l'assoluzione di tutti gli imputati dall'omicidio dei due SEVERINO.


Osserva, cio' premesso, la corte che anche da questi

episodi delittuosi (la cui collocazione nell'ambito della guerra di mafia sembra per altro verso incontestabile) non possono essere ricavati sicuri riferimenti ai fini della individuazione della responsabilita' degli imputati (ritenuti componenti la c.d. "commissione").

Le risultanze processuali, infatti, non hanno consentito di definire, con apprezzabile certezza, la fisionomia dei protagonisti della vicenda ne' la causale dei delitti.

Quanto all'omicidio dello GNOFFO, infatti, nulla di particolarmente significativo e' emerso, se non appunto che costui, quel pomeriggio, alla stregua di una normale abitudine quotidiana, stava accompagnando la moglie (a bordo di una "Fiat 126") per l'apertura pomeridiana del negozio di abbigliamento da questa (almeno formalmente) gestito in una strada alquanto frequentata, quando era stato colpito a morte (la Pillitteri restando solo ferita) da sicari di cui nessuno ha saputo parlare. Anzi la polizia accertava (ff.415424 e segg.) che questi dovevano attenderlo sul posto, se e' vero che, accortosi di loro, lo GNOFFO aveva tentato di fuggire, cercando rifugio dentro l'auto.

A parte le insignificanti dichiarazioni dei testimoni presenti al fatto, cio' che, nel processo, ha prospettato elementi di riflessione, e' stata l'indagine (coerentemente eseguita dalla polizia) sulla vita privata della vittima. E' risultato, infatti, che lo GNOFFO lavorava alle dipendenze di un esercizio di vendita di elettrodomestici e che nel pomeriggio accompagnava (ed aiutava) la moglie nel negozio



di abbigliamento (v. dichiarazione di Rosa GNOFFO, sorella dell'ucciso: f.415487).

Se non che Rosario MADDALONI, titolare della ditta individuale (che si occupava di costruzione di cucine componibili con 56 dipendenti), riferiva (f.415488) che anni prima lo GNOFFO si era presentato da lui per ottenere un lavoro con qualsiasi mansione e che era stato quindi assunto come fattorino, lavoro che aveva espletato con regolarita' (occupandosi di effettuare pagamenti e altre commissioni) fino a circa due-tre mesi prima, quando era divenuto discontinuo, fino ad assentarsi circa venti giorni prima del delitto.

Cio' che non puo' sfuggire, in verita', e' l'intrinseca contraddizione tra questo apparente tenore di vita, da modesto operaio, e la diversa realta' nella quale invece la vittima si muoveva, se e' vero che (a parte le rivelazioni dei "pentiti" nei termini di cui infra) la moglie era comunque titolare di un esercizio commerciale, al quale avrebbe potuto dedicarsi con migliore risultato costruttivo.


Ma le residue risultanze processuali contribuiscono non poco a rendere perplesso l'intero contesto probatorio. Infatti, BUSCETTA, come si era anticipato, aveva riferito che lo GNOFFO era un "uomo d'onore" molto legato a Stefano BONTATE, che gli aveva consentito di ricostruire la "famiglia" di Palermo-centro e di assumerne la carica di "capo". Questa "famiglia", gia' capeggiata da Angelo LA BARBERA, era stata sciolta a seguito della crisi degli anni

sessanta, culminata nella strage di via Lazio, e lo GNOFFO, che ne faceva parte, era stato assunto sotto la protezione del BONTATE e aggregato alla "famiglia" di S. Maria di Gesù' fino a quando costui, nel 1977, aveva appunto propiziato la ricostituzione di quella "famiglia", con a capo lo GNOFFO.

Secondo il BUSCETTA (che, come al solito, ha riferito di aver saputo tutto da Gaetano BADALAMENTI), lo GNOFFO, a seguito dell'uccisione di BONTATE e INZERILLO, era stato convocato da "Pippo" CALO', per conto della "commissione", ma si era rifiutato di presentarsi, facendo anzi sapere che non vi era alcun motivo perche' dovesse farlo; atteggiamento che era stato dunque interpretato come "presa di posizione" contro il CALO' e la "commissione", che aveva dunque deliberato di ucciderlo.

Orbene, cio' che, ad una prima analisi, appare alquanto strano, se non addirittura inverosimile (nascondendo dunque una realta' piu' complessa, che il processo non e' riuscita a cogliere), non e' soltanto che un soggetto dello spessore dello GNOFFO, "uomo d'onore" da vecchia data, tenesse una condotta di vita modesta e tranquilla, ma soprattutto che, nello stesso momento in cui, entrato nel giro di Stefano BONTATE, era divenuto addirittura "capo" di una antica e "prestigiosa" famiglia mafiosa, si fosse recato a cercare un umile lavoro da fattorino, impiegando il suo tempo a pagare bollette ed eseguire commissioni agli ordini del MADDALONI.

Ma cio' che rende il quadro valutativo addirittura paradossale e' che lo GNOFFO, secondo appunto il BUSCETTA



(che in questo era stato informato da Stefano BONTATE e da Salvatore INZERILLO), si fosse inserito nel traffico di eroina, anzi come "uno dei piu' attivi", e proprio con (quelli che sarebbero divenuti gli alleati contro BONTATE e INZERILLO e cioè) Giovanni BONTATE, il GRECO, i VERNENGO, gli SPADARO, e gli altri (f.450252).

Laddove non sfugge, ad attenta riflessione, come questa rivelazione sia certamente connotata da una indecifrabile reticenza del "pentito", vuoi in ordine allo sviluppo delle amicizie e delle alleanze dello GNOFFO, vuoi, soprattutto, in merito alle vere ragioni della sua uccisione.


Cio' che non puo' sfuggire e' la singularita' (come si e' detto, non soltanto della condotta di vita della vittima, a fronte di una possibile reticenza del MADDALONI in ordine alla vera natura della presenza dello GNOFFO nella sua impresa, ma anche) della "vicinanza" a Stefano BONTATE (che era, come si e' detto altrove, uno dei piu' organizzati gestori del traffico di stupefacenti) nello stesso contesto di un inserimento nella droga assieme agli avversari di costui; i quali, se e' vero (come si e' dimostrato nelle parti precedenti), che almeno fino al febbraio 1981 rimasero formalmente tutti alleati e d'accordo con gli altri sul piano dell'organizzazione mafiosa, e' pure certo e incontestabile (si vedano, per tutte, le rivelazioni di MARINO MANNOIA) che lavorassero in modo autonomo, se non addirittura concorrenziale, nel settore degli stupefacenti.

Ma la consistenza della reticenza di BUSCETTA e'

ravvisabile in re ipsa nella stessa sproporzione dei termini del racconto, laddove vi sarebbe stata una "convocazione" da parte di CALO' e della "commissione" per una ragione non palesata; come se la "commissione" o un suo componente, pur nella piu' imperscrutabile abiezione criminale, potesse decidere di uccidere un "capo", reo di essere rimasto renitente ad una mera convocazione di routine, e solo per questo.

L'evidente lacuna della rivelazione potrebbe essere colmata dalle deduzioni, non prive di base logica, cui sono pervenuti gli inquirenti nel rapporto del 13 luglio 1982 (piu' volte citato come punto di partenza di tutto il processo). Qui lo GNOFFO viene infatti indicato come persona incaricata da Salvatore INZERILLO di eseguire assieme ai SEVERINO (di cui, infra) il massacro dei capi avversari a BONTATE (previsto come attuazione del "complotto", che, come si e' detto, e' risultato provato in altro modo, che non attraverso le reticenti rivelazioni dei "pentiti"). E se vera fosse questa tesi, ripetuta dagli inquirenti in occasione dell'omicidio (f.415553), non soltanto la ragione della "convocazione" (che sarebbe una vera e propria citazione di un inquisito per essere giudicato) ma soprattutto quella della soppressione dello GNOFFO, risulterebbero affatto comprensibili e giustificabili.

Senonche' le risultanze del rapporto, in quanto basate su fonti confidenziali non rivelate (non importando che, come insistentemente allegato, una di queste fosse lo stesso CONTORNO assieme al TOTTA poi invece reso noto), non



possono essere qui utilizzate per ricavarne un utile orientamento ricostruttivo.

Simili risultanze potrebbero, tuttavia, trovare un solido riscontro nelle recenti rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale (siccome piu' immune nei termini analizzati nella parte III, dai limiti delle reticenze dei precedenti "pentiti"), confermando, da una parte, che lo GNOFFO fosse persona vicina a BONTATE (ripetendo la versione ufficiale che la sua uccisione rientrasse nel piano di eliminazione delle persone non affidabili nella prospettiva dei "corleonesi"), ha finito, soprattutto, con l'ammettere il dato veramente significativo (ancorche' detto incidentalmente e senza riferimento all'omicidio) che lo GNOFFO era un "capo" legato ad INZERILLO e BONTATE e che, con la materiale cooperazione dei SEVERINO, realizzava ogni genere di impresa criminale, perfino omicidi (v. dich. MARINO MANNOIA, pagg.5, 110, 111, 122, 125).

Ma il dato indiziario che se ne ricava, certamente decisivo per inquadrare il delitto nel contesto della guerra di mafia, non e' tuttavia univocamente significativo della vera posizione assunta dallo GNOFFO nel corso di quegli eventi perche' se e' probabilmente vero che costui possa essere stato un alleato nel complotto di BONTATE ed INZERILLO, e, in ipotesi, altrettanto possibile che avesse apportato un momento qualsiasi di "disturbo" nel piano medesimo, tanto da meritare l'opposta ritorsione degli alleati di prima.


Insomma, se tutti gli elementi nominati non escludono

tardivamente la fondatezza della prima ipotesi, non vi è dubbio però che le reticenze di BUSCETTA offrano argomenti logici di segno contrario; con un risultato, insomma, non univocamente decifrabile.

Nè l'intero contesto processuale può assumere una connotazione di certezza per il fatto che, come è stato dedotto dall'accusa, il posto dello GNOPFO (a capo della "famiglia") fosse stato preso da (Giovanni CORALLO e cioè da) un uomo "vicino" a Pippo CALO' e dunque alla "commissione" nel nuovo assetto durante la guerra di mafia. Poichè anche questo, indubbiamente indiziante, argomento logico non può apportare quel contributo ricostruttivo necessario per conferire certezza ai fatti processualmente noti (basti pensare che analogo avvicendamento al vertice della "famiglia" sarebbe stato propiziato dai "vincenti", anche se estranei al piano di soppressione dello GNOPFO, se è vero che, nella ipotesi medesima, anche costui avesse dimostrato lealtà o alleanza con loro).

Le stesse considerazioni valgono, poi, ad inquadrare la soppressione dei due SEVERINO, sul cui conto nulla si è potuto accertare (ff.415603 e segg.) se non che fossero spariti nel nulla (significativamente: verso la fine di maggio 1981); ma che erano anche allora considerati affiliati al clan INZERILLO. Prima ancora, cioè, che - come si è appena detto - MARINO MANNOIA ne mettesse in luce lo spessore di criminali al servizio di Salvatore INZERILLO.

Anche a proposito di questa vicenda, infatti, pur risultando chiaramente leggibile il contesto complessivo,




non é agevole ricavare, nel silenzio di tutte le altre fonti (specialmente di quei "pentiti" che molto dovevano saperne), la conclusione certa che costoro fossero stati (e per ordine, poi, della "commissione", dopo specifica inchiesta mafiosa) riconosciuti responsabili di aver partecipato al complotto eversivo di BONTATE e dunque alla mancata uccisione dei capi piú significativi, a quel tempo, delle "famiglie" mafiose.

A fronte, dunque, di queste perplessità, va pronunciata assoluzione per tutti gli imputati giudicabili.

6.11 Tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA (capi 101, 102, 103, 104, 105). - Verso le ore 19,30 del 25 giugno 1981, nella via Giafar di Palermo (a breve distanza dalla via Conte Federico, e cioè nella "sua" zona) si verificava l'attentato contro Salvatore CONTORNO, al quale scampava, restando soltanto ferito, un bambino di undici anni, Giuseppe FOGLIETTA, che si trovava in macchina con lui.

Dopo aver maturato il proposito di collaborare con la giustizia, il CONTORNO infrangeva la regola dell'omertà che impone anche alle vittime il silenzio sul fatto delittuoso subito e rivelava che quella sera stava facendo ritorno da casa dei genitori; qui si era incontrato con la moglie e il figlio, che si trovava in compagnia del suo amico (il FOGLIETTA), il quale aveva insistito per tornare con la sua auto, mentre la moglie ed il figlio erano partiti separatamente. Percorrendo il cavalcavia che da via Ciaculli immette sulla via Giafar si era sulle prime insospettito nell'incontrare "Pino" D'ANGELO, che infatti non era di quella "zona", ma ancora più chiaramente aveva avvertito il pericolo imminente nel vedere che Vincenzo BUFPA, munito di (quello che poteva essere) un apparecchio rice-trasmittente, stava come di vedetta sul terrazzo di casa, e che poco più avanti, vicino al muro di cinta di un giardino, vi era appostato Mario PRESTIFILIPPO; ed infatti dalla parte opposta (da un vicolo laterale, ma successivamente precisera': da un garage dell'edificio dei



BUFFA) era tosto sbucata una moto guidata da Giuseppe LUCCHESI con a bordo Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", il quale aveva sparato con un fucile mitragliatore. Grazie alla sua prontezza di riflessi, egli aveva evitato i colpi (mentre il bambino era rimasto ferito) e, secondo il suo racconto, era uscito dall'auto per prepararsi a fronteggiare il secondo assalto da parte degli occupanti della moto che intanto tornavano indietro; con la sua pistola, questa volta, aveva attinto "scarpuzzedda", che era caduto ma rimasto illeso (probabilmente perché munito di giubbotto antiproiettile) ed era stato quindi soccorso dagli altri. Nella circostanza il CONTORNO aveva precisato di avere notato la presenza, dentro le rispettive macchine, di Filippo MARCHESE e di Salvatore CUCUZZA.


Il racconto, a giudizio della corte di primo grado, trovava riscontro nelle risultanze processuali, essendo stato accertato che era stato utilizzato un "kalashnikov" con raffiche sparate da due direzioni diverse e che inoltre dovevano essere stati esplosi altri colpi, di arma differente, in direzione opposta (fuoco di risposta del CONTORNO). La corte riteneva in particolare, tra le obiezioni della difesa (che anche nel gravame ha insistito nella formulazione delle relative perplessità rinnovando la richiesta di ispezione giudiziale dei luoghi), che la dinamica descritta corrispondeva ad un preciso piano organizzato dalle persone indicate e, collocando il fatto nell'ambito della strategia di eliminazione degli avversari dei "corleonesi", giudicava responsabili dei relativi capi

di imputazione Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (detto "scarpuzzedda"), in quanto ideatori del programma complessivo, nonché Filippo MARCHESE, Salvatore CUCUZZA, Vincenzo BUFFA e Giuseppe LUCCHESI.

Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI, Pietro LO IACONO, G. Battista PULLARA' e Giuseppe D'ANGELO venivano assolti con formula dubitativa. Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO erano invece mandati assolti con formula piena.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello, ancora una volta, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, chiedendo la condanna degli altri imputati ritenuti componenti la "commissione" (RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA e SCAGLIONE). Gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, nel loro rispettivo gravame, hanno chiesto l'assoluzione piena, deducendo che il racconto di CONTORNO, connotato da numerose inesattezze, non suffragasse la tesi d'accusa e che, comunque, non fosse dimostrata la responsabilità dei mandanti.

In esito al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la condanna dei componenti la "commissione", fatta eccezione per il MADONIA, che al tempo del fatto era



detenuto; nonche' per l'assoluzione dei MARCHESE e del CUCUZZA, gia' condannati in primo grado, sul rilievo che il CONTORNO potesse essersi sbagliato quanto alla loro presenza sul luogo dell'attentato e comunque sul ruolo nello stesso avuto.

Osserva, cio' premesso, la corte che la ricostruzione del fatto e' affidata, sul piano processuale, essenzialmente alle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, le quali hanno pero' trovato nelle altre risultanze adeguato e convincente riscontro, tale da attestare la veridicita' del racconto e delle accuse della persona offesa nei confronti delle persone indicate (ed oggetto delle imputazioni qui devolute).


Verso le ore 19,50 una pattuglia dei carabinieri veniva avvicinata (f.065562) dall'auto con la quale Antonino DI FRESCO aveva prestato soccorso al piccolo FOGLIETTA, il quale (alle ore 19,55: f.065572) veniva ricoverato in ospedale (con diagnosi di "ferita d'arma da fuoco con foro d'entrata all'angolo interno arcata orbitaria sinistra e con ritenzione di proiettile - successivamente individuato come solo frammenti di metallo: f.065560 -, grande ematoma alla guancia destra, contusione alla fronte con abrasione").

La segnalazione portava gli inquirenti sul luogo dell'attentato, sulla cui modalita' si registrava la solita diffusa omerta' dei pur numerosi testimoni del tentato omicidio, difatti commesso in un luogo molto frequentato ed in un'ora di punta. Dalle dichiarazioni raccolte non emergeva dunque nulla di particolare, se non che vi era

stata una improvvisa sparatoria intorno alle 19,30 (testi Francesco LA CARA, f.065631; Cristina TARGIA, Giuseppe CILLUFFO, Rosa LA MANTIA, passim).

Dalla deposizione di Salvatore RUSSO (f.065630) si rilevava, in particolare, che i colpi erano stati piu' esattamente esplosi in due successioni diverse ("colpi flebili", secondo l'espressione testualmente verbalizzata per indicare la prima raffica). Il teste riferiva poi di avere visto due persone "chine dietro un vespino davanti casa mia" (ma in realta' si trattava di un motofurgoncino, come chiaramente si desume dai rilievi fotografici ai ff.065582 segg.).

Si poteva quindi ricavare dalle non esaurienti dichiarazioni dei testimoni (Onofrio PITARRESSI, Giuseppe PATERNO': ff.065636 segg.) che, ai primi colpi, tutti i numerosi passanti si erano rifugiati dove possibile, molti nei vicini esercizi commerciali, le cui saracinesche venivano abbassate. Ma il dato significativo che si trae da queste deposizioni (e che sono attendibili e dunque utilizzabili, perche' riflettono un eloquente spaccato del contesto sociale nel quale si collocano simili avvenimenti) e' che tutti hanno visto tutto e fra loro commentano e si raccontano reciprocamente il fatto, ma guardandosi dall'assumerne diretta paternita' di fronte agli inquirenti. Da questi dunque veniva solo (in modo apparentemente indiretto) riferito che (tutti avevano visto che) a sparare erano stati due sicari, di cui uno armato di mitragliatrice, a bordo di una motocicletta che aveva affiancato la "127";



che dentro questa macchina vi era "Totuccio" CONTORNO; e che tutti erano rimasti meravigliati per come costui fosse riuscito a "sparire" dalla guida della vettura, rotolando per strada (ricavandosi, soprattutto, in modo assai emblematico come il CONTORNO fosse noto e "temuto" nel suo quartiere).

L'auto sulla quale viaggiava CONTORNO (con il piccolo FOGLIETTA) era intestata alla di lui suocera Maria MANDALA', la quale riferiva (f.065621) che nelle prime ore del pomeriggio, verso le ore 15, la figlia l'aveva avvertita di averla prestata al marito.

Mentre Salvatore LOMBARDO (f.065626), marito della MANDALA' e dunque suocero del CONTORNO, smentiva quella versione riferendo (di avere appreso dalla figlia) che costui era passato a prendersi l'auto "nel tardo pomeriggio" (tesi implicitamente confermata da Giuseppe LOMBARDO, cognato del CONTORNO, il quale ricordava che la macchina era stata presa durante il periodo in cui, essendo tornato a casa verso sera e dopo il lavoro, era uscito di nuovo assieme alla madre: f.065627), la moglie Carmela LOMBARDO (f.065628) ribadiva che lo stesso, che veniva raramente perche' latitante, era passato da casa, restandovi per circa un'ora e andando via verso le ore 14,30 con l'auto della madre.

Non appena ricoverato in ospedale, il FOGLIETTA veniva interrogato dal magistrato, al quale riferiva di essere stato invitato da "Totuccio" LOMBARDO (perche' cosi' il CONTORNO si faceva chiamare, fino al periodo in cui, nel

marzo successivo, sarebbe stato arrestato a Roma) "ad accompagnarlo per sbrigare una faccenda" con l'intesa che l'avrebbe subito riaccompagnato a casa (f.065557). I genitori, nell'immediatezza (passim), nulla dicevano di saperne; gli stessi, peraltro, avrebbero mantenuto (assieme al figlio, nel prosieguo del processo) una rigorosa reticenza sia dinanzi al giudice istruttore (ff.065691 segg.) che al dibattimento, negando tutto, perfino le evidenti risultanze del processo, laddove si evinceva che il bambino si trovava nell'auto del CONTORNO.

L'auto sulla quale viaggiava dunque quest'ultimo veniva rinvenuta ferma sulla via Giafar (rilievi ai ff.065573 segg.) nella mezzeria di marcia da monte verso il mare (con alle spalle il ponte sulla circonvallazione) e con la parte anteriore leggermente rivolta verso destra, quasi ad incunearsi davanti ad un motofurgoncino che si trovava parcheggiato a fianco del marciapiede, all'altezza di un negozio di polli allo spiedo (sulla cui saracinesca veniva rinvenuto un foro di proiettile penetrato fin dentro il bancone di vendita e, oltre questo, fino al muro: ff.065645 segg.). La vettura era crivellata di colpi di "kalashnikov" (i cui bossoli, in numero cospicuo, erano stati rinvenuti nelle vicinanze).

Dall'esame obiettivo poteva accertarsi (come e' facile ricavare dai rilievi fotografici: in particolare, ff.065580 segg.) che la vettura era stata raggiunta da due diversi ordini di colpi: una raffica sparata nella direzione del posto di guida, con andamento davanti-dietro-trasversalmente

(come e' dimostrato peraltro dai corrispondenti fori di uscita e dalle protuberanze interne, tutti individuati nella parte posteriore destra dell'abitacolo); un'altra raffica sparata invece verso la stessa parte anteriore, ma sul lato destro e con uguale andamento trasversale davanti-dietro (questi ultimi, dunque, certamente esplosi mentre l'auto era vuota, perche' altrimenti il passeggero di destra non avrebbe potuto avere scampo; laddove invece FOGLIETTA era stato solo colpito da frammenti metallici provenienti dalla penetrazione di un proiettile nella lamiera della vettura).


Gli accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto evidenziavano, altresì, che era stata utilizzata una diversa arma (una pistola cal.32), che aveva però sparato in direzione opposta, e cioè trasversale, in avanti verso sinistra (tanto che era stata attinta un'autovettura parcheggiata più avanti in quella direzione: f.065583).

Da questi elementi obiettivi del processo si ricava dunque che CONTORNO, che in quel periodo viveva "braccato" (non tanto, probabilmente, dal suo punto di vista, dalle forze di polizia, quanto dai suoi avversari di mafia), al punto di non fidarsi di nessuno (come dimostrato dai precedenti episodi di omicidio e in particolare da quello di Girolamo TERESI ed altri tre, di cui al par.6.8), quel tardo pomeriggio si era tuttavia esposto recandosi in un posto, tornando dal quale (verso casa dei suoceri, dove abitava anche la moglie, da quando erano venuti via da Venezia, e per restituire l'auto usata) era stato fatto vittima di un agguato a colpi di "kalashnikov" (lo stesso, come avrebbero

accertato le perizie balistiche, che era stato usato per uccidere INZERILLO e forse anche BONTATE e che sarebbe poi ricomparso per gli omicidi FERLITO e DALLA CHIESA).

La collocazione dell'episodio nel contesto della guerra di mafia non puo' essere messa in dubbio data la convergenza delle fonti processuali sul fatto che CONTORNO fosse un obiettivo assai rilevante nella strategia della medesima (nei termini ampiamente analizzati nel par.6.1).

Sul piano della dinamica dell'attentato, comunque, le risultanze processuali attestano, con sicura univocita', che effettivamente contro l'auto di CONTORNO, nella quale si trovava, seduto al posto anteriore destro, il FOGLIETTA, furono esplose due raffiche di "kalashnikov" da parte di due persone che l'avevano affiancato dal lato sinistro a bordo di una motocicletta e che erano venuti a trovarsi, in entrambi i casi, dalla parte anteriore, trasversalmente, verso il centro della strada; che la prima raffica dovette essere esplosa nella direzione del guidatore, cioe' di CONTORNO, il quale pote' schivare i colpi solo gettandosi con estrema tempestivita' verso il pavimento dell'auto, trascinandolo con se' il bambino, difatti rimasto colpito dalle schegge di lamiera ma anche contuso nella parte destra del viso; che la seconda raffica era stata sparata contro i due che si erano ormai appostati, fuori dalla macchina, sul lato destro, verso il marciapiede e che vi era stato un fuoco di risposta, proveniente da questa postazione e in direzione trasversale verso sinistra (tanto che, come si e' detto, un colpo di pistola aveva attinto un'auto in sosta



sul lato opposto a circa 19 metri di distanza; peraltro, sul lato sinistro della "127", a circa mt.6,40, erano stati rinvenuti frammenti di vetro di un faro, di provenienza non accertata, nonché alcuni bossoli di "kalashnikov", attestanti dunque che altri colpi erano stati esplosi contro la moto in movimento verso la stessa macchina e dalla quale i due sicari avevano cominciato a sparare).

Risulta pure desumibile che l'aggressione dovette essere stata interrotta per una ragione non prevista o tale comunque che dovette scoraggiare gli assalitori, meglio armati, perché solo in esito al loro allontanamento il CONTORNO pote' fuggire attraverso i luoghi circostanti a lui ben noti, ed i passanti, usciti timidamente dai rifugi di fortuna, poterono prestare soccorso al bambino ferito (ragione, dunque, che non e' dato in altro modo ipotizzare che in dipendenza della reazione del "valoroso" CONTORNO).

Cio' che, dunque, puo' considerarsi processualmente certo e' che entrambe le raffiche di "kalashnikov" erano state esplose verso l'auto di CONTORNO dalla stessa direzione (e questo, come si dira', ha innestato argomenti di perplessita' nel dibattito difensivo).


Peraltro, anche sul piano logico, tale soluzione e' ulteriormente accreditata dalla considerazione che se la vittima designata (quanto meno con la prima raffica di colpi) fosse stata attinta da tergo, non avrebbe potuto sottrarsi con tanta tempestivita' all'agguato (alla stessa stregua di come, per esempio, era avvenuto per Stefano BONTATE, che era stato difatti raggiunto alle spalle dai

primi colpi: v. par.6.6). Senza dire, poi, che in realta' la direzione dei colpi sarebbe stata affatto diversa.

Se dunque i sicari avevano affrontato, prima di sparare i primi colpi, la vittima designata venendogli incontro mentre era in movimento con la sua auto, cio' pote' avvenire solo uscendo allo scoperto nel momento opportuno. Non sfugge, infatti, alla corte l'assurdita' di una qualsiasi attesa (per un passaggio certamente non preventivabile con esattezza) in un luogo affollato da parte di due persone con una moto rubata e con un fucile mitragliatore (che, per quanto possano considerarsi ridotte le dimensioni del "kalashnikov", non poteva essere celato in modo esauriente); segno e', cioe', che costoro avessero atteso la vittima designata in un luogo appartato, al riparo quanto meno dalla curiosita' dei passanti.

Ma da tale premessa e' necessario ricavare ulteriori e, come si vedra', decisivi corollari; posto che gli attentatori, avendo assoluta necessita' di agire con precisione e tempestivita' (per cogliere di sorpresa la vittima sicuramente guardinga, come e' dimostrato anche dalle considerazioni che seguono), dovevano avere ricevuto un segnale da qualcuno che attendesse all'esterno e che non destasse sospetti.

E vi e' di piu'; infatti, per raggiungere questo scopo, i sicari non potevano avere seguito la vittima designata (non tanto perche' avrebbero potuto scegliere un luogo diverso, il che e' comunque affidato a un dato puramente ipotetico, non essendo noti nel processo gli



esatti spostamenti di CONTORNO, ma soprattutto) perche', data l'estrema circospezione della vittima (infatti, come si dira', uscita allo scoperto con un bambino, per le ragioni che non sara' difficile comprendere, e tanto attenta da potere prontamente reagire), questa se ne sarebbe certamente avveduta. Sicche' il piano logistico doveva necessariamente prevedere un avvistamento da lontano o comunque una notizia di partenza dal luogo di provenienza del CONTORNO ed inoltre l'acquisizione della certezza che costui si trovasse veramente nell'auto (dato che lo stesso, per esempio per depistare i suoi avversari, avrebbe potuto ricorrere a stratagemmi diversivi e dato, comunque, che si avvicinava al luogo prestabilito per l'attentato con un'auto del tutto comune, come appunto la "127" bianca).

A fronte, quindi, di un simile quadro complessivo, non puo' sfuggire l'esatta compatibilita' del racconto di CONTORNO con le risultanze del processo; laddove, anzi, non soltanto le modalita' riferite corrispondono alla effettiva esecuzione del piano delittuoso, ma ne costituiscono l'unico, necessario, svolgimento.

A parte, infatti, la posizione degli altri soggetti che, secondo la dichiarazione di CONTORNO, sarebbero stati presenti a scopo di supporto (MARCHESE, CUCUZZA, di cui si dira'), non puo' dubitarsi che la funzione assegnata sia al BUFFA (di vedetta davanti al balcone della sua abitazione, sita in un piano elevato di un palazzo prospiciente sul cavalcavia in direzione della circonvallazione) che al PRESTIFILIPPO (appostato e nascosto a livello stradale sulla

parte finale dello stesso cavalcavia) corrisponda a specifiche necessita' del piano: da una parte, di avvistare da lontano il sopraggiungere della macchina, dall'altra, di accertarsi dell'effettiva presenza del CONTORNO. E se si considera che dal balcone di casa del BUPFA poteva perfino vedersi ampia parte della zona circostante a monte della circonvallazione, verso Ciaculli, da qualunque posto stesse in quel momento venendo CONTORNO (che pero' ha detto di essere stato a far visita ai genitori nella via Ciaculli), certamente la postazione sarebbe stata ottima per strategia e riservatezza, in relazione agli scopi da raggiungere (a patto pero' che non ci fossero dubbi sul fatto che nell'auto che si avvicinava vi fosse veramente la vittima designata; il che poteva accertarsi solo dal piano stradale).

Trova, quindi, esatta collocazione logica ogni dettaglio del racconto; ivi compreso quello dell'uso di un apparecchio rice-trasmittente, sul quale, per vero, la difesa ha rinvenuto spunto dialettico nel fatto che esso costituisse un aspetto della complessiva montatura del "pentito". Si e', in particolare, osservato che nella prima versione del suo racconto (dinanzi al giudice istruttore) il CONTORNO non aveva fatto cenno di aver visto in mano al BUPFA un simile apparecchio; mentre lo avrebbe fatto nella fase successiva, a seguito della prima ricostruzione processuale della vicenda, in sede di rinvio a giudizio.

L'argomento difensivo offre certamente suggestivi momenti di riflessione, specie a fronte della spregiudicatezza morale del CONTORNO, nei termini che la

Ly *14*

corte ha altrove potuto sottolineare (par.3.4). Ma, ad un meditato esame, la preoccupazione si appalesa infondata. Se si rilegge, infatti, con attenzione critica la dichiarazione di costui, resa fin dall'istruzione (quella, ovviamente, successiva al "pentimento": ff.456564 segg.), ci si avvede che, sia pure in termini impliciti quanto alle modalita' di espletamento del compito, al BUFFA viene subito e con decisione assegnata la mansione di "vedetta"; perche' altro non puo' significare il racconto di CONTORNO, quando dice di essersi concretamente insospettito (dopo l'equivoca presenza in "zona" del D'ANGELO) alla vista del BUFFA e del PRESTIFILIPPO, se non che avesse con questo ormai chiaramente capito che entrambi stessero appostati per tendergli un tranello e per segnalare dunque a qualcuno il suo arrivo.

Detto questo, l'aver egli ommesso di raccontare subito se e come il BUFFA fosse in possesso di un qualche apparecchio, non attribuisce al personaggio CONTORNO una connotazione negativa sul piano della credibilita' (la quale, a giudizio della corte, non sarebbe nella specie compromessa pur nella ipotetica eventualita' che il particolare dell'uso di una rice-trasmittente gli fosse stato suggerito dallo sviluppo delle indagini). Perche' che BUFFA (o comunque, come si dira' nel prosieguo, la persona che doveva trovarsi in una strategica postazione di avvistamento) dovesse in qualche modo comunicare con i complici, per dare impulso alla fase finale del piano delittuoso, non puo' essere messo in dubbio; come e'

indubitabile che cio' dovesse fare nel modo piu' rapido possibile (per fare uscire i sicari pochi secondi dopo il passaggio dell'auto nella discesa del cavalcavia) e perfino dopo avere ricevuto dal basso (dalla persona opportunamente appostata, in un luogo qualunque o in una posizione qualunque, ma certamente in condizione di vedere contestualmente, come appunto dalla postazione del PRESTIFILIPPO, la vedetta e le persone dentro l'auto in transito) un qualsiasi cenno di assenso sulla presenza della vittima designata.

Peraltro, che l'uso di questi apparecchi fosse consueto nell'ambiente dell'organizzazione e' dimostrato da numerose acquisizioni processuali. A parte le dichiarazioni dei "pentiti" circa l'omicidio BONTATE (par.6.6), che sarebbe stato commesso grazie alla segnalazione via radio della partenza della vittima (e trascurando il caso, segnalato dal procuratore generale, del ritrovamento di sette apparecchi ricetrasmittenti in occasione dell'omicidio del metronotte SGROI), un congegno di questo genere era stato rinvenuto perfino nell'ufficio del DI NOTO in occasione dell'omicidio (par.6.9), proprio a dimostrazione della diffusa utilizzazione (e per scopi non certamente sempre leciti; se e' vero, come dice CONTORNO al dibattimento - f.013090 -, che tutti quelli che facevano, come lui in passato e come parecchi affiliati, il contrabbando ne facevano uso comune ed erano dunque bene esperti in proposito).

Circa il racconto di CONTORNO le difese hanno in




realta' indicato, sotto diversi aspetti, numerose contraddizioni, asseritamente insanabili; sicche' gli spunti critici, specie ai margini di sicure affermazioni non veritiere o reticenti, finirebbero con il coinvolgere la credibilita' dell'intero racconto.

Si e' infatti evidenziato, in primo luogo, come il CONTORNO abbia sicuramente mentito circa la presenza del piccolo FOGLIETTA nella sua auto, avendo trovato clamorosa smentita processuale la circostanza che lo stesso, trovandosi in compagnia del figlio, avesse insistito per andare invece con lui nella strada del ritorno da casa dei genitori. Ed invero, prescindendo dall'analisi delle dichiarazioni della moglie di CONTORNO (che ha escluso di essersi recata dai suoceri con il figlio, e meno che mai con il FOGLIETTA), per le quali e' ipotizzabile una complessiva inattendibilita', nonche', per le stesse ragioni (sia pure basate su una diversa matrice di omerta'), di quelle dei genitori del bambino (che hanno negato tutto, dicendo che questi si trovava tranquillamente per strada), il dato sicuro sul quale e' possibile basare l'evidente mendacio del collaboratore e' che il FOGLIETTA non avrebbe avuto alcun motivo di trovarsi in quell'auto, se non fosse stato espressamente invitato a salirci. E CONTORNO (a parte che non appare credibile che si fosse incontrato con la moglie dei genitori) non avrebbe avuto in ogni caso alcuna ragione per consentire (non a suo figlio ma solo) al bambino di venire con lui; non tanto perche' lo stesso non era, a quanto pare, ne' amico ne' coetaneo del figlio, ma

soprattutto perche' nell'unica acquisizione attendibile (quella resa nell'immediatezza del fatto, quando ancora, in ospedale, nessuno poteva averlo istruito) il FOGLIETTA, come si era ricordato, aveva detto che era stato proprio "Totuccio" a farlo salire assicurandogli che lo avrebbe riaccompagnato subito (f.065557). E se si considera che i FOGLIETTA abitano esattamente in via Conte Federico n.163 (cfr. f.065620) ed i suoceri del CONTORNO al n.161 della stessa strada, non e' difficile intuire che costui, partendo da casa con l'auto della suocera, abbia indotto il primo bambino della porta accanto ad andare con lui (con l'efficace persuasione del suo "carisma" nel quartiere e magari del pur lontano rapporto di parentela, certamente della familiarita', se e' vero che anche FOGLIETTA lo chiamava con il falso cognome di "LOMBARDO"). Ne' e' difficile intuirne le ragioni, laddove perfino CALDERONE ha raccontato a questa corte che anche lui talvolta si era fatto scudo di un bambino per proteggersi in occasioni di pericolo.

Alla stregua di tutto cio', e' dunque del tutto agevole comprendere anche il mendacio del CONTORNO, il quale ha difficoltà ad ammettere la evidente circostanza non solo per l'intuitiva riluttanza a riconoscere un cosi' cinico stratagemma, ma soprattutto perche', come si era detto ampiamente nella parte III, la sua dichiarazione si inserisce in un contesto di rivelazioni connotate dalla (scoperta) aspirazione ad accreditare l'immagine di una "mafia buona" (che "faceva bene alla gente", come il



"pentito" aveva perfino detto in un'intervista televisiva, la cui registrazione la difesa ha voluto far acquisire al processo) in contrapposto alla denunciata abiezione degli avversari.

Ma questo, in quanto ben spiegabile, atteggiamento del collaboratore non puo' comprometterne la credibilita' in ordine al racconto dell'attentato da lui subito.


Le stesse conclusioni, peraltro, devono ricavarsi anche sul punto delle lacune relative all'esatta meta del CONTORNO ed ai suoi spostamenti di quel pomeriggio. Infatti, non si deve ritenere incerto soltanto che costui si fosse recato dai genitori in via Ciaculli (dato, per vero, che non risulta smentito da nessuna risultanza del processo, laddove, come si e' detto, e' solo da escludere che vi fosse stato quell'incontro con la moglie ed il figlio, utile per costruire il racconto del FOGLIETTA); ma soprattutto l'ora in cui egli era andato via (per qualunque destinazione) da casa, con l'auto intestata alla suocera e con il bambino, dal momento che questo diviene utile in modo concorrente ai fini ricostruttivi.

Si era gia' anticipato come in realta' i parenti non avessero fornito una versione univoca circa il momento nel quale il CONTORNO era passato da casa della suocera per incontrare la moglie e prendere l'auto. Ed anche questo, probabilmente, potrebbe non influire in modo decisivo nella complessiva credibilita' del racconto, potendosi individuare le ragioni delle divergenti dichiarazioni in una comprensibile tendenza a non (essere tenuti a) rivelare i

forse conosciuti spostamenti del congiunto dedito al crimine. Certo e', pero', che le modalita' del fatto, specie sul punto dell'invito al FOGLIETTA (come sopra finalizzato), sembrano suggerire che CONTORNO non si fosse recato ad appuntamenti connessi all'organizzazione mafiosa, nel cui contesto d'altra parte (e con l'abilita' che gli aveva fatto guadagnare, come da lui stesso spiegato, l'appellativo epico di "Coriolano della Floresta") si muoveva agevolmente ed aveva continuato a farlo pur nel periodo della guerra (tanto che, come si dira', lui stesso ha raccontato che una volta Giovan Battista PULLARA' era andato a trovarlo); ma e' invece univocamente desumibile che si fosse recato ad un appuntamento di tipo privato (di natura in definitiva compatibile con la versione della visita ai genitori).

Se tutto questo appare dunque ragionevolmente attendibile, non vi e' dubbio che CONTORNO dovette allontanarsi per non molto tempo (magari, appunto, per rendere una breve visita ai genitori) e che, nel far questo, si era rappresentato il pericolo di venire allo scoperto in una zona dove la sua presenza non sarebbe passata inosservata (sicche', ancora una volta, la destinazione per via Ciaculli, dove, al n.199 - f.065628 -, era sita l'abitazione dei genitori, diviene un pertinente punto di riferimento ai fini ricostruttivi).

Ora, che tutto questo possa incrinare il quadro probatorio, specialmente riguardo al racconto di CONTORNO, e' certamente da escludere. Non varrebbe, infatti, obiettare (sul che si sono appuntate alcune osservazioni delle difese)



960657

che una preparazione logistica del tipo narrato dal collaboratore avrebbe dovuto implicare uno spazio di previsione alquanto ampio (se non altro, aggiungasi, per chiamare a raccolta tante persone). Perche' questa obiezione non tiene conto (di quello che e' stato ampiamente ricavato attraverso le considerazioni svolte nel par.6.1, e cioe') del fatto che il CONTORNO era un destinatario ormai segnato della vendetta mafiosa, in quel clima di mobilitazione generale che con molta espressivita' ha raccontato MARINO MANNOIA, quando ha ricordato come "vi era ordine di uccidere tutti gli scappati". E non e' difficile ipotizzare che un piano di eliminazione di costui prevedesse la possibilita' di tendergli un agguato a sorpresa nel momento in cui (come avrebbe fatto un giorno o l'altro) si fosse mosso fra casa dei suoceri (dove viveva la moglie) e quella dei genitori (o altri luoghi di normale frequentazione).

Il carattere del tutto improvviso, e per certi versi intempestivo, della decisione di realizzare il piano in quel momento (cioe' allorquando il CONTORNO dovette essere stato notato in un posto dal quale doveva far ritorno a casa), e' stato peraltro inconsapevolmente confermato dallo stesso MARINO MANNOIA, quando ha osservato (al dibattimento di appello), che, secondo notizie raccolte in giro, gli autori dell'attentato (ovviamente coincidenti con quelli nei cui confronti sono state elevate le imputazioni) erano stati troppo frettolosi, perche', per colpirlo, sarebbe bastato attendere una non meno prossima occasione propizia (magari quando avesse finito con l'andare dal barbiere). Laddove non

sfugge come questo collaboratore (che, come si vedra' e come si era pure anticipato, ha cercato di accreditare la diversa causale di una atavica ruggine fra lui e "scarpuzzedda") finisca con l'offrire riscontro alla sola ricostruzione possibile, perche' compatibile con tutte le risultanze del processo, secondo cui non solo CONTORNO non era stato incauto nell'andare tranquillamente in giro (ovvero non e' vero che non avesse nulla da temere), ma anche la stessa pur complessa organizzazione del piano poteva essere stata messa a punto, nella sua fase esecutiva, pur senza un consistente margine di anticipo.

La medesima chiave di lettura e', poi, utilizzabile per dissipare il dubbio che vi possa essere contraddizione nel fatto che, come lo stesso CONTORNO ha raccontato, il PULLARA' fosse andato a trovarlo nei giorni successivi ai primi omicidi, e che pero' si fosse dovuta poi mettere a punto quella complessa operazione dell'attentato (mentre sarebbe potuta bastare la facile reperibilita' della vittima designata nei posti appartati del suo nascondiglio). Perche' una tale, teorica, obiezione non terrebbe conto del fatto che CONTORNO, che non era uno sprovveduto e che sicuramente aveva di che temere, si era certamente premunito per una eventualita' del genere.

Naturalmente, le superiori considerazioni consentono una esauriente risposta ai molti interrogativi che, nella dialettica processuale, sono stati sollevati dalle difese; sia quando si e' indicato come possibile un atteggiamento velleitario e millantatore di CONTORNO (che profitterebbe



della strategia del "pentimento" per colpire buona parte dei suoi avversari - che lo hanno sconfitto - con un racconto in cui abbiano posto tutti, conseguendo al tempo stesso un risultato di immagine qualificante sotto il profilo del "valore" criminale), sia quando si e' denunciata una intrinseca inverosimiglianza di un'impresa cosi' eccezionale (come quella di chi scappa ad un agguato organizzato da molte persone, con molti mezzi e con l'uso di armi micidiali).

Non e' dato, infatti, e con buona evidenza, smentire i fatti storicamente certi del processo, nei termini che sono stati ricostruiti, sia sul punto della "rocambolesca" reazione del CONTORNO, sia nel fatto che l'operazione comportasse l'apporto indispensabile di molte persone. E tanto fa pure giustizia della possibile perplessita' di un'attenzione cosi' vigile da parte della vittima e della connessa credibilita' circa i tanti particolari notati (uno che passa come per caso, uno affacciato al balcone, uno quasi nascosto dietro un cancello, e cosi' via). La precauzione del bambino portato appresso nell'auto, come si e' ripetuto, costituisce appunto la piu' eloquente riprova dello stato d'animo del CONTORNO in quei momenti e della sua acutissima predisposizione a guardarsi attorno con attenzione.

Anche riguardo alla dinamica del fatto sono state appuntate diverse obiezioni da parte della difesa, che ha contestato sia che il CONTORNO avesse subito due diversi attacchi (dai due sicari che, non avendolo ucciso alla prima

raffica, sarebbero tornati indietro per una nuova carica), sia che, comunque, fossero stati esplosi i colpi secondo la successione e dalla posizione raccontate.

Infatti, si e' osservato, intanto, che della prima raffica di "kalashnikov" non si era trovata alcuna traccia e che i bossoli erano stati rinvenuti tutti nella zona circostante il punto in cui si era fermata la "127"; ed inoltre che i colpi (quelli diretti verso CONTORNO) erano stati tutti sparati dal davanti della vettura, sicche' (a parte che sarebbe stato piu' logico che il primo agguato a sorpresa fosse stato attuato dalle spalle della vittima), se i fatti si fossero svolti come narrati dall'interessato, un gruppo di colpi avrebbe dovuto risultare inferto sul davanti della macchina (andando contro la stessa), ma la seconda sequenza avrebbe dovuto essere sparata dalla parte opposta (tornando nella direzione contraria); laddove, peraltro, anche i colpi sparati da CONTORNO (in occasione del secondo assalto) erano diretti verso il davanti e non verso il dietro della vettura, da dove sarebbero dovuti appunto tornare gli assalitori.

Se non che tali, pur suggestive, argomentazioni non colgono nel segno di una obiettiva smentita delle rivelazioni del "pentito".

Il mancato rinvenimento, innanzitutto, di bossoli in un luogo diverso da quello in cui si era arrestata l'auto della vittima, come hanno gia' opportunamente osservato i primi giudici, non puo' in altro modo giustificarsi che nel fatto che non fossero stati ricercati. E il dato non e'

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

meramente ipotetico, e dunque apodittico, a fronte di un contesto probatorio sostanzialmente equivoco. Perché (a parte che analogo insufficienza delle immediate indagini investigative è stata, come si è detto nel par.6.6, registrata a proposito dell'omicidio di Stefano BONTATE, dove non furono rinvenuti i bossoli dei colpi di "kalashnikov" certamente sparati in una fase precedente all'arresto della macchina) la circostanza della duplice sequenza di raffiche di mitra è, come si è dimostrato, univocamente attestata dalla obiettiva consistenza ed ubicazione dei colpi inferti in direzione della vettura di CONTORNO; risultanze, peraltro, confermate dalla pur scarna deposizione del teste RUSSO (f.065630, cit.), il quale aveva riferito di avere sentito una prima serie "flebile" di colpi. E, dato che per prime furono esplose le raffiche di "kalashnikov", non è dato giustificare come potesse essere stato percepito in modo attenuato il relativo rumore, se non appunto per la maggiore distanza dal punto di ascolto (da parte del teste che, come si è detto, abitava proprio davanti al posto in cui si era fermata la "127").

Quanto poi alla direzione dei colpi, tutti esplosi sul davanti della vettura (e quelli di CONTORNO nella traiettoria opposta), non è difficile comprenderne la spiegazione, ancora una volta in termini univocamente compatibili con il racconto della vittima. Infatti, se è vero (come pure i testimoni avevano riferito, nei termini prima ricordati) che la seconda fase dell'assalto si svolse contro i due (CONTORNO e FOGLIETTA) ormai fuori dall'auto e

nascosti dietro di essa, non e' altrimenti possibile che la nuova raffica venisse sparata da una postazione diversa se non appunto da una posizione piu' avanzata rispetto all'auto stessa (tanto piu' che, come eloquentemente attestano i rilievi fotografici citati, la "127" si era fermata a ridosso di un motofurgoncino, sicche' i due mezzi formavano un riparo su due fronti, laterale e posteriore, rispetto alla moto dei sicari che ritornava dopo avere invertito la marcia).

Per vero, il quadro probatorio, cosi' univocamente ricostruito resiste pure alle sostanzialmente riduttive indicazioni di MARINO MANNOIA, il quale, pur non avendo potuto offrire un contributo diretto in ordine alle modalita' dei fatti, ha apparentemente innestato una chiave di lettura ben piu' contenuta sul piano della causale.

Come si era accennato nelle premesse generali sulla guerra di mafia (par.6.1), questo "pentito" ha infatti affermato che in realta' CONTORNO non era stato affatto partecipe del complotto ordito da BONTATE e INZERILLO contro gli avversari della cosca, ma (lui, che era stato pure sostanzialmente messo in disparte dal BONTATE) era stato fatto oggetto di rappresaglia, durante la faida, a causa di vecchi rancori risalenti ad epoca lontana e che "scarpuzzedda" non aveva mai cancellato (sicche' costui si sarebbe "pulito i piedi", profittando della situazione di tensione generale).

Orbene, prescindendo dalla buona fede con la quale MARINO MANNOIA puo' avere espresso tali indicazioni, non vi



e' dubbio che la versione dei fatti, cosi' schematizzata, non possa reggere ad un attento vaglio critico. Non tanto perche' la presenza, in ruolo da protagonista, di CONTORNO sulla scena della guerra di mafia e' conosciuta (come si e' altrove dimostrato) da tutte le risultanze del processo; ma soprattutto perche' lo stesso MARINO MANNOIA non ha affatto rappresentato in modo convincente che tipo di "incompatibilita'" possa esserci stata fra CONTORNO e "scarpuzzedda", al di la' della fisiologica competitivita' fra associati per delinquere, tanto da giustificarsi una inutile persecuzione (di uno che, avendo perso il suo "capo", ben poche fortune avrebbe raccolto nella carriera mafiosa a fronte di una "famiglia" di Ciaculli ben insediata con potenti alleati).

Ma il dato significativo non e' solo l'incomprensibile velo di riservatezza in merito a questi atavici rancori (intuitivamente inidonei, come si e' prima dimostrato, a determinare una frattura cruenta, senza altra specifica causale); ma e' soprattutto che codeste ragioni dovevano aver fatto presa sugli altri associati, se e' vero che CONTORNO era stato riconosciuto "colpevole" dello stesso tradimento degli altri uccisi. Lo "scarpuzzedda", infatti, per ottenere non solo consenso ma anche collaborazione da parte degli altri consociati, avrebbe dovuto, e non solo a parole, dimostrare la colpa di cui quello si era macchiato. E se dunque CONTORNO viene perseguitato dalla faida mafiosa, egli deve aver fatto qualcosa di piu' che quella di avere suscitato l'antipatia di Giuseppe GRECO (come dice MARINO

MANNOIA) circa venti anni prima, cioè da ragazzi.

Certo, la corte non si nasconde l'insidia (nei termini peraltro analizzati nelle premesse di ordine generale) che il processo rischi di innestare un circuito vizioso di argomenti apodittici, anche nell'affermare che la tesi del MARINO MANNOIA risulta smentita dalla generale partecipazione di molti associati; laddove potrebbe per converso ipotizzarsi che costui abbia detto il vero e che abbia invece mentito CONTORNO sul fatto che vi fossero tutte quelle forze mobilitate per la sua uccisione.

Ma una simile obiezione logica potrebbe, se mai, calzare ai margini della rivelazione di CONTORNO in se' sola considerata; perché la preliminare, quanto necessaria (secondo appunto le premesse metodologiche sulla ricerca della prova), verifica delle risultanze obiettive del processo ha dimostrato, appunto, che il delitto non poteva che essere compiuto con il fattivo e indispensabile apporto di più persone.

E la riprova decisiva, come si vedrà, si consegnerà anche attraverso un altro episodio assai significativo della guerra di mafia, allorquando si accerterà (par.6.17) che Antonino RUGNETTA era stato torturato ed ucciso da associati appartenenti a diverse "famiglie", tutti alla ricerca ormai spasmodica del CONTORNO.

Posto, quindi, che l'episodio è esattamente inquadrabile nello sviluppo della "guerra di mafia" (onde sarà alla fine utilizzato per l'indagine sulla posizione dei mandanti, componenti la "commissione"), occorre in



questa sede valutare la responsabilita' degli imputati accusati di aver partecipato alla fase operativa (fatta eccezione, ovviamente, per coloro che sono stati assolti, ancorche' solo con formula dubitativa, senza che vi sia stata impugnazione del pubblico ministero, ovvero per coloro la cui posizione e' stata separata per dubbio di esistenza in vita).

Per quanto attiene, in generale, alla specifica individuazione delle responsabilita' degli imputati, singolarmente accusati da CONTORNO, si sono per vero registrate nel dibattimento varie doglianze, tutte sostanzialmente basate sulla portata, che sarebbe divenuta esclusiva, delle affermazioni di costui; che, anche ammettendo che i fatti si siano svolti come da lui raccontati, potrebbe avere benissimo inserito o trasposto nell'ambito della vicenda (in luogo di altre non rivelate o non riconosciute) presenze di persone invece incolpevoli, e senza alcuna possibilita' di prova contraria. Si e' difatti aggiunto che, quando cio' e' stato eccezionalmente possibile, il mendacio di CONTORNO e' stato subito scoperto.

Quanto a quest'ultima proposizione, si era ricordato (nella parte III) come in realta' la difesa abbia molto speculato sulla vicenda dei fratelli LA MANTIA, che il CONTORNO aveva indicato come presenti nella scena dell' attentato contro di lui ma che si era scoperto, perche' dagli stessi documentato, che quel giorno si trovavano invece in localita' lontana.

Ora la corte non puo' certo riesaminare la posizione

dei predetti, che non rientra fra le questioni devolute; ma non puo' fare a meno di rilevare la portata del tutto insignificante della vicenda, ripetesì tanto enfatizzata nel dibattito processuale (anche a proposito della motivazione offerta dai primi giudici, secondo i quali il "pentito" sarebbe rimasto vittima di un fenomeno di trasposizione temporale di una percezione ricevuta in epoca diversa, protestandosi dunque da parte della difesa che il CONTORNO sarebbe divenuto, purché ne fosse salvata la sua credibilità, un caso di studio psicanalitico).

Pur essendo, infatti, dimostrato che i LA MANTIA non si trovavano affatto sul luogo dell'attentato (come è pure indirettamente suggerito dal fatto che gli organi di polizia avevano interrogato tutti i titolari degli esercizi commerciali della zona), questo non potrebbe affatto compromettere la credibilità del racconto di CONTORNO quanto allo svolgimento del fatto o quanto alla presenza degli altri imputati da lui accusati. Se ben si riflette, in realtà, il CONTORNO si era del tutto astenuto dal fare il nome dei LA MANTIA raccontando il tentato omicidio; basta leggere tutte le sue rivelazioni sul punto, per accorgersi che non solo il "pentito" non li aveva indicati come persone in grado di confermare la sua versione (alla stessa stregua di come cercava di appuntare l'attenzione del giudice su particolari oggettivi che potessero sorreggere la sua credibilità); meno che mai, come persone che in qualsiasi modo potessero aver avuto un ruolo concorrente nel delitto, ancorché di semplice supporto. Non è dato, dunque,



comprendere in che cosa si sarebbe concretato il falso coinvolgimento di costoro nella vicenda o in che modo potrebbe refluire, il lapsus mentale di CONTORNO, nella sua complessiva attendibilita', per il fatto che, nel corso dell'elencazione delle persone gravitanti nella zona, il collaboratore avesse fatto riferimento alla titolarita', da parte di costoro, di un esercizio commerciale vicino al luogo dell'attentato (ricavandone l'erronea conclusione che fossero stati sul posto in quel momento).


Quanto poi alla questione della astratta possibilita' che il "pentito" abbia inserito nella vicenda persone diverse da quelle reali (fossero o meno queste ultime a lui note) ed allo scopo di coinvolgere, con l'occasione, avversari presi di mira, la corte non puo' mancare di osservare come essa, pur teoricamente suggestiva, non prospetti affatto alcun margine di attendibilita'.

Cio' che conforta il convincimento non e' tanto la esatta corrispondenza della fisionomia degli imputati, ai quali si attaglia il ruolo di coloro che avevano titolo e capacita' operative per eseguire il delitto comandato da "cosa nostra"; quanto la certezza che altri associati, ugualmente accomunati dal ruolo di avversari (con compiti di giustizieri mafiosi) del CONTORNO come degli altri "traditori" uccisi, non avrebbero potuto avere una diversa estrazione o connotazione soggettiva. Sicche' la stessa verifica critica, proposta dai primi giudici (secondo cui non sarebbe dato comprendere perche' il "pentito" avrebbe dovuto nascondere le responsabilita' di alcuni,

trasponendovi la figura di altri), non solo non appare affatto apodittica, ma e' nella specie vieppiu' rafforzata dalla considerazione logica che questa volta (magari a differenza di altre circostanze, nelle quali sono registrabili caute o compiacenti reticenze dei "pentiti", come detto nella parte III), il CONTORNO avrebbe dovuto attenuare addirittura la posizione di qualcuno che aveva attentato alla sua vita.

E l'ipotetica possibilita' che i nomi dei responsabili siano stati inseriti in luogo di persone sconosciute, essa stessa suggestiva per l'individuazione di un momento anche solo di dubbio nella prova, non e' destinata a resistere sul piano processuale, a fronte della fondata certezza che CONTORNO ben conoscesse gli attentatori, che erano gli stessi associati del sodalizio mafioso, sia quanto ai sicari (essendo egli a sua volta uno degli uomini di punta della cosca) sia quanto ai compartecipi di supporto.

In merito, dunque, alla posizione del LUCCHESE, l'accusa rivoltagli dal CONTORNO finisce con il trovare ampio riscontro anche nella generica circostanza (conclamata in modo univoco da tutte le rivelazioni dei "pentiti") che costui fosse uno degli uomini di cui la cosca si serviva per compiere omicidi; non tanto, ovviamente, perche' quella astratta professionalita' potesse attestare in re ipsa una specifica, sicura, sua utilizzazione nella vicenda in questione, quanto essenzialmente perche' ne risulta confermato che, dato tutto questo, CONTORNO non poteva che conoscerlo molto bene, alla stessa stregua di tutti gli



altri che venivano impiegati per quel fine.

Che poi la figura del LUCCHESE, anche a causa della sua statura fisica (onde il nomignolo di "Lucchiseddu"), poco si attagliasse al ruolo di sicario incaricato di condurre la potente moto, diviene essa stessa affermazione (difensiva) affatto apodittica e comunque per nulla incidente nella complessiva attendibilita' del racconto di CONTORNO; dalle cui stesse parole, anzi, traspare quel particolare (che dunque il "pentito" non ha ritenuto in conflitto logico con la realta' rappresentata) nonche' l'implicita critica verso quello che viene visto come una specie di atteggiamento velleitario dell'avversario emergente (come infatti il LUCCHESE si sarebbe dimostrato da quel momento in poi, nei termini di cui alla parte X). Laddove, peraltro, l'inidoneita' del medesimo alla guida della moto appare piu' nelle parole astiose di CONTORNO che nella realta'; al di fuori di una pur comprensibile situazione di difficulta' di manovra della moto in una strada non larga (e certamente affollata, come testimoniano i cocci di vetro di auto non indentificate) e soprattutto in condizioni emotive particolari (come quelle di chi, pur nella piu' sperimentata attitudine al crimine, sta commettendo, in quel contesto, un omicidio e si sta preparando ad un secondo assalto dopo il fallimento del primo).

Le deduzioni difensive, in ordine ai progressi rancori fra CONTORNO e LUCCHESE, perche' costui avrebbe cercato di insidiare la moglie del primo, non offrono un utile

contributo costruttivo, dal momento che alla intuitiva inadeguatezza del fatto, rispetto alla calunniosa incolpazione (di questo, anziche' del vero responsabile che doveva avere assolto a quel compito di guida della moto, come efficacemente hanno osservato i primi giudici), si unisce la considerazione logica, che la corte ritiene nel contesto decisiva, che simili "affronti" vengono tra gli affiliati a sodalizi mafiosi (e CONTORNO non sarebbe stato ovviamente a quel tempo in posizione di dissociato) decisi con altri e piu' convincenti mezzi di reazione.

Nessuna seria controindicazione sconsiglia, dunque, di credere al circostanziato racconto di CONTORNO anche quanto alla partecipazione del LUCCHESE.

Analoghe considerazioni soccorrono, poi, per ritenere fondata l'accusa anche nei confronti del BUPPA. Costui, infatti, era stato chiamato a svolgere (d'intesa con chi doveva dal piano stradale confermare la presenza del CONTORNO nell'auto segnalata, e cioe', secondo l'accusa, con il PRESTIFILIPPO) un essenziale ruolo di supporto, grazie, soprattutto alla posizione strategica della sua abitazione.

Per vero, gli sforzi difensivi (e non solo di questo imputato) si sono accentrati nel dedurre la scarsa credibilita' del racconto di CONTORNO sul punto della presenza del BUPPA sul balcone di casa (oltre a quanto gia' detto, anche) perche' sarebbe stato del tutto improbabile che costui lo avesse potuto riconoscere da lontano e per di piu' notare l'apparecchio che avrebbe dovuto tenere in mano. Tanto che le difese avevano a lungo insistito per



un'ispezione giudiziale (che la corte ha disatteso non soltanto perche' le planimetrie, i rilievi fotografici e perfino una ricostruzione plastica dei luoghi consentivano una completa valutazione dei luoghi, con l'integrazione peraltro di dati di esperienza, ma soprattutto perche' l'esperimento avrebbe potuto apportare utili elementi di ulteriore giudizio solo se fosse stata possibile la partecipazione del CONTORNO, il quale, a parte le esigenze di sicurezza, nel processo di appello e' stato invece prima impedito, perche' ufficialmente all'estero, poi introvabile e, quando trovato, non piu' disponibile alla collaborazione).

Orbene, a giudizio delle corte, le attendibili accuse di CONTORNO non sono affatto smentite da alcun possibile rilievo obiettivo o anche soltanto logico; perche' e' indubitabile che il balcone della casa di BUFFA non solo era esattamente visibile dal cavalcavia che quello stava attraversando nelle fasi precedenti l'agguato, ma lo era ancor meglio grazie alle assai favorevoli condizioni di luce (in relazione all'orientamento verso sud-ovest) di quell'ora di prima estate.

Ne' puo' essere di utile rilievo la veridicita' (o meno) della circostanza rappresentata da CONTORNO secondo cui il balcone del BUFFA si veniva sostanzialmente a trovare alla stessa altezza del luogo piu' alto del cavalcavia (il che implicava un sicuro riconoscimento da parte del dichiarante, che anche per tale ragione si era agevolmente avveduto di quella vedetta). Infatti, a

prescindere dal concorso, certamente efficiente, dei fattori di specifica visibilita' gia' evidenziati (che dunque devono aver contribuito ad una soggettiva impressione in quel senso), non puo' in alcun modo equivocarsi sulla buona fede del CONTORNO nel riferire quei particolari, una volta che i dati non consentono comunque confusioni ne' di luoghi ne' di circostanze.

Non puo' dubitarsi, in realta', al di la' di ogni sforzo dialettico della difesa, che certamente CONTORNO aveva inteso indicare (come luogo di postazione della vedetta) il balcone di casa del BUFFA; e se si considera che fin dalla prima dichiarazione aveva parlato di uno stabile di una certa altezza ("dal punto piu' alto del cavalcavia notai, dietro le finestre dell'ultimo piano di una stabile di cinque o sei piani sito sulla destra e alla fine del cavalcavia - di guisa che l'ultimo piano e' pressocche' allo stesso livello del punto piu' alto del cavalcavia - ...") non puo' sorgere alcuna perplessita' sul fatto che il "pentito" non volesse innestare dati di fantasia, ma che invece intendesse appuntare l'attenzione su luoghi a lui ben noti.

Ma, oltre a cio', a giudizio della corte, occorre pure considerare che, secondo dati di comune esperienza, la conoscenza, anzi i rapporti di familiarita' (nella specie rafforzati dalla comune militanza nell'associazione mafiosa) implicano una immediata assimilazione della fisionomia di una persona, che, se e' vista nei luoghi di ben nota abitazione, viene agevolmente riconosciuta pur in condizioni



logistiche difficili (per la distanza o altro). Non e' quindi dato chiedersi, ai fini dell'attendibilita' del racconto e di indagare dunque sulla concreta possibilita' dell'avvistamento e del riconoscimento riferito, se e quale distanza intercorresse fra il punto piu' alto del cavalcavia ed il balcone di casa BUFFA, posto che comunque CONTORNO, ben sapendo che in quella casa abitava costui, non poteva avere avuto alcuna difficolta' a riconoscerlo (e non come se lo avesse incontrato in un diverso altro posto) sia pure nella fugace occhiata che pote' avere rivolto (guardandosi in giro con circospezione, anche) verso quel palazzo.

Che d'altra parte CONTORNO conoscesse bene il palazzo e l'abitazione del BUFFA non e' rimasto affidato ad una generica supposizione, magari suffragata da una semplice affermazione dell'interessato. Perche' (come sara' dimostrato nella parte X, a proposito della posizione individuale dei due fratelli BUFFA) il "pentito", nel cercare di rendere il piu' oggettivo possibile il dato di riscontro del racconto del suo attentato (a fronte di quello che lui aveva definito un mutamento dello stato dei luoghi, per la possibile sopraelevazione, nelle more, del fabbricato), aveva poi indicato (f.457400) una circostanza assai significativa (che in quel palazzo vi era anche l'appartamento di una sua zia, madre del GRADO, a cui i BUFFA avevano fatto sostituire con prepotenza ed effrazione la porta blindata, lasciando anche significativi messaggi di minaccia) la quale si era rivelata storicamente vera.

E vi e' pure da osservare che non sarebbe percorribile

neppure l'ipotesi (per vero, non sollevata da alcuna difesa, ma da esaminare per la necessaria completezza dialettica) che affacciata al balcone di casa BUFFA si trovasse una persona diversa dall'imputato; perche', a tacer d'altro, neppure in questo caso costui sfuggirebbe alla responsabilita' per il ruolo concorrente nel tentato omicidio.

Ed ancora, non puo' essere utilmente indagato sull'esistenza o meno, e in che luogo, del garage o magazzino nella disponibilita' di BUFFA (che l'accusa ha ritenuto di potere individuare attraverso le indagini esperite); dal momento che, come si era prima dimostrato, da qualunque posto quella moto potesse essere uscita (da un vicolo cieco, da un magazzino dei BUFFA o di chicchessia, fra i tanti associati mobilitati o basisti tenuti all'obbediente apporto logistico a favore della cosca mafiosa) la stessa vi dovette essere rimasta nascosta, assieme ai sicari, per tutto il tempo necessario all'attesa del ritorno della vittima designata.

Il fatto e' dunque che anche in relazione alla posizione di questo imputato soccorrono gli stessi argomenti logici che giustificano la piena credibilita', sul punto, di CONTORNO; qui accentuati dalla specifica e indispensabile funzione (di avvistamento della vittima) assegnatagli nel piano logistico del delitto.

Infatti, anche in ordine al BUFFA, non sarebbe possibile comprendere, nella prospettiva del calunniatore, il motivo di un suo inserimento, casuale, al posto di un



altro, nella scena del delitto; anziche', dunque, un qualsiasi altro avversario, magari di maggiore spessore ovvero oggetto di maggiore astio da parte del dichiarante. Laddove, peraltro, nelle zone adiacenti, abitavano diversi associati pur molto odiati da CONTORNO (e da lui abbondantemente accusati anche di fatti non specificamente documentabili), come per esempio lo stesso PULLARA', personaggio divenuto ormai di primo piano nella strategia della guerra, ma che CONTORNO non colloca affatto nel suo racconto fatto di molti personaggi mobilitati).

Poiche' non sfugge che, se la ragione di questa specifica individuazione e' riposta nella posizione particolarmente strategica della casa, il dato non diviene piu' solo utile per attribuire un senso ad un racconto fantasioso del "pentito", ma resta prima di tutto, e in definitiva, decisivo per definire piuttosto l'essenziale supporto che l'affiliato (come altrove dimostrato) BUFFA era tenuto comunque a dare, ancorche' non avesse mai partecipato ad operazioni criminali di quel genere.

Sicche', su questi dati, giudica la corte che l'accusa contro l'imputato (di cui al racconto di CONTORNO, congruamente suffragato dalle risultanze processuali) resista ad ogni possibile censura.

Analoghe conclusioni, infine, devono raggiungersi quanto alla posizione del CUCUZZA, che e' stata connotata sul piano del dibattito processuale, oltre che dai temi comuni ad altri, gia' esaminati, anche dalla specifica questione relativa alla esatta conoscenza da parte del

CONTORNO. Si e', infatti, dedotto da parte della difesa che costui, nel corso del dibattimento di un diverso processo (atto rogatorio di una corte d'assise negli U.S.A. per interrogare il "pentito" in merito ad altri fatti), posto di fronte, fra le altre, alla fotografia del CUCUZZA, aveva dichiarato di conoscerlo solo di vista ma di non saperne il nome. Dal che si e' desunto, a giudizio della difesa, che questo imputato sarebbe stato collocato dal CONTORNO nel suo racconto solo per una calunniosa finalita' di incolpazione per fatti che non poteva avere commesso, sia perche' era assurdo che taluno se ne andasse a commettere delitti con la propria macchina, sia perche', invece di restare inerte, avrebbe collaborato al piano comunque fallito per l'unica aggressione armata dei motociclisti, sia infine perche' il nome di CUCUZZA avrebbe dovuto venir fuori subito e non tardivamente, come era avvenuto.

Tali specifiche doglianze sono, in realta', del tutto inconsistenti.

La generica credibilita' dell'uso di una propria macchina per recarsi sul luogo dell'attentato (questione che attiene anche alla posizione del MARCHESE, tuttavia stralciata) non puo' essere riferita ad astratti parametri di comportamenti umani; perche' va infatti comparata all'esatto contesto nel quale si colloca la vicenda, nel quale non e' impensabile, anzi e' del tutto naturale, che un ruolo di supporto, alla stregua di vigile presenza, venga svolta da "capi" in atteggiamento di quasi casuale presenza sul luogo. E il dato, a sua volta, finisce con lo spiegare



anche il perche' del mancato intervento attivo nella materiale uccisione di una vittima che reagisce fino al punto di sottrarsi all'agguato; infatti (contrariamente a quanto ha protestato la difesa) non sarebbe in discussione la propensione a commettere il delitto (adducendosi di contro il significativo esempio di Filippo MARCHESE, che certo non si faceva scrupolo di uccidere), ma proprio la specifica funzione assegnata in quel momento e che non consente, qualunque cosa accada, una esposizione diversa e piu' direttamente partecipe.

Il processo, peraltro, in altre occasioni (omicidio di Stefano GALLINA, di cui al par.6.15) offre la dimostrazione della possibilita' di un appoggio logistico da parte di un soggetto (nella specie, neppure inserito in modo evidente nel sodalizio criminoso) con l'utilizzazione di una vettura personale, ma proprio a cagione dei limiti apparentemente insignificanti del compito assegnato.

Quanto poi alla pretesa tardivita' con la quale il CONTORNO avrebbe "tirato fuori" il nome di CUCUZZA, l'affermazione difensiva si appalesa del tutto inconsistente, dal momento che (a parte le prime dichiarazioni, rese quando ancora non si era reso disponibile alla collaborazione) il "pentito" aveva menzionato l'imputato proprio nella prima dichiarazione del 3 ottobre 1984 (f.456564), che costituisce anche il primo racconto giudiziale (appunto da "pentito") dell'attentato subito. Ed il nome del CUCUZZA era stato fatto dallo stesso CONTORNO gia' nell'interrogatorio dell'1 ottobre precedente

(quando aveva cominciato la collaborazione, raccontando intanto la composizione delle "famiglie" mafiose) come "capo" della "famiglia" del "Borgo" (f.456540).

Che dunque la polizia avesse ricevuto una "segnalazione confidenziale", secondo cui il CUCUZZA sarebbe stato uno dei partecipi all'attentato contro CONTORNO (f.443016), non puo' certamente implicare (come, sia pure cautamente, insinuato) che quella sia stata la fonte che puo' avere suggerito un nominativo sconosciuto al collaboratore. Non tanto perche' quella informativa della polizia risale (al 15 settembre 1981, e cioe') ad una data in cui il CONTORNO era ben lontano dall'idea di collaborare; ma essenzialmente perche' la conoscenza dell'imputato ne viene comunque in altro modo dimostrata.

E tale riflessione finisce pure con il collocare nella giusta dimensione l'episodio del mancato riconoscimento fotografico del CUCUZZA da parte di CONTORNO, sul quale la difesa ha molto speculato, data per vero l'innegabile suggestione che un fatto del genere puo' innestare (ed a fronte del quale, fra l'altro, non e' dato rimediare con verifiche di qualsiasi genere, neppure con un esperimento o una ricognizione formali, posto che la celebrazione stessa del dibattimento e lo svolgimento successivo dei fatti autorizzano comunque a ritenere acquisita la sicura conoscenza fisica dell'imputato da parte del collaboratore).

In realta', trascurando ogni condizionamento metagiuridico, non puo' negarsi che non sia percorribile altra spiegazione se non quella che conduce alla soluzione



che CONTORNO ben conosceva CUCUZZA (e che dunque il mancato riconoscimento sia dipeso da un momentaneo difetto di attenzione o da un lapsus, ovvero ancora da un atteggiamento superficiale del "pentito", convinto di poter sottovalutare quella diversa sede processuale, cui non interessava la vicenda del suo attentato).

Ed infatti, che CUCUZZA non fosse affatto conosciuto dal collaboratore non solo e' escluso dalle risultanze del processo, laddove la sua figura e' stata ben collocata nel contesto del sodalizio criminoso, ma e' perfino impossibile sul piano logico. Intanto, perche' il ruolo di questo imputato (di "capo-famiglia") ne implicava un "prestigio" tale in citta' (infatti, era a capo di un clan cittadino) che non poteva che essere conosciuto dal ben inserito CONTORNO; ma poi perche' sarebbe davvero impensabile che costui si fosse dato carico di accusare (invece di qualsiasi altra persona, fra i suoi numerosissimi ed accaniti avversari) uno dei pochi affiliati che neppure conosceva.

Come e' facile avvedersi, e' proprio in questa chiave logica che si pone l'argomento difensivo, sottilmente insinuante, circa il "suggerimento" da parte della polizia. Ma, come si e' visto, il rimedio non si prospetta efficace, sia perche' (come si era detto nella parte III) deve come principio rifiutarsi qualsiasi metodologia di prova che passi attraverso un intento calunniatorio da parte delle forze di polizia; sia, soprattutto, perche' simili tentativi rimangono significativamente scoperti nella opposta indicazione di argomenti apertamente in conflitto (come

quello che sarebbe stato proprio CONTORNO l'informatore segreto della polizia anche prima della collaborazione, come se, cioè, fosse ipotizzabile un perverso giro di informazioni ma sempre sul conto di una persona a tutti sconosciuta).

Ed anche l'ipotesi che CONTORNO conoscesse solo di fama (e non bene fisicamente) il CUCUZZA non resiste affatto ad un attento vaglio critico. Perché, sempre restando il dubbio, esso stesso di non scarsa portata logica, del perché il "pentito" avrebbe dovuto darsi carico di coinvolgere questa anziché un'altra persona, non potrebbe potersi negare in aggiunta che la "defaillance" del mancato riconoscimento non si collochi in alcuna accettabile motivazione. Se infatti CONTORNO non avesse conosciuto originariamente la fisionomia dell'imputato, e' tuttavia evidente che tale "lacuna" (nella prospettiva del "pentito" predisposto alla volontaria incolpazione calunniosa) sarebbe stata con certezza colmata nel prosieguo; quanto meno, a parte cioè la possibilità di specifica documentazione (sempre nella medesima prospettiva del perverso metodo d'indagine), a causa della stessa celebrazione del dibattimento, nel corso del quale il CUCUZZA e' stato presente. E se si tiene conto che l'atto additato dalla difesa si e' svolto il 30 agosto 1988, ben dopo cioè la stessa sentenza di primo grado, ogni ulteriore disinformazione del collaboratore e' destinata a restare veramente ingiustificabile.

Ma se, appunto, si rilegge quel verbale fatto di molti



"non ricordo" e dove e' perfino verbalizzata una contingente situazione di collaborazione oggettivamente scarsa ("li riconosco ma non ricordo il nome; faccio presente che in questo momento mi viene difficile ricordare il nominativo delle persone che riconosco..."), aveva precisato in quella sede, ed anche a proposito di diversi altri imputati, il CONTORNO), la conclusione, che alla corte sembra univocamente incontestabile, secondo la quale il "pentito" non poteva avere parlato di una persona che non conosceva, ne diviene certa e ulteriormente suffragata.

Anche l'accusa rivolta contro questo imputato deve dunque considerarsi veritiera ed attendibile, riconoscendosi al CUCUZZA quel ruolo di supporto apparentemente indifferente o comunque quella presenza sul luogo attestante la compartecipazione alla fase ideativa del delitto.


Il dato processuale che, al riguardo, offre la maggiore affidabilita' di riscontro e' costituito dalla indicazione, da parte del CONTORNO, che il CUCUZZA si trovava a bordo di una "Golf" di colore verde (assieme a due altre persone che lui non aveva riconosciuto: e tanto adduce spunti ulteriori di riflessione ai fini gia' detti); laddove, la circostanza che l'imputato fosse proprietario di un'auto di questo tipo, inizialmente (ma incomprensibilmente, in un diverso contesto di estraneita' al delitto) negata dall'interessato, e' stata invece positivamente verificata nel processo. Qui, in particolare, non solo si e' accertato che l'imputato effettivamente in quel periodo disponeva (perche' acquistata a nome della

moglie Giuseppe ALIOTO: f.456832) di una vettura di quel genere e di quel colore; ma il fatto piu' significativo, e per certi versi decisivo, e' che dagli accertamenti della polizia (ff.456820 segg.) era risultato che quella macchina era stata acquistata soltanto pochi giorni prima del fatto (il 17 giugno 1981) e sarebbe stata venduta il 23 settembre 1982, essendo rimasta dunque nella disponibilita' del CUCUZZA solo per un breve periodo nel corso del quale era estremamente difficile che il collaboratore ne fosse venuto a conoscenza per esperienza personale (e meno che mai la polizia, la cui attivita' investigativa circa il fatto della "Golf" era stata difatti messa in moto dopo la collaborazione di CONTORNO, iniziata nell'autunno del 1984). Si ricordera', infatti, che a seguito dell'attentato, avvenuto peraltro in un periodo in cui egli si nascondeva per sottrarsi ai suoi avversari, CONTORNO fuggi' da Palermo per farvi ritorno solo clandestino e saltuario fino al suo arresto del marzo 1982. E non puo' che urtare contro ogni logica elementare che possa esservi un diabolico disegno calunniatorio (nei termini comunque talvolta paventati dalla difesa), tale da implicare l'acquisizione di un dato storico cosi' sfumato e certamente difficilmente individuabile al di fuori di una specifica collocazione mnemonica (come appunto nella vicenda di chi subisce un attentato alla vita).

Nella determinazione complessiva delle responsabilita' degli imputati si dovra' tenere conto che il reato di cui al capo 105 della rubrica (falso per soppressione della targa della moto usata per il delitto) e' estinto per il decorso

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

del termine di prescrizione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text 'del termine di prescrizione.'

6.12. Omicidio di Giovanni DI FAZIO (capi 115, 116, 117). - La mattina del 9 agosto 1981 a Picarazzi veniva ucciso, mentre si accingeva ad ormeggiare la barca al ritorno dalla pesca, Giovanni DI FAZIO, ricercato per contrabbando e nella cui abitazione veniva rinvenuta una pistola con matricola abrasa. Su tale delitto, eseguito da una persona giunta a bordo di un motoscafo, nulla era stato acquisito di significativo se non le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) e di Stefano CALZETTA, dalle quali si era tratta l'ipotesi che esso fosse stato determinato dal fatto che l'ucciso era da annoverare tra gli amici fidati di Stefano BONTATE. Il SINAGRA, in particolare, aveva riferito di avere avuto confidato dal cugino suo omonimo (nato nel 1952 e soprannominato "tempesta") che era stato proprio lui ad eseguire il delitto, descrivendone le modalita', per una vendetta personale.

Nel contesto di tali emergenze, non potendosi con certezza attribuire l'omicidio alla strategia della "guerra di mafia" pur in presenza dell'argomento logico della contiguita' della vittima con il BONTATE (uno dei principali obiettivi di eliminazione fisica da parte della "commissione"), la corte di primo grado pronunciava sentenza assolutoria nei confronti di tutti gli imputati rinviati a giudizio, con formula dubitativa per Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino

GERACI, Vincenzo SINAGRA (cl.1952); e con formula piena per Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Contro questo capo della sentenza, oltre agli imputati assolti con formula dubitativa, i quali hanno reclamato la formula piena, ha proposto appello, sia pure con generiche doglianze, comuni alle altre ipotesi contestate, il procuratore della Repubblica contro i componenti la "commissione".

In esito al dibattimento di appello il procuratore generale ha pero' concluso per l'assoluzione di tutti gli imputati.

Ed in effetti osserva la corte che va condiviso il punto di vista espresso (alla fine anche dall'accusa, oltre che) dai primi giudici in ordine alla assoluta insufficienza del quadro probatorio quanto alla riferibilita' del delitto alla strategia ed allo sviluppo della guerra di mafia che era esplosa in quel periodo.

Il punto di partenza dell'ipotesi accusatoria era infatti costituito dalla dichiarazione di quei "pentiti" (facenti parte della cosca di corso dei Mille) che la vittima fosse stata una persona "vicina" a Stefano BONTATE. Ma non e' solo perche', come si e' altrove diffusamente dimostrato, un dato del genere si prospetta del tutto equivoco pur nel contesto delle gia' illustrate



contrapposizioni fra gli associati in contesa, ma soprattutto per la ragione della evidente mancanza di una specifica causale che giustifichi il delitto, che la circostanza rappresentata non e' affatto utilizzabile per un utile risultato processuale.

Sul conto del DI FAZIO, in realta', nulla si e' concretamente acquisito nel processo, ne' in ordine alla sua collocazione, con un qualsiasi ruolo, nello schieramento di cui si era servito BONTATE per il suo complotto, ne' in ordine alle ragioni di specifico addebito che il sodalizio poteva avergli mosso, tali da giustificare una decisione collegiale di soppressione fisica. E il mero riscontro ulteriore che, come confermato da MARINO MANNOIA, lo stesso fosse un associato della "famiglia" di corso dei Mille, dedito al contrabbando, non adduce nulla di significativo sul piano dell'eziologia del delitto.

Gli unici elementi obiettivamente utilizzabili nel processo sono le dichiarazioni di SINAGRA, sul punto della confidenza fattagli dal cugino omonimo, detto "tempesta", circa la sua personale responsabilita' nell'uccisione del DI FAZIO. Ma anche questi dati, non meritevoli di approfondimento stante la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero dell'assoluzione di quell'imputato (pur con l'avvertenza, altrove segnalata, che tanto non significa appunto che il "pentito" avesse detto il falso), non refluiscono in alcun modo nella configurazione della responsabilita' della "commissione", che e' l'unico tema di indagine qui devoluto.

Va, dunque, pronunciata assoluzione per tutti gli imputati, anche modificando nei termini imposti dalla nuova legge processuale la formula adottata nei confronti del SINAGRA (cl.1952).

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right of the page, resembling the letters 'M' or 'W'.

6.13. Omicidio di Giuseppe INZERILLO e di Stefano PECORELLA (capi 118, 119, 120). - Nell'agosto 1981 scomparivano Giuseppe INZERILLO, figlio diciassettenne di Salvatore (ucciso l'11 maggio precedente), ed un altro giovane a lui legato, Stefano PECORELLA (fidanzato con la figlia), i quali, secondo le pur reticenti ammissioni dei familiari, erano usciti da casa per un non meglio precisato viaggio facendo perdere ogni traccia. Per vero, la madre del giovane INZERILLO aveva dichiarato agli inquirenti che lo stesso le avrebbe successivamente telefonato dagli Stati Uniti.

Le indagini svolte dagli organi di polizia (compendiate nel citato rapporto del 13 luglio 1982, redatto in base a numerose acquisizioni di fonte confidenziale) avevano pero' concluso nel senso che i due giovani sarebbero stati soppressi dopo essere stati sorpresi, proprio nell'agosto 1981, nei pressi dell'hotel "Zagarella" (in localita' S. Flavia) durante lo svolgimento di una riunione di esponenti della mafia e presumibilmente dunque perche' intenti a spiare le mosse.


Anche su questo episodio erano state acquisite rivelazioni degli imputati collaboratori: di BUSCETTA, che avrebbe appreso da Gaetano BADALAMENTI che l'uccisione del figlio di INZERILLO era stata eseguita da Giuseppe GRECO ("scarpuzzedda") con crudelta' (mutilandogli un braccio perche' non servisse a realizzare il proposito di uccidere RIINA) ed allo scopo di soffocarne il disegno di vendetta, e

questo alla presenza di Antonino GRADO; di Gennaro TOTTA (uomo vicino ai GRADO per traffici di stupefacenti), che avrebbe appreso appunto da Vincenzo GRADO che lo stesso era stato torturato ed ucciso perche' rivelasse i segreti del padre; ed infine di CONTORNO (anch'egli vicino ed imparentato ai GRADO) che pero', nel riferire i fatti a sua conoscenza, ne aveva attribuito la fonte a "Mimmo" TERESI (in realta' ucciso nel precedente mese di maggio).

I primi giudici, valutando il materiale probatorio, pronunziavano condanna solo nei confronti di Giuseppe GRECO (nato nel 1952) ed assoluzione dubitativa quanto a Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, (possibili ideatori del generale disegno di sterminio); assolvevano infine con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello, oltre gli imputati condannati o assolti per insufficienza di prove, anche il pubblico ministero il quale ha insistito per l'affermazione di responsabilita' dei componenti la c.d. "commissione" e cioe' Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Giuseppe CALO' e Rosario RICCOBONO.

In esito al dibattimento, il procuratore generale ha

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

però concluso chiedendo l'assoluzione di tutti gli imputati, fatta eccezione per Giuseppe GRECO cl.1952, del quale ha chiesto la condanna.

Osserva, cioè premesso, la corte, in ordine a questo episodio (a parte la posizione di Giuseppe GRECO, colpito da convergenti indicazioni dei "pentiti", ma la cui posizione è stata separata in questo giudizio di appello) che sono emersi scarsi elementi di riferibilità alla strategia della guerra di mafia ed alle decisioni che sarebbero state adottate dalla "commissione" nei termini già prima illustrati.

Si osserva, infatti, che in realtà il fatto storico della soppressione dei due giovani può considerarsi processualmente attestato, oltre che dalle fonti esaminate, anche dalle dichiarazioni dei familiari degli scomparsi. Infatti Filippa SPATOLA (f.400573), madre di Giuseppe INZERILLO, dopo alcune iniziali reticenze e dopo aver in particolare fatto intendere, come si era premesso, che il figlio potesse essere addirittura volontariamente espatriato alla volta degli Stati Uniti d'America, ha finito con l'ammettere, perfino al dibattimento di appello, che in realtà il figlio, quel giorno 12 agosto 1981, era uscito da casa, di mattina, assieme ad amici e non era più ritornato; ha finito in particolare col negare che il ragazzo, come prima aveva detto, le avesse telefonato dagli U.S.A. (spiegando che, per vero, aveva solo nutrito la speranza che il ragazzo fosse vivo e potesse tornare).

Allo stesso modo Elisabetta MANNINO (passim), madre

del PECORELLA, aveva precisato che il ragazzo si era allontanato da casa nel mese di agosto senza dire dove stesse recandosi e il motivo della sua partenza. Ne risultava confermato, in particolare, che il ragazzo aveva un rapporto di fidanzamento con Giuseppa INZERILLO, sorella del predetto.

A fronte di tutto questo, tuttavia, si osserva che il quadro probatorio, quanto alla effettiva modalità della soppressione dei due giovani, si prospetta alquanto equivoco.

Per vero, l'elemento che introduce forti argomenti di perplessità è costituito dalla presenza del GRADO concordemente riferita dai "pentiti" escussi nel processo. Ma, a ben vedere, ciascuna di queste fonti si presenta non priva di insidie sul piano logico.

In realtà, il dato più attendibile proviene da TOTTA il quale, come si è altrove ricordato, assume una connotazione di particolare credibilità nel processo, data la sua posizione di estraneità rispetto agli ambienti del sodalizio criminoso.

Come si era ricordato, il TOTTA aveva riferito di avere saputo da Vincenzo GRADO che il giovane INZERILLO era stato torturato perchè svelasse i segreti del padre ed ucciso per non averlo fatto. Ora, se il GRADO era così bene informato circa la soppressione del giovane figlio di INZERILLO, appare prima facie strano che egli avesse riferito solo della partecipazione di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", e non degli altri presenti al fatto; e



soprattutto appare inspiegabile, a giudizio della corte, la giustificazione che il TOTTA avrebbe avuto riferita circa la soppressione del ragazzo.

Non può, infatti, sfuggire ad una attenta valutazione la portata del tutto insufficiente, se non perfino sproporzionata, di una così efferata soppressione di due ragazzi in dipendenza del fatto che alcuni associati li avessero scoperto intenti a spiare le loro mosse; così come appare sproporzionato che qualcuno degli stessi intendesse indurre il giovane INZERILLO a rivelare i segreti del padre.

Non può, infatti, trascurarsi che una più plausibile giustificazione potrebbe se mai rinvenirsi nel fatto che l'INZERILLO avesse in qualsiasi modo manifestato un proposito di vendetta per l'uccisione del padre; vendetta che non è da ritenersi, in definitiva, velleitaria dato lo spessore del soggetto sicuramente inserito in un contesto sociale nel quale la pur giovane età non avrebbe potuto costituire un elemento idoneo a scoraggiare simili forme di reazione.


Ma se tutto ciò appare plausibile, ne deriva che il ragazzo deve avere scoperto non certo quelle verità ufficialmente note a tutti (in ordine alle ragioni, cioè, in base alle quali era stata decretata da "cosa nostra" la condanna contro il padre), ma una diversa e più compromettente realtà, tale comunque da giustificarsi la, (peraltro inutile) soppressione di due ragazzi: una realtà insomma, come è evidente, capace di coinvolgere chi avesse avuto interesse a non far conoscere in giro, in particolare,

una certa sua particolare posizione compromettente.

Queste riflessioni sembrano, peraltro, supportate in primo luogo dalla circostanza che, come concordemente risulta dalle fonti esaminate, la soppressione dei due ragazzi sarebbe avvenuta nel momento in cui gli stessi si sarebbero recati, intervenendo ad una riunione fra associati mafiosi, presso l'hotel "Zagarella" che, come risulta da diverse acquisizioni processuali, era tuttavia un luogo di raduno degli appartenenti al gruppo già facente capo a Stefano BONTATE (tanto che, come si ricorderà, persino BUSCETTA era stato ospitato in una vicina villa di proprietà del SALVO durante il periodo trascorso in latitanza prima di espatriare per il Brasile).

Inoltre, non è neppure senza significato la scoperta bugia di CONTORNO circa il fatto che a raccontargli della scomparsa del giovane figlio di INZERILLO sarebbe stato "Mimmo" TERESI.

Le difese, hanno infatti, notevolmente speculato sulla obiettiva impossibilità del fatto storico raccontato, dal momento che al tempo in cui è collocata la scomparsa dei due ragazzi, il TERESI era stato già da tempo soppresso (cfr. par.6.8). In realtà, CONTORNO, nell'attribuire al TERESI la fonte della sua informazione, non manca di tradire una evidente reticenza circa le vere modalità attraverso le quali poté essere venuto a conoscenza del fatto. Anzi (e qui si richiamano le considerazioni svolte nella parte III) si è già avuto occasione di notare come il CONTORNO sia indotto a simili forme di velata reticenza in relazione alla necessità



di proteggere situazioni ritenute compromettenti per la posizione sua o delle persone a lui più vicine.

Ora , in un simile contesto, non appare dunque inspiegabile che il CONTORNO avesse attribuito con superficialità la paternità della notizia al TERESI per nascondere la vera fonte che doveva ovviamente far capo ai suoi parenti GRADO che, come il processo dimostra ampiamente, avevano assunto una posizione di particolare alleanza assieme a lui.

Ma se tutto ciò spiega agevolmente che la fonte di CONTORNO possa essere stata alcuno dei GRADO, il quadro complessivo presenta non poche perplessità sul piano ricostruttivo; sia perchè Antonino GRADO, ossia colui il quale avrebbe partecipato o quanto meno assistito alla soppressione dei ragazzi, sarebbe stato a sua volta ucciso poco tempo dopo, sicchè appare poco plausibile che il "pentito" si desse carico di trovare una copertura nei confronti di uno successivamente (14.10.1981) soppresso; sia perchè dopotutto lo stesso GRADO era stato un personaggio che, nel bene o nel male, aveva pur mantenuto una posizione ambigua ma sostanzialmente a favore del gruppo facente capo a CONTORNO, tanto che ne sarebbe a sua volta rimasto vittima.

E che il GRADO avesse mantenuto tale posizione era stato appunto confermato dallo stesso CONTORNO e, per vero, non ne aveva fatto mistero neppure BUSCETTA.

Quanto al CONTORNO, basti ricordare il significativo episodio delle fasi successive all'attentato da lui subito

ed a seguito del quale (come si è visto nel paragrafo 6.11) egli avrebbe appreso, e proprio dal GRADO, che Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" non era stato ferito in alcun modo dal colpo da lui inferto in direzione dei suoi attentatori, attribuendosi questo fatto (nelle parole del "pentito" e nella tesi d'accusa) alla circostanza che quello probabilmente indossava un giubbotto antiproiettile. Ma il fatto dimostra altresì che il GRADO era appunto rimasto vicino al GRECO proprio per studiarne le mosse e magari per utilizzare i dati acquisiti a vantaggio dei "perdenti", tra i quali suo cugino CONTORNO era un esponente assai significativo.

Se così è, la causale che fa capo agli avversari di CONTORNO, quali autori della soppressione dei due ragazzi, perde buona parte della sua consistenza logica.

A tutto questo deve aggiungersi, a giudizio della corte, la obiettiva inconsistenza della ipotesi di fondo che una simile iniziativa possa essere stata adottata dalla "commissione", la quale avrebbe dovuto cioè darsi carico di deliberare l'uccisione di (quelli che altro non erano che) due ragazzi. A prescindere dalle specifiche ragioni per le quali questa possa essere stata motivata, sia cioè che i due ragazzi si fossero rivelati scomodi ed invadenti persecutori di coloro i quali erano stati gli avversari del padre, sia che in realtà avessero scoperto qualcosa di compromettente, non va infatti trascurato che, come si è già rilevato, quest'ultimo dato non potrebbe mai riguardare l'assetto complessivo della commissione di "cosa nostra", ma se mai la



posizione, certamente autonoma e per certi versi critica rispetto all'assetto ufficiale del sodalizio, di qualcuno degli associati.

Se il quadro probatorio si prospetta dunque così perplesso, trovano giustificazione le richieste del procuratore generale in ordine all'assoluzione di tutti gli imputati in ordine al duplice omicidio in esame (ferma restando la separazione della posizione di Giuseppe GRECO cl.1952).

6.14. Omicidio di Antonino BADALAMENTI (capi 121, 122, 123).- La sera del 19 agosto 1981, in una villa di campagna in territorio di Carini (Palermo), ben corazzata e dunque chiaramente destinata ad incontri segreti, veniva ucciso a colpi di diverse armi da fuoco Antonino BADALAMENTI. La villa era formalmente intestata a Giuseppe RANDAZZO, ma le indagini avevano tosto rivelato che in realta' era di pertinenza dell'ucciso.

Attraverso le dichiarazioni di BUSCETTA era emerso che fra Antonino BADALAMENTI e suo cugino Gaetano BADALAMENTI, capo della "famiglia" di Cinisi, non correva buon sangue per presumibili ragioni di antagonismo tanto che, quando il secondo era stato espulso - come si era ricordato - perfino dalla "commissione", il primo non si era fatto scrupolo di ricevere la nomina di "reggente"; e la corte di primo grado, sulla falsariga di tale ipotesi ricostruttiva, giudicava accertato che i mandanti dell'omicidio fossero i "corleonesi" RIINA e PROVENZANO, ispiratori del disegno complessivo, sul verosimile presupposto che gli stessi avessero tentato di stringere una nuova alleanza con il BADALAMENTI, per arrivare appunto al cugino, non ottenendone pero', malgrado tutto, una piena adesione fino a tal segno.

Con la condanna dei predetti RIINA e PROVENZANO veniva dunque pronunciata assoluzione con formula dubitativa nei confronti di Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI; e con formula piena nei

confronti di Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.


Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, chiedendo l'assoluzione piena, nonche' il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione degli altri componenti la "commissione", escluso il GERACI.

In esito al dibattimento di appello, il procuratore generale ha insistito nella tesi prospettata, chiedendo solo l'assoluzione per GERACI e SCAGLIONE.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'episodio di omicidio in esame costituisce uno dei piu' significativi esempi delle possibili ambiguita' che il processo consente di leggere, soprattutto a causa della equivocita' di alcuni atteggiamenti dei "pentiti", la cui parola, ove accettata in modo acritico, rischia di condurre il giudice verso risultati non corretti di giustizia; dimostra, peraltro, come una approfondita indagine processuale, pur nella connessa complessita' del materiale probatorio, possa consentire una adeguata valutazione di fatti che possibilmente, se isolatamente considerati, non sarebbero univocamente significativi (come si va in definitiva verificando nell'ambito della guerra di mafia, in contrasto

appunto con gli avvenimenti della cosca di Cinisi, in ordine alla quale, come si era anticipato nelle premesse generali, ben poco, con i tre soli omicidi di Antonino BADALAMENTI, Silvio BADALAMENTI e Stefano GALLINA sui moltissimi, a decine, verificatisi in quel breve periodo nella zona, e' stato qui devoluto); di tal che, in sostanza, e' dato registrare un risultato probatorio decisamente riduttivo, pur in presenza di dati di valutazione che sembrerebbero per converso suggerire una piu' ampia prospettiva di indagine.

Le indagini compiute dai carabinieri nell'immediatezza del fatto (ff.042358 segg.) mettevano in luce che quella sera Antonino BADALAMENTI era stato ucciso, colpito alle spalle da diverse armi, mentre si accingeva a chiudere il cancello della villa. Si accertava, in particolare, che detta villa, formalmente intestata a Giuseppe RANDAZZO (che aveva pero' detto di averla acquistata assieme a Francesco ALTADONNA, onde entrambi, come si vedra' in dettaglio nelle rispettive posizioni individuali nella parte X, sarebbero stati incriminati anche per favoreggiamento e ricettazione), era in realta' di proprieta' della vittima (il teste LA FATA, sulla cui deposizione si era basata la certezza dell'affermata circostanza, fino al dibattimento di appello ha confermato di essere stato assunto, per lavorare nel fondo, proprio dal BADALAMENTI); e che, soprattutto, costituiva tutt'altro che una localita' di campagna destinata ad uso personale, se e' vero che i familiari si astenevano dall'andarci (la vedova Agata PELLERITO, f.046047, aveva precisato che non vi era mai stata, se non



qualche sporadica volta) e se, con buona evidenza, era stata attrezzata alla stregua di un vero e proprio "bunker" (i rilievi fotografici in atti testimoniano in modo eloquente tale conclusione, a fronte di porte rinforzate con spranghe interne, stanze prive di arredamento ma con un massiccio tavolo da riunioni, inferriate robuste anche nel piano superiore e perfino un vero e proprio posto di vedetta sul tetto: f.042456).

Circa lo scopo della permanenza della vittima nella villa, quella sera, nulla e' dato sapere, dal momento che la vedova si era limitata a riferire (ivi) che il marito quel pomeriggio era uscito con atteggiamento tranquillo, nulla facendo trapelare (e naturalmente che nulla sapeva della vita dello stesso, secondo uno stereotipo ben sperimentato in quell'ambiente); e posto che, nella medesima falsariga, il LA FATA o gli altri che frequentavano il fondo per lavoro, nulla avevano visto e sentito.

Utili elementi di valutazione possono dunque raccogliersi soltanto dai rilievi obiettivi; in particolare dalle condizioni nelle quali fu rinvenuto il cadavere (il quale, come si e' detto, palesemente si accingeva a chiudere il cancello della villa). Cio' che sembra suggerire spunti non trascurabili ai fini ricostruttivi e' la posizione nella quale fu trovata l'auto della vittima, che era ferma, con il motore acceso (f.042359), sul lato destro, uscendo, di uno slargo a forma trapezoidale antistante il cancello di accesso alla villa. L'auto venne rinvenuta decisamente spostata verso il margine destro, non cioe' in una posizione

naturale nella quale sarebbe venuta a trovarsi uscendo dal cancello, ma come se fosse stata messa appositamente in disparte per far passare altri veicoli in uscita. E tanto non e' solo desumibile dalla posizione statica della vettura, ma anche da quella delle ruote anteriori, trovate sterzate verso destra (come appunto una manovra di accostamento, il piu' possibile, al margine destro del piazzale antistante il cancello).

Che, d'altra parte, quella non fosse che una posizione solo di transito della vettura, e' pure attestato dal fatto che tra il cancello e la villa vi era una lunga strada interna, tale da suggerire che le auto del proprietario e degli ospiti non potessero essere lasciate fuori.

Ma il dato piu' significativo e' che dalle foto (ff.042387 segg.) si rileva chiaramente che il sedile anteriore destro dell'auto della vittima era stato rinvenuto sollevato (e che fosse tale lo stato dei luoghi e' stato espressamente confermato in questo dibattimento dal teste Giuseppe PICCIONE, appuntato dei carabinieri), tanto da suggerire, con univoca certezza, che nella stessa auto (a due sportelli, implicante dunque il ribaltamento del sedile per consentire l'uscita di un passeggero seduto dietro), con la quale Antonino BADALAMENTI si stava allontanando dalla villa, vi erano altre persone (almeno altre due), che pero' erano andate via al momento del delitto.

E se si confronta tale ultimo dato con quello relativo al fatto che dal cancello dovettero essere uscite altre auto, dopo quella del BADALAMENTI che, avendo per primo



varcato la soglia, l'aveva messa da parte, e' possibile concludere che quella sera la vittima si trovava in compagnia di diverse persone, con le quali doveva essersi intrattenuto nella villa.

Il quadro probatorio, dunque, attesta che Antonino BADALAMENTI rimase vittima di un agguato realizzato a sorpresa mentre si trovava in compagnia non soltanto di amici, ma di persone verso le quali nutriva massima fiducia (al punto di portarle con se' in macchina e di voltare loro tranquillamente le spalle); di persone che, probabilmente, erano state con lui (per esempio, per una riunione di "famiglia" nella villa-bunker, sede della cosca da lui ormai capeggiata).

Se queste sono le risultanze del processo, utili per i fini ricostruttivi, le altre acquisizioni, e in particolare le rivelazioni dei "pentiti", non consentono tuttavia, a giudizio della corte, una coerente lettura complessiva.

Non puo', infatti, sfuggire che l'individuazione della causale (necessaria per la verifica della tesi d'accusa) implicherebbe un sicuro inquadramento del delitto in un preciso contesto non soltanto di vicende del gruppo di Cinisi, nella cui faida lo stesso si inserisce, ma anche di ben decifrabili schieramenti di associati in conflitto reciproco.

Quanto al primo punto, come si e' anticipato, il processo non offre purtroppo argomenti completi di lettura, dal momento che dei numerosissimi omicidi della cosca di Cinisi, solo tre ne sono stati devoluti alla cognizione di

questi giudici; sicche' appare davvero difficile decifrare un contesto di avvenimenti in evoluzione e in concatenazione reciproca (alcuni delitti sono la reazione di altri, che a loro volta ne determinano altri ancora, e cosi' via), senza una base, neppure di informazione (atteso che la gran parte degli omicidi risulta tuttora oggetto di istruzione formale), sulla quale utilmente operare riscontri e verifiche (esempio di tale limite e' la perizia balistica, esperita in altro processo e prodotta in copia dal pubblico ministero, la quale ha accertato che era stata usata una certa arma per gli omicidi di Antonino BADALAMENTI, di Stefano GALLINA e di Luigi IMPASTATO, che sia i primi giudici sia il procuratore generale, perfino nelle conclusioni di questo giudizio, confondono con Giacomo IMPASTATO; laddove viene ad essere fortemente carente questo terzo elemento di riscontro, a fronte di indagini in corso che, fra l'altro, avrebbero perfino portato a far sorgere sospetti su Gaetano BADALAMENTI in ordine a possibili coinvolgimenti nelle vicende relative alla soppressione di costoro).

Quanto poi alle rivelazioni dei "pentiti", il loro tenore non e', sul piano obiettivo, certamente dei piu' attendibili. Specie quella di BUSCETTA, il quale, come si era ricordato, aveva raccontato che tra Antonino BADALAMENTI ed il suo grande amico Gaetano BADALAMENTI, cugino del primo, non correvano buoni rapporti (fatto confermato anche da MARINO MANNOIA e da CALDERONE, quindi tale da potersi considerare pacifico). Coerentemente, difatti, dopo la



deposizione del grande capo carismatico (come si ricordera', a seguito dell'affare MADONIA: si vedano i parr. 6.1 e 6.5), il suo posto, al vertice della "famiglia" di Cinisi, era stato assunto proprio dal cugino (mentre quello di "capo" della commissione, da Michele GRECO), il quale era vicino al gruppo dei corleonesi.

La vicinanza di Antonino BADALAMENTI agli emergenti nella guerra di mafia, peraltro, non e' soltanto desumibile dalle concordi rivelazioni dei "pentiti", ma e' intuitivamente dimostrata dal fatto che non altrimenti avrebbe potuto giustificarsi una "reggenza" in quel momento di crisi istituzionale.

Orbene, a fronte di tutto questo e, in particolare, dell'odio (cosi' testualmente definito da BUSCETTA il sentimento che intercorreva) fra i due cugini, viepiu' rafforzato dall'atavico e profondo sentimento di rivalsea del grande capo destituito, non si vede come possa considerarsi attendibile che ad un certo punto i "corleonesi" potessero avere deciso di uccidere il proprio alleato, che tale era divenuto in odio al parente.

La tesi, cautamente suggerita dal "pentito", che Antonino BADALAMENTI non si fosse prestato, malgrado quanto era avvenuto, a consegnare ai nuovi alleati la testa del cugino, non solo e' palesemente apodittica; ma non e' neppure basata su una premessa storica necessaria, dal momento che mai BUSCETTA ha confermato che Gaetano BADALAMENTI avesse fatto qualcosa per meritare nuova attenzione punitiva da parte della "commissione" che gia'

l'aveva sanzionato, ossia avesse commesso nuove colpe; ne', soprattutto, ha chiarito in che cosa avrebbe potuto consistere il contributo che Antonino BADALAMENTI era chiamato a dare per la nuova offensiva contro il medesimo. Ma cio' che risulta assolutamente sfumato ed incomprensibile e' il perche' di una punizione cosi' drastica e preordinata (il tradimento degli uomini che erano stati con lui, secondo le generiche risultanze del processo, diviene significativo), a fronte solo del rifiuto (comunque espresso) di un ulteriore tradimento del cugino, che non e' dunque colpa tanto clamorosa o sconvolgente.

Certo e' verosimile, come sostiene il procuratore generale, che Gaetano BADALAMENTI fosse tutt'altro che defilato dai tempi della sua deposizione. E su queste valutazioni, come si e' detto nel par.6.1. (pur restando il limite che, al tempo stesso, nessuna imputazione sia stata elevata in coerenza all'assunto), la corte e' certamente propensa a convenire su un piano generale. Non tanto perche', al di la' della scoperta reticenza di BUSCETTA, perfino TOTTA aveva rivelato che costui si stava riorganizzando per una riscossa e tanto aveva trovato conferma in Italia, dove disponeva di un'auto blindata per muoversi nel nord-Italia, nonche' nelle risultanze relative all'arresto di CONTORNO (presso il cui rifugio fu trovata un'auto di uno dei nipoti di Gaetano BADALAMENTI); quanto perche', in definitiva, e' nel generale contesto della guerra di mafia che trova logico inserimento la figura di questo capo carismatico depresso, che osserva (ma il processo





non consente di affermare se e come al tempo stesso manovrasse) le vicende che ne connotano lo sviluppo.

Ma da questo a ritenere, sulla sola parola di BUSCETTA, che la vittima si fosse sostanzialmente rivelata fedele al cugino, tanto da meritare la punizione, il passo non e' ne' facile ne' breve; non corrisponde, sicuramente, ad un corretto metodo logico-indiziario, dal momento che nulla ha escluso, ne' sul piano induttivo ne' tanto meno in termini oggettivi, che per esempio Antonino BADALAMENTI non fosse stato finalmente raggiunto (con imperscrutabili complicita') dalla vendetta di chi era stato schierato a favore di Gaetano BADALAMENTI e che magari ne appoggiava la riscossa.

Certo, la fisionomia, come si e' detto, di coloro che lo avevano tradito, e che dovevano essere stati con lui fino a poco prima sembrerebbe orientata verso il gruppo degli attuali alleati; ma non puo' sfuggire come, cio' malgrado, il dato sia destinato a rimanere affidato ad una semplice congettura non suffragata da univoci e concordanti riscontri indiziari; a tacer d'altro, a causa dell'estrema fluidita' delle vicende che in quel periodo e per molti mesi avrebbero caratterizzato la faida della cosca di Cinisi. Resterebbe, sicuramente, il dato incompleto della reale causale, che la debole versione di BUSCETTA non puo' adeguatamente appagare (sicche', in sostanza, pur se fossero stati i "corleonesi" a fare uccidere Antonino BADALAMENTI, sarebbe comunque necessario individuarne la specifica e diversa causale).

Alla stregua di tali considerazioni, non puo'

ravvisarsi altro che un dubbio a carico degli imputati
giudicabili, nei cui confronti deve essere dunque
pronunziata assoluzione.



6.15. Omicidio di Stefano GALLINA, tentato omicidio in danno di Maria SIMONETTA e imputazioni collegate (capi 131, 132, 133, 134). - Verso le ore 13,30 dell'1 ottobre 1981 Stefano GALLINA, considerato appartenente, nell'ambito della "famiglia" di Cinisi, alla fazione rimasta fedele al deposto "capo" Gaetano BADALAMENTI, si trovava a bordo della sua auto assieme alla moglie Maria SIMONETTA per recarsi, seguito da altri invitati, ad un banchetto nuziale, quando era stato fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco dopo che un'auto, posta trasversalmente, ne aveva bloccato la marcia. Nella immediatezza del fatto, si era trovato a transitare con la sua "Piat 127" il carabiniere Angelo TAORMINA il quale, resosi conto dell'accaduto e notata la "Giulia" gialla che dopo la manovra repentina di retromarcia si era data alla fuga con a bordo un uomo di 30-35 anni, aveva tentato un inseguimento infruttuoso (per la maggiore potenza dell'altra auto) riuscendo solo ad annotare la targa dell'auto medesima, che era risultata poi nella disponibilita' di Francesco BRUNO. Nelle vicinanze del luogo del delitto era stata rinvenuta una "Giulietta" (risultata rubata) bruciata, mentre l'auto del BRUNO, che si era reso irreperibile, era stata fatta trovare tempo dopo dai parenti del medesimo, risultando che era stata nel frattempo riverniciata.

Dell'omicidio del GALLINA e del tentato omicidio della SIMONETTA i giudici di primo grado giudicavano responsabile in primo luogo il BRUNO (a favore del quale si erano

registrate compiacenti dichiarazioni di Paolo VITALE e Salvatore BIONDO tendenti a fornire un alibi rivelatosi pero' inconsistente, tanto che gli stessi venivano contestualmente perseguiti in questo stesso processo per l'imputazione di cui al capo 134). Venivano, altresì, condannati Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, ritenuti dalla corte i mandanti anche di questi delitti nel quadro della strategia della "guerra di mafia".

Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI venivano invece assolti per insufficienza di prove; mentre Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G.Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO venivano assolti con formula piena.

Contro queste statuizioni hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e gli imputati condannati e assolti con formula dubitativa. L'accusa si duole della concessione delle attenuanti generiche al BRUNO nonche' dell'assoluzione degli altri componenti la "commissione" (Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Bernardo BRUSCA, Giuseppe GRECO nato nel 1952, Rosario RICCOBONO, Salvatore SCAGLIONE), coerentemente alla tesi sostenuta nel processo circa la responsabilita' di tutti i partecipanti all'organo deliberativo del sodalizio




criminoso. Gli imputati lamentano l'assoluta insufficienza del quadro probatorio sia in ordine alla portata della prospettazione accusatoria circa la generale riferibilita' del delitto alla pretesa strategia della guerra di mafia, sia, con particolare riferimento alla posizione del BRUNO, in ordine alla univocita' delle risultanze processuali (osservandosi sul punto, nei termini che saranno meglio esaminati, che la di lui presenza sul luogo del delitto risulterebbe attestata dalla precaria e contraddittoria deposizione del TAORMINA, il quale potrebbe aver fatto confusione fra l'auto rinvenuta bruciata nelle vicinanze e quella del BRUNO medesimo che nessun collegamento aveva con gli aderenti all'associazione criminosa).

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali giustificano l'affermazione di responsabilita' del BRUNO in ordine alle imputazioni ascrittegli quale coautore materiale del delitto; mentre, quanto ai mandanti, i quali, secondo l'accusa, sarebbero individuabili negli altri imputati, non e' consentita una soluzione univoca e certa.

Risulta infatti dagli atti che quel giorno il GALLINA, inserito nel corteo di auto diretto al banchetto di nozze, percorreva la strada provinciale da Carini verso Palermo quando era stato bloccato da un'auto posta per traverso e che aveva consentito agli assassini di entrare in azione in un posto programmato; gli stessi erano poi repentinamente fuggiti in direzione Palermo con l'auto utilizzata per il finto blocco stradale.

Le indagini avevano preso le mosse dalla relazione di servizio del carabiniere TAORMINA (f.170585). Questi, come si e' detto, aveva riferito che la sua attenzione, provenendo da Palermo, era stata attirata dalla repentina manovra di un'auto, una "Alfa Romeo Giulia" di colore giallo che, posta trasversalmente davanti alla "BMW" ferma e nella quale aveva notato una donna in preda a forte agitazione, aveva eseguito una veloce marcia indietro fino ad una vicina stradella laterale per poi dirigersi verso Palermo quasi entrando in collisione con le auto provenienti da questa direzione, fra le quali appunto la sua; che aveva subito capito cosa poteva essere accaduto ed eseguita la stessa manovra si era dato a seguire la "Giulia", della quale era riuscito ad annotare prendere il numero di targa. Poiche' questo corrispondeva all'auto, "Giulia" di colore giallino, di proprieta' della madre del BRUNO, ed essendosi accertato, per dichiarazione dei parenti, che proprio costui quel giorno l'aveva presa per recarsi al lavoro, ma da quella mattina non aveva fatto piu' ritorno ne' era stata piu' rinvenuta la vettura, se ne deduceva la effettiva partecipazione del medesimo alla fase operativa del delitto.

Nel corso delle indagini tendenti dunque a rintracciare il BRUNO, erano state poi acquisite le deposizioni del BIONDO e del VITALE, soci del predetto, i quali avevano attestato, nei termini che saranno piu' in dettaglio esaminati, che costui all'ora del delitto si trovava invece in loro compagnia ad eseguire dei lavori; e poiche' questo "alibi" era stato presto smentito dalle

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.


deposizioni dei dipendenti del cantiere gestito dai tre soci, nonché da un terzo, proprietario del fondo nel quale sarebbero stati eseguiti alcuni lavori, gli stessi erano stati perseguiti per favoreggiamento personale.

Le indagini, poi, avevano consentito l'acquisizione, fra le altre, di solo tre significative testimonianze. In primo luogo, della vedova del GALLINA e parte offesa per tentato omicidio, Maria SIMONETTA, la quale, sentita nell'immediatezza del fatto (ff.170560 segg.), aveva dichiarato a verbale che l'auto dei "killer" aveva sorpassato la loro auto, costringendola a fermarsi. Se non che, sentita il 6 gennaio 1982 (ff.170745 segg.), la donna aveva precisato dinanzi al giudice di essere stata fraintesa e che in realtà i fatti si erano svolti in modo diverso: procedendo da Carini verso Palermo, avevano notato un'auto di colore rosso ferma in posizione trasversale tanto da far supporre (e negli stessi termini erano stati appunto i commenti scambiati con il marito) che si fosse verificato un incidente; appena il GALLINA aveva fermato la sua "BMW", da entrambi i lati della strada (poi avrebbe precisato: da dietro un muretto) erano sbucati gli assassini che avevano aperto il fuoco prima sulla ruota della macchina ed immediatamente sulla vittima designata; gli stessi erano poi fuggiti a bordo dell'auto ferma trasversalmente (e già con la parte anteriore rivolta verso Palermo).

Tale versione è stata sempre confermata dalla SIMONETTA, fino al dibattimento di appello, nel quale (avendo la corte proceduto alla rinnovazione parziale del

dibattimento) la stessa ha collegato la circostanza delle strisciature rinvenute sul lato sinistro della macchina della vittima (infatti non riferibili, come prima si era supposto, al sorpasso dell'auto degli assassini o di altra di qualcuno dei complici) al fatto (nuovo) che, nella concitazione del momento, si era inserito un lieve alterco fra lei ed una ostetrica (successivamente identificata per Vincenza CUSUMANO), la quale stava dirigendosi verso Carini e non potendo proseguire con la sua auto, forse condotta dal marito, aveva voluto passare ad ogni costo dopo avere perfino insistito perche' (assurdamente) venisse spostata la "BMW" da parte della stessa SIMONETTA (fatto negato anche in sede di confronto dalla CUSUMANO, che pure ha ammesso di essersi trovata a transitare sulla scena del delitto).

Emilio LICASTRI aveva riferito (ff.170563 segg.) che, facendo pure lui parte del corteo degli invitati alla festa di nozze e precedendo con la sua l'auto del GALLINA, aveva notato una vettura di colore giallino (senza potere specificare se si trattasse di una "Giulia" o di una "Giulietta") ferma per traverso sulla strada, piu' spostata verso la carreggiata sinistra rispetto alla sua direzione di marcia (Carini-Palermo), la quale presentava evidenti ammaccature nella parte posteriore; poiche' sul lato destro della strada vi erano delle persone intente a guardare l'auto apparentemente incidentata, era riuscito a passare dal lato sinistro ma subito dopo aveva udito gli spari; fermatosi, si era abbassato all'interno della vettura riuscendo solo a notare la fuga precipitosa di quella stessa



auto che aveva visto ferma per la strada, il cui numero di targa recava le cifre finali "38".

Tale versione era stata sostanzialmente confermata dinanzi al giudice nell'istruzione (ff.170721 segg.) e al dibattimento di primo grado.

Al dibattimento di appello, in realta', il teste ha finito con l'ammettere di non avere affatto visto fuggire l'auto con gli assassini, trovandosi appunto rannicchiato dentro la vettura, ma di avere desunto che si trattasse di quella notata ferma per traverso dato che, rialzatosi dopo la fuga di quelli (percepita attraverso il rumore del motore a regime elevato), non l'aveva piu' vista nel luogo dove poco prima l'aveva lasciata.


Il carabiniere TAORMINA, sentito come teste nell'istruzione (ff.170672 segg., 170709 segg.) e nel dibattimento di primo grado, aveva confermato che la "Giulia", da lui notata in posizione trasversale davanti l'auto della vittima, aveva eseguito una manovra cosi' repentina di marcia indietro, fino ad una stradella laterale posta a sinistra nella direzione Carini-Palermo per poi ripartire in direzione Palermo, che aveva rischiato di venire in collisione con le auto che dalla stessa provenivano, fra le quali la sua; aveva pure confermato di avere a sua volta eseguito, essendosi reso immediatamente conto del nesso fra l'auto in fuga ed il delitto intuitivamente avvenuto, l'identica manovra della "Giulia" e di avere inseguito questa fino a rilevarne il numero di targa (PA 453236, corrispondente appunto all'auto del

BRUNO); aveva infine precisato di non avere notato altre vetture in fuga.

Al dibattimento di appello, il teste ha fra l'altro escluso che la "Giulia" da lui inseguita presentasse segni di ammaccatura nella parte posteriore.

Dalle risultanze obiettive, attraverso le quali e' necessario procedere ad una coerente ricostruzione dei fatti, era emerso che la "BMW" della vittima, come si e' detto, presentava sulla fiancata sinistra una lunga striatura di colore beige-giallo, nonche' piccole ammaccature sulla parte anteriore (presumibilmente non preesistenti poiche', come ha precisato in questo dibattimento la SIMONETTA, la vettura era praticamente nuova).

Per quanto attiene all'auto del BRUNO, questa - come si e' accennato - non era stata piu' rinvenuta fin dal giorno del delitto, malgrado le ricerche esperite dai carabinieri (che d'altra parte avevano ricercato l'imputato; basti fare riferimento al foglio dei servizi espletati, quasi quotidianamente nei primi tempi, allegato al processo, f.170600, per evidenziare l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui in realta' l'auto sarebbe rimasta conservata in un garage; per non parlare del comportamento dei prossimi congiunti del BRUNO, i quali, come si precisera', avevano escluso che costui, con l'auto, fosse piu' tornato a casa). Solo dopo molto tempo, l'11 gennaio 1983 (f.171453), in sede di esame del perito tecnico a chiarimenti, i difensori avevano rivelato che la "Giulia"

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

era a disposizione della giustizia. L'8 marzo successivo il perito aveva proceduto all'esame del mezzo, depositando il 21 giugno 1983 la relazione, dalla quale era risultato che l'auto era stata sottoposta ad estesi interventi di riparazione alla carrozzeria circa 12-16 mesi prima. La stessa era stata poi sottoposta a sequestro, ma dopo che, nelle more, aveva perfino subito un incidente mentre si trovava nel possesso di un terzo, Girolamo TESAURO. Nella circostanza, si era pure scoperto che il padre del BRUNO, alcuni mesi dopo il fatto, aveva condotto trattative con costui per la vendita dell'auto, chiedendogliela poi in temporaneo prestito per consentire le operazioni peritali (f.171521).

Ai margini di questo aspetto del processo si sono in realta' appuntate molte attenzioni, essendosi finito con il discutere (perfino al dibattimento di primo grado, dove era stato posto un quesito supplementare al perito) se e come l'auto del BRUNO potesse avere lasciato le tracce di striatura sulla "BMW"; speculandosi poi, dall'una parte (si veda per esempio la requisitoria scritta del pubblico ministero ai ff.171553 segg.) e dall'altra (come infatti nei motivi di appello sottoposti all'esame di questa corte), sul fatto che quella dinamica fosse o meno possibile alla stregua della consistenza materiale dei mezzi e dei reperti fotografici eseguiti sulla "BMW"; ma in realta', come si vedra', l'indagine rischia di divenire fuorviante nel confronto con le altre emergenze processuali che portano ad escludere che potesse essere stata l'auto del BRUNO a

strofinare quella della vittima. Quanto alla "Giulia" (quella vista dal TAORMINA allontanarsi dal luogo del delitto), resta dunque come utile solo la circostanza che essa, rimasta nascosta per molto tempo, era stata fatta trovare riparata e totalmente riverniciata.

In ordine, poi, alla "Giulietta" trovata bruciata nelle immediate vicinanze, non vi e' dubbio, come gli inquirenti arguirono nella immediatezza del fatto, che essa fu utilizzata per il delitto, non soltanto perche' fu accertato che fu data alle fiamme proprio in corrispondenza dell'ora dell'omicidio (onde appare estremamente improbabile la coincidenza che proprio in quel momento, con quell'auto rubata in precedenza, fosse stato perpetrato altro reato, del quale comunque non si ha notizia), ma soprattutto perche' venne rinvenuta a breve distanza dal luogo dove il GALLINA era diretto, in perfetta coerenza cioe' con il piano delittuoso complessivo.

Ai margini di questa vettura si innesta per vero una singolarita' che da una parte rafforza la superiore conclusione e, dall'altra, introduce un argomento di perplessita' non colmabile alla stregua degli atti istruttori compiuti. Infatti, la targa originale dell'auto (PA 556838, appunto contenente le ultime due cifre rimaste impresse nella memoria del teste LICASTRI) era stata recuperata, secondo la verbalizzazione dei carabinieri (f.170545), da una pattuglia "nelle adiacenze dell'autovettura bruciata": e cioe' tale da far presumere, incomprensibilmente, che essa fosse stata tolta prima che



l'incendio devastasse totalmente il veicolo (eventualita' affatto inverosimile, quanto appunto ingiustificata), ovvero che non fosse stata utilizzata durante il delitto per essere poi abbandonata, vicino all'auto, dagli autori dell'omicidio che intendevano alla fine sbarazzarsene (e dalla foto al f.170553 si ricava che l'auto era appunto priva di targa). Ma tale seconda ipotesi, a sua volta, contrasterebbe con la deposizione del LICASTRI, che aveva letto le ultime due cifre ("38", che, si badi, non corrisponderebbero neppure alla targa dell'auto del BRUNO); lasciando alla fine la soluzione alla marginale eventualita' che una ulteriore targa falsa utilizzata per il delitto (e non rinvenuta) avesse le ultime due cifre giustappunto coincidenti.

Tanto la corte intende rilevare perche', come si dira', l'insufficienza dei dati acquisiti non consente una lettura sicuramente univoca della dinamica dei fatti, ancorche' non sia esclusa la possibilita' di un giudizio sulle imputazioni devolute.

Sul punto, e' necessario altresì rilevare che della "Giulietta" bruciata sono residuati elementi descrittivi scarsi. In particolare, ai fini che qui interessano, dal verbale di sopralluogo redatto dai carabinieri (ff.170545 segg.) non si desume se e quali ammaccature presentasse tale autovettura; e dai rilievi fotografici eseguiti (passim) non e' dato ricavare conclusioni certe, sia per la precarieta' dei rilievi stessi, sia per le condizioni dell'auto totalmente devastata dall'incendio. Tuttavia, sembra potersi escludere (si veda la foto al f.170552) che il parafango

anteriore destro presentasse ammaccature eventualmente compatibili con quelle rinvenute nella "BMW"; dovendosi cioè desumere che non fu questa la vettura che lascio' le tracce di vernice sull'auto della vittima. Per converso, le foto che riproducono la parte posteriore (in particolare, quella al f.170553) non attestano con pari certezza che qui potessero esservi stati quei segni di ammaccatura che il LICASTRI aveva detto di avere decisamente notato (definendoli perfino "vistosi").

Un simile contesto, come si accennava, finisce con l'affidare alla deposizione del TAORMINA un ruolo decisivo nella indagine circa la presenza dell'auto del BRUNO sulla scena del delitto, la quale, a giudizio della corte, deve avere una conclusione affermativa pur a fronte, appunto, delle perplessita' evidenziate.

Difatti la difesa dell'imputato ha sottolineato tutte le incertezze e le contraddizioni emergenti, al fine di mettere in dubbio che il BRUNO potesse essersi trovato veramente sul luogo ad eseguire la manovra descritta dal carabiniere: sia sotto il profilo della obiettiva incoerenza dei dati riferiti, sia riguardo alla illogicitá di un apporto logistico nei termini dell'accusa.

Si e', in particolare, dedotto che la stessa deposizione del TAORMINA presterebbe il fianco ad obiettivi appunti di inaffidabilita'. Costui ha infatti riferito di avere notato l'anomala manovra della "Giulia" datasi a precipitosa fuga (tanto da rischiare di investire le auto in transito); di avere, in circa un minuto, realizzato i



termini dell'accaduto, di avere quindi eseguito la stessa manovra e di essersi posto all'inseguimento della stessa auto, raggiungendola in poco tempo. Laddove, si e' obiettato, nello stesso lasso di tempo intercorso fra la partenza della "Giulia" e la successiva inversione di marcia della "127" del TAORMINA, la prima vettura avrebbe dovuto compiere un percorso difficilmente colmabile, anche in considerazione della presumibile velocita' imposta dalla fuga, e sarebbe comunque arrivata ad un bivio non distante dal luogo del delitto, nel quale l'inseguimento da parte del carabiniere sarebbe rimasto affidato ad una scelta casuale.

Osserva la corte che queste deduzioni difensive restano tuttavia prive di puntuale rilevanza a fronte delle residue emergenze processuali, dalle quali si trae il sicuro convincimento che l'auto del BRUNO fu certamente quella notata ed inseguita dal TAORMINA (il quale cioe', comunque si sia svolta la dinamica dell'inseguimento, non dovette perdere il contatto visivo con la stessa).


Cio' che va innanzitutto tenuto presente e' che la capacita' di osservazione di un teste qualificato, aduso a riconoscere con certezza tipi di auto ed a rilevare numeri di targa, ne rende particolarmente incisiva la sua attendibilita'. Sicche' deve considerarsi del tutto priva di qualsiasi margine di incertezza la circostanza che il carabiniere TAORMINA pote' percepire con immediatezza la presenza di un'auto riconoscendone esattamente il modello. Si deve cioe' del tutto escludere che, secondo una delle argomentazioni difensive, lo stesso militare possa avere

confuso una "Giulia" con una "Giulietta" (il cui profilo posteriore e' difatti decisamente inconfondibile pur secondo media esperienza) e quindi visto non l'auto del BRUNO ma quella usata dagli assassini e poi data alla fiamme (la quale ultima, peraltro, si trovava gia' con il frontale anteriore rivolto verso Palermo, e cioe' nella direzione della fuga programmata, e non aveva dunque bisogno di effettuare la manovra di inversione descritta dal teste).

D'altra parte, non puo' certamente sfuggire anche ad un primo approccio logico la stessa coincidenza tra il modello dell'auto (oltre al colore) e la targa rilevata dal TAORMINA, che suggerisce con assoluta certezza che costui vide proprio quell'auto e non un'altra.

Ora, la corte non si nasconde che, secondo una ulteriore proposizione difensiva, poiche' il momento in cui il TAORMINA rilevò il numero di targa fu decisamente successivo alla fase in cui vide la manovra prima di darsi all'inseguimento, l'auto cosi' raggiunta teoricamente pote' essere perfino diversa rispetto a quella prima vista.

Ma una simile ipotesi, ugualmente implicante una sincera buona fede del teste, non e' a sua volta processualmente accreditabile, proprio perche', come si dira', sara' il comportamento del BRUNO, dei suoi soci, dei suoi familiari, a fare escludere con certezza che quel giorno il TAORMINA potesse avere errato nel rilevare i dati di una macchina che invece percorreva del tutto innocentemente le adiacenze del luogo del delitto e diversa comunque da quella, dello stesso tipo e dello stesso colore,



che aveva eseguito la manovra sospetta davanti alla vettura dell'ucciso.


Difatti, ricercato subito dopo il fatto, il BRUNO era risultato immediatamente irreperibile; i suoi genitori avevano riferito che quella mattina era uscito da casa proprio con la "Giulia" intestata alla madre (ed utilizzata da tutti i componenti della famiglia -f.170589-, anziche' con la sua "Mercedes" personale, che invece quel giorno era stata presa dal fratello -f.170587-) e da allora non aveva fatto piu' ritorno.

Peraltro, nel corso della indagini, il padre, Antonino BRUNO, aveva riferito di non avere piu' rivisto la "Giulia", che, invece, secondo le successive posizioni difensive, sarebbe rimasta sempre nella loro disponibilita', e a disposizione della giustizia. Laddove, stando alle dichiarazioni rese dal TESAURO, al quale, come si era detto, lo stesso padre dell'imputato aveva venduto l'auto, questa era effettivamente conservata in un garage (ff.171521 segg.); ma tale ultima circostanza era a sua volta insolita, se e' vero che i carabinieri che condussero le indagini non solo non riuscirono ad avere notizie del BRUNO e dell'auto usata quella mattina (avendo lo stesso Antonino BRUNO rappresentato di non avere avuto piu' notizie dell'uno e dell'altra) ma neppure videro questa, come di consueto parcheggiata nelle adiacenze dell'abitazione (si vedano le deposizioni del m.llo LO BONO, dell'app.to CASTIGLIONE e del c.re RAPPA, ai ff.171530 segg.).

La corte non intende di certo attribuire alla

latitanza dell'imputato una connotazione sfavorevole ai fini della valutazione della sua posizione processuale ma osserva che l'insolito comportamento (che va ben oltre la sfera processuale ed investe specialmente quella extraprocessuale) del BRUNO e dei suoi familiari costituisce il sintomo piu' evidente della consapevolezza, maturata dall'imputato nell'immediatezza del fatto, di essere rimasto comunque coinvolto in una vicenda di una gravita' tale da implicare la (insindacabile, fin qui) scelta della fuga e della latitanza. E non va trascurato che, secondo le risultanze, i carabinieri (dopo avere esperito gli accertamenti di rito sulla targa rilevata dal TAORMINA) avevano interpellato i familiari del BRUNO soltanto nel tardo pomeriggio di quel giorno (ff.170586 segg.) e che, dunque, la decisione di far perdere le tracce di se' dovette maturare nell'imputato prima ancora che venisse a conoscenza del fatto di essere ricercato per indagini.

In definitiva, il comportamento del BRUNO non e' affatto corrispondente alla vicenda di chi si trovi per mero caso, o per errore, coinvolto in un fatto cui e' estraneo. Perfino chi (del tutto ignaro del perche') si accorga di essere seguito per strada o (affatto incensurato, come il BRUNO) di essere cercato dagli organi di polizia, non ha motivo di sospettare la gravita' dell'equivoco incombente tanto da darsi alla fuga; sicche' e' impossibile che il TAORMINA si sia messo ad inseguire un'auto che non c'entrava affatto (il cui conducente, se cosi' fosse stato, neppure si sarebbe accorto di nulla).



Ne' e' concepibile che (assodato dunque che il TAORMINA vide bene) il BRUNO si sia trovato per caso nel luogo del delitto ed abbia tentato di allontanarsi al solo scopo di non incorrere nel fastidioso ruolo del testimone di un delitto.

Non puo' difatti negarsi che, se in ipotesi il BRUNO si fosse trovato a passare sul luogo e casualmente avesse assistito al delitto, ben difficilmente sarebbe spiegabile il suo comportamento, sia quanto alla fuga immediata e precipitosa, sia soprattutto quanto alla successiva e definitiva latitanza. Il fastidio di una mera deposizione in un processo penale e' ovviamente implicazione relativamente trascurabile rispetto alle difficolta' logistiche della latitanza.


Non si comprenderebbe, in particolare, perche' avrebbe dovuto fare sparire, con lui, anche la macchina (neppure sua ma dei familiari) con la quale era stato visto; sempreche' questa non recasse qualche traccia attestante un diverso coinvolgimento nella vicenda. Non si spiegherebbe, neppure alla stregua di una strategia difensiva estremamente ingenua, la decisione di far riverniciare l'auto (come incontestatamente ha accertato il perito) e di venderla clandestinamente (per poi chiederla in prestito all'acquirente per far constatare al perito, indirizzato verso accertamenti del tutto irrilevanti, come si e' premesso, che non poteva essere stata la vettura che aveva lasciato le strisciature laterali sulla "BMW").

In verita', non e' dubitabile, anche sul piano dell'id

quod plerumque accidit, che al BRUNO sarebbe bastato fermarsi sul luogo del delitto e attendere di andare via come tutti gli altri testimoni occasionali, passando del tutto inosservato. Delle numerose persone presenti non si conosce certamente l'identita', come accade di solito; perfino gli uomini che, secondo la deposizione del LICASTRI, si trovavano in apparente atteggiamento di curiosita' vicino alla macchina ferma per traverso (e destinata a fare da trappola per il GALLINA) non sono stati identificati (eppure, specie se indifferenti, avrebbero potuto offrire un contributo ricostruttivo rilevante). Per non dire poi dell'ostetrica CUSUMANO che, fino al dibattimento di appello, era riuscita a restare sconosciuta pur avendo vissuto la vicenda nella immediatezza al punto di venire a diverbio con la SIMONETTA (in termini, questa volta, da suggerire che invece la donna temesse proprio di restare coinvolta nelle indagini come diretta testimone).

Insomma, tutto cio' attesta che il BRUNO, che pure nulla avrebbe avuto da temere come onesto incensurato, dovette giudicare assolutamente necessario sottrarsi alle primissime indagini della polizia che presto sarebbe arrivata dopo il delitto (addirittura non dando alcuna notizia anche alla fidanzata, con la quale dopo poco tempo avrebbe dovuto contrarre matrimonio: f.170611); e che dunque cio' fece perche' (lui stesso aveva avuto un ruolo operativo che agli occasionali testimoni non doveva essere sfuggito e perche') l'auto costituiva una prova ormai compromettente.

D'altra parte, un contributo logico assai rilevante e'

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

offerto altresì' dal fatto che il BRUNO, oltre a quanto detto, si era pure preoccupato di munirsi di un "alibi" (nei termini appunto che hanno portato alla incriminazione del BIONDO e del VITALE per favoreggiamento).

Costoro, infatti, nella immediatezza del fatto, avevano attestato che il loro socio proprio quel giorno 1 ottobre 1981 era rimasto in loro compagnia in un cantiere, in localita' Inserra, fino al pomeriggio, durante il quale avevano provveduto a tracciare la recinzione di una villa sita nei pressi (ff.170603 segg.).

Se non che gli operai, dipendenti del cantiere medesimo, Giovanni TARALLO (f.170596), Francesco Paolo CAMPANELLA (ff.170597-170780) e Paolo DI CESARE (ff.170599-170752), avevano riferito di non avere visto affatto il BRUNO (ma solo gli altri due soci che di fatto sovrintendevano al cantiere, mentre il BRUNO si occupava solo di amministrazione, di tal che si prospettava inverosimile l'assunto circa i lavori manuali eseguiti dallo stesso); e Santo LUPARELLO, nella cui casa sarebbe stata tracciata la recinzione secondo la tesi dei VITALE e BIONDO (casa sita in localita' vicina ma possibilmente non visibile dal cantiere e quindi dagli operai che vi lavoravano), aveva decisamente escluso (ff.171182 segg.) che il lavoro potesse essere stato eseguito quel giorno, dato che aveva avuto modo di constatare che già' verso la fine di settembre era stato completato.

A ciò' si aggiunga che i dipendenti di un altro cantiere, sito in una diversa localita' (Isola delle

Femmine), Vincenzo LO CICERO, Edoardo TRIPICIANO e Costantino PULEO, dopo qualche incertezza, avevano riferito che il BRUNO la mattina dell'1 ottobre si era recato in quel cantiere e non vi era piu' tornato, malgrado la sua presenza fosse consueta oltre che necessaria in quel periodo (ff.170590 segg.).

Lo scoperto mendacio di cui alle dichiarazioni degli imputati di favoreggiamento (reato estinto per prescrizione) risulta dunque comprovato dalla convergenza della smentita degli uni circa la presenza del BRUNO nel luogo indicato e della conferma degli altri circa la presenza dello stesso in un luogo invece diverso e fino ad un'ora compatibile con la partecipazione al delitto.

Sicche' non puo' negarsi che il contesto probatorio finisca con l'assumere un significato assolutamente univoco, acquisendo appunto valenza (di fronte al comportamento dei familiari e dei soci) anche la scelta di latitanza, implicante la ovvia consapevolezza da parte del BRUNO di essere appunto ricercato per qualche cosa che non lo aveva certo coinvolto in modo casuale o inconsapevole.

Raggiunta, pertanto, la certezza che il carabiniere TAORMINA aveva effettivamente visto l'auto del BRUNO e che questa era dunque quella che aveva effettuato l'anomala manovra descritta, il quadro probatorio implica l'ulteriore indagine circa il ruolo operativo assunto dall'imputato nella vicenda delittuosa.

Il piano omicida, come si e' premesso, prevedeva certamente di fermare l'auto della vittima (durante il



conosciuto tragitto verso il locale di trattenimento) con un finto blocco stradale da incidente automobilistico, tale da non far sorgere sospetti nel GALLINA (il quale, come hanno ampiamente riferito i carabinieri, era un soggetto attivamente inserito nell'ambiente della criminalità organizzata ed aveva dunque motivo di temere atti di aggressione, infatti premeditati e realizzati). A tal fine era stata collocata in posizione trasversale un'auto apparentemente danneggiata; e difatti, come si è detto, tale era stata l'immediata impressione realizzata dalla SIMONETTA.

Che tale auto fosse quella del BRUNO e' da escludere, proprio perche' i testi (LICASTRI, SIMONETTA) hanno concordemente affermato che la vettura era tuttavia ferma con la parte anteriore rivolta verso Palermo; onde e' assurdo pensare che il BRUNO possa avere compiuto la manovra azzardata e repentina di inversione di marcia.


E d'altra parte, sul piano logico, non avrebbe senso che l'auto predisposta per la fuga dopo l'omicidio non fosse rimasta pronta a partire nella direzione programmata (tale certamente essendo quella verso Palermo, dove sarebbe stato abbandonato il mezzo e dato alle fiamme).

Cio' che non e' univocamente attestato dalle risultanze processuali, come si era accennato, e' che l'auto medesima, utilizzata per il tranello, fosse danneggiata effettivamente (o solo apparentemente). Sul punto, infatti, sarebbe stato necessario esperire uno specifico accertamento (ora non piu' possibile) sulla "Giulietta" rubata e fatta

trovare totalmente distrutta dall'incendio, di cui prima si e' detto. Che del particolare delle ammaccature (riferite in termini di certezza dal LICASTRI) non si sia accorta (o che non lo abbia potuto riferire in seguito) la SIMONETTA, puo' pure apparire comprensibile, dato il trauma subito. Ma il dato rilevante, e processualmente utilizzabile, e' che la donna - come si e' ripetuto - abbia avuto la sensazione, comunicata al marito, che si fosse verificato un incidente stradale: laddove tale percezione puo' avere trovato ulteriore supporto obiettivo nel fatto che l'auto, oltre che ferma in posizione trasversale, presentasse ammaccature.

Peraltro, la precarieta' dei ricordi della SIMONETTA (sui particolari della vettura ferma) e' confermata dal fatto che costei ha sempre detto che quella macchina era di colore rosso: circostanza del tutto inverosimile, data la migliore lucidita' del LICASTRI, che certamente non pote' sbagliarsi ne' nel notare la macchina, la stessa che aveva attirato l'attenzione della donna, ne' nel descriverne il colore (giallino-beige, totalmente diverso dal rosso rimasto impresso nella memoria di quest'ultima). E cio', anche per la concorrente ragione logica che non potevano esserci due auto ferme (l'una rossa e l'altra chiara) separatamente ed isolatamente notate dai due testi.

Se tutto questo e' vero (e se e' poi quasi certo che l'auto ferma per traverso sulla strada era quella stessa trovata bruciata, ripartita immediatamente dopo il delitto, presumibilmente con a bordo gli autori dello stesso), occorre chiedersi il perche' del concorrente apporto

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

logistico del BRUNO, il quale - in questo suggerendo non poche perplessita', difatti puntualizzate dalla difesa - avrebbe utilizzato, stranamente, la propria vettura (ancorche' non personale, ma certamente a lui agevolmente riferibile), invece di fare ricorso alla piu' prudente soluzione di una seconda auto rubata (il che, secondo una possibile prospettazione dialettica, avrebbe aggravato il rischio ma, sul piano logico, in misura proporzionalmente piu' conveniente, data sempre la possibilita', difatti verificatasi, di fuggire senza essere tuttavia identificato a livello personale).


La spiegazione di tale ultima circostanza non puo' individuarsi che su un piano di ipotetica ricostruzione alla stregua di possibili (ed altre volte verificati) schemi operativi; supponendosi, come unica possibilita', che il ruolo al quale era stato chiamato il BRUNO fosse non tanto rischioso da implicare un sicuro coinvolgimento percepibile dagli occasionali testimoni (disposti, nel caso, a collaborare con la giustizia). Tale cioe' che anzi la presenza in loco eventualmente rilevata dalle forze di polizia non potesse apparire, trovandosi lui (cittadino incensurato) proprio con la sua auto (e non con una rubata o di sospetta provenienza), diversa da quella degli ignari passanti.

Anzi, proprio l'apporto di un complice insospettabile chiamato ad un tacito ruolo di copertura finisce con il costituire, a ben vedere, il necessario completamento di un piano criminoso pur pregno di incerti e di rischi. E questo

stesso processo, per esempio nel caso dell'attentato a Salvatore CONTORNO (cui si rinvia), dimostra che una strategia del genere rientrava negli schemi operativi della criminalita'.

D'altra parte, ogni incertezza o perplessita' ai margini di un procedimento ricostruttivo affidato ad ipotesi logicamente possibili ma non accertate (per vero, giammai accertabili se non in presenza di una dettagliata confessione), e' destinata a cedere di fronte al fatto obiettivamente acquisito sul piano storico-processuale che, come si e' detto, era l'auto del BRUNO quella vista dal TAORMINA (e dagli atti non e' dato affatto desumere che la stessa potesse essere stata utilizzata da altra persona: basti riferirsi, oltre al gia' evidenziato comportamento univoco dell'imputato, alle certezze espresse dai familiari dell'imputato, nei termini ricordati, sul fatto che proprio lui era uscito quella mattina con l'auto poi fatta trovare durante il processo).

Detto questo, e in relazione all'accertata dinamica dei fatti, non e' difficile comprendere che il compito operativo del BRUNO dovesse consistere nel (contribuire a) creare il finto blocco stradale. E tanto appare quanto mai evidente, ove si pensi che, fermo restando che era stata collocata l'auto per traverso, l'intralcio doveva essere tale da consentire che intanto transitassero tutte le altre auto del corteo (e degli occasionali passanti); come difatti era avvenuto allo stesso LICASTRI, il quale aveva a sua volta percepito la stessa apparente scena dell'incidente ma,

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

come e' naturale, aveva proseguito la sua marcia trovando un varco libero sulla sinistra dell'auto ferma (dato che sulla destra, come si e' detto, vi erano alcune persone ferme in apparente atteggiamento di curiosita').

Il passaggio libero per tutti gli altri automobilisti in transito doveva essere quindi occluso nel momento giusto, appunto da uno che magari sembrasse a sua volta un occasionale passante.

Il quadro probatorio, cosi' delineato, sembra peraltro confermato dalla stessa posizione dell'auto della vittima, la quale e' stata rinvenuta (come da rilievi fotografici sopra ricordati) spostata verso la sua sinistra: stando cio' a significare che anche il GALLINA, cosi' come il LICASTRI (e tutti gli altri rimasti sconosciuti), si era apprestato a passare nel varco rimasto libero accanto al finto incidente stradale.


Le tracce di lieve ammaccatura rilevate sulla parte anteriore dell'auto del GALLINA (e che non possono essere state cagionate da una collisione - con la "Giulietta" ferma per traverso - della quale non ha parlato la SIMONETTA e che sarebbe comunque incomprendibile, dato che la vittima aveva tutto il tempo di arrestare la vettura di fronte ad una macchina ferma: circostanza ulteriormente attestata dal fatto che il GALLINA si apprestava ad inserire il freno a mano) potrebbero allora significare che un'altra auto si era contestualmente spinta a chiudere il varco libero, fino appunto alla leggera collisione (non percepita dalla SIMONETTA, immediatamente coinvolta nella drammatica

sparatoria, intuitivamente tale da cancellare dai suoi ricordi ogni altro particolare secondario).

Si deve, a questo punto, escludere coerentemente che le striature di vernice ed ammaccature rinvenute nella "BMW" del GALLINA fossero state prodotte dall'auto del BRUNO (da qui, come si era anticipato, l'irrilevanza di ogni indagine tecnica sul colore della vernice stessa e sulla compatibilita' dei reperti con il profilo delle due vetture). E la ragione e' intuitivamente ricavabile dalle fondamentali ed obiettivamente inconfutabili acquisizioni processuali quanto alla dinamica dei fatti. Se, infatti, il carabiniere TAORMINA, come si e' detto, aveva notato (ed anzi l'aveva notato proprio per questo) che la "Giulia" aveva eseguito una repentina manovra di inversione di marcia partendo da una posizione obliqua rispetto alla vettura del GALLINA, e' del tutto evidente che la stessa non poteva avere effettuato una manovra di sorpasso di quest'ultima (poiche', ovviamente, si sarebbe venuta a trovare, poco prima e subito dopo il delitto, nella stessa direzione di marcia verso Palermo, e cioe' in quella alla fine prescelta per allontanarsi dal luogo).

Tali conclusioni innestano quindi ulteriori interrogativi, dovendosi giustificare sia la compatibilita' della scena descritta dal TAORMINA con le residue emergenze processuali, sia la anomalia della condotta del BRUNO in relazione al possibile piano programmato.

Si potrebbe infatti obiettare, su un piano logico, che se, come si e' premesso, l'auto lasciata ferma

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

trasversalmente a formare il finto blocco stradale non era quella del BRUNO (ed era con ogni probabilita' la "Giulietta" rubata poi trovata bruciata), questa non avrebbe avuto motivo di trovarsi ferma nella posizione ugualmente trasversale descritta dal TAORMINA. A parte che, come si e' pure precisato, nessuno dei testi aveva visto due macchine ferme per traverso, indubbiamente una seconda vettura, oltre alla "Giulietta", in quella posizione, avrebbe quanto meno ostacolato la fuga di quest'ultima (con a bordo gli esecutori materiali del delitto).

Ed ancora, supposto che il BRUNO avesse avuto affidato un compito di supporto (si e' gia' detto, con buona evidenza, quello di contribuire a bloccare l'auto della vittima), risulterebbe oltremodo inspiegabile, se non perfino illogico, che costui avesse scelto di predisporre, in vista del delitto (e in una strada alquanto stretta), l'auto in una direzione opposta a quella (indubbiamente, secondo un piano prestabilito) prevista per la fuga; ovvero, peggio, che, avendo programmato di allontanarsi dal luogo del delitto in una direzione, avesse poi deciso di cambiare meta e modalita' di fuga.

Ora, queste perplessita', delle quali la corte si deve dar carico nel compito ricostruttivo ad essa devoluto, non solo non appaiono, ad attento esame, insormontabili, ma costituiscono in realta' la giusta guida per una esatta comprensione della dinamica del delitto in relazione ai dati storici acquisiti.

Ed infatti, in primo luogo, la strana posizione nella

quale il TAORMINA noto' la "Giulia" prima che questa compisse la manovra di inversione (con veloce marcia indietro fino ad una stradella laterale per poi ripartire in direzione opposta, dopo essere partita da posizione trasversale davanti alla "BMW"), solo erroneamente (probabilmente anche nella percezione istintiva del teste) e' da considerare statica, come se cioe' l'auto, quando fu vista dal TAORMINA, si trovasse ferma davanti all'auto della vittima. Il che, per vero, non avrebbe senso per le ragioni gia' dette e perche', in definitiva, oltre ad ostacolare la "Giulietta" essa avrebbe finito pure per nascondere questa alla vista di coloro (GALLINA e SIMONETTA, LICASTRI) che provenivano da Carini (se posta tra quest'ultima e la "BMW"). Sicche' non puo' dubitarsi che la posizione in esame fu raggiunta dalla "Giulia" solo dopo che l'altra auto era gia' fuggita; e che cioe', in ultima analisi, il BRUNO effettuo' la manovra (trovandosi in direzione Palermo-Carini, sterzando a sinistra davanti alla "BMW" e poi tornando in retromarcia veloce fino alla stradella laterale e quindi ripartendo velocemente verso Palermo) per allontanarsi dal luogo del delitto dopo che questo era stato compiuto.

La spiegazione di questo insolito comportamento non puo' che risiedere in un cambiamento successivo ed estemporaneo del piano prestabilito, che doveva essere quello di proseguire (dopo avere contribuito a chiudere il varco all'auto del GALLINA) verso Carini, ossia nella direzione naturale per chi dovesse apparire un occasionale



passante inconsapevolmente coinvolto nell'ingorgo stradale. E le ragioni di cio', che possono essere ricostruite su piano logico-indiziario, vanno ricercate nel verificarsi di un fatto imprevedibile, come un inconsueto intralcio di traffico in quella direzione.

Al riguardo, pur nella insufficienza dei dati raccolti in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, la corte non trascura la possibilita' che un imprevisto ruolo concorrente ai fini in esame abbia assunto per esempio il comportamento di quella ostetrica, la CUSUMANO, la quale si era trovata sul luogo quanto meno subito dopo il delitto e si era lasciata cogliere da frenetico impulso a passare pur trovando la strada intralciata (tanto da avere sollecitato la SIMONETTA, pur in preda al grave quanto evidente trauma emotivo, a spostare l'auto dove era stato ucciso il marito). Anzi, proprio il fatto (cosi' evidenziato) che non vi era piu' accanto alla "BMW" quel passaggio libero (nella mezzeria di destra verso Carini, che era quella percorsa dalla CUSUMANO) invece poco prima utilizzato dal LICASTRI (il quale, come si e' detto, si era spostato sulla sua sinistra per attraversare il luogo del finto incidente), suggerisce che anche questo, nel frangente, era proprio ingombrato almeno da un'altra auto: che avrebbe potuto essere infatti quella del BRUNO, il quale si sarebbe visto a sua volta intralciato dalla prepotente intromissione della CUSUMANO (scaturendo poi da questo imprevisto contrattempo, reso viepiu' drammatico dall'alterco che si era perfino acceso fra le due donne, lo spunto decisionale per cambiare

960737

direzione e strategia di fuga).

Peraltro, tali considerazioni finiscono con il dimostrare l'irrilevanza di una specifica conclusione in ordine alla individuazione della vettura (quella del BRUNO mentre tentava di fuggire verso Carini, quella dell'ostetrica che voleva passare ad ogni costo, o altra) che lascio' le tracce di striatura sulla "BMW".

Le risultanze processuali, dunque, attestano univocamente che il BRUNO aveva partecipato alla fase operativa del delitto con un ruolo di supporto consistente nel fingere di contribuire in modo involontario a chiudere il varco rimasto libero nel momento in cui si accingeva ad attraversarlo l'auto del GALLINA; e che lo stesso, rimasto ovviamente fermo durante l'esecuzione dell'omicidio (a rischio, altrimenti, di intralciare l'incursione repentina dei complici), aveva poi tentato di allontanarsi venendo pero' intralciato da un ostacolo imprevisto, sicche' aveva effettuato alla fine l'anomala manovra di inversione caduta sotto l'osservazione del TAORMINA.

La difesa dell'imputato ha censurato la tesi accusatoria deducendo che nel processo non sarebbe stata acquisita la prova di una accettabile causale che avrebbe potuto spingere il BRUNO, giovane ed incensurato imprenditore, a contribuire ad un delitto certamente maturato in un contesto ambientale a lui estraneo. Si e' anzi rilevato, come dettagliatamente sara' precisato nella posizione personale dell'imputato, di cui alla parte decima di questa sentenza, che l'unica giustificazione avrebbe




potuto rinvenirsi in una ipotizzata appartenenza dello stesso al sodalizio criminoso del quale si occupa il processo; laddove, nell'assoluta inesistenza di altri riferimenti probatori (per esempio, di quelli affidati alle rivelazioni dei coimputati "pentiti", nessuno dei quali infatti conosceva il BRUNO), l'accusa avrebbe finito paradossalmente con l'utilizzare le deduzioni ricavate dall'episodio di omicidio, astrattamente giustificabili con l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, per desumere la prova di quest'ultima apoditticamente affermata alla stregua delle prime.

Rinviando, sul punto, alla specifica trattazione richiamata, la corte osserva che tali suggestive argomentazioni difensive non colgono tuttavia nel segno di una pretesa contraddizione giuridica ne' di un arbitrario procedimento logico-ricostruttivo; chiaro essendo, in questa sede, che la comprovata partecipazione del BRUNO alla fase operativa del delitto, realizzando la fattispecie contestata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, esime il giudice da una approfondita, e necessariamente concludente, indagine sulla possibile causale del delitto (che non interferisce in alcun modo nella esistenza del reato dal punto di vista dell'elemento subiettivo). Questa, se univocamente individuata, avrebbe per vero contribuito a rafforzare il quadro probatorio complessivo, ma le carenti acquisizioni sul punto (le quali difatti si esauriscono nella ipotesi di una contiguita' dell'imprenditore agli ambienti della criminalita' organizzata, improntata a

consueti schemi di collateralismo o di soggezione) non possono in alcun modo incrinare la portata delle residue prove raccolte nel processo.

Ne' tali possibili incertezze refluiscono nella individuazione degli elementi di giudizio afferenti alla personalita' dell'imputato ed alle modalita' del fatto ai fini della valutazione della gravita' del reato (in relazione ai criteri di cui all'art.133 c.p.), dal momento che questi trovano compiuta specificazione nei fatti processualmente accertati.

Inoltre, con specifico riferimento alla doglianza proposta dal pubblico ministero, la stessa concessione delle attenuanti di cui all'art.62-bis c.p. appare del tutto ingiustificata in relazione al fatto, essendosi accertata la premeditata partecipazione al delitto, la cui portata, in termini di contributo fattuale oltre che di disvalore, non puo' essere dissimile da quella riferibile alla condotta degli ignoti complici che materialmente eseguirono il programma omicida con l'uso delle armi. Ne', infatti, sarebbe ipotizzabile una qualsiasi causale, ivi compresa quella che avesse visto il BRUNO succube di un ambiente mafioso, idonea a modificare il giudizio assolutamente negativo che e' connesso alla materiale commissione del delitto in esame, che sarebbe nel caso scaturito non da un impeto momentaneo o da una spinta occasionale o estemporanea, ma che costituirebbe il coerente risultato di un preventivo accordo criminoso improntato al piu' assoluto dispregio delle regole morali.



La sentenza impugnata appare dunque censurabile sotto tale profilo, dovendosi escludere le attenuanti concesse dai primi giudici al BRUNO.

Per quanto attiene alla posizione degli altri imputati, dei quali l'accusa ha sollecitato l'affermazione di responsabilita', come si era detto, sul rilievo della loro appartenenza al gruppo mafioso che aveva deliberato la strategia di eliminazione di tutte le persone schierate nella opposta fazione in lotta, la corte osserva che deve essere condiviso il giudizio espresso dai giudici di primo grado in ordine alla inidoneita' degli elementi di prova acquisiti.

Premesso che, sul punto, le risultanze obiettive del processo afferenti alle modalita' di esecuzione del delitto nulla adducono, se non una generale conferma quanto alla riferibilita' della sua matrice agli schemi operativi della criminalita' organizzata, si osserva che, come anche in altri episodi delittuosi facenti parte di questo processo (si rinvia, infatti, all'omicidio di Antonino BADALAMENTI ed a quello di Silvio BADALAMENTI), l'insufficienza dei dati acquisiti non consente di attribuire all'omicidio del GALLINA una esatta collocazione nel contesto della strategia della faida che in quegli anni connota' le vicende della "famiglia" di Cinisi.


Per vero, ripetendosi qui le argomentazioni altrove svolte (nei cennati episodi, cui si rinvia per le necessarie integrazioni della motivazione), questa fazione era stata protagonista di un'accesa contrapposizione fra gruppi in

lotta, l'uno facente capo al deposto "capo" (non solo della "famiglia" ma, come si e' ricordato nel par.6.1 a proposito della ricostruzione generale della guerra di mafia, di tutta la "commissione") Gaetano BADALAMENTI, l'altro divenuto alleato di quelli che, nelle restanti aggregazioni, avevano assunto le posizioni dei "corleonesi".

Fin dal rapporto del 27 novembre 1983 (ff.152713 segg.), i carabinieri avevano infatti delineato, sulla base delle indagini compiute, gli opposti schieramenti che si erano venuti a creare all'inizio degli anni ottanta in seno alla cosca di Cinisi, fortemente scossa dalla deposizione del "capo" storico e dal comparire di un'ala emergente alleata con i gruppi mafiosi vincenti.

In tale contesto erano stati registrati numerosissimi omicidi di persone giudicate appartenenti alle opposte fazioni e tutti cronologicamente verificatisi dal 1981 al 1983, dei quali pero' questa corte non e' in grado di conoscere le modalita' ne' le eventuali vicende giudiziarie, occupandosi solo di tre di essi.

In particolare va ricordato come, dopo l'uccisione di Antonino BADALAMENTI, indicato quale successore del cugino Gaetano nella direzione della "famiglia", avvenuta il 19 agosto 1981, le opposte rappresaglie erano iniziate con attentati ai danni di Procopio e Giuseppe DI MAGGIO, di Nicolò IMPASTATO e, proprio qualche giorno prima dell'omicidio del GALLINA, di Luigi IMPASTATO. Subito dopo seguivano quelli contro Salvatore MAZZOLA, Calogero MISURACA, Salvatore MARCIANO', Giuseppe FINAZZO, Giacomo



IMPASTATO, ed altri, verificatisi nei mesi successivi, fra i quali quello di Salvatore BADALAMENTI, figlio dell'Antonino ucciso nell'agosto 1981.

Ora, la collocazione di questi soggetti nell'ambito dei rispettivi schieramenti puo' essere pure eseguita alla stregua delle indagini dei carabinieri; ma di quelle deduzioni, in massima parte fondate su dati investigativi acquisiti dagli inquirenti e non trasfuse in specifici elementi di prova, non puo' farsi che un uso indicativo. La corte, infatti, non si nasconde come la mera appartenenza della vittima ad una fazione in lotta non consenta di per se' sola di delineare la fisionomia dei responsabili per la militanza nell'opposto gruppo; dal momento che la causale di un omicidio puo' astrattamente risiedere non soltanto nella fisiologica contrapposizione in un contesto di faida aperta, ma in altre ed imperscrutabili ragioni, come di tradimenti interni o altro. Come si e' avuto modo di notare nella evoluzione della guerra di mafia, non a tutti i casi di omicidio e' stato possibile attribuire una sicura connotazione, proprio perche' questo e' stato consentito laddove i fatti obiettivi, processualmente accertati, abbiano dimostrato la riferibilita' ad una fazione.


Ora, nella specie, che il GALLINA appartenesse, secondo le deduzioni degli inquirenti, al gruppo presumibilmente rimasto fedele a Gaetano BADALAMENTI, puo' essere adeguatamente accettato in questa sede, trovando tale circostanza riscontro nel fatto che lo stesso utilizzava un'auto, la "BMW" di cui si e' detto, che risulterebbe intestata

alla S.I.F.A.C. spa, e cioè ad una società del gruppo facente capo ai BADALAMENTI; laddove non è difficile dedurre la prudente reticenza di Emanuele FINAZZO, amministratore della società medesima (ff.170612 - 170774), il quale ha cercato di accreditare la versione che l'auto, asseritamente acquistata direttamente dal GALLINA con denaro proprio, sarebbe stata invece in un primo momento destinata alla società che aveva poi deciso di trasferirla al GALLINA stesso (che pure nessun rapporto aveva con la S.I.F.A.C.).

L'attuale intestazione di comodo della lussuosa vettura ad una società del gruppo di Gaetano BADALAMENTI (ne' ha rilievo che costui, interrogato in U.S.A., abbia tenuto un atteggiamento reticente sul punto) dimostra dunque l'esistenza di un vincolo tale da far supporre anche una concreta alleanza del GALLINA con tale fazione; ma tanto, a giudizio della corte, non è ancora idoneo ad attestare in modo univoco che l'omicidio possa essere stato ideato e realizzato dalla parte avversa.

Cio' che, in particolare, diviene scarsamente decifrabile, anche supponendo la generica causale dell'appartenenza del GALLINA al gruppo rimasto fedele al vecchio capo, e' la specifica motivazione di un omicidio, che non può non essere correlato ad una vicenda che in quel contesto si inserisca.

Senza dire, poi, che, quand'anche si potesse formulare un giudizio sicuro in questi termini, occorrerebbe stabilire il nesso che avrebbe legato gli imputati ai protagonisti




della faida della "famiglia" di Cinisi (non essendo cioè sicuramente individuabile, anche per le carenze probatorie evidenziate, la comune strategia che avrebbe dovuto portare i rappresentanti delle altre "famiglie" mafiose ad intervenire direttamente, seppure con meri atti di volizione, nelle decisioni sanzionatorie di quel clan).

Ne' il quadro probatorio e' destinato a mutare per il fatto che le risultanze di una perizia balistica (acquisita nel corso del dibattimento di primo grado: ff.016988 segg.) abbiano messo in luce che una stessa arma era stata con certezza utilizzata, oltre che per l'omicidio in esame, anche per quelli di Antonino BADALAMENTI (di cui si occupa altra parte di questa sentenza) e di certo Luigi IMPASTATO (e non Giacomo IMPASTATO: v. supra, par.6.14). Infatti, tale circostanza non puo' addurre nulla di decisivo sul punto dell'individuazione della causale (comune ai tre delitti), se e' vero (come altrove si e' detto) che anche per l'omicidio di Antonino BADALAMENTI le risultanze processuali non consentono una certa conclusione circa le vere motivazioni (per il fatto che costui era stato tuttavia un "capo" posto dai "corleonesi" in sostituzione del cugino Gaetano, e quindi presumibilmente gradito alla fazione opposta ed invisato a quella facente capo a quest'ultimo); e se e' vero, poi, che nulla e' dato sapere circa l'omicidio dell'IMPASTATO che, pur essendo un uomo apparentemente legato a Gaetano BADALAMENTI, non risulta dagli atti di quale possibile colpa potesse essersi macchiato.

L'estrema fragilita' del contesto probatorio, affidato

ad un semplice piano indiziario, per i sospetti evidenziati, impone dunque una formula assolutoria per tutti gli imputati accusati di aver contribuito alla decisione del delitto.

L'imputazione di cui al capo 134 va dichiarata estinta per prescrizione, non essendovi, per quanto detto, la prova che il fatto non sussista o che gli imputati non l'abbiano commesso.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature followed by the initials 'H'.